



Provincia  
regionale di Palermo



Azienda autonoma provinciale  
per l'incremento turistico di Palermo



Progetto speciale  
Riqualificazione del  
sistema turistico provinciale

# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa  
italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

AAPIT PALERMO

Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

*Presidente:* dr Salvatore Sammartano

PROGETTO SPECIALE

**Riqualificazione del sistema turistico provinciale.**

*Responsabile del progetto:* dr Saverio Panzica

# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici.

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

## Indice

Presentazioni	pag. 3 - 5
Bibliografia	6
Ringraziamenti	6
Introduzione del progetto "Riqualificazione del sistema turistico della provincia di Palermo"	7
Sommario generale e indici della raccolta dei documenti ufficiali	8 - 26

### PARTE I

#### La normativa turistica.

<b>1.0 Il turismo nell'Ue e le norme internazionali</b>	pag. 28
<b>2.0 Le norme turistiche in Italia</b>	pag. 28
2.1 L'ordinamento turistico nazionale.	28
2.2 L'evoluzione della legislazione turistica in Italia.	30
2.3 L'ordinamento turistico vigente.	38
<b>3.0 Il territorio, le imprese e le professioni</b>	pag. 39
3.1 Le aree a vocazione turistica.	39
3.2 Le imprese turistiche.	41
3.2.1 Le licenze delle strutture turistico-ricettive in Sicilia.	42
3.2.2 Il contratto d'albergo.	45
3.2.3 Il codice civile.	46
3.2.4 La normativa delle agenzie di viaggio e turismo.	48
3.2.5 L'organizzazione degli eventi, congressi e convegni.	52
3.2.6 I contratti turistici on line.	54
3.2.7 Il bed and breakfast.	55
3.2.8 Il turismo rurale e l'agriturismo.	56
3.3 Le professioni turistiche.	61
3.3.1 Le guide e i corrieri turistici in Sicilia.	63
3.3.2 Le professioni turistiche in Italia nell'ottica comunitaria.	63
<b>4.0 La locazione turistica privata</b>	pag. 67
<b>5.0 Il turismo del mare</b>	pag. 68
5.1 L'attività di pescaturismo e di ittiturismo.	68
5.2 La nautica da diporto.	70
<b>6.0 L'organizzazione turistica in Sicilia</b>	pag. 71
6.1 La legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.	71
6.2 I distretti produttivi in Sicilia.	72
6.3 I distretti turistici in Sicilia.	72
6.4 Le associazioni turistiche pro loco.	73
6.5 Il turismo sociale.	73

<b>7.0 La tutela dei turisti consumatori</b>	pag. 74
7.1 La tutela dei consumatori.	74
7.2 Il trasporto aereo.	74
7.3 Il trasporto ferroviario.	77
7.4 Il trasporto marittimo.	80
7.5 Il trasporto su strada.	81
7.6 Il taxi.	82
<b>8.0 I finanziamenti</b>	pag. 84
8.1 I fondi strutturali e il fondo di coesione.	84
8.2 Il FESR in Sicilia per il periodo 2007-2013.	85
8.3 La legge n. 488/1992 «Turismo».	87
8.4 La legge n. 215/1992 «Imprenditoria femminile».	89
8.5 La legge n. 236/1993 «Imprenditoria giovanile».	89

### PARTE II

#### La normativa dei beni culturali e paesaggistici.

<b>1.0 Introduzione</b>	pag. 92
<b>2.0 I beni culturali e ambientali in Italia</b>	pag. 95
2.1 L'organizzazione dei beni culturali e ambientali.	95
2.2 La legislazione dall'Unità d'Italia.	96
2.3 Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	101
<b>3.0 L'offerta culturale della Sicilia</b>	pag. 106
<b>4.0 L'Unesco per il patrimonio dell'umanità</b>	pag. 108
<b>5.0 L'ordinamento dei beni culturali nell'Ue</b>	pag. 111
<b>6.0 La tutela internazionale</b>	pag. 111

### APPENDICE

#### Raccolta dei documenti ufficiali.

Sommario generale e indici	pag. 8 - 26
Documentazione normativa	pag. 117 - 319
Colophon	pag. 320



## Provincia regionale di Palermo

Il rapporto tra cittadini ed amministrazione rispecchia il grado di democrazia di uno Stato e rappresenta l'evoluzione della società civile. Al fine di superare una fase in cui il cittadino era un suddito (idea ottocentesca), sperimentando un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni, mettendo a frutto la ricchezza di una democrazia, è emersa una particolare interpretazione dell'art. 118, comma 4, cost., quella di "sussidiarietà circolare": rapporto di alleanza tra cittadini, amministrazioni e politica.

L'art. 118, della Costituzione, riformulato con la L.c. n. 3/2001, prevede due tipi di sussidiarietà:

- **verticale** (al comma 1 in cui si dispone che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
- **orizzontale** (al comma 4 in cui si dispone: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).

Il principio di sussidiarietà verticale, va tenuto distinto dal principio di sussidiarietà orizzontale, ed ha ad oggetto i rapporti tra enti pubblici rappresentativi e costituisce una strada per redistribuire le competenze pubbliche fra soggetti pubblici.

L'art 118 della Costituzione è stato riformulato in un'ottica di derivazione comunitaria (art. 5, comma 2, TCE), presente nel nostro ordinamento all'art. 4, c. 3, lett. a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che vuole che gli interessi della collettività siano soddisfatti dall'ente più vicino alla stessa.

La "sussidiarietà circolare" viene intesa come "una cooperazione tra cittadini ed istituzioni, una sorta di circolo virtuoso tra pubblico e privato sociale, in cui, senza rapporti di supremazia e gerarchia, si coamministra, assicurando lo sviluppo della persona umana"

Le istituzioni devono, in omaggio all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, assicurare la rimozione degli ostacoli, sostenendo le iniziative, che realizzano interessi generali. Si crea dunque un nuovo rapporto, di tipo reticolare tra amministrazione e privati.

L'articolo 5 cost., parlando di autonomie, non indica solo gli enti locali, ma "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento", individua un principio che riconosce l'autonomia delle persone.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, devono aiutare il cittadino, senza frapporre ostacoli. Ciò non significa che le amministrazioni devono astenersi da qualunque tipo di intervento. Favoriscono va inteso come mettere a disposizione mezzi tecnici per la realizzazione delle iniziative dei cittadini o rimborsare le spese da questi sostenute.

Favorire va inteso, anche, come obbligo di sostenere l'iniziativa privata per lo svolgimento di interessi generali, indipendentemente dal fatto che le attività riguardino le funzioni amministrative proprie di questi enti. ci ritroviamo di fronte non solo ad un nuovo modello di amministrazione, ma un nuovo modello di democrazia.

L'interesse generale va inteso come interesse che riguardi una collettività, una comunità ben individuata, contestualizzata nel territorio. Questo sistema di intervento dei privati apporta dei vantaggi alle amministrazioni pubbliche, sia dal punto di vista della motivazione che come risparmio, in quanto i cittadini realizzano direttamente alcuni interessi generali, può comportare una diminuzione dei tributi. I cittadini di cui parla l'articolo 118, comma 4, della cost., in questo quadro, escono fuori dagli schemi precedenti, e rappresentano il "ripensamento dell'organizzazione amministrativa dell'ente territoriale".

La presente pubblicazione, per quanto sopra detto, rappresenta un valido sostegno alle imprese ed ai cittadini che si confrontano con la Pubblica Amministrazione.

ON. AVV. FRANCESCO MUSOTTO  
*Presidente*  
*della Provincia regionale di Palermo.*  
*Deputato del Parlamento europeo.*



## Regione Siciliana Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

La strategia regionale per il FESR, per il periodo 2007-2013 della Regione Siciliana, come indicato del Regolamento (CE) 1083/2006, prevede interventi finalizzati al miglioramento del sistema imprenditoriale dell'isola, attraverso processi di rivalutazione, in termini di qualità dei servizi turistici, interventi finalizzati alla tutela ambientale ed alla promozione dell'innovazione, della ricerca, comprese le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La politica regionale sarà improntata alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali con il fine di aumentarne l'attrattività turistica, attraverso processi e metodologie volte all'internazionalizzazione per attrarre investimenti.

Un ruolo fondamentale sarà costituito dalla profonda innovazione che ha caratterizzato nel corso degli ultimi anni la PA che funge da supporto alle azioni politiche, come prosecuzione di quei processi di miglioramento continuo in termini di efficacia ed efficienza, avviati dagli anni '90 ed ancora in corso, in particolare dal "Trattato di Maastricht" che ha istituito l'Unione europea.

I piani di promozione turistica verranno realizzati in un'ottica di filiera con le principali attività d'impresa siciliane, attraverso sinergie programmate e concertate tra i vari settori coinvolti, nella convinzione politica di creare "sistema e leale collaborazione nell'azione di governo". Pertanto, particolare importanza sarà volta alla incentivazione del prodotto turistico come mix di immagine, attrattività e qualità del servizio.

Il potenziamento degli aspetti promozionali dell'attività turistica consentirà di intercettare in modo più sistematico i flussi turistici. Si favorirà l'identificazione e la fruibilità della "destinazione" Sicilia come diversa ed alternativa alle destinazioni in concorrenza, attraverso due elementi fondamentali:

- il miglioramento continuo dei processi di qualità dei servizi turistici e dell'indotto, di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- la proposizione della sua "unicità" di centro di attrazione, convergenza e tolleranza di molteplici culture: mediterranea, nord europea e medio orientale.

La Regione siciliana intende perseguire obiettivi in favore di uno sviluppo sostenibile che riesca a trovare il giusto equilibrio tra la dimensione economica, sociale e ambientale. I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea (UE), il cui scopo consiste nell'equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

La politica di coesione dell'Unione europea sta cercando di adeguarsi alle sfide imposte dalla globalizzazione.

In tutti i Paesi membri, e certamente anche in Italia, dovrebbe evitarsi una possibile lettura gerarchica: una programmazione tutta discendente, dall'Unione, agli Stati, alle Regioni, agli enti locali e con la Commissione europea in un ruolo "esterno" che fissa obiettivi e ne verifica l'attuazione. Viceversa, andrebbe attuata una lettura che valorizzi il ruolo centrale delle Regioni nel processo di programmazione, il concorso decisivo che all'esercizio di tale ruolo deve venire dagli enti locali e l'indispensabile contributo delle rappresentanze degli interessi privati e la responsabilità degli Stati membri nel perseguire l'obiettivo del riequilibrio economico e sociale nei territori nazionali; una lettura che per l'Italia trova fondamento negli articoli 114, 117 e 119 della Costituzione.

Questo obiettivo, in linea con l'attuale obiettivo 1, è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di occupazione. Esso riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo.

I settori d'intervento sono i seguenti: qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, sviluppo dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, tutela dell'ambiente nonché efficienza amministrativa.

La pubblicazione dell'AAPIT di Palermo, rappresenta uno strumento utile di consultazione e di supporto per gli imprenditori turistici siciliani che intendono partecipare alle agevolazioni previste dalla Regione siciliana, dallo Stato italiano e dall'Unione europea.

ON. DORE MISURACA  
*Assessore regionale del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti.*



## Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Economia

Chi si occupa di turismo da un punto di vista giuridico si trova ad operare con un triplice ordine di norme: nazionali, regionali, comunitarie, oltre che, ovviamente, con un insieme di norme che conseguono all'adesione dell'Italia a convenzioni internazionali, che riguardano direttamente, o indirettamente, la disciplina del turismo.

Un quadro complesso, dunque, che richiede attenzione e specializzazione e che non va sottovalutato. Nell'arco del tempo si è formato un corpus normativo di tutto rispetto, anche al fine di garantire una più equilibrata ripartizione dei rischi fra produttore e consumatore dei servizi turistici, in linea con le problematiche sottese alla trasformazione dei fenomeni elitari in attività di massa.

A seguire alcune leggi fondamentali, già nel 1972 il D.L. 14 gennaio n. 6 trasferisce alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera. La Regione Sicilia, come Regione a statuto speciale, ha avuto, sin dalla stesura del proprio statuto (a norma dell'art. 14 lett. n) una competenza esclusiva, tra le altre, anche in materia di turismo, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio, conservazione dell'antichità e delle opere artistiche.

Nascono così le prime leggi regionali in materia di turismo, che hanno determinato successivamente la necessità di un opera di coordinamento; ne consegue la legge 17 maggio 1983 n. 17, che regolerà il settore turistico per quasi 20 anni, fino alla sua riforma intervenuta con una nuova legge quadro: la legge 29 marzo 2001 n. 135, cui segue la legge regionale del 15 settembre 2005 n. 10.

La complessità e la varietà del quadro normativo, suscita perciò apprezzamento ed interesse per la presente pubblicazione che vuole essere non solo un valido compendio, ma soprattutto un efficace strumento di lavoro per tutti coloro che operano o si accingono ad operare, a vario titolo, nel settore turistico.

PROF. ING. FRANCESCO ANDRIA

*Presidente del Corso di Laurea in "Economia e Gestione dei Servizi Turistici"  
della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo*



## Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

La crisi finanziaria, che ha colpito gli stati capitalistici a partire dagli anni '80, e soprattutto negli anni '90, ha indotto l'autorità pubblica a cercare di svolgere un ruolo di timoniere (steering) e coordinatore, legando le risorse pubbliche a quelle private.

È in questo nuovo contesto che si è diffusa la teoria del "New Public Management", che mette in discussione l'esistenza di una cultura e di forme di gestione specifiche della Pubblica Amministrazione sostenendo la necessità di applicare ad essa, adattandoli opportunamente, i principi e le tecniche del management privato. L'applicazione sistematica dei principi di efficacia, efficienza, coerenza e trasparenza all'intervento pubblico. La definizione fornita dall'OECD (*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*) (2001) suggerisce la sostituzione del termine government con quello di governance, in virtù dell'esistenza di un nuovo modo di organizzare e amministrare territori e popolazioni: Governo non è più una definizione appropriata del modo in cui le popolazioni e i territori sono organizzati e amministrati. In un mondo in cui la partecipazione dei rappresentanti degli interessi economici e della società civile sta diventando la norma, il termine "governance" definisce meglio il processo attraverso cui collettivamente risolviamo i nostri problemi e rispondiamo ai bisogni della società, mentre governo indica piuttosto lo strumento che usiamo. L'Unione europea ha definito il suo concetto di governance facendo riferimento alle dimensioni politica, sociale ed economica della governance. Il *White Paper on European Governance*, definisce il termine governance come "le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello comunitario, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. Questi cinque principi di buona amministrazione rinforzano quelli di sussidiarietà e di proporzionalità. L'Unione mira a rinforzare la democrazia e a consolidare la legittimazione delle istituzioni europee, attraverso il maggior coinvolgimento dei cittadini e della società civile nella definizione e implementazione delle politiche europee attraverso i seguenti principi: **Apertura**, *le decisioni che essa adotta*; **Partecipazione** = *qualità e pertinenza*;

**Responsabilità**, *coscienza dell'azione governativa*; **Efficacia**, *le politiche dell'UE devono essere efficaci e tempestive*;

**Coerenza**, *le politiche e gli interventi dell'Unione devono essere coerenti e di facile comprensione*.

Nel contesto politico nazionale, invece, il concetto di *governance* si è diffuso per differenziazione con quello di "governo" (o *government*). Quest'ultimo indica gli assetti istituzionali del governo, ossia le istituzioni legalmente proposte a questa funzione. La *governance*, invece, fa riferimento alle modalità e agli effetti dell'attività di governo, ponendo attenzione alle relazioni e alle dinamiche tra i diversi attori sociali che intervengono nel campo di azione di una politica pubblica che esprime l'esigenza di allargare il consenso sociale, attraverso l'introduzione di meccanismi e prassi che rendano effettiva la partecipazione dei cittadini all'azione pubblica, in un contesto di trasparenza amministrativa, e che attribuisca chiaramente la responsabilità delle decisioni e delle azioni ai vari attori coinvolti, in modo da migliorarne l'efficacia e l'efficienza, nonché la coerenza.

DR.SSA MARINA ABBAGNATO  
*Direttore f.f. Aapit Palermo*

DR SALVATORE SAMMARTANO  
*Presidente Aapit Palermo  
Assessore per il turismo della Provincia regionale di Palermo*

## Bibliografia.

La bibliografia si riferisce, anche, alle relazioni del responsabile del progetto Dr. Saverio Panzica su power point, allegate al cd-r, presentate in occasione di seminari, convegni, congressi per i seguenti argomenti: normativa turistica, marketing turistico e qualità dei servizi turistici.

- Adamo C., Pollicino F., Villari S., *Codice della Regione siciliana*, Giuffrè, Milano 1996
- Ainis M. - Fiorillo M., *L'ordinamento della cultura*, Giuffrè, Milano 2000
- Alibrandi A., *Codice della legislazione sul turismo*, Casa editrice Stamperia Nazionale 1966
- Alvisi C. - Zunarelli S., *Lezioni di legislazione del turismo*, Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2005
- Amendolagine F., *Villa Igea*, Editore Sellerio, Palermo 2002
- Antonucci D., *Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Sistemi Editoriali Se, Napoli 2005
- Becheri E., *Rapporto sul turismo italiano*, Mercury S.r.l., Firenze
- Berry L. L., Parasuramana A., Zeithaml V. A., *Servire qualità*, McGraw-Hill, Milano 1991
- Cabiddu M. A. - Grasso N., *Diritto dei Beni culturali e del paesaggio*, G. Giappichelli, Torino 2004
- Castoldi G., *Manuale di tecnica turistica e amministrativa*, Editore Hoepli, Milano 2006
- Cavallaro C., *Codice alberghiero*, ET/AS Kompass Editore, 1964
- Cavallaro C., *Codice alberghiero*, Giuffrè Editore, 1971
- Cavallaro C., *Codice alberghiero*, Giuffrè Editore, 1976
- Cedrini R. - Tortorici Montaperto G., *Repertorio delle dimore nobili e notarili nella Sicilia del XVII secolo*
- Curti Gialdino C., *Codice costituzionale della Unione europea*, Edizioni Giuridiche Simone, Caserta (Napoli)
- De Bono E., *Creatività e pensiero laterale*, BUR - Biblioteca Universale Rizzoli, 2001
- De Bono E., *Sei cappelli per pensare*, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2001
- Fazio F. - Balsamo E. - Lattanti M., *Legislazione turistica*, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, 1964
- Franceschelli V. - Morandi F., *Manuali di diritto del turismo*, G. Giappichelli, Torino 2003
- Galgano A., *La qualità totale*, Il Sole 24 Ore, 2004
- Ishikawa K., *Che cos'è la qualità totale*, Il Sole 24 Ore, 2004
- Kotler P. - Jain Dipak C. - Maesincee Suvit *Il marketing che cambia. Un nuovo approccio al profitto, alla crescita e al rinnovamento*, Il Sole 24 Ore, Pirola, 2002
- Kotler P. - Bowen J. - Makens J., *Marketing del turismo*, McGraw-Hill Companies, 2003
- Kotler P., *Marketing management*, Pearson Education Italia, 2004, 11ª edizione
- Kotler P. - Trias de Bes F., *Marketing laterale. Tecniche nuove per trovare idee rivoluzionarie*, Il Sole 24 Ore Pirola, 2004
- Kotler N. - Kotler P., *Marketing dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse*, Einaudi, 2004
- Maniscalco F., *La tutela dei beni culturali in Italia, Mediterraneo I*, Massa Editore, Napoli 2002
- Martelloni Rossella, *Nuovi territori. Riflessioni e azioni per lo sviluppo e la comunicazione del turismo culturale*, Franco Angeli Editore, Milano, 2007
- Peroni G., *Marketing turistico*, Franco Angeli Editore, Milano, 1998
- Regione siciliana, Assessorato turismo, comunicazione e trasporti, *La marca Sicilia in Italia e nel mondo*, Edizione Anteprima, Palermo 2003
- Sommariva G., *Alberghi storici di Palermo*, Mario Grispo Editore, Publicis, Palermo, 2002
- Stefanelli M. A., *La riforma della amministrazione pubblica del turismo*, Casa Editrice CEDAM, Padova, 1995
- Tedeschini F. - Sereno A. - Nati V., *Codice del turismo*, Maggioli Editore, Rimini, 1985
- Zalapi A., *Dimore di Sicilia* - Arsenale Editrice, Venezia, 1998

## Ringraziamenti.

Questa pubblicazione è stata ideata dai funzionari del Progetto speciale "Riqualificazione del sistema turistico provinciale" dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo, che ringraziano per la preziosa collaborazione alla stesura del testo e per la sua realizzazione.

- Provincia regionale di Palermo  
Assessorato provinciale turismo - dott.ssa Marianna Mirto (direttore)
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,  
sig.ra Giovanna Corrado, dr Antonio Sereno
- Università di Palermo,  
Facoltà di economia - prof. Francesco Andria, prof.ssa Elvira La Loggia;  
Facoltà di lettere (Cefalù) - prof. Girolamo Cusimano, prof. Antonino Velez
- Questura di Palermo, Div. III, Polizia amministrativa, dott.ssa Rosalia La Monica
- ASL, Azienda unità sanitaria locale, Palermo, Servizio igiene e sanità pubblica,  
dott. Vito De Blasi, dott.ssa Panvini, dott.ssa Tarantino,  
dott.ssa Coniglio, dott.ssa Polizzi, dott. Salvatore Siciliano.
- dott. Ernesto Bugio
- Regione siciliana, Assessorato per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,  
ing. Mario La Rocca, arch. Sergio Dell'Oglio, sig.ra Letizia Scibilla,  
geom. Emanuele Ilardi.
- Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste,  
dr Stefano Pillitteri.
- Regione siciliana, Assessorato bilancio - dott.ssa Maria Rita Puleo
- CCIAA - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo,  
dr Giuseppe Federico, dott.ssa Leonarda Adamo
- A.R.C.I. Donna, Palermo
- Operatori e professionisti del settore turistico:  
ing. Michele Alberti, sig. Mario Attinasi, sig. Gioacchino Azzolini,  
dr Antonio Brino, dott.ssa Elisabetta Calandrino, dr Giuseppe Cassarà,  
arch. Massimo Coraci, avv. Giovanni Di Giovanni, ing. Salvatore Di Giovanni,  
dr Nando Milella, dr Giuseppe Modica, dr Santo Mogavero, avv. Laura Pierallini,  
dr Ettore Pottino, dr Daniele Settineri, dr Vicio Sole.
- Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico della Sicilia
- Ente Porto di Palermo, dr Renato Coroneo
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, ing. Randazzo
- dott.ssa Laura Lo Mascolo
- dr Pasquale Maggiore (M.C.Q. Palermo)
- dr Piero Calderaio (M.C.G., Palermo)
- dott.ssa Alessandra Criscuoli (Forman, Palermo)
- sig. Francesco Zizzo (A.G.C.I. Pesca)
- sig. Gioacchino Guccione (Marina di Villa Igea, Palermo)
- avv. Michele Bonanno
- dott.ssa Rossella Sucato
- Associazioni ambientaliste:  
dr Giuseppe Messina, dr Giuseppe Zaso, dr Mario Aiello
- Associazioni consumatori:  
prof. Calogero Vizzini, sig. Benedetto Romano, sig. Giovanni Giardi
- avv. Alessandro Palmigiano
- Per la ristorazione: prof. Maurizio Cascino
- Ente Bilaterale regionale per il turismo - signor Salvatore Scalisi (direttore)
- Federcongressi - prof. Antonino Pennino

## Riqualificazione del sistema turistico della provincia di Palermo.

Questo volume e il relativo cd-r sono stati finanziati e realizzati nell'ambito del progetto dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo "Riqualificazione del sistema turistico provinciale". La prima edizione raccoglieva le norme relative alle strutture turistiche ricettive; la seconda pubblicazione si è occupata del comparto turistico in generale; questa terza edizione raccoglie le normative relative all'organizzazione turistica e quella dei beni culturali e paesaggistici. Relativamente alla legislazione turistica va rilevato che in questi ultimi anni sono avvenuti dei cambiamenti notevoli nel settore turistico. Il codice del consumo regolamentato con il decreto legislativo 206/05, per il Comparto turistico ha riordinato:

- con gli artt. 50 - 68, i **Contratti a distanza**, sostituendo il D.L. 15 gennaio 1992, n. 50, e il D.L. 22 maggio 1999, n. 185;
- con gli artt. 69 - 81, la **Multiproprietà**, sostituendo il decreto legislativo n. 427/98;
- con gli artt. 82 - 100, i **Pacchetti turistici**, in sostituzione del decreto legislativo n. 111/95.

La nuova legge nazionale sull'agriturismo n. 96/2006 ha riorganizzato l'attività turistica in ambito agricolo riconoscendo ed equiparando, tra l'altro, l'attività dell'imprenditore ittico con quella dell'imprenditore agricolo.

La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale n. 3/2001 ha, tra l'altro, ridisegnato i compiti istituzionali delle autonomie locali nel contesto turistico, la competenza legislativa generale e residuale spetta alle Regioni e agli enti locali, assegnando alle Regioni e agli altri Enti locali funzioni amministrative, condizionando l'attività legislativa turistica, riservata alle regioni stesse, dai cosiddetti limiti impliciti quali:

- attività economiche (norme costituzionali sui rapporti economici titolo III parte I, Cost.) relativamente all'attività delle imprese turistiche;
- tutela dei consumatori: decreto legislativo 206/2005 (Testo Unico per la tutela dei consumatori);
- libertà di circolazione ed espatrio art. 16, Cost.;
- salute e benessere fisico art. 32, Cost. (il turismo può apportare miglioramenti allo stato fisico e psichico);
- tutela Beni culturali e paesaggistici, arricchimento culturale artt. 9 e 33, Cost. - decreto legislativo n. 42/2004;
- tutela ambientale, ricerca di compatibilità tra rispetto ambientale e attività d'impresa (sostenibilità dell'ambiente e del turismo).

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

L'ENIT è stato trasformato in «Agenzia nazionale per il turismo».

Con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (decreto competitività) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, capo VI "Rafforzamento della base produttiva", art. 12 "Rafforzamento e rilancio del settore turistico".

Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.207 è stato emanato il "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo", a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Per quanto riguarda la legislazione dei beni culturali e paesaggistici si è adottato il criterio di trattare gli argomenti relativi a:

- ITALIA - Le funzioni dello Stato italiano per la gestione e la fruizione dei beni culturali e ambientali;
- SICILIA - L'autonomia della regione Sicilia nell'ambito di un patrimonio artistico unico ed eterogeneo;
- UNESCO - Il ruolo dell'Unesco nella tutela dei tesori artistici e ambientali, patrimonio dell'umanità;
- UNIONE EUROPEA - La politica dell'Unione europea per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico ambientale;
- TUTELA INTERNAZIONALE  
Gli organismi intergovernativi e non governativi.

Il lavoro è stato svolto con l'intento di identificare i processi dinamici che costantemente mutano il concetto di beni culturali e ambientali, tenendo conto del patrimonio già esistente, frutto di culture e di modi di pensare del passato e quindi memoria dell'uomo. La normativa turistica siciliana è estremamente frammentata e in gran parte obsoleta.

Considerata l'evoluzione normativa in campo turistico, in Italia e nell'Unione europea risulta assolutamente indispensabile la realizzazione di un testo unico per la regione Sicilia che metta ordine al comparto e favorisca le imprese e i cittadini nel contesto turistico.

I punti critici del sistema normativo turistico siciliano sono i seguenti:

- **strutture turistico ricettive**, i parametri di classifica sono scaduti a dicembre 2006 e gli stessi sono stati prorogati al dicembre 2007, nelle more che l'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti emani un nuovo provvedimento aggiornato;
- le norme sul **bed & breakfast** sono frazionate in una serie di articoli di legge:  
Legge regionale n. 32/2000, art. 88; Legge regionale n. 6/2001, art. 110; Legge regionale n. 2/2002, art. 41; Legge regionale n. 4/2003, art. 77; Parametri di classifica con decreto dell'8 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti;
- la legge 96/2006 ha dettato nuove disposizioni sull'**agriturismo** inserendo, tra le attività connesse, il **pescaturismo** e l'**ittiturismo**, pertanto è necessario rivedere la legge regionale n. 25/94 sull'agriturismo e provvedere ad emanare i parametri di classifica e le norme per l'ittiturismo, non ancora normato nella Regione Sicilia e per il quale sono stati finanziati progetti: dall'Assessorato alla pesca e dall'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti;
- il **turismo rurale** è stato regolamentato con l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e dall'art. 1, comma 7 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 "Riproposizione di norme in materia di turismo", e dal decreto dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002, ma non corrisponde alla normativa europea sul turismo rurale;
- le **tariffe** per le strutture turistico ricettive, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 27/96, devono essere presentate entro il primo marzo dell'anno successivo, sarebbe più opportuno che gli operatori le presentassero entro il mese di settembre dell'anno in corso, affinché le tariffe possano essere pubblicizzate in tempo nel contesto turistico internazionale;
- le **agenzie di viaggi** sono regolamentate da norme che risalgono agli anni '30, in particolare regio decreto legislativo n. 2523/36;
- le **professioni turistiche** sono state liberalizzate dal decreto legislativo n. 26/07 convertito con legge n. 40/07, questa nuova norma comporta una revisione della legge regionale siciliana sulle professioni turistiche n. 8/2004;
- non sono state avviate le procedure per il riconoscimento dei **distretti turistici** né per le **agenzie immobiliari turistiche** previste dalla legge regionale n. 10/05;
- mancano norme che riconoscano e regolamentino due settori strategici per il turismo quali il **turismo congressuale** e le **dimore storiche** alberghiere ed extra-alberghiere;
- la **Carta dei diritti per il turista**, prevista dalla legge regionale n. 10/05 non è ancora stata redatta.

DR SAVERIO PANZICA

Responsabile del progetto

"Riqualificazione del sistema turistico provinciale".

# Raccolta dei documenti ufficiali.

## Sommario generale

Questa edizione in volume raccoglie una selezione della normativa turistica qui di seguito elencata e suddivisa per argomenti.

Nel caso il numero di pagina sia omissso, si rimanda alla consultazione dell'opera completa sul cd-r allegato che include in alcuni casi la pubblicazione dell'intero documento (legge, decreto, circolare, ecc.), che in questa versione viene parzialmente riprodotto.

<b>Parte I</b>			
<b>La normativa turistica.</b>			
<b>1.0</b>	<b>L'organizzazione del turismo in Italia</b>	pag. 9	
1.1	L'organizzazione del turismo in Italia.		
1.2	L'attività del Governo nel comparto turismo.		
1.3	Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il turismo.		
1.4	Competenze delle Regioni nel comparto turismo.		
<b>2.0</b>	<b>L'organizzazione del turismo in Sicilia</b>	pag. 11	
2.1	L'organizzazione del turismo in Sicilia.		
2.2	I distretti produttivi in Sicilia.		
2.3	Le associazioni turistiche pro loco.		
2.4	Il turismo sociale.		
<b>3.0</b>	<b>Le strutture turistico ricettive in Sicilia</b>	pag. 13	
3.1	La classifica.		
3.2	Le tariffe delle strutture ricettive. Italia - Sicilia.		
3.3	La rilevazione delle presenze e i dati statistici. Italia - Sicilia.		
3.4	Le licenze. Italia - Sicilia.		
3.5	Il gestore e la prenotazione delle strutture turistico ricettive.		
3.6	Le sanzioni amministrative.		
3.7	La locazione turistica privata.		
<b>4.0</b>	<b>L'ospitalità rurale</b>	pag. 16	
4.1	Le aziende agrituristiche.		
4.2	Il turismo rurale.		
<b>5.0</b>	<b>Il bed and breakfast</b>	pag. 17	
5.1	Il bed and breakfast.		
<b>6.0</b>	<b>I pareri igienico-sanitari</b>	pag. 17	
6.1	Le norme igienico-sanitarie e di edilizia.		
6.2	Le piscine.		
<b>7.0</b>	<b>La sicurezza</b>	pag. 18	
7.1	La sicurezza nelle strutture turistico ricettive.		
7.2	Le norme antincendio.		
7.3	La sicurezza degli impianti.		
7.4	La sicurezza sul lavoro.		
<b>8.0</b>	<b>Le agenzie di viaggi e turismo</b>	pag. 19	
8.1	Le agenzie di viaggi e turismo.		
8.2	La modulistica della Regione siciliana.		
8.3	I contratti on line.		
<b>9.0</b>	<b>Le professioni turistiche</b>	pag. 20	
9.1	Le professioni turistiche.		
<b>10.0</b>	<b>Il turismo del mare</b>	pag. 21	
10.1	L'attività di pescaturismo e ittiturismo.		
10.2	La nautica da diporto.		
<b>11.0</b>	<b>I finanziamenti</b>	pag. 22	
11.1	I finanziamenti della Regione siciliana.		
11.2	I finanziamenti per l'imprenditoria giovanile e femminile.		
11.3	I finanziamenti ex legge 488/92.		
<b>12.0</b>	<b>Il marchio di qualità</b>	pag. 23	
12.1	Il marchio di qualità.		
<b>13.0</b>	<b>La tutela dei consumatori</b>	pag. 23	
13.1	La tutela dei consumatori.		
<b>Parte II</b>			
<b>La normativa dei beni culturali e paesaggistici.</b>			
<b>1.0</b>	<b>La legislazione in Italia</b>	pag. 23	
1.1	La legislazione dei beni culturali e ambientali in Italia.		
<b>2.0</b>	<b>La legislazione in Sicilia</b>	pag. 25	
2.1	La Regione siciliana nell'ambito di un patrimonio artistico unico ed eterogeneo.		
<b>3.0</b>	<b>La tutela internazionale</b>	pag. 26	
3.1	Il ruolo dell'Unesco nella tutela dei tesori artistici e ambientali.		
3.2	La politica dell'Unione europea per la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.		
3.3	Gli organismi intergovernativi e non governativi.		
3.4	Le convenzioni internazionali per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.		

## PARTE I

# Indice dei documenti sulla normativa turistica.

1.0

### 1.1 - L'organizzazione del turismo in Italia.

- 401 • Legge 8 marzo 1951, n. 122  
**Norme per la elezione dei consigli provinciali.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1951 cd-r
- 222 • Legge 17 maggio 1983, n. 217  
**Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 28 maggio 1983 cd-r
- 135 • Legge 30 maggio 1995, n. 203  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**  
*ALLEGATO:* Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.  
art. 7 - Adeguamento della legislazione in materia alberghiera.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995, serie generale pag. 118
- 109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135  
**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale pag. 118
- 110 • Accordo Stato, regioni e province autonome 14 febbraio 2002  
**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**  
(accordo tra lo Stato, le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 pag. 121
- 207 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002  
**Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.**  
*ALLEGATO:* Conferenza Stato-regioni. Seduta 14 febbraio 2002  
*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002 pag. 123
- 402 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2004  
**Parziale annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2004, serie generale pag. 125
- 403 • Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10, commi 4, 6 e 7  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.**  
art. 10, comma 4, 6, 7 - Professioni turistiche.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007, supplemento ordinario n. 91 pag. 127
- 111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
**Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001, serie generale pag. 128
- 404 • Legge 5 giugno 2003, n. 131  
**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003 pag. 129
- 405 • Legge 4 febbraio 2005, n. 11  
**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2005 cd-r
- 406 • Legge 7 agosto 1990, n. 241  
**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**  
*ALLEGATO:* Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990 cd-r
- 407 • Legge 11 febbraio 2005, n. 15  
**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2005 cd-r
- 408 • Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**  
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265  
*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L cd-r
- 235 • Legge 29 dicembre 1993, n. 580  
**Riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994, serie generale cd-r
- 252 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581  
**Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996, supplemento ordinario cd-r
- 256 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  
**Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1994, n. 59.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998, supplemento ordinario n. 80 cd-r
- 248 • Regione siciliana  
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, parte I  
**Riforma della disciplina del commercio.**  
*ALLEGATO:* Settori merceologici e raggruppamenti di prodotti omogenei ai fini dei corsi professionali e del rilascio delle autorizzazioni.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 60 del 24 dicembre 1999, parte I cd-r
- 409 • Legge 5 ottobre 1991, n. 317, capo VII, art. 36  
**Provvedimenti per artigianato, medie e piccole industrie. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.**  
capo VII - Disposizioni varie.  
art. 36 - Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991 pag. 133
- 410 • DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Decreto 21 aprile 1993  
**Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni dei Distretti industriali.**  
*Gazzetta Ufficiale* pag. 134
- 411 • Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, commi 8 e 9  
**Norme in materia di attività produttive.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1999 pag. 134
- 412 • Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 9  
**Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.**  
art. 1, comma 9 - Sistemi locali del lavoro.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999, supplemento ordinario n. 99 pag. 134

413 • CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 8 marzo 2001 <b>Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di Distretti economico-produttivi.</b>	pag. 135	419 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 <b>Organizzazione, composizione, funzionamento e risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 114 del 18 maggio 2007	pag. 147
414 • CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 3 maggio 2001 <b>Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di Distretti economico-produttivi.</b>	pag. 135	<b>1.2 - L'attività del Governo nel comparto turismo.</b>	
132 • Legge 11 ottobre 1990, n. 292 <b>Ordinamento dell'ENIT, Ente nazionale italiano per il turismo.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 245 del 19 ottobre 1990, serie generale	cd-r	127 • Legge 23 agosto 1988, n. 400 <b>Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86 Entrata in vigore della legge: 27 settembre 1988	cd-r
415 • Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 12 <b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.</b> capo VI - Rafforzamento della base produttiva art. 12 - Rafforzamento e rilancio del settore turistico (istituzione «ENIT - Agenzia nazionale per il turismo») <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 111 del 14 maggio 2005, supplemento ordinario n. 91	pag. 135	126 • Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 <b>Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 217 del 17 settembre 1997, serie generale, parte I	cd-r
416 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 <b>Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 131 dell'8 giugno 2006	pag. 138	<b>1.3 - Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il turismo.</b>	
266 • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 39 <b>Segnaletica turistica.</b> art. 39 - Segnali verticali <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario	pag. 141	133 • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 27 - 29 <b>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</b> Istituzione del Ministero delle attività produttive. capo VI - Il ministero delle attività produttive art. 27 - Istituzione del ministero e attribuzioni art. 28 - Aree funzionali art. 29 - Ordinamento <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario n. 163	cd-r
241 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 124 e 134 <b>Segnali di indicazione.</b> art. 124 - Generalità dei segnali di indicazione. art. 134 - Segnali turistici e di territorio. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 303 del 28 dicembre 1992, supplemento ordinario	pag. 142	128 • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 <b>Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 205 dell'1 settembre 1999, supplemento ordinario n. 167	cd-r
291 • Legge 5 dicembre 1985, n. 730 <b>Disciplina dell'agriturismo.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 295 del 16 dicembre 1985	cd-r	420 • Legge 17 luglio 2006, n. 233 <b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.</b> art. 1 - commi 19 bis, 19 ter, 19 quater <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 164 del 17 luglio 2006	pag. 147
417 • Legge 20 febbraio 2006, n. 96 <b>Disciplina dell'agriturismo.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 63 del 16 marzo 2006	pag. 142	421 • Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94 - 98 <b>Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 277 del 28 novembre 2006, supplemento ordinario n. 223	pag. 149
308 • Legge 27 luglio 1999, n. 268 <b>Disciplina delle strade del vino.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 185 del 9 agosto 1999	pag. 146	<b>1.4 - Competenze delle Regioni nel comparto turismo.</b>	
418 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 <b>Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 114 del 18 maggio 2007	cd-r	124 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 <b>Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 19 del 22 gennaio 1972, supplemento ordinario	cd-r

129 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60  
**Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge  
22 luglio 1975, n. 382 sul decentramento amministrativo  
ed attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato.**  
art. 56 - Turismo ed industria alberghiera.  
art. 57 - Ente nazionale italiano per il turismo  
art. 58 - Competenze dello Stato  
art. 59 - Demanio marittimo, lacuale e fluviale  
art. 60 - Attribuzioni ai comuni  
*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977 pag. 149

127 • Legge 23 agosto 1988, n. 400  
**Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988,  
supplemento ordinario n. 86 cd-r

126 • Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  
**Definizione ed ampliamento delle attribuzioni  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune  
delle Regioni, delle province e dei comuni,  
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I  
modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997,  
serie generale, parte I cd-r

101 • Legge 15 marzo 1997, n. 59  
**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica  
amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 cd-r

134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 - 46  
**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato  
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I  
della legge 15 marzo 1997, n. 59.**  
art. 43 - Definizioni.  
art. 44 - Funzioni e compiti conservati allo Stato.  
art. 45 - Conferimento di funzioni (turismo) alle regioni.  
art. 46 - Abrogazioni.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 77,  
rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998 pag. 150

111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
**Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001,  
serie generale pag. 128

## 2.0

### 2.1 - L'organizzazione del turismo in Sicilia.

422 • Statuto speciale della Regione siciliana  
**Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione siciliana  
approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455.**  
*Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 133 - 3 del 10 giugno 1946

Convertito in  
• Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 9 marzo 1948

Modificato da  
• Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 63 del 7 marzo 1972  
• Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 87 del 14 aprile 1989  
• Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 dell'1 febbraio 2001 pag. 160

423 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
9 aprile 1956, n. 510  
**Norme di attuazione dello Statuto speciale  
per la Regione siciliana in materia di turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 15 giugno 1956 cd-r

424 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
30 agosto 1975, n. 640  
**Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione  
dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 18 dicembre 1975 cd-r

425 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70  
**Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento  
del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 19 del 28 aprile 1979 cd-r

305 • Regione siciliana - Legge regionale 8 agosto 1949, n. 49  
**Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 39 del 27 agosto 1949 pag. 152

121 • Regione siciliana  
Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 8  
**Ordinamento del Governo  
dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.**  
art. 8 - Attribuzioni degli Assessorati regionali  
(Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti)  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 64 del 29 dicembre 1962 pag. 152

223 • Regione siciliana  
Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11  
**Attribuzioni ai Comuni  
di funzioni amministrative regionali.**  
art. 11 - Licenze strutture extralberghiere  
competenze licenze ai Comuni.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 6 gennaio 1979 pag. 155

232 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Circolare 6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.  
**Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.  
Attuazione delle attribuzione ai Comuni  
di funzioni amministrative regionali.**  
pag. 155

255 • Regione siciliana  
Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14  
**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**  
*ALLEGATO*: Modulo di classificazione dei Parchi di campeggio.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 12 del 20 marzo 1982, parte I pag. 156

426 • Regione siciliana - Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13  
**Riproposizione di norme in materia di turismo (campeggi).**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I pag. 160

225 • Regione siciliana - Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9  
**Istituzione della Provincia regionale.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 9 dell'8 marzo 1986, supplemento ordinario cd-r

304 • Regione siciliana  
Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986  
**Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo  
in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 51 del 18 ottobre 1986, parte I cd-r

431 • Regione siciliana - Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10  
**Disposizioni per i procedimenti amministrativi,  
il diritto di accesso ai documenti amministrativi  
e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 22 del 4 maggio 1991 pag. 160

- 428 • Regione siciliana  
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, artt. 23 e 24  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.**  
art. 23 - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.  
Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa.  
art. 24 - Comunicazione di inizio attività.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 56 del 31 dicembre 2004 pag. 163
- 432 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 29 giugno 2005  
**Approvazione dell'elenco delle categorie economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 32 del 29 luglio 2005, parte I pag. 164
- 290 • Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 (\*)  
**Norme sull'agriturismo.**  
(\*) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con articolo 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 30 del 14 giugno 1994, parte I pag. 165
- 221 • Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  
**Norme per il turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I pag. 167
- 297 • Regione siciliana  
Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 37  
**Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca.**  
**Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme.**  
art. 37 - con note "Disposizioni per le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico".  
*Gazzetta Ufficiale* della Reg. siciliana n. 26 del 21 maggio 1996 pag. 295
- 236 • Regione siciliana - Legge reg. 27 aprile 1999, n. 10, art. 24  
**Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo.**  
**Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**  
art. 24 - Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende (incluse le Aziende di cura, soggiorno e turismo della Regione siciliana).  
*Gazzetta Ufficiale* della Reg. siciliana n. 20 del 30 aprile 1999 pag. 314
- 120 • Regione siciliana - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5  
**Istituzione delle strade e delle rotte del vino.**  
**Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.**  
**Altre disposizioni per il settore agricolo.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Reg. siciliana n. 36 del 9 agosto 2002 pag. 169
- 230 • Regione siciliana  
Decreto Assessore per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 2003  
**Disciplinare tipo delle strade e rotte del vino.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Reg. siciliana n. 3 del 17 febbraio 2003 pag. 173
- 433 • Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8  
**Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale - escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Reg. siciliana n. 20 del 7 maggio 2004 pag. 175
- 434 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 9 agosto 2004  
**Istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 42 dell'8 ottobre 2004, parte I pag. 177
- 435 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 14 ottobre 2004  
**Istituzione presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale degli accompagnatori turistici.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 50 del 19 novembre 2004 pag. 178
- 436 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 12 novembre 2004  
**Istituzione presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 53 del 10 dicembre 2004, parte I pag. 179
- 444 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 25 novembre 2004  
**Schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I pag. 179
- 483 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 25 novembre 2004  
**Schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di guida turistica, sezione "ad esaurimento".**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I pag. 180
- 445 • Regione siciliana - Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10  
**Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 39 del 16 settembre 2005, parte I pag. 180
- 446 • Regione siciliana - Legge reg. 6 febbraio 2006, n. 10, art. 2  
**Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.**  
art. 2 - Disposizioni per il personale delle sopresse AAPIT.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I pag. 185
- 447 • Regione siciliana - Legge reg. 14 aprile 2006, n. 16, art. 21  
**Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.**  
art. 21, comma 6 - Termini liquidazioni AAPIT.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile 2006, supplemento ordinario, parte I pag. 185
- 426 • Regione siciliana - Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13  
**Riproposizione di norme in materia di turismo (campeggi).**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I pag. 160
- 427 • Regione siciliana  
Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 52  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.**  
art. 52 - Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007, supplemento ordinario n. 1, parte I pag. 185
- 498 • Regione siciliana  
Legge 19 aprile 2007, n. 11, art. 2  
**Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte".**  
art. 2 - "Conferenza regionale del turismo" sostituita dal "Consiglio regionale del turismo"  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 20 aprile 2007, parte I pag. 185
- 499 • Regione siciliana  
Legge 8 maggio 2007, n. 13, art. 3  
**Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo.**  
**Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.**  
art. 3 - Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 22 del 11 maggio 2007, parte I pag. 186

## 2.2 - I distretti produttivi in Sicilia.

428 • Regione siciliana  
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 56  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.**  
art. 56 - Distretti produttivi.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 56 del 31 dicembre 2004 pag. 163

429 • Regione siciliana  
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20  
**Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**  
art. 15 - Distretti produttivi.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 56 del 23 dicembre 2005, supplemento ordinario pag. 186

430 • Regione siciliana - Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca - Decreto assessoriale 1 dicembre 2005, n. 152  
**Decreto di attuazione dei distretti produttivi. Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento dei distretti produttivi.** pag. 186

## 2.3 - Le associazioni turistiche pro loco.

200 • Commento sulla normativa delle Associazioni turistiche territoriali  
**Le associazioni turistiche pro loco.** pag. 189

114 • Regione siciliana  
**Modello di statuto delle associazioni turistiche pro loco.** pag. 189

198 • Regione siciliana - Decreto dell'Assessore del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573  
**Istituzione dell'albo delle associazioni turistiche pro loco.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 26 del 26 giugno 1965 pag. 191

199 • Regione siciliana - Decreto dell'Assessore del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 16 settembre 1965  
**Istituzione dell'albo delle associazioni turistiche pro loco. Modifica.** pag. 191

268 • Codice civile, artt. 36 - 38  
**Norme sulle associazioni turistiche pro loco.**  
art. 36 - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute (associazioni non riconosciute e dei comitati);  
art. 37 - Fondo comune;  
art. 38 - Obbligazioni. pag. 191

211 • Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  
**Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998, supplemento ordinario cd-r

113 • Ministero delle finanze  
Circolare 12 maggio 1998, n. 124/e  
**Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1998, supplemento ordinario cd-r

## 2.4 - Il turismo sociale.

117 • Regione siciliana - Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 (\*)  
**Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia.**  
(\*) con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 21 del 2 maggio 1981 pag. 191

## 3.0 - Le strutture turistico ricettive in Sicilia.

### 3.1 - La classifica.

193 • Commento  
sulle strutture turistico ricettive  
**La normativa sulla classificazione.** pag. 192

255 • Regione siciliana  
Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14  
**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**  
*ALLEGATO:* Modulo di classificazione dei Parchi di campeggio.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 12 del 20 marzo 1982, parte I pag. 156

426 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13  
**Riproposizione di norme in materia di turismo (campeggi).**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I pag. 160

290 • Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 (\*)  
**Norme sull'agriturismo.**  
(\*) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con articolo 87  
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 30 del 14 giugno 1994, parte I pag. 165

139 • Regione siciliana  
Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Decreto 29 novembre 2001  
**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I pag. 194

140 • Regione siciliana  
Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
Decreto 11 luglio 2002  
**Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 44 del 20 settembre 2002, parte I pag. 196

221 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  
**Norme per il turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I pag. 167

136 • Regione siciliana  
Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 11 giugno 2001  
**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 13 luglio 2001, parte I pag. 196

137 • Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 maggio 2002  
**Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006** (possibilità di classifica nella categoria 4 stelle per alberghi privi di ristoranti).  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 36 del 9 agosto 2002, parte I pag. 201

- 142 • Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 42  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**  
art. 42 - Imprese turistiche  
(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I pag. 202
- 144 • Regione siciliana - Assessorato del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 6 giugno 2002  
**Individuazione di tipologie di imprese turistiche  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 42  
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2**  
(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I pag. 202

### 3.2 - Le tariffe delle strutture ricettive. Italia - Sicilia.

- 112 • Commento sulla normativa per le tariffe.  
**Le tariffe delle strutture turistico ricettive.** pag. 203
- 310 • Corte costituzionale  
Sentenza 11 - 16 luglio 1991, n. 349  
Sentenza 13 - 22 aprile 1992, n. 188  
Sentenza 9 - 27 luglio 1992, n. 370 cd-r
- 306 • Legge 25 agosto 1991, n. 284  
**Liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico  
interventi di sostegno alle imprese turistiche.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1991 pag. 203
- 273 • DM - Ministero del turismo e dello spettacolo  
Decreto ministeriale 16 ottobre 1991  
**Determinazione delle modalità di trasmissione e pubblicazione  
dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive nonché delle attività  
turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.**  
*ALLEGATO*: Schema tipo del modello di comunicazione dei prezzi  
(legge 25 agosto 1991, n. 284).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991, serie generale pag. 204
- 250 • Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo II  
**Istruzioni per l'applicazione delle norme sul  
decentramento amministrativo.**  
**Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi.**  
capo II - Vigilanza sui prezzi (definizione del prezzo  
di camera doppia su richiesta di camera singola  
Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 244) pag. 206

### 3.3 - La rilevazione delle presenze e i dati statistici. Italia - Sicilia.

- 260 • Commento sulla normativa turistica  
**La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.** pag. 206
- 226 • Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322  
**Norme sul sistema statistico nazionale  
e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  
ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989 cd-r
- 227 • ISTAT - Circolare 16 dicembre 1996, n. 45  
**Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive.  
Disposizioni per la nuova organizzazione  
della rilevazione per gli anni 1997 e successivi.** cd-r
- 228 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
4 dicembre 1996  
**Approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti  
nel programma statistico nazionale 1997-1999,  
per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati  
di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996,  
supplemento ordinario, n. 236 cd-r

- 135 • Legge 30 maggio 1995, n. 203  
**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97,  
recante riordino delle funzioni in materia di turismo,  
spettacolo e sport.**  
*ALLEGATO*: Modificazioni apportate in sede di conversione  
al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.  
art. 7 - Adeguamento della legislazione in materia alberghiera.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995,  
serie generale pag. 118
- 109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 8  
**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**  
art. 8 - Modifiche all'art. 109 del testo unico approvato  
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale pag. 118
- 274 • DM - Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 5 luglio 1994  
**Approvazione del modello cui dovranno essere conformi  
le schede per la comunicazione all'autorità  
di pubblica sicurezza dell'arrivo di soggetti  
alloggiati in strutture ricettive.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994 pag. 206
- 257 • DM - Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 11 dicembre 2000  
**Disposizioni concernenti la comunicazione  
alle autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo di persone  
alloggiate in strutture ricettive.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2000 pag. 206

### 3.4 - Le licenze. Italia - Sicilia.

- 208 • Commento  
**Modalità per l'ottenimento delle licenze delle  
strutture turistico-ricettive nella regione Sicilia.** pag. 208
- 141 • Commento  
**Le licenze che regolano  
le attività turistiche in Sicilia.** pag. 208
- 254 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
28 maggio 2001, n. 311, art. 2  
**Regolamento per la semplificazione dei procedimenti  
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività  
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  
nonchè al riconoscimento  
della qualifica di agente di pubblica sicurezza.**  
art. 2 - Semplificazioni a carattere generale  
(le licenze sono permanenti e vanno rinnovate  
solo se la norma lo richiede esplicitamente).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2001 pag. 209
- 275 • Legge 25 agosto 1991, n. 287  
**Aggiornamento della normativa sull'insediamento  
e sull'attività dei pubblici esercizi.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1991,  
serie generale pag. 210
- 129 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60  
**Attuazione della delega di cui all'art. 1  
della legge 22 luglio 1975, n. 382  
sul decentramento amministrativo ed  
attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977 pag. 149
- 223 • Regione siciliana  
Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11  
**Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.**  
art. 11 - Licenze strutture extralberghiere  
competenze licenze ai Comuni.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 1 del 6 gennaio 1979 pag. 155

232 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Circolare 6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.  
**Attuazione delle attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali. Legge 2 gennaio 1979, n. 1.** pag. 155

109 • Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 7 e 9  
**Riforma della legislazione nazionale del turismo.**  
art. 7 - Imprese turistiche e attività professionali.  
art. 9 - Semplificazioni.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale pag. 118

142 • Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 42  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**  
art. 42 - Imprese turistiche  
(competenze ai Comuni per le licenze alberghiere).  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I pag. 202

144 • Regione siciliana - Assessorato del turismo,  
delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 6 giugno 2002  
**Competenze ai Comuni per le licenze alberghiere.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 34 del 26 luglio 2002, parte I pag. 202

432 • Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 29 giugno 2005  
**Approvazione dell'elenco delle categorie economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 32 del 29 luglio 2005, parte I pag. 164

235 • Legge 29 dicembre 1993, n. 580  
**Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994, serie generale cd-r

252 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
7 dicembre 1995, n. 581  
**Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996,  
supplemento ordinario cd-r

256 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  
**Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 80 cd-r

248 • Regione siciliana - Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28  
**Riforma della disciplina del commercio.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 60 del 24 dicembre 1999 cd-r

### 3.5 - Il gestore e la prenotazione delle strutture turistico ricettive.

138 • Commenti sull'attività del gestore  
**Il gestore delle strutture turistico ricettive.**  
**La prenotazione presso le strutture turistico ricettive.** pag. 212

#### Codice civile

art. 230 bis - Impresa familiare.  
art. 927 - Cose ritrovate.  
art. 928 - Pubblicazione del ritrovamento.  
art. 1218 - Responsabilità del debitore.  
art. 1325 - Indicazione dei requisiti (del contratto).  
art. 1326 - Conclusione del contratto.  
art. 1385 - Caparra confirmatoria.  
art. 1386 - Caparra penitenziale.  
art. 1387 - Fonti della rappresentanza.  
art. 1388 - Contratto concluso dal rappresentante.  
art. 1768 - Diligenza della custodia.

art. 1781 - Diritti del depositario.  
art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo.  
art. 1785 - Limiti della responsabilità.  
art. 1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore.  
art. 1785 ter - Obbligo di denuncia del danno.  
art. 1785 quater - Nullità.  
art. 1785 quinquies - Limiti di applicazione.  
art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi.  
art. 2082 - Imprenditore.  
art. 2083 - Piccoli imprenditori.  
art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa.  
art. 2135 - Imprenditore agricolo.  
art. 2188 - Registro delle imprese.  
art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.  
art. 2200 - Società.  
art. 2251 - Contratto sociale.  
art. 2555 - Nozioni.  
art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale.  
art. 2725 - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.  
art. 2760 - Crediti dell'albergatore.  
art. 2954 - Prescrizione di sei mesi.  
art. 2958 - Corso della prescrizione.  
art. 2959 - Ammissioni di colui che oppone la prescrizione. pag. 46

### 3.6 - Le sanzioni amministrative.

195 • Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I  
**Modifiche al sistema penale.**  
capo I - Le sanzioni amministrative.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981,  
supplemento ordinario pag. 213

213 • Regione siciliana - Assessorato regionale bilancio e finanze  
Circolare 14 ottobre 1997 (\*)  
**Legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27, art. 6.**  
**Versamenti in entrata del bilancio regionale delle somme derivanti da sanzioni amministrative.**  
(\*) prot. n. 40687/D6, Direzione bilancio e tesoro, Gruppo V pag. 217

221 • Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 6  
**Norme per il turismo.**  
art. 6 - Denominazione delle aziende ricettive.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1999, parte I pag. 167

### 3.7 - La locazione turistica privata.

288 • Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma c)  
**Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998, suppl. ord. n. 203/L  
(norma coordinata con la legge 8 gennaio 2002, n. 2  
"Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,  
in materia di tipi di contratto di locazione di immobili",  
*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002). pag. 217

289 • Regio decreto legge T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147  
**Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931,  
supplemento ordinario pag. 218

146 • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 7  
**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**  
art. 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro  
(obbligo denuncia ospiti extracomunitari entro 48 ore).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998,  
supplemento ordinario n. 139 pag. 218

104 • Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito  
con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191, art. 12  
**Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.**  
art. 12 - Comunicazione della presenza di ospiti della  
Comunità europea in alloggi privati, dopo 30 giorni.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 22 marzo 1978 pag. 219

437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  
**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**  
artt. 50 - 68 - Contratti a distanza on line.  
artt. 68 - 81 - **Multiproprietà.**  
artt. 82 - 100 - Pacchetti turistici.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005,  
supplemento ordinario n. 162 pag. 219

242 • **Sentenze sulla multiproprietà**  
TAR Liguria, sentenza del 21 febbraio 1987, n. 86;  
Consiglio di Stato, sezione IV,  
sentenza del 22 novembre 1989, n. 824;  
TAR Campania, sezione III, sentenza del 6 agosto 1991, n. 247. pag. 237

## 4.0

### 4.0 - L'ospitalità rurale.

#### 4.1 - Le aziende agrituristiche.

417 • Legge 20 febbraio 2006, n. 96  
**Disciplina dell'agriturismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006 pag. 142

448 • Legge 24 dicembre 2003, n. 378  
**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2004 pag. 237

449 • Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto ministeriale 6 ottobre 2005  
**Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005 pag. 238

290 • Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 (\*)  
**Norme sull'agriturismo.**  
(\*) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con articolo 87 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30 del 14 giugno 1994, parte I pag. 165

221 • Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  
**Norme per il turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I pag. 167

285 • Regione siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste  
Circolare 23 luglio 1997, n. 239  
**Norme sull'agriturismo. Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25. Abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 6 settembre 1997, parte I cd-r

191 • Legge 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87  
**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**  
art. 87 - Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I pag. 239

139 • Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti - Decreto 29 novembre 2001  
**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I pag. 194

140 • Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti - Decreto 11 luglio 2002  
**Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.**  
Verificare documento con originale poichè incompleto  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, parte I pag. 196

271 • Relazione organica sull'agriturismo (1996)  
**Indagine sull'agriturismo. Profili civilistici, amministrativi e tributari. Aspetti operativi.** cd-r

194 • Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228  
**Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001 pag. 240

249 • Agenzia delle entrate  
Circolare 14 maggio 2002, n. 44/e  
**Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Imprenditore agricolo. Nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile. Riflessi sulla disciplina dell'Iva e delle imposte dirette.** pag. 241

118 • Regione siciliana  
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 56  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**  
art. 56 - Imprenditori agricoli  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, parte I pag. 242

#### 4.2 - Il turismo rurale.

149 • Regione siciliana  
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30  
**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.**  
art. 30 - Turismo rurale.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 11 dicembre 2001, parte I pag. 243

426 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13  
**Riproposizione di norme in materia di turismo.**  
art. 1, comma 7 - Turismo rurale.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I pag. 160

150 • Regione siciliana  
Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002  
**Requisiti per la classifica e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002 pag. 243

118 • Regione siciliana  
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, artt. 56 - 57  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**  
art. 56 - Imprenditori agricoli.  
art. 57 - Turismo rurale.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, parte I pag. 242

443 • Regione Emilia Romagna  
Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11  
**Regolamento relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26.**  
*Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia Romagna n. 54 dell'8 maggio 1996 pag. 245

## 5.1 - Il bed and breakfast.

151 • Commento sulla normativa del “bed and breakfast”  
**Il “bed and breakfast”,  
l'ospitalità nella propria abitazione.** pag. 246

191 • Regione siciliana  
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88  
**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**  
art. 88 - Aiuti al bed and breakfast.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I pag. 239

152 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle  
comunicazioni e dei trasporti - Decreto 8 febbraio 2001  
**Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di  
“bed and breakfast”, disciplinata dall'art. 88  
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 13 aprile 2001, parte I pag. 247

153 • Regione siciliana  
Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.**  
art. 110 - Modifiche ed integrazioni  
alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 21 del 7 maggio 2001, parte I pag. 249

142 • Regione siciliana  
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**  
art. 41 - Bed and breakfast (inserimento del “bed and breakfast” tra le  
tipologie della legge regionale n. 27/1996 e liberalizzazione delle tariffe).  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 14 del 27 marzo 2002, parte I pag. 202

244 • Modello  
**Denuncia inizio attività ricettiva di “bed and breakfast”.**  
Fac-simile del modello denuncia e degli allegati da presentare  
allo Sportello unico del Comune di residenza. cd-r

105 • Ministero delle finanze - Risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180  
**Quesito dell'Azienda di promozione turistica della  
Provincia di Roma: IVA - servizio di alloggio e  
prima colazione disciplinato dall'articolo 8 della  
legge regionale del Lazio 29 maggio 1977, n. 18.** pag. 250

220 • Ministero delle finanze - Risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155  
**IVA - Trattamento tributario applicabile al servizio  
di alloggio e prima colazione per il bed and breakfast  
reso nella Regione Emilia Romagna, ai sensi della  
legge regionale 26 maggio 1999, n. 170.** pag. 250

118 • Regione siciliana  
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**  
art. 77 - Bed and breakfast (artt. richiamati 18, 19, 35, 50)  
art. 18 - Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio.  
art. 19 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.  
art. 35 - Controlli veterinari.  
art. 50 - Disposizioni in materia di motorizzazione civile.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 del 17 aprile 2003 pag. 242

495 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle  
comunicazioni e dei trasporti - Circolare 15 gennaio 2004, n. 2  
**Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale  
16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale  
23 dicembre 2000, n. 32. Interpretazioni.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 7 del 13 febbraio 2004, parte I pag. 251

496 • Regione siciliana  
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto assessoriale 30 novembre 2004  
**Parametri di riferimento per la concessione dei contributi  
previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000,  
n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 54 del 17 dicembre 2004, parte I pag. 251

## 6.0

## 6.1 - Le norme igienico-sanitare e di edilizia.

154 • Legge 30 aprile 1962, n. 283  
**Disciplina igienica della produzione e della  
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962 cd-r

155 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
26 marzo 1980, n. 327  
**Regolamento di esecuzione delle norme contenute  
nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,  
concernente la disciplina igienica della produzione  
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980 cd-r

231 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
30 dicembre 1970, n. 1437  
**Modificazioni al regolamento  
per le migliorie igieniche negli alberghi.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971 pag. 254

293 • DM - Ministero per la sanità  
Decreto ministeriale 5 luglio 1975  
**Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986  
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti  
igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 pag. 254

281 • Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 16  
**Interventi per l'economia.**  
art. 16 - Interventi per il settore del commercio e del turismo  
(cubatura e altezza minima delle stanze negli alberghi).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997, serie generale cd-r

294 • Regione siciliana  
Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40  
**Norme in tema di programmazione sanitaria e di  
riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.**  
art. 40 - Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 54 dell'8 novembre 1993 pag. 254

292 • Regione siciliana - Assessorato alla sanità  
Decreto 18 novembre 1994, n. 13306, art. 4  
**Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene  
e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate  
dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonché quelle in  
materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle  
già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.**  
art. 4 - Attribuzioni del sindaco.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 del 26 novembre 1994 pag. 255

156 • Consiglio delle Comunità europee  
Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/43/CEE  
**Igiene dei prodotti alimentari.** cd-r

267 • Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155  
**Attuazione delle direttive 93/43/CEE  
e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997,  
supplemento ordinario n. 118 cd-r

157 • Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 <b>Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari</b> (disposizioni generali alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi). <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 136 del 13 giugno 1997, supplemento ordinario n. 118	cd-r	202 • Ministero della sanità Circolare 15 giugno 1972, n. 86 <b>Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.</b>	pag. 259
247 • Legge 9 gennaio 1989, n. 13 <b>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 21 del 26 gennaio 1989	cd-r	450 • Accordo 16 gennaio 2003 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. <b>Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 51 del 3 marzo 2003	pag. 260
243 • DM - Ministero dei lavori pubblici Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 <b>Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Abbattimento barriere architettoniche.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 145 del 23 giugno 1989, supplemento ordinario	pag. 255	<b>7.0</b>	
245 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 <b>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 227 del 27 settembre 1996, supplemento ordinario	cd-r	<b>7.1 - La sicurezza nelle strutture turistico ricettive.</b>	
163 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369 <b>Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 291 del 14 dicembre 2000	cd-r	217 • Commento sulla legislazione che regola la sicurezza <b>Nuove norme per il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.</b>	pag. 262
237 • Comune di Palermo - Disposizione di servizio Ripartizione edilizia privata 17 aprile 2000, n. 20 <b>Opere interne. Interpretazione dell'articolo 9 della legge regionale 37/85. Direttive.</b>	pag. 256	<b>7.2 - Le norme antincendio.</b>	
205 • Regione siciliana Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 9 <b>Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici e fabbricati agricoli.</b> art. 9 - Opere interne. <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 35 del 17 agosto 1985	pag. 257	261 • DM - Ministero dell'interno Decreto 16 febbraio 1982 <b>Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette a visite di prevenzione incendi.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 98 del 9 aprile 1982	cd-r
206 • Regione siciliana Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36 <b>Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici e fabbricati agricoli.</b> art. 36 - Possibilità di ampliamento volumetrico del 30% alla data del 10 agosto 1985. <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 35 del 17 agosto 1985	pag. 257	122 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 <b>Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.</b> <i>ALLEGATO:</i> Regolamento concernente «Norme sui servizi di prevenzione incendi» in esecuzione all'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.	cd-r
233 • Regione siciliana Circolare 21 marzo 2001, n. 1045. <b>Linee guida del Dipartimento di prevenzione.</b>	cd-r	160 • Ministero dell'interno Circolare 11 dicembre 1985, n. 36, punto 10 (*) <b>Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.</b> (*) Direzione generale, Protezione civile e servizi antincendi	cd-r
158 • Ministero degli interni Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, artt. 104 - 110 <b>Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere.</b> artt. da 104 a 110 - Piscine. <i>ALLEGATO A:</i> Norme particolari di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici nei teatri, cinematografi e locali di spettacoli in genere. <i>ALLEGATO B:</i> Sipario di sicurezza.	pag. 257	159 • Ministero dell'interno Circolare 17 dicembre 1986, n. 42, punto 10 (*) <b>Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.</b> (*) Direzione generale, Protezione civile e servizi antincendi	cd-r
201 • Ministero della sanità Circolare 16 luglio 1971, n. 128 <b>Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.</b>	pag. 258	108 • Circolare Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi 18 giugno 1990, n. 10411 <b>Uso di fornelli a fiamma libera nei ristoranti annessi agli alberghi.</b>	cd-r
		123 • Ministero dell'interno Circolare 13 dicembre 1990, n. 21723 - 4122 <b>Norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.</b>	cd-r
		161 • DM - Ministero dell'interno Decreto ministeriale 9 aprile 1994 <b>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.</b> <i>ALLEGATO:</i> Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 95 del 26 aprile 1994, serie generale	cd-r

451 • Testo coordinato del decreto ministeriale 9 aprile 1994 con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003  
**Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003

cd-r

263 • Ministero dell'interno  
 Circolare 20 maggio 1994, n. P 1226/4122/1 (\*)  
**Chiarimenti decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994. Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.**  
 (\*) Direzione generale, Protezione civile e servizi antincendi - Sez. Tec. Centrale

cd-r

264 • Ministero dell'interno - Circolare 29 novembre 1995, n. 2215  
**Decreto ministeriale 9 aprile 1994. Criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 20.4.2.**

cd-r

262 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37  
**Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

cd-r

162 • Legge 31 dicembre 2001, n. 463  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini del certificato antincendio.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002

cd-r

452 • Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. Area prevenzione incendi.  
**Certificazioni per rilevatori di fumo e/o calore secondo le norme EN 54/7 ed EN 54/5 come componenti di impianti di rilevazione di incendio.**  
*Lettera-circolare* - Roma, 9 ottobre 2003, prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1

pag. 263

### 7.3 - La sicurezza degli impianti.

276 • Legge 5 marzo 1990, n. 46  
**Norme per la sicurezza degli impianti.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990, serie generale

cd-r

253 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447  
**Regolamento d'attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992

cd-r

### 7.4 - La sicurezza sul lavoro.

295 • Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626  
**Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, parte I  
*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994, supplemento ordinario, n. 141

cd-r

## 8.0

### 8.1 - Le agenzie di viaggi e turismo.

165 • Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523  
**Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937

pag. 263

166 • Legge 4 aprile 1940, n. 860  
**Modificazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940

pag. 265

167 • Legge 22 gennaio 1942, n. 187  
**Variazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942

pag. 266

168 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, capo I (\*)  
**Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.**  
 (\*) capo I, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Agenzie di viaggio.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955

pag. 266

169 • Commissario per il turismo - Decreto 29 ottobre 1955 (\*)  
**Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo.**  
 (\*) artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Agenzie di viaggio.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955

pag. 269

170 • Commissariato per il turismo  
 Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo I  
**Istruzioni impartite dal Commissario per il turismo per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo.**  
 capo I - Agenzie di viaggio.

pag. 270

442 • Legge 27 dicembre 1977, n. 1084  
**Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978

pag. 273

441 • Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392  
**Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario

pag. 275

437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  
**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**  
 artt. 50 - 68 - **Contratti a distanza on line.**  
 artt. 68 - 81 - **Multiproprietà.**  
 artt. 82 - 100 - **Pacchetti turistici.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162

pag. 219

221 • Regione siciliana - Legge reg. 6 aprile 1996, n. 27, art. 9  
**Norme per il turismo.**  
 art. 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

pag. 167

171 • Corte Costituzionale - Sentenza n. 362, anno 1998  
 Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni.  
**Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province.**

cd-r

172 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 13 marzo 2000, n. 518  
**Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.**

pag. 276

173 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 13 marzo 2000, n. 521  
**Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio.**

pag. 276

312 • Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 12 luglio 2001  
**Contributi in favore degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio.**  
 ALLEGATO: Circolare 12 luglio 2001, n. 3/XII.

cd-r

## 8.2 - La modulistica della Regione siciliana.

- 174 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per apertura nuova agenzia di viaggi e turismo.** pag. 277
- 175 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per apertura succursale di agenzia di viaggi e turismo.** pag. 278
- 176 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per avanzamento o declassamento di categoria di agenzia di viaggi e turismo.** pag. 278
- 177 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per trasferimento sede di agenzia di viaggi e turismo.** pag. 279
- 178 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per voltura licenza di agenzia di viaggi e turismo.** pag. 279
- 179 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.** pag. 280
- 180 • Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi  
**Procedure per sostituzione del direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.** pag. 281

## 8.3 - I contratti on line.

- 437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  
**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**  
artt. 50 - 68 - **Contratti a distanza on line.**  
artt. 68 - 81 - Multiproprietà.  
artt. 82 - 100 - Pacchetti turistici.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005,  
supplemento ordinario n. 162 pag. 219
- 438 • Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70  
**Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003,  
supplemento ordinario n. 61 cd-r
- 439 • Legge 31 maggio 1995, n. 218  
**Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.**  
Testo coordinato ed aggiornato  
con le modifiche introdotte dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1995,  
supplemento ordinario, serie generale cd-r

## 9.0

## 9.1 - Le professioni turistiche.

- 182 • RDL - Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448  
**Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937 cd-r
- 168 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
28 giugno 1955, n. 630, artt. 10 e 11  
**Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.**  
artt. 10 e 11 - Guide, interpreti, corrieri  
*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955 pag. 266

- 169 • Commissario per il turismo  
Decreto 29 ottobre 1955, artt. 7 e 8  
**Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo.**  
artt. 7 e 8 - Guide, interpreti, corrieri.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955 pag. 269
- 183 • Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680  
**Istruzioni impartite dal Commissariato per il turismo per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo. L'attività delle guide, degli interpreti e dei corrieri.** cd-r
- 270 • TULPS - Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza  
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 123  
**Guide, interpreti, corrieri.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931 cd-r
- 440 • Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391  
**Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428** (legge comunitaria 1990).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991,  
supplemento ordinario cd-r
- 196 • Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319  
**Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994,  
supplemento ordinario n. 81 cd-r
- 212 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
31 agosto 1999, n. 394, artt. 39 e 49  
**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**  
art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.  
art. 49 - Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999,  
supplemento ordinario n. 190/L cd-r
- 219 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
13 dicembre 1995  
**Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, serie generale pag. 281
- 453 • Legge 2 gennaio 1989, n. 6  
**Ordinamento della professione di guida alpina.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1989 pag. 282
- 454 • Legge 8 marzo 1991, n. 81  
**Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 1991 pag. 285
- 134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 45 - 46  
**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**  
art. 45 - Conferimento di funzioni (turismo) alle regioni.  
art. 46 - Abrogazioni.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998,  
supplemento ordinario n. 77;  
rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998 pag. 150
- 184 • Regione siciliana  
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 28  
**Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996 pag. 287

251 • Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 16 <b>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999.</b> art. 16 - Norme in materia di domicilio professionale. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 13 del 18 gennaio 2000	cd-r	436 • Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 12 novembre 2004 <b>Istituzione presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 53 del 10 dicembre 2004, parte I	pag. 179
309 • Ministero delle attività produttive Circolare 21 ottobre 2000 <b>Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, concernenti il riconoscimento dei titoli professionali di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea.</b>	cd-r	<b>10.0</b>	
258 • Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 <b>Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 248 del 22 ottobre 2002	cd-r	<b>10.0 - Il turismo del mare.</b>	
455 • Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 <b>Riconoscimento delle qualifiche professionali (testo rilevante ai fini del SEE).</b> art. 5 e seguenti <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'Unione europea del 30 settembre 2005	cd-r	<b>10.1 - L'attività di pescaturismo e ititurismo.</b>	
456 • Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 <b>Servizi nel mercato interno.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'Unione europea del 27 dicembre 2006	cd-r	234 • Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis <b>Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.</b> art. 27 bis - Iniziative di pesca-turismo <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 53 del 24 febbraio 1982	pag. 289
402 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2004 <b>Parziale annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 122 del 26 maggio 2004, serie generale	pag. 125	186 • Legge 21 maggio 1998, n. 164 <b>Misure in materia di pesca e di acquacoltura.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 124 del 30 maggio 1998	pag. 289
403 • Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10, commi 4, 6 e 7 <b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.</b> art. 10, commi 4, 6 e 7 - Professioni turistiche. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 77 del 2 aprile 2007, supplemento ordinario n. 91	pag. 127	187 • DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 <b>Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 197 del 23 agosto 1999	pag. 290
433 • Regione siciliana Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 <b>Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 20 del 7 maggio 2004, parte I	pag. 175	457 • Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, artt. 2 e 3 <b>Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.</b> art. 2 - Imprenditore ittico; art. 3 - Attività connesse a quelle di pesca. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 137 del 15 giugno 2001, supplemento ordinario n. 149	pag. 292
434 • Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 9 agosto 2004 <b>Istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 42 dell'8 ottobre 2004, parte I	pag. 177	458 • Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, artt. 6 e 7 <b>Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.</b> art. 6 - Imprenditore ittico; art. 7 - Attività connesse. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 146 del 24 giugno 2004	pag. 292
435 • Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 14 ottobre 2004 <b>Istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale degli accompagnatori turistici.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 50 del 19 novembre 2004	pag. 178	194 • Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 <b>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 137 del 15 giugno 2001	pag. 240
		417 • Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 12 <b>Disciplina dell'agriturismo.</b> art. 12 - Attività assimilate. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 63 del 16 marzo 2006	pag. 142
		209 • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circolare 2 agosto 2002 <b>Pescaturismo per unità da pesca di stazza lorda inferiore alle tre tonnellate.</b> <i>ALLEGATO</i> : Interrogazione ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169 del 9 maggio 2002.	pag. 293
		210 • Ministero delle politiche agricole e forestali Circolare 26 giugno 2002 <b>DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293. Attività di pescaturismo.</b>	pag. 294

215 • Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 luglio 2002, n. 270090  
**Regolamento interministeriale (trasporti - politiche agricole),  
recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca  
turismo (impianto radiotelefonico VHS anche di tipo portatile).**  
*ALLEGATO:* DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina  
dell'attività di pescaturismo. pag. 294

191 • Regione siciliana  
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 152 e 167  
**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006  
e riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**  
art. 152 e nota - Ittiturismo e pescaturismo.  
art. 167 e nota - Riconversione a fini turistici.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I pag. 239

## 10.2 - La nautica da diporto.

148 • Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478  
**Regolamento recante norme di sicurezza  
per la navigazione da diporto.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999, serie generale cd-r

459 • Legge 8 luglio 2003, n. 172  
**Disposizioni per il riordino e il rilancio  
della nautica da diporto e del turismo nautico.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003 cd-r

460 • Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171  
**Codice della nautica da diporto  
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  
a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.**  
Entrata in vigore del testo: 15 settembre 2005  
*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2005 cd-r

143 • Regione siciliana - Assessorato per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti - Decreto 16 novembre 2001  
**Approvazione del piano di sviluppo  
della nautica da diporto della Regione siciliana.**  
Piano regionale della nautica da diporto.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002 cd-r

## 11.0

### 11.0 - I finanziamenti.

#### 11.1 - I finanziamenti della Regione siciliana.

206 • Regione siciliana - Legge reg. 10 agosto 1985, n. 37, art. 36  
**Deroghe in favore di insediamenti produttivi  
turistici e fabbricati agricoli.**  
art. 36 - Possibilità di ampliamento volumetrico del 30%.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 35 del 17 agosto 1985 pag. 257

221 • Regione siciliana - Legge reg. 6 aprile 1996, n. 27, art. 16  
**Norme per il turismo.**  
art. 16 - Contributo per l'adeguamento delle strutture  
delle aziende turistico-ricettive.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I pag. 167

149 • Regione siciliana  
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, artt. 30 e 95  
**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio  
della Regione per l'anno finanziario 2001.**  
art. 30, comma 7 - Abrogazione secondo comma 2, art. 6 legge regionale  
12 aprile 1967, n. 46 "abrogazione termine decennale sull'obbligo  
di mantenimento della classifica per le strutture finanziate".

art. 95 - Iniziative turistico-alberghiere.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
n. 59 del 11 dicembre 2001, parte I pag. 243

269 • Normativa europea.  
**Definizione di piccole e medie imprese. Aiuti "de minimis".**  
*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee cd-r

497 • Normativa europea. - Regolamento CEE n. 1998/2006  
**Disciplina del regime "de minimis"  
nel periodo 2007-2013.** pag. 295

192 • Agenzia delle entrate - Circolare 18 aprile 2001, n. 41 (\*)  
**Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 8. Agevolazione per  
gli investimenti nelle aree svantaggiate (credito d'imposta).**  
(\*) Agenzia delle entrate,  
Direzione centrale normativa e contenzioso. cd-r

### 11.2 - I finanziamenti per l'imprenditoria giovanile e femminile.

461 • Legge 19 luglio 1993, n. 236  
**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,  
recante interventi urgenti  
a sostegno dell'occupazione.** Testo integrato.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993 cd-r

462 • Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185  
**Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego,  
in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  
della legge 17 maggio 1999, n. 144, titolo I, capo I e II.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000, serie generale cd-r

300 • Legge 28 novembre 1996, n. 608  
**Prestito d'onore. Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510,  
recante disposizioni urgenti in materia di lavori  
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito  
e nel settore previdenziale.**  
*ALLEGATO:* Modificazioni apportate in sede di conversione  
al decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996,  
supplemento ordinario, n. 209 cd-r

298 • DM - Decreto ministeriale 8 novembre 1996, n. 591  
**Regolamento recante criteri e modalità di concessione  
delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro  
autonomo presentate da soggetto inoccupati e disoccupati  
residenti nei territori di cui all'obiettivo I  
dei programmi comunitari.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1996 cd-r

280 • Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148  
**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993;  
convertito in legge, con modificazioni,  
legge 19 luglio 1993, n. 236  
*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993 cd-r

283 • DM - Ministero del bilancio e della programmazione  
economica - Decreto ministeriale 11 maggio 1995  
**Definizione dei criteri e delle modalità  
di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.**  
*ALLEGATO 1:* Fac-simile di domanda  
di ammissione alle agevolazioni.  
*ALLEGATO 2:* Schema di contratto.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995 cd-r

281 • Legge 7 agosto 1997, n. 266  
**Interventi urgenti per l'economia.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997, serie generale cd-r

296 • Legge 25 febbraio 1992, n. 215  
**Azioni positive per l'imprenditoria femminile.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992 cd-r

## 11.3 - I finanziamenti ex legge 488/92.

282 • Legge 19 dicembre 1992, n. 488  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive.** <sup>(1)</sup>  
*ALLEGATO:* Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992, serie generale  
<sup>(1)</sup> Così rettificato in *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992

cd-r

325 • Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 9  
**Finanziaria 1998. Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico alberghiero.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997

pag. 296

326 • DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
Decreto ministeriale 20 luglio 1998  
**Estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/92 del settore turistico alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998, serie generale

pag. 296

281 • Legge 7 agosto 1977, n. 266, artt. 3 e 16  
**Interventi urgenti per l'economia.**  
art. 3 - Interventi a favore del turismo;  
art. 16 - Equiparazione delle imprese turistiche a quelle commerciali.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1977, serie generale

cd-r

## 12.0

### 12.1 - Il marchio di qualità.

115 • Commento  
**Il mondo della certificazione ISO.**

pag. 297

116 • Commento sul marchio di qualità  
**Il progetto qualità e certificazione ISO 9000.**

cd-r

107 • Il progetto qualità dell'AAPIT Palermo  
**Riqualficazione del sistema turistico della provincia di Palermo.**

cd-r

## 13.0

### 13.1 - La tutela dei consumatori.

463 • Legge 10 ottobre 1990, n. 287  
**Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990

pag. 299

464 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
11 luglio 2003, n. 284  
**Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2003

pag. 299

437 • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  
**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162

pag. 219

## PARTE II

# Indice dei documenti sulla normativa dei beni culturali e paesaggistici.

## 1.0

### 1.0 - La legislazione in Italia.

#### 1.1 - La legislazione dei beni culturali e ambientali in Italia.

465 • La Costituzione della Repubblica italiana  
art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, e la ricerca scientifica e tecnica.  
**Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.**  
Roma, 27 dicembre 1947

pag. 301

466 • Legge 1 giugno 1939, n. 1089  
**Tutela delle cose d'interesse artistico o storico.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939

cd-r

467 • Legge 29 giugno 1939, n. 1497  
**Protezione delle bellezze naturali.**  
(DPR - Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)  
*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1939

cd-r

468 • RD - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262  
**Approvazione del testo del codice civile.**  
capo II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici;  
art. 822 - Demanio pubblico.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942

cd-r

469 • Legge 6 aprile 1977, n. 184  
**Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (Convenzione di Parigi).**  
Materia: recupero e protezione di beni culturali - ecologia  
Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale.  
Data firma Accordo: 16 novembre 1972  
Vigenza internazionale: 17 dicembre 1975  
Data della ratifica, notifica, adesione: aderito il 23 giugno 1978  
Comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 18 settembre 1978  
Depositari accordo: UNESCO  
*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977  
supplemento ordinario;  
aggiornato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000

pag. 302

470 • Legge 14 gennaio 1993, n. 4  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.**  
Provvedimento abrogato dall'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5 ter.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1993

cd-r

134 • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <b>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.</b> artt. 148 - 155 - Beni e attività culturali; <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 92 del 21 aprile 1998, suppl. ordinario n. 77; rettifica <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 116 del 21 maggio 1998	pag. 150	473 • Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 <b>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 229	cd-r
471 • Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 <b>Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</b> Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 250 del 26 ottobre 1998	pag. 305	474 • Ministero per i beni e le attività culturali Decreto 10 maggio 2001 <b>Atto di indirizzo sui criteri tecnico - scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998).</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 244 del 19 ottobre 2001, supplemento ordinario n. 238	cd-r
472 • Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 <b>Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 11 del 15 gennaio 2004	cd-r	111 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 <b>Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 248 del 24 ottobre 2001, serie generale	pag. 128
484 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 <b>Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ecologia.</b> NOTA: La correzione dello standard è stata apportata dal "corrigé" pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 168 del 20 luglio 2004. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 166 del 17 luglio 2004, supplemento ordinario	cd-r	475 • Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10 <b>Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 158 dell'8 luglio 2002	cd-r
485 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 2 <b>Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 23 del 29 gennaio 2007	cd-r	476 • Testo coordinato – Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <b>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento ordinario n. 28 <i>integrato con:</i> – Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 <b>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 97 del 27 aprile 2006, supplemento ordinario n. 102, rettifica in <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 119 del 24 maggio 2006 – Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 <b>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 97 del 27 aprile 2006, supplemento ordinario n. 102	cd-r
486 • DM - Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con l'Agenzia del demanio 6 febbraio 2004. <b>Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 52 del 3 marzo 2004	cd-r	491 • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 <b>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (*)</b> (*) Il titolo è stato così rettificato per effetto del comunicato pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 51 del 2 marzo 2006. <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 25 del 31 gennaio 2006	cd-r
487 • DM - Ministero per i beni e le attività culturali Decreto 28 febbraio 2005 <b>Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 61 del 15 marzo 2005	cd-r	492 • DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 <b>Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 191 del 18 agosto 2006	cd-r
488 • Decreto Capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici 25 gennaio 2005 <b>Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 28 del 4 febbraio 2005	cd-r	493 • Legge 9 gennaio 2006, n. 14 <b>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 16 del 20 gennaio 2006, supplemento ordinario n. 16 e Comunicato Ministero degli Affari Esteri. <b>Entrata in vigore della Convenzione europea del paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 131 del 8 giugno 2006	pag. 307
489 • Ministero per i beni e le attività culturali - Decreto 23 marzo 2006 <b>Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 23 del 29 gennaio 2007, supplemento ordinario n. 21	cd-r	494 • Legge 20 febbraio 2006, n. 77 <b>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 58 del 10 marzo 2006	pag. 309
490 • Ministero per i beni e le attività culturali Decreto 27 settembre 2006 <b>Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 262 del 10 novembre 2006	cd-r		
421 • Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94 - 98 <b>Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.</b> <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 277 del 28 novembre 2006, supplemento ordinario n. 223	pag. 149		

## 2.0 - La legislazione in Sicilia.

## 2.1 - La Regione siciliana nell'ambito di un patrimonio artistico unico ed eterogeneo.

- 422 • Statuto speciale della Regione siciliana  
**Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione siciliana approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455.**  
 art. 14, lettera n)  
*Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia  
 n. 133 - 3 del 10 giugno 1946
- convertito in*  
 – Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 58 del 9 marzo 1948
- modificato da*  
 – Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 63 del 7 marzo 1972  
 – Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 87 del 14 aprile 1989  
 – Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 26 dell'1 febbraio 2001 pag. 160

- 477 • Regione siciliana  
 Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80  
**Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.**  
 Ha dettato norme per la valorizzazione la tutela e la valorizzazione di detti beni. Ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 36 del 3 agosto 1977 pag. 311

- 478 • Regione siciliana  
 Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116  
**Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 50 del 15 novembre 1980 cd-r

- 479 • Regione siciliana  
 Legge regionale 15 maggio 1991, n. 17  
**Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 25 del 18 maggio 1991 pag. 313

- 480 • Regione siciliana  
 Legge regionale 27 aprile 1999, n. 8  
**Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatica dei beni culturali.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 20 del 30 aprile 1999, parte I cd-r

- 236 • Regione siciliana  
 Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, artt. 6 e 7  
**Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**  
 (recepimento legge n. 4/1993 Ronchey)  
 art. 6 - Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali.  
 art. 7 - Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 20 del 30 aprile 1999 pag. 314

- 481 • Regione siciliana  
 Legge regionale 3 novembre 2000, n. 20  
**Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.**  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 50 del 4 novembre 2000, parte I pag. 315

- 153 • Regione siciliana  
 Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, artt. 13 - 23  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.**  
 artt. 13 - 23 - Musei, teatri.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 21 del 7 maggio 2001, parte I pag. 249

- 142 • Regione siciliana  
 Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 64  
**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.**  
 art. 64 - Valorizzazione beni culturali.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 14 del 27 marzo 2002, parte I pag. 202

- 482 • Regione siciliana  
 Legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, art. 29  
**Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.**  
 titolo II - Provvedimenti in materia di beni culturali.  
 art. 29 - Abrogazione e modifiche di norme.  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana  
 n. 38 del 16 agosto 2002, parte I pag. 319

## 3.0 - La tutela internazionale.

## 3.1 - Il ruolo dell'UNESCO nella tutela dei tesori artistici e ambientali.

- 469 • L'UNESCO  
 La convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla *Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura*, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, in Italia è stata recepita con la legge 6 aprile 1977, n. 184. pag. 93, 302

- L'UNESCO in Italia**  
 La Commissione nazionale italiana per l'UNESCO è stata istituita con decreto interministeriale dell'11 febbraio 1950 in vigore per la parte normativa è quello dell'8 maggio 1995. pag. 93, 302

- 494 • Legge 20 febbraio 2006, n. 77  
**Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006 pag. 309

## 3.2 - Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea per la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.

L'art. 128 del trattato di Maastricht 1992, divenuto art. 151 del trattato di Amsterdam 1997.

**La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa.**  
Bernà, 19 settembre 1979

**La Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa.**  
Granada, 3 ottobre 1985

**La Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista).**  
La Valletta, 16 gennaio 1992

**La Convenzione europea del paesaggio** è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.

Regolamento (CEE) numero 3911/92 del Consiglio, 9 dicembre 1992  
**Esportazione dei beni culturali**, modificato da:

- Regolamento (CE) numero 2469/96 del Consiglio 16 dicembre 1996
- Regolamento (CE) numero 974/2001 del Consiglio 14 maggio 2001
- Regolamento (CE) numero 806/2003 del Consiglio 14 aprile 2003

Regolamento (CEE) numero 752/93 della Commissione 30 marzo 1993  
**Disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) numero 3911/92 del Consiglio sull'esportazione dei beni culturali**, modificato da:  
• Regolamento (CE) numero 1526/98 della Commissione 16 luglio 1998

Direttiva 93/7 (CEE) del Consiglio, 15 marzo 1993  
**Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro**, modificata da:  
• Direttiva 96/100/ (CE)  
del Parlamento europeo e del Consiglio 17 febbraio 1997  
• Direttiva 2001/38 (CE)  
del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001

## 3.3 - Gli organismi intergovernativi e non governativi.

### ICCROM

*International organization for conservation of cultural heritage.*

È stata fondata nel 1956 in occasione della nona conferenza generale dell'Unesco a Nuova Delhi.

Si occupa dello studio e di ricerca nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali.

Dal 1960 la sede è Roma.

pag. 115

### ICOMOS

*Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti.*

Si occupa dello studio dei monumenti, dei complessi monumentali, dei siti archeologici, dei giardini e dei parchi, ecc.

Nasce a Cracovia nel 1965 ed ha sede a Parigi.

pag. 115

### ICOM

*Consiglio internazionale dei musei.*

È stato fondato nel 1946 ed ha sede a Parigi.

La promozione di questo istituto è del presidente dell'associazione dei musei americani.

pag. 115

### ICC

*Istituto internazionale per la conservazione di opere storiche e artistiche.*

Viene fondato nel 1948 da un gruppo di esperti anglosassoni ed ha sede a Londra.

Si occupa delle problematiche relative alla conservazione degli oggetti conservati nei musei e nelle biblioteche.

pag. 116

### CIA

*Consiglio nazionale degli archivi.*

Viene fondato nel 1948 a Parigi su indicazione dell'Unesco.

pag. 116

### FIAB (o IFLA)

*Federazione internazionale associazioni e istituti bibliotecari.*

Viene fondato nel 1927 ad Edimburgo da un gruppo di bibliotecari di quindici paesi.

pag. 116

### IUCN

*Unione internazionale per la conservazione della natura.*

È stata fondata nel 1948.

pag. 116

## 3.4 - Le convenzioni internazionali per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

La Convenzione dell'Aja del 1954 promossa dall'UNESCO adotta due sistemi di protezione generale e speciale.

Secondo il sistema di protezione generale si definiscono due obblighi per i paesi che adottano la convenzione:

il primo è un obbligo di salvaguardia,

il secondo è un obbligo di rispetto.

pag. 112

La Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante beni culturali. Parigi, 14 novembre 1970.

pag. 113

La Convenzione del 1970 sul traffico illecito delle opere d'arte. Gli Stati devono impegnarsi a dare pubblicità quando un bene sparisce, devono costituire degli elenchi delle opere sia pubbliche che private (a questo si riallaccia anche il trattato della Unione europea).

È possibile anche da parte degli stati

la classificazione e dichiarazione di beni inalienabili.

pag. 113

Il 16 novembre 1972 firmata a Parigi la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale.

pag. 113

La Convenzione dell'UNIDROIT

Roma 24 giugno 1995 ratificata in Italia con legge n. 2/99 si applica alle richieste internazionali riguardanti:

la restituzione dei beni rubati, il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati.

pag. 114

# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici.

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

DR SAVERIO PANZICA

PARTE I

## La normativa turistica.



## Il turismo nell'Unione europea e le norme internazionali.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 della Costituzione, l'ordinamento italiano si adatta in modo automatico (senza bisogno di atti di ricevimento) soltanto alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, che sono di formazione consuetudinaria.

Per l'adattamento al diritto internazionale particolare, contenuto nei trattati o nelle convenzioni internazionali, è invece necessaria una legge di esecuzione. In effetti la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, è stata resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, mentre lo Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) è stato approvato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1018.

Stessa cosa è avvenuta con il trattato istitutivo della Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203; anche i trattati di modifica di quello istitutivo, sono stati recepiti mediante leggi di esecuzione.

Tra tali trattati va citato il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 recepito con la legge n. 454 del 1992, a cui va il merito di aver incluso tra le competenze della Comunità europea il turismo.

Nonostante il turismo sia esplicitamente entrato a far parte dei compiti della Comunità europea solo dal 1992, si rinvengono comunque rilevanti fonti comunitarie in materia, anteriori a tale anno.

Va tra l'altro osservato che "l'azione comunitaria per il turismo ha privilegiato, rispetto all'adozione di provvedimenti specifici di tipo settoriale, quella di misure indirette, la cui valenza turistica deriva dalla valutazione dei relativi interessi nel più generale contesto di volta in volta considerato".

### *Le agenzie di viaggi.*

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.  
**Legge 27 dicembre 1977, n. 1084**  
*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario.
- **Decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392**  
Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990),  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario.
- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206** "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162, **sostituisce, con gli articoli da 82 a 100** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 - Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",  
*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995.
- **Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70**  
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 aprile 2003, supplemento ordinario, testo in vigore dal 14 maggio 2003.

### *Le professioni turistiche.*

- **Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391**  
Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990),  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario.
- **Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319**  
Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, supplemento ordinario

- **Direttiva 2000/5/CE** della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati c e d della direttiva 92/51/CEE del consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- **Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229**  
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002.
- **DPR - Decreto Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995**  
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996.
- **Direttiva 2005/36/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,  
*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* IT legge n. 255/22 del 30 settembre 2005.
- **Direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno art. 3, 1, che riconosce la prevalenza di altri atti comunitari precedenti che disciplinano aspetti specifici nell'esercizio,  
*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* IT legge n. 376/36 del 27 dicembre 2006.

### *La locazione turistica privata.*

- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206** "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229",  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162, **sostituisce, con gli articoli da 69 a 81** il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili,  
*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998.

### *Il turismo rurale e agriturismo.*

- **Regolamento (CE) n. 1257/1999** del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (feog) e che modifica ed abroga taluni regolamenti,  
*Gazzetta Ufficiale* n. L 160 del 26 giugno 1999 pag. 80 - 0101 consleg - 92R1600 - 26 giugno 1999 - 44 pag. consleg - 92R1601 - 26 giugno 1999 - 43 pag.

## CAP. 2

### Le norme turistiche in Italia.

#### 2.1

#### L'ordinamento turistico nazionale.

##### *Parlamento*

- Commissioni per le attività produttive di Camera e Senato.
- Istruttoria legislativa nelle Commissioni Circolari del Presidente del Senato 10 gennaio 1997. L'articolo 72 della Costituzione prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione prima di essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea. La procedura in sede referente, insieme con l'attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.
- Senato X Commissione Industria, commercio, turismo
- Camera X Commissione Attività produttive, commercio e turismo: attività produttive, compresa la disciplina relativa alle cave e alla torbiere; commercio, compreso il commercio con l'estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.

## Governo

### • Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato le competenze per il turismo con il decreto legge n. 181/2006 convertito in legge n. 233/2006, art. 1 comma 19 bis (artt. 27 e 28 del d. lgs n. 300/1999, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali).  
Con il decreto legge n. 262/2006 convertito con la legge n. 286/2006 art. 1 comma 98, lettera a) è stato istituito il "Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".

- Conferenza Stato - Regioni  
Legge 23 agosto 1988, n. 400  
"Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della PdCdM";
- Decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418  
"Riordinamento dell'attività di governo e ordinamento PdCdM";
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato..."

### ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

- Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, capo VI, art. 12, commi 1 - 9  
Rafforzamento e rilancio del settore turistico.
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207.

## Regioni

- Legge 17 febbraio 1968, n. 108  
"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
- Legge 16 maggio 1970, n. 281  
"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario"
- art. DPR 14 gennaio 1972, n. 6  
"Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo";
- DPR n. 616/77 - "Trasferimento di funzioni dello Stato agli enti locali" (recepito in Sicilia dalla legge regionale n. 1/79).  
Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali;
- Legge 23 agosto 1988, n. 400  
"Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della PdCdM";
- Legge 15 marzo 1997, n. 59  
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...";
- DL - Decreto legislativo n. 112/98  
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni..."
- L.c. 18 ottobre 2001, n. 3 - "Modifiche..." artt. 117 e 118.



ENIT

Agenzia nazionale per il turismo.

1.

#### Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".  
Capo VI, art. 12, commi 2 - 11  
convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80

"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.  
Deleghe al Governo per la modifica del Codice di procedura civile  
in materia di processo di Cassazione e di arbitrato,  
nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali".

2.

#### D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207


"Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo,  
a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".

#### Uffici all'estero

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, U.S.A.


Anche le Camere di Commercio italiane all'estero, gli Istituti di Commercio estero, gli Istituti italiani di cultura esercitano attività di promozione operando in 87 paesi del mondo con 274 uffici, compresi quelli dell'ENIT.

## PARLAMENTO



## Dipartimento per lo sviluppo e la competitività per il turismo

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(Decreto legge 3 ottobre 2006, art. 2, comma 98, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286)



- \*\* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del governo ..."
- \* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ..."
- Legge costituzionale n. 3/2001, art. 117 "Potestà legislativa"; art. 118 "Funzioni amministrative"
- Decreto legge 3 ottobre 2006, art. 2, comma 98, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286

## REGIONI

- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6  
Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ...  
Trasferimento di funzioni dello stato agli enti locali ...
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616  
D.P.R. 11 marzo 1980  
Legge 17 maggio 1983, n. 217  
Legge 13 maggio 2001, n. 135  
Legge 23 agosto 1988, n. 400  
Legge 15 marzo 1997, n. 59  
Legge quadro per il turismo ...  
Riforma della legislazione nazionale del turismo  
Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali ...  
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali ...  
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43, 44, 45 e 46  
L.c. 18 ottobre 2001, n. 3

## PROVINCE

## COMUNI

### Le regioni a statuto speciale.

Le Regioni a statuto speciale sono cinque: Sicilia, Sardegna, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Ad esse sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i seguenti statuti speciali adottati con leggi costituzionali:

- Sicilia: Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455;
- Sardegna: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
- Trentino Alto Adige: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
- Friuli Venezia Giulia: Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
- Valle d'Aosta: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2  
Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana emanato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione siciliana;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  
Statuto speciale per la Sardegna;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  
Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5  
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  
Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia;

- Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1  
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1  
Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino - Alto Adige, del Friuli - Venezia Giulia;
- Legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali;
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3,  
Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino - Alto Adige e del Friuli - Venezia Giulia.  
Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,  
Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

### *Le revisioni costituzionali.*

Il testo originario della Costituzione ha subito alcune revisioni, adottate secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione.

Le leggi di revisione sono le seguenti:

- Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, modificante gli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
- Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, modificante gli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise;
- Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, modificante l'articolo 135 della Costituzione e le disposizioni sulla Corte costituzionale;
- Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, modificante gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, così come le disposizioni della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e le norme in materia di procedura per i crimini considerati dall'articolo 96 della Costituzione;
- Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1, modificante l'articolo 88, secondo capoverso della Costituzione;
- Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, revisione dell'articolo 79 della Costituzione concernente l'applicazione dell'amnistia e la riduzione delle pene;
- Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, modificante l'articolo 68 della Costituzione;
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1  
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni;
- Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2  
Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione;
- Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1  
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
- Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1  
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1  
Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1  
Modifica dell'art. 51 della Costituzione.

Per ciò che concerne le altre leggi costituzionali, un primo insieme riguarda l'approvazione o la modifica degli statuti delle Regioni autonome (statuto speciale), di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla Costituente. Si tratta delle leggi seguenti:

### *Le regioni a statuto ordinario.*

Le regioni a statuto ordinario sono quindici: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

- Legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario".

Gli statuti, per tredici di esse, sono approvati con leggi dello Stato datate 22 maggio 1971 e numerate dal n. 338 al n. 350 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 14 giugno 1971, supplemento ordinario.

Lo statuto della Regione Abruzzo, approvato con legge dello Stato datata 22 luglio 1971 n.480, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge dello Stato datata 28 luglio 1971, n. 519, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 3 agosto 1971.

- Legge 8 marzo 1951, n. 122  
Norme per la elezione dei consigli provinciali  
Publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1951.

## 2.2

### L'evoluzione della legislazione turistica in Italia.

#### I primi decenni del Novecento.

L'organizzazione turistica moderna in Italia inizia nel 1894, anno in cui sorgeva il *Touring Club Italiano* insieme al *Club Alpino Italiano* ed alla *Lega Navale*, tre associazioni private, con personalità giuridica, che hanno sopperito alla carenza organizzativa dei pubblici poteri.

La prima norma sul turismo è la legge dell'11 dicembre 1910, n. 863 che istituì la tassa di soggiorno, a carico di coloro che avessero soggiornato almeno 5 giorni, per scopi di cura, in comuni qualificati come stazioni climatiche balneari, la predetta legge è stata soppressa dalla legge 144/89.

Nel 1919, con il regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099 veniva creato l'*Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche* (ENIT), organismo pubblico con fini di studio e di poteri di proposta al governo, riorganizzato con la legge 11 ottobre 1990, n. 292 in *Ente nazionale italiano per il turismo* (ENIT).

- "Ciampi ha firmato il decreto che riforma l'ENIT", secondo quanto disposto dal "Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 - Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (decreto competitività).  
*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80) capo VI - Rafforzamento della base produttiva art. 12 - Rafforzamento e rilancio del settore turistico (commi 2 - 9 ).
- *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 Giugno 2006 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 - Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'*Agenzia nazionale del turismo*, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha stabilito un nuovo assetto costituzionale delle competenze in materia turistica, permane l'esigenza di disporre di un organismo nazionale investito del compito di promuovere l'immagine unitaria dell'Italia all'estero. Tale esigenza diviene più urgente ed attuale, quanto più si considera che, nel contesto dell'economia globalizzata, la competitività di ogni "sistema regionale" di offerta turistica dipende in misura considerevole dalla attrattività del "sistema - paese"; attrattività di cui la massima visibilità del marchio nazionale, nel nostro caso la "Marca Italia", è elemento determinante. Le Regioni e le Province autonome hanno concordato sulla necessità di individuare nella creazione di un nuovo soggetto pratico ed efficiente l'ipotesi di lavoro su cui confrontarsi per dare una risposta alle esigenze sopra evidenziate che affidi al sistema regionale, ai sensi del rinnovato ordinamento costituzionale, un ruolo preminente nella sua gestione.

Le Regioni e le Province autonome concordano che come questione preordinata al resto vi è l'esigenza che l'attuale sostegno alla promozione turistica italiana da parte dello Stato (al momento assegnata in modo assolutamente insufficiente con gli stanziamenti all'ENIT oggi *Agenzia nazionale per il turismo*) sia aumentata avuto riguardo a quanto già avviene negli altri paesi europei competitori (Francia, Spagna, ecc.).

Al fine di dotare il "sistema paese" di uno strumento più efficace per la promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia all'estero, nonché per rispondere all'esigenza dei "sistemi regionali" di offerta turistica di disporre di un supporto operativo funzionale ai rispettivi obiettivi di internazionalizzazione, è stata istituita l'*Agenzia italiana per la promozione del turismo* che ha riformato l'*Ente nazionale italiano per il turismo* (ENIT), organismo pubblico con fini di studio e di poteri di proposta al governo, istituito con il regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099, riorganizzato con la legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Un regolamento che trasforma l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in

Agenzia nazionale del turismo, al fine di adeguare l'organismo all'ampio disegno di rafforzamento e di rilancio del settore turistico perseguito dal Governo e di rendere il nuovo soggetto strumentale non solo nei confronti delle amministrazioni statali ma anche delle Regioni e degli enti locali; sul testo, sul quale erano già state sentite le organizzazioni sindacali, è stata acquisita l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (legge 23 agosto 1988, n. 400) e si è favorevolmente espresso il Consiglio di Stato.

Quindi il turismo ha adesso le due strutture fondamentali: la testa (la cabina di regia) e il braccio (l'esecutivo). Con questo il turismo italiano avrà dunque risolto i suoi problemi strutturali.

Stabilito chi comanda, cioè il Comitato delle regioni per il turismo, dove ci sono le regioni, il Governo, le imprese, l'ANCI e l'UPI, persone che rappresentano tutti, dagli enti pubblici a quelli privati.

Sul mercato internazionale ci vuole una grande promozione dei prodotti competitivi. La grande promozione non c'è più perché non ci sono le risorse economiche: pertanto ci vogliono fondi per una nuova promozione internazionale. Inoltre i prodotti turistici devono essere adeguati ai tempi per qualità e prezzo. L'Italia deve essere venduta a prezzi più adeguati alla competizione internazionale, ma anche con una qualità che va rinnovata: servizi, accoglienza, strutture, infrastrutture. E non solo nel privato ma anche nel pubblico.

Con il regio decreto legge 23 marzo 1931, n. 371 veniva istituito il «Commissariato per il turismo», organo centrale preposto alla direzione ed al coordinamento delle attività nazionali in campo turistico, che assumeva tutte le competenze già assegnate all'ENIT. Nel 1934 il Commissariato per il turismo veniva assorbito dal Sottosegretariato (poi Ministero) per la stampa e propaganda, divenendo una direzione generale. Con il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1425 venivano istituiti gli *Enti provinciali per il turismo*, riordinati con D.P. 27 agosto 1960, n. 1044. Con D.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941 venne istituito il Commissariato per il turismo alla dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, confluito in seguito nel «Ministero dello sport, del turismo e dello spettacolo» istituito con legge 31 luglio 1959, n. 617, definitivamente soppresso con referendum nazionale nel 1993, le cui competenze sono state trasferite in parte alle regioni ed in parte al Dipartimento del turismo, che dipendeva direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; con il decreto legge 2 febbraio 1994, n. 80 (Dipartimento del turismo), con l'art. 1 sono state trasferite funzioni in materia di turismo e spettacolo alle regioni; con l'art. 2 sono state determinate le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, l'art. 3 ha dettato disposizioni sull'organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 è stato istituito il Dipartimento del turismo previsto dall'art. 2 del predetto decreto legge e successivamente abrogato dall'art. 27 comma 3 del decreto legislativo n. 300/99.

Con la legge 30 maggio 1995, n. 203 è stato definito il riordino delle funzioni in materia di turismo, sport e spettacolo. Le attività turistiche, in seno al Parlamento, vengono esaminate alla Camera dalla *Commissione per le attività produttive* e al Senato dalla *Commissione industria e commercio*.

Il Governo opera attraverso la Conferenza Stato - Regioni con le seguenti norme:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il «Ministero dell'industria, commercio e artigianato» è stato riordinato in «Ministero delle attività produttive» con decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303 aventi per oggetto «determinazione Ministeri» e «ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri». Con gli artt. 3 e 7 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 sono state attribuite alla Direzione generale per il turismo, che dipende dal Ministero delle attività produttive, le competenze del Dipartimento del turismo. Altre norme che regolano detto Ministero sono:

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato, le competenze per il turismo al Vice-presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 98, convertito con la legge del 24 novembre 2006, n. 286 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e tributaria»; con la stessa legge è stato istituito il *Dipartimento per lo sviluppo e la competitività per il turismo*.

Le Regioni svolgono le loro funzioni in materia di turismo tramite le seguenti norme:

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, n. 217;
- Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43, 44;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002;
- Accordo 14 febbraio 2002.

## Leggi di cornice o leggi quadro e di riforma.

- Legge 17 maggio 1983, n. 217;
- Legge 29 marzo 2001, n. 135.

Le leggi quadro o cornici hanno di per sé lo scopo di stabilire non i principi dell'intera materia, ma solo quelli di competenze regionali. Né le leggi quadro vanno intese come delle fonti superiori (nella gerarchia delle fonti) rispetto alla restante legislazione ordinaria.

L'Italia fino a prima degli anni '80 non aveva una legge che stabiliva in modo esplicito ed organico i principi fondamentali della materia turistica tenendo in considerazione anche i poteri legislativi regionali, cioè non era dotata di una legge cosiddetta di cornice o legge quadro.

Proprio per questa esigenza del comparto venne emanata la legge n. 217 del 17 marzo 1983: «*Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica*».

Tale legge pur avendo introdotto valide innovazioni portando maggior ordine nel settore, non riuscì ad imprimere una svolta effettiva per il raggiungimento di una politica generale del turismo in Italia, principalmente a causa della mancata ridefinizione del quadro istituzionale generale.

**La legge n. 217/1983:** infatti si collocava nel contesto dei contrasti fra Stato e Regioni [fra governo centrale e governo periferico] relativamente alle materie elencate dall'articolo 117 della Costituzione, fra cui appunto il turismo. Con la legge n. 217 il decentramento amministrativo, e dunque l'autonomia gestionale delle Regioni, è decisamente aumentato. Infatti la legge indicava come fonte di diritto costituzionale in materia turistica il solo art. 117, escludendo, in questo modo, Province e Comuni dall'amministrazione del comparto come risulta invece dall'art. 118 che ritroviamo citato nella nuova legge quadro n. 135 del 2001.

Alcuni istituti nati con la legge n. 217 sono stati abrogati, tra cui lo stesso Ministero del turismo istituito nel 1959 è stato abrogato con un referendum nel 1993.

**La legge n. 135/2001:** mutando la scena istituzionale del settore turistico è sorta l'esigenza di una nuova legge che assicurasse risorse adeguate ad un armonico ed equilibrato sviluppo di questo importante segmento economico nazionale. Un adeguamento legislativo che sapesse far interagire attività di produzione, di commercializzazione, di servizio e di consumo in modo unitario. In tale contesto bisogna riconsiderare il ruolo delle imprese turistiche, la tutela del consumatore, la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali, artistiche e delle tradizioni ai fini della qualità dello sviluppo turistico.

L'oggettiva rilevanza del comparto si pone a confronto dell'emergere di nuove prospettive evolutive che potranno risolversi o in un ulteriore rafforzamento del settore oppure nell'emergere di difficoltà competitive.

Le autorità pubbliche, nei confronti di tale settore in così forte espansione, hanno il compito di fornire un quadro normativo di riferimento, che dia certezza, relativamente ai tratti fondamentali da seguire e flessibilità in riferimento alle modalità operative.

Tale legge è stata criticata, dall'inizio, per la sua rozzezza formale e perché in contrasto con le posizioni assunte dalle Regioni anticipatrici del processo federalista in corso, proprio per questo il disegno complessivo risulta rafforzato con una maggiore enfasi per i canoni di fondo ai quali si ispira:

- sotto il profilo delle competenze istituzionali, vi è un rafforzamento degli strumenti di cooperazione interistituzionale per tracciare una politica nazionale del turismo;
- introduzione di nuovi strumenti per eliminare gli ostacoli che sorgono nella fruizione dei servizi turistici per i soggetti più deboli, sotto il profilo dei destinatari finali;
- piena valorizzazione della natura imprenditoriale delle attività turistiche e riduzione degli oneri burocratici ad esse connessi.

La legge n. 135/2001 è stata formulata dalle istituzioni individuando solo quei temi da sottoporre alla definizione di regole minime comuni, demandando la concreta individuazione di tali regole ad un meccanismo che garantisce l'adattabilità alle esigenze del settore, con il concreto coinvolgimento delle autonomie territoriali. Tale componente programmatica insita nel documento è stata, infatti, rafforzata nel corso dell'iter legislativo dall'istituzione della Conferenza nazionale del turismo, sede di confronto a livello nazionale tra tutti i soggetti interessati, per la valutazione dei risultati e la revisione delle norme comuni e degli indirizzi di fondo della politica nazionale in materia di turismo. L'inclusione delle imprese turistiche nel settore industriale è stata fondamentale in quanto ne ha valorizzato il carattere imprenditoriale consentendo così di accedere a finanziamenti e incentivi pubblici.

L'articolo 5 introduce il concetto di *Sistemi turistici locali*, in linea con altre disposizioni riguardanti i «sistemi produttivi locali» quali destinatari di specifiche risorse statali, ma di definizione assai vaga essendo indeterminato il meccanismo con il quale si possa pervenire ad individuare questi sistemi turistici locali. Tale questione risulta essere particolarmente rilevante in quanto all'art. 7 vi è il riferimento alle professioni e alle imprese turistiche, il comma 1 di questo

articolo introduce una curiosa specificità in base alla quale vengono considerate imprese turistiche gli esercizi di somministrazione di servizi turistici ma solo se compresi in sistemi turistici locali.

La definizione non è soltanto di natura definitoria, ma anche di sostanza in quanto al comma IV viene prevista l'estensione alle imprese turistiche di tutte le agevolazioni e di tutti i contributi previsti per l'impresa.

Successivamente all'articolo 10 della nuova legge vengono introdotti: il fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico BOC-Tur. Il Fondo dovrebbe erogare prestiti a famiglie disagiate per consentire il diritto alla vacanza per tutti, anche se al II comma vi sono indicate una serie di limitazioni che si possono tradurre come "i poveri devono andare in vacanza in bassa stagione e nelle aree depresse generalmente nel Mezzogiorno del Paese". Viene spontaneo chiedersi se una famiglia con un ristretto budget di fine mese possa accettare un prestito per andare in vacanza se già a casa ha i suoi buoni problemi di sopravvivenza! È vero che attraverso questi BOC-Tur vincolati è possibile veicolare i flussi turistici in zone che hanno effettivo bisogno di riqualifica territoriale.

I punti di analisi che una legge quadro in materia di turismo deve prendere in considerazione sono sostanzialmente cinque:

- principi di settore;
- competenze;
- strutture amministrative;
- imprese e professioni turistiche;
- fondi di finanziamento.

### Confronto tra i due testi normativi.

#### LEGGE N. 217 DEL 1983 E LEGGE N. 135 DEL 2001

##### *Prima differenza*

La prima differenza tra le due leggi la ritroviamo nella citazione dell'articolo 118 della Costituzione come fonte di diritto turistico insieme all'articolo 117, articolando così l'amministrazione turistica a livello regionale coinvolgendo anche Comuni e Province.

La legge dell'83 si caratterizzava come legge quadro, ovvero come portatrice di principi e indirizzi a cui la legislazione più specifica deve uniformarsi, invece la legge del 2001 è inserita in un contesto più attuale.

##### *Seconda differenza*

L'articolo 1 della legge 1983 citava «...turismo e industria alberghiera...» distinguendo il turismo dall'industria alberghiera (come previsto dall'art. 117 cost. ante l.c. 3/2001).

Invece, come emerge dalla nuova legge, l'industria alberghiera è vista come parte integrante del turismo; inoltre la legge 135/2001 è stata proposta come promotrice di strumenti per una politica del turismo, iniziando a promuovere la necessità di una politica turistica nazionale che in Italia risultava fino ad oggi carente e completamente assente nella vecchia legge n. 217. Ma continua a mancare un intervento concreto che incentivi la qualità dei servizi come potrebbe invece fare una politica di coordinamento in materia.

##### *Terza differenza*

Relativamente all'utilità collettiva del turismo, da sempre, era riconosciuta la sua importanza e la sua rilevanza sia economica che sociale (1983), attualmente, tuttavia, il concetto di rilevanza si è ampliato e così il turismo ha un ruolo strategico per lo sviluppo occupazionale del Paese; comincia ad elevarsi a dignità industriale e divenendo, la sua utilità, crescita culturale e sociale del singolo come della collettività, e ulteriore mezzo di coesione e relazione fra i popoli, come si legge all'articolo 1 della legge n. 135/01, pensiero che porta a considerare il turismo come fattore pacificatore fra i popoli.

Il testo normativo della legge n. 135, a differenza della legge n. 217, si sofferma molto sui doveri della Repubblica in ambito turistico. La Repubblica avrebbe dovuto favorire la crescita di un sistema competitivo turistico nazionale, in modo da elevare il livello qualitativo dei servizi turistici; quest'ultimo per essere attuato ha bisogno di un'elevata formazione professionale degli addetti del settore; in quanto una professionalità maggiore di chi presta il servizio si traduce in garanzia di qualità per chi usufruisce del servizio, cioè per il turista, che deve essere tutelato come consumatore attraverso una garanzia di servizio e mediante un'adeguata formazione. Compito della Repubblica è oggi anche valorizzare le comunità locali e rurali favorendovi lo sviluppo del turismo; e deve promuovere l'immagine dell'Italia all'estero, compito spettante attualmente all'ENIT

##### *Quarta differenza*

Tra le due leggi quadro è la struttura organizzativa prevista per il settore, differente nei due testi normativi.

La legge n. 135 tende molto alla semplificazione amministrativa e lascia molto

spazio gestionale alle Regioni, mantenendo fermo il principio di sussidiarietà e quindi riconoscendo il ruolo fondamentale di Comuni e Province nei corrispettivi ambiti territoriali, però, anche se la struttura è stata modificata rimane comunque una costante: la funzione di indirizzo spetta sempre alla legislazione statale, mentre la funzione amministrativa vera e propria appartiene ad un livello più a contatto con la piccola realtà così da garantire un'amministrazione più conforme possibile alle esigenze reali del territorio.

Una ulteriore differenza consiste nel fatto che con la nuova legge scompaiono i due Comitati e il Dipartimento del turismo, il cui ruolo è rivestito dal Ministero dell'Industria e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 che ha indicato nettamente i principi e i fini a cui dovranno tendere le legislazioni regionali.

Inoltre, la *Conferenza Nazionale sul Turismo*, a cui la legge n. 217/83 dedicava così poca attenzione, risulta fondamentale nella definizione stessa dei principi ispiratori delle politiche nazionali sul turismo, delle quali dovrà poi verificare l'applicazione delle linee guida verificandone la corretta attuazione. Si porrà dunque come un'arena nella quale svolgere il confronto tra gli operatori del settore, per verificare la situazione turistica italiana ma anche per controllare l'andamento del mercato, della legislazione in materia e delle tendenze che si verificheranno nel tempo.

La *Conferenza sul turismo* si configura pertanto come uno strumento estremamente valido per uno sviluppo sostenibile, concreto e qualitativo del mondo del turismo, ecco perché la legge nuova dedica a questa istituzione tutto l'articolo 3.

Nuovi sono poi anche i "*Sistemi turistici locali*" previsti all'articolo 5, la cui definizione non è, tuttavia, del tutto chiara.

Sostituiscono chiaramente gli "ambiti territoriali turisticamente rilevanti" della legge n. 217/83, ma non è chiaro con quali criteri le Regioni debbano definire un *Sistema turistico locale*; la scelta è assolutamente arbitraria!

Rafforzamento di grande impatto è stata, in linea con le più attuali tendenze dei mercati, la tutela del turista-consumatore.

La legge n. 217/83 si situava in contesto in cui l'idea di tutela del consumatore era solo agli albori. Infatti predisponeva la presenza sul territorio di aziende locali, APT e IAT, di accoglienza e informazione turistica, a garanzia, almeno formale, di assistenza al turista nel momento del bisogno. Inoltre stabiliva severe condizioni per l'apertura e la gestione di aziende di produzione intermediazione turistica, come, ad esempio, il superamento di un esame di abilitazione per la direzione tecnica della agenzie di viaggio, a garanzia di professionalità e competenza professionale del personale a cui il turista si affida.

Anche in merito alle stesse strutture ricettive la legge n. 217/83 imponeva determinate condizioni per garantire un certo standard qualitativo ai fini di una classificazione alberghiera quanto più possibile coerente, con questa legge si passa dal sistema di classificazione per categoria a quello a stelle. La legge prevedeva infatti anche sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione.

L'attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di servizi turistici è, come detto, subordinata al rilascio di una autorizzazione regionale previo superamento del relativo esame; tuttavia, oltre a questa garanzia, è previsto anche, al fine di ottenere l'autorizzazione, il versamento di una sostanziosa cauzione, garanzia di solvibilità dell'agente turistico in caso di sopraggiunta necessità.

Anche per quanto riguarda le professioni turistiche la legge imponeva determinati requisiti il cui possesso, da parte di chi si appresta ad esercitare, le Regioni dovevano tutelare il turista.

La legge n. 135/01 risulta fortemente influenzata dalle normative in materia di tutela del consumatore. Il turista dunque non è più considerato solo in quanto cliente, è diventato finalmente consumatore, concezione che implica tutta una serie di obblighi e osservazioni. Infatti vi troviamo un articolo, l'articolo 4, intitolato appunto «Promozione dei diritti del turista», dedicato all'innovativa *Carta dei diritti del turista*.

Si tratta di un documento redatto dal Ministero dell'Industria in almeno quattro lingue, in tal modo sarà fruibile ad una fascia di utenza il più ampia possibile.

Affinché il documento sia imparziale e completo collaboreranno alla sua stesura le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore, i sindacati dei lavoratori del Turismo e, soprattutto, le associazioni di tutela del consumatore. Il turista viene preso in considerazione come utente dei mezzi di trasporto ma anche delle Agenzie di viaggio, dunque in quanto titolare di diritti ma anche di doveri.

Ad ulteriore titolo di garanzia del turista la *Carta dei diritti* dovrà fornire informazioni anche in merito alle polizze assicurative del comparto turistico, in modo che il viaggiatore possa essere sufficientemente informato per potersi tutelare come meglio crede assicurativamente.

Una volta in possesso della *Carta dei diritti*, il turista sarà in possesso di un valido strumento informativo relativo alla normativa vigente in materia e agli strumenti di tutela dei diritti di cui potrà valersi.

Inoltre la proposta per la nuova legge quadro ha previsto, in caso di controversie in materia turistica per la fruizione di servizi, l'istituzione di speciali Commissioni Arbitrali e Conciliative nominate dalle Camere di Commercio sulla

base delle rispettive competenze territoriali.

La legge n. 135/01 garantisce dunque il turista come consumatore continuando sulla via già tracciata dalla legge n. 217/83.

La legge quadro, in quanto tale, deve inoltre occuparsi della questione relativa alle imprese e alle professioni turistiche.

La legge n. 217/83 all'articolo 5 definiva l'impresa turistica come quell'impresa che svolge attività di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici. Istituiva l'obbligo per l'imprenditore turistico di iscrivere la propria impresa in una speciale sezione del Registro delle Imprese. Un imprenditore turistico che voleva aprire un'impresa doveva, secondo quanto previsto dal comma III, fare domanda di iscrizione al Registro alla Camera di commercio della Provincia in cui intendesse stabilire la propria sede legale. Per ottenere l'autorizzazione doveva tuttavia possedere tre requisiti fondamentali:

- maggiore età;
- licenza di scuola media inferiore;
- non doveva essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Inoltre doveva superare l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa. L'articolo 6 della legge n. 217/83 elencava 12 diverse tipologie di struttura ricettiva individuandone le caratteristiche sostanziali:

- gli alberghi, esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile;
- i motels, alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti;
- i villaggi-albergo, alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati;
- le residenze turistico-alberghiere, esercizi ricettivi, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina;
- i campeggi, esercizi ricettivi, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;
- i villaggi turistici, esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;
- gli alloggi agro-turistici, locali, siti in fabbricati rurali, dove viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli;
- gli esercizi di affittacamere, strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile dove sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari;
- le case per vacanze, immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi;
- le case per ferie, strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazione o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
- gli ostelli per la gioventù, strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani;
- i rifugi alpini, locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

Si trattava comunque, come si leggeva al comma XIV dell'articolo 6, di un elenco aperto, spettava infatti alle regioni la facoltà di individuare ulteriori tipologie di strutture ricettive.

All'articolo 7 si situava uno dei punti più critici della legislazione in materia di strutture ricettive, la *classificazione*.

La classificazione è sempre stata una grossa problematica per il settore del turismo, in quanto coinvolge direttamente il turista, e il problema nasceva proprio dalla legge quadro che delegava il compito di dettare i criteri, ai fini della classificazione, alle Regioni.

La legge quadro del 1983 non aveva ravvisato la necessità di una classificazione alberghiera omogenea su tutto il territorio nazionale, e non frammentata e disuguale da regione a regione. Esisteva una classificazione omogenea per quel che concerne la metrica utilizzata, da una a cinque stelle lusso, ma non per quel che concerne gli standard e la qualità corrispondenti, che sono invece parametri che si modificano da regione a regione.

L'articolo 8 istituiva, per tutelare il patrimonio ricettivo italiano, il vincolo di destinazione per le strutture ricettive, per rispondere all'esigenza di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico.

La legge n. 135 del 2001 pone molta meno attenzione alle strutture ricettive, infatti il capo II del progetto normativo titola «Imprese e professioni turistiche» e contiene un unico articolo, il 7.

L'impresa turistica non è più intesa solo come gestione di una struttura ricettiva;

la nuova normativa considera l'impresa turistica come l'impresa che esercita attività economiche e organizzative per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

Si tratta, come si vede, di una definizione di impresa che, da un lato, è molto più ampia e articolata di quella contenuta nella vecchia legge, ma che dall'altro non è chiarissima perché pone il limite di azione dell'impresa all'interno dei sistemi turistici locali, come si era notato nell'introduzione; ci si domanda perciò se l'impresa turistica che esercita la propria attività fuori da un territorio dichiarato sistema turistico locale, sia in realtà qualcosa di diverso dall'impresa turistica come definita dalla legge n. 135/01.

Si tratta sicuramente di un'affermazione limitante seppure nel contesto favorevole conseguente a quanto disposto dall'articolo. Comunque sta di fatto che ampliando la concezione di impresa turistica la nuova legge porta ad una tutela maggiore degli operatori del settore e colloca l'impresa stessa, *finalmente*, nell'ambito dell'industria e quindi permette, come si legge al comma IV, di ampliare agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici previsti dalle norme vigenti per l'industria, anche alle imprese turistiche, elevate a dignità industriale.

Per poter esercitare l'attività turistica continua a rimanere l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese ma non esiste più, infatti non viene menzionato nella proposta di legge, l'apposita sezione per le imprese turistiche. In questo modo si ha una facilitazione e un'abbreviazione delle trafale burocratiche.

Per quanto invece attiene alle strutture ricettive, la legge n. 135/01 non se ne cura quasi per nulla, infatti, all'articolo 7, dedicato proprio alle professionalità turistiche, si ha un rimando all'articolo 2, comma IV, lettere b) e c) che deroga il compito di individuare le tipologie di strutture ricettive e i criteri e le modalità di esercizio delle imprese turistiche, nonché la necessità di individuare standard omogenei ed uniformi ai fini della classificazione alberghiera al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non esiste più, dunque, un elenco ufficiale di strutture ricettive e nemmeno delle indicazioni da seguire ai fini della classificazione. In accordo con le attuali condizioni di mercato, la nuova legge prende in considerazione anche le imprese turistiche e le professioni non appartenenti a paesi membri dell'Unione europea che potranno essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare la loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, a condizione, naturalmente, che possiedano i requisiti richiesti.

Anche l'articolo 9 della legge n. 135/01 è relativo alle strutture ricettive, più precisamente prende in esame la questione dell'autorizzazione necessarie per svolgere le attività ricettive che deve essere concessa dal Comune in cui avrà sede la struttura stessa. L'articolo pone anche l'accento sull'obbligo di esercitare l'attività di accoglienza al turista osservando le norme vigenti in materia di edilizia, sicurezza ed igiene.

Alla VI comma importante precisazione è il rimando alla necessità di speditezza, unicità e semplificazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni e licenze relative alle attività e alle professioni turistiche.

La legge quadro n. 217 del 1983 formulava l'articolo 11 interamente relativo alle professioni del turismo, elencandole e stabilendone i requisiti minimi necessari per l'esercizio. Erano poi le regioni che dovevano, al solito, accertare il possesso di tali requisiti per chi volesse esercitare professioni attinenti al turismo.

La nuova legge, invece, sempre all'articolo 7, fornisce una vera e propria definizione della professione turistica. Si legge, infatti, che *“sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida di turisti”*.

Non vi è un elenco delle professionalità, come nella vecchia legge, ma solo un rimando all'articolo 2, IV comma lettera g), che a sua volta delega al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di indicare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali viene ravvisata la necessità di profili omogenei ed uniformi.

Anche in questo caso saranno poi le regioni a svolgere attività di controllo. Questi rimandi al successivo decreto del Presidente del Consiglio rispondono all'esigenza di svuotare la normativa di cornice da tutte le disposizioni che l'appesantirebbero togliendole quella funzione prettamente di indirizzo generale pertinente ad una legge quadro.

Nulla viene tuttavia prescritto dalla legge n. 135/01 relativamente alle agenzie di viaggio che rientrano nelle più generali attività turistiche.

Al contrario l'intero famoso articolo 9 della legge n. 217 prescriveva la situazione delle agenzie di viaggio lasciando alle Regioni gli aspetti amministrativi della questione. Sono infatti le Regioni che rilasciavano l'autorizzazione ad esercitare, così come erano sempre le Regioni che accertavano il possesso dei requisiti necessari per l'attività di *“produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti”* sulla base della *Convenzione sui contratti di viaggio (CCV)*, insomma i requisiti necessari per aprire e gestire un tour operator o una più semplice agenzia di viaggi. La legge stabiliva anche la presenza di un elenco pubblico di queste Agenzie redatto dallo Stato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* oltre che dall'ENIT.

Per quanto invece attiene allo spinoso problema delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività turistiche sconfinando a volte nell'ambito delle professionalità turistiche, si riscontrano soluzioni analoghe in entrambi i testi normativi. La legge quadro del 1983 (articolo 10) autorizzava le associazioni *no-profit* ad operare nell'ambito turistico esclusivamente per gli associati e rimandava alle leggi regionali il compito di determinare i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio in modo che l'opera delle associazioni *no-profit* non interferisse con l'attività professionale degli operatori del settore. La nuova legge, sempre all'articolo 7, mantiene l'ambito d'azione delle suddette associazioni relativo ai soli consociati ma lo allarga anche ai membri appartenenti ad associazioni straniere con finalità analoghe e legate fra loro da accordi internazionali di collaborazione. Inoltre prevede benefici finanziari per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco che operano per la promozione del turismo delle fasce meno abbienti della popolazione. Anche in questo caso la legge n. 135/01 è più attuale della legge quadro n. 217; è più adeguata alle condizioni attualmente vigenti nel settore turistico, infatti prende in considerazione le associazioni straniere legate alle nostre da accordi internazionali.

Nella nuova legge c'è un'ulteriore novità che era stata anticipata da un decreto del Ministero dell'interno datato 11 dicembre 2000. Si tratta della possibilità per l'albergatore di trasmettere i dati relativi agli ospiti dell'albergo alle autorità di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non più solo mediante copia della scheda compilata dal cliente stesso, ma anche attraverso mezzi informatici, telematici o via fax. Si arriva così alla spinosa questione dei fondi di finanziamento per il settore turistico, prescritti da entrambe le leggi quadro.

La legge n. 217 del 1983, all'articolo 13, ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e per favorire la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, prevedeva che lo Stato conferisse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti annualmente. Tali finanziamenti erano considerati aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo previsti dalla legislazione regionale. Sono state inoltre proprio le leggi regionali a stabilire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti.

La nuova legge contiene invece le indicazioni relative a due diversi fondi finanziari per il settore turistico. All'articolo 6 si introduce il Fondo di co-finanziamento all'offerta turistica finalizzato a migliorarne la qualità, istituito presso il Ministero dell'Industria. È infatti con decreto del Ministro dell'Industria che dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti alle Regioni e alle Province autonome.

Il Fondo di nuova concezione è invece quello previsto all'articolo 10, il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico. Si tratterebbe di un fondo in cui dovrebbero affluire i risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private e le risorse derivanti da finanziamenti e donazioni erogati da soggetti pubblici o privati.

Il Fondo verrà utilizzato al fine di erogare prestiti turistici a tassi agevolati e favorirà il risparmio turistico delle famiglie con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Industria.

La nuova proposta di legge quadro si chiude con l'articolo 12, relativo ai finanziamenti per il Fondo di co-finanziamento dell'offerta turistica, che è anche l'Articolo per il quale la proposta era stata bloccata dalla Commissione Bilancio del Senato e riveduta. La Commissione senatoriale sul Bilancio ha decretato il "NO" in quanto non sarebbe stato possibile coprire finanziariamente quanto prescritto dall'articolo 12.

La legge quadro del 1983 n. 217, come previsto dall'articolo 11, VII comma della 135/01, dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui si legge all'articolo 2, IV comma della nuova legge quadro.

### Conclusioni

I problemi sorti in commissione ed in Parlamento rispetto alla nuova legge quadro non sono dunque certo stati risolti dalla legge del Governo le stesse categorie e le rappresentanze di settore, infatti:

- il mancato decentramento federalista è in contraddizione con la stessa nuova legge sul federalismo;
- il finanziamento per la vacanza deve essere attribuito alle famiglie attraverso la defiscalizzazione e non con un improbabile finanziamento ad enti e tour operator, con difficili criteri da stabilire;
- la legge non è stata rivista dalla Conferenza Stato - Regioni.

Il turismo, come risorsa fondamentale del nostro paese, ha bisogno di una legge che dia forza alla società e meno allo Stato. Occorre mettere solo alcune regole e poi favorire il mercato ed il rapporto fra consumatori-turisti e fornitori dei servizi.

Sicuramente la legge n. 135/2001 viene di molto snellita nei suoi contenuti. Gli aspetti più tecnici degli indirizzi sono delegati ad un documento, sempre di origine statale, successivo alla legge, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, appunto.

La legge di cornice indica solo i principi della materia turistica, infatti troviamo:

la definizione di impresa turistica, ma non le tipologie, troviamo la definizione di professione turistica, ma non le professioni.

*Dunque una legge più di principio e meno di indirizzo*, più generale e meno specifica; una legge ancora più legge quadro, insomma.

La legge n. 135/01 risente moltissimo della globalizzazione del mercato turistico e della società più in generale. Abbiamo infatti molti più accenni ad un'apertura al mondo, ad un livello più internazionale del nostro settore turistico.

Si tratta di un mondo turistico in cui è necessario confrontarsi con altre Nazioni, con altri sistemi molto più evoluti dei nostri, con la tutela di un consumatore molto più cosciente dei propri diritti di quanto non lo fosse ormai quasi venti anni fa! La nuova legge si avvicina a questo nuovo ambiente ma non soddisfa comunque a pieno le esigenze e le aspettative del settore.

Il Presidente della *Conferenza delle Regioni*, Enzo Ghigo, ha da subito parlato di incostituzionalità della nuova legge, lesiva delle autonomie regionali previste all'articolo 117 della Costituzione.

Si è poi ravvisato il problema della determinazione dei sistemi turistici locali, problema che coinvolge anche la definizione di cosa sia un'impresa turistica in concreto, visto che la proposta la limita a tali sistemi turistici. Si è vista l'introduzione del Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, che risulta una soluzione un po' controversa. Da un lato sicuramente si tratta di un istituto favorevole per gli operatori del settore; allarga infatti le possibilità delle famiglie di accedere al turismo e quindi amplia il mercato per gli addetti al settore. Come è agevole riscontrare dalla semplice lettura delle norme menzionate nell'impianto ideato dal legislatore nazionale per la disciplina del turismo la legge n. 135/2001 non è una vera e propria nuova legge quadro in quanto demanda – ed in tal senso è esemplificativo quanto dettato dal riportato art. 2, 5° comma – la fissazione dei principi ed obiettivi inerenti lo sviluppo della promozione turistica in Italia ed all'estero ad un regolamento, peraltro Ministeriale (D.P.C.M.) e non governativo, spogliandosi, dunque, di ambiti di interventi che non potrebbero che per tenere ad una fonte di rango legislativo si da far apparire dubbia la conformità di siffatto *modus operandi* alle norme costituzionali anche prima della più volte citata novella del 2001. Così facendo, infatti, si raggiunge il paradossale obiettivo sostanziale di vincolare la potestà normativa regionale, già sufficientemente mortificata soprattutto alla luce delle modifiche apportate alla Carta costituzionale, condizionandone l'esercizio al rispetto di norme di rango regolamentare in spregio dei più elementari criteri che presiedono l'organizzazione delle fonti normative nel nostro ordinamento. Né in tale contesto potrebbe mai ritenersi fondata la pur agevole obiezione che potrebbe essere mossa alle censure sopra formulate e secondo cui il D.P.C.M., essendo fonte normativa delegata, assurgerebbe allo stesso rango normativo della fonte delegante (appunto legislativa) si da poter competere con le leggi regionali; in verità ciò che lascia perplessi e che alla fonte normativa delegata venga demandata la fissazione di principi fondamentali della materia che non potrebbero che pertenerne, oltre che per ragioni di competenza istituzionale anche per opportunità, alla ponderata valutazione del Parlamento.

Evidentemente la "particolarità" del rapporto fra fonti normative previsto con la legge n. 135/2001 non è sfuggita al legislatore delegato il quale, lungi dal delineare i predetti principi fondamentali della disciplina della materia, si è limitato a recepire l'accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato dalla Conferenza permanente il 14 febbraio 2002 e recante *Principi per l'armonizzazione, al valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico* che a sua volta rinvia la determinazione dei contenuti delle voci di cui agli art. 2, 4° e 5° comma della legge n. 135/2001 a specifici accordi Stato - Regione. Si ritiene che già gli stessi contenuti del decreto presidenziale, che consta di due soli articoli finalizzati peraltro al recepimento del predetto accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente, denoti la piena consapevolezza da parte delle istituzioni dell'illegittimità costituzionale, anche prima delle modifiche di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, dell'impianto normativo originariamente delineato dal legislatore nazionale, si da rendere necessario una riconduzione nel giusto alveo regionale delle relative competenze. Sotto questo profilo l'intervento della novella costituzionale, come si avrà modo di verificare, ha indubbiamente complicato i piani del legislatore statale che al pari di quanto fatto per altri ambiti di intervento (ad es. grandi infrastrutture) ha individuato nella conferenza permanente una sorta di "cabina di regia" a mezzo della quale garantire le competenze (vecchie e nuove) delle regioni garantendo a queste ultime una piena partecipazione alla disciplina delle nuove materie attraverso la ratifica di accordi.

Da ciò, attenta dottrina ha acutamente definito la potestà legislativa regionale di cui al IV comma, del medesimo art. 117 come potestà "residuale" e non esclusiva, così mettendo in evidenza che pur estendendosi siffatta potestà a tutte le materie non contemplate dai precedenti commi dell'art. 117 Cost., non solo per questo essa potrà ritenersi esclusiva, in quanto è possibile che alcuni profili disciplinari alla medesima afferenti rientrino nell'ambito di intervento che il 2° comma, dell'art. 117 riserva esclusivamente (in questo caso è adeguata la terminologia) al legislatore statale evidentemente a presidio di interessi non frazionabili e, pertanto, unitariamente disciplinati. Siffatta impostazione è stata recentemente avallata dalla Corte Costituzionale la quale con la sentenza 26 luglio 2002, n. 407 ha avuto modo di precisare che:

*"Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost.,*

nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 282 del 2002).".

Il principio trova applicazione anche per le regioni a statuto speciale in quanto, come specificato dalla Corte Costituzionale (37),

*"L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nel prevedere che il nuovo regime stabilito dalla riforma del Titolo V della Costituzione si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole all'autonomia regionale non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione a statuto speciale possa disciplinare la materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tra cui quelli derivanti dall'osservanza degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali."*

Alla luce di tali considerazioni, fermi restando i dubbi sulla legittimità costituzionale della legge n. 135 del 2001 sia con il precedente quadro costituzionale, sia con quello introdotto dalla legge c. n. 3, del 2001, appare discutibile la tesi, sostenuta dalla maggior parte delle Regioni, secondo cui la mancata previsione della materia "turismo" fra le materie rimesse alla potestà statale sia esclusiva che concorrente configurerebbe de plano ("senza alcuna difficoltà") l'esclusiva potestà legislativa regionale sulla medesima. Per definire un riparto delle competenze conforme alla ratio della novella costituzionale è necessario verificare, invece, quali siano gli ambiti di intervento rimessi alla esclusiva potestà legislativa statale incidenti sulla materia in esame e, pertanto, limitatrici dell'intervento regionale. Ebbene siffatto accertamento, pur nella sua genericità, è in ogni caso idoneo a palesare i limiti, notevoli e rigorosi, che la Costituzione pone a carico del legislatore regionale nella disciplina della materia "turismo" la quale, pur rientrando nell'ambito della potestà legislativa regionale residuale, ma che per la sua interdisciplinarietà deve soggiacere ai limiti posti dalla disciplina statale, sia essa esclusiva che concorrente. Non appare arduo affermare, *rebus sic stantibus* ("così stando le cose"), che rispetto al regime previgente (turismo nell'ambito della potestà legislativa concorrente) sia stato addirittura attenuato il potere legislativo regionale, circostanza questa che permette di giustificare l'affermazione di una sostanziale legittimità della legge n. 135, del 2001 il cui art. 1 enuncia una serie di principi tutti univocamente riconducibili, anche alla luce della novella costituzionale, nell'ambito della potestà normativa (esclusiva o concorrente) statale. D'altra parte la sostanziale conformità al dettato costituzionale della legge in esame appare pienamente giustificabile ove si venga a considerare che essa è attuazione della legge n. 59, del 15 marzo 1997, nonché del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ai quali la legge costituzionale conferisce supporto costituzionale. In sostanza vi è coerenza logica fra i principi in forza dei quali la legge n. 135, del 2001 opera e la novella costituzionale, mentre ciò che lascia perplessi, è il D.P.C.M. di cui all'art. 2, IV comma, della legge emanato una volta entrata in vigore la riforma costituzionale.

Tirando in fila a tale discorso è agevole giungere alla conclusione che la disciplina quadro in materia di turismo dettata dal legislatore statale possa continuare a spiegare i propri effetti e questo anche in riferimento alle prescrizioni del decreto attuativo, ancorché quest'ultimo sia stato emanato successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3, del 2001; anzi essa continuerà a spiegare i propri effetti sine die fino a quando le Regioni non legifereranno in materia.

Allora, concludendo sul punto, è possibile affermare che il "repentino" abbandono della legge n. 135, del 2001 si mostra quanto meno "frettoloso" per una duplice ragione: l'una di ordine logico sistematico in quanto si è dimostrato che l'interdisciplinarietà del turismo lascia al legislatore statale ampi margini di azione alla luce dello stretto legame fra il medesimo settore e gli ambiti di intervento rimessi alla sua esclusiva potestà legislativa ai sensi del 2° comma, dell'art. 117 Cost. In questo senso potrebbe rivelarsi "strategica" – ancorché chiaramente illegittima ove invasiva delle attribuzioni altrui – la scelta del Governo di incentrare sulla concertazione con le Regioni la definizione dei contenuti sostanziali della disciplina sul turismo; difatti il fitto reticolo di ambiti e settori che si consuntano in tale materia rende impresa ardua la definizione esaustiva delle attribuzioni spettanti allo Stato ed alle Regioni, ed in questo senso la fattiva partecipazione di queste ultime, pur rappresentando l'aggiramento di un ostacolo e non certo la soluzione di un problema, appare come l'unica via per superare l'impasse cagionata dalle incertezze della fase transitoria di attuazione della riforma 46. L'altra ragione di cui sopra è, invece, di carattere interpretativo e si riconduce alla semplice lettura della norma di cui alla legge n. 131 del 2003 che fa salva la normativa vigente in caso di inerzia dell'autorità competente nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

In sintesi può ritenersi oggi pienamente vigente la normativa quadro dettata dal legislatore statale che, dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M., ha abrogato la precedente legge n. 217 del 1983; alla luce di tale nuova normativa, ed in attesa della definizione dei rispettivi ambiti di intervento nonché di un intervento regionale in materia.

## La riforma del titolo V della parte II della Costituzione.

- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- Legge 5 giugno 2003, n. 131

Il processo di riforma in senso federalista del sistema ha coinvolto, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il titolo V della Costituzione che, in molti suoi articoli è stato riscritto ex novo.

Il sistema delle autonomie locali e dei rapporti fra enti territoriali viene ridisegnato completamente, si costituzionalizza il principio di sussidiarietà, *ove la competenza legislativa generale e residuale spetta alle Regioni e agli enti locali*, a fronte della limitazione dell'intervento centrale ad ambiti predefiniti; sono capovolti i meccanismi di finanziamento con l'attuazione e l'istituzione di tributi propri degli enti locali e la graduale diminuzione dei trasferimenti erariali; anche i rapporti con i privati viene esaltato e stimolato attraverso nuove forme di partecipazione e di comunicazione interattiva.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (sull'ordinamento locale regionale: artt. 114 - 133) ha interessato in maniera determinante il turismo nei rapporti tra Stato e Regioni. Prima della riforma dell'art. 117, sebbene il turismo e l'industria alberghiera risultassero di competenza regionale, nello stesso articolo si specificava che tale potestà legislativa, andava esercitata "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Pertanto, nelle materie legislative di competenza regionale, incluso il turismo e l'industria alberghiera, restava anche un'area di competenza legislativa statale.

Dopo la riforma operata dalla legge n. 3 del 2001, volta ad ampliare i poteri delle regioni, l'art. 117 al comma 2 reca due elenchi di materie: al comma 2 un elenco di materie di competenza esclusiva dello stato, al comma 3 un elenco di materie in cui la competenza legislativa è concorrente o ripartita tra Stato e Regioni, ma in questo elenco non figura più il turismo né l'industria alberghiera.

Il IV comma dell'art. 117 chiarisce che "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Quindi, si potrebbe concludere che il turismo non figurando tra i primi due elenchi, di cui sopra, è materia di competenza legislativa delle Regioni (ex IV comma dell'art. 117). Ciò non significa che le regioni possono esercitare il potere legislativo in modo esclusivo, infatti, se è venuto meno il limite delle leggi statali contenenti i principi fondamentali della materia (leggi quadro o cornice) non sono venuti meno altri limiti, già indicati come limiti impliciti, vale a dire limiti non esplicitamente imposti dalla Costituzione (nel testo ante riforma). Tra questi limiti ricordiamo: il diritto privato, il diritto penale, le norme giurisdizionali, il che significa che alle regioni è impedito di legiferare nell'ambito dei predetti argomenti. L'ambito di disciplina regionale resta quindi (quasi per esclusione) quello del diritto amministrativo, ma senza il versante della giustizia amministrativa che rimane di competenza esclusiva di competenza statale.

Ma il turismo è condizionato da altri fattori (limiti impliciti) nei quali la competenza è riservata in via esclusiva allo Stato:

- Attività economiche (norme costituzionali sui rapporti economici, titolo III, parte I, Cost.) relativamente all'attività delle imprese turistiche;
- Tutela dei consumatori: decreto legislativo n. 206/2005 (Testo Unico per la tutela dei consumatori artt. da 82 a 100 sul turismo sostituiscono decreto legislativo n. 111/95 abrogato dall'art. 147) turista - consumatore;
- Libertà di circolazione ed espatrio art. 16, Cost.;
- Salute e benessere fisico, art. 32, Cost. (il turismo può apportare miglioramenti allo stato fisico e psichico);
- Tutela Beni culturali e paesaggistici, arricchimento culturale, artt. 9 e 33, Cost. - decreto legislativo n. 42/2004;
- Tutela ambientale, ricerca di compatibilità tra rispetto ambientale e attività d'impresa (sostenibilità dell'ambiente e del turismo). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
- Rapporti dello Stato con l'Unione europea;
- Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- Immigrazione;
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- Difesa e Forze armate;
- Sicurezza dello Stato;
- Armi, munizioni ed esplosivi;
- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali;
- Referendum statali;
- Elezione del Parlamento europeo;
- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

- Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- Cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
- Giustizia amministrativa;
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Norme generali sull'istruzione;
- Previdenza sociale;
- Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- Opere dell'ingegno;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente:

- Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- Commercio con l'estero;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- Professioni;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Protezione civile;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Previdenza complementare e integrativa;
- Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

L'articolo 118 della Costituzione riguarda le competenze dei comuni, Enti territoriali vicini ai cittadini, relativamente al turismo, che sono stati delegati dalle regioni a svolgere compiti amministrativi secondo i principi di: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

## Legge 5 giugno 2003, n. 131.

### *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

L'entrata in vigore della modifica al titolo V, parte II, della Costituzione (artt. 114 - 133 gli enti locali: Regioni, Province, Comuni) ha reso necessario ed urgente attuare la stessa normativa, anche adeguandola e integrandola alle recenti riforme amministrative che hanno aperto la strada al potenziamento delle autonomie.

L'attuazione della riforma costituzionale: la legge n. 131 del 2003.

**Con la legge cosiddetta "La Loggia" si dà attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione, dotando le Regioni e le autonomie locali dei presupposti normativi necessari a sostenerne l'azione e per regolare i rapporti tra legislazione statale e regionale nella fase di passaggio.**

Questo traguardo raggiunto anche con il benplacito delle autonomie locali ci fa capire quanta strada sia stata fatta in relazione all'attuazione di quei principi di autogoverno e di autarchia, già presenti nell'ideologia delle classi colte degli inizi del secolo scorso, ma che non ebbero la possibilità nemmeno di porsi come

valide alternative mancando all'epoca una coesione e maturità delle spinte di decentramento locale.

In particolare, si determinano i limiti generali della competenza legislativa statale e regionale, delimitando le reciproche sfere di competenza concorrente; si definisce la potestà normativa degli enti locali, l'operatività della normativa comunitaria e del potere estero delle Regioni, il potere sostitutivo statale, la revisione delle forme di rappresentanza dello Stato presso le autonomie; si integra la disciplina del ricorso alla Corte costituzionale.

Per render esecutiva la legge, nella fase iniziale, il Governo è delegato ad emanare una serie di decreti legislativi di ricognizione dei principi fondamentali vigenti, al fine di orientare l'azione legislativa dello Stato e delle Regioni; di adeguamento alla nuova Costituzione delle disposizioni in materia di enti locali, infine, individuando le funzioni essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane.

Si affida, inoltre, al Governo il compito di rivedere le disposizioni in materia di enti locali del *testo unico* (decreto legislativo n. 267/200) per adeguarle al nuovo titolo V.

Tra i criteri direttivi e i principi a cui il Governo si deve attenere nell'attuazione della delega, merita di essere evidenziata la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare degli enti locali e l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali quale nucleo di competenze caratteristiche e connaturate in ciascun ente.

La potestà statutaria deve riguardare i principi di organizzazione e di funzionamento, le forme di controllo, le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

La potestà regolamentare enuclea due novità: l'ampliamento dell'oggetto, che affianca ora all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni anche la loro gestione e, soprattutto, la scelta di una riserva relativa di competenza riguardo l'organizzazione dell'ente e la disciplina e la gestione delle funzioni, da esercitarsi nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità.

In questo modo il regolamento acquisisce una diretta rilevanza esterna e si pone, nel rispetto dello statuto, come fonte tendenzialmente esclusiva dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente.

Nella legge, infine, si impone al legislatore delegato, di mantenere "le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti" (art. 2, comma 4, lett. m).

La norma è stata interpretata come un'affermazione del ruolo essenziale del Segretario comunale nell'ordinamento dell'ente quale supporto tecnico-giuridico all'attività istituzionale, a maggior ragione oggi, per assicurare l'armonizzazione del sistema, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Un aspetto rilevante nella nuova architettura costituzionale deve essere evidenziato per il successo della riforma: è necessario garantire dei meccanismi di equilibrio e di raccordo, a livello centrale, dell'intero sistema. Soprattutto nei settori dell'ordine economico, sociale e dei rapporti internazionali e con la comunità europea.

Il pericolo risulta tanto più evidente se si considera che, secondo quanto disposto dalla legge La Loggia, nelle materie di potestà legislativa concorrente e in quelle di competenza residuale regionale lo Stato non potrà più adottare atti di indirizzo e coordinamento (art. 8, comma 6).

L'esigenza di collaborazione e di coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, trova un primo riconoscimento nella legge La Loggia, dove il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale è assunto quale criterio direttivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali e dove, inoltre, si prevede un'azione governativa di promozione di intese tra Stato, regioni e autonomie locali.

La Corte costituzionale, a tal proposito (sent. n. 303/2003), ha ribadito come il principio di sussidiarietà, "con la sua incorporazione nel testo della Costituzione, ha visto mutare il proprio significato. Accanto alla primitiva dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa, infatti attiva una vocazione dinamica della sussidiarietà, che consente ad essa di operare... come fattore di flessibilità di quell'ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie..."

Il nuovo testo costituzionale, infatti, pur con significative incongruenze, introduce una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, in sintonia con i fenomeni di regionalizzazione e federalismo presenti in varie parti d'Europa e in linea con le istanze di sussidiarietà e responsabilità della società civile, pubblica ed economica italiana.

La nuova prospettiva ha determinato una doppia esigenza: da una parte, è stato adeguato l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative, dall'altra, sono state adottate le disposizioni consequenziali, previste, o implicate dalla modifica costituzionale, per dare concreta attuazione alla riforma.

Il presente provvedimento legislativo ha inteso, per la parte di competenza statale, venire incontro a tali esigenze, salvo per quanto riguarda l'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), riservata ad un diverso e più complesso provvedimento.

## COMMENTO

### ART. 1

L'art. 1, comma 1, ha precisato che gli obblighi internazionali costituenti vincolo alla potestà legislativa statale e regionale sono esclusivamente quelli che trovano base nell'ordinamento costituzionale.

Il comma 2 ha enunciato che la normativa statale, in materie ora appartenenti alla legislazione regionale, è applicabile solo sino all'entrata in vigore delle specifiche leggi regionali, fermi i principi fondamentali in materia di legislazione concorrente.

Ciò in ossequio ai criteri di rispetto dell'unità dell'ordinamento giuridico, indicati dalla stessa Corte costituzionale (ord. 27 novembre 1974, n. 269) e alle esigenze di continuità e di completezza dell'ordinamento, per cui, fino al nuovo intervento del legislatore regionale, lo Stato deve ritenersi abilitato a legiferare per l'intero territorio nazionale (v. Corte costituzionale 22 luglio 1985, n. 214).

È, inoltre, espressamente prevista l'applicazione reciproca del principio per le materie ora appartenenti alla legislazione esclusiva statale.

Il comma 3, ha disciplinato la competenza legislativa concorrente regionale, prevedendo che le regioni, in assenza dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato, possano legiferare sulla base dei principi desumibili dall'ordinamento vigente.

*La legge 16 maggio 1970, n. 281, infatti, disponeva che "l'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'art. 117 della Costituzione" si svolgesse "nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono o quali si desumono dalle leggi vigenti"* (art. 17, che ha sostituito l'art. 9 della legge n. 62 del 1953, che impediva alle Regioni di legiferare se non fossero state preventivamente approvate le leggi-cornice da parte dello Stato).

Questa soluzione è stata ritenuta formalmente corretta dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1971, n. 39, nella quale si osservava anche che, semmai, era il precedente sistema della legge n. 62 del 1953 ad apparire in contrasto con la Costituzione, subordinando alla volontà dello Stato l'esercizio della potestà legislativa regionale, costituzionalmente riconosciuta, circostanza questa a maggior ragione vera oggi, attesa la sostanziale equiordinazione tra le competenze legislative, statali e regionali.

Si è ritenuto, pertanto, di riproporre tale soluzione anche per la presente modifica costituzionale, permanendo le medesime considerazioni.

Il comma 4 ha attribuito una delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente.

È stato espressamente disposto un "doppio passaggio" degli schemi dei decreti alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per i pareri di competenza.

La delega deve essere esercitata entro un anno e deve ispirarsi ai principi della completezza, esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità, nonché ai criteri direttivi indicati nel comma 5.

Il comma 6, ha riconosciuto agli enti territoriali la potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge.

### ART. 2

L'articolo 2 ha disciplinato le nuove competenze regionali in materia comunitaria, in applicazione dell'art. 117, commi secondo e quarto della Costituzione.

Si è provveduto, in proposito la partecipazione di esponenti delle Regioni e Province autonome alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in sede comunitaria, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, con modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni, secondo una soluzione già prefigurata sotto la precedente legislatura (AC 7171, 7504, 7546) e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento.

La norma ha previsto che le Regioni possano chiedere al Governo la possibilità di presentare ricorso alla Corte di Giustizia contro gli atti normativi comunitari che contrastino con i Trattati.

Le ulteriori modifiche da apportare alla legge La Pergola (9 marzo 1989, n. 86 e successive modificazioni) per assicurare una partecipazione informata delle Regioni al procedimento di formazione degli atti comunitari, secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 117 Cost. e per riconfermare la possibilità delle Regioni di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente o esclusiva regionale. Legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

### ART. 3

L'articolo 3 ha disciplinato l'attività delle Regioni in materia internazionale: disponendo che le Regioni e le Province autonome possano, anzitutto, provvedere direttamente a dare attuazione agli accordi internazionali nelle materie di propria competenza legislativa (comma 1).

Sono stati previsti, inoltre, i casi e le modalità per la stipula di intese con altri Enti territoriali interni ad altro Stato (comma 2) e per la conclusione di accordi con altri Stati, richiedendo in tal caso la previa concessione dei pieni poteri (comma 3) e richiamando, per il caso di violazione, i poteri sostitutivi del

Governo (comma 6). Restano ferme le attività di mero rilievo internazionale degli enti locali (comma 7).

Infine, che in caso di dissenso tra il Ministro degli esteri e Regione, la questione può essere portata in Consiglio dei Ministri per una soluzione politica del contrasto (comma 5).

### ART. 4

L'articolo 4, sul presupposto che l'art. 118 della Costituzione necessiti per la sua attuazione di una normativa specifica, ha disposto che lo Stato e le Regioni provvedano a conferire le funzioni amministrative, tenendo conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei Comuni e delle autonomie funzionali, ferme le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Fino all'adozione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del cosiddetto "federalismo amministrativo" emanate in applicazione della legge n. 59 del 1997, in particolare, il decreto legislativo n. 112/1998 e le altre materie disposizioni vigenti in materia.

Lo Stato e le Autonomie locali, inoltre, devono dare attuazione, ciascuno nel proprio ambito, al principio della sussidiarietà orizzontale.

Alla Corte dei Conti è attribuito il controllo del rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei Comuni, delle Città metropolitane delle Province e delle Regioni, anche per la verifica della tenuta del "patto di stabilità interno".

Alle sue Sezioni regionali – in grado di effettuare analisi unitarie, con metodo comparativo – si attribuisce un'importante funzione di verifica, secondo i principi del controllo successivo di gestione, del conseguimento degli obiettivi prefissati dalle leggi regionali di principio e di programma e della sana gestione finanziaria degli enti locali.

L'attribuzione è finalizzata a coadiuvare gli esecutivi nell'adozione di misure correttive volte a garantire la regolarità e l'economicità della gestione, potendosi rappresentare e confrontare gli esiti delle soluzioni amministrative adottate, in termini – appunto – di economicità, di efficienza e di efficacia, e prospettarsi alle autonome valutazioni di ciascun ente le diverse opzioni sul piano dei modelli ordinamentali e dei moduli operativi e le possibili conseguenze e ricadute dei diversi percorsi (ad esempio, acquisti e servizi centralizzati o diffusi, ricorso all'esterno alternativamente alla produzione in proprio e così via).

Si prevede, inoltre, che Regioni ed enti locali possano chiedere ulteriori forme di collaborazione alla Sezione regionale, all'uopo integrata con due esperti designati dalla Regione, ai fini della corretta gestione finanziaria.

### ART. 5

L'articolo 5 ha disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo del Governo per le finalità indicate dal nuovo articolo 120 della Costituzione, secondo procedure analoghe a quelle del decreto legislativo n. 112 del 1998 (adozione del provvedimento anche normativo o nomina di un Commissario).

Una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, l'esercizio di questo potrà essere demandato ad altri enti territoriali, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Infine, è stata prevista la possibilità di concludere accordi vincolanti in sede di Conferenza Stato - Regioni diretti a favorire l'armonizzazione delle legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o di obiettivi comuni.

Si è precisato che, nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva delle Regioni, non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento di cui agli articoli 8 della legge n. 59/97 e 4 del decreto legislativo n. 112/98.

### ART. 6

L'articolo 6 ha apportato alcune modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, per adeguarle alle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001.

Esse riguardano la proposizione della questione di legittimità costituzionale nei confronti degli statuti regionali (prima non prevista, essendo approvati con legge statale) e delle leggi regionali (ora successiva alla loro pubblicazione).

È stato eliminato, inoltre, nell'art. 33, il richiamo alla legge Costituzionale n. 1 del 1948, da ritenersi superato in quanto il ricorso della Regione contro altre leggi regionali è ora incluso nell'articolo 127 Cost.

È stata estesa a tali procedimenti la possibilità di chiedere alla Corte costituzionale la sospensione – nelle more del giudizio – della legge impugnata, attualmente prevista solo per i conflitti di attribuzione (comma 6).

Infatti, l'introduzione del nuovo sistema di verifica, successivo alla pubblicazione della legge regionale (e non più preventivo), rende necessario disporre di uno strumento processuale per evitare eventuali gravi lesioni dell'ordine costituzionale delle competenze, in analogia appunto con quanto previsto nel caso dei conflitti di attribuzione (art. 40).

È stato previsto, pertanto, che la proposizione del ricorso in via principale alla Corte Costituzionale determina la sospensione dell'efficacia della legge, sia statale che regionale, fino alla pronuncia della Corte che deve avvenire entro 45 giorni dal deposito del ricorso.

Con disposizione transitoria, è stata regolata la trattazione dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3/2001 Costituzionale.

La norma ha previsto un onere di impulso processuale sotto pena di estinzione

del processo, sulla cui legittimità in ipotesi affine si è già pronunciata la Corte costituzionale (con sentenza n. 111/98) osservando che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore – in occasione della riforma di un ordinamento processuale – la facoltà di introdurre, con norme transitoria, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, condizionando ad essi l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi.

#### ART. 7

L'articolo 7 ha previsto l'istituzione di un Rappresentante dello Stato per i rapporti con le Autonomie e la ricollocazione in capo al medesimo delle funzioni già esercitate dal Commissario del Governo in materie diverse dal controllo preventivo sulle leggi regionali.

Le funzioni ricollocate saranno esercitate dal Prefetto del capoluogo di Regione, nella suddetta qualità, avvalendosi delle strutture e del personale dell'Ufficio territoriale del Governo.

Si dettano disposizioni, infine, dirette a rendere compatibili con i nuovi compiti del Prefetto le vigenti disposizioni normative in materia.

#### ART. 8

L'articolo 8, in attesa delle necessarie modifiche statutarie, ha demandato alle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la predisposizione delle norme di attuazione per l'applicazione delle maggiori forme di autonomia estese alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

## 2.3

### L'ordinamento turistico vigente.

Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181.

*Disposizioni urgenti in materia di riordino  
delle attribuzioni della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.*

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli n. 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### EMANA

il seguente decreto legge:

#### Art. 1

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  9. **Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali.**
19. **Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:**
  - a) **le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;**

Legge 17 luglio 2006, n. 233.

*Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.*

Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni

e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

19 bis. **Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;** il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita al sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19 ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti";
- b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all'articolo 53";
- c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) turismo".

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Legge 24 novembre 2006, n. 286.

*Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante  
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.*

Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006,  
supplemento ordinario n. 223.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente: omissis

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54 (Ordinamento).

1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonchè in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19,

## Il territorio, le imprese e le professioni.

- comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";
  - all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";
  - all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
98. All'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente:**  
**"Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";**
  - al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:  
 "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";
  - al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".
99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

La normativa turistica può essere divisa su tre argomenti:

- 3.1 La gestione, la valorizzazione e la promozione delle aree a vocazione turistica;
- 3.2 Le imprese turistiche;
- 3.3 Le professioni turistiche.

### 3.1

#### Le aree a vocazione turistica.

Lo Stato italiano ha iniziato ad organizzare i suoi territori a vocazione turistica affidandone la gestione e la promozione agli *Enti provinciali per il turismo* e alle *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo*.

- Gli *Enti provinciali per il turismo* erano delle amministrazioni turistiche con competenza provinciale, istituiti con regio decreto legge del 20 giugno del 1935 n. 1425 convertito nella legge 3 febbraio 1936 n. 413, gli stessi furono successivamente riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960 n. 1044.
- Le *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo* furono istituite con il regio decreto legge del 15 aprile 1926 n. 765 convertito dalla legge dell'1 luglio 1926, n. 1380, nei luoghi riconosciuti stazioni di cura soggiorno e turismo. Le stesse Aziende furono riordinate con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042.

In Sicilia gli «Enti provinciali per il turismo» e le «Aziende di cura, soggiorno e turismo» sono stati trasformati, in modo diverso rispetto a quanto è successo nelle regioni a statuto ordinario, perché la Sicilia è una regione a statuto speciale. Infatti, in Sicilia gli *Enti provinciali per il turismo* sono stati trasformati in «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico» dall'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la loro attività è stata regolamentata da decreto del Presidente della Regione del 19 settembre 1986.

Diverso destino è toccato alle *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo* in quanto, sebbene l'art. 24 della legge regionale del 27 aprile 1999, n. 10, ne prevedeva la soppressione, entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa, da parte dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di fatto tale decreto non è mai stato pubblicato, pertanto le Aziende non sono state mai soppresse. Ciò è stato possibile in quanto i termini del decreto non erano perentori ma ordinatori.

In Sicilia l'ultima fase, relativa ai due organismi di cui sopra, è rappresentata dalla legge regionale 15 settembre 2005 che ha previsto la soppressione di entrambi gli Enti. Le competenze istituzionali delle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico» verranno assegnate alle Province regionali competenti per territorio. Le «Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo» saranno soppresse, il loro personale assegnato ai servizi turistici.

In Italia, nelle regioni a statuto ordinario, gli *Enti provinciali per il turismo* e le *Aziende autonome di cura soggiorno e turismo* sono stati sostituiti, a seguito dell'emanazione della legge 17 maggio 1983 n. 217 (prima legge quadro sul turismo), dalle «Aziende di promozione turistica», dipendenti dalle regioni che hanno assunto i compiti istituzionali di entrambi gli organismi. Si è passati, pertanto, da Enti con competenze territoriali (province e comuni) ad «Aziende di promozione turistica» per le quali sono state definite aree turistiche omogenee. A supporto delle APT sono stati istituiti gli IAT (uffici informazioni assistenza turistica).

Una tappa successiva è rappresentata dalla pubblicazione della legge 29 marzo 2001, n. 135. Questa legge ha rivoluzionato il concetto dell'Ente gestore del territorio a vocazione turistica. Infatti, l'articolo 5 ha introdotto il concetto di *Sistema turistico locale*, ispirato al *Sistema locale del lavoro* e al *Distretto industriale*. Prima dell'emanazione della legge n. 135/2001 il territorio a vocazione turistica veniva gestito esclusivamente dagli Enti pubblici.

Con la pubblicazione della predetta legge la gestione, la valorizzazione e la promozione del territorio viene concertata dagli Enti pubblici e da soggetti privati.

In piena fase evolutiva è l'attuale situazione normativa, la riforma dell'art. 117 della Costituzione, per certi versi, rende ormai superata la legge n. 135/2001, in quanto le competenze del turismo sono passate alle regioni.

Le regioni italiane si sono comportate in modo diverso nei confronti dei sistemi turistici locali previsti dall'art. 5 della legge 135/2001.

## Sistemi locali e distretti nel contesto normativo nazionale.

### Sistemi locali del lavoro.

- ISTAT 1981,1991;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art.1, comma 9
- Delibera CIPE dell'8 marzo 2001;
- Delibera CIPE del 3 maggio 2001.

I «sistemi locali del lavoro» rappresentano una dimensione del territorio intermedia a quelle individuate dai confini comunali e provinciali, che trae origine dalla considerazione degli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro degli individui. Tale struttura si fonda essenzialmente sul complesso di relazioni umane i cui confini non sono fisici, ma di tipo spazio (luogo di lavoro e di residenza) - temporale (tempo impiegato per gli spostamenti). L'individuazione dei sistemi locali del lavoro, sulla base dei dati censuari della popolazione, è stata effettuata dall'ISTAT per la prima volta nel 1981 e poi nel 1991.

Previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in «Sistemi locali del lavoro», individuando tra questi i distretti economico - produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo. Fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

### Distretti industriali.

- Legge n. 317/1991, art. 36;
- Legge n. 140/1999, art. 6, comma 8;
- D.M. - Decreto Ministero industria, artigianato e commercio del 21 aprile 1993.

Il concetto di distretto industriale ha le sue origini nello studio dell'organizzazione industriale da Alfred Marshall nella sua opera "*Principles of economics*" del 1890. Secondo Marshall i distretti sono concentrazioni di piccole e medie imprese di natura simile che partecipano a uno stesso processo produttivo in località particolari, o come si dice comunemente, mediante la concentrazione dell'industria, sono forme organizzative industriali alternative, nell'organizzazione del processo produttivo per realizzare economie esterne, alla grande impresa. Le economie realizzate dai distretti sono dette economie esterne di localizzazione ma interne al distretto; in quanto viene coinvolta nel processo produttivo la comunità ivi insediata, vengono ridotti i costi transazionali di filiera.

- In Italia sono presenti 200 distretti industriali (ISTAT 2004);
- 2 milioni di lavoratori; 30% esportazioni;
- la configurazione territoriale di riferimento è quella dei SLL (ISTAT 1991);
- Area con diffusa vocazione industriale superiore alla media nazionale;
- L'area deve avere un indice di densità imprenditoriale;
- L'indice di specializzazione produttiva deve essere superiore alla media nazionale del 30%;
- Il peso occupazionale del settore dominante deve essere superiore al 30% dell'occupazione manifatturiera locale;
- La quota di addetti nelle piccole imprese del settore di specializzazione deve superare il 50% del totale, evidenziando così i distretti con una forte incidenza delle piccole imprese.

Sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

Distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Titolo II, capo III, del decreto legislativo 112/98, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

## Sistemi turistici locali.

- Legge n. 135/2001, art. 5  
(artt. 17 - 22 e capo IX decreto legislativo 112/98);
- Decreto legislativo 267/00, capo V, titolo II, artt. 30, 31, 34.

Si definiscono sistemi turistici locali "i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate".

Il legislatore non ha imposto obblighi alle regioni, in quanto il turismo non rientra né tra le materie di competenza esclusiva dello stato né tra quelle concorrenti (art.117 Costituzione modificato con legge costituzionale n. 3/2001 e legge 131/2003).

Il STL si può definire come un sistema di offerta territorialmente circoscritto, coincidente con un'area ad alta densità di risorse culturali e ambientali e caratterizzato da un elevato livello di articolazione, qualità e integrazione dei servizi, turistici e culturali, rivolti all'utenza e da un marcato sviluppo delle filiere produttive collegate.

La volontà del legislatore è quella di favorire un approccio sistemico al turismo, promuovendo modelli aggregativi su scala locale.

I S.T.L. nascono dal basso, sono una costruzione politico-istituzionale che non ha vincoli predefiniti sul piano geografico o del diritto amministrativo.

Si inseriscono nel solco dei "programmi complessi", in continuità con le esperienze susseguite in Italia in ambito urbanistico sin dai PRU (Programmi di recupero urbano), avviati nel biennio 1990-1992, ed economico-territoriale; i "patti territoriali" impostati dal CNEL Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro) a metà degli anni Novanta. Pertanto le linee-guida di attuazione dell'art. lasciano agli enti locali il compito di autoregolarsi

Lo scopo di questa definizione è operativo. Organizzare, gestire e promuovere beni e servizi turistici, che fanno rete sia a livello di costruzione dell'offerta locale sia a livello di connessione con il mercato globale. Beni e servizi visibili e distinguibili nei mercati turistici, espressione della "marca" Italia.

Un antecedente dell'S.T.L. è il "club di prodotto" proposto dall'ENIT. Il "club di prodotto" identifica un insieme di attrattive locali che esprimono il "genius loci" e lo inseriscono in una rete di servizi promossi e regolati dalla collaborazione tra enti locali e aziende del ricettivo, agiscono come un'impresa collettiva. Di qui, ad esempio, il club di prodotto delle città d'arte.

Anche gli itinerari enogastronomici, istituiti nel 1999, identificano in un settore della "cultura materiale", territorialmente definita, come "attrattiva principale", a cui si aggiungono servizi specificanti e facilitanti

L'integrazione sistemica dei fattori dello sviluppo locale, attuata dagli stakeholder per creare nuovi modelli organizzativi e migliorare l'offerta locale, è talvolta intesa come attività a tavolino di alcuni "gruppi lobbystici" impegnati a intercettare esclusivamente risorse pubbliche. Tra questi ultimi, rientra il caso dei "parchi letterari" promossi dal TCI e dalla Fondazione Ippolito Nievo. Si tratta di un approccio presente con gli itinerari turistico-culturali dello IASM (Istituto assistenza sviluppo del mezzogiorno) a metà degli anni Ottanta e poi ripreso e corretto con i "giacimenti culturali" della legge De Michelis - Gullotti 1986-1987. Si costruiscono a tavolino progetti a forte contenuto estetico e poco turistico. Essi non innovano perché non prevedono l'approccio sistemico.

In linea generale, i S.T.L. si differenziano dai distretti industriali del made in Italy, perché il luogo di produzione e quello di consumo coincidono, per cui i fattori socio-territoriali assumono una rilevanza primaria nella formazione dell'esperienza turistica. Occorre aggiungere che il miglioramento continuo ispirato dai principi di "qualità totale" in un servizio turistico può essere annullato o ridimensionato dalla mancanza di qualità sociale (la qualità deve esistere nel territorio attraverso: servizi, ambiente, infrastrutture).

L'analisi dei vari programmi avviati durante gli anni Novanta - dai programmi di Recupero Urbano (PRU) ai Patti territoriali, dai parchi letterari ai Programmi di Recupero Urbano per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), dai contratti d'area ai progetti di fattibilità, dalla legge di finanziamento per il Giubileo al di fuori del Lazio, dall'esperienza dell'Imprenditoria giovanile fino alla stessa 488, dalla legge Ronchey (già prima la legge De Michelis - Gullotti sui giacimenti culturali) - individua in modo diretto o indiretto negli enti locali, territoriali e funzionali, le forze che hanno la mission di integrare in modo flessibile la domanda locale di imprenditorialità collegabile all'industria dell'ospitalità.

Gli enti locali, funzionali o territoriali, sono i metamanager dell'industria dell'ospitalità

Il S.T.L. è un organismo biologico che evolve superando le crisi attraverso il riposizionamento dell'offerta. Non è collegato ai vecchi modelli sociogeografici alla Miossec-Butler, per i quali una località turistica è destinata a decadere, schiacciata dai flussi dei turisti che congestionano l'area fino al suo probabile deterioramento, ma al modello del "turismo alternativo programmato" e al "turismo di massa sostenibile", nei quali l'intensità dei flussi è regolata in funzione dello sviluppo sostenibile (Costa, 2001).

Pochi distretti e improntati a criteri di eccellenza, come è successo per il made in Italy. Le politiche possono aiutare la formazione del capitale sociale con incentivi selettivi rivolti a pratiche spaziali di eccellenza.

Progetti di marketing territoriale con finalità turistiche, volti a richiamare capitali nelle aree di destinazione allo scopo di favorire "patti territoriali".

Ormai è presente nella coscienza collettiva degli operatori turistici che le risorse primarie (l'arte, la cultura e, seppur in fase calante, il clima e il mare) connotano il turismo verso l'Italia e che, laddove si sviluppa un adeguato sistema turistico "a rete", in cui l'intreccio tra le risorse e i modelli organizzativi è molto stretto, si rivalizzano le molteplici funzioni dell'offerta attraendo quote crescenti di una domanda sempre più motivata.

Le Regioni, dal marzo 2001 ad oggi, hanno adottato orientamenti e linee di azione assai diverse fra di loro, in materia di S.T.L., dando luogo ad un panorama nazionale quanto mai variegato e disomogeneo, per quanto attiene le norme, le procedure nonché le concrete attuazioni.

Volendo provare a schematizzare le differenti situazioni e posizioni, sulla base degli orientamenti manifestati e degli atti fin qui prodotti, nell'analisi che segue le diverse Regioni vengono riunite in gruppi omogenei.

- Il primo gruppo individuato riunisce cinque Regioni che non hanno recepito l'art. 5 né intendono farlo: Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lombardia; regioni che hanno un'organizzazione turistica più evoluta e consolidata, strutturata in ambiti territoriali turisticamente rilevanti o in unioni di prodotto, le quali reputano non necessario produrre nuove leggi regionali di settore, in molti casi considerando la legge n. 135 sostanzialmente superata dalla riforma del titolo V della Costituzione e/o la propria organizzazione del tutto coerente e compatibile con quanto previsto dalla stessa legge.
- Un secondo gruppo è composto da quelle Regioni che, pur non avendo ancora recepito l'art. 5 della legge n. 135/2001, si dichiarano o si dimostrano orientate a procedere in questa direzione: Campania, Lazio, Molise, Calabria.
- In un terzo gruppo Regioni che hanno già recepito l'art. 5 della legge 135/2001, ma che devono ancora perfezionare, attraverso un regolamento, la disciplina del settore: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia. La Sardegna declina il tema in maniera originale prevedendo che vi sia un «Sistema turistico regionale», una sorta di cabina di regia a livello centrale, ed eventualmente «Sub sistemi territoriali», in un numero massimo di 8 delibera Giunta luglio 93.
- Dell'ultimo e quarto gruppo fanno parte le tre Regioni che hanno già formalmente riconosciuto i S.T.L., sia pure secondo modalità e procedure del tutto disomogenee fra loro: Marche, Umbria e Veneto.

La Regione Marche ha proceduto (con un atto deliberativo di Giunta) all'approvazione delle linee di indirizzo per il riconoscimento dei S.T.L., fin dal marzo 2002.

La Regione Umbria ha recepito l'art. 5 della legge 135 con legge del novembre 2001, dopo circa un anno ha proceduto all'emanazione di un regolamento attuativo, modificato nel luglio 2003, contenente le procedure e le modalità per il riconoscimento dei S.T.L. Oggi sono otto i S.T.L. costituiti su iniziativa di Enti Locali e soggetti privati e già riconosciuti ed operanti.

La Regione Veneto, nel "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo", ha suddiviso il territorio regionale in 14 ambiti territoriali.

## NORME DI RECEPIMENTO REGIONALI S.T.L.

- Abruzzo - n. 17 / 17 maggio 2004 - Sistemi turistici locali
- Basilicata - art. 25, n. 7 / 4 febbraio 2003
- Liguria - artt. 1 - 9 - 11 - 13, n. 14 del 10 agosto 2004
- Marche - art. 22 del 22 ottobre 2001
- Piemonte - art. 4 n. 18 del 8 luglio 1999
- Puglia - artt. 5 - 7 n. 1 del 11 febbraio 2002
- Sardegna - delibera di Giunta luglio 1993
- Sicilia - artt. 6 - 7 n. 10 del 15 settembre 2005 DT
- Umbria - artt. da 1 a 5, 7, 8, 11 n. 29 del 19 novembre 2001
- Veneto - n. 33 del 4 novembre 2002  
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

## 3.2

### Le imprese turistiche.

#### *Primo periodo.*

Sono imprese turistiche: strutture ricettive; agenzie di viaggi

Periodo dagli anni venti sino alla legge n. 217/83.

- Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (migliorie igieniche negli alberghi);
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 TULPS (Testo unico delle leggi di PS) che con gli articoli 8, 86, 93 si è occupato delle strutture alberghiere;
- Regio decreto legge 24 ottobre 1935, n. 2049 (tariffe alberghiere);

- Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 (norme sulle agenzie di viaggi);
- Regio decreto legge 8 gennaio 1937, n. 975 (classificazione alberghiera);
- Legge 16 giugno 1939, n. 1111 (disciplina degli affittacamere);
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 (decentramento dei servizi turistici);
- Circolare 25 novembre 1955, n. 08680 (istruzioni per il decentramento amministrativo).

#### *Secondo periodo.*

Comprende la prima legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217.

Sono imprese turistiche: strutture ricettive; agenzie di viaggi.

#### *Terzo periodo.*

Legge di riforma per il turismo n. 135/2001

art. 7 - Imprese turistiche e attività professionali.

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinando gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
- b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

- 1) Attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico - ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
- 2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
- 3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in

concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

- 4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
- 5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spazi aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
- 6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc. Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico - alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico - alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali

cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore nei nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

### 3.2.1

#### Le licenze delle strutture turistico-ricettive in Sicilia.

Solo per le strutture agrituristiche il nulla osta I.P.A. (Ispettorato provinciale agricoltura) della Regione siciliana.

#### Classifica

Istanza all'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* (Province regionali).

#### Documentazione da presentare

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### Documentazione per il parere igienico sanitario

- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici n. 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge n. 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Relazione e tecnica attestante le modalità di approvvigionamento idrico e scarico fognario.

#### Licenza

Istanza al sindaco (Legge Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 42, e decreto Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002).

- Istanza alla quale va allegata copia con forme all'originale della delibera di classifica rilasciata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* ai sensi dell'art. 5 della legge Regione siciliana n. 27 del 6 aprile 1996 (la copia della delibera di classifica viene inviata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* (Provincia Regionale);
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### Bed and breakfast

Dichiarazione di inizio attività.

(Regione siciliana, legge regionale 23 dicembre, n. 32, art. 88)

La dichiarazione di inizio attività (Legge Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10) va presentata al sindaco, previa acquisizione della delibera di classifica, rilasciata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* ai sensi dell'art. 88 della legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 32 (la copia della delibera di classifica viene inviata dall'*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico* - Provincia Regionale), allegando:

1. relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a

quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;

2. planimetria dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato.

### *Lo sportello unico delle attività produttive.*

La considerazione di fondo nell'ambito della quale si muove la riforma dello sportello unico è quella che una farraginosità procedimentale, in quanto potenzialmente ostacoli l'esercizio di una determinata attività di impresa, è sostanzialmente limitativa anche per la piena realizzazione della libera concorrenza.

Consapevole di ciò il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel dare attuazione alla legge delega n. 59 del 1997, ha operato una rivisitazione della vigente struttura procedimentale introducendo profili di semplificazione, snellimento ed unicità dei medesimi e contestualmente conferendo alle Regioni ed agli enti locali gran parte delle funzioni e dei compiti amministrativi precedentemente spettanti allo Stato.

In particolare nell'ambito del titolo II dedicato allo sviluppo economico ed alle attività produttive, gli articoli 23 e 24 conferiscono ai Comuni le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione ed ampliamento di impianti produttivi. A sua volta l'art. 25 affermava l'*unicità* del procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive contestualmente provvedendo ad individuare anche i principi fondamentali sulla scorta dei quali la successiva fonte regolamentare era chiamata ad operare nella definizione del nuovo iter procedimentale; essi sono:

- a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
- d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
- e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni; 189 Si veda la raccomandazione della Commissione della CE 22 aprile 1997, C (97).
- f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
- g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

Lo *Sportello unico*, dunque, si inserisce nel contesto di un disegno riformatore di più ampio respiro rappresentando solamente una delle misure poste in essere dal legislatore; misura che ha, poi, trovato esaustiva regolamentazione per quanto concerne l'implementazione delle attività produttive, nel D.P.R. n. 447, del 20 ottobre 1998 successivamente modificato dal D.P.R. n. 440, del 7 dicembre 2000. La disciplina così delineatasi intende perseguire tre obiettivi: la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative; la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini; la promozione attiva di un razionale sviluppo economico locale. Ebbene, pur nell'ottica della piena condivisibilità di siffatti obiettivi, nonché dello sforzo organizzativo compiuto dalle Amministrazioni comunali in tal senso, non si può certo negare che la difficoltà a individuare il responsabile unico, le scarse risorse finanziarie e professionali, l'inadeguatezza del sistema informativo ma, soprattutto, la scarsa propensione alla innovazione organizzativa e gestionale nonché la mancanza di una visione unitaria dei procedimenti e delle attività pubbliche che investono il mondo imprenditoriale, hanno rappresentato e rappresentano i principali ostacoli al decollo dello *Sportello unico*. È chiaro che tali difficoltà sono aggravate dalla difficile lettura del regolamento attuativo, nonché dalla complessità dei

procedimenti delineati. In particolare tale regolamento fa riferimento a due differenti tipologie di procedimento: nella prima, l'interessato presenta la domanda ed il responsabile dello Sportello garantisce, nei tempi stabiliti dalla norma, il coinvolgimento di tutti gli enti chiamati a pronunciarsi sui singoli endoprocedimenti; nel caso in cui questi ultimi non si pronuncino, è necessario ricorrere all'istituto della Conferenza di servizi.

Nell'applicazione di questa disciplina, molti Comuni si sono trovati in difficoltà dovendosi confrontare con un istituto, la conferenza di servizi, che, all'epoca, si basava ancora sulla regola dell'unanimità e, di conseguenza, invece di garantire tempi brevi e certi nella gestione del procedimento, contribuiva al loro allungamento.

Tuttavia, l'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha modificato la legge n. 241/90, ha in parte risolto il problema, sostituendo a quella dell'unanimità la regola della maggioranza, al prezzo di una maggiore responsabilità decisionale posta in capo al responsabile del procedimento unico. La seconda tipologia procedimentale si basa, invece, sul ricorso all'autocertificazione con la quale il professionista che redige il progetto ne attesta la conformità alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale. Questo procedimento inverte, per così dire, l'onere della prova richiedendo che sia la struttura *Sportello unico* ad attivarsi accertando l'esistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte e dando inizio alla procedura per il rilascio della concessione edilizia, al momento non autocertificabile. Successivamente, la struttura e gli altri enti interessati, ognuno per quanto di competenza, verificano la conformità delle autocertificazioni prodotte agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la sussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Anche questo strumento, che sembrava destinato a garantire il successo dello Sportello Unico, si è scontrato con la realtà di una normativa complessa e contraddittoria che non ne ha certo incentivato l'utilizzo.

Nell'ambito di tali difficoltà e, dunque necessario muoversi per delineare il procedimento applicabile all'implementazione di attività turistico-ricettive.

### *Il procedimento unico.*

Prima ancora di scendere nello specifico è opportuno soffermarsi sulle caratteristiche del "provvedimento unico" rilasciato dallo Sportello unico, nonché sulle diverse "vie" procedimentali previste dal legislatore per addivenirne alla formazione.

Partendo dalla disamina di quest'ultimo aspetto va preliminarmente rilevato che, per quanto il legislatore parli di "procedimento unico", in verità quest'ultimo si articola rispettivamente in: un procedimento "semplificato" o per "conferenza di servizi" ed un procedimento mediante "autocertificazione". Il primo procedimento è disciplinato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, del 1998 come procedimento ad esclusiva iniziativa di parte la cui istruttoria è di esclusiva pertinenza della struttura unica la quale può adottare – evidentemente ove a ciò sia competente sulla scorta di quanto di seguito si dirà – gli atti ed i pareri all'uopo occorrenti ovvero rivolgersi alle amministrazioni di settore ovvero ancora a quelle amministrazioni della cui consulenza intenda avvalersi 218 per il rilascio dei medesimi atti istruttori. Ovviamente il provvedimento abilitante è, comunque, un provvedimento "unico" rilasciato dalla struttura – d'altra parte in ossequio ai principi di semplificazione e snellimento della procedura che informano la disciplina dello sportello unico – e deve essere rilasciato nel termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza ovvero nei diversi termini previsti, qualora occorra una valutazione d'impatto ambientale, dai commi 1-bis ed 1-ter del predetto art. 4. L'intervento della Conferenza di servizi è, invece, meramente eventuale ed è richiesto qualora si verifichino dei "blocchi" nello svolgimento dell'iter procedimentale summenzionato; in particolare il 2° comma dell'art. 4 prevede che: "Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa". La conferenza di servizi potrà poi essere convocata direttamente dal responsabile della struttura anche qualora siano decorsi i termini rimessi alle Amministrazioni per il rilascio dei "provvedimenti endoprocedimentali". Così, una volta convocata, la conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari; essa, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7 dell'art. 4219. Per quanto concerne, invece, il procedimento mediante "autocertificazione", regolamentato dall'art. 6 D.P.R. n. 447, del 1998, esso si incentra sulla domanda presentata dal privato interessato corredata da autocertificazioni circa la conformità del progetto "alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale" sottoscritte dal medesimo privato e da professionisti abilitati.

La struttura unica sarà chiamata a svolgere un'attività istruttoria volta ad acclarare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese invitando, all'uopo, lo stesso soggetto istante a chiarimenti nel caso in cui il progetto sia particolarmente complesso ovvero si rendano necessarie delle modifiche allo stesso.

Il procedimento è concluso entro il termine di 60 giorni – ridotti a 45 giorni nel caso di “impianti a struttura semplice” individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione - dalla presentazione della domanda decorsi inutilmente i quali opera il “silenzio - assenso” in forza del quale il privato potrà ritenersi legittimato ugualmente ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto.

Da notare che, per espressa previsione normativa, non è soggetto ad autocertificazione, né al silenzio - assenso, il rilascio della concessione edilizia (permesso di costruire) che dovrà essere, pertanto, emanata, emanando i presupposti, nei termini di 60 giorni dal deposito dell'istanza.

Fra i due *modus procedendi* individuati dal legislatore appare sicuramente più snello quello di cui all'art. 6 incentrato sull'autocertificazione in quanto con esso si aggiunge, all'unificazione procedimentale condotta dallo sportello, una ulteriore semplificazione istruttoria, incentrata sull'autocertificazione, nonché decisoria, incentrata sul silenzio - assenso. Va però rilevato che, per quanto la scelta dell'uno o dell'altro procedimento sia rimessa anche alla discrezionalità dell'istante, il procedimento mediante autocertificazione è soggetto a limiti piuttosto rilevanti dovuti molto probabilmente alla sua accentuata semplificazione. Difatti, come espressamente disposto dall'art. 6, 1° comma, del D.P.R. n. 447, del 1998 l'autocertificazione non potrà essere esperita qualora concerna le materie di cui all'art. 1, 3° comma, del medesimo regolamento, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria preveda una specifica autorizzazione. Per quanto concerne le fattispecie preclusive di cui al citato art. 1, 3° comma, pur nella genericità della formulazione, esse possono essere individuate rispettivamente:

- 1) nella V.I.A. (valutazione impatto ambientale);
- 2) nel controllo di pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- 3) nella prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- 4) nella realizzazione di alcune particolari tipologie di impianti individuate dall'art. 27 del decreto legislativo n. 112, del 1998, 222.

Attenta dottrina non ha mancato di rimarcare che, per quanto il procedimento mediante autodichiarazione e silenzio - assenso sia sicuramente più semplice rispetto a quello mediante “conferenza di servizi”, esso tuttavia presenterebbe margini di operatività più ristretti rispetto a quest'ultimo in seguito delle rigorose limitazioni che il legislatore frappone alla sua applicazione. In particolare viene messo in risalto come l'autocertificazione consenta la conformità non a tutte le normative afferenti gli impianti produttivi, ma solamente ad alcune di esse quali: la disciplina urbanistica, la sicurezza, la tutela sanitaria e la tutela ambientale. Peraltro alcuni rilevanti profili disciplinari genericamente riconducibili alla tutela dell'ambiente sono espressamente esclusi dall'ambito di operatività della autocertificazione (ad es: la valutazione del rischio di incidenti rilevanti).

Il regolamento, peraltro, non chiarisce il rapporto che si verrebbe a determinare fra il procedimento mediante autocertificazione ed i procedimenti settoriali da esso non assorbiti che, in mancanza di una specifica norma di raccordo, dovrebbero svolgersi autonomamente e nel rispetto della propria disciplina facendo così venir meno la stessa unificazione del procedimento. In verità, ferme restando le indiscutibili limitazioni che interagiscono sull'ambito oggettivo di operatività del procedimento dello sportello mediante autocertificazione, è possibile sostenere che unicità del procedimento e semplificazione dello stesso mediante autocertificazione siano operazioni che, pur generalmente inquadrabili nell'ambito del medesimo profilo funzionale della semplificazione procedimentale, di fatto concretano operazioni diverse, sicché l'esclusione dell'una (autocertificazione) non elimina automaticamente l'altra (unificazione procedimentale). In sostanza l'unicità del procedimento è consustanziale alla creazione di uno sportello unico sicché appare indiscutibile che, lì dove vi sia uno sportello unico il procedimento debba essere unico; l'autocertificazione si inserisce quale ulteriore forma di semplificazione che, nell'ottica dello sportello unico è stata talmente valorizzata sino al punto che il legislatore vi ha incentrato una tipologia procedimentale specifica. In questo contesto nulla toglie che, qualora se ne presentino i presupposti, lo sportello proceda in via ordinaria all'assunzione delle autorizzazioni non autodichiarabili raccordando i sub procedimenti ai tempi previsti per la formazione del silenzio assenso; in questo senso depone d'altra parte il comma 6° dell'art. 6 del D.P.R. n. 447, del 1998 il quale, nel disporre che resta ferma la necessità di acquisire l'autorizzazione nelle materie per le quali non è consentita l'autocertificazione, afferma indirettamente la piena compatibilità del procedimento unico con l'autocertificazione anche qualora quest'ultima non copra interamente le autorizzazioni occorrenti per l'attivazione dell'impianto produttivo.

Né poi va dimenticato che rientra nell'ambito delle competenze dello sportello unico “incentivare” le amministrazioni competenti a rilasciare quei provvedimenti “endoprocedimentali” occorrenti per la formazione dell'autorizzazione unica e per assolvere a tali compiti il legislatore, proprio in riferimento al procedimento mediante autocertificazione, ha previsto che ove occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto

delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1.

In sostanza la concertazione pubblico – privato emerge anche in questo caso come la soluzione ideale ai problemi di raccordo procedimentale di cui sopra si è fatta menzione; lì dove vi siano profili lasciati scoperti dall'autocertificazione l'accordo di cui all'art. 11 legge n. 241/90, vincolante per le parti, è lo strumento deputato a risolverli e nulla vieta che in tale accordo siano esplicitate anche le condizioni che l'impianto deve rispettare ai fini del rilascio delle autorizzazioni non autocertificabili. Ancora, infine, il combinato normativo di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 447, del 1998 individuano specificatamente l'ambito oggettivo di operatività del procedimento in esame seppur sulla scorta di formulazioni normative non perfettamente coincidenti. Difatti, come visto, l'art. 6, 1° comma, testualmente prevede che è “l'autocertificazione”, e non certo il procedimento sulla stessa incentrato, a non poter riguardare le materie di cui all'art. 3, 1° comma, nonché le ipotesi nelle quali la normativa comunitaria preveda la necessità di una specifica autorizzazione. La norma, dunque lascia presagire quanto sopra affermato, ossia che non osta all'operatività del procedimento su autodichiarazione il fatto che quest'ultima sia preclusa per alcune tipologie di attività; per queste ultime sarà seguito il procedimento ordinario di rilascio che, per lo sportello, è comunque un procedimento unico.

Diversamente, invece, l'art. 4, 1° comma, nel disciplinare il procedimento “semplificato” dispone che “il procedimento ha inizio...”:

- 1) per gli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 112, del 1998;
- 2) nei casi di cui all'art. 1, comma 3, D.P.R. n. 447, del 1998;
- 3) qualora il richiedente non intenda avvalersi del procedimento di cui all'art. 6 D.P.R. n. 447, del 1998.

La norma lascerebbe propendere, dunque, per il necessario ed esclusivo esperimento del procedimento semplificato nei casi testè menzionati. Quale che sia la portata delle contraddizioni rilevate non sfugge che, nell'ambito di una interpretazione logico sistematica della riforma, deve essere affermata la piena operatività della autocertificazione anche al di fuori del procedimento suo tipico e, pertanto, anche qualora sia adottato il procedimento “semplificato”, in considerazione del fatto che essa rappresenta una forma di attuazione della semplificazione procedimentale e dello snellimento dell'azione della p.a. che sono principi fondamentali (con la riforma “Bassanini”) del nostro ordinamento e non rappresentano una specificità dell'attività dello S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive).

**Per quanto concerne, poi, l'attività turistico ricettiva** la questione di fatto assume contorni ancora più definiti in quanto, in via generale, una struttura avente ad oggetto l'attività turistico ricettiva non è comunque annoverabile nell'ambito degli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 112, del 1998, né comporta, ad eccezione di quanto di qui a breve si dirà, valutazioni di impatto ambientale ovvero di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Sennonché tale principio di ordine generale soffre alcune eccezioni innanzitutto per quanto concerne la V.i.a. in quanto il punto 8) dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996 prevede l'obbligatorietà della procedura di valutazione relativamente ai “campeggi e villaggi turistici di superficie superiore ai 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti – letto o volume edificato superiore a 25.000 m<sup>3</sup>, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.” È dunque chiaro che, in presenza di strutture a carattere ricettivo aventi le predette caratteristiche sarà necessario procedere ad una valutazione di impatto ambientale non sostituibile con l'autocertificazione; ciò, però, non esclude la possibilità di ricorrere ugualmente al procedimento mediante autocertificazione di cui all'art. 6 D.P.R. n. 447, del 1998. Difatti, come si evince da una semplice lettura della norma, nel 1° comma, dell'art. 27 decreto legislativo n. 112, del 1998 si fanno salve esclusivamente le vigenti norme in materia di valutazione e compatibilità di impatto ambientale, escludendo l'operatività delle previsioni normative di cui alle lett. c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto solo per alcune e ben individuate tipologie di impianti fra i quali, ovviamente, non sono annoverati quelli ricettivi. Evidentemente il legislatore ha inteso comunque contemperare i diversi interessi in gioco, da un lato imponendo il rispetto dell'ordinario procedimento di valutazione ambientale e dall'altro comunque consentendo che questo non precluda l'esperimento del procedimento mediante autocertificazione fatta eccezione per i soli impianti espressamente menzionati; tutto ciò trova conferma nella stessa formulazione normativa della lett. d) del citato art. 25 che testualmente conferisce all'interessato la: “facoltà..., inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché

abbia ottenuto la concessione edilizia". Orbene la lettura della norma di legge ci consente anche di risolvere la diatriba fra il tenore letterale degli artt. 4 e 6 D.P.R. n. 447, del 1998, chiaramente deponendo nel senso che la presenza di autorizzazioni non autocertificabili non esclude automaticamente il procedimento mediante autocertificazione di cui all'art. 6, potendo quest'ultimo evidentemente coesistere, all'interno del procedimento unico, con un sub procedimento espletato nel rispetto delle regole ordinarie. In estrema sintesi, dunque, fermo restando l'unicità del procedimento condotto dallo sportello, esso si snoderà in una fase sub procedimentale ordinaria afferente la valutazione di impatto ambientale ed un'altra semplificata incentrata sull'autocertificazione; il provvedimento abilitativo sarà comunque unico nel rispetto delle regole che caratterizzano l'attività dello sportello.

### *Lo Sportello unico nel settore turismo.*

La legge n. 135/2001 ha previsto una autorizzazione unica per l'apertura degli esercizi ricettivi incentivando l'uso dello *Sportello unico* delle attività produttive e del relativo procedimento unificato. La legge n. 217 del 1983, invece, faceva riferimento alla "vecchia" normativa in materia di apertura e trasferimento degli esercizi ricettivi contemplando una serie di provvedimenti lato sensu assentivi per l'implementazione della predetta attività. Orbene, considerando che la legislazione regionale si è comunque relazionata nella definizione dell'iter procedimentale per l'attivazione di un'attività turistico-ricettiva alle "linee guida" della legge nazionale del 1983 sorge il problema di definire i rapporti fra quest'ultima legislazione regionale e la nuova legge quadro del 2001 che prevede un procedimento ancora più snello.

In questo senso, peraltro, orientata anche la Corte Costituzionale; si veda in proposito la sentenza n. 303/2003.

Resta comunque ferma la possibilità di adire la Corte costituzionale al fine di vagliare la legittimità costituzionale del provvedimento normativo comunale cui pervenga la relativa richiesta per l'apertura di un esercizio ricettivo sarà tenuta ad applicare le previsioni di cui alla legge n. 135, del 2001 ovvero quelle regionali pregresse all'entrata in vigore della medesima e che, tendenzialmente, prevedono un regime assentivo differente?

Da un punto di vista strettamente giuridico la disciplina dell'apertura di un "esercizio ricettivo" sembra coinvolgere prevalentemente interessi statali o, meglio, interessi che afferiscono ambiti di intervento la cui disciplina normativa è rimessa in via esclusiva allo Stato. Si pensi, ad esempio, alle generali condizioni di sicurezza (art. 117, lett. h) Cost), ovvero alla tutela della concorrenza, ovvero, ancora, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali con riferimento specifico alla determinazione degli standard di qualità per la somministrazioni di cibi e bevande; si tratta di interessi strettamente connessi alle principali attività assentite mediante l'autorizzazione unica di cui all'art. 9 della legge n. 135 del 2001, che funge da titolo assentivo per la prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, per la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché per l'installazione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Sulla scorta di tale presupposto è possibile ragionevolmente ipotizzare che la disciplina normativa delle condizioni e delle modalità per l'esercizio di attività connesse a siffatti interessi pertenga all'autorità statale, mentre è questione distinta l'individuazione dell'autorità cui spetti l'esercizio della relativa funzione amministrativa.

Sotto quest'ultimo profilo l'art. 9 legge n. 135, del 2001 individua espressamente il Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio al quale, evidentemente, pertiene il rilascio della relativa autorizzazione "unica"; si tratta, peraltro, di una norma a dir poco inconfidente rispetto al vigente sistema di riparto della competenze fra apparato tecnico e politico nell'ambito degli Enti Locali sulla scorta del quale sarebbe stata più appropriata l'assegnazione di tale competenza al dirigente competente.

Un ulteriore, e forse decisivo, argomento a sostegno della legittima operatività del citato art. 9 della legge n. 135/2001 nell'ambito del mutato contesto costituzionale può in questa situazione di incertezza generale una regola certa è che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio della autorizzazioni ovvero dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi ricettivi rientri nelle competenze delle Amministrazioni comunali.

Deve essere ricercato nella lettura della norma di cui al suo 6° comma (il cui contenuto sarà successivamente approfondito) dispone che:

"I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli.

Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma.

I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del

procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo." La norma in linea di principio è diretta a definire i criteri fondamentali sui quali dovrà poggiare l'attività amministrativa avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione, criteri ai quali – per espressa dizione del dettato letterale della norma – le Regioni dovranno provvedere a dare attuazione; essa non mortifica assolutamente le competenze istituzionali, siano esse normative od amministrative, di queste ultime, bensì soddisfa un'esigenza di coordinamento dell'iter procedimentale che si correla naturalmente con l'intento unificante e semplificante che sta alla base della scelta del legislatore. In effetti, si come letteralmente si evince dal dettato del citato 6° comma, la norma è diretta a garantire quei principi di snellezza, celerità, semplificazione ed efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa i quali, a loro volta, attuano quei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a., che trovano la propria ratio giustificatrice nell'art. 97 della Cost.; ed è proprio a tale norma che, prescindendo dai profili sostanziali dell'art. 117 Cost., evidentemente potrà essere ricondotto l'intervento normativo statale in materia di organizzazione del procedimento chiaramente funzionalizzato alla soddisfazione di esigenze che, proprio in quanto ancorate ai valori di cui all'art. 97 Cost., sono espressione di un "interesse nazionale" solo formalmente espunto dal nostro ordinamento.

A concludere sul punto si ritiene che, quanto meno sotto il profilo organizzatorio del procedimento amministrativo in vista del perseguimento del buon andamento e dell'imparzialità della p.a., sussista la piena legittimità costituzionale della legge n. 135, del 2001 in quanto, relativamente a siffatto profilo, la potestà legislativa statale trova supporto nella previsione costituzionale di cui all'art. 97 ed è ovviamente insuscettiva di essere derogata dall'eventuale titolarità della potestà legislativa da parte di un altro soggetto nella materia cui afferisce il relativo procedimento 49; in quest'ottica procedimentale, che evidentemente permea l'intero art. 9, va, pertanto, ricondotta anche la previsione di cui al comma 1 afferente l'autorizzazione unica. A voler riconoscere tale portata alla previsione normativa in esame è possibile scorgere la soluzione in riferimento al rapporto con leggi regionali che diversamente dispongano sul punto; esse dovranno ritenersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative di principio con le quali risultino incompatibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 62, del 1963. Ad ogni buon conto, comunque, ed al di fuori degli schemi giuridici tratteggiati, ed a prescindere dalla loro validità, si è già messo in evidenza come l'attuazione della normativa in materia di turismo sia oramai orientata sulla piena collaborazione Stato - Regioni.

La questione perde, poi, spessore qualora si inquadri il procedimento particolare nell'ambito delle tipologie procedimentali che possono essere attivate dallo Sportello Unico delle attività produttive. In quest'ultimo caso, infatti, l'organizzazione dell'iter procedimentale si inquadra nel contesto regolamentare di un istituto funzionale alle esigenze di snellezza e celerità dell'azione amministrativa in generale e che, pertanto, prescinde, dalle peculiarità degli specifici ambiti disciplinari. Non vi è dubbio che, per quanto riguarda lo S.U.A.P., l'intervento normativo sia di spettanza del legislatore statale ai sensi dell'art. 97 Cost., sicché, quale che sia la regola procedimentale della specifica azione, quest'ultima sarà destinata a soccombere una volta che si scelga il procedimento assentivo previsto per il predetto Sportello.

## 3.2.2 Il contratto d'albergo.

### Le strutture ricettive aperte al pubblico.

#### 1. Premessa.

I contratti turistici sono accordi volontari, stipulati fra il turista e i fornitori di servizi, quali: agenzie di viaggio, compagnie aeree, gestori di strutture turistico-ricettive, non prevedono nella maggior parte dei casi una forma scritta, tranne che per i pacchetti turistici regolati dal decreto legislativo 206/05 per cui, una volta conclusi, spesso non viene firmato alcun documento. I contratti turistici sono contratti a forma libera quindi possono essere stipulati anche a voce. Non è raro che spesso questi contratti vengano effettuati telefonicamente senza prestare cura alla chiarezza dei rapporti e alla necessità di esprimere in maniera precisa il contenuto degli stessi. Nella maggioranza dei casi i contratti turistici non vengono espressamente regolati dalla legge per cui sono contratti atipici. L'accordo raggiunto tra il cliente e l'albergatore per ottenere, dietro il pagamento del corrispettivo, la disponibilità di un alloggio ed eventuali ulteriori servizi ad esso accessori, volti a rendere più confortevole il soggiorno, è definito contratto di albergo.

I profili che meritano maggiore attenzione, essendo quelli che nella pratica possono più facilmente dar luogo a contrasti, riguardano:

- 1) La prenotazione della camera;
- 2) Le regole di condotta da osservare durante il soggiorno in albergo;
- 3) Il deposito di bagagli, o altri beni, presso la struttura.

## 2. La prenotazione della camera.

Per quanto riguarda la prenotazione alberghiera può essere effettuata in due modi: se inserita in un pacchetto turistico seguirà le disposizioni del decreto legislativo 206/05, se la prenotazione riguarda esclusivamente la richiesta di servizi ricettivi la norma di riferimento è il codice civile, in particolare: l'articolo 1385 "caparra confirmatoria" e l'articolo 1386 "caparra penitenziale".

L'articolo 1385 "caparra confirmatoria" prevede il versamento preventivo di una parte dell'importo complessivo, che verrà concordata fra il gestore e il cliente.

Nel caso in cui il cliente non si presenta alla data stabilita con prenotazione perderà l'importo della caparra versata, se il gestore non è in grado di fornire la camera richiesta sarà tenuto a rimborsare il doppio della caparra versata. Questo articolo prevede, inoltre, che se la parte non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolamentato dalle norme generali. L'articolo 1386 "caparra penitenziale" rispetto a quello precedente non prevede risarcimenti oltre il trattamento della caparra o il rimborso del doppio della caparra.

L'importo della caparra è libero purché sia accettato da entrambe le parti (preferibilmente in forma scritta).

Con la prenotazione l'albergatore si impegna a tenere a disposizione del cliente un alloggio ed a predisporre i servizi collegati e richiesti. Questo è il caso che si verifica, ad esempio, quando il cliente, oltre alla disponibilità della camera, chiede e concorda con l'albergatore, che gli venga assicurato anche il servizio di ristorazione ("mezza pensione" o "pensione completa").

Un'eventuale disdetta da parte del cliente o l'indisponibilità della camera prenotata configura una inosservanza di quanto concordato, le cui conseguenze giuridiche possono variare.

È, tuttavia, necessario tenere presente che ogni albergatore può adottare una propria politica in relazione ai tempi in cui il cliente può disdire una prenotazione e spesso è consentito annullarla senza alcun problema fino a 24 ore prima, purché le predette condizioni siano redatte in forma scritta e accettate dal turista.

Nella pratica la prenotazione si distingue in:

- Semplice.

È l'ipotesi di prenotazione che può essere fatta anche solo a voce e che non obbliga il cliente ad anticipare alcuna somma di denaro (entrambe le parti dovranno essere in grado di dimostrare quanto concordato verbalmente).

- Rafforzata.

Si ha tale tipo di prenotazione quando il cliente versa una somma di denaro, che può essere variamente denominata (caparra: codice civile artt. 1385 - 1386).

### DA RICORDARE.

*La prenotazione può consistere in un mero accordo verbale, tuttavia, onde evitare di andare incontro a problemi nascenti da reciproche incomprensioni, è sempre opportuno chiedere all'albergatore l'invio di una conferma scritta della prenotazione effettuata, specificando:*

- i termini della durata del soggiorno;
- le prestazioni concordate;
- le tariffe applicate.

## 3. Le tariffe delle strutture turistico ricettive.

Il regio decreto legislativo 24 ottobre 1935, n. 2049 "Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1732, e R.D. 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, è stato richiamato dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi a sostegno delle imprese turistiche" (oggi le competenze turismo nazionali sono della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Infatti il decreto di attuazione della predetta legge del Ministero del turismo e dello spettacolo 16 ottobre "Determinazione delle modalità di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione", relativamente alla comunicazione ed alla formulazione delle tariffe che devono essere vidimate dalle Province, in Sicilia, le quali, hanno l'obbligo di provvedere alla pubblicazione di un bollettino contenente i prezzi e le attrezzature delle strutture ricettive della provincia di competenza, dandone, inoltre, comunicazione all'ENIT per la realizzazione dell'annuario nazionale. I conduttori di esercizi ricettivi hanno l'obbligo di dichiarare alle Province. La pubblicazione di opuscoli riguardanti le strutture ricettive pubbliche necessita di autorizzazione da parte delle Province., che verificano la veridicità delle notizie riportate.

I periodi di bassa e alta stagione vengono liberamente determinati dai singoli operatori secondo le disposizioni dell'art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, previa intesa con le Province. Le dichiarazioni contenenti i prezzi devono essere inoltrate presso le Province entro l'1 marzo di ogni anno ai sensi dell'art. della legge regionale 27/96. A tal proposito è da rilevare un'incongruenza creatasi con la legge regionale 25/94 "Norme sull'agriturismo", che, per gli esercizi agrituristici, dispone come termine ultimo per la presentazione delle tariffe il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le stesse andranno in vigore, di fatto la data da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge regionale 27/96 trattandosi di norma successiva.

Il concetto innovativo che caratterizza la legge n. 284/91 e senz'altro la liberalizzazione dei prezzi, che vengono così determinati dai gestori, senza alcuna imposizione esterna da parte di enti pubblici, il cui compito è quello, come già detto, di vigilare sulla corretta applicazione di quanto comunicato. Ai gestori di strutture turistico ricettive aperte al pubblico è fatto obbligo di comunicare secondo le seguenti procedure: prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, specificando eventuali periodi di bassa e alta stagione.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del presente decreto, né inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di sei anni;
- 4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

L'albergatore deve rendere pubbliche le tariffe praticate e deve portarle a conoscenza della clientela, oltre che comunicare annualmente alla Provincia territorialmente competente i prezzi massimi per i servizi offerti, che devono essere vidimati dalla locale «Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico».

Nel caso in cui venga richiesta una camera singola ed è disponibile solo la doppia il prezzo da pagare per la singola (art.7 del RDL 18 gennaio 1937 n. 244 e circolare 25 novembre 1955 n.08680 capo II del Commissariato per il turismo)

## 4. La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.

La rilevazione dei dati statistici ha un'importanza fondamentale nella determinazione dei programmi turistici predisposti sia dagli enti pubblici sia dai privati che operano nel settore. Infatti, le riflessioni che scaturiscono dai dati statistici dovrebbero influenzare le strategie e gli obiettivi.

La normativa di riferimento è fissata dall'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dal successivo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Nella regione Sicilia i dati statistici vengono raccolti, coordinati ed elaborati da:

- Province (Province / Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico),
- Assessorato regionale al turismo,

ognuno per le proprie competenze territoriali.

La normativa che disciplina la rilevazione delle presenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive, è costituita dal 3° comma dell'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dall'art. 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203 e dal decreto 5 luglio 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive".

### 3.2.3 Il codice civile.

#### Art. 230 bis

#### Impresa familiare.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col

consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in casi di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

#### **Art. 927**

##### *Cose ritrovate.*

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

#### **Art. 928**

##### *Pubblicazione del ritrovamento.*

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

#### **Art. 1218**

##### *Responsabilità del debitore.*

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

#### **Art. 1325**

##### *Indicazione dei requisiti (del contratto).*

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

#### **Art. 1326**

##### *Conclusioni del contratto.*

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

#### **Art. 1385**

##### *Caparra confirmatoria.*

Se al momento della conclusione del contratto, una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

#### **Art. 1386**

##### *Caparra penitenziale.*

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

#### **Art. 1387**

##### *Fonti della rappresentanza.*

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

#### **Art. 1388**

##### *Contratto concluso dal rappresentante.*

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti della facoltà conferitagli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

#### **Art. 1768**

##### *Diligenza della custodia.*

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

#### **Art. 1781**

##### *Diritti del depositario.*

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

#### **Art. 1783**

##### *Responsabilità per le cose portate in albergo.*

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- le cose che vi si provano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

#### **Art. 1785**

##### *Limiti della responsabilità.*

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- a forza maggiore;
- alla natura della cosa.

#### **Art. 1785 bis**

##### *Responsabilità per colpa dell'albergatore.*

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, deimembri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

#### **Art. 1785 ter**

##### *Obbligo di denuncia del danno.*

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

#### **Art. 1785 quater**

##### *Nullità.*

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

#### **Art. 1785 quinquies**

##### *Limiti di applicazione.*

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

#### **Art. 1786**

##### *Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi.*

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

#### **Art. 2082**

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

#### **Art. 2083**

##### *Piccoli imprenditori.*

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

#### **Art. 2084**

##### *Condizioni per l'esercizio dell'impresa.*

La legge determina le categorie d'impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.  
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative].

#### **Art. 2135**

##### *Imprenditore agricolo.*

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2).  
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

#### **Art. 2188**

##### *Registro delle imprese.*

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.  
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.  
Il registro è pubblico.

#### **Art. 2195**

##### *Imprenditori soggetti a registrazione.*

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

#### **Art. 2200**

##### *Società.*

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.  
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

#### **Art. 2251**

##### *Contratto sociale.*

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

#### **Art. 2555**

##### *Nozione.*

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

#### **Art. 2724**

##### *Eccezioni al divieto della prova testimoniale.*

La prova testimoniale è ammessa in ogni caso:

- quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
- quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
- quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

#### **Art. 2725**

##### *Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.*

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

#### **Art. 2760**

##### *Crediti dell'albergatore.*

I crediti dell'albergatore sono mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

#### **Art. 2954**

##### *Prescrizione di sei mesi.*

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

#### **Art. 2958**

##### *Corso della prescrizione.*

La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

#### **Art. 2959**

##### *Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.*

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

### 3.2.4

## La normativa delle agenzie di viaggio e turismo.

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084

### *Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.*

Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario

#### SINTESI:

- Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
- In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti, il viaggiatore deve fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
- L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio la cui firma può essere sostituita da un timbro. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
- Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi secondo la legislazione nazionale o le disposizioni del contratto.

L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente:

- qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto;
- quando il numero di viaggiatori previsto non è stato raggiunto, a condizione di informare il viaggiatore entro 15 giorni dalla data d'inizio del viaggio.

In caso di annullamento del contratto:

- prima della sua esecuzione, l'organizzatore deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore;
- in corso di esecuzione, l'organizzatore deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore.

Inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.

- In caso di violazione degli obblighi menzionati, l'intermediario di viaggi

risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

- L'organizzatore non può aumentare il prezzo globale se non per variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori a condizione che ciò sia previsto nel documento di viaggio. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso e ha diritto al rimborso di tutte le somme pagate all'organizzatore.
- L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni.
- L'organizzatore che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore.
- L'organizzatore che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato in modo diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.
- L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore.
- L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.
- Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.
- L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.
- Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata ha luogo in conformità a queste disposizioni. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.
- Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto. In caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
- Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

## I pacchetti turistici.

DECRETO LEGISLATIVO  
6 SETTEMBRE 2005, n. 206.

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 - Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995) è stato abrogato con l'art. 146 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162). I pacchetti turistici, a seguito della predetta abrogazione, sono regolati dagli articoli dal n. 82 al n. 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

### DEFINIZIONE.

Un pacchetto turistico si definisce tale alle seguenti condizioni: prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero comprendente almeno

- una notte;
- trasporto;
- alloggio;
- itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche.

### FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

### OPUSCOLO INFORMATIVO.

Deve essere autorizzato ai sensi della circolare 13 marzo 2000, n. 521 dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazione e trasporti, almeno 60 giorni prima del viaggio.

### ASSICURAZIONE.

L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è stato emanato per tutelare il turista consumatore.

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 9.

Circolare 13 marzo 2000, prot. n. 518 sulla scorta, anche, della sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale dell'11 novembre 1998, con il predetto articolo di legge, la Regione siciliana assume le competenze per l'istruzione delle pratiche e il rilascio della licenza delle agenzie di viaggi.

## La normativa di riferimento in Sicilia.

La seguente normativa viene attuata in mancanza di emanazione di apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27/96: regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 vengono definite le categorie A - B - C (inserire schema attività di assistenza turistica).

### CATEGORIA A)

Vengono definite le competenze delle agenzie di viaggi e le modalità per il rilascio della licenza e i documenti da presentare, i requisiti per il direttore tecnico, le caratteristiche dei locali da adibire alle agenzie di viaggi e le autorizzazioni per la pubblicazione di materiale di propaganda.

Competenze delle agenzie di viaggi:

- Vendita biglietti di trasporto;
- Prenotazione posti mezzi di trasporto;
- Organizzazione viaggi ed escursioni;
- Emissioni voucher per prenotazioni alberghiera;
- Assistenza ai clienti.

### CATEGORIA B)

Le licenze per le sedi e le succursali sottomesse all'autorità di P.S. (oggi Regione siciliana).

### CATEGORIA C)

- Certificato di cittadinanza italiana;
- Copia atto costitutivo della società;
- Certificato del casellario giudiziario.

Il direttore tecnico dovrà dimostrare il periodo di esperienza lavorativa presso altra agenzia e conoscenza di almeno due lingue europee.

### OBBLIGO DI CAUZIONE.

Il materiale di propaganda autorizzato prima di essere diffuso, oggi tale controllo viene espletato dalla Regione siciliana nel rispetto del decreto legislativo n. 11/95 che regola la vendita di pacchetti viaggi.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 viene inserito il rilascio delle licenze subordinato al nulla osta da parte delle AAPIT e nulla osta anche per la nomina di direttore tecnico (oggi queste competenze sono della Regione siciliana), nulla osta anche per le agenzie.

### VIGILANZA PER GLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO.

Decreto per il Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Attribuzioni all'Ente provinciale per il turismo delle competenze per l'istruzione delle pratiche di agenzia di viaggi.

Circolare n. 08680 del 25 novembre 1955.

Modalità relative alla concessione della licenza e relative alla documentazione.

Per le agenzie di viaggi:

- 1) Lire 50.000 deposito cauzionale, Euro 25,82, una volta;
- 2) Prima tassa concessione regionale;
- 3) Entro il 31 gennaio di ogni anno tassa concessione regionale annuale.

## Il modello di contratto di vendita di pacchetti turistici.

### CONDIZIONI GENERALI.

I viaggi presentati in questo programma sono prodotti da ... titolare della licenza n. ... del rilasciata dalla Regione siciliana e sono coperte, per la responsabilità civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi vigenti, da assicurazione stipulata con la ... Assicurazioni S.p.A. con polizza n. ...

#### 1) PREMESSA.

##### NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

Premesso che

- a) Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 86 lett.b) decreto legislativo 206/2005);
- b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 comma 2 del decreto legislativo n. 206/2005), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 206/2005 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di *pacchetto turistico* (art. 84 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

#### 2) FONTI LEGISLATIVE.

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, nonché dal sopraccitato decreto legislativo n. 111/95.

#### 3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA

##### SCHEDA TECNICA.

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

#### 4) PRENOTAZIONI.

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decreto legislativo n. 206/2005 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

#### 5) PAGAMENTI.

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

#### 6) PREZZO.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a

quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

#### 7) RECESSO DEL CONSUMATORE.

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.

Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata di seguito:

- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio;
- 25% della quota di partecipazione dal 29° al 15° giorno lavorativo prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione dal 14° al 4° giorno lavorativo prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione dal 3° giorno fino a 48 ore prima della data di partenza del viaggio.
- Nessun rimborso dopo tale termine.

Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per l'espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte dell'operatore in quanto quest'ultimo ha assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti.

#### 8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

##### PRIMA DELLA PARTENZA.

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 codice civile), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

## 9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

## 10) SOSTITUZIONI.

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 decreto legislativo n. 206/2005) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

## 11) OBLIGHI DEI PARTECIPANTI.

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

## 12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della Unione europea cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

## 13) REGIME DI RESPONSABILITÀ.

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle

obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

## 14) LIMITI DEL RISARCIMENTO.

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 codice civile.

## 15) OBBLIGO DI ASSISTENZA.

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

## 16) RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

## 17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

## 18) FONDO DI GARANZIA.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il *Fondo nazionale di garanzia* cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100, decreto legislativo 206/2005), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 100, comma 5, decreto legislativo n. 206/2005).



## ADDENDUM

### Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici.

#### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

#### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle

citare clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiafet.

Organizzazione tecnica: ...

Autorizzazione Assessorato turismo Regione siciliana da richiedere.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269: *La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se i reati sono commessi all'estero.* Informativa ex art. 31, decreto legislativo n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali).

#### PRIVACY.

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge n. 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento, da parte della società, delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

### Normativa di riferimento per le agenzie di viaggi.

#### LE NORMATIVE NAZIONALI CHE HANNO RECEPITO LE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI.

- Legge 27 dicembre 1977, n. 1084  
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111  
abrogato dall'art. 146 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82 - 100  
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162

#### NORMATIVA VIGENTE IN SICILIA.

- Regio decreto legge 2523/36  
Norme per la disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.
- Legge n. 860/40 "Modificazioni al decreto legge n. 2523/36"
- Legge n. 187/42 "Variazioni al decreto legge n. 2523/36"
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630  
Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo, artt. 1 - 9
- Decreto del Commissario per il turismo del 29 ottobre 1955 "Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo", artt. 1 - 6
- Circolare del Commissariato per il turismo 25 novembre 1955, n. 08680  
"Istruzioni impartite dal Commissario per il turismo per l'applicazione delle norme per il decentramento amministrativo" capo I
- Regione siciliana - Legge regionale 27/96  
Norme per il turismo, art. 9
- Legge 27 dicembre 1977, n. 1084  
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, supplemento ordinario
- Decreto legislativo n. 111/95
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 abrogato dall'art. 146 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto, artt. 82 - 100  
Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Criteri di delega.  
*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162
- Decreto Ministero industria n. 349/99  
Regolamento recante norme per la gestione ed il finanziamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.

- Sentenza Corte costituzionale n. 326/98:  
L'attività di agenzia di viaggi è unitaria sul territorio nazionale, pertanto l'autorizzazione di esercizio, la tassa di concessione e la cauzione non sono dovute per le succursali, anche se queste svolgono la loro attività in diverse regioni, inoltre basta un solo direttore tecnico.
- Regione siciliana - Circolare Assessorato al turismo n. 518/2000  
Ribadisce le decisioni della Corte Costituzionale di cui sopra.
- Regione siciliana - Circolare Assessorato al turismo n. 521/2000  
Stabilisce le modalità per l'approvazione dei viaggi, termini entro 60 giorni.
- Regione siciliana - Decreto Assessorato al turismo 12 luglio 2001  
Contributi alle agenzie.



L'Assessorato regionale al turismo della Regione siciliana ha predisposto una specifica modulistica sulle procedure amministrative per le agenzie di viaggio e turismo.

Vedi modelli nell'appendice normativa.

### 3.2.5 Organizzazione degli eventi, congressi e convegni.

- Strutture turistico ricettive aperte al pubblico;
- Strutture private;
- Strutture pubbliche.

#### Regio decreto legge T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773

artt. 68 - 72 e art. 80 - *Testo unico* delle leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, supplemento ordinario

#### Titolo III

*Disposizioni relative agli spettacoli,  
esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni,  
mestieri girovaghi, operai e domestici.*

#### Capo I

*Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

#### Art. 68

(art. 67 T.U. 1926) - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

#### Art. 69

(art. 68 T.U. 1926) - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

#### Art. 70

(art. 69 T.U. 1926) - [Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

#### Art. 71

(art. 70 T.U. 1926) - Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

#### Art. 72

(art. 71 T.U. 1926) - Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.

## Art. 80

(art. 78 T.U. 1926) - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Non esistono norme specifiche per il turismo congressuale, pertanto si possono organizzare eventi: congressi - convegni, deve essere svolta, previa autorizzazione della «Commissione provinciale / comunale di vigilanza».

La «Commissione provinciale di vigilanza» sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (art. 80 del T.U.L.P.S. e 141 Regolamento di esecuzione) è chiamata ad esprimere un parere tecnico in materia di agibilità ai fini della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento; tale parere costituisce il presupposto necessario a termini di legge ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo.

Alla Commissione spettano inoltre compiti di vigilanza e di controllo successivi per accertare il permanere degli standard di sicurezza verificati.

Sono sottoposti alle verifiche della Commissione non solo i locali di spettacolo in senso stretto (cinema, teatri, discoteche) ma anche tutte le strutture, comprese quelle precarie, nelle quali vengono svolte attività di spettacolo e/o trattenimento in senso ampio (impianti sportivi - sale mostre - sale conferenze).

La Commissione esprime il proprio parere anche in relazione alle attrazioni viaggianti ed ai percorsi sui quali vengono svolte gare motoristiche.

Per una verifica più dettagliata delle funzioni della Commissione vedasi il disposto dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (in normativa).

## Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

Regolamento per l'esecuzione del *Testo unico* 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940, supplemento ordinario

### ART. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

## ART. 141 BIS

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

### ART. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta:

- dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
- dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il Questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141 bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141 bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

#### ART. 143

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osserva le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

#### ART. 144

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.

#### ART. 145

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

### DM - Decreto Ministero dell'interno 9 aprile 1994

Certificato prevenzione incendi obbligatorio oltre 100 persone.  
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Così come modificato dal D.M. 7 aprile 1999 e dal D.M. 20 dicembre 1999

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, serie generale

#### *Licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici rilasciate dalle Questure.*

Esistono due tipologie di licenze:

- per aprire teatri, cinema o luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.) dove sono rilevanti gli aspetti strutturali dell'edificio e il rispetto della vigente normativa di sicurezza (impiantistica, antincendio, segnaletica di sicurezza, ...) e di igiene, nonché i requisiti soggettivi dell'imprenditore;
- per dare corso a spettacoli, trattenimenti (artt. 68 e seguenti T.U.L.P.S.), dove sono rilevanti le qualità imprenditoriali soggettive e l'eventuale influenza dello spettacolo sull'ordine, la sicurezza, la moralità pubblici.

#### *Licenze agibilità locali di pubblico spettacolo.*

I locali di pubblico spettacolo sono locali aperti al pubblico, nel senso che è possibile accedervi solo a determinate condizioni (acquisto biglietto, invito, ...). È di competenza comunale il rilascio delle licenze di agibilità dei seguenti locali di pubblico spettacolo, classificati come tali dal D.M. 19 agosto 1996:

- teatri;
- cinematografi e cinema teatri;
- sale da ballo e discoteche con arte varia.

L'art. 80 T.U.L.P.S. sancisce che l'autorità non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo senza aver prima fatto verificare da una Commissione tecnica (Commissione provinciale di vigilanza), la solidità, la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di idonee vie di esodo che consentano una pronta evacuazione in caso di incendio.

A seguito dell'approvazione del D.P.R. 28 maggio 2001, sono state dettate misure di semplificazione dei procedimenti relativi ai locali di pubblico spettacolo. In particolare l'art. 4 del suddetto D.P.R. ha prescritto la verifica obbligatoria da parte della «Commissione provinciale di vigilanza» per:

- progetti di nuovi teatri o di altri locali e impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;

- i locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori.

Nei locali con capienza pari o inferiore a 200 spettatori, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite da una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo degli ingegneri o architetti, dei geometri o dei periti industriali. È inoltre importante ricordare che i locali di spettacolo e di trattenimento che hanno una capienza superiore a 99 posti, devono ottenere il «Certificato prevenzione incendi» (C.P.I.).

#### *Licenze agibilità cinema e teatri o cinema/teatri.*

Occorre presentare

- domanda in carta da bollo (modulo domanda apertura cinema/teatro) indirizzata al Comune verbale della «Commissione provinciale di vigilanza» sui locali di pubblico spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale (o relazione tecnico abilitato se il locale ha capienza pari o inferiore a 200 posti);
- copia «Certificato prevenzione incendi» il possesso requisiti morali prescritti dalla vigente normativa.

Il decreto legislativo 112/98 ha abrogato l'art. 68 T.U.L.P.S. nella parte relativa alla licenza per le rappresentazioni cinematografiche e teatrali.

*Durata della licenza:* la licenza non è soggetta a limiti temporali; in caso di sostituzione del titolare o di modifica dei locali di grossa entità, è necessario richiedere il rilascio di nuova licenza (modulo domanda subingresso al titolare, modifica ai locali).

*Costo:* Euro 11,00 per la domanda, Euro 11,00 per il rilascio della licenza

#### *Licenza agibilità discoteche e arte varia (art. 80 T.U.L.P.S.)*

#### *Licenza per trattenimento (art. 68 T.U.L.P.S.)*

Occorre presentare domanda in carta da bollo indirizzata al Comune (modulo domanda per apertura discoteche e arte varia comprensivo della domanda per trattenimenti).

*Durata della licenza:* la licenza non è soggetta a limiti temporali; in caso di sostituzione del titolare e/o altre modifiche, è necessario richiedere il rilascio di nuova licenza (Modulo domanda subingresso al titolare, modifica ai locali)

*Costo:* Euro 14,62 per la domanda, Euro 14,62 per il rilascio della licenza più i diritti di segreteria.

Modulo comunicazione per applicazione T.A.R.S.U. ridotta.

### 3.2.6

#### I contratti turistici on line.

Oggi, grazie ai sistemi informatici, si ha la possibilità di stipulare contratti a distanza detti anche on line, i quali vengono contemplati dalla III parte del codice del consumo e definiti dall'art. 50 del predetto codice quei «contratti aventi per oggetto beni o servizi stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto». In altri termini, per contratto di compravendita on line si intende il negozio giuridico avente ad oggetto beni mobili e/o servizi, stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore che per tale contratto impiega esclusivamente la tecnologia di comunicazione a distanza denominata internet. Tali contratti sono quindi conclusi direttamente attraverso l'accesso da parte del consumatore al sito internet corrispondente all'indirizzo del fornitore che seguendo le indicate procedure, arriverà a concludere il contratto per l'acquisto del bene o servizio. Di conseguenza, le norme sui contratti a distanza si applicano a qualsiasi tipo contrattuale che si sviluppa interamente in rete, purché si tratti di rapporti «business to consumer». Con l'art. 68 del suddetto codice del consumo il legislatore testualmente afferma che «Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate dai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno»; occorre sottolineare che la fornitura di servizi e beni mobili facenti parte della categoria dei servizi della società dell'informazione, si riferisce sia ai rapporti «business to consumer» che «business to business».

Lo stesso decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, chiarisce che per «servizi della società dell'informazione» si intendono le attività economiche svolte in linea – *on line* –.

In relazione alle norme sopra citate, questo tipo di commercio indicato come commercio via internet, o commercio digitale solleva una serie di questioni

legate sia alla tutela del consumatore, sia riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di paesi diversi, per cui potrebbe essere necessario stabilire qual è la legge applicabile in caso di contestazione. In relazione a quest'ultimo aspetto nel caso in cui il contratto in via telematica sia stato stipulato da consumatore e professionista italiano si adottano le procedure previste dalla legge italiana, salvo deroghe contrattuali; mentre nel caso in cui le parti del contratto telematico abbiano nazionalità diversa il relativo contratto risulta regolato dalla legge scelta dalle parti. La libera scelta della legge applicabile non può comunque avere l'effetto di privare il consumatore delle garanzie che gli riconosce il proprio paese. Occorre, inoltre, dare risposta ad ulteriori quesiti, i quali sono emersi nel corso della valutazione dei contratti in questione, ad esempio alla domanda, se può ritenersi valido il contratto elettronico scaricato dai consumatori sul proprio personal computer tramite internet: la risposta è positiva, considerato che i documenti trasmessi con mezzo telematico costituiscono un tipo di forma scritta e, pertanto, non occorre che la loro trasmissione sia seguita da quella del documento originale, ed ancora le clausole del contratto possono considerarsi vessatorie quando esse determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di dubbio sul senso della clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Inoltre ai sensi del codice le clausole vessatorie sono reputate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Dalla valutazione dei suddetti contratti è, inoltre, emerso che l'operatore di servizi on line può modificare le condizioni contrattuali contenute nelle condizioni generali di contratto, in tale caso, però, deve essere specificato che il regolamento negoziale applicabile al singolo ordine è quello esposto sul sito al momento dell'ordine stesso e che le eventuali nuove pattuizioni fissate dall'operatore si applicano solo alle compravendite concluse successivamente alla loro pubblicazione on line. Tra i quesiti emersi occorre ricordare che in caso di lite, insorta tra operatore e consumatore, nell'ambito dei contratti on line si fa riferimento alla giurisdizione italiana, ciò va accertato sulla base di quanto previsto dalla legge n. 218 del 1995 (legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sembra in ogni caso prevalente il criterio della residenza o domicilio del convenuto in Italia.

Tornando alla parte III del codice del consumo, relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, occorre sottolineare che tale codice ha inglobato e sostituito, in relazione al diritto di recesso del consumatore, i contratti on line già normati dal decreto legislativo n. 50/1992 riferito ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed dal decreto legislativo 185/99 in relazione ai contratti a distanza. L'art. 64 del codice del consumo riferendosi ai generici contratti a distanza, ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, sancisce il diritto del consumatore di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.

Tale diritto si esercita con l'invio, entro i termini previsti, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Tuttavia secondo quanto stabilito dall'art. 55 del codice il diritto di recesso, previsto all'articolo sopra menzionato, non si applica, tra gli altri, ai contratti che hanno ad oggetto la fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero quando, all'atto della conclusione del contratto, il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito. Quanto detto era già stabilito dal decreto legislativo n. 185 del 1999, il quale infatti escludeva la possibilità di recedere dai contratti turistici a distanza.

### 3.2.7 Il bed and breakfast.

L'ospitalità turistica offerta nell'ambito dell'organizzazione familiare viene definita "bed and breakfast".

Questi termini inglesi significano: camera e prima colazione. Questa forma di ospitalità non è assolutamente concorrenziale con le proposte alberghiere, in quanto essa è priva di servizi centralizzati offerti da personale dipendente. Infatti, i servizi di cui si può fruire all'interno di un B&B sono solamente quelli del cambio delle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre, naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua.

Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata. La formula B&B, ampiamente diffusa in diversi paesi, in Italia è stata avviata solo nel 1997; nel Lazio a seguito della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18.

Le altre regioni italiane che, ad oggi, hanno disciplinato il B&B sono:

- la Sardegna, con legge regionale 12 agosto 1998, n. 27;
- l'Emilia Romagna, con legge regionale 25 giugno 1999, n. 11;
- il Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;

- il Veneto, con legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49;
- la Toscana, con legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63; legge regionale 23 marzo 2000, n. 42;
- la Liguria con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;
- le Marche con legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8;
- il Piemonte con legge regionale 13 marzo 2000, n. 20;
- la Basilicata, con legge regionale 14 aprile 2000, n. 38; legge regionale 6 settembre 2001, n. 37;
- l'Abruzzo con legge regionale 28 aprile 2000, n. 78;
- la Sicilia con l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- la Campania con legge regionale 10 maggio 2001, n. 5;
- il Molise con legge regionale 12 luglio 2002, n. 13;
- la Puglia con legge regionale 24 luglio 2001, n. 17;
- l'Umbria con legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2;
- la Provincia autonoma di Trento con legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- la Calabria con legge regionale 26 febbraio 2003.

La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", infatti, la norma dispone che per fornire alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.). L'eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25 agosto 1991, n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si ricade l'esercizio (tale licenza non è prevista per il B&B).

L'attività di affittacamere prevede, come per tutte le tipologie ricettive contemplate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, oltre la licenza, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'apertura della partita IVA.

Dopo questa premessa esaminiamo l'art. 88 della legge, della Regione siciliana sul B&B, del 23 dicembre 2000, n. 32, il decreto di attuazione della stessa, emanato dall'Assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti dell'8 febbraio 2000, l'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'art. 41 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.

Il primo punto dispone aiuti "de minimis" ai soggetti che avvieranno l'attività di B&B. Si ricorda che l'aiuto "de minimis" prevede un contributo, nell'arco di tre anni, nell'ambito degli "aiuti di Stato a finalità regionali", non superiore a 100.000 ECU (lire 193.627.000).

L'attività in argomento può essere svolta, elusivamente, all'interno dell'abitazione nella quale il titolare dimora e ne è proprietario, fornendo alloggio e prima colazione non manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare.

Il secondo punto richiede l'assicurazione dei servizi minimi, secondo le disposizioni del decreto di attuazione della legge, successivamente specificati.

Il terzo punto stabilisce che i locali delle abitazioni devono possedere i requisiti previsti per l'uso abitativo.

Il quarto punto dispone che non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che, pertanto, resta accatastato come casa di civile abitazione. I criteri generali per la classifica, previsti dal punto cinque, determinano le stelle in base alla disponibilità dei servizi igienici.

Pertanto, se nell'abitazione il bagno è comune sia agli ospiti che ai proprietari, all'esercizio verrà assegnata una stella; se gli ospiti possono fruire di un bagno, che non sia lo stesso dei proprietari, ma non a disposizione di ogni camera, verrà attribuita la categoria due stelle; se ogni camera per gli ospiti può disporre di un proprio servizio igienico, il B&B potrà essere classificato a tre stelle. Ma la classifica deve seguire i requisiti minimi previsti dal decreto dell'8 febbraio 2001, pertanto, oltre a quanto detto per i servizi igienici, verrà verificato lo stato dell'abitazione, nel contesto dell'area residenziale in cui si trova l'edificio, la qualità dell'arredamento e dei servizi offerti.

Le modalità di avviamento sono regolamentate dal punto sei; non essendo previsto l'ottenimento di una licenza il titolare di un B&B dovrà dare comunicazione di inizio attività al Comune e all'AAPIT.competente.

La comunicazione dei dati statistici va effettuata alle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico» o alle «Aziende di soggiorno e turismo». Le stesse Aziende inseriranno i dati relativi agli esercizi di B&B negli annuari delle strutture turistico-ricettive riconosciute dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 che ha recepito la legge regionale 17 maggio 1983, n. 217, in materia di esercizi ricettivi.

Il punto sette prevede la classifica degli esercizi di B&B da parte delle Province regionali, a tal proposito, il decreto di attuazione della legge regionale 32/2000 specifica che la predetta classifica è di competenza delle *Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico*, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986; Trasformazione degli «Enti provinciali per il turismo» in «Aziende autonome provinciali per

l'incremento turistico», infatti quest'ultimo decreto prevede che le Province Regionali si avvalgano, in materia di turismo, delle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico».

La classifica viene deliberata, previo sopralluogo, dalle suddette Aziende, dopo la presentazione di apposita istanza, da parte dei proprietari dell'immobile, che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Parere igienico-sanitario rilasciato dal Distretto di base della ASL competente, a seguito di richiesta dell'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico»; il servizio di Medicina pubblica della ASL, per il rilascio del parere di cui sopra, richiede n. 3 copie di planimetria e relazione tecnica sull'appartamento, contenenti le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico fognario;
- Copia certificato di abitabilità;
- Copia attestazione adeguamento legge 5 marzo 1990, n. 46 «Norme di sicurezza degli impianti»;
- Autocertificazione attestante la dimora e la proprietà dell'appartamento, da parte del titolare del B&B.

Il punto otto stabilisce, come meglio specificato dal decreto di attuazione, che le presenze degli ospiti vengano comunicate, giornalmente, all'autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di garantire anche i gestori stessi.

La parte riguardante l'IVA viene trattata al punto nove, sebbene la legge richieda l'apertura IVA, è bene fare un distinguo. Se l'attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l'inizio attività all'Ufficio delle entrate (IVA), sia per l'attribuzione della partita IVA, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel Modello Unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79 - 80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime). Se l'attività di B&B, invece, viene svolta in modo saltuario, non è richiesta l'apertura di partita IVA. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto attività non continuativa. Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000.

In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell'IVA, per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel *Modello unico*, se l'attività è svolta in modo saltuario. Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, non fiscale e pertanto la «madre» resterà al titolare del B&B e la «figlia» verrà consegnata all'ospite.

Se, quest'ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo di lire 2.500. I punti dieci e tredici dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte della Regione siciliana per avviare un'attività di B&B, in attuazione del POR 2000/2006, per il riordino dei regimi di aiuto alle imprese, nell'ambito di «Agenda 2000» (Finanziamenti dell'UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a finalità regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50 presenze annue, svolgere l'attività per almeno cinque anni e sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio. L'importo del contributo di cui sopra, modificato con l'art. 110 della legge regionale 6/01 verrà assegnato «a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale e dei locali, dell'impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali.

Per l'erogazione dei contributi bisognerà attendere i bandi che l'Assessorato regionale al turismo, emanerà in attuazione dell'articolo di legge in argomento, secondo il principio aiuti «*de minimis*».

Le dimensioni delle camere per gli esercizi di B&B saranno le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1437 e, pertanto,

- per un posto letto occorreranno, almeno 8 m<sup>2</sup>;
- per due posti letto, 14 m<sup>2</sup>;
- per tre posti letto, almeno 20 m<sup>2</sup>;
- per quattro posti letto, almeno 26 m<sup>2</sup>.

Il decreto di attuazione dell'art. 88 della legge regionale 32/2000, ha dettato le disposizioni per i requisiti minimi necessari alla classifica a stelle degli esercizi di B&B. Pertanto verranno concesse le tre stelle se ogni stanza avrà un bagno a disposizione, ogni camera dovrà essere fornita di apparecchio televisivo, di impianto di climatizzazione (esclusi gli esercizi ubicati in località montana che siano forniti di riscaldamento), inoltre, la biancheria, l'arredamento dovranno

essere di qualità. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria a giorni alterni, pulizia delle camere e dei servizi igienici giornalmente.

Per le due stelle ci dovrà essere un bagno ad esclusivo uso degli ospiti, l'apparecchio televisivo ad uso comune e l'impianto di climatizzazione potrà essere sostituito dalla ventilazione a pale. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria due volte la settimana, pulizia delle camere e dei servizi igienici ogni giorno.

Gli esercizi di B&B verranno classificati ad una stella se il bagno sarà comune a quello dei proprietari, se l'apparecchio televisivo sarà ad uso comune, l'impianto di riscaldamento potrà essere costituito da attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

I servizi obbligatori saranno: cambio biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni; pulizia nelle camere una volta al giorno.

### 3.2.8 Il turismo rurale e l'agriturismo.

#### Il turismo rurale.

Il turismo rurale rappresenta una politica dell'UE per: favorire la permanenza nelle zone agricole; tutelare, le tradizioni popolari, l'enogastronomia, l'agricoltura.

- La rivoluzione industriale e le guerre mondiali hanno spostato grandi masse dalle campagne ai centri urbani spopolando le stesse.
- Sono alloggi di turismo rurale immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali.
- Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

Per turismo rurale s'intende l'identificazione di un particolare settore turistico o di una politica di sviluppo turistico, identificabile attraverso il luogo di destinazione, oppure la motivazione di chi lo pratica. Pertanto per turismo rurale non può essere identificata una struttura ricettiva o uno specifico regime d'autorizzazione (tranne che in Sicilia).

La ricettività e la ristorazione possono essere esercitate in immobili già esistenti, nel rispetto dei piani regolatori vigenti.

La ristrutturazione degli immobili, da adibire al turismo rurale, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche peculiari ed originali degli stessi, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, il restauro ed il risanamento degli edifici rurali è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e d'areazione previsti dalle normative vigenti.

La ristorazione deve essere basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui si trova l'edificio e preparata con l'utilizzazione di materie prime prodotte, in prevalenza dalle aziende agricole locali. Gli arredi e i servizi devono essere consoni alle tradizioni locali rurali della zona.

La Regione Emilia Romagna con legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, ha legiferato le norme per l'esercizio rurale. Con la predetta norma questa regione ha definito turismo rurale l'articolazione dell'offerta turistica composta da un complesso di attività: ospitalità, ristorazione, attività sportive del tempo libero e di servizio finalizzate alla fruizione dei beni naturalisti, ambientali e culturali del territorio rurale.

La Regione Sicilia ha legiferato in merito al turismo rurale con l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e con successivo decreto di attuazione emanato dall'Assessorato turismo comunicazione e trasporti del 6 giugno 2001. L'agriturismo è stato oggetto della legge della Regione siciliana 25/94, che ha recepito la legge 730/95 legge quadro (Disciplina dell'agriturismo) e con successivi decreti di attuazione emanati dall'Assessorato turismo comunicazione e trasporti: dell'11 giugno 2001, del 29 novembre 2001 e del 11 luglio 2002, con i quali sono stati fissati i parametri per la classifica previsti dalla legge regionale 27/96. L'agriturismo è una forma di turismo svolta ad integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo, al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, a favorire la formazione e conservazione dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

#### La normativa di riferimento per il turismo rurale.

##### *La legislazione comunitaria, nazionale e regionale.*

Secondo la normativa comunitaria (Unione europea) «Per l'Unione europea lo sviluppo turistico rurale oltre a creare attività turistico-ricettive in territori agricoli deve selezionare e orientare le stesse nel senso della

salvaguardia e della valorizzazione delle predette risorse. Per queste motivazioni gran parte delle tipologie ricettive previste dalla legge quadro sul turismo, la 217/83, possono rientrare nella politica dello sviluppo turistico-rurale, purché dimostrino di possedere le caratteristiche relative alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specifiche risorse rurali, in particolare quelle agricole. Il turismo rurale è una nozione molto ampia comprendente qualsiasi attività turistica svolta in ambiente rurale compreso il turismo nelle aziende agricole o agriturismo.”

Secondo questa interpretazione, i termini “turismo rurale” e “agriturismo” possono essere considerati sinonimi in quanto indicano forme di vacanza svolte in località rurali, per le quali è pressoché impossibile pervenire ad una definizione univoca.

L’Unione europea per turismo rurale intende, quindi, una politica di sviluppo turistico, demandando agli stati membri, la legislazione su tale materia.

L’Unione europea, con la politica di turismo rurale, pone particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse turistiche specifiche dell’agricoltura, della eno-gastronomia tipica, dell’ambiente naturale, del paesaggio agrario e dei piccoli centri storici, dell’artigianato tradizionale, della cultura e del folklore, (Reg. CE 1257/99).

Con gli artt. 38 e 39 del trattato di Roma del 1957, la Comunità europea ha definito gli elementi per lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli, per il loro commercio. Successivamente, l’Unione europea con l’art. 3 del Trattato di Maastricht (1992), abolì i dazi doganali. Così l’ambiente e il turismo assunsero un rilievo istituzionale ben definito. Infatti, costituirono un nuovo binomio il cui obiettivo era quello di creare un punto di equilibrio tra lo sviluppo dell’industria turistica.

La Commissione europea, volendo allargare il campo d’operatività dell’agricoltura al contesto in cui questa opera, dà “mandato” all’agricoltore (ormai ben più di un semplice imprenditore agricolo) di interessarsi non solo delle attività agricole in senso stretto ma anche di tutti quei comparti/attività che col mondo rurale e nel mondo rurale hanno un interesse. In tale ottica assumono un valore particolare le azioni mirate a valorizzare le risorse proprie del mondo rurale come quelle del turismo rurale.

Secondo la normativa nazionale (Italia), è necessario distinguere fra i due settori produttivi: l’agriturismo e il turismo rurale. Infatti, l’agriturismo viene considerato come una vera e propria attività agricola, inquadrata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell’agriturismo», e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 (con la quale è stato riconosciuto un regime fiscale apposito). Ogni altra forma turistica esercitata in campagna, anche all’interno di una azienda agricola, con criteri difformi dalla legge n. 96/2006, viene considerata turismo rurale.

Secondo la normativa regionale (Regione Sicilia) “per turismo rurale si intende l’identificazione di un particolare settore turistico o di una politica di sviluppo turistica, identificabile attraverso il luogo di destinazione, oppure attraverso la motivazione di chi lo pratica”.

In Sicilia, per turismo rurale è stata individuata una tipologia di struttura ricettiva, la Regione ha legiferato in merito al turismo rurale con l’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e con successivo decreto di attuazione emanato dall’Assessorato al turismo, comunicazione e trasporti del 6 giugno 2001.

- Classifica da 1 a 5 stelle.

Le misure minime delle camere:

8 m<sup>2</sup> un posto letto; 14 m<sup>2</sup> due posti letto; 20 m<sup>2</sup> tre posti letto; 26 m<sup>2</sup> quattro posti letto (DPR 1437/70).

- Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze:

a) soggiorno - pernottamento e pranzo - cucina m<sup>2</sup> 12 se ad un posto letto, per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di m<sup>2</sup> 6;

b) locale soggiorno - pranzo - cucina senza posti letto:

m<sup>2</sup> 8 cui dovrà aggiungersi m<sup>2</sup> uno per ogni letto, oltre i primi due;

c) locale soggiorno - pranzo - cucina con posti letto: m<sup>2</sup> 12 ad un posto letto; m<sup>2</sup> 19 a due posti letto; m<sup>2</sup> 26 a tre posti letto; m<sup>2</sup> 33 a quattro posti letto;

d) camere da letto: m<sup>2</sup> 8 se ad un posto letto; m<sup>2</sup> 14 se a due posti letto; più m<sup>2</sup> 4 per ogni ulteriore posto letto.

## L’agriturismo.

I soggetti che possono svolgere l’attività agrituristica sono gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile (novellato con l’art. 1 del decreto legge n. 228 del 2001 pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, ed entrato in vigore il 30 giugno 2001).

L’articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si

intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Le attività agrituristiche sono:

- l’agricampeggio;
- la somministrazione alimentare con prodotti prevalentemente locali;
- la ricettività in alloggi del fondo agricolo;
- l’organizzazione di attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda;
- la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali provenienti dall’azienda o anche al di fuori della stessa, purché tipici della zona in cui si svolge l’attività agrituristica.

Possono essere utilizzati per l’attività turistico-ricettiva gli edifici destinati all’abitazione dell’imprenditore agricolo, nonchè gli edifici o parte di esse esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

L’autorità preposta al rilascio della licenza d’esercizio è il Comune (con la nuova legge 96/06 sarà sufficiente una dichiarazione inizio attività) in cui si trova l’azienda. La documentazione preliminare all’autorizzazione comunale prevede:

- nulla osta dell’Ispettorato provinciale agrario (IPA);
- il parere igienico - sanitario;
- la delibera di classifica (in Sicilia) da parte dell’AAPIT (Provincia regionale), prevista dalla legge regionale 27/96.

Le aziende agrituristiche comunicano all’AAPIT (Provincia regionale) le tariffe da applicare, ai sensi della legge 284/91 “Liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico ...”.

In Sicilia gli operatori agrituristiche, sono stati equiparati, dalla legge regionale 27/96 ai gestori delle strutture turistico-ricettive, pertanto sono soggetti a:

- esposizione della licenza comunale;
- esposizione delle tabelle e dei cartellini - prezzo;
- tenuta delle schede di notifica per comunicare, entro 24 ore, alle autorità di P.S. i nomi degli ospiti alloggiati, ai sensi dell’art. 7 della legge 203/95.

La vigilanza sulle strutture agrituristiche viene svolta dalle autorità di P.S. da quelle sanitarie, dal Sindaco, dalle AAPIT (Provincia regionale) e dalla Regione siciliana.

## Integrazione e diversificazione del reddito agricolo: l’agriturismo.

“L’agriturismo è l’ospitalità che offre un’impresa a tutti i cittadini che vogliono godere di una vacanza diversa”; un’attività nata per soddisfare la richiesta di benessere ecologico di una nicchia di turisti viaggiatori.

Con l’agriturismo, è possibile scoprire i prodotti alimentari ed i piatti tipici del luogo e soggiornare in un ambiente familiare che sa abbinare i comfort moderni con le tradizioni ed una cultura particolare così come sono le nostre mille agricolture. Nell’agriturismo, il turista, che è considerato un ospite, può conoscere le tecniche di produzione e di lavorazione dei prodotti agricoli e l’ambiente naturale dell’azienda agricola e del territorio rurale e può fruire di particolari servizi quali l’ippoturismo, le passeggiate guidate per lo studio della fauna e della flora locale.

Il fenomeno dell’agriturismo in Italia, così come in Sicilia è relativamente recente ed ha avuto inizio durante gli anni della grande espansione industriale, quando i contadini abbandonavano le campagne, attratti dal lavoro in fabbrica, meno faticoso e più remunerativo. In quegli anni erano pochi coloro che vedevano prospettive turistiche nell’agricoltura, ma a poco a poco esse sono venute concretizzandosi, anche in conseguenza dei mutamenti della situazione economica e sociale del paese, e il movimento agrituristico si è affermato come una realtà destinata ad avere sempre maggiore sviluppo.

Mentre la vita nelle città sovraffollate, congestionate e super inquinate è diventata sempre più disagiata, si è fatta sentire di più la nostalgia del verde, dell’aria libera, della natura. Rispetto ad ogni altra forma di turismo, che implichi in vario modo la trasformazione dell’ambiente naturale e sociale e cioè una destinazione a scopi diversi da quelli connessi alla conservazione dei valori che lo caratterizzano, l’agriturismo rappresenta una reale inversione di tendenza e in un certo modo, l’unica forma di azione possibile oggi contro la degradazione della natura, la decadenza delle comunità locali, la perdita delle loro tradizioni.

Il turismo in fattoria permette agli agricoltori di unire alla diversificazione delle attività una migliore valorizzazione della produzione e del patrimonio rurale. L'agriturismo si fonda sull'agricoltura, la sua importanza è essenziale per la cultura rurale:

- in quanto attività economica, l'agriturismo costituisce un fattore di sopravvivenza e di sviluppo per l'agricoltura e l'allevamento.

L'agriturismo contribuisce ad unire gli interessi agricoli e la tutela dell'ambiente mediante una gestione integrata del territorio in cui gli agricoltori hanno svolto, e tutt'ora svolgono un ruolo essenziale. Il consumatore è attratto e di conseguenza chiede di poter consumare i prodotti agricoli naturali tipici della zona, contribuendo così al rilancio dei prodotti locali. La conservazione di tali elementi è una condizione indispensabile per preservare il richiamo turistico delle zone rurali; per l'agricoltore, l'agriturismo rappresenta quindi, un mezzo per far fruttare gli investimenti da esso attuati per la gestione dell'ambiente a beneficio della collettività. Il turismo in azienda agricola, è una delle rare attività che permettono di unire questi diversi aspetti, aumentando il valore aggiunto mediante la vendita diretta dei prodotti agricoli e creando ricchezza mediante la valorizzazione del patrimonio edificato inutilizzato dall'azienda. Per un agricoltore, l'agriturismo rappresenta una ulteriore fonte d'entrata che permette di incrementare i guadagni poco elevati legati all'attività agricola. L'associazione dell'attività economica all'attività agricola, viene vista positivamente, anche se il suo avvio comporta elevati investimenti e l'impiego di tutta la famiglia, nella nuova attività, essendo quest'ultima a conduzione familiare.

Perché fare una vacanza in agriturismo?

Diverse sono le risposte:

- permette di fare cose diverse dal solito;
- permette di riposarsi;
- permette di stare a contatto con la natura, gli animali, la gente locale;
- permette di migliorare il rapporto fra uomo, economia, ambiente e qualità della vita.

Le motivazioni relative al costo del soggiorno non sono prevalenti: un turista sceglierà di soggiornare in agriturismo solo se gli verrà offerto un certo livello di qualità ad un certo costo, e se gli verrà offerta la possibilità di conoscere la cultura contadina; quella cultura di cui oggi, se ne parla con nostalgia perché sta scomparendo.

## La normativa di riferimento per l'agriturismo.

### *La legislazione nazionale e regionale.*

A livello nazionale, l'agriturismo viene considerato attività agricola, accessoria alla coltivazione o all'allevamento, inquadrata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 disciplina dell'agriturismo e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dalle varie legislazioni regionali. La legge 96/06 definisce agrituristica ogni attività di "ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione, rispetto alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento degli animali ed attività connesse, che devono comunque rimanere principali".

La legge 96/06, comunque, stabilisce che spetta alle regioni dettare criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica e che connessione e complementarietà devono essere definite tenendo conto delle caratteristiche dei territori regionali, dell'azienda e dei fondi interessati.

L'attività agrituristica può essere esercitata esclusivamente in una azienda agricola, utilizzando il fondo e i fabbricati rurali, tutti o in parte, esistenti che non vengono più utilizzati per la normale attività agricola o per gli usi abitativi dell'imprenditore e della sua famiglia. È escluso l'uso di edifici, anche se di proprietà dell'imprenditore, non pertinenti l'azienda agricola e ubicati in luogo diverso dal fondo nel quale si intende esercitare l'agriturismo.

L'obiettivo delle norme sull'agriturismo è quello di sostenere l'agricoltura anche mediante idonee forme di turismo nelle campagne; la filosofia adottata è quella di inquadrare una politica di sviluppo, normandone, il settore ritenuto centrale per il turismo rurale.

Ogni altra forma turistica esercitata in campagna, all'interno di una azienda agricola, con criteri difforni dalla legge 96/06 viene considerata turismo rurale.

La prima legge quadro sull'agriturismo è stata la legge 5 dicembre 1985, n. 730, la Camera dei Deputati ha presentato in data 27 maggio 2001 la prima bozza del disegno di legge per la riforma dell'agriturismo. Dopo un iter parlamentare durato 5 anni, con atto parlamentare n. 3438 è stato approvato in data 18 maggio 2005 il disegno di legge avente come progetto la "disciplina dell'agriturismo". Definitivamente approvata.

### LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96.

Disciplina dell'agriturismo.

Secondo la normativa appena approvata, la dimensione dell'attività agrituristica non sarà più condizionata dal requisito della complementarietà rispetto

all'attività agricola, mentre viene confermato e rafforzato il requisito della connessione con quest'ultima, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione. Fermo restando il potere di controllo di Regioni e Comuni, vengono snellite le procedure amministrative che consentiranno di avviare un agriturismo con una semplice dichiarazione di inizio attività. Legge n. 241/90

La legge è articolata in 16 articoli, in particolare, con l'art. 12 (attività assimilate) sono state assimilate le attività svolte dai pescatori alle attività agrituristiche, in quanto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni (decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154) ha equiparato l'imprenditore ittico a quello agricolo secondo le disposizioni dell'art. 2135 del codice civile. Le attività di acquicoltura e pesca sono definite attività connesse a quelle della pesca: la prima colazione, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ittici, il pescaturismo, che offre ai turisti la possibilità di escursioni guidate sulle barche dei pescatori, l'ittiturismo ossia la possibilità, da parte dei pescatori di ospitare i turisti nelle loro abitazioni o in locali a loro disponibili.

Con la predetta legge vengono offerte nuove opportunità, legate alla funzione sociale ed ambientale dell'agricoltore, in contesto volto a favorire lo sviluppo del territorio. Questo sviluppo deve partire dal basso, coinvolgendo gli enti locali e le forze produttive, sfruttando le esperienze maturate dalla cooperazione degli operatori agrituristiche. La filosofia che ispira la proposta è quella di dare meno aiuti, ma favorire reali opportunità imprenditoriali, inserendolo nel contesto dell'Unione europea.

Si passerà da un tipo di impresa, rivolta prevalentemente all'auto consumo ad un'impresa che, attraverso convenzioni e contratti di collaborazione, con gli enti locali potrà partecipare attivamente alle azioni produttive del territorio, tutelando le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali. L'imprenditore agricolo rappresenterà uno dei soggetti attivi per la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, nonché alla cura dell'assetto idrogeologico. La vendita diretta dei prodotti dell'azienda o acquisiti nell'immediato contesto territoriale, costituirà elemento fondamentale per incrementare il reddito agricolo.

Lo sviluppo economico di un territorio va ricercato nel presupposto che tra l'individuo e il mercato non c'è vuoto ma una continuità, cioè una fitta rete di relazioni fra tutti i soggetti che la compongono che deve basarsi su alcuni cardini: qualità e unicità delle produzioni, tutela del consumatore, promozione integrata del territorio e dei suoi prodotti, multifunzionalità dell'impresa agricola. Le attività connesse non devono prevalere rispetto all'attività agricola, che resta l'attività principale, ma concorrono a potenziare il ruolo dell'azienda agricola in una moderna visione più ampia delle funzioni dell'agricoltura grazie all'integrazione ed alla diversificazione con il settore turistico. I soci delle società di persone che esercitano attività agricole, con la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, mantengono i diritti e le agevolazioni tributarie creditizie riservate alle persone fisiche.

Tra gli imprenditori agricoli a titolo principale vengono incluse:

- a) le società di capitali (50% del capitale sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale);
- b) società di persone (metà dei soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale);
- c) società cooperative (con utilizzo prevalente dei prodotti conferiti da soci e metà soci imprenditori agricoli a titolo principale).

Per essere riconosciute le organizzazioni dei produttori e le loro forme associate devono assumere la forma giuridica di società di capitale o cooperative e loro consorzi.

Vengono equiparate alle attività di agriturismo: le attività ricreative, didattiche, culturali svolte in azienda oltre alla pratica sportiva ed escursionistica, l'ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio. Sono stati attenuati i vincoli relativi alla proprietà coltivatrice:

- Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da 10 a 5 anni;
- L'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi 5 anni dall'acquisto.

## Legge 20 febbraio 2006, n. 96

### *Disciplina dell'agriturismo.*

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
  - a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
  - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
  - c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
  - d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da

- parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
  - f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
  - g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
  - h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

### Le attività agrituristiche.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari:
  - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'art. 4, comma 4;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscela di vini, alla quale si applica la legge n. 268/99;
  - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
  - e) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

#### 1.

##### *Abbattimento delle barriere architettoniche.*

(DM - Decreto ministeriale n. 236/89, punto 5.3, art. 5, capo II)  
Tutte le parti comuni devono essere accessibili ed almeno un servizio igienico comune deve essere accessibile da parte di persona su sedia a ruota. Due stanze accessibili fino a 40 stanze o frazione, altre due stanze per ulteriori 40 stanze o frazioni.  
L'ascensore deve essere previsto oltre il terzo livello fuori terra.  
La verifica della rispondenza alla normativa è demandata all'U.T.C. ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, capo III, Decreto ministeriale n. 236/89.

#### 2.

##### *Approvvigionamento idrico con acqua potabile.*

Allaccio alla rete pubblica (in generale nelle zone rurali gli allacci avvengono alle condotte di trasporto, per cui è opportuno verificare che l'acqua trasportata sia già potabilizzata e che il tratto di allaccio risponda ai punti 2.3 e 2.4.2 dell'allegato 3 C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977 ed art. 54 D.P.R. 303/56 e Regolamenti locali di igiene).  
Approvvigionamento da pozzi autorizzazione sanitaria per il consumo umano ed igienico-sanitario ai sensi del D.A. 21 luglio 1999, art. 2, punto 1.  
È necessario puntualizzare che l'autorizzazione del Genio civile all'emungimento dell'acqua ad usi domestici ai sensi dell'art. 93 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non comprende l'utilizzo al consumo umano.  
Approvvigionamento con autobotti autorizzate.

#### 3.

##### *Autorizzazione allo scarico al suolo o in rete fognaria comunale.*

Art. 40 legge regionale n. 27/86 ed art. 45 decreto legislativo n. 152/99 e n. 258/00, norme tecniche negli allegati 4 e 5 della C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977.

#### 4.

##### *Attività di somministrazione.*

- Prima colazione;

- Ristorazione - autorizzazione sanitaria sindacale ai sensi dell'art. 2 legge 283/62 ed art. 25 D.P.R. 327/80;
- Cucina - art. 28 D.P.R. 327/80 e buone norme tecniche C.A. 907/97;
- Servizi ad uso del personale addetto alla cucina - art. 28 D.P.R. 327/80 e decreto legislativo n. 626/94 e n. 242/96;
- Servizi ad uso del pubblico - C.A. 907/97 e regolamenti locali di igiene.

#### 5.

##### *Requisiti strutturali della cucina in relazione alla potenzialità.*

oltre i 200 posti a sedere:

- Sezione calda (1/3 dell'intera superficie);
- Sezione fredda;
- Sezione pasticceria - gelateria;
- Sezione lavaggio stoviglie;
- Anticucina ed office, comunicante con la sala consumazione.

da 81 a 200 posti a sedere:

- Le sezioni sopradette sono separate da muretti a mezza altezza o scaffalature in acciaio al fine di razionalizzare i flussi operativi.

fino ad 80 posti a sedere:

- Negli esercizi di piccola potenzialità le sezioni sono sostituite da spazi operativi in un unico ambiente.

#### 5.

##### *Requisiti strutturali della cucina.*

Dimensioni delle cucine.

- 0,20 m<sup>2</sup> per numero di coperti fino a 200 posti a sedere
- 0,30 m<sup>2</sup> per numero di coperti inferiori ovvero 1/3 della sala consumazione, in ogni caso non inferiore a m<sup>2</sup> 16

Deposito materie prime (dispensa).

- 0,02 - 0,05 per coperto con un minimo di m<sup>2</sup> 3

Locale e/o spazio deposito prodotti di sanificazione.

Servizi per il personale addetto alla preparazione

- Art. 28 D.P.R. 327/80 e decreto legislativo 626/94 e 242/96 (doccia e spogliatoio - fino a 5 addetti 1; oltre 5 addetti 2, separati per sesso).

Sala consumazione o somministrazione.

- se annessa ad attività recettiva ed è ad uso esclusivo degli ospiti la dimensione va calcolata in relazione al numero dei posti letto, se l'attività di ristorazione è allargata ad ospiti non residenti nella struttura recettiva, ogni tavolo a 4 posti occuperà da 3.6 a 5 m<sup>2</sup>, in ogni caso bisogna prevedere 1,20 m<sup>2</sup> per ogni posto a sedere.

Servizi igienici per il pubblico (lontano dalle cucine).

- Fino ad 80 posti a sedere: 1 servizio igienico per uomini ed 1 servizio igienico per donne, adeguato per i portatori di handicap;
- Oltre 80 posti a sedere: 2 servizi igienici per uomini, 2 servizi igienici per donne.

#### 6.

##### *Vendita diretta di prodotti agricoli.*

Vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa.

Trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, ...)

La vendita diretta è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (art. 4, decreto legislativo n. 228/01).

La vendita diretta dei prodotti trasformati o comunque manipolati non prescinde dal possesso dei requisiti igienico-sanitari e dal possesso della autorizzazione sanitaria.

#### 7.

##### *Attività sportivo-ricreative: le piscine.*

Per le piscine annesse alle aziende agrituristiche, a disposizione esclusiva degli ospiti alloggiati, la Regione dovrà emanare direttive proprie, al fine di individuare peculiari modalità applicative, anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di igiene e sanità (punto 9 Accordo tra Ministero della salute e Regioni 16 gennaio 2003).

Nelle more, per alcuni aspetti igienici e costruttivi, si può fare riferimento alle direttive contenute nell'Atto di intesa fra Stato e Regioni sancito l'11 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario), mentre

per la vigilanza igienico sanitaria bisogna rifarsi a quanto stabilito dalla C.M. del 16 luglio 1971, n. 128 e 15 giugno 1972, n. 86.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio rilasciata dal Sindaco sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, art. 19 (ex art. 86 TULP) previo accertamento dei requisiti igienico sanitari).

#### PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA DI VASCA

Conta batterica a 22°	≤ 200 ufc / 1 ml
Conta batterica a 36°	≤ 100 ufc / 1 ml
Escherichia coli	0 ufc / 100 ml
Enterococchi	0 ufc / 100 ml
Staphylococcus aureus	≤ 1 ufc / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa	≤ 1 ufc / 100 ml

#### L'agriturismo in Sicilia.

- Legge regionale n. 25/94;
- Legge regionale n. 27/96;
- Legge regionale n. 32/00, art. 87 (abrogazione artt. 3, 11, 17 legge regionale 25/94);
- Licenza, previo NO-IPA.

#### Parametri posti letto.

Decreto 29 novembre 2001 e decreto 11 luglio 2002:

- m<sup>2</sup> 8 se ad un posto letto;
- m<sup>2</sup> 12 se a due posti letto;
- m<sup>2</sup> 16 se a tre posti letto;
- m<sup>2</sup> 20 se a quattro posti letto, per non più di quattro posti letto a camera non sovrapponibili.

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

- a) soggiorno- pernottamento e pranzo-cucina m<sup>2</sup> 12 se ad un posto letto, per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di m<sup>2</sup> 6;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina senza pp.l.: m<sup>2</sup> 8 cui dovrà aggiungersi m<sup>2</sup> 1 per ogni letto, oltre i primi due;
- c) locale soggiorno-pranzo-cucina con pp.l.: m<sup>2</sup> 12 ad un p.l., m<sup>2</sup> 19 a due pp.l., m<sup>2</sup> 26 a tre pp.l., m<sup>2</sup> 33 4 pp.l.;
- d) camere da letto: m<sup>2</sup> 8 se ad un posto letto, m<sup>2</sup> 14 se a due posti letto più m<sup>2</sup> 4 per ogni ulteriore posto letto.

A livello regionale la Regione Sicilia, ha disciplinato l'agriturismo attraverso la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e con la legge 23 dicembre 2000, n. 32 (disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese).

La Regione, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di favorire lo sviluppo agricolo e il riequilibrio del territorio; agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali montane svantaggiate; valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale; favorire il rapporto tra città e campagna, ecc.

Con la legge del 1994, per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli (cooperative agricole di conduzione, cooperative costituite solo da imprenditori agricoli), in rapporto di connessione e di complementarietà con le attività agricole che rimangono principali. Secondo tale legge, sono attività agrituristiche:

- L'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;
- La somministrazione per la consumazione sul posto e la vendita di pasti provenienti in prevalenza dai prodotti aziendali;
- L'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, comprese mostre relative la civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali.

Art. 89, legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32. Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale. Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività.

#### *Il turismo rurale come opportunità di sviluppo economico.*

Nel nostro paese, ed in particolare in Sicilia, stiamo assistendo ad una crescita

molto rapida del turismo rurale, ovvero, del turismo nelle campagne; gli operatori potenzialmente coinvolti sono molti ed anche molto diversi tra loro: tra essi anzitutto i produttori agricoli, gli operatori dell'agriturismo e le imprese turistiche vere e proprie, accanto a molte altre imprese non propriamente turistiche e di servizio, coinvolte in vario modo nell'organizzazione dei flussi turistici. Questa crescita è considerata un fatto estremamente positivo, sia per il contributo occupazionale che può fornire proprio nelle zone dove più scarsa è la possibilità di creare lavoro, sia per il contributo alla conservazione del territorio, sia perché riequilibra un uso delle risorse turistiche troppo sbilanciato verso le aree urbane e costiere.

Nel corso degli ultimi anni le aree rurali siciliane sono state interessate da profonde trasformazioni che hanno prodotto una sostanziale modifica della loro tradizionale struttura economico-sociale. Queste zone hanno acquistato una crescente importanza in termini di caratterizzazione dell'ambiente e del paesaggio, dovuta ad un mutamento sostanziale degli stili di vita e di consumo. Il mondo rurale cessa di essere esclusivamente agricolo; ogni giorno di più si aprirà a nuove attività. Se è così, ciò non deve avvenire nell'interesse di alcuni e contro l'interesse di altri.

Nessuno deve pensare che la campagna sia soltanto un centro di riposo per il cittadino. Occorre che gli abitanti delle città e delle campagne possano trarre profitto dalle trasformazioni che saranno rese necessarie da questa evoluzione economica vantaggiosa per il cittadino; la gente di campagna dovrà parteciparvi e trarne profitto essa stessa, né essere estranea ma strettamente associata ad una evoluzione che, dopo tutto, la tocca da vicino, dato che avviene a casa sua. L'avvio del turismo presso le campagne, comporta l'attivazione di azioni che prevedano:

- Lo sviluppo e la valorizzazione commerciale dei prodotti tipici dell'agricoltura nelle diverse aree;
- Il recupero del patrimonio edilizio rurale per allestire alloggi, luoghi di riunione, a fini agrituristiche;
- Efficaci interventi di formazione professionale che conferiscano agli agricoltori specifica competenza nell'assolvimento dei nuovi compiti.

Oggi, turismo rurale, significa quindi promozione dell'ambiente naturale e migliore conoscenza dei territori di montagna. Una valorizzazione che, ha portato alla scoperta delle "vie" da percorrere prevalentemente a piedi o in bicicletta, con un occhio di riguardo alla storia antica e recente delle nostre valli. Vere e proprie assi portanti che guidano il turista, alla scoperta degli angoli dimenticati o di antichi percorsi ormai abbandonati nel tempo. La riscoperta di un territorio che è oggi, preziosa risorsa per il futuro.

Il turismo sembra essere, un percorso naturale per lo sviluppo delle zone rurali, in particolare le più svantaggiate. L'attrattiva del turismo rurale deve essere ricercata tanto nell'offerta che nella domanda.

#### IN TERMINI DI OFFERTA.

L'offerta turistica del mondo rurale, sarà più valida quando si differenzierà da quelle chiassose e scomposte dell'imperante turismo di massa per assecondare quei caratteri che sono associati alla campagna: silenzio, spazi incontaminati, nobiltà degli antichi centri. Innovare in questo campo significa agire sulle elites, un turismo per pochi!

Necessita allora un salto di qualità che coinvolga non solo l'ambiente rurale e tutti i suoi valori, ma anche la mentalità e i comportamenti della gente. Una politica lungimirante che anticipi con una offerta adeguata la domanda, non più latente, ma una domanda che sta maturando via via sempre più.

#### IN TERMINI DI DOMANDA.

La crescente domanda urbana di attività ricreative in ambito rurale, registrata negli ultimi decenni, ha favorito la comparsa di un'offerta turistica maggiormente diversificata a livello locale. Si tratta tuttavia di una domanda estremamente eterogenea: ai singoli settori della clientela corrispondono determinati tipi di attività turistica che devono essere identificati ed adattati a seconda dei casi.

Nel quadro di uno sviluppo integrato del territorio, l'impostazione selettiva della domanda, in funzione delle caratteristiche dell'offerta e della situazione economica locale, costituisce un fattore di riuscita essenziale per le iniziative attuate in materia di turismo rurale.

Grazie alla sua triplice funzione di:

- (a) creatore di reddito e di occupazione,
- (b) promotore di infrastrutture e di vettore di scambi e sinergie tra l'ambiente rurale e quello urbano,

e considerato il suo importante effetto moltiplicatore sugli investimenti diretti, il turismo rurale svolge un prezioso ruolo nel processo di sviluppo delle zone più svantaggiate. Un ruolo che si rivelerà tanto più incisivo quanto maggiori saranno il livello qualitativo ed il numero di prodotti e di servizi in grado di soddisfare una domanda in costante aumento. Se si considerano questi processi, le aree rurali non possono più essere identificate con sottosviluppo e conservazione. Oggi, molte aree rurali mostrano indicatori di benessere e sviluppo economico in linea con quelli delle aree urbane.

Il turismo, deve essere promosso come un'attività che si inserisce armoniosamente tra le altre, in un modello integrato di sviluppo rurale.

## Il turismo rurale e i piani di sviluppo locale in Sicilia.

Un ipotetico piano di sviluppo rurale per la Sicilia, è inteso a migliorare la competitività delle zone rurali, favorendo uno sviluppo multisettoriale e compatibile con le esigenze di tutela degli spazi naturali, dei paesaggi e dell'ecosistema agricolo.

Terza regione agricola del paese, la Sicilia, incontra in questo settore diverse difficoltà:

- taglia media delle aziende troppo ridotta;
- invecchiamento della popolazione e dei conduttori agricoli;
- esodo verso le città;
- carenze della rete idrica;
- frequenza degli incendi;
- elevato costo dei trasporti a causa dell'insularità;
- produzione scarsamente diversificata e valore aggiunto dei prodotti trasformati troppo basso;
- carenze nella definizione dell'offerta e nella commercializzazione;
- aumento della concorrenza per i prodotti mediterranei;
- difficoltà di adeguamento alle norme igieniche e sanitarie.

Tra i punti di forza figurano:

- l'attrattiva esercitata dall'ambiente naturale e dal clima, che favoriscono lo sviluppo dell'offerta turistica e agrituristica nonché la sua stagionalizzazione;
- le possibilità di sviluppare una agricoltura rispettosa dell'ambiente e alcune attività connesse con l'agricoltura;
- la crescente domanda di prodotti di qualità.

Il successo delle attività legate al turismo rurale, dipende dalle capacità dell'azienda che le svolge e dell'area di attivare flussi turistici. <sup>(9)</sup> Per tale motivo da un lato, è necessario porre in essere una serie di processi di riorganizzazione del territorio, per accogliere in maniera efficiente queste nuove o più ampie presenze, dall'altro, le aziende agricole dovranno riconvertire un'attività basata esclusivamente sulla produzione, verso una vera e propria pluriattività che include la produzione di prodotti finiti (ad. esempio prodotti alimentari confezionati), la commercializzazione di prodotti o di servizi di ospitalità, la somministrazione di prodotti alimentari nella ristorazione, l'organizzazione di attività ricreative.

Lo svolgimento di queste nuove attività di carattere commerciale, richiede all'azienda, nuove professionalità, un riorientamento della manodopera familiare, il miglioramento delle strutture e delle attrezzature presenti in azienda.

Allo scopo di avviare questa fase di trasformazione delle aziende e, soprattutto, del territorio in cui esse sono inserite, bisogna creare le condizioni affinché si realizzi pienamente una sinergia fra quanto viene attuato a livello aziendale e quanto a livello collettivo.

Questi processi sono alla base della politica di sviluppo rurale adottata nell'Unione europea da diversi anni. In effetti la pluriattività aziendale, per la grande flessibilità d'impiego delle risorse lavorative e la provenienza diversificata del reddito, è sempre più considerata come il principale antidoto allo spopolamento delle zone marginali e rappresenta una concreta possibilità di un'attività economica continuativa, che contribuisce a consolidare la residenzialità, all'interno di un determinato territorio.

### 3.3 Le professioni turistiche.

La liberalizzazione dell'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, attuata con il testo coordinato del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'1 febbraio 2007, serie generale), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, art. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007, supplemento ordinario n. 91), cerca di adeguare la normativa italiana sulla libera circolazione dei professionisti del settore alle disposizioni dell'Unione europea. Quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, pone un nuovo quadro di riferimento, ma vanno espresse alcune precisazioni al fine di evitare conflitti e incomprensioni tra chi è già in possesso delle qualifiche e coloro i quali potranno fruire della liberalizzazione in base al possesso dei titoli previsti dalla legge n. 40/2007, art. 10, comma 4, e le imprese turistiche che si avvalgono delle prestazioni di guide e accompagnatori turistici.

Innanzitutto va detto che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni dovranno adeguare le disposizioni normative e regolamentari a quanto previsto dalla legge n. 40/2007, art. 10, comma 7, ma il termine dei tre mesi non è perentorio, bensì ordinario, pertanto quali saranno i tempi reali di attuazione delle predette disposizioni?

Gli Enti locali secondo le competenze loro attribuite nel comparto turistico dovranno:

- provvedere ad accertare i requisiti di conoscenza di lingue straniere e del territorio, pertanto è ipotizzabile che verranno proposti degli esami di valutazione che prescindano da graduatorie e che siano soltanto abilitanti all'iscrizione negli appositi albi professionali regionali;
- proporre ulteriori concorsi con graduatorie, per coloro che non sono in possesso dei titoli specifici. Per gli accompagnatori turistici, la regione Sicilia prevede dei corsi abilitanti.

Un'altra questione da valutare e da approfondire riguarda lo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza che, operando in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica, potrà liberamente svolgere la sua professione su tutto il territorio italiano.

Con il DPR 13 dicembre 1995, venivano autorizzati, esclusivamente, i servizi di guida turistica in occasione di giri pre organizzati con date e itinerari definiti dai paesi della Unione europea di provenienza, esclusi i siti riconosciuti dall'UNESCO o definiti dalle regioni, riservati esclusivamente alle guide specializzate.

Considerato che non tutti i paesi europei adottano una così ampia liberalizzazione per l'attività delle professioni turistiche, sembra di cogliere una discriminazione con le guide italiane che possono svolgere la loro attività solo in ambiti territoriali ben definiti. E se anche le guide italiane, nello spirito della libera circolazione delle professioni, dovessero svolgere l'attività temporanea in tutto il territorio italiano?

Come spesso accade in Italia chi si occupa di particolari argomenti, per i quali sarebbero indispensabili: preparazione tecnica e concertazione con tutti gli *stakeholders*, va avanti per la sua strada senza valutare il problema nella sua globalità.

Per comprendere meglio la tematica in argomento, nella sua complessità, è bene conoscere le normative e le disposizioni fondamentali che riguardano le professioni turistiche.

Testo coordinato del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7  
*Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'1 febbraio 2007, serie generale  
coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

### Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10

*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007, supplemento ordinario n. 91

#### ART. 10

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale (previsti dalle normative regionali). Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica (non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

Le norme per le professioni turistiche:

- a) Lo stato giuridico e previdenziale;
- b) Il percorso storico delle normative;
- c) L'Unione europea.

## A) LO STATO GIURIDICO E PREVIDENZIALE.

L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto della Costituzione, quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni.

- È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- Reddito di lavoro autonomo in senso proprio art. 49 comma 1 del T.U.I.R.
- Richiedere l'apertura della partita IVA e rispettare gli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e indirette;
- Determinare il reddito di lavoro autonomo secondo le disposizioni contenute nell'art. 50 del D.P.R. 917/86;
- Emettere una fattura/parcella per i compensi che la stessa gli vengono corrisposti. Tale fattura/parcella deve evidenziare l'esenzione IVA ex art. 10 comma 22 D.P.R. 633/72 e successive modifiche, di regola (a tal proposito vedi art. 13 legge 23 dicembre 2000, n. 388), la ritenuta di acconto sempre del 20%, che deve essere trattenuta e versata a cura del sostituto d'imposta.

## B) IL PERCORSO STORICO DELLE NORMATIVE.

Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 488

- Guide;
- Interpreti;
- Corrieri.

Legge quadro sul turismo 1983, n. 217, art. 11

- Guida turistica;
- Interprete turistico;
- Accompagnatore turistico o corriere;
- Organizzatore professionale di congressi;
- Istruttore nautico;
- Maestro di scii;
- Guida alpina;
- Aspirante guida alpina o portatore alpino;
- Guida speleologica;
- Animatore turistico.

### LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135, ART. 7

- Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti;
- Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

## C) L'UNIONE EUROPEA.

- I principi fondamentali di libertà di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nelle direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE, attuate con la legge n. 428/1990 e con il decreto legislativo n. 391/1991;
- Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 è stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilità di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Ministero dell'interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C. 19551 - 10900 (27) 20).

### Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 Attuazione della direttiva 1999/42/CE.

#### Art. 2

Il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 20 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente (Dipartimento del turismo PCdM-Regione).

#### Art. 3

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a: c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

Allegato A (guide, accompagnatori ed interpreti).

## Direttiva 2005/36/CE.

### Art. 5 e seguenti

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (testo rilevante ai fini del SEE).

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 30 settembre 2005

## Direttiva 2006/123/CE.

### Art. 3.1

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 27 dicembre 2006.

## Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

### Art. 3

Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale.

### Art. 9

#### *Tirocinio di adattamento.*

Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare. -bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

### Art. 10

#### *Prova attitudinale.*

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. - bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14.

L'articolo 7 della legge di riforma sul turismo del 29 marzo 2001, n. 135, tra l'altro, ha definito le professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

Appare pertanto evidente che la prima legge quadro sul turismo, la legge 217/83, dava delle indicazioni precise su quelle che dovevano essere le professioni turistiche, anche se veniva lasciata una vaga possibilità di definire ogni altra professione attinente al turismo.

La nuova legge quadro sul turismo, la legge 135/2001 è molto più elastica nella definizione delle professioni turistiche, demandando alle regioni le competenze per la definizione delle predette professioni.

g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate informa autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

### 3.3.1 Le guide e i corrieri turistici in Sicilia.

La Regione siciliana con la legge 3 maggio 2004, n. 8, “disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”, ha regolamentato alcune figure professionali del turismo.

#### La guida turistica.

- Guide - titolo di studio: laurea;
- Abilitazione - previo concorso come da decreto Assessorato turismo;
- Corsi - aggiornamento di 300 ore per le guide precedentemente abilitate per operare in altri ambiti territoriali siciliani.

La guida turistica è chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione “Sicilia occidentale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
- b) Sezione “Sicilia centro-meridionale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
- c) Sezione “Sicilia orientale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
- d) Sezione “ad esaurimento”, l'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### L'accompagnatore turistico.

1. L'accompagnatore turistico è chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

#### La guida ambientale-escursionistica.

1. La guida ambientale-escursionistica è chi svolge le seguenti attività:
  - a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;
  - b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;
  - c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in

ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.

2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Stromboli l'attività di guida ambientale-escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche.
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati.

#### Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.
3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

#### La guida subacquea.

1. La guida subacquea è chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (*Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques*) o di corrispondente livello per altre federazioni.
4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A - B - C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o “Scuole sub”, regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.

### 3.3.2 Le professioni turistiche in Italia nell'ottica comunitaria.

#### *In particolare il caso delle guide turistiche.*

I profili organizzatori delle attività professionali nel settore turistico hanno formato oggetto, negli ultimi tempi, di articolati interventi del legislatore comunitario, interno ed anche regionale, del resto in linea con l'adeguamento del quadro normativo alle rinnovate esigenze imposte, sul piano economico-sociale e conseguentemente anche giuridico, dalla trasformazione del turismo in vero e proprio fenomeno di massa.

Innanzitutto va rilevato come con la legge comunitaria n. 428 del 29 dicembre 1990 sia stato rimosso un ostacolo alla equiparazione ai cittadini italiani di quelli appartenenti ad altri paesi membri Cee (oggi UE), disponendosi appunto all'art. 11 l'eliminazione delle “condizioni di reciprocità” previste dall'art. 11 legge

quadro n. 217 del 1983 come requisito per l'accesso alle professioni turistiche ivi contemplate.

È la concreta applicazione del fondamentale principio di divieto di discriminazione in base alla nazionalità, che si innesta in quel quadro normativo (art. 11 legge n. 217 del 1983) nato con il principale obiettivo di delineare una configurazione giuridica omogenea ad una serie di profili professionali fortemente sviluppatasi negli ultimi decenni, al di fuori di un preciso quadro normativo di riferimento, ovvero con caratteri fortemente innovativi rispetto alla disciplina vigente.

L'adozione da parte della legge quadro del criterio di definire analiticamente le professioni turistiche e di disciplinarne le forme di accesso mediante affidamento delle competenze amministrative alle regioni, ha rappresentato un definitivo superamento della logica di tutela di meri profili di pubblica sicurezza, ordine e moralità pubblica, in cui la collocazione della disciplina delle guide, guide alpine e portatori alpini, corrieri ed interpreti fra quella dei "mestieri girovaghi" (art. 123 testo unico leggi pubblica sicurezza - regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 ed artt. 234 e seguenti regolamento di esecuzione - regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940, oltre che regio decreto legge n. 448 del 18 gennaio 1937 convertito in legge n. 1249 del 17 giugno 1937) le aveva a lungo confinate.

Con la legge quadro prevale infatti una prospettiva di tutela di attività di pubblico interesse, che si concretizza nell'assoggettamento a provvedimento autorizzatorio dell'esercizio delle professioni turistiche, in considerazione (art. 1) della loro "rilevanza sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico". Ed è in questa logica, appunto, che si colloca l'accertamento da parte delle competenti autorità regionali del possesso dei diversi requisiti previsti, fra cui di prioritaria importanza quelli di competenza e professionalità. Con decreto legislativo n. 391 del 23 novembre 1991 è poi stata data attuazione alla lontana direttiva n. 368 del 16 giugno 1975 riguardante, tra l'altro, le professioni di accompagnatore (indicata con il termine improprio, secondo la nostra legislazione interna, di "guida accompagnatrice") ed interprete turistico anche se esercitata sotto forma di lavoro dipendente (art. 1, n. 2 direttiva ed art. 1, n. 1 decreto legislativo). Fra le principali disposizioni troviamo l'obbligo di informazione sulla regolamentazione dell'attività a favore del cittadino comunitario che voglia stabilirsi o esercitare in un diverso Stato Cee (oggi UE); nonché il riconoscimento delle funzioni svolte per un determinato numero di anni nello stesso settore di attività, in certi casi unite ad un adeguato periodo di formazione professionale, come prova sufficiente di requisiti professionali richiesti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso alla professione. Il nostro paese ne ha garantito il recepimento con una serie di disposizioni prevalentemente finalizzate a disciplinare l'accertamento dei requisiti di onorabilità e capacità finanziarie, oltre che professionali ove previsti. Il principio cui il nostro Stato si è ispirato è quello già menzionato, del resto di guida generale nel riconoscimento della libera circolazione delle imprese e dei servizi all'interno del mercato unico, dell'*home country control*.

Non resta ora che concludere l'iter ricostruttivo del processo di adeguamento dell'ordinamento turistico del nostro paese alla disciplina comunitaria sulla libertà di circolazione delle persone intese come soggetti economici, accennando alla ben nota decisione della corte di giustizia sull'esercizio della professione di guida turistica.

Secondo la pronuncia, originata da un ricorso proposto dalla Commissione, ai sensi dell'art. 169 del trattato, la Repubblica italiana (ma analoga condanna ha coinvolto Francia, Spagna e Grecia) subordinando l'esercizio della professione di guida turistica al possesso di una licenza, per il cui conseguimento è necessaria una determinata qualifica comprovata dal superamento di un esame, avrebbe violato l'art. 59 del trattato Cee (oggi UE); conseguentemente avrebbe disatteso il principio della libera prestazione dei servizi ivi sancito.

Ciò con riferimento, peraltro, ai servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da altro Stato membro (nel caso di specie Germania) quando si tratti di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici.

La Corte di giustizia non ha ritenuto il limite alla libertà di prestazione di servizi delle guide turistiche compatibile con l'ordinamento comunitario, né giustificabile in relazione alle esigenze addotte di tutela del consumatore e della conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. Il soddisfacimento di tali esigenze sarebbe sufficientemente assicurato dalle dinamiche del mercato e dalla "pressione concorrenziale" di altre imprese turistiche nei confronti dell'organizzatore, senza necessità di perseguirle attraverso meccanismi di garanzia della qualificazione professionale delle guide turistiche.

I fattori di libero mercato invocati dalla Corte determinerebbero, già di per sé, "una certa selezione delle guide turistiche e un controllo della qualità delle loro prestazioni" laddove, invece, la necessità di ottenere una preventiva licenza farebbe sì che l'organizzatore sia costretto ad affidarsi esclusivamente a guide locali, occupate o stabilite nel paese in cui è fornita la prestazione. E da ciò ne trarrebbero pregiudizio gli stessi turisti beneficiari del servizio, ne sarebbe impedito di "disporre di una guida che abbia familiarità con la loro lingua, con i loro interessi e con le loro aspettative specifiche".

La decisione ha suscitato notevoli critiche e perplessità. Alcune di tenore più provinciale e scarsamente condivisibili, in una prospettiva di definitiva creazione di un mercato comune tra gli Stati membri nel quale realizzare la piena

liberalizzazione di tutti i fattori produttivi. I commenti di stampo giornalistico, nei quali si è voluto attribuire alla decisione il significato e gli effetti di un vero e proprio attentato ad una pretesa "riserva nazionale" del mercato del lavoro di guida. Basti al riguardo obiettare la valenza generale assunta dal divieto di discriminazione basato sulla nazionalità. Ma altro è il punto meritevole di considerazione.

Innanzitutto va segnalata la confusione manifestata dai giudici della Corte in ordine all'individuazione della figura professionale della guida turistica. Vi si aggiunge, infatti, impropriamente la qualifica di "accompagnatrice" con ciò equivocando su di una pretesa identità fra due figure ben distinte nel nostro sistema di attività professionali turistiche: la guida turistica e l'accompagnatore turistico o corriere. Si ripete così quell'errore già commesso nella descrizione delle attività assoggettate alla direttiva n. 368 del 1975 ed individuate, per quanto concerne la materia speciale, con riferimento alle "guide accompagnatrici" (oltre che agli interpreti turistici).

Ma al di là di questa confusione, che probabilmente nell'economia della decisione assume un ruolo ben più sostanziale di quello meramente formale che a prima vista gli sembrerebbe attribuibile, appare soprattutto discutibile il mancato recepimento delle ragioni che giustificerebbero la restrizione del principio della libertà di prestazioni all'interno degli Stati membri. L'attività di "guida turistica" è disciplinata dalle legislazioni nazionali degli Stati membri (in particolare quella italiana, greca e francese prese in considerazione dalla Corte) con riferimento agli ambiti territoriali entro cui se ne espleta l'esercizio, e di per sé limitati e determinati in relazione ad un ben definito patrimonio culturale, della cui diffusione nei confronti dei turisti la guida è prioritario strumento di attuazione. La competenza richiesta alla guida, quindi non può essere automaticamente dilata da un paese ad un altro della CE, fatti salvi, ovviamente, i casi in cui la guida abbia acquisito un grado sufficiente di conoscenze del patrimonio culturale del paese CE (diverso da quello di propria nazionalità) in cui intenda prestare i propri servizi. Ed, in Italia - giova ripeterlo - il rilascio della apposita licenza susseguente al conseguimento del relativo diploma è proprio finalizzato all'accertamento della prevista competenza in capo alla guida turistica.

Ora, pertanto, se la corte ha inteso dichiarare l'illegittimità della licenza italiana quale provvedimento autorizzatorio di polizia amministrativa inutilmente ripetitivo rispetto al diploma professionale, orbene in tal caso si potrebbero condividere le osservazioni di chi ha ritenuto che la sentenza non abbia intaccato il fondamentale principio in base al quale, per l'esercizio dell'attività professionale, è necessario l'accertamento di una peculiare qualificazione. Ma se invece la decisione, per quanto poco chiara sia nel dispositivo che nella motivazione, ha inteso eliminare la licenza nel senso di strumento finalizzato all'accertamento della qualificazione professionale della guida turistica, allora la corte avrebbe illegittimamente disatteso il fondamentale principio secondo cui, per l'esercizio di una professione, è necessario il possesso di determinati requisiti legali che dimostrino la qualificazione e la competenza del soggetto che la svolge.

E sarebbe questa una prospettiva sicuramente da rigettare, in quanto contraria non solo al nostro ordinamento giuridico interno, che garantisce tutela anche costituzionale al controllo pubblico sulle attività economiche in funzione di finalità di pubblico interesse e rilevanza sociale. Ma alla stessa filosofia dell'istituzione comunitaria, che fa dell'equilibrato componimento fra esigenze di tutela dell'utente e di salvaguardia delle condizioni di efficienza dell'impresa nonché di competenza e qualificazione delle attività professionali, uno dei principali obiettivi della propria azione. Deregolamentare non già in ordine a meri controlli burocratici, privi di pratica utilità, quanto invece all'accertamento dei requisiti di qualificazione e competenza professionale, è contrario a questi obiettivi.

È lo stesso orientamento della UE, volto ad una progressiva attenuazione degli strumenti di natura amministrativa in funzione del ruolo "regolatore" attribuito al mercato, non può portare ad una loro radicale soppressione anche per quanto concerne le forme di controllo finalizzate alla tutela di obiettive finalità di pubblico interesse, quali quelle sottese all'accertamento dei requisiti di professionalità e competenza delle guide turistiche.

Il completamento delle misure di adeguamento della legislazione turistica (anche per quel che concerne le attività professionali) alla normativa comunitaria, dovrà fermamente contrastare - a nostro avviso - una logica assurdamente contraria ad ogni ragionevole prospettiva liberistica.

Ed in questa prospettiva è indubbio che i sistemi di riconoscimento dei titoli professionali che, anche attraverso un'adeguata valorizzazione delle misure compensative, sono stati adottati nel nostro paese in sede di recepimento della direttiva n. 51 del 1992, hanno assunto un ruolo fondamentale al fine di garantire la qualificazione professionale delle guide turistiche chiamate a svolgere la loro attività specializzata in contesti territoriali contraddistinti da omogenei e spesso esclusivi tratti distintivi di tipo storico, artistico e naturalistico: è il caso del decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 di attuazione della direttiva 51/92, appunto, che, nella materia specifica qui in esame, ha già avuto pratica applicazione. Ci riferiamo ad esempio al decreto 21 novembre 1997 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento del Turismo) ha riconosciuto ad un soggetto, che aveva acquisito in Austria il titolo di formazione professionale, idoneità ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze - Fiesole della

professione di "guida turistica", previo superamento della misura compensata di cui al citato decreto legislativo 319/94, rappresentato dal compimento di un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi da svolgere sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

Va poi segnalato come le statuizioni contenute nella citata sentenza della Corte di Giustizia, siano state applicate con notevole ritardo rispetto alla sua emanazione (tanto da aver indotto la Commissione europea ad iniziare, con nota del 5 luglio 1995 la procedura di infrazione n. 87/0071).

Con Atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel D.P.R. 13 dicembre 1995 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996) infatti il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da altro Stato membro dell'UE nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, ha ad oggetto il possesso di documentazione attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica ed il suo inquadramento nell'ambito di un viaggio organizzato, secondo i requisiti previsti dall'art. 1.

Alle Regioni è poi demandato il compito di individuare "i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate" (art. 2) previo rilascio di "specifica abilitazione" e fermo che in ogni caso tra le località riservate alle guide specializzate ed abilitate rientrano comunque quelle riconosciute "dall'Unesco quale patrimonio culturale dell'umanità".

Da ultimo, anche in ordine temporale, va segnalata l'abrogazione, per effetto del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 di attuazione della cosiddetta legge Bassanini n. 59 del 15 marzo 1997 delle norme statali che sono alla base della riserva ai soggetti autorizzati dalla licenza comunale dell'esercizio dell'attività di guida turistica, oltre che più in generale di corriere (accompagnatore) interprete, guida o portatore alpino e cioè l'art. 123 del TULPS regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 oltre che il riferimento a tale norma nell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 480/94.

In pratica quindi, essendo venuta a meno sia la norma sulla riserva di legge, che la relativa disposizione sanzionatoria, dal 7 maggio 1998, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 la possibilità di inibire a soggetti non autorizzati l'esercizio delle attività professionali di cui sopra, è subordinata all'esistenza di una specifica previsione normativa contenuta nella legislazione regionale o delle Province di Trento e Bolzano.

### Impatto delle politiche comunitarie sulla legislazione degli enti locali in materia di professioni turistiche.

Il ruolo della Comunità europea e dei suoi principi fondamentali su divieto di discriminazione in rapporto alla nazionalità dei diversi Paesi membri della Comunità, libertà di circolazione e stabilimento, nonché di prestazione (e correlativo godimento) dei servizi, non può essere negato in materia di turismo, adducendo un presunto conflitto tra gli interventi, normativi e decisionali, delle autorità comunitarie con l'autonomia delle Regioni (e Province di Trento e Bolzano) riconosciuta, in argomento, dal limpido disposto dell'art. 117 Cost. È fuor di dubbio la reciproca conciliabilità del diritto comunitario col decentramento delle competenze in materia di turismo. L'intervento comunitario è infatti rivolto alla costituzione d'un contesto comune di norme che si rivolge essenzialmente e primariamente agli Stati membri nella loro interezza, ma a cui le specificità locali devono necessariamente uniformarsi. Gli obblighi imposti dal Trattato riguardano l'intera struttura dello Stato membro, e così anche gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) che vivono con esso, in forma di simbiosi. È lo Stato membro il primo ad essere impegnato nei confronti della C.E. (ovvero U.E.), ma anche le Regioni e gli enti locali minori sono tenuti a garantire la conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze 8 giugno 1984 n. 170 e 10 novembre 1994 n. 384) sul rapporto di necessario ossequio della potestà legislativa regionale alla normativa comunitaria.

In breve, gli interventi regionali, nell'ambito delle competenze "decentrate" alle autonomie locali, non possono essere confliggenti colla disciplina comunitaria direttamente efficace e con i provvedimenti nazionali attuativi di direttive comunitarie. A tal riguardo, appare indispensabile la cooperazione tra Comunità (Unione) e Regioni, tanto che la legge comunitaria per il 1994 ha previsto (art. 58 della legge 6 febbraio 1996 n. 52) per le Regioni e le Province di Trento e Bolzano la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni comunitarie uffici di collegamento con queste ultime (anche in pool tra varie Regioni). Compito di tali uffici è di incentivare i rapporti colle istituzioni europee nelle materie lasciate dagli Stati membri alla competenza regionale, tra cui rientra, palesemente, il turismo.

Il primo gruppo di norme comporta che coloro i quali intendano prestare un servizio o stabilirsi in altro Paese membro CE per esercitarvi la propria attività possano farlo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro cd. ospitante: in tale ottica si inquadrano anche le regole comunitarie sul mutuo riconoscimento dei certificati e dei diplomi di studio relativi all'esercizio della predetta attività. Una delle finalità dell'azione normativa comunitaria è di

eliminare ogni ostacolo alla circolazione tra gli Stati membri dei lavoratori autonomi, ma sempre in un'ottica di "professione regolamentata", intendendosi per tale quella il cui accesso od esercizio sia disciplinato da regole che impongono la sussistenza o di caratteristiche fisiche (si pensi all'idoneità psicofisica alla professione di guida alpina o maestro di sci) o di qualificazione professionale (diplomi, esperienza lavorativa). Attraverso il riconoscimento di diplomi, certificati od attestati professionali conseguiti nel Paese di provenienza del lavoratore come idonei a permettere l'accesso alle professioni medesime, si è garantito il rispetto d'un livello adeguato di capacità professionali e contemporaneamente si sono liberalizzate le professioni pur regolamentate, grazie alla contemporanea eliminazione delle restrizioni all'accesso alle stesse in ragione della nazionalità (purché comunitaria) del prestatore dell'attività. Ogni autonomia locale, sia pur col tramite dello Stato quale autorità sovrana responsabile nei rapporti internazionali e così anche verso la CE, è quindi tenuta al rispetto della direttiva Consiglio CEE n. 368 del 15 ottobre 1968, sul riconoscimento della formazione professionale in base all'esercizio dell'attività per un certo numero di anni nel Paese di provenienza del professionista, nonché di quella n. 368 del 16 giugno 1975 relativa al riconoscimento dell'attività professionale di accompagnatore ed interprete turistico svolta per un certo numero d'anni, soprattutto se accompagnata dalla dimostrazione d'aver seguito un ciclo di formazione professionale in uno Stato membro (dal campo d'azione di quest'ultima direttiva è espressamente esclusa la professione di guida turistica). Il principio di home country control, e quindi del riconoscimento degli attestati e della formazione professionale conseguiti nello Stato membro di provenienza del lavoratore, s'impone anche alle Regioni (e Province autonome). Se si pensa, poi, che i requisiti di capacità finanziaria, onorabilità e buona condotta sono un connotato universale in tema di accesso alle professioni, è facile concludere per una ormai acquisita uniformità nel trattamento delle stesse, a qualsiasi livello territoriale.

Nel movimento tendente alla liberalizzazione delle professioni legate al turismo, nel senso di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, ogni condizione di reciprocità tra Paesi membri (e così loro Regioni o Province autonome) per l'esercizio delle stesse all'interno della Comunità è palesemente incompatibile coi principi del Trattato di Roma (tanto che il permanere di tale condizione nel primitivo testo dell'art. 11 della legge quadro 17 maggio 1983 n. 217 sul turismo, per l'equiparazione dei cittadini d'un Paese membro a quelli italiani, è stato bollato di "ambiguità" dalla sentenza Corte di Giustizia CE 15 ottobre 1986 nella causa n. 168/85, e poi eliminata colla legge 29 dicembre 1990 n. 428). L'azione comunitaria nel turismo (contemplato espressamente come rilevante per lo sviluppo della UE nell'art. 3 del Trattato di Maastricht), attraverso la rimozione degli ostacoli alla concorrenza nell'espletamento delle attività professionali ad esso connesse, mira alla creazione d'uno spazio turistico comunitario, in cui s'inseriscono le stesse Regioni, che pertanto non possono frapporti ostacoli, soprattutto se fondati su di una preventiva determinazione del fabbisogno (vero o presunto) del mercato turistico. Proprio in considerazione del costante riconoscimento, da parte della Autorità comunitaria, del gioco delle dinamiche di mercato, non meraviglia che la Corte di Giustizia Comunità europee (con sentenza 26 febbraio 1991 nella causa n. 180/1989) abbia ritenuto contrastanti coi principi comunitari le normative di alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia, che subordinavano la prestazione dei servizi della guida turistica, che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro (salvo che si tratti di visite guidate in musei o monumenti storici che richiedono l'intervento d'una guida specializzata), al possesso d'una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica, comprovata attraverso il superamento d'un esame. A parte la discutibile assimilazione della guida turistica accompagnatrice (cd. corriere) alla vera e propria guida turistica, si è contestato alla Corte di essere caduta in equivoco nell'aver contemporaneamente dichiarato l'esigenza di tutela del turista - consumatore (fruitore, cioè, dell'attività dell'accompagnatore turistico) e, insieme, l'incompatibilità coi principi comunitari di qualsiasi intervento legislativo del Paese ospitante, mirante a garantire un certo standard di capacità a svolgere l'attività di accompagnamento in questione. Le conoscenze dell'accompagnatore, avente la nazionalità d'un certo Paese, ben potrebbero, in fatto, rivelarsi inadeguate con riferimento a bacini culturali del tutto diversi. La dimensione comunitaria del turismo non può giustificare l'assenza di preventivi controlli sulle capacità di chi vuol rendere certi servizi al turista e sulla qualità delle prestazioni rese. Nella decisione della Corte di Giustizia ha prevalso la considerazione dell'occasionalità della prestazione di servizi in occasione dell'accompagnamento di turisti provenienti da un Paese comunitario diverso da quello visitato.

Comunque sia, dal momento che la legge-quadro sul turismo ha demandato alle Regioni, nel rispetto dell'art. 117 Cost., l'accertamento della sussistenza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di talune professioni legate al turismo, il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche, ha ribadito la competenza regionale per l'individuazione dei siti che possono essere illustrati solo da guide specializzate e per il rilascio della specifica abilitazione od attestazione di capacità, senza che ciò contrasti col principio di parità di trattamento dei cittadini di ogni Stato membro: siffatta normativa di indirizzo e coordinamento appare giustificata dalla presenza di

interessi ultraregionali, cioè unitari, a che sia garantito uno standard adeguato nella prestazione delle professioni turistiche.

La tutela del principio comunitario di non discriminazione è comunque garantita, nell'ottica della libera prestazione dei servizi, dal recepimento delle direttive sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti una certa formazione professionale, al cui possesso sia subordinato l'esercizio della relativa professione. A tal proposito, d'interesse primario per il settore del turismo appare il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, ad integrazione della precedente direttiva 89/48/CEE. In tale decreto si indicano le condizioni per il riconoscimento in Italia dei titoli rilasciati da un Paese membro attestanti certe formazioni professionali, tra cui quelli di: "guida turistica; guida naturalistica; organizzatore congressuale; istruttore nautica; maestro di sci; guida alpina; guida speleologica ed animatore turistico" (allegato C al decreto). Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia (in maniera autonoma o dipendente) della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo professionale, del cui riconoscimento si tratta.

Il prestatore di servizi finisce, col sistema di cui al predetto Decreto, con l'essere soggetto a due diverse normative: quella del Paese di provenienza, che gli ha rilasciato il titolo professionale, e quella dello Stato (o Regione e Provincia autonoma) ospite, che può subordinare, sia pur nei limiti fissati dalla Direttiva europea, il riconoscimento di tale titolo, e così il concreto esercizio dell'attività professionale, alle proprie esigenze, nel presupposto, però, che ogni limite alla libera prestazione delle professioni (comprese quelle turistiche) dev'essere necessario e proporzionale al fine della tutela del turista. Il sistema di cui alla Direttiva 92/51 CEE ed al citato decreto legislativo appare ossequioso del principio di sussidiarietà, rispettando le competenze statali (o, nel caso del turismo) regionali (e delle Province autonome) in materia di formazione professionale ed imponendo soltanto, ai Paesi membri, l'obbligo del mutuo riconoscimento dei relativi titoli.

Tale riconoscimento non è però automatico. Sono previsti, infatti, meccanismi correttivi qualora esistano forti differenze tra la durata od il contenuto della formazione conseguita nello Stato che ha rilasciato il titolo e quelli richiesti per accedere alla professione nello Stato ospite. Misure compensative (art. 6 del decreto legislativo) sono previste in forma di tirocinio d'adattamento o di superamento d'una prova attitudinale. Sono inoltre contemplate le procedure e le competenze per il riconoscimento, che ha per effetto di attribuire al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto di quelle condizioni, richieste agli stessi cittadini italiani, diverse dal possesso delle qualifiche professionali oggetto, appunto, del riconoscimento. Il decreto legislativo in esame attribuisce (art. 13 ed allegato C) al Dipartimento del turismo (oggi Direzione generale per il turismo del Ministero per le attività produttive) la competenza a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento dei titoli relativi a professioni turistiche (quelle elencate nell'allegato C): ora, l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferisce, in forma di "pacchetto", alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, non riservate allo Stato ai sensi del precedente art. 44, nel quale non appare il tema del riconoscimento dei titoli rilasciati da un altro Paese membro per l'esercizio d'una professione turistica. Sorge quindi il dubbio se, nel rispetto sempre del dettato della direttiva, la competenza sia passata dal Dipartimento del turismo alla Regione in cui il cittadino d'uno Stato membro dichiara di voler poi esercitare la professione. Poiché l'art. 13 del decreto legislativo n. 319/1994 collega la competenza in oggetto alla titolarità della vigilanza sulle professioni, e poiché questa, in tema di professioni turistiche, non appare tra i compiti conservati allo Stato dalla norma dell'art. 44 decreto legislativo n. 112/1998, il riconoscimento in parola sembra, ora, demandato alle Regioni interessate dalla relativa domanda, dovendosi sempre procedere al riconoscimento nel caso in cui i titoli posseduti dal richiedente siano sostanzialmente equivalenti a quelli prescritti nel Paese ospite per l'accesso ad una professione regolamentata. A tal proposito, atteso l'interesse nazionale connesso all'istituzione di qualsiasi professione, appare ancora legittima l'adozione da parte dello Stato di disposizioni dirette a disciplinare in modo uniforme - valevoli pertanto anche nei confronti delle autonomie speciali - la creazione e le modalità di tenuta di albi professionali, nonché i controlli per garantire la competenza e l'affidabilità di chi esercita la professione: ma tali disposizioni devono essere ossequiose del principio di non discriminazione verso i cittadini di altri Paesi membri e comunque rigorosamente commisurate alle esigenze di ordinato sviluppo dei servizi al turista; il che postula, quasi inevitabilmente, un controllo, il più possibile omogeneo tra i diversi Paesi della Comunità, sulle professioni turistiche. Si rammenta che la menzionata direttiva CEE n. 75/368 esclude dalla propria applicazione la guida turistica in senso stretto, contemporaneamente determinando la possibilità per il cittadino comunitario di esercitare stabilmente le professioni di accompagnatore ed interprete turistico in qualsiasi Paese membro, fornendo la prova del possesso delle conoscenze e capacità richieste da tale tipo d'attività, attraverso la dichiarazione delle autorità dello Stato membro di provenienza che certifichi un pregresso e proficuo esercizio dell'attività stessa in tale Stato (cfr. l'art. 6.5 del decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392 di attuazione della direttiva), talché

il diritto di stabilimento per le professioni di accompagnatore ed interprete turistico può essere esercitato da un cittadino comunitario indipendentemente dal riconoscimento di una sua formazione professionale - scolastica (di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 di attuazione della direttiva CEE n. 92/51), purché, appunto, vi sia stato in territorio comunitario l'esercizio continuativo della stessa attività per un certo numero di anni (normalmente tre). Una siffatta interpretazione "funzionale" al decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni lascerebbe a queste ultime la possibilità di condizionare, ancora con un provvedimento abilitativo, l'esercizio delle professioni summenzionate, che altrimenti risulterebbe del tutto liberalizzato dall'atto di indirizzo risultante dalla combinazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 (cd. Bassanini) e del decreto legislativo n. 112/1998 di attuazione (chiaro in tal senso è il disposto dell'art. 10 di quest'ultimo), con conseguente obbligo per le Regioni (ed anche per le Province autonome di Trento e Bolzano) di adeguarsi a tale liberalizzazione e deregolamentazione della professione in esame (la legge provinciale n. 12/1992 rimarrebbe allora valida per i soli assistenti di turismo equestre, ed il suo impianto dovrebbe essere radicalmente riscritto con riguardo a guida ed accompagnatore turistici).



## ALLEGATO

### Appunti di deontologia professionale delle guide turistiche.

ANGT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE  
*Membro della Fédération Européenne des Associations de Guides Touristiques*  
Sede legale:  
00186 Roma - via Monterone, 2 int. 4

Poiché al momento attuale la professione di Guida turistica è una professione amministrativamente disciplinata e la tenuta degli Albi e degli Elenchi della categoria è affidata alle Regioni o alle Province, così come la vigilanza ed il controllo sono ad esse affidati o delegati ai Comuni, la categoria delle Guide turistiche non ha, come le Guide alpine, un organismo di autogoverno o autodisciplina.

Purtuttavia, la categoria ha sentito da sempre il bisogno di integrare le norme di legge che disciplinano la professione, con altre norme di deontologia professionale, non scritte, alle quali il comportamento dei professionisti deve adeguarsi nell'esercizio della professione e che sono l'applicazione dei principi contenuti nel codice civile e nelle leggi sulla professione.

L'elencazione dei punti basilari della deontologia professionale, che seguirà più innanzi, è una prima bozza, da me delineata, che integra norme già scritte con il frutto di analisi delle concrete situazioni concernenti l'attività professionale, nonché di comportamenti deontologici acquisiti.

Nel formulare l'elencazione è stata tenuta presente la natura della professione di Guida turistica e la sua interazione con il patrimonio dei beni e dei valori, oggetto della professione, esaminati in altra sede.

Premesso che la professione di Guida turistica si eslica tramite un rapporto interattivo ed interpersonale, possiamo focalizzare i poli in relazione fra di loro nei:

- professionisti;
- clienti;
- beni culturali e ambientali, e valori di cui tali beni sono portatori, oggetto della professione.

Per un corretto comportamento interpersonale ed interattivo, il professionista deve, in primis, acquisire la coscienza della natura e della dignità della propria professione, per operare nel:

- rispetto di sé stesso e dei propri colleghi;
- rispetto dei clienti;
- rispetto dell'oggetto della professione.

Per ciò stesso, alla base dei comportamenti deontologicamente corretti, stanno i principi fondamentali del rispetto della verità, lealtà ed onestà.

Il rispetto di sé stessi e dei colleghi, presuppone la non accettazione di compromessi lesivi di un corretto esercizio delle funzioni e dei modi di esercizio propri della professione, fra i quali i limiti dell'ambito territoriale di esercizio per il quale sia stata acquisita l'abilitazione; il rispetto degli accordi presi e della concorrenza leale.

Il rispetto del cliente richiede che il proprio compito si svolga, in base a degli accordi presi, con onestà, ossia con la debita preparazione, ma anche con calore umano e con sensibilità, adeguando il proprio linguaggio ed proprio vocabolario alle conoscenze linguistiche e culturali, della clientela presente, prestando particolare attenzione alla psicologia del pubblico infantile e giovanile.

Richiede, inoltre, che ci si astenga dall'esprimere giudizi personali che possono toccare la sensibilità del cliente in materia religiosa, politica o di altra natura. Richiede, da parte del professionista, non uno sfoggio di erudizione, bensì un'educare all'apprezzamento di ciò che si sta illustrando ed alla salvaguardia dei valori rappresentati dai beni oggetto dell'illustrazione. Il rispetto per la materia oggetto della professione, presuppone che l'informazione sia data oggettivamente corretta e non distorta per convincimenti o interessi personali, politici, o altro; che essa sia fornita seguendo criteri scientifici nella scelta delle fonti, sia in merito a dati storici, scientifici e tecnici, che in merito all'attualità, appurando l'attendibilità delle fonti.

#### PUNTI FONDAMENTALI PER UN COMPORTAMENTO DEONTOLOGICAMENTE CORRETTO.

1. La Guida turistica è responsabile della propria opera nei confronti del cliente; si assume incarichi che sia obiettivamente in grado di svolgere con cura e specifica competenza; opera nel rispetto delle idee e delle credenze dei propri clienti; si comporta lealmente con i colleghi;
2. La Guida turistica non svolge prestazioni professionali in condizione di incompatibilità manifesta e conclamata, in contrasto con norme specifiche che lo vietano e senza l'autorizzazione delle competenti autorità; non si sottomette a richieste del cliente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti o siano in contrasto palese con la funzione pubblicistica della professione, o comportino offesa al prestigio del professionista o della categoria;
3. La Guida turistica non sottoscrive prestazioni professionali che non abbia personalmente svolto e non dà avallo implicito o esplicito a lavoro svolto da persone non autorizzate;
4. La Guida turistica definisce esplicitamente e in precedenza, con il cliente, nel rispetto delle norme vigenti, i termini della propria prestazione professionale e svolge quest'ultima in conformità agli impegni assunti;
5. La Guida turistica può farsi sostituire, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, da persona abilitata in possesso della licenza prevista per l'esercizio della professione, previa comunicazione al cliente;
6. La Guida turistica chiamata a sostituire un altro professionista in un incarico, ne informa il professionista stesso e si accerta di se e perchè l'incarico sia stato esplicitamente revocato;
7. La Guida turistica evita ogni forma di concorrenza illecita nei riguardi dei colleghi e non formula nei loro confronti critiche denigratorie o che non siano improntate alla più rigorosa correttezza, nella forma e nella sostanza, in merito a comportamenti professionali;
8. La Guida turistica è compensata per le prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe e, nel rispetto della concorrenza leale, non concede sconti sui minimi tariffari di legge.

#### CONCLUSIONI.

Il pubblico per il quale opera la Guida turistica è vastissimo e l'esercizio della professione può essere espletato per persone singole o in gruppo in occasione di:

- visite guidate di programmi culturali;
- visite guidate programmate per viaggi a scopo culturale;
- visite guidate programmate per viaggi di pura evasione, congressi o altre manifestazioni;
- visite guidate a carattere didattico per le scuole, università e altri istituti di istruzione;
- visite guidate per gruppi di persone in pellegrinaggio;

per elencare i casi principali.

Poichè gran parte delle visite sopra elencate vengono effettuate per persone provenienti da altre località, spinte dalle più svariate motivazioni, abbiamo quindi un incontro fra persone in mobilità e persone che svolgono attività ricettiva e di accoglienza.

E l'accoglienza, secondo le parole di Mons. Lanza della Pontificia Università Lateranense, "traduce nel concreto le possibilità pedagogiche e le valenze formative che sono insite nel viaggio", per cui esso diventa "luogo di valori (possibili)".

Se il viaggio è apparso ed appare da sempre un momento formativo della personalità, di maturazione dell'uomo ed uno dei più validi strumenti integrativi per l'apprendimento, è in particolare molto importante l'incontro con la Guida Turistica, affinché ciò si produca.

Perciò, anche se il lavoro e l'attività professionale debbono le necessità primarie di sopravvivenza della persona, non debbono comunque essere dominati da un'ottica esclusivamente economica, ma essere apprezzati anche in quanto mezzi per lo sviluppo della propria ed altrui personalità e come servizio sociale reso alla comunità.

MARCELLA BAGNASCO

Roma, 19 marzo 1995

## La locazione turistica privata.

### Appartamenti per vacanze.

*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, lettera c)  
modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 2*

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Gli immobili, con destinazione di civile abitazione, non soggetti a licenza, locati esclusivamente per finalità turistiche, possono essere locati senza la registrazione del contratto. Il contratto va, comunque redatto per esibirlo in caso di contenzioso. Tali immobili sono, in ogni caso, soggetti al rispetto delle norme tecnico edilizie e di sicurezza degli impianti. Non possono essere offerti servizi turistici quali: pulizia delle camere; cambio delle lenzuola; cambio della biancheria.

La Regione siciliana, con l'art. 15 della legge regionale n. 10/2005 ha riconosciuto le Agenzie immobiliari turistiche sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della *Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura* che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.

Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.

Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locare e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.

### La multiproprietà.

*Decreto legislativo  
6 settembre 2005, n. 206, artt. 68 - 81*

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Uno o più contratti, in forma scritta, della durata di almeno tre anni per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. Se il contratto non contiene uno degli elementi obbligatori l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. Divieto di richiedere somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra. Obbligo a prestare fidejussione bancaria o assicurativa.

- Immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo. Se l'immobile è in costruzione gli estremi della concessione edilizia.
- I servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali: luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti. Le strutture comuni, quali: piscina, sauna. Spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione.

### Agenzie immobiliari turistiche.

*Regione siciliana  
Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art. 15*

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.

2. Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.
3. Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.

## Cap. 5

### Il turismo del mare.

#### 5.1

#### L'attività di pescaturismo e di ittiturismo.

##### A) PESCATURISMO

L'attività di *pescaturismo* è regolamentata dall'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (Ministero delle politiche agricole e Ministero dei trasporti e della navigazione), e dall'art. 7, lettera a) del decreto legislativo n. 154/2004.

##### B) ITTITURISMO

L'*ittiturismo* viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 226; "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57"; l'art. 2 comma 3, dello stesso decreto ha equiparato l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo. Pertanto, l'attività di *ittiturismo* viene equiparata all'attività di agriturismo. L'art. 2 del decreto legislativo n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; l'art. 3 del decreto legislativo n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Per quanto riguarda l'Ittiturismo, alla data odierna, non esiste né una normativa nazionale né una regionale che regolamenti con decreti attuativi tale attività.

Il Parlamento italiano ha approvato la legge 20 febbraio 2006, n. 96 "**Disciplina dell'agriturismo**" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006.

In particolare l'art. 12 della stessa legge (attività assimilate) ha assimilato le attività del pescaturismo e dell'ittiturismo a quelle dell'agriturismo.

Questa legge manifesta la volontà del Parlamento italiano di rivedere la prima legge quadro sull'agriturismo n. 730/1985 per adeguare l'attività dell'imprenditore agricolo ai mutamenti avvenuti nel settore in questi 20 anni, uno dei quali è rappresentato proprio dalla richiesta di turismo connessa all'attività di pesca.

Va, inoltre, evidenziata la riforma dell'art. 2135 del codice civile, attuata con il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, che ha modificato, tra l'altro, la figura dell'imprenditore agricolo, tali variazioni riguardano, conseguentemente, anche l'imprenditore ittico.

I benefici per l'imprenditore ittico sono fruibili a seguito delle disposizioni dettate dai seguenti regolamenti dell'Unione europea per la misura 4.17 sottomisura c del POR Sicilia 2000-2006, in attesa del POR 2007-2011:

- Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 12 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
- Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
- Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca.

Per la misura 4.17 sottomisura a del POR Sicilia 2000-2006 vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Le agevolazioni, di cui ai bandi in argomento, sono erogate nel rispetto delle seguenti norme in favore delle piccole e medie imprese:

- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato

a favore delle piccole e medie imprese;

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C (2003) 1422] (testo rilevante del SEE) (2003/361/CE).

Secondo le disposizioni dell'Unione europea, possono accedere ai finanziamenti comunitari, previsti ai bandi di cui sopra, gli imprenditori ittici in grado di dimostrare la loro attività per almeno 5 anni e che, in caso di esito favorevole, relativamente all'accettazione delle agevolazioni richieste, svolgano per almeno 5 anni le iniziative finanziate.

A.G.C.I.

#### Commento su pescaturismo e ittiturismo.

*Nuove opportunità per le comunità dei pescatori del Compartimento marittimo di Palermo in una ottica di diversificazione dello sforzo di pesca e di valorizzazione del territorio.*

Il compartimento marittimo di Palermo, che geograficamente si estende da Balestrate a Cefalù comprende le marinerie (da ovest verso est), di: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Isola delle Femmine, Sferacavallo, Mondello, Palermo con le borgate marinare di Arenella, Acqua Santa e Bandita, Aspra, Porticello, San Nicola l'Arena (Trabia), Termini Imerese e Cefalù. Alle quali bisogna aggiungere anche l'isola di Ustica, nella quale insiste la "Riserva marina - legge n. 979/82", che assieme alla neo istituita "Riserva marina di Isola delle Femmine - capo Gallo - legge n. 394/92", costituiscono, all'interno del compartimento marittimo di Palermo, motivo di attrazione turistica che, a parte la bellezza dei fondali e la varietà della flora e della fauna ittica, si lega profondamente all'attività tipica di pesca ed a quella integrativa del Pescaturismo e Ittiturismo.

Sia per numero di addetti (2.441), che per numero di natanti (1.021), il compartimento marittimo di Palermo è senza dubbio quello che in Sicilia esprime più forza lavoro nel settore.

La posizione geografica, la morfologia delle sue coste (un alternarsi di spiagge lunghissime interrotte da ripide rocce a strapiombo sul mare) e la presenza di venti che danno origine a condizioni meteomarine favorevoli, hanno fatto sì, che nel tempo si sia sviluppata, più delle altre, l'attività di pesca costiera artigianale che rappresenta, da sola, circa 80% dell'intero comparto pesca.

È a questa tipologia di pesca (la più rispettosa dell'ecosistema marino perché incide meno sui prelievi e che ha più risentito dell'inquinamento costiero), che bisogna guardare con un occhio di rispetto e tutela al fine di indicare ai pescatori strade di diversificazione dello sforzo di pesca, praticando attività integrative come il *pescaturismo* e l'*ittiturismo*, che nella logica di una -pesca responsabile e di uno sviluppo sostenibile -, continuino a dare ai Pescatori e alle loro famiglie possibilità di reddito, fermo restando il mantenimento delle loro tradizioni e della loro cultura.

È con questo spirito che ci si rivolge agli operatori del settore e si traccia una linea guida su ciò che è, e può rappresentare lo sviluppo del pescaturismo e dell'ittiturismo a livello di comunità di pescatori del palermitano.

La Regione Sicilia con l'art. 152 e 167 della legge regionale n. 32/2000, ha recepito le disposizioni nazionali di cui all'art. 27 bis della legge n. 41/82. A dieci anni dall'introduzione della normativa che istituisce il pescaturismo (legge n. 41/82, modificata con la legge n. 164/98 e D.M. 19 giugno 1992), il pescaturismo, sebbene riconosciuto come attività ricca di potenzialità e di prospettive, rimane tuttora poco sviluppata, a causa soprattutto delle limitazioni normative e la scarsa diffusione tra gli operatori.

La normativa è stata più volte modificata, a fronte di una evoluzione delle esperienze che venivano maturate dai primi operatori, giustamente definiti "*pionieri*" del pescaturismo. Al momento è in vigore il DM - Decreto ministeriale 13 aprile 1999, che ha accolto alcune forti innovazioni, già introdotte dalla cosiddetta legge Pinto (n. 164/98), che ha modificato ulteriormente la stessa legge quadro sulla pesca (n. 41/82).

Tuttavia, continua ad apparire di particolare rilevanza la possibilità di effettuare iniziative a carattere locale, che diano risalto a questa attività, che ne promuovano la diffusione sia a livello delle Autorità marittime coinvolte e degli stessi operatori della pesca e di conseguenza anche tra il pubblico, beneficiario dei servizi del pescaturismo e molla dello sviluppo economico di questo settore. Ciò che muove l'interesse a sviluppare iniziative di promozione del pescaturismo, è inoltre l'intento di creare sinergie all'interno dei sistemi locali, per integrarlo tra le offerte in campo turistico: il tentativo di coinvolgere le Amministrazioni locali o altri organi pubblici e privati per sviluppare iniziative di supporto, sarà la via da percorrere per fare finalmente del pescaturismo una vera opportunità di sviluppo locale e dell'economia della pesca.

Il pescaturismo - introdotto con l'articolo 27 bis della legge 41/82, in cui si affermava che "*sulle navi da pesca può essere autorizzato [...] a scopo turistico-ricreativo, imbarco di non pescatori*" - attualmente è regolamentato dal D.M. 13

aprile 1999. L'attuale normativa ha accolto le istanze introdotte dalla legge 164, del 21 maggio 1998 ("Misure in materia di pesca ed acquacoltura"), che a sua volta faceva proprie anche numerose proposte delle stesse Associazioni di categoria, che hanno seguito con attenzione le prime esperienze di pescaturismo in Italia.

Con il termine "*Pescaturismo*" si intende in sostanza un'attività puramente integrativa della pesca, in particolar modo per quella artigianale (il segmento cosiddetto della piccola pesca) che, per tipologia di imbarcazioni e di attrezzi, si è dimostrato particolarmente vocato ad offrire servizi di tipo turistico, ricreativo e divulgativo al pubblico di "non pescatori".

Nonostante la normativa vigente abbia esteso anche ad altri segmenti (ad esempio lo strascico) la possibilità di esercitare tale attività, i vincoli posti per rendere idonee le imbarcazioni all'imbarco di turisti (sbarco delle attrezzature ecc.) sono tante e così onerose da non essere prese in considerazione dagli armatori. La piccola pesca resta quindi, di fatto, l'unico segmento interessato al pescaturismo che nell'ottica della legge istitutiva può così avvalersi di una importante fonte integrativa di reddito e, nell'attenuare lo sforzo di pesca che per tale segmento (data la selettività propria degli attrezzi) è di per se scarsamente impattante sulle risorse, conferisce a questa pratica un elevato livello di sostenibilità ambientale.

Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:

- lo svolgimento di attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dalla normativa vigente;
- lo svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali in particolare: brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune e, dove autorizzato dalle Regioni competenti, delle acque interne, avvicinando così il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

Un'altra attività vicina al pescaturismo, non solo per la denominazione ma per la natura e gli obiettivi, è il cosiddetto "*Ittiturismo*", ancora privo di un decreto attuativo che ne sancisca definitivamente le modalità di esercizio, ma presente nel disegno di legge di riforma della pesca marittima (legge 963/65), al momento approvato dalle Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento e dal Senato, ma non ancora passato all'approvazione definitiva della Camera.

L'ittiturismo è definito come una diretta derivazione dell'agriturismo in quanto "attività di ricezione ed ospitalità esercitata [da pescatori professionisti, n.d.r.], attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, ed all'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo ed in rapporto e complementarietà rispetto alle attività prevalenti della pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico. Possono svolgere attività di ittiturismo, allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca, i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, dei caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca".

Se l'ittiturismo non può ancora dirsi attività diffusa data la recente e non ancora completa definizione normativa, anche per quanto riguarda il pescaturismo, numerose sono state le difficoltà che ne hanno condizionato lo sviluppo, nonostante ne siano state riconosciute da più parti l'interesse e le potenzialità.

Come tutte le attività di recente introduzione, il pescaturismo ha innanzitutto incontrato le difficoltà proprie di una normativa in evoluzione.

Questa, piuttosto che offrire soluzioni facilmente applicabili, è risultata più attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei turisti imbarcati e a quelli relativi all'iter autorizzativo, dissuadendo quanti fossero tentati di intraprendere una nuova attività integrativa (e per certi versi culturalmente alternativa), della tradizionale e comunque primaria attività di pesca.

D'altro canto è anche vero che la categoria dei pescatori naturalmente vocata al pescaturismo, quella della piccola pesca, è caratterizzata solitamente da imbarcazioni molto piccole, spesso appena sufficienti al trasporto dell'equipaggio e dell'attrezzatura. Ciò, in conseguenza degli oneri cui è sottoposto l'operatore in conseguenza delle necessarie modifiche al natante (necessarie ad offrire ai turisti imbarcati sufficienti garanzie di sicurezza personale e non intralciare le operazioni di pesca, seppure effettuate a titolo dimostrativo), costituisce un ulteriore elemento di rinuncia.

Ma l'aspetto che forse più di altri ha influito sullo sviluppo del pescaturismo – e che probabilmente ha determinato anche gli altri – è stata la poca conoscenza di questa attività sia da parte degli stessi pescatori (in molte regioni le esperienze in questo senso sono state rarissime), sia da parte delle stesse Autorità marittime, che in molti casi non sono state sufficientemente pronte a rispondere alle richieste e alle esigenze dei pescatori, forse anche a causa della ossessiva libertà di interpretazione lasciata loro dalla normativa.

#### INFORMAZIONI UTILI:

Capitaneria di Porto di Palermo  
(sede del comando del compartimento)  
90100 Palermo - Via Francesco Crispi tel. 091.6043111 (centralino)

#### UFFICI DIPENDENTI:

Numero iscrizione	Ufficio telefono
1. Palermo - Termini Imerese	091.8141007
2. Palermo - Balestrate (ufficio decentrato a Terrasini)	
3. Palermo - Terrasini	091.8682501
4. Palermo - Isola delle Femmine	091.8677775
5. Palermo - Mondello	091.455313
6. Palermo - Ustica	091.8449652
7. Palermo - Porticello	091.957329
8. Palermo - Trabia (ufficio decentrato a Porticello)	
9. Palermo - Cefalù	0921.421580

#### STRUTTURE PORTUALI:

Porto di Palermo	(commerciale-turistico, peschereccio)
Porto di Termini Imerese	(commerciale-turistico, peschereccio)
Porto di Porticello	(peschereccio-diporto)
Porto di San Nicola l'Arena - Trabia	(turistico-peschereccio)
Porto di Isola delle femmine	(peschereccio-diporto)
Porto di Cefalù	(peschereccio-diporto)
Porto di Balestrate	(turistico-peschereccio-diporto)



#### ALLEGATO

### Iter burocratico per ottenere l'autorizzazione per esercitare "il pescaturismo".

Premesso che soltanto coloro i quali sono muniti di licenza di pesca (D.M. 26 luglio 1995) in corso di validità possono richiedere l'autorizzazione ad esercitare l'attività.

#### ITER PER LA PRIMA RICHIESTA

La prima cosa da richiedere (se non se ne è in possesso) è il "**Patentino di radio-telegrafista**" rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni, che va fatta alle Poste e Telecomunicazioni. In concomitanza con questa richiesta si deve richiedere alla Capitaneria di Porto il "**Nominativo internazionale**" dell'imbarcazione. Questa fase preliminare serve successivamente per potere utilizzare il VHF.

La richiesta deve essere presentata alla Capitaneria di Porto, in quanto responsabile del compartimento marittimo. Prima di iniziare l'attività, va inoltrata la richiesta al Comandante della Capitaneria, il quale, d'ufficio richiede al RINA (Registro Italiano Navale) la visita a bordo, per constatare quante persone l'imbarcazione può trasportare, "**Prova di stabilità**" (che va fatta una sola volta, salvo non ci siano cambiamenti sostanziali del natante) inoltre per rilasciare delle "**Annotazioni di sicurezza specifiche per il pescaturismo**". Questa è una fase cruciale di tutto l'iter perché in base alla prova di stabilità e quindi, stabilito quante persone possono essere trasportate, ci si deve adeguare con i mezzi di salvataggio. Per evitare che l'Ingegnere del RINA sia costretto a tornare una seconda volta, è consigliabile che tutti i mezzi di salvataggio siano già a bordo per la visita della prova di stabilità.

Ottenute, sia la prova di stabilità che le annotazioni specifiche per il pescaturismo, le stesse si consegnano al Comandante della Capitaneria di Porto, con il quale si concorda la visita a bordo. Superata questa fase si deve stipulare la polizza assicurativa Responsabilità Civile per tutte le persone imbarcate a bordo. Infine il Comandante della Capitaneria di Porto rilascia "**l'autorizzazione alla pesca turismo**".

Per il rinnovo dell'autorizzazione si deve fare richiesta sempre alla Capitaneria, che successivamente richiede al RINA, la visita al fine di ottenere le *Annotazioni di sicurezza* specifiche per il pescaturismo. Rinnovare l'assicurazione.

Pertanto, non vengono ulteriormente richieste, la prova di stabilità e l'acquisto dei mezzi di salvataggio.

1. L'attività si può esercitare d'estate nel periodo compreso tra maggio e ottobre però non vi sono più limitazioni durante la stagione invernale, purché le unità autorizzate nel periodo 1° novembre - 30 aprile, sono dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.
2. Se dalla prova di stabilità viene fuori che l'imbarcazione può trasportare n. 10 persone ci si deve adeguare con mezzi di salvataggio sia singoli che collettivi in numero sufficiente, quindi non meno di n. 10 salvagente omologati e n. 1 mezzo collettivo di salvataggio per n. 10 persone; se si trasportano bambini si devono avere a bordo inoltre tanti salvagente per bambini quanti ne sono imbarcati. Inoltre si deve avere un VHF, possibilmente portatile così si evitano tante visite in più, due boette fumogene, due estintori uno da Kg 6 uno da Kg 2 a polvere.
3. Di solito per una imbarcazione di circa 8 metri fuori tutto non si possono trasportare più di 8 persone.

## L'imprenditore ittico.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 226/2001 ha equiparato l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo; attività di pesca: *carattere prevalente*.

Decreto legislativo 228/2001 (riformulazione c.c. art. 2135 imprenditore agricolo) "acque dolci, salmastre o marine".

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, art. 6

È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.

Si considerano, altresì, imprenditori, le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui sopra.

Sono, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui sopra.

Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo

L'**ittiturismo** viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 226/2001.

L'art. 3 del decreto legislativo n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 7 lettera b) del decreto legislativo n. 154/2004 attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo".

La Regione siciliana, con l'art. 152 della legge regionale n. 32/2000 ha ammesso ai finanziamenti del POR 2000-2006 sia pescaturismo che ittiturismo. Per l'attività di pescaturismo vige il decreto 13 aprile 1999, n. 293 Ministro per le politiche agricole; per l'ittiturismo non esiste alcun decreto attuativo.

### PRIMA DEFINIZIONE DI PESCATURISMO.

Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis.

Decreto 13 aprile 1999, n. 293, Ministro per le politiche agricole.

Decreto legislativo n. 226/2001, art. 3, lett. a); sostituito dall'art. 7, lettera a) *attività connesse*.

Decreto legislativo n. 154/2004.

Art. 7 lettera a) decreto legislativo 154/2004/ *attività connesse*. Si considerano connesse alle attività di pesca, purchè non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica; a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo".

La legge 20 febbraio 2006, n. 96 avente per oggetto "Disciplina dell'agriturismo". In particolare l'art. 12 dello stesso disegno di legge (*attività assimilate*) ha assimilato l'attività del pescaturismo e dell'ittiturismo a quelle dell'agriturismo.

## 5.2

## La nautica da diporto.

### NORMATIVA NAVIGAZIONE DA DIPORTO.

#### Legge 11 febbraio 1971, n. 50

Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modifiche. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalle leggi di settore, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

#### Legge 8 luglio 2003, n. 172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

#### Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

##### *Codice della nautica da diporto.*

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali se
  - a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  - b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  - c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere tenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
  - a) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  - b) nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
  - c) imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
  - d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

## L'organizzazione turistica in Sicilia.

La Regione siciliana, è una regione a Statuto speciale, in alcune materie ha potestà legislativa esclusiva, infatti l'art. 14 del predetto statuto, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale n. 2 del 2 febbraio 1948, definisce tali materie, tra queste il comma "n" include: il "turismo, la vigilanza alberghiera e la tutela del paesaggio; la conservazione delle antichità delle opere artistiche".

Con la legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 "Attribuzione dell'Assessorato del Turismo e dello Spettacolo" e con l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione siciliana", sono state definite le attribuzioni e le competenze del predetto assessorato.

Con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in particolare con l'art. 11, sono state recepite le disposizioni di cui al D.P.R. n. 616/1977, relativamente alle competenze ai Comuni per la costruzione e gestione (licenze) di strutture ricettive extra-alberghiere.

La legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 ha disciplinato i complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi); modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 2006).

Con la legge regionale del 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale" e con decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986 "Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" sono state definite, tra l'altro, le competenze del comparto turistico provinciale.

L'agriturismo è stato regolato con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 95, dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000 e dalla circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 239 del 23 luglio 1994.

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo":

- con l'art. 2 sono state dettate le disposizioni relative ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
- con gli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 vengono regolamentate le strutture turistico ricettive;
- con l'art. 9 l'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo viene subordinata alla licenza regionale;
- con l'art. 10 vengono definite le modalità relative alla composizione dei consigli di amministrazione delle Aziende di soggiorno e turismo;
- l'articolo 16 regola le richieste di contributo per l'adeguamento delle strutture turistiche ricettive.

Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 27/96, relative alle strutture turistico ricettive vengono regolamentate con i seguenti decreti dell'Assessorato regionale turismo comunicazione e trasporti:

- Decreto 11 giugno 2001 "classifica delle strutture turistico ricettive";
- Decreto 29 novembre 2001 e decreto 11 luglio 2002 "classifica delle strutture agrituristiche";
- Decreto 6 giugno 2002 "classifica per il turismo rurale";
- Decreto 6 maggio 2002 "autorizzazione al servizio di ristorazione per gli esercizi turistico ricettivi a 4 e 5 stelle";
- Decreto 8 febbraio 2000 "classifica bed and breakfast";
- Decreto 6 giugno 2002 "individuazione di tipologie di imprese turistiche e concessione licenze alle strutture turistico ricettive da parte dei Comuni" (previste dall'art. 42 della legge regionale 2/2002 in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 7 e 9 della legge 135/2001).

L'art. 37, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 detta disposizioni per le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

a) Il bed and breakfast è regolamentato

- dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000,
- dall'art. 110 della legge regionale n. 6/2001,
- dall'art. 42 della legge regionale n. 2/2002
- dall'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

b) Il turismo rurale dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

L'art. 1, comma 7 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13, ha modificato la lettera a) del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;

c) Le pro loco dal decreto dell'Assessorato regionale al turismo n. 573/65;

d) Il turismo sociale dalla legge regionale n. 78/1981 con modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1996.

Come cambia il turismo in Sicilia (non attuato decentramento regioni artt. 117 e 118 legge n. 131/2003).

Considerazioni su alcuni articoli della legge regionale del 15 settembre 2005 n. 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti".

### COMMENTO

#### ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ.

Sebbene venga attribuito "un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia" mancano gli elementi di collegamento tra i vari assessorati per la tutela del territorio (basti pensare ai continui scempi edilizi e cementificazioni selvagge, tutelate da condoni edilizi più o meno ricorrenti nella nostra regione).

#### ART. 2

Il Consiglio regionale per il turismo è l'organo consultivo dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo. Il Consiglio, organo consultivo, rischia di rimanere un elemento privo di ogni potere decisionale se adesso non verrà affiancato un organismo specifico per la promozione del prodotto turistico siciliano, del quale facciano parte tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interesse nel settore ed in quelli strettamente ad esso collegato: agricoltura, attività di impresa, beni culturali e paesaggistici.

#### ART. 3

Per quanto sopra detto il piano triennale sarà uno strumento che non potrà essere supportato, se non da una mera consultazione del Consiglio, da soggetti esterni all'Assessorato, così mancherà l'elemento fondamentale che dovrebbe regolare le linee guida della politica turistica "la concertazione con l'imprenditoria, le parti sociali con gli "stakeholders" in genere.

#### ARTT. 4 E 5

Soppressione delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e istituzione dei Servizi Turistici Regionali; soppressione delle Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico. La soppressione delle predette Aziende dovrebbe seguire i principi di decentramento amministrativo nel settore del turismo, già avviato negli anni 70 con le leggi: decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972 n. 6 e decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, artt. 56-60 e definitivamente sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 che, tra l'altro, riformando gli articoli 117 e 118 della Costituzione Italiana, non annovera il turismo né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, né tra quelle concorrenti, pertanto, il turismo è una materia di competenza esclusiva delle regioni. Comunque per la Sicilia era già materia di competenza esclusiva ai sensi della lettera n art. 14 del suo statuto. Tale decentramento, passando le competenze turistiche alle Province regionali, di fatto, è incompleto perché la regione continua a tenere per se importanti settori quali quello delle "professioni turistiche" e delle "agenzie di viaggi. Positivo lo scioglimento delle predette Aziende relativamente ad una pletera di Consigli di Amministrazione e di Comitati Esecutivi che incidavano in modo determinante sulle spese delle Aziende.

#### ARTT. 6 E 7 - DISTRETTI TURISTICI E RICONOSCIMENTO E REVOCA DEI DISTRETTI TURISTICI.

Questo argomento verrà trattato più specificamente nell'ambito della ricerca al capitolo 3.2.

#### ART. 12 - CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA.

Dovrebbe essere redatta su disposizioni dell'Assessore al turismo, è auspicabile che vengano consultati esperti, associazioni di categoria, associazioni di consumatori e parti sociali. Una critica che è stata posta alla legge 135/2001 riguarda l'ingerenza dello Stato nel turismo, materia di competenza esclusiva delle regioni, anche relativamente alla redazione della carta dei diritti del turista, che la norma prevede unica per tutto il territorio nazionale. Di fatto si ritiene che sarebbe più opportuno che ogni regione redigesse una propria carta dei diritti del turista integrando, le norme internazionali e quelle nazionali, con le proprie disposizioni interne.

#### ART. 15 - AGENZIE IMMOBILIARI TURISTICHE.

Tipologia d'impresa che mancava nel nostro ordinamento. Finalmente si porterà un poco d'ordine nei complessi rapporti tra agenzie di viaggi e agenzie immobiliari nel campo del turismo. Le agenzie immobiliari turistiche potranno offrire e gestire servizi turistici, quali: cambio della biancheria, delle lenzuola e pulizia delle camere, autorizzati esclusivamente per le case e appartamenti per vacanze di cui all'art. 3 della legge regionale 27/96. Tale attività potrà essere

svolta tramite il riconoscimento, da parte dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni, trasporti, a seguito di presentazione di comunicazione, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.

#### ART. 18 - NORMA TRANSITORIA.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Consiglio regionale per il turismo, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle professioni turistiche, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.

Questo articolo rappresenta la sintesi dello stato di confusione e di frammentazione nel quale versa la legislazione turistica in Sicilia.

È mia opinione personale che sarebbe opportuno predisporre, come ha già fatto la Regione Veneto, un testo unico sul turismo, che racchiuda tutte le norme e i relativi regolamenti di attuazione, colmando gravi lacune come la mancanza di norme su:

- turismo congressuale;
- dimore storiche alberghiere ed extra alberghiere.

#### CONCLUSIONI.

Basta con la polverizzazione delle norme turistiche che creano disagi e confusione. Che i responsabili politici avviino azioni di concertazione con gli *stakeholders* (portatori di interessi) del turismo per predisporre un testo unico chiaro inequivocabile, che avvenga un vero decentramento assegnando agli Enti locali: Province e Comuni le competenze che spettano loro in base alla vigente normativa nazionale.

## 6.2

### I distretti produttivi in Sicilia.

- Regione siciliana  
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 56 modificato da
- Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, art. 15
- Assessorato regionale cooperazione commercio artigianato e pesca  
Decreto assessoriale 1 dicembre 2005, n. 152  
Decreto di attuazione dei distretti produttivi.
- Legge n. 317/91

#### DISTRETTI PRODUTTIVI.

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
  - a) enti locali;
  - b) imprese con sede nel territorio regionale;
  - c) associazioni di categoria;
  - d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3, è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:

- g) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
- h) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
- i) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
- jj) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
- k) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
- l) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.

7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 69/2001, in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 12 gennaio 2001 e n. 70/2001, in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi.”.

## 6.3

### I distretti turistici in Sicilia.

La gestione e la promozione del territorio a vocazione turistica segue i principi dell'art. 5 della legge quadro sul turismo n. 135 del 2001, secondo la legge regionale n. 10/2005:

“Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti. Solo poche regioni in Italia sono riuscite a riconoscere sistemi o distretti turistici. Di fatto: patti territoriali, PIR, operano secondo le disposizioni del decreto legislativo 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali” che, tra l'altro prevede azioni concordate tra province e comuni, la loro è un'attività tra attori pubblici e privati. Solo il tempo ci dirà se i nuovi distretti turistici riusciranno ad imporsi per valorizzare e promuovere le aree turistiche.

I contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati

La Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche;
- b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) istituire punti di informazione e di accoglienza;
- d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
- e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
- f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;

- g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione.

## Regione siciliana Legge regionale n. 10/2005, artt. 6 e 7

L'Assessore per il turismo, sentito il parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei DDTT:

- numero e ubicazione dei soggetti partecipanti;
- presenza, degli elementi di attrazione turistica, delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;
- soggetti privati cofinanziamento dei progetti;
- piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.

Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore approva il piano, valutando in particolare i seguenti elementi:

- valorizzazione turistica del territorio;
- caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale nella produzione dell'offerta turistica;
- adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei DDTT.

L'Assessore può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.

5. L'Assessore ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.

## 6.4 Le associazioni turistiche pro loco.

Le Associazioni turistiche pro loco sono associazioni territoriali di volontariato, di interesse pubblico, volte alla promozione ed alla tutela della località su cui insistono. Comune o frazione, sia per conservare e valorizzarne le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale.

La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato presso l'Ufficio di registro competente.

Le finalità fondamentali delle pro loco devono riguardare:

- la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico-culturali;
- promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza e valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località;
- servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica;
- attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno economico-turistico;
- attività volte agli scambi culturali e sociali.

I caratteri peculiari delle pro loco devono essere:

- attività volontaristica;
- partecipazione popolare;
- democraticità della vita associativa.

La vita delle associazioni pro loco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione e coagulo, di tutte le risorse umane esistenti nella località. In tal senso le associazioni pro loco devono:

- collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua promozione e salvaguardia;
- collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio paese;
- inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla valorizzazione del territorio ed alla sua promozione turistico-culturale.

Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

- carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro;
- adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari;
- utilizzazione dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali;

- elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e dei probiviri;
- obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30 giugno, e di quello consuntivo entro il 31 gennaio (termini temporali per la Regione siciliana);
- obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del Collegio dei revisori e sottoposizione all'AAPIT competente.

Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli organi sociali e garantire i diritti della vita associativa. Secondo quanto disposto dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965.

Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza dell'AAPIT che propone, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporto

Le associazioni pro loco rientrano tra gli "Enti di tipo associativo" previsti dall'art. 111 del T.U.J.R. così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/e.

In Sicilia le Associazioni pro loco sono regolate, come appresso specificato:

- D.A. Assessorato regionale turismo 21 aprile 1965, n. 573;
- Codice civile, artt. 36, 37, 38.

## 6.5 Il turismo sociale.

La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.

La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all'albo regionale.

Gli enti e le associazioni di cui sopra svolgono la loro attività sociale principalmente:

- organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;
- costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.

Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla normativa corrente (Regione siciliana, legge regionale 28 aprile 1981, n. 78) gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale.

## La tutela dei turisti consumatori.

### 7.1 La tutela dei consumatori.

COME FUNZIONA L'AUTORITÀ.  
QUALI SONO I COMPITI DELL'AUTORITÀ.

L'Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990, vigilando:

- sulle intese restrittive della concorrenza;
- sugli abusi di posizione dominante;
- sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza (\*).

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, regolamento recante norme sulle «Procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa».

L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nella sezione del decreto legislativo n. 206 del 2005, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 67 del 2000 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

È attribuito, infine, all'Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi.

A questi compiti si aggiungono l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l'esercizio dell'attività consultiva.

Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l'altro, dare attuazione all'articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.

I principali obiettivi sono:

- assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;
- tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.

Per ciò che concerne l'applicazione della normativa sulla pubblicità ingannevole, compito dell'Autorità è quello di "inibire" la divulgazione dei messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli. La pubblicità ingannevole viene vietata, oltre che per la capacità di indurre in errore e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza che indirettamente è in grado di produrre. L'Autorità ha inoltre il compito di giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa, verificando se sono soddisfatte le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo», a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è stato emanato con testo unico per la tutela dei consumatori.

(\*) L'articolo 11, comma 2, della legge n. 57/01, modificando l'articolo 9 della legge n. 192/98, attribuisce all'Autorità la facoltà di intervenire in materia di abuso di dipendenza economica.

### Turismo e trasporti.

#### MEZZI DI TRASPORTO PER IL TURISMO.

• Treno	9,2%
• Pullman	5,4%
• Autovettura	64,2%
• Motocicletta	1,1%
• Nave	5,0%
• Aereo	14,5%
• Altro mezzo	0,7%

## 7.2 Il trasporto aereo.

### Premessa.

Il trasporto aereo è regolato dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali applicabili nonché, in via residuale, dal Codice della Navigazione. Alle Compagnie aeree dell'Unione europea si applicano la Convenzione di Montreal del 1999, il Regolamento comunitario (CE) n. 2027, come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004.

Le Compagnie aeree non comunitarie, che operano da/per ed entro l'Unione europea hanno l'obbligo di informare i passeggeri circa il regime seguito per la responsabilità nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli (Convenzione di Montreal o di Varsavia).

In ogni caso, tutte le compagnie aeree hanno l'obbligo di fornire almeno l'indicazione dei limiti di responsabilità che si applicano nei casi di:

- Decesso o lesioni personali;
- Distruzione, perdita o danno del bagaglio, con l'avvertenza della possibilità di stipulare idonea assicurazione per i bagagli di uguale valore;
- Danno causato da ritardo.

Infine, tutte le compagnie aeree che operano nel territorio comunitario hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo.

I diritti ed i doveri dei passeggeri sono poi sintetizzati nella "Carta dei diritti del passeggero"

(redatta dall'Enac - disponibile sul sito [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it)), di cui si riportano numerose informazioni.

### 1.

#### La prenotazione.

La prenotazione del volo può effettuarsi nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie e filiali della compagnia aerea, telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l'agenzia di viaggio e anche via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree. Il passeggero all'atto della prenotazione deve ricevere in modo chiaro e completo informazioni su:

- Compagnia aerea che effettivamente svolgerà il collegamento;
- Orari dei voli, sulle tariffe e relative regole;
- Tipo di aeromobile;
- Modalità di assistenza per i passeggeri disabili e minori non accompagnati;
- Comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R." - *Passenger Name Record*).

Se il passeggero prenota in agenzia di viaggio può richiedere le schermate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS), al fine di prendere visione di tutte le compagnie che effettuano la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio, e di tutte le tariffe da esse applicate con relative regole.

Nel caso di persona a ridotta mobilità o minore non accompagnato è necessario fare immediatamente presente tale condizione al momento in cui si effettua la prenotazione e richiedere informazioni sulle modalità di erogazione del servizio di assistenza prestato dalla Compagnia.

#### DA RICORDARE:

- È sempre consigliabile presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per esperire agevolmente le operazioni di imbarco;
- La prenotazione diviene definitiva solo in seguito all'acquisto del biglietto.

### 2.

#### Il biglietto aereo.

È un documento individuale o collettivo che può rivestire forma cartacea o elettronica.

Se si acquista un biglietto elettronico il passeggero ha diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio (*Itinerary Receipt*) con le stesse informazioni previste per il biglietto aereo tradizionale.

Il biglietto aereo costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto.

Il biglietto di passaggio deve indicare:

- Il luogo e la data di emissione;
- Il luogo di partenza e quello di destinazione;
- La classe e il prezzo di passaggio;
- Il nome e il domicilio del vettore.

Il relativo contratto è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle «Condizioni generali di trasporto» (CGT) di cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti vendita.

Un estratto delle CGT è riportato in allegato al biglietto aereo ed assume generalmente la dizione di «Condizioni di contratto».

Nei trasporti aerei le condizioni generali, usualmente, prevedono la totale ed assoluta incedibilità del biglietto da parte del passeggero.

### 3.

#### *Voli di linea e voli charters.*

La peculiarità dei voli di linea consiste nel fatto che offrono un servizio costante nel tempo. Seguono, infatti, gli orari previsti dalle compagnie aeree e resi noti ai passeggeri con largo anticipo. Nei voli di linea il prezzo del biglietto dipende dal tipo di tariffa e dalla classe. I charter sono voli occasionali. Di norma tali voli vengono noleggiati da organizzazioni turistiche, ma ciò non esclude che possano essere presi a nolo da un qualsiasi soggetto, anche privato.

Di norma, i biglietti dei voli charter costano meno di quelli di linea in quanto calcolati in riferimento alla maggiore percentuale di occupazione dei posti disponibili. Minor costo non significa peggior servizio o sicurezza inferiore perché, di fatto, anche i voli charter sono sottoposti ai cicli di manutenzione previsti dalla IATA. Inoltre, i charter consentono voli diretti sulle località di maggiore afflusso turistico. In ogni caso, sul sito dell'ENAC ([www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it)) è possibile prendere visione dell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea (1).

### 4.

#### *Tariffe.*

Non è possibile analizzare con brevità tutte le tariffe delle diverse compagnie aeree che operano in campo comunitario; si cercherà di seguito di riportare quelle che sono le condizioni generalmente praticate.

La tariffa corrisposta dal passeggero è determinata in base alle regole tariffarie del vettore in vigore alla data del pagamento del prezzo del biglietto relativo al viaggio, da effettuarsi alle date e secondo l'itinerario in esso specificamente indicati. La tariffa di regola varia a seconda della classe prescelta (di seguito riportate in ordine di costo decrescente):

- Prima classe;
- Business class;
- Classe turistica.

Le regole tariffarie di volta in volta applicabili sono rese conoscibili attraverso i canali di distribuzione dei prodotti del vettore, i suoi uffici aperti al pubblico, nonché il sito internet del vettore. Di norma, qualora il passeggero cambi l'itinerario e le date del viaggio, potrà essere ad esso richiesto un supplemento tariffario; per molte tariffe, tuttavia, non sono consentite variazioni.

È possibile, talvolta, che le tariffe presentino obblighi e restrizioni relativi alla prenotazione, all'emissione del biglietto e/o al periodo che intercorre fra l'andata e il ritorno del volo. Ad esempio, per alcune tariffe la prenotazione e l'emissione del biglietto devono essere effettuati almeno sette giorni prima della partenza, per altre tre giorni prima. Altre tariffe prevedono che fra l'andata e il ritorno debba intercorrere almeno un sabato notte o che il termine ultimo per il ritorno sia fissato in un numero di giorni dati dal momento della partenza.

Se sono previsti più itinerari alla stessa tariffa, il passeggero ha diritto, prima dell'emissione del biglietto, di concordare con il vettore l'itinerario preferito, che diverrà quello definitivo.

Sono normalmente a carico del passeggero le tasse e gli oneri aggiuntivi applicabili al trasporto, non inclusi nelle tariffe, imposti per legge o richiesti dalle autorità governative o da altre autorità competenti.

### 5.

#### *Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato: ambito di applicazione.*

Regolamento comunitario n. 261/2004.

- Il regolamento si applica sia ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato della Comunità europea, che ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato della Comunità europea, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
- Il regolamento si applica sia ai voli di linea che non di linea.
- Il regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma *Frequent Flyer* o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. Il regolamento, infatti, lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE sui cosiddetti "pacchetti turistici", tuttavia non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" sia cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

Gli obblighi nei confronti del passeggero stabiliti dal regolamento (CE) n. 261/2004 non possono essere oggetto di restrizioni o rinunce, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. L'«Ente nazionale per l'aviazione civile» (ENAC) è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni amministrative che sono state previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006.

### 5.1.

#### *Negato imbarco.*

Il negato imbarco si verifica quando l'aeromobile parte, ma il passeggero non è imbarcato. L'ipotesi più frequente è l'overbooking, cioè il fatto che le compagnie aeree accettano più prenotazioni del numero dei posti disponibili (una prassi praticata da queste ultime per cautelarsi nei confronti di coloro che non si presentano all'imbarco e, quindi, per evitare di far viaggiare l'aereo con posti vuoti). Di solito *'funziona'*, ma a volte succede che si presentano tutti i viaggiatori e qualcuno rimane a terra.

In caso di *overbooking*, come nelle altre ipotesi di negato imbarco, sono previsti a carico del vettore una serie di obblighi di informazione ed assistenza.

- Il vettore aereo deve innanzitutto fare un appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare. I volontari hanno, inoltre, diritto al rimborso o all'imbarco su un volo alternativo (per le modalità di rimborso e assistenza vedi il paragrafo "cancellazione dei voli" - par. 5.2. - numeri 1) e 2).
- È possibile che la compagnia aerea trovi una sistemazione alternativa per i passeggeri rimasti a terra, in questo caso se il vettore sistema il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.
- Se invece il vettore sistema il passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, è prevista la corresponsione del rimborso:
  - a) del 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
  - b) del 50% del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km (esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare), e per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
  - c) del 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai due precedenti punti (compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare).
- Nel caso in cui l'imbarco viene negato a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo deve immediatamente versare una compensazione pecuniaria (per modalità ed ammontare v. "cancellazione del volo" tabella A) ai passeggeri interessati e presta loro l'assistenza prevista.

In caso di *overbooking* è ovvio che chi rischia di più sono i passeggeri che arrivano in aeroporto per imbarcarsi all'ultimo momento e, per evitare brutte sorprese, è sempre meglio presentarsi al check-in con largo anticipo. Se si verifica un caso di "negato imbarco" e la compagnia non presta la dovuta assistenza, è bene reclamare e far valere sul posto i diritti che la legge garantisce.

### 5.2.

#### *Cancellazione del volo.*

1. In caso di cancellazione del volo il vettore deve offrire ai passeggeri interessati una serie di servizi e soluzioni alternativi:
  - a) Rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per le parti di viaggio non effettuate e per le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  - b) L'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto equivalenti non appena possibile;
  - c) L'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

Per i voli che rientrano in un servizio "tutto compreso" si applica la stessa disciplina anticipata al primo punto.

Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

2. Il passeggero ha anche diritto alla seguente assistenza:
  - a) Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
  - b) Effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
  - c) In caso di volo alternativo quando può presumersi che l'orario di partenza per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza iniziale è previsto, cumulativamente a quanto già detto ai precedenti punti, che il passeggero riceva congrua sistemazione in albergo a titolo gratuito e al trasporto gratuito tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro).

3. Al passeggero, inoltre, spetta la compensazione pecuniaria nell'ordine riportato nella tabella A) che segue, a meno che:
- a) Sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
  - b) Sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
  - c) Sia stato informato della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto.

I passeggeri devono essere informati anche delle eventuali alternative di trasporto possibili. Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

TABELLA A - COMPENSAZIONE PECUNARIA

- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) e b) (2).

#### DA RICORDARE:

Nel caso in cui ai passeggeri venga offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non sia superiore a:

- due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
- tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
- quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato il vettore può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria.

La compensazione pecuniaria andrà pagata:

- in contanti;
- mediante trasferimento bancario elettronico;
- con versamenti o assegni bancari;
- soltanto previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

### 5.3.

#### Ritardo.

Nel caso di ritardo il vettore aereo è tenuto a prestare ai passeggeri una specifica assistenza diversificata a secondo della distanza che si deve coprire e del tempo di attesa previsto.

Il ritardo rispetto all'orario di partenza previsto costituisce, comunque, un mancato rispetto del contratto di trasporto. Il regolamento prevede, a prescindere dalle altre tutele offerte, un minimo di tutela nel caso in cui il ritardo sia di:

- due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
- tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese tra i 1500 e i 3500 km;
- quattro o più ore per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti.

Il passeggero - secondo il regolamento - quando si presentino tali situazioni ha diritto a:

- Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica a titolo gratuito.

Quando l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno il passeggero ha anche diritto a:

- Sistemazione in albergo;
- Trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.

Se il ritardo è di almeno cinque ore è previsto inoltre:

- Il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la/le parti di viaggio non effettuate o per la/le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Qualora risultasse opportuno, il passeggero ha anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.

In ogni caso la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto di passeggeri è limitata a 4.150 DSP (3) per passeggero (circa Euro 4.773,00).

È previsto a carico delle compagnie aeree un obbligo specifico di informare i passeggeri circa i loro diritti. Questo comporta la necessità che nelle zone di registrazione degli aeroporti venga affisso un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza".

Anche ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore deve essere consegnato un testo con i loro diritti. Ai passeggeri devono inoltre essere fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento.

In tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano, il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e, comunque, entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni dovranno essere fornite ogni 30 minuti.

### 6.

#### Impedimenti del passeggero.

La normativa italiana, di recente (decreto legislativo n. 96 del 2005), ha apportato un serie di modifiche al «Codice della navigazione», con una disciplina di favore per il passeggero che, a causa di un impedimento, rinunci al trasporto (articoli 945, 946 e 949 codice della navigazione).

- Se il passeggero non può più partire, per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato;
- Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che devono viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento. Tuttavia tale responsabilità non può superare il limite massimo del prezzo del biglietto.

- Se il passeggero non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, senza addurre alcuna giustificazione rilevante, paga l'intero prezzo del biglietto. In quest'ultima ipotesi, il prezzo di passaggio non è dovuto, e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
- Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa previsione si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

### 7.

#### Responsabilità della compagnia aerea.

Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio. Tale presunzione persiste a meno che il vettore non provi che egli stesso o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle (art. 949-bis codice della navigazione).

La sua responsabilità sul trasporto di persone ha inizio con le operazioni di imbarco e termina con la conclusione delle formalità di sbarco.

Nel caso si verifichi un disservizio e la compagnia rifiuti di soddisfare l'eventuale richiesta di indennizzo, il passeggero dovrà inviare il reclamo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno per ottenere la compensazione prevista. Ovviamente se l'utente ritiene di aver subito ulteriori, più consistenti danni a causa dell'inadempimento della compagnia aerea (ad esempio non usufruisce di un pernottamento presso l'albergo prenotato, ecc.), o quest'ultima rifiuti di versare la compensazione prevista, ha sempre la possibilità di rivolgersi al giudice o in via alternativa può intraprendere una delle procedure stragiudiziali previste (v. Strumenti di tutela).

#### DA RICORDARE:

- Bisognerà individuare il prima possibile la normativa di riferimento soprattutto al fine di determinare il termine di prescrizione previsto per l'azione, che non sempre è uguale;
- Nel caso di un disservizio, il destinatario della richiesta di risarcimento deve essere sempre la compagnia aerea. Eventualmente, sarà quest'ultima a rivalersi in seguito sui soggetti che riterrà responsabili.

A scelta del turista, copia delle richieste di risarcimento può essere inviata anche a ENAC - Carta dei diritti del passeggero: 00185 Roma - viale del Castro Pretorio, 118.

Se il trasporto aereo è stato acquistato all'interno di un pacchetto turistico, la legge individua quale unico responsabile per ciò che può accadere nel corso del

viaggio, inclusi i disguidi nel trasporto aereo, l'organizzatore o il venditore del pacchetto. Questi ultimi potranno rivalersi successivamente sull'effettivo responsabile, ma il turista danneggiato avrà come controparte solo colui che ha confezionato il viaggio "tutto compreso" (si rinvia per maggiori informazioni alla parte dedicata ai "Viaggi tutto compreso").

## 8.

### *Responsabilità del vettore per danni alla persona.*

Non esistono limiti di responsabilità nel caso in cui si verificano incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali.

Comunque, per danni fino a 100.000 DSP <sup>(3)</sup> (circa Euro 116.665,00) per passeggero, la compagnia aerea ha l'obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla propria responsabilità.

Per i danni che eccedono i 100.000 DSP <sup>(3)</sup> per passeggero, la compagnia aerea non è comunque responsabile se dimostra che:

- Il danno non è stato causato da negligenza, atto illecito od omissione propri o dei propri dipendenti;
- Il danno è stato causato esclusivamente da negligenza, atto illecito od omissione di terzi.

In tutti i casi il risarcimento è dovuto in misura minore qualora la compagnia aerea dimostri che il passeggero danneggiato è responsabile del danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.

Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile.

## 9.

### *Responsabilità relative al bagaglio.*

Compagnie aeree Comunitarie e compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999.

### 9.1.

#### *Ritardo.*

Di norma il peso massimo trasportabile gratuitamente è diverso a seconda della classe in cui si viaggia (l'economica invece della business, ad esempio). Se il peso del bagaglio va oltre, subentra l'*overweight*, ossia una somma da pagare per ogni chilo in più. Per i bagagli consegnati viene rilasciata una ricevuta (generalmente si tratta di etichette da incollare al biglietto).

Nel caso in cui si verifichi un ritardo al momento della riconsegna dei bagagli, la legge stabilisce che il vettore aereo è senz'altro responsabile, salvo che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno, però, è limitata a 1000 DSP (circa euro 1.167,00). Generalmente, le compagnie rimborsano le spese per le prime necessità durante l'attesa. Pertanto, quando si acquistano generi di prima necessità è, ovviamente, importante conservare gli scontrini, perché poi dovranno essere presentati al vettore per documentare le spese sostenute.

### 9.2.

#### *Distruzione o smarrimento.*

Può anche accadere che il bagaglio venga smarrito oppure venga restituito aperto o danneggiato. In questi casi, il vettore aereo è responsabile per un importo massimo di 1000 DSP <sup>(3)</sup> (circa euro 1.167,00):

- Per il bagaglio registrato, è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa (salvo che eventuali difetti fossero già inerenti al bagaglio stesso);
- Per il bagaglio a mano, è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

I limiti di responsabilità sono più elevati se il passeggero, al momento della registrazione, ha rilasciato una dichiarazione di valore e pagato un supplemento.

## 10.

### *Cosa fare in caso di contestazioni.*

La prima cosa che deve fare il passeggero per avviare la pratica di ricerca dei suoi bagagli o, comunque, per ottenere l'eventuale risarcimento per i disservizi subiti durante il trasporto del bagaglio, è sporgere quanto prima, per iscritto, una denuncia di smarrimento o danneggiamento al vettore.

Il reclamo deve essere presentato, o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia aerea, usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (*Property Irregularity Report*) disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale. Nel reclamo è bene specificare le caratteristiche delle valigie perse o danneggiate, nonché i dati riguardanti il volo. Per maggiore precisione si elencano gli adempimenti che il passeggero deve eseguire per assicurarsi il buon esito della richiesta:

- Rivolgersi all'ufficio oggetti smarriti;
- Compilare il rapporto di irregolarità bagaglio (P.I.R.);
- Allegare il rapporto alla richiesta di risarcimento;
- Inoltrare la richiesta alla compagnia aerea ed eventualmente alla compagnia

assicurativa immediatamente o entro i termini consentiti.

L'ultimo punto della lista è importante perché se la contestazione è immediata, cioè avviene al momento della consegna, il passeggero non dovrà successivamente provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto, di regola, alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea entro i termini previsti. È consigliabile, in ogni caso, individuare sempre la normativa di riferimento della compagnia con cui si viaggia, per controllare i termini di reclamo e la relativa azione. Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. In tal caso, il passeggero può agire per la tutela dei propri diritti.

La denuncia scritta deve essere effettuata entro termini brevissimi:

- Nel caso il bagaglio sia danneggiato, entro sette giorni;
- In caso di ritardo, entro ventuno giorni dalla data di effettiva riconsegna;
- In caso di mancata riconsegna, entro ventuno giorni dalla data di arrivo.

- (1) L'istituzione dell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno della Comunità è stato istituito dal regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) Per determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
- (3) DSP = DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO - Come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto all'Euro (secondo la quotazione del 1 febbraio 2005: 1 DSP = 1,166650 Euro).

## 7.3

### Il trasporto ferroviario.

#### *Premessa*

Per il trasporto ferroviario, oltre alle convenzioni internazionali («*Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari*» (COTIF), contenente le «*Regole uniformi relative al contratto di trasporto ferroviario internazionale di persone - appendice A*» rese esecutive con legge n. 976/84) trovano applicazione gli articoli 1678 e seguenti del codice civile, se non derogate da leggi speciali. Le regole di settore, a seguito dell'«*Atto di concessione ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato s.p.a.*» sono contenute nelle «*Condizioni generali di trasporto*» (CGT).

In Sicilia un ruolo preponderante nel servizio di trasporto ferroviario, in una situazione pressoché di monopolio, è svolto dalla società Trenitalia che, annualmente, adotta la «*Carta dei servizi*». In questa vengono esplicitati, tra l'altro, alcuni aspetti delle condizioni di trasporto.

### 1.

#### *Tipologie di treni.*

Come è possibile evincere dalla «*Carta dei servizi*» di Trenitalia, il trasporto ferroviario può essere locale, nazionale ed internazionale, a seconda che venga effettuato un servizio all'interno di una regione, dell'Italia o tra stati diversi; per ogni tipo di servizio sono adibite diverse tipologie di treni.

#### TRASPORTO LOCALE.

Tale categoria riguarda sia il trasporto in ambito metropolitano, sia in ambito regionale.

- *Treni per il trasporto locale*: generalmente circolano all'interno di una singola regione, effettuando fermate in quasi tutte le stazioni del percorso; solitamente offrono posti solo di seconda classe;
- *Treni diretti*: possono circolare o in ambito regionale, o collegare centri di regioni limitrofe; hanno un numero limitato di fermate;
- *Treni interregionali*: collegano mete interregionali. Poiché riguardano spesso località turistiche, possono essere previsti solo per determinati giorni o periodi; effettuano poche fermate.

#### TRASPORTO NAZIONALE.

Le linee ferroviarie nazionali provvedono al trasporto di media e lunga percorrenza, collegando le principali città italiane. Per questo tipo di trasporto sono adibiti treni:

- *Eurostar Italia* (ES): garantisce spostamenti veloci tra le maggiori città d'Italia.

- *Intercity - Eurocity* (IC, EC): è la rete più capillarmente diffusa sul territorio; mette in collegamento anche le città non capoluogo di provincia. Per i viaggi su questi treni è possibile prenotare il posto non solo entro la partenza della stazione di origine, ma anche fino a pochi minuti prima della partenza dalla propria stazione di salita.
- Notte: riguarda l'erogazione di un servizio notturno, realizzato con Intercity o Espressi (ICN, EXP). Le vetture, oltre che di posti a sedere, sono dotate di cuccette, vetture letto tradizionali e confort.

#### TRASPORTO INTERNAZIONALE.

Riguarda gli spostamenti tra i principali valichi di frontiera tra l'Italia e i paesi vicini. Spesso esistono, per tali tipi di viaggi, accordi con le imprese ferroviarie estere o società miste. Il servizio è reso per mezzo di treni IC, EC, EN, EXP.

## 2.

### *Il biglietto.*

Il biglietto di trasporto rappresenta la prova della conclusione del contratto di trasporto. Esso deve indicare:

- La stazione di partenza e quella di arrivo;
- L'itinerario;
- La classe e la tariffa applicata;
- Il giorno del rilascio;
- La data di inizio di validità, quando richiesta;
- La durata della validità, quando richiesta;
- Il prezzo;
- L'indicazione, per i biglietti nominativi, delle generalità del titolare.

I biglietti non nominativi sono cedibili fino a prima della partenza; la cessione di quelli nominativi, invece, è vietata.

Il biglietto deve essere acquistato prima della partenza presso le agenzie di viaggio, la biglietteria della stazione, on line, tramite le biglietterie automatiche o telefonica (nel qual caso il biglietto cartaceo può essere ritirato in stazione o consegnato a domicilio, con un costo aggiuntivo. Tale modalità di acquisto è praticabile solo per alcuni tipi di treni).

Prima di salire a bordo della carrozza occorre effettuare l'obliterazione del biglietto e, se ciò non avviene, il viaggiatore è tenuto a pagare una maggiorazione del prezzo a titolo di sanzione.

In alcuni casi (biglietteria della stazione chiusa, mancanza delle biglietterie self-service, etc.) il biglietto può essere acquistato direttamente sul treno, rivolgendosi al personale addetto, senza che sia necessario un pagamento aggiuntivo oltre al prezzo del biglietto.

Una maggiorazione e il pagamento della differenza rispetto al prezzo intero, deve essere corrisposta dal passeggero quando il biglietto in suo possesso non è idoneo al treno o al tipo di servizio che vuole utilizzare.

I biglietti a data aperta hanno una validità di due mesi; quelli a fascia chilometrica, invece, non hanno limiti temporali di validità.

## 3.

### *Obblighi delle parti.*

La stipulazione del contratto di trasporto ferroviario comporta l'assunzione di obblighi sia da parte del vettore, sia da parte del viaggiatore (cui corrispondono reciproci diritti).

#### OBLIGHI DEL VETTORE.

- Il vettore deve garantire la regolare e sicura fruizione del servizio. Deve, in altre parole, assicurare il rispetto di tutti i termini e condizioni del contratto, tranne che ciò sia ostacolato da circostanze straordinarie o da cause di forza maggiore.
- Il vettore è tenuto ad assicurare l'affissione, presso le stazioni, di tabelloni riportanti gli orari dei treni, le tariffe, i bollettini e i regolamenti che possono interessare i viaggiatori.
- Eventuali condizioni o tariffe speciali, deroganti quelli ordinarie, possono essere previste, sempre che il vettore ne assicuri la fruibilità, compatibilmente a determinati limiti, a tutti coloro che ne facciano richiesta, senza discriminazioni.
- Al vettore, infine, compete la vigilanza sull'integrità fisica e l'incolumità del passeggero. A tali fini ha l'obbligo di predisporre tutte le misure necessarie ed indispensabili per evitare incidenti.

#### OBLIGHI DEL VIAGGIATORE.

- In primo luogo, il viaggiatore ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni normative (legislative, regolamentari, ...) che riguardano l'uso del servizio ferroviario; egli deve, nondimeno, uniformarsi alle richieste ed avvertimenti che gli vengono comunicati dal personale addetto alla vigilanza in stazione e sui vagoni - treno.
- Il passeggero deve usare tutte le precauzioni necessarie e vigilare al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi alla sua persona, ai bagagli e agli animali al seguito.
- Quale conseguenza del dovere di adempiere a quanto pattuito nel contratto

di trasporto, il viaggiatore è tenuto a non scendere o salire dalla carrozza ove si trova, in stazioni diverse da quella di partenza o arrivo, o presso stazioni intermedie, che non sono previste quali fermate durante il tragitto, tranne nel caso in cui abbia ricevuto disposizioni dal personale addetto.

- Oltre al pagamento del prezzo di passaggio, l'utente è tenuto a versare quanto richiesto a titolo di tasse, soprattasse, penalità,...; nel caso di pagamento non dovuto può chiedere ed ottenere quanto corrisposto.

Se il passeggero non osserva quanto disposto sorge a suo carico una responsabilità per gli eventi dannosi, cagionati o subiti, per sua colpa.

La responsabilità è, tuttavia, in concorso tra il viaggiatore ed il vettore, quando quest'ultimo abbia realizzato una condotta imprudente o negligente.

## 4.

### *Interruzioni di linea, soppressione di treni in orario, ritardi.*

Le interruzioni di linea, la cancellazione dei treni previsti dagli orari, i ritardi nelle partenze e negli arrivi, devono essere portate a conoscenza del pubblico con mezzi idonei. Le conseguenze che scaturiscono da tali eventi sono diverse a seconda che riguardino viaggi già iniziati al momento del loro verificarsi, o iniziati dopo.

#### DURANTE IL VIAGGIO GIÀ INIZIATO.

- L'interruzione di linea o la soppressione di un treno consentono al viaggiatore di usufruire, senza nulla dovere pagare a titolo aggiuntivo, di un altro mezzo di trasporto, messo a disposizione dal vettore, che lo conduca a destinazione.
- L'interessato ha la possibilità di ottenere il rimborso integrale del biglietto per la tratta non utilizzata quando non voglia proseguire il viaggio, o quando risulta impossibile raggiungere la destinazione per altra via. In questa ultima ipotesi, peraltro, il vettore deve ricondurre il passeggero alla stazione di partenza o in altra intermedia.
- Il ritardo che provoca la perdita della coincidenza con altro treno attribuisce al passeggero la facoltà, previa richiesta al personale addetto, di viaggiare sul treno immediatamente successivo a quello perso, anche di diversa categoria e su una classe superiore a quella originaria. Tutto ciò in assenza del pagamento di ulteriori somme. Anche in tale caso, se il viaggiatore non intende proseguire, può chiedere il rimborso del prezzo pagato per il trasporto.
- In caso di perdita di una coincidenza serale, il vettore deve assicurare il proseguimento del viaggio con altri mezzi. Qualora ciò non sia possibile, l'ente gestore delle ferrovie deve garantire al passeggero la possibilità di pernottare e la possibilità di ripartire al più presto. Il viaggiatore non deve sostenere oneri economici aggiuntivi.

#### PRIMA DELL'INIZIO DEL VIAGGIO.

- Nel caso in cui il passeggero, nonostante sia stato messo a conoscenza di interruzioni di linea o soppressione di treni di coincidenza per giungere a destinazione, decide di intraprendere ugualmente il viaggio ed utilizzare treni diversi da quello per cui ha pagato il biglietto, potrebbe essere tenuto, su richiesta del vettore, a corrispondere ulteriori somme.

## 5.

### *Rimborsi.*

Oltre a quanto già detto al paragrafo precedente a proposito dei rimborsi dovuti dal vettore, sono possibili altri eventi che danno luogo alla restituzione di quanto pagato dal viaggiatore. Secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto, i rimborsi possono essere integrali o relativi solo ad una percentuale della somma pagata dal viaggiatore, quando il biglietto non sia stato utilizzato. A quest'ultimo proposito, è bene osservare che sono previsti molteplici tipologie di "classi" di rimborso, che variano a seconda della tariffa applicata, del tipo di viaggio acquistato e del termine entro cui esso deve essere domandato (utili informazioni sono reperibili sul sito internet [www.trenitalia.it](http://www.trenitalia.it)).

È previsto un rimborso integrale dei biglietti non utilizzati in alcuni casi. Tra questi si possono ricordare:

- Ritardata partenza del treno protratta per un'ora o soppressione dello stesso;
- Impossibilità di iniziare il viaggio a causa di un ordine dell'Autorità;
- Mancanza di posti per i quali il biglietto è stato pagato;
- Ritardata consegna del biglietto acquistato via internet;
- Rinuncia del viaggiatore per proprie esigenze (in questo caso, però, se il viaggiatore non preferisce un bonus pari al prezzo del biglietto, si ha l'applicazione di una trattenuta).

#### DA RICORDARE:

- *Nei primi tre casi il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, prima della scadenza di validità del biglietto, presso la biglietteria della stazione ove si è verificato l'evento.*
- *Nell'ultima ipotesi il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, sempre entro i limiti di validità del biglietto o prima che sia obliterato (se tale formalità è richiesta), presso l'agenzia di emissione dello stesso, o in qualsiasi biglietteria.*
- *È, tuttavia, consentito il rimborso del biglietto già convalidato, ma entro 30*

minuti dalla convalida e presso la biglietteria della stazione di partenza.

- I biglietti smarriti o rubati non sono, comunque, rimborsabili.

## 6.

### Bonus.

Secondo le disposizioni contrattuali, in caso di mancata utilizzazione del biglietto per cause dipendenti dal viaggiatore, il servizio ferroviario può rinunciare, previa rinuncia al rimborso, a un bonus per mancata utilizzazione. Questo, con applicazione di una trattenuta, è di importo pari al prezzo del biglietto non utilizzato; dà diritto all'acquisto di un nuovo titolo di viaggio entro i sei mesi successivi al giorno di emissione, questo compreso. La facoltà di ottenere un bonus non è prevista per i biglietti il cui costo sia pari o inferiore, attualmente, a euro 8,00.

I biglietti acquistati con questo bonus non sono rimborsabili.

Le FS, generalmente, prevedono il rilascio di un bonus, sempre in alternativa al rimborso, anche in caso di ritardi o non funzionamento dell'impianto di climatizzazione della carrozza.

Sotto il primo profilo si osserva:

- **Treni Eurostar Italia:**  
per ritardi superiori a 25 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 50% del prezzo del biglietto;
- **Treni Intercity, Intercity Plus ed Eurocity** (per percorsi nazionali):  
per i ritardi in arrivo superiori a 30 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione;
- **Treni Intercity Notte ed Espresso:**  
in caso di ritardo in arrivo superiore a 60 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione per i posti a sedere, del 20% del prezzo del biglietto per il servizio cuccetta, VL ed Excelsior.

Per ottenere il bonus è necessario avere effettuato la prenotazione.

- Se nella carrozza del treno ove ha preso posto il viaggiatore non funziona l'impianto di climatizzazione, il personale addetto può assegnargli un altro posto. In mancanza di posti liberi, all'interessato viene rilasciato un bonus pari al 50% del prezzo del biglietto, per i treni Eurostar; del 30% per i treni Intercity ed Eurocity (per percorsi nazionali). Sul biglietto deve essere riportata l'annotazione di non funzionamento dell'impianto di climatizzazione, a cura del personale.

#### DA RICORDARE:

- I bonus non sono cumulabili;
- La richiesta di bonus deve essere fatta pervenire, entro 30 giorni dalla data del viaggio, alla stazione di arrivo.
- Il bonus, generalmente, viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

Sono casi di esclusione del diritto al bonus:

- Cause di forza maggiore;
- Scioperi;
- Eventi determinati da terzi, idonei ad avere ripercussioni sulla circolazione;
- Ordine dell'Autorità Pubblica; ritardo ascrivibile ad una rete estera.

Il bonus, inoltre, non può essere rilasciato al passeggero che sia titolare di alcuni determinati tipi di abbonamento.

## 7.

### Responsabilità del vettore per danni alle persone.

Il regime di responsabilità vigente in materia di trasporto ferroviario è conforme alle previsioni contenute nell'art. 1681 codice civile, in materia di "Responsabilità del vettore".

La responsabilità in questione è contrattuale, soggettiva, illimitata e presunta.

Il vettore è tenuto al risarcimento dei danni provocati da:

- Ritardo;
- Soppressione del treno;
- Mancata coincidenza;
- Interruzione del viaggio.

Oltre a ciò, sussiste la responsabilità del vettore per i danni subiti dalla persona del viaggiatore, dal momento in cui sale sul treno fino a quando ne discende, a causa di incidenti dipendenti dall'esercizio del servizio ferroviario.

Il danneggiato deve provare il nesso causale esistente tra il danno e l'attività svolta dal vettore.

Il vettore, per ciò che lo riguarda, è esonerato da responsabilità quando:

- Dimostra che, durante il periodo di trasporto, il nesso causale tra danno ed evento dannoso non si è configurato in quanto il secondo è stato determinato da caso fortuito, forza maggiore, colpa del passeggero, fatto di un terzo. L'esonero dalla responsabilità può essere riconosciuto, inoltre, solo quando il vettore prova di avere realizzato quanto necessario per impedire l'evento.
- Il personale addetto abbia agito, dietro richiesta del passeggero, al di fuori delle proprie mansioni o per compiere prestazioni non contemplate tra quelle dovute dal servizio ferroviario.

#### DA RICORDARE:

- Il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti, tranne per quelli che riguardano le persone (e i loro bagagli) si prescrive in un anno, decorrente dal giorno di scadenza della validità del biglietto;
- Il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti dalle persone e dai loro bagagli si prescrive in un anno, decorrente dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (il termine rimane sospeso se il viaggiatore presenta reclamo);
- In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli eredi ad ottenere il risarcimento si prescrive in due anni, decorrenti dal giorno della morte del viaggiatore.

## 8.

### Bagagli e animali al seguito.

Il passeggero ha la facoltà di trasportare, gratuitamente, bagagli non eccedenti lo spazio dallo stesso occupato o, se più ingombranti, tali da non arrecare fastidio ad altri passeggeri. La custodia dei bagagli è affidata al proprietario ed il vettore non è responsabile per gli oggetti ivi contenuti. Ovviamente i bagagli al seguito non devono contenere oggetti pericolosi o nocivi. Le FS, in caso di incidente a loro imputabile, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione o smarrimento delle valigie o degli altri oggetti ammessi al trasporto, corrispondono al viaggiatore una somma fissa, salvo che l'interessato dimostri di avere subito un danno maggiore. L'avaria del bagaglio obbliga il vettore a risarcire una somma pari al valore del deprezzamento subito. In caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento ed avaria del bagaglio, dunque, si configura una responsabilità limitata.

È possibile portare sulla carrozza animali di piccola taglia, purché non arrechino disturbo. Le modalità di trasporto e le limitazioni sono predisposte dal vettore e portate a conoscenza del pubblico.

#### DA RICORDARE:

- È utile sapere che Trenitalia mette a disposizione dei passeggeri un polizza assicurativa per i furti dei bagagli. La polizza è gratuita, ma riguarda i viaggi in treno effettuati solo su determinati tipi di convogli. L'ammontare massimo risarcibile è di Euro 260,00 a valigia, per un massimo di due valigie.
- La pratica assicurativa ha inizio con la denuncia dell'avvenuto furto all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 3 giorni dal furto, nonché l'inoltro della relativa richiesta, entro 15 giorni, alla biglietteria della stazione di arrivo o a Trenitalia.

## 9.

### Trasporto di persone disabili con Trenitalia.

Trenitalia, al fine di garantire la mobilità, la parità di trattamento, e l'osservanza dei principi di non discriminazione, nei confronti dei disabili, ha "attrezzato" convenientemente molti convogli (riconoscibili grazie ad un apposito pittogramma) e predisposto in molte stazioni «Centri di assistenza disabili» (CAD).

Per i servizi di assistenza richiesti sono previste specifiche tariffe; questi possono essere richiesti:

- 1 ora prima della partenza del treno, solo per i collegamenti tra alcune stazioni, tra le quali sono comprese - per la Sicilia - quelle di Palermo Centrale e Messina Centrale;
- 12 ore prima della partenza per i collegamenti tra tutte le stazioni del circuito di assistenza disabili.

I viaggiatori che richiedono questo tipo di assistenza devono presentarsi in stazione, almeno, 30 minuti prima dell'orario di partenza previsto.

Come si è detto, su richiesta del cliente, i CAD organizzano l'assistenza per il viaggio sia nella stazione di partenza, che in quella di arrivo. Essi dispongono i servizi necessari per:

- Le informazioni;
- La prenotazione dei posti ordinari e attrezzati;
- L'eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle;
- La guida in stazione e l'accompagnamento al treno;
- La guida fino all'uscita della stazione o ad altro treno in coincidenza;
- La salita e la discesa, con carrelli elevatori, dei viaggiatori su sedia a rotelle (nelle stazioni a ciò attrezzate);
- L'eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano;
- La distribuzione di materiale informativo.

#### DA RICORDARE:

- In Sicilia, le stazioni facenti parte del circuito di assistenza per viaggiatori disabili sono: Messina Centrale; Acireale; Agrigento; Canicattì; Caltanissetta; Catania; Cefalù; Enna; Giarre; Milazzo; Palermo Centrale; Sant'Agata di Militello; Siracusa; Taormina; Termini Imprese; Trapani.
- Sul sito internet [www.trenitalia.it](http://www.trenitalia.it) è pubblicata la «Guida del viaggiatore»: un utile ausilio per chi volesse conoscere le tariffe, le offerte, gli orari, le tratte, indirizzi, consigli utili.

## 7.4 Il trasporto marittimo.

### Premessa

Il contratto di trasporto è definito dal codice civile come quel contratto tramite il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.

Il trasporto marittimo è regolato, oltre che dalle norme del codice civile relative al contratto di trasporto, dagli articoli del Codice della navigazione e da convenzioni internazionali.

Alle crociere, che rientrano nel concetto di "pacchetto turistico tutto compreso", si applica il «Codice del consumo».

Importanti, infine, sono le condizioni generali di contratto che le varie compagnie di navigazione stabiliscono unilateralmente, anche se in questo vademecum esamineremo le regole generali previste dal codice della navigazione.

### 1.

#### Tariffe e biglietto.

Le tariffe praticate della maggioranza delle compagnie di navigazione si diversificano a seconda del tipo di sistemazione richiesta dal passeggero.

- Tariffa poltrona: riguarda la sistemazione individuale in poltrona;
- Tariffa cabina: dà diritto alla consegna di una cabina singola o predisposta per l'accogliimento di più passeggeri, dotata di oblò (esterna) o priva di aperture sull'esterno (interna).

La prova della conclusione del contratto è data dal biglietto di passaggio, rilasciato dal vettore. Esso deve contenere precise indicazioni:

- Generalità del passeggero;
- Luogo e data di emissione;
- Luogo e partenza di arrivo;
- La classe ed il prezzo del passaggio;
- Nome e domicilio del vettore.

Le compagnie di navigazione pubblicano degli opuscoli indicanti gli orari, i tragitti e i servizi offerti, nonché tutte le informazioni inerenti il trasporto su una determinata nave. Generalmente allegano ai singoli biglietti almeno un estratto delle condizioni generali di contratto da esse predisposte.

#### DA RICORDARE:

- *L'esibizione del biglietto è indispensabile per le operazioni di imbarco. Chi imbarca senza possedere un biglietto (cartaceo o elettronico), deve darne immediata comunicazione al commissario di bordo o al comandante. Secondo le previsioni normative (recepiti da molte compagnie di navigazione), tale situazione obbliga il passeggero a pagare il doppio del biglietto di passaggio fino al porto in cui l'interessato è diretto, o in cui è sbarco, fermo l'obbligo di risarcire l'eventuale danno.*

### 1.1.

#### Perdita o furto del biglietto.

Generalmente le condizioni di contratto prevedono che il passeggero deve presentarsi all'imbarco con un duplicato sostitutivo dell'originale, previo pagamento dell'integrale prezzo del biglietto (a seconda di quanto previsto dalle compagnie di navigazione) ed eventuale denuncia. Trascorso un determinato periodo di tempo, variabile da una compagnia all'altra, senza che il biglietto smarrito o rubato sia esibito, il vettore provvederà a rimborsare il passeggero.

### 1.2.

#### Pagamento, annullamento e rimborsi.

Alcuni eventi che riguardano la persona del passeggero, possono rendere impossibile il rispetto del contratto di trasporto. Il codice della navigazione prevede che:

- Se prima della partenza si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per una causa che non dipenda da lui, il contratto è risolto. In tale caso è dovuto il quarto del prezzo del biglietto (che deve essere considerato al netto del vitto, se questo era già compreso nel prezzo). Se uno di questi eventi riguarda uno dei congiunti o un addetto alla famiglia che dovevano viaggiare assieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto. Al vettore deve essere comunicata la notizia prima della partenza, in mancanza il passeggero è tenuto a pagare l'intero prezzo del biglietto;
- L'assenza del passeggero al momento delle operazioni di imbarco obbliga lo stesso a pagare, al netto, l'intero prezzo del biglietto.

Accanto a tali eventi riguardanti il passeggero, se ne pongono altri che interessano il vettore.

In linea generale le conseguenze che, secondo il codice della navigazione, riguardano la responsabilità del vettore sono così sintetizzabili:

- Il sopraggiungere di una causa non dipendente dal vettore, che impedisca la partenza della nave, lo obbliga a rimborsare il prezzo del biglietto di passaggio.
- Il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, ove non preferisca intraprendere il viaggio con altra nave dello stesso vettore, qualora quest'ultimo sopprima la partenza della nave o muti itinerario in modo tale da arrecare pregiudizio agli interessi del passeggero. In entrambe queste ipotesi, inoltre, il trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui la soppressione o il mutamento di itinerario sono dovuti ad un giustificato motivo, il risarcimento del danno non potrà essere superiore al doppio del prezzo del biglietto.
- Le norme del codice della navigazione attribuiscono al passeggero, nel caso di partenza ritardata, il diritto all'alloggio ed al vitto (se questo era compreso nel prezzo del biglietto) a spese del vettore. Il passeggero deve, però, chiedere la risoluzione del contratto entro determinati limiti di tempo. Se ciò non avviene, perde il diritto all'alloggio ed al vitto a spese del vettore. Se la partenza è ritardata per cause che dipendono dal vettore al passeggero è dovuto anche il risarcimento dei danni.

Nei casi in cui è necessario interrompere il viaggio, per motivi che non dipendono dalla volontà o dalla responsabilità del vettore o del passeggero, quest'ultimo deve, comunque, procedere al pagamento del prezzo del biglietto, proporzionalmente al tratto utilmente percorso.

### 2.

#### Responsabilità del vettore per danni alle persone.

- Sussiste la generale responsabilità del vettore per i danni derivati al passeggero da ritardo o mancata esecuzione del trasporto. Questa responsabilità, tuttavia, viene meno se il vettore prova che l'evento è dipeso da cause a lui non attribuibili (art. 408 codice della navigazione).
- Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, e che dipendono da un fatto verificatosi dal momento delle operazioni di imbarco, fino a quelle di sbarco. Il vettore non è responsabile quando prova che i fatti verificatisi non sono dipesi dalla sua volontà o da sua colpa.
- Il vettore non può essere esonerato dai profili di responsabilità che lo riguardano.

### 2.1.

#### Responsabilità del vettore per danni ai bagagli.

In materia di responsabilità per la sottrazione, distruzione o danneggiamento del bagaglio bisogna distinguere due ipotesi:

- *Bagaglio non registrato.*  
È quello il cui prezzo di trasporto è già incluso nel corrispettivo dovuto dal passeggero per il passaggio. Esso non deve superare il volume e le dimensioni stabiliti dal vettore o dagli usi. Può contenere solo gli oggetti personali del trasportato. Il vettore è responsabile per le perdite o avarie, solo quando il passeggero dimostri che tali eventi sono stati determinati da cause ad esso ascrivibili.
- *Bagaglio registrato e consegnato.*  
È quello che, eccedente i limiti posti a proposito del bagaglio non registrato, forma oggetto di un autonomo contratto di trasporto di cose.

Il vettore è responsabile per le perdite e avarie, entro determinati limiti di valore, solo se non riesce a provare che il danno non è a lui imputabile. Il passeggero deve, comunque, farne subito denuncia al commissario di bordo se i danni sono apparenti e ben visibili; se essi non sono immediatamente riconoscibili, invece, entro il termine di tre giorni.

### 3.

#### Animali.

Le compagnie di navigazione consentono, secondo diversificate modalità, il trasporto di animali domestici a seguito dei passeggeri. Nel generalità dei casi sono previsti locali appositamente adibiti per il trasporto degli animali. Questi, comunque, non possono essere fatti entrare nei locali comuni della nave e devono essere muniti di museruola. Il passeggero è responsabile per tutti i danni arrecati dal suo animale, a cose o persone.

#### DA RICORDARE.

- *Tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati, si prescrivono in sei mesi decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione del passeggero, o dal giorno in cui sarebbe dovuto arrivare.*
- *I diritti concernenti i bagagli registrati godono di un periodo di prescrizione più lungo: 1 anno dalla consegna o, in caso di smarrimento, dal giorno in cui avrebbero dovuto essere consegnati.*

## 7.5 Il trasporto su strada.

### Il trasporto pubblico locale.

#### PREMESSA.

L'art. 1679 del codice civile disciplina i pubblici servizi di linea, intesi quali servizi di trasporto organizzati in base ad una concessione amministrativa che si svolgono su itinerari fissi e ripetuti, in base ad orari stabiliti.

Tale tipo di trasporto costituisce a tutt'oggi una valida alternativa per spostarsi all'interno della regione (ed anche oltre), permettendo agli utenti di raggiungere sia tutte le città principali che i paesi limitrofi.

L'analisi che ci apprestiamo ad effettuare terrà conto sia della normativa generale disposta a livello nazionale, che della disciplina legislativa regionale, in considerazione del fatto che la Regione siciliana, a norma dell'art. 17 dello Statuto, è dotata di una competenza legislativa concorrente con quella dello Stato nel settore dei trasporti.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Le leggi principali che disciplinano il settore a livello regionale sono:

- La legge regionale n. 1822 del 1939 che disciplina la concessione dei servizi di trasporto pubblico;
- Il D.P.R. n. 1113 del 1953, modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 296 del 2000 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi generali sulla erogazione dei servizi pubblici";
- I decreti legislativi n. 422 del 1997 e n. 400 del 1999 che hanno recepito la normativa comunitaria;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti";
- La legge regionale n. 10 del 1964, concernente il decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi municipalizzati di linea;
- La legge regionale n. 68 del 1983, recante norme per la predisposizione del Piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.
- La legge regionale n. 32 del 2000 "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
- La legge regionale n. 19 del 2005, articolo 27, "Disposizioni relative al turismo".

#### 1.

##### *Condizioni di trasporto.*

Premesso che non si può fare un'analisi di tutte le condizioni generali praticate dalle diverse compagnie di trasporto che operano in Sicilia, si cercherà di riportare quelle che sono le regole generalmente praticate dai soggetti erogatori del servizio. Per tale analisi si prenderanno in considerazione, accanto alla normativa vigente, anche le condizioni generali di alcune aziende del settore, che operano nel territorio della Regione siciliana, insieme alla disciplina uniforme dettata per la predisposizione della "Carta dei servizi". Si tenga sempre presente, in ogni caso, che difficilmente le regole generali, disposte per il trasporto pubblico locale, possono subire delle variazioni peggiorative per i consumatori. Coloro che esercitano servizi di linea per il trasporto di persone sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite, o autorizzate, nell'atto di concessione e rese note al pubblico. Quando per i loro spostamenti i turisti utilizzano i servizi di trasporto locale, senza dubbio hanno diritto:

- A viaggiare in condizioni di sicurezza;
- A ricevere adeguate informazioni sul servizio;
- Al rispetto degli orari;
- Ad un comportamento cortese da parte del personale in servizio.

Queste appena elencate possono considerarsi delle vere e proprie regole generali di comportamento, da cui le imprese erogatrici del servizio non possono distaccarsi.

I soggetti gestori si obbligano ad erogare il servizio pubblico di trasporto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali (cfr. Direttiva del 27 gennaio 1994).

#### EGUAGLIANZA.

Erogazione del pubblico servizio di trasporto nel rispetto della non discriminazione degli utenti per motivi di razza, sesso, lingua, religione ed opinioni politiche, garantendo:

- Parità di trattamento tra le diverse categorie e fasce di utenti;

- Accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture senza distinzione alcuna fra fasce di utenti;
- Accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture degli anziani e dei soggetti portatori di handicap attraverso l'adozione di adeguate misure mirate alle diverse esigenze di tali utenti.

#### IMPARZIALITÀ.

Erogazione del servizio nel rispetto dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

#### CONTINUITÀ.

Erogazione del servizio continua e regolare ad eccezione delle interruzioni dovute a causa di forza maggiore o stato di necessità indipendenti dalla volontà del soggetto gestore; nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, i soggetti gestori adottano tutte le misure necessarie, ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

#### DIRITTO DI SCELTA.

Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio.

#### PARTECIPAZIONE.

I soggetti Gestori forniscono informazioni all'utenza riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni che interessano la stessa; periodicamente dovranno essere acquisite le valutazioni dell'utenza circa le qualità del servizio erogato.

#### EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Adozione di tutte le misure atte a garantire il raggiungimento e soddisfacimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

#### 2.

##### *Il biglietto di trasporto.*

All'inizio del viaggio il passeggero deve essere in regola con le norme di utilizzo del titolo di viaggio (biglietti ordinari, city pass, varie tipologie di abbonamento, etc.). Nei servizi che prevedono l'emissione del titolo di viaggio in vettura, l'utente potrà munirsi del biglietto anche a bordo prima dell'inizio del viaggio. Talvolta il biglietto riporta sul retro uno stralcio delle condizioni generali di trasporto adottate dal vettore.

#### 3.

##### *Responsabilità del vettore.*

Per il trasporto pubblico locale la responsabilità del vettore è disciplinata dall'art. 1681 del codice civile.

- Il soggetto gestore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova che il vettore ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
- Il vettore risponde nei confronti dell'utenza dei danni derivanti anche dalla mancata realizzazione degli standard di servizio descritti nella carta dei servizi adottata.

Il momento iniziale della responsabilità del vettore non si identifica con quello della partenza e la responsabilità stessa non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si devono, invece, considerare come avvenuti "durante il viaggio" anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore e/o la perdita o l'avaria delle cose che questi porta con sé verificatisi durante le operazioni preparatorie od accessorie, in genere, del trasporto o durante le fermate (così: Cass. 73/1802).

#### 4.

##### *Perdita o avaria del bagaglio.*

In caso di perdita o di avaria del bagaglio, cioè delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore, il limite della responsabilità del vettore (in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 450 del 1985 a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge n. 202 del 1954), è costituito:

- In caso di bagaglio consegnato dalla somma di lire dodicimila (pari a Euro 6,20) al chilogrammo ex art. 412, 1° comma, cod. nav. Per bagaglio consegnato si intende il bagaglio affidato al vettore, quindi, nel caso di trasporto su strada si fa riferimento a quello caricato nel vano bagagli.
- In caso di bagaglio non consegnato dalla somma di lire un milione novecentocinquanta mila (pari a Euro 1007,09) per ciascun passeggero, purché in tal caso il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti ex art. 944, 2° comma, codice della navigazione. Per bagaglio non consegnato si considera quello che il passeggero porta con sé salendo sul mezzo (c.d. bagaglio a mano).

Il viaggiatore, per il bagaglio consegnato, può anche rilasciare al momento della partenza una dichiarazione di valore: in questo caso non sussiste il limite al risarcimento suddetto. Per la denuncia sono previsti dei termini brevissimi. Il viaggiatore, quindi, ha due alternative:

- Far constatare immediatamente la perdita o l'avaria del bagaglio, se il

danno risultati subito evidente;

- Presentare la contestazione per iscritto (direttamente all'ufficio competente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) entro i tre giorni successivi articolo 412 codice della navigazione).

Talvolta i soggetti erogatori del servizio tengono a precisare, sia nelle condizioni generali che sul retro dei titoli di viaggio, che "il vettore non risponde per la perdita o avaria del bagaglio". Tale clausola, se riportata, è senza dubbio vessatoria in quanto contraria alle prescrizioni a tutela del consumo. La clausola, inoltre, è in contrasto con gli artt. 33 e 36 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (recante il Codice del consumo) e pertanto è inefficace e/o nulla nei confronti dei consumatori.

## 5.

### *Cosa fare in caso di contestazioni.*

Nel caso si verifichi un problema nel corso del viaggio, ad esempio un ritardo alla partenza, un guasto all'aria condizionata (in concomitanza di una giornata estiva) o un'avarìa al bagaglio, ogni utente potrà inviare al gestore comunicazioni, segnalazioni, istanze e suggerimenti indirizzandoli presso gli uffici competenti (solitamente presso l'ufficio reclami, se previsto, o altrimenti presso l'ufficio relazioni con il pubblico), precisando, oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro utile particolare per identificare con precisione i termini e le circostanze dell'eventuale accaduto.

Il gestore dovrà fornire una risposta tempestivamente e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni (così: DPCM 27/01/94) decorrenti dalla data di ricezione del reclamo presso gli uffici.

#### DA RICORDARE.

- *Nel caso in cui la risposta del vettore non riesca a soddisfare le richieste dell'utente questo potrà adire l'autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento dovuto o scegliere una delle procedure stragiudiziali previste (vedi "Strumenti di tutela").*

## 7.6 - Il taxi.

#### PREMESSA.

I taxi, o "autoservizi pubblici non di linea", provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e vengono effettuati, a richiesta dei viaggiatori, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. I taxi sono obbligati a prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta e, ovviamente, sia disposto a pagare.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Regolamenti comunali basati sulle seguenti norme:

- Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Regione siciliana, legge 6 aprile 1996, n. 29 "Recepimento legge n. 21/92";
- Regione siciliana, legge 9 agosto 2002, n. 13 "Modifiche ed integrazioni legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 29";
- Decreto legislativo n. 422 del 1997, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997;
- Decreto legislativo n. 285 del 1992, "Codice della strada";
- Articolo 230 bis codice civile, "Familiari";
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 13 "Sanzioni pecuniarie";
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, art. 7 bis "Sanzioni pecuniarie";
- Legge n. 689 del 1981, art. 13, "Sanzioni pecuniarie";
- Decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nei casi in cui il turista non si sposta con la propria auto spesso decide di utilizzare, per gli spostamenti urbani il taxi.

#### CONSIGLI UTILI PER IL TURISTA.

Cercare di evitare i taxi abusivi, poiché non offrono alcuna certezza né sulle tariffe né tantomeno sul tragitto. I segni distintivi di un taxi regolare sono:

1. La scritta «Taxi» sul tetto della vettura;
2. Il numero civico dell'auto pubblica.

#### TARIFFE.

Di norma, la tariffa è a base multipla per il settore urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano (cfr. legge n. 21 del 1992).

All'interno dell'auto devono essere esposte le tariffe applicate inclusi i costi aggiuntivi, cioè che fanno alzare il prezzo sul tassametro come il

- a) Bagaglio;
- b) Servizio notturno.

- Prestare attenzione al tassametro, questo deve essere ben visibile e non manomesso. Nei casi in cui il taxi viene contattato tramite radio - taxi il tassametro viene messo in funzione da quando la vettura parte per andare a prendere il passeggero, in caso contrario il tassametro deve essere avviato solo dopo che il cliente sia salito sull'auto.
- È previsto un primo scatto che è superiore a quelli successivi, inoltre se il percorso esce fuori dal territorio comunale viene applicata una tariffa diversa.
- Da ricordare che il tassista è in dovere di percorrere la via più breve per condurre il passeggero presso la destinazione prescelta.

#### TASSAMETRO.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro.
2. Il tassametro deve essere regolarmente omologato.
3. Il tassametro viene installato nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 centimetri dalla leva del cambio e dallo sterzo, in posizione tale che sia ben visibile sia all'autista che all'utente.
4. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano il regolare funzionamento, in concomitanza alla validazione della licenza.
5. La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l'esatta collocazione sull'autovettura vengono verificate dall'Ufficio di Polizia municipale, che provvede a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso lo stemma del Comune.
6. In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia al Settore attività produttive. Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente.
7. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, dà immediata comunicazione al Settore attività produttive e provvede alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.

#### TARIFFE.

1. Le tariffe del servizio taxi ed i relativi supplementi sono determinati dal Consiglio comunale ed espressamente visualizzate in apposita scheda posta all'interno del taxi in modo visibile al passeggero ed aggiornate ad ogni modifica disposta dagli Organi componenti.
2. Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano, e a base chilometrica con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente, per il servizio extraurbano.
3. Il Consiglio comunale può fissare agevolazioni tariffarie garantendo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività del servizio.
4. Il corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato mediante tassametro e, quindi, non è ammessa la determinazione del prezzo direttamente concordata fra l'utente e il vettore.
5. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.

#### ACQUISIZIONE DELLA CORSA.

1. Nelle apposite aree di stazionamento la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
  - a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
  - b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
  - c) mediante richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente.
2. In transito la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
  - a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
  - b) mediante richiesta da parte del cliente rivolta direttamente al tassista.
3. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale ed in contrasto con le modalità riportate nei due commi precedenti e nel precedente articolo.
4. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.

#### INTERRUZIONE E RIFIUTO DEL SERVIZIO.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare l'autoveicolo, pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria o l'altrui incolumità. In tali casi il tassista, qualora lo ritenesse necessario, segnala l'esistenza della situazione alle forze dell'ordine. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto in caso di manifesta, o dichiarata, presenza di malattie pericolose o contagiose, nonché di evidente stato di ubriachezza.

#### TRASPORTO DEI DISABILI.

1. Durante tutte le fasi del trasporto il tassista ha l'obbligo di assicurare la

necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuata gratuitamente.

#### OBBLIGHI DELL'ESERCENTE SERVIZIO TAXI.

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza, e prestare servizio in condizioni decorose, avendo altresì particolare cura della propria persona e della pulizia del mezzo;
  - b) effettuare, per recarsi nel luogo di destinazione, il percorso più breve e più economico per l'utente, salvo diversa espressa richiesta da parte di quest'ultimo;
  - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui l'autoveicolo è omologato;
  - d) rispettare gli obblighi previsti per i turni di servizio;
  - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente nonché dell'art. 593 del Codice penale;
  - f) comunicare, entro 10 giorni, all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo;
  - g) mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
  - h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autoveicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
  - i) consegnare all'Ufficio comunale oggetti smarriti, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
  - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
  - k) rilasciare, su richiesta dell'utente, la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l'importo totale dovuto, indicato dal tassametro, il luogo di prelievo, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
  - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
  - m) esporre in modo ben visibile, all'interno dell'autoveicolo, il contrassegno, con il relativo numero della licenza, nonché il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie in vigore, nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco;
  - n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

#### ATTI VIETATI ALL'ESERCENTE SERVIZIO TAXI.

Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo nei casi in cui il richiedente, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, nonché nei casi previsti dall'art. 26;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- c) tenere propri animali sull'autoveicolo;
- d) interrompere la corsa salvo nei casi di esplicita richiesta da parte del committente o di accertata forza maggiore o di evidenti pericoli;
- e) richiedere ulteriori compensi oltre quelli riportati sul tariffario;
- f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo dell'apposita piombatura;
- g) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei casi in cui questo rientri nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- h) rifiutare il trasporto dei cani guida, dei supporti (stampelle e/o altro) e/o delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- j) abbandonare, anche temporaneamente, l'autoveicolo durante il proprio turno di servizio, tranne nei casi di necessità;
- k) effettuare il solo trasporto di merci.

#### ATTI VIETATI AGLI UTENTI.

Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
- c) insudiciare o deteriorare l'autovettura;
- d) gettare oggetti dall'autoveicolo;
- e) portare animali domestici a seguito, senza il consenso del tassista;
- f) scendere dal taxi prima di avere pagato il corrispettivo dovuto.

#### ADDETTI ALLA VIGILANZA.

1. Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a corpi di polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.

1. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 36, 37, 38 e 39 il servizio "Sanzioni e revoche" del Settore attività produttive dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:
  - Diffida;
  - Sospensione della licenza;
  - Decadenza della licenza;
  - Revoca della licenza;
2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore attività produttive, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
3. Il Servizio di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

#### DIFFIDA.

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:
  - effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, in violazione di quanto previsto all'art. 30, comma 1, lett. b);
  - ometta, quando richiesto dall'utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;
  - ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasciare una ricevuta non conforme;
  - ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

#### SOSPENSIONE.

1. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta, è disposto nel caso il tassista:
  - commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
  - rifiuti di prestare il servizio di trasporto dovuto.
2. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso il tassista:
  - richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell'uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti; effettui il servizio con il tassametro spento, manomesso, alterato, senza piombo o non approvato;
  - effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il tassista provvede a far annotare sulla propria licenza il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell'art. 35.

#### COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONI.

Nel caso si verifichi un disservizio durante il trasporto, l'utente deve presentare o spedire il relativo reclamo presso la sede della Polizia municipale competente. Quest'ultima, una volta interpellata, procederà agli accertamenti del caso per l'adozione di eventuali sanzioni. Quanto appena detto può essere superato se la contestazione è fatta in via diretta ed immediata ad un ufficiale o agente di polizia che sia presente sul luogo o venga appositamente chiamato. Inoltre, la sorveglianza sul servizio può essere esercitata anche dall'Amministrazione Comunale, tramite i funzionari e gli operatori del competente ufficio comunale.

#### DA RICORDARE.

- In ogni autovettura deve essere esposto in posizione ben visibile l'estratto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico dell'Ufficio comunale competente e della Polizia municipale a cui inviare i reclami.
- Qualora le sanzioni previste al paragrafo precedente non riescano a risarcire l'utente del danno subito, egli potrà sempre scegliere la via stragiudiziale o adire l'autorità giudiziaria competente (vedi "Strumenti di tutela").

## I finanziamenti.

Nel corso degli ultimi anni la finanza agevolata e i contributi statali, regionali e comunitari hanno subito un percorso evolutivo che li ha portati ad essere in linea con le esigenze di una reale fattibilità della programmazione e con la sostenibilità dello sviluppo economico. In relazione al primo aspetto si è assistito al progressivo inserimento di condizioni volte a scoraggiare gli avventurieri e a premiare i progetti cantierabili. In tal senso, infatti, la documentazione necessaria per la partecipazione ad ogni bando è via via divenuta sempre più corposa in relazione soprattutto alla disponibilità e alla destinazione d'uso dell'immobile, alla disponibilità delle licenze (soprattutto per l'attività di ristorazione), alla disponibilità delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione del progetto oggetto dell'istanza, ecc. In più, al fine di garantire la realizzabilità dei programmi, il legislatore ha introdotto una nuova condizione, cioè quella per la quale, al momento della presentazione della domanda, l'impresa promotrice deve allegare copia della delibera del mutuo che la banca ha prodotto sia per le capacità finanziarie dell'impresa stessa, che per il progetto. Emblema di questo cambiamento sono i bandi 2006 della legge 488/92 e della legge 215/92, anche se è la prima ad avere raggruppato in sé la sintesi di quanto appena detto. In ogni caso, tutte danno premialità alle imprese che attivano processi produttivi a basso impatto ambientale e volti a migliorare la qualità del lavoro.

### 8.1

#### I fondi strutturali e il fondo di coesione.

I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea (UE), il cui scopo consiste nell'equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

La nuova politica di coesione, avviata a partire dal 2007, comporterà molti cambiamenti rispetto al periodo 2000-2006. Nel luglio 2004 la Commissione europea ha già adottato un pacchetto di proposte di regolamento per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, che sostituirà l'attuale normativa; il bilancio complessivo proposto (336 miliardi di euro) rappresenta circa un terzo del bilancio comunitario, e sarà destinato per il 48% ai 15 Stati membri che facevano già parte dell'Unione prima dell'1 maggio 2004, mentre il restante 52% verrà destinato ai 10 nuovi membri.

Nel Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 sono state adottate le nuove prospettive finanziarie 2007-2013, ed il budget si è ridotto a 310 miliardi di euro. Le tappe successive riguardano l'adozione, da parte del Consiglio, del pacchetto di regolamenti della Commissione sui Fondi strutturali e l'attuazione delle linee guida della strategia comunitaria.

La riforma in corso è di ampia portata e ridisegna il quadro della politica di coesione nel contesto dell'Unione allargata e delle sfide poste dalla globalizzazione. I futuri interventi strutturali saranno esplicitamente mirati a perseguire gli orientamenti strategici dell'Unione delineati dalle Strategie di Lisbona e di Göteborg, mentre le azioni verranno maggiormente focalizzate sulle regioni più svantaggiate, perseguendo al contempo un maggior decentramento ed un'attuazione più snella degli interventi.

Una delle principali novità della riforma della politica di coesione per il periodo 2007-2013 predisposta dalla Commissione europea e condivisa da tutti i paesi, è il tentativo di rafforzare, a livello europeo e nazionale, l'identificazione, la visibilità e la verificabilità degli obiettivi strategici di questa politica, e di collegarli in maniera più efficace agli obiettivi di sviluppo fissati nei vertici di Lisbona e Göteborg. Questa scelta risponde alle critiche che la politica di coesione ha incontrato e incontra nel confronto politico e culturale europeo e accoglie la richiesta fatta dall'Italia sin dal primo *Memorandum* sul futuro della politica di coesione: rendere più forte ed esplicito l'indirizzo di tale politica quale strumento per accrescere la competitività dell'Unione.

In tutti i Paesi membri, e certamente in Italia, dovrebbe evitarsi una possibile lettura gerarchica: una programmazione tutta discendente, dall'Unione, agli Stati, alle Regioni, agli enti locali e con la Commissione europea in un ruolo "esterno" che fissa obiettivi e ne verifica l'attuazione. Viceversa, andrebbe attuata una lettura che valorizzi il ruolo centrale delle Regioni nel processo di programmazione, il concorso decisivo che all'esercizio di tale ruolo deve venire dagli enti locali e l'indispensabile contributo delle rappresentanze degli interessi privati e la responsabilità degli Stati membri nel perseguire l'obiettivo del riequilibrio economico e sociale nei territori nazionali; una lettura che per l'Italia trova fondamento negli articoli 114, 117 e 119 della Costituzione e nell'esperienza positiva realizzata nella programmazione comunitaria 2000-2006. Il cambiamento proposto dalla Commissione si è basato principalmente sulla

previsione, per ogni Paese, di un Quadro di riferimento strategico nazionale (QSN) con lo scopo, per tutti gli obiettivi di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà ai vari Paesi.

L'importanza del QSN è rimarcata dal fatto che gli obiettivi in esso enunciati saranno oggetto centrale dei Rapporti strategici sull'attuazione che la Commissione e gli Stati membri saranno chiamati a discutere nel corso dell'attuazione del QSN.

I cinque elementi fondanti di tale strategia sono:

- I** Obiettivi di coesione e competitività per il 2013: ovvero gli obiettivi che l'Italia e le sue specifiche aree possono prefiggersi di raggiungere alla fine del periodo grazie alla politica regionale, comunitaria e nazionale e in relazione al complesso delle risorse disponibili e alle tendenze economiche e sociali in atto.
- II** Priorità di intervento: le tipologie di intervento, e segnatamente quali beni pubblici e servizi collettivi, che consentano, nelle diverse aree territoriali, di realizzare gli obiettivi sopra indicati.
- III** Integrazione finanziaria e programmatica: le scelte da compiere per garantire l'integrazione tra i fondi e fra la politica comunitaria di coesione e le altre politiche comunitarie.
- IV** Integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali: le politiche nazionali necessarie per garantire il buon esito delle politiche regionali e il modo in cui le prime supportino la realizzazione delle seconde.
- V** Governance e capacità istituzionali: le soluzioni istituzionali da adottare negli ambiti amministrativo, della regolazione dei mercati e del partenariato, al fine di dare maggiore efficacia alle politiche adottate ai diversi livelli coinvolgendo maggiormente gli enti locali.

Il percorso ha preso le mosse dalla conferma di una impostazione della programmazione fortemente incentrata sulle Regioni, sulla base della positiva esperienza maturata nel ciclo di programmazione 2000-2006, che tuttavia ha evidenziato la necessità di procedere verso una maggiore integrazione fra le scelte regionali e le politiche settoriali nazionali nonché fra le strategie delle diverse Regioni.

Sulla base di questi principi, il processo di elaborazione del QSN si è articolato in tre fasi:

Fase 1 - Estrapolazione e visione strategica delle Regioni e del Centro;

Fase 2 - Confronto strategico Centro - Regioni;

Fase 3 - Sintesi: stesura del Quadro strategico nazionale.

#### Fase 1

##### *Estrapolazione e visione strategica delle Regioni e del Centro.*

La fase ha previsto la preparazione di propri documenti strategici preliminari da parte di ogni Regione e del complesso delle Amministrazioni centrali 13 coinvolte, nei quali vengono descritte e motivate le priorità strategiche relative ai cinque profili. Nel caso dell'obiettivo 1, le Regioni coinvolte hanno realizzato i propri documenti strategici 14 in modo coordinato e d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione il quale ha curato il coordinamento con le altre Amministrazioni interessate per materia e per fondo. Gli incontri di discussione, dedicati ad approfondimenti tematici ed alla redazione del testo, sono stati numerosi e si sono tenuti lungo un arco temporale di diversi mesi: da aprile a dicembre 2005. Per entrambi i livelli di governo, il relativo documento è stato predisposto attraverso una stretta concertazione con le parti economiche e sociali e con le rappresentanze istituzionali degli enti locali.

#### Fase 2

##### *Confronto strategico Centro - Regioni.*

Il confronto fra i due livelli di governo ha avuto luogo sulla base dei documenti strategici predisposti. Le finalità del confronto erano diverse per obiettivo 2 e 3, da una parte, e obiettivo 1, dall'altra. Per gli obiettivi 2 e 3 si è mirato ad individuare una convergenza fra i due livelli di governo attorno a tipologie di intervento che, pure variando da Regione a Regione nel peso e nelle modalità di attuazione, erano riconducibili a obiettivi e strumenti strategici chiaramente descrivibili, visibili e verificabili.

Per l'obiettivo 1, dove l'insieme delle risorse comunitarie e nazionali continuerà a costituire oltre metà della spesa in conto capitale dell'area, il confronto fra i due livelli di governo ha previsto l'aggiornamento di un Programma strategico per l'intera area che esplicitasse obiettivi, priorità, forme di integrazione finanziaria e programmatica e governance per l'insieme del Mezzogiorno.

#### Fase 3

##### *Sintesi: stesura del «Quadro strategico nazionale».*

Attraverso tale processo si è pervenuto in aprile alla stesura della prima bozza del QSN tenendo conto del confronto fra le esigenze maturate a livelli di governo diversi e caratterizzato da un'attiva partecipazione da parte dei soggetti privati. La bozza definisce inoltre una programmazione finanziaria integrata tra investimenti comunitari e nazionali. Questa modalità di predisposizione del QSN mira ad assicurare una sostanziale contemporaneità fra la predisposizione della

versione finale del QSN e la preparazione dei singoli Programmi operativi che lo attuano. Il QSN sarà approvato dal CIPE sentita la Conferenza unificata. Con la pubblicazione della prima bozza tecnico-amministrativa QSN, il processo di programmazione nazionale ha fatto il suo ingresso nella fase operativa. La bozza, pubblicata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del MEF il 21 aprile 2006 ed elaborata dal Comitato di Redazione istituito nell'ambito degli otto tavoli tematici e dei dieci gruppi tecnici cui è stato conferito il compito di affrontare le tematiche di tipo orizzontale 15, è frutto di un'istruttoria ancora parziale e non determina l'assunzione di una responsabilità politica in merito al testo. Il documento esamina, nel primo capitolo, le tendenze socio economiche in atto e gli elementi di scenario, l'analisi dei fattori di freno e delle opportunità per lo sviluppo economico, le valutazioni a medio-lungo termine e la definizione della strategia generale per il ciclo di programmazione 2007-2013. Sia il contesto che gli scenari a medio-lungo termine appaiono fortemente influenzati dalla capacità del sistema di recuperare competitività attraverso il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture materiali e immateriali, la promozione di una reale concorrenza, l'innovazione e il potenziamento del capitale umano. Il secondo capitolo delinea, sulla scorta dell'esperienza del ciclo di programmazione 2000 - 2006, gli obiettivi generali e specifici per la programmazione 2007 - 2013 identificando un ventaglio di 10 priorità, rivolte a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da perseguire in tutto il Paese che tuttavia si declinano con intensità e modalità differenziate fra le due macro-aree (Centro Nord e Mezzogiorno) e fra gli obiettivi comunitari di riferimento ("Convergenza", "Competitività regionale e occupazione", "Cooperazione").

Le priorità sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- miglioramento e valorizzazione delle risorse umane;
- ricerca e innovazione per la competitività;
- uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo;
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo;
- inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale;
- reti e collegamenti per la mobilità competitività dei sistemi produttivi e occupazione;
- competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani;
- apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse;
- capacità istituzionali e mercati dei servizi e dei capitali concorrenziali ed efficaci.

Nell'ultima parte della bozza si esplicita la strategia del Fondo sociale europeo, con la definizione dei servizi essenziali da promuovere e la precisazione degli elementi di coerenza e complementarietà della politica regionale con le politiche nazionali e comunitarie. I capitoli successivi sono dedicati alla definizione del quadro finanziario integrato della politica regionale, all'attuazione degli interventi, con un focus sul nuovo processo di programmazione e sulle condizioni e le capacità istituzionali necessarie all'attuazione delle politiche di coesione e sviluppo.

Secondo la tempistica stabilita, il QSN e, ove possibile, i singoli programmi operativi, dovrebbero essere inviati alla Commissione europea il prossimo giugno.

Le proposte della Commissione apportano importanti semplificazioni per quanto riguarda la struttura generale degli obiettivi e degli strumenti finanziari a disposizione. Dal 2007 vi saranno infatti 3 obiettivi (convergenza, competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale europea) e 3 strumenti finanziari (FESR, FSE e Fondo di coesione) contro i 9 obiettivi e i 6 strumenti della programmazione precedente.

La Sicilia entra ormai a far parte dell'obiettivo 1: Convergenza.

Questo obiettivo, in linea con l'attuale obiettivo 1, è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di occupazione. Esso riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. I settori d'intervento sono i seguenti: qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, sviluppo dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, tutela dell'ambiente nonché efficienza amministrativa. Si prevede che esso sia finanziato dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Le risorse globali destinate a tale obiettivo ammontano a 264 miliardi di euro, corrispondenti cioè in totale al 78,5% degli stanziamenti.

Sono ammissibili

a) ai Fondi strutturali (FESR e FSE):

- le regioni (attuali zone NUTS5 II), il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Il 67,3% dell'importo globale degli stanziamenti destinati a questo obiettivo riguarda tali regioni;
- le regioni, il cui PIL pro capite supera il 75% ("effetto statistico" a seguito dell'allargamento), sono ammesse al beneficio di un aiuto transitorio, specifico e decrescente. A queste regioni è assegnato l'8,4% dell'importo globale;

b) al Fondo di coesione:

- gli Stati membri, il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore

al 90% della media comunitaria e che attuano programmi di convergenza economica. Essi possono beneficiare del 23,9% delle risorse destinate a tale obiettivo. Il Fondo intende contribuire allo sviluppo sostenibile e al rafforzamento delle capacità istituzionali e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

c) ad un aiuto specifico del FESR:

- le regioni ultraperiferiche, ammesse a beneficiare dello 0,42% degli stanziamenti. Lo scopo è facilitare la loro integrazione nel mercato interno e compensare le difficoltà specifiche di sviluppo che le caratterizzano (compensazione dei costi supplementari derivanti dall'ultraperifericità).

Il contributo massimo degli stanziamenti a livello dell'asse prioritario è il seguente:

- 75% della spesa pubblica cofinanziata dal FESR o dal FSE. Il massimale può raggiungere l'80% se le regioni ammissibili sono localizzate in uno Stato membro che beneficia del Fondo di coesione. Esso può addirittura raggiungere l'85% nel caso delle regioni ultraperiferiche;
- 85% della spesa pubblica cofinanziata dal Fondo di coesione;
- 50% della spesa pubblica cofinanziata in regioni ultraperiferiche (compensazione dei costi supplementari tramite nuova assegnazione supplementare del FESR).

## 8.2

### Il FESR in Sicilia per il periodo 2007-2013.

La programmazione regionale del FESR per il periodo 2007-2013 della Regione siciliana, come indicato del Regolamento (CE) 1083/2006, assume come punto di riferimento per le proprie strategie gli «Orientamenti strategici comunitari» per la politica di coesione (OSC).

La Regione siciliana intende, infatti, perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra la dimensione economica, sociale e ambientale, in conformità alle linee integrate per la crescita e l'occupazione dell'agenda di Lisbona rinnovata.

La combinazione degli obiettivi contenuti nel PO risponde chiaramente a un disegno generale in linea con le tre priorità fissate negli OSC:

- rendere l'Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l'occupazione (Orientamento 1);
- promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita (Orientamento 2);
- posti di lavoro migliori e più numerosi (Orientamento 3).

In particolare, la strategia regionale per il FESR al fine di favorire la crescita e, pertanto, la convergenza con il resto dell'Unione, prevede interventi finalizzati: al miglioramento dell'accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando l'ambiente; alla promozione dell'innovazione, l'imprenditorialità; allo sviluppo dell'economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, comprese le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La programmazione FESR in Sicilia punterà, in particolare, a potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza, agendo sia su fattori di contesto quali il potenziamento della rete trasportistica (Reti e collegamenti per la mobilità - Priorità 6 del QSN) e i sistemi urbani (Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani - Priorità 8), che attraverso il sostegno al sistema produttivo locale favorendo la competitività e la crescita dimensionale delle imprese (Competitività dei sistemi produttivi e occupazione - Priorità 7) e valorizzando le risorse naturali e culturali della Regione, anche con il fine di aumentare l'attrattività turistica (Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo - Priorità 5). Infine, il PO si ispira alle Priorità 9) "Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse" e "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci" per garantire la modernizzazione della PA e favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

L'obiettivo generale del Programma si può enunciare come segue:

*"Innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell'economia regionale attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema delle attività produttive in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione sociale".*

I caratteri distintivi del Programma possono riassumersi in alcune opzioni trasversali che concernono la collocazione mediterranea del processo di sviluppo della Sicilia, la necessità di dare attuazione alle pianificazioni settoriali già intraprese nel corso della programmazione 2000-2006, la opportunità di sviluppare meccanismi di competitività del sistema produttivo regionale incentrati sui sistemi di imprese, la attenzione alla sostenibilità territoriale dell'azione programmata, con distinzione specifica per le aree urbane, per

quelle rurali e per i sistemi locali. Sul piano attuativo viene particolarmente messa in evidenza la imprescindibilità di un processo di programmazione fondato sul principio dell'integrazione delle risorse finanziarie in provenienza da fondi strutturali comunitari, risorse nazionali del «Fondo aree sottoutilizzate» e risorse ordinarie indirizzate su obiettivi di sviluppo economico. Inoltre, nell'attuazione del Programma, anche facendo tesoro dell'esperienza del periodo 2000-2006, si dovrà prestare particolare considerazione ai meccanismi di selettività, e incentivazione, ai principi di semplificazione procedurale, al completamento del ciclo progettuale attraverso tutte le sue fasi, ad una maggiore flessibilità per tener conto dei mutamenti di scenario e ad una maggiore partecipazione dei diversi stakeholders beneficiari dell'azione comunitaria. Di particolare importanza è l'azione volta alla ricostituzione delle filiere e dei sistemi turistici che si sostanzia in un'opera di incentivazione del prodotto turistico come mix di immagine, attrattività e qualità del servizio, e nel potenziamento degli aspetti promozionali dell'attività turistica. In quest'ultimo campo, gli sforzi si concentrano sul potenziamento della capacità imprenditoriale lungo la filiera allo scopo di intercettare in modo più sistematico i flussi turistici da e verso il Mediterraneo.

L'asse 5 del POR 2007-2013 rivolge la sua attenzione in particolare allo "sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali e del turismo".

L'obiettivo generale di asse viene perseguito concentrando territorialmente e settorialmente (adottando una logica di filiera) gli obiettivi specifici, integrando in contesti definiti le azioni volte alla competitività e sostenibilità del sistema produttivo e ai processi di internazionalizzazione, ovvero puntando a consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano maggiormente competitivo e di qualità nei settori manifatturieri, dei servizi alle imprese e dell'energia.

Le modalità di intervento in tal senso privilegeranno le imprese appartenenti ad agglomerazioni costituite in modo formale (es. distretti) o aggregate in funzione di un particolare fabbisogno competitivo (Consorzi o gruppi di imprese) ovvero interventi volti a favorire la crescita dimensionale delle PMI, nonché il sostegno di imprese e progetti di qualità. A tal proposito, laddove esistano le condizioni per una reale integrazione produttiva e vantaggi competitivi di tipo sistemico, i distretti produttivi, ivi inclusi quelli rurali e agroalimentari, possono coniugare gli aspetti territoriali a quelli più spiccatamente settoriali, attivando le economie locali attraverso il rafforzamento e la diversificazione delle attività connesse alla filiera stessa. Ovviamente, tenuto conto che allo stato attuale, solo una parte del territorio regionale risulta essere, debolmente, specializzata e che solo in qualche caso è dato cogliere una organizzazione proto-distrettuale, occorrerà che la costituzione di distretti sia funzionale all'aumento della capacità competitiva delle imprese in termini di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa, alla capacità delle stesse di far leva sul finanziamento pubblico per determinare maggiori ricadute economico-sociali sul territorio, alla maggior diffusione dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo ed infine all'aumento della capacità di accesso al credito delle PMI.

In termini di indicatori, oltre all'incremento occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti, si cercherà di realizzare un aumento considerevole della percentuale di esportazioni ad elevato valore aggiunto e di stimolare investimenti diretti all'estero delle imprese siciliane, attualmente su livelli insignificanti. Il rafforzamento del tessuto imprenditoriale che è stato posto in essere con la programmazione 2000-06, se da un lato ha avuto, almeno nel breve periodo, un impatto positivo sui livelli di fatturato e sulla crescita occupazionale delle imprese beneficiarie, dall'altro si è dimostrato meno efficace nel promuovere la capacità di penetrare nuovi mercati (nazionali e/o internazionali).

Al contempo, minori risorse sono state indirizzate all'acquisizione da parte delle imprese di fattori di competitività più immateriali e alla promozione dell'innovazione all'interno dell'azienda. Inoltre, gli interventi formativi sono stati spesso definiti e attuati integrandosi in misura insoddisfacente con le misure a sostegno delle imprese. Allo stesso modo l'integrazione tra gli interventi infrastrutturali ed il sistema produttivo si è manifestato in misura soddisfacente solamente nell'ambito di alcuni PIT. Inoltre le misure a sostegno delle imprese si sono mostrate deboli per quanto concerne la promozione di forme di integrazione produttiva ed il rafforzamento dei livelli di cooperazione produttiva.

Per quanto concerne l'esperienza della progettazione integrata, gli effetti economici non sono ancora chiaramente quantificabili in quanto gran parte degli interventi risulta essere in fase di completamento. Nonostante ciò, è possibile sin da ora apprezzarne i risultati sotto il profilo dell'apprendimento istituzionale e delle innovazioni organizzative e gestionali. Meno evidenti appaiono i risultati con riferimento all'apertura internazionale dei sistemi territoriali, alla loro capacità di interconnessione con le reti lunghe (materiali ed immateriali), alla scarsa accettazione da parte del territorio dei metodi valutativi anche laddove questi si concretizzavano in processi di incentivazione e non di selezione e alla loro capacità di declinare territorialmente gli obiettivi dell'agenda di Lisbona. Si è assistito, inoltre, ad un'eccessiva proliferazione di tali strumenti che hanno ricoperto in maniera pressoché uniforme l'intero territorio regionale disattendendo una delle finalità previste nella fase di programmazione che voleva trasformare tali esperienze in best practices e dunque operare una forte selezione a livello territoriale. Un altro limite appare essere stato l'eccessivo appiattimento delle proposte sullo sviluppo turistico. In quest'ottica sembrerebbe opportuno

promuovere tali strumenti nell'ambito di un disegno complessivo attraverso cui sostenere altre "forme" di intervento a forte contenuto territoriale.

Per quanto concerne la più complessiva azione rivolta a rafforzare l'attrattività turistica, invece, se la strategia sinora adottata era tesa a superare, in particolare, la condizione di rilevante gap infrastrutturale, sia quantitativo che qualitativo, con un forte orientamento verso il rafforzamento della capacità ricettiva, l'innalzamento degli standard di qualità, la diversificazione e l'arricchimento della gamma d'offerta, la nuova strategia tenderà a favorire la continua ridefinizione dei modelli che regolano le attività economiche del turismo, in relazione alle esigenze poste dalla globalizzazione e dalla crescente specializzazione. In questo senso, si tenderà a favorire l'identificazione della "destinazione" Sicilia come diversa ed alternativa alle destinazioni in concorrenza. Si tratta, dunque, di coniugare gli apporti delle amministrazioni con quelli delle imprese private e delle loro organizzazioni abbinando alla capacità delle aree omogenee di esprimere progetti innovativi che, partendo dall'offerta delle strutture di accoglienza, usufruiscano delle potenzialità di settori interdipendenti tra loro (come i trasporti e le infrastrutture, l'industria manifatturiera, l'agricoltura, l'ambiente, i beni culturali, lo sport). È necessario che apporti e progetti comincino a fare sistema, sapendo mettere a frutto l'esperienza delle organizzazioni di impresa nel promuovere il "prodotto" e nell'intercettare nuovi segmenti di domanda con offerte differenziate più sensibili all'utenza, al rispetto dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Nello specifico, l'obiettivo 5.3 si pone di "Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche".

In tal senso quindi ci si propone di riorientare la strategia fin qui adottata, tesa a superare, in particolare, la condizione di rilevante gap infrastrutturale, sia quantitativo che qualitativo con un rafforzamento della capacità ricettiva, un'attenzione particolare all'innalzamento degli standard di qualità e alla diversificazione ed all'arricchimento della gamma d'offerta; mentre sinora minore è stata l'attenzione riservata alle necessità di adeguamento dei servizi complementari alla ricettività e alle conseguenze sul territorio della pressione antropica derivante dall'uso intensivo dello stesso quale destinazione turistica. Considerato che il prodotto turistico oggi ha una accezione di attrattività, di fruizione del territorio e di qualità dei servizi, occorre tener conto degli aspetti caratterizzanti la possibilità di tradurre in vantaggio economico le potenzialità legate al settore. Diventa necessario tenere conto delle vocazioni territoriali, della sostenibilità eco-ambientale e della capacità degli addetti di saper gestire la qualità. D'altro canto bisogna tenere conto anche delle tipologie di fruitori, dei bisogni di cui sono espressione, potenziando la capacità di adattare i servizi con la dovuta flessibilità. La scelta di tale obiettivo è soggiacente alla importanza data al fatto che vi deve essere un processo di gestione del territorio, oltre che di valorizzazione dei beni culturali, poiché in assenza dei suddetti processi verrebbe meno il concetto di sviluppo sostenibile e le ricadute economiche del settore sarebbero solo di breve respiro.

In sintesi è proprio l'azione di rivalorizzazione delle risorse territoriali nella accezione culturale e ambientale che dovrà costituire la caratterizzazione principale - a valle - di un corretto circuito di fruizione di tali risorse che potrà generare, a sua volta, un aumento nella domanda di turismo. In tal senso, l'azione si svilupperà secondo criteri di sostenibilità volti tra l'altro a:

- assicurare la capacità di generare profitti e la competitività di destinazioni e imprese turistiche;
- massimizzare il contributo del turismo alla prosperità economica delle destinazioni ospitanti;
- rafforzare il numero e la qualità dei posti di lavoro creati in loco e generati dal turismo;
- distribuire equamente i benefici del turismo e coinvolgere le comunità locali nella pianificazione dello sviluppo turistico;
- rispettare e valorizzare il patrimonio storico, la qualità dei paesaggi e l'habitat naturale.

L'azione dell'obiettivo specifico si sostanzia pertanto nei seguenti obiettivi operativi.

#### OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.1.

Promuovere e commercializzare l'offerta turistica attraverso il sostegno al marketing territoriale e il potenziamento dei sistemi turistici e dei processi di integrazione nella filiera, attraverso:

- azioni volte ad acquisire, sistematizzare e diffondere, anche mediante reti e sistemi informativi telematici (attraverso una gestione coordinata degli interventi in materia di società dell'informazione), la conoscenza del mercato turistico regionale, ivi comprese le rilevazioni statistiche, per orientare le scelte strategiche pubbliche ed imprenditoriali nel settore;
- azioni di comunicazione e di promozione dell'immagine turistica della Regione ed interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici territoriali (quali borse, fiere, educational tours, materiale divulgativo, ecc.);
- azioni volte ad aumentare l'attrattività dell'offerta turistica regionale, mediante la realizzazione e/o il cofinanziamento di eventi di grande

## 8.3 La legge n. 488/1992 «Turismo».

### BENEFICIARI.

Le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Solo le imprese individuali possono avere istruita la domanda anche in assenza dell'iscrizione al registro imprese purché siano titolari di partita IVA.

- Tutte le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola regione, nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 217/83, purché realizzino investimenti nell'ambito delle proprie unità locali ubicate nelle "aree depresse".

### INIZIATIVE AGEVOLABILI.

Il programma può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità locale esistente.

- Il programma che prevede l'ampliamento è quello che attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi mira ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti.
- Il programma che prevede l'ammodernamento è quello volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura e del servizio offerto, dell'impatto ambientale, alla riorganizzazione, al rinnovo tecnologico dell'impresa e al miglioramento del processo produttivo e dell'attività gestionale.
- Il programma che prevede la riconversione è quello che mira all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta dalla precedente.
- Il programma che prevede la riattivazione è quello che prevede l'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più attività ammissibili, anche diversa dalla precedente da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa.
- Il programma che prevede il trasferimento è quello che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale, imposto comunque da decisioni e/o ordinanze emanate dalla amministrazione pubblica.

### SPESE AMMISSIBILI.

La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse. Essa inoltre può riferirsi anche alle spese per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria. Sono ammessi i programmi il cui importo complessivo sia almeno pari a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, l'importo minimo per la regione Sicilia è stato modificato secondo quanto disposto dal decreto attuativo in 500 mila euro.

Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi o entro 48 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma.

- Progettazioni riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'implementazione dei sistemi di qualità, nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Opere murarie e assimilate ivi compreso l'acquisto dell'immobile fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Infrastrutture specifiche aziendali.
- Macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, mezzi mobili purché non iscritti al pubblico registro funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale. Sono incluse anche le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
- Programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti internet.
- Limitatamente ai programmi di nuovo impianto e solo per iniziative che a regime prevedano più di 20 occupati, sono finanziabili le spese relative alla creazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido nursery, ludoteche, etc.

### AGEVOLAZIONI.

L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire in 2 o 3 quote di pari importo a seconda se il programma si conclude in 24 o in 48 mesi. La prima

- richiamo turistico, di natura culturale, folkloristica, sportiva;
- azioni a sostegno della creazione e promozione di marchi d'area, di certificazione ambientale, di qualità e di club prodotto;
- azioni di rafforzamento della filiera turistica, mediante l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali di aggregazione e di integrazione tra gli attori della filiera, ivi compresa la attivazione di sistemi comuni di gestione di servizi a sostegno della imprenditoria turistica locale, con particolare riguardo all'utilizzo di processi e tecnologie innovativi;
- azioni per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, prioritariamente mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale; ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell'ambiente.

### OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.2.

Valorizzare le iniziative di diversificazione e destagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitività dell'offerta regionale nei mercati rilevanti, attraverso:

- azioni per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificamente alla diversificazione ed alla destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere dell'offerta termale, congressuale, sportiva, della pesca-turismo, dell'ittiturismo, del diportismo nautico, e del turismo "non tradizionale", anche in aree interne di pregio ambientale;
- interventi di realizzazione e/o riqualificazione e completamento di strutture congressuali, di impianti sportivi (anche di tipo golfistico) ed altre infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico, da attuarsi anche con il concorso di risorse finanziarie private, secondo le procedure di cui alla legge 109/94, come recepita dalla legislazione regionale;
- interventi per la creazione di poli di eccellenza a sostegno del coordinamento dell'offerta turistica diversificata (nautica, croceristica, sportiva);
- attivazione di un piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non motorizzata (sedime ferroviario, *greenways*).

### OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.3

Potenziare i servizi a sostegno dell'imprenditorialità turistica, attraverso:

- azioni a sostegno di interventi, previsti in specifici accordi con vettori, finalizzati al contenimento dei costi nella fase di start-up per l'attivazione di nuovi voli di linea point-to-point di medio e lungo raggio, nonché per l'implementazione delle frequenze di voli già attivati da e per destinazioni all'interno del bacino del Mediterraneo con priorità alla destagionalizzazione dei flussi turistici;
- azioni a sostegno di interventi, previsti in specifici accordi con tour operator e vettori, finalizzati alla programmazione di servizi di trasporto mare e terra adeguati alla domanda turistica e all'implementazione di politiche dei costi atte a mantenere competitiva l'offerta regionale nel suo complesso per la fase di start-up;
- azioni di promozione del marketing telematico dei prodotti turistici;
- interventi volti alla creazione nelle località a vocazione turistica di articolati punti di informazione ed accoglienza, con servizi telematici anche per le attività di ticketing on line, coerenti a standard quantitativi e qualitativi omogenei ed adeguati;
- interventi per la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi nei siti di interesse;
- attivazione di servizi sanitari di teleassistenza nei luoghi ad alta vocazione turistica, ed in particolare nelle isole minori;
- realizzazione di nuovi parcheggi nei centri a maggiore attrattività turistica, anche con il concorso di risorse finanziarie private, da effettuarsi con le procedure di cui alla legge 109/94, come recepita dalla legislazione regionale;
- azioni per il coordinamento di un portale unico tematico dei siti pubblici e privati (per tipologia di prodotto), che fornisca informazioni turistiche in collegamento con marchi di qualità territoriale e di settore riferiti ai maggiori attrattori.

quota può essere richiesta anche come anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto attuativo. A tal fine si precisa che:

- 1) il finanziamento bancario ordinario è condizione di ammissibilità alle agevolazioni ed è concesso dalle banche (di seguito denominate "soggetti finanziatori") che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario (nel seguito "delibera del finanziamento ordinario"), redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione; tale delibera potrà riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario integrativo previsto nella convenzione medesima;
- 2) il finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto;
- 3) le imprese, tenuto conto della possibilità di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo punto 6.2), potranno individuare differenti combinazioni delle predette agevolazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato n. 1, fermo restando che
  - a) l'ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario);
  - b) il finanziamento bancario ordinario deve essere sempre almeno pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura è destinato;
  - c) la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non può essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili;
  - d) l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine si precisa che rientrano in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il predetto finanziamento ordinario e/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.

#### PROCEDURA.

- L'impresa può presentare domanda per il contributo solo in seguito all'apertura del bando e entro e non oltre i termini prestabiliti dallo stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- Il modello predisposto dal Ministero si compone di un Modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.
- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in graduatorie, ordinate in senso decrescente sulla base dei seguenti criteri di priorità.
- I criteri di priorità attraverso i quali vengono ordinate le domande riguardano:
  - 1) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili è riportata nell'allegato n. 1);
  - 2) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili;
  - 3) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità che, per le graduatorie ordinarie e speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuate dalle regioni e, per le graduatorie multiregionali di cui alla precedente lettera c), sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 del decreto attuativo.

In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.

Il valore di ciascuno dei predetti indicatori è incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:

- a) 1,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato da considerare è quello corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci completi della relazione sulla gestione o, in mancanza, della nota integrativa, da cui risulti il valore e la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute;
- b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni

dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile; il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare è quello riportato nella dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci e delle dichiarazioni annuali IVA;

- c) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione del modulo di domanda, abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia della predetta certificazione;
- d) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, perfezionate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a imprese che alla data di perfezionamento dell'operazione di fusione:
  - siano classificate di piccola o media dimensione ai sensi della disciplina comunitaria vigente;
  - risultino operanti da almeno tre anni; a tal fine si considerano operanti le imprese che, con riferimento a ciascuno dei tre bilanci approvati alla medesima data, presentano un valore di fatturato diverso da zero alla voce A1 del conto economico;
  - presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica di cui alla voce A1 del Conto economico e delle immobilizzazioni nette di cui allo Stato patrimoniale pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione;
  - operino in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero siano contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle; a tal fine, il predetto collegamento economico sussiste allorché ciascuna delle imprese interessate dall'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio approvato prima del perfezionamento dell'operazione di fusione; a tal proposito il fatturato di riferimento è quello di cui alla voce A1 del Conto economico.
- e) 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia autentica degli accordi stipulati con le Università e/o i Centri di ricerca unitamente a copia autentica dei singoli contratti di stages.
- f) 0,25 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonché per i programmi proposti da imprese che abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la medesima data, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, relativamente alle strutture adibite ad asili nido, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente, relativamente alla dimostrazione della riduzione tariffaria riconosciuta, copia del relativo provvedimento dell'INAIL.
- g) 1 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino costituite da non più di un anno; per le imprese individuali si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese.

#### ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO.

Esso riguarda principalmente:

- La sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni.
- La consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e anche dei soci.
- La validità tecnico-economico-finanziaria del programma con particolare riferimento agli obiettivi dell'iniziativa.
- La piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dello stesso ai requisiti edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
- L'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quello che attiene la pertinenza che la congruità.
- I dati che determinano il valore degli indicatori.

## 8.4

### La legge n. 215/1992 «Imprenditoria femminile».

#### BENEFICIARI.

Piccole imprese anche se costituite prima del 22 marzo 1992 a prevalente partecipazione femminile, requisito che deve sussistere alla data di presentazione e deve essere mantenuto per almeno 5 anni.

- Ditte individuali il cui titolare e gestore sia una donna;
- Società cooperative e di persone costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
- Società di capitali le cui quote di partecipazione spettanti alle donne non siano inferiori ai due terzi e dove gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

#### INIZIATIVE AGEVOLABILI.

La domanda può avere come oggetto solo una delle iniziative ammissibili, anche se all'interno dei programmi può essere prevista l'acquisizione di servizi reali. Le iniziative che hanno come oggetto l'avvio di attività imprenditoriale o l'acquisto di attività preesistenti possono essere poste solo da imprese che non svolgevano alcuna attività. Viceversa, le iniziative riguardanti le innovazioni tecnologiche possono essere poste in essere solo da imprese già esistenti e attive.

- Avvio di attività imprenditoriale.
- Acquisto di attività preesistente mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo azienda ovvero mediante affitto per almeno 5 anni.
- Realizzazione di progetti aziendali innovativi relativamente all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività.
- Acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento di tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, a nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, allo sviluppo di sistemi di qualità.

#### SPESE AMMISSIBILI.

La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa e a quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre tasse. Essa inoltre può riferirsi anche alle spese per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria. Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo.

- Impianti generali; macchinari e attrezzature.
- Brevetti e software.
- Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti generali, macchinari ed attrezzature, per le opere murarie, mentre per la direzione lavori nel limite del 5% dell'importo per opere murarie.
- Studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi di analisi di mercato, impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivo.
- Servizi reali.
- È ammesso anche il costo per l'acquisto di attività preesistenti limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software. <sup>(1)</sup>
- Sono escluse tutte le spese non pertinenti la realizzazione del progetto, l'acquisto di terreni e fabbricati, gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione, l'avviamento e le spese di gestione.

<sup>(1)</sup> Nel caso in cui l'acquisto è perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado, non è ammesso il relativo costo di acquisto; lo stesso vale nel caso in cui la titolare, ovvero uno o più soci della richiedente siano parenti entro il secondo grado con la cedente, solo che il costo viene decurtato delle quote detenute da tali soggetti dell'impresa cessionaria.

#### AGEVOLAZIONI.

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in due quote, a stato avanzamento lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione: la prima quota è pari al 30% dell'agevolazione, la seconda è pari, invece, al suo 60%, ad essa va infatti aggiunto un 10% che verrà erogato solo dopo il controllo della documentazione finale, entro 9 mesi dal ricevimento della documentazione. Detto termine viene dimezzato per iniziative la cui agevolazione non supera i 100 mila euro circa.

La prima quota può comunque essere richiesta a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

In attuazione dell'art. 72 della legge 289 del 2002 l'importo delle agevolazioni è calcolato in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR 28 luglio 2000, n. 314 ed è concesso per il 50% nella forma di contributo in conto capitale e per il

restante 50% nella forma di finanziamento a tasso agevolato.

In alternativa, l'impresa può richiedere le agevolazioni a titolo di "aiuti de minimis". Tale opzione non solo comporta l'applicazione del massimale di aiuto pari a 100.000 euro, ma anche l'impegno a non superare tale massimale per un triennio dalla data di ottenimento della prima agevolazione "de minimis". Essa risulta comunque molto utile soprattutto in quelle aree, considerate non svantaggiate, i cui massimali in ESL sono molto contenuti.

#### PROCEDURA.

- Nel caso in cui le Regioni provvedono all'integrazione, esse possono anche gestire tutte le fasi dell'intervento dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi. Viceversa, cioè nel caso in cui tale integrazione non ci sia stata, le fasi dell'intervento vengono gestite dal Ministero. In entrambe i casi, la domanda deve essere inoltrata all'ente competente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- Il modello predisposto dal Ministero si compone di un modulo per la richiesta delle agevolazioni da redigere in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà e contenente le informazioni riguardanti l'impresa richiedente e il programma d'investimento; di una scheda tecnica riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa e i relativi piani economici e finanziari.
- Le domande ritenute ammissibili sono poi distinte in graduatorie, ordinate in senso decrescente, separate per macro settori: agricoltura, manifatturiero e assimilati, commercio, turismo e servizi.
- I criteri di priorità attraverso i quali vengono ordinate le domande riguardano: il grado di partecipazione femminile alle imprese, l'entità dei nuovi investimenti, l'impatto occupazionale complessivo e la relativa percentuale di manodopera femminile, i criteri di priorità eventualmente fissati dalla regione stessa, certificazioni ambientale e di qualità.

## 8.5

### La legge n. 236/1993 «Imprenditoria giovanile».

#### BENEFICIARI.

- Le agevolazioni sono destinate alle società di persone, di capitali e cooperative. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.
- Alla data di presentazione della domanda, e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i 5 anni successivi alla data di ammissione alle agevolazioni, i soci persone fisiche non possono detenere quote di altre società beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000, titolo I e II (autoimprenditorialità e autoimpiego) e precedenti leggi.
- Lo statuto della società ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

#### LE AGEVOLAZIONI GESTITE DA «SVILUPPO ITALIA»

#### DECRETO LEGISLATIVO N. 185/2000, TITOLO I, CAPO I E II

Hanno l'obiettivo di finanziare la creazione e l'ampliamento di piccole imprese costituite in maggioranza da giovani.

Possono infatti presentare la domanda di agevolazione:

- a) Nuove società o cooperative costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani in possesso dei seguenti requisiti:
  - età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di ricevimento della domanda da parte di «Sviluppo Italia»;
  - residenza nei territori agevolati l'1 alla data del 1° gennaio 2000 o nei sei mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve essere localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società.
- b) Società o cooperative già esistenti, economicamente e finanziariamente sane, che:
  - siano costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani in possesso dei suddetti requisiti di età e residenza alla data di ricevimento della domanda e nei 2 anni precedenti alla stessa;
  - siano localizzate nei territori agevolati (sede legale, amministrativa e operativa) alla data di ricevimento della domanda e nei 2 anni precedenti alla stessa;
  - abbiano avviato l'attività da almeno 3 anni alla data di ricevimento della domanda.

Se la società o la cooperativa ha già beneficiato delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000, titoli I e II (autoimprenditorialità e autoimpiego), per poter presentare la domanda deve inoltre aver completato, alla data di ricevimento della domanda e da almeno 3 anni, il programma di investimenti

ammesso alle agevolazioni ed essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.

#### INIZIATIVE AGEVOLABILI.

L'attività d'impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa.

Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell'iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati. A livello settoriale vi sono limitazioni e divieti relativi al finanziamento di attività specifiche derivanti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria. In particolare, i progetti in agricoltura devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei POR (Programmi operativi regionali) e nei PSR (Piani di sviluppo rurale).

#### FORNITURA DI SERVIZI.

I progetti d'impresa agevolabili possono riguardare inoltre nuove iniziative o ampliamenti di attività imprenditoriali esistenti nel settore della fornitura di servizi nei seguenti comparti:

- fruizione dei beni culturali (a esclusione di quelli statali)
- turismo
- manutenzione di opere civili e industriali (a esclusione della manutenzione straordinaria)
- tutela ambientale
- innovazione tecnologica
- agricoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroindustriali.

L'investimento complessivo non può superare i 516.000 euro, IVA esclusa.

#### SPESE AMMISSIBILI.

- Studio di fattibilità (ammissibile per tutte le attività);
- Terreno (ammissibile solo per produzione agricola e industriale);
- Opere agronomiche e di miglioramento fondiario (ammissibile solo per produzione agricola);
- Opere edilizie (incluse spese di progettazione e oneri di concessione) (ammissibile per tutte le attività);
- Allacciamenti, impianti e attrezzature (ammissibile per tutte le attività);
- Altri beni a utilità pluriennale (ammissibile per tutte le attività);
- Acquisto di animali e piante (ammissibile solo per produzione agricola).

Le spese di gestione ammissibili alle agevolazioni sono quelle sostenute per:

- acquisto di materie prime;
- prestazioni di servizi;
- oneri finanziari (diversi da quelli relativi al mutuo agevolato).

#### AGEVOLAZIONI.

Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti d'impresa consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato a copertura delle spese sostenute per:

- investimento;
- gestione;
- formazione/assistenza tecnica.

Le agevolazioni per le spese di gestione sono escluse per i progetti di produzione e trasformazione agricola, per i quali è prevista l'erogazione di un premio di primo insediamento. L'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso (mutuo agevolato) non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse (c/investimento, c/gestione o premio di primo insediamento, formazione e assistenza tecnica).

L'impresa agevolata è tenuta ad apportare mezzi propri (capitale sociale, finanziamento infruttifero dei soci, prestiti bancari non agevolati a medio/lungo termine) per un importo pari almeno al 25% delle agevolazioni concesse.

Le agevolazioni finanziarie per l'investimento consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dalla UE in relazione alla localizzazione, al settore di attività e alla dimensione dell'impresa.

Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura finanziaria può arrivare:

- a) nel Sud
- fino al 90% dell'investimento (di cui il 40-45% a fondo perduto);
- b) nel Centro-Nord
- fino all'80-85% dell'investimento (di cui il 30-35% a fondo perduto) per il settore agricolo;
  - fino al 60-70% dell'investimento (di cui il 10-15% a fondo perduto) per gli altri settori.

Il mutuo agevolato, di durata variabile dai 5 ai 10 anni (elevabili a 15 per i soli progetti di produzione agricola), è rimborsabile in rate costanti semestrali posticipate.

Il tasso di interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

#### GARANZIE.

Il mutuo agevolato deve essere assistito da:

- privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare;
- ipoteca di primo grado, da acquisire sui beni oggetto di finanziamento. In caso di mancata capienza, parziale o totale, deve essere prevista l'ipoteca su altri beni della società o di terzi, o la prestazione di fidejussione bancaria.

Il valore cauzionale prestato deve essere pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

#### MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti sono erogate da Sviluppo Italia secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione delle agevolazioni.

La società beneficiaria, successivamente alla stipula del contratto, può rendicontare le spese effettuate per stati di avanzamento lavori (SAL) e chiedere l'erogazione delle agevolazioni corrispondenti.

I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5. Devono essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% dell'ammontare degli investimenti previsti. Le spese rendicontate possono anche non essere quietanzate al momento della presentazione. L'ultimo SAL non può superare il 10% della spesa complessiva per investimenti ammessa alle agevolazioni e le spese in esso rendicontate devono essere tutte quietanzate. L'erogazione delle agevolazioni avviene, normalmente, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa. Entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle agevolazioni, la società beneficiaria deve produrre, in originale, le dichiarazioni di quietanza liberatoria rilasciate dai fornitori. Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. «Sviluppo Italia» provvede ad accertare l'effettiva destinazione delle evoluzioni erogate, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni. La realizzazione del programma di investimenti deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni (12-24 mesi).

#### PROCEDURA.

Presentazione della domanda.

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda tramite raccomandata A.R. indirizzata a: Sviluppo Italia SpA  
Funzione creazione d'impresa - 00138 Roma - via Boccanelli, 30

Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;
- dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale della società, relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'avvio di una nuova iniziativa o per l'ampliamento di azienda preesistente;
- dichiarazione sostitutiva dei singoli soci di non titolarità di quote e/o azioni in società o ditte individuali già beneficiarie, nei casi di nuova iniziativa; dichiarazione sostitutiva dei singoli soci specifica nei casi di ampliamento di azienda preesistente;
- copia del documento d'identità del legale rappresentante della società e di ciascuno dei soci;
- studio di fattibilità del progetto di investimento per nuova iniziativa o per ampliamento sottoscritto dal rappresentante legale della società;
- certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale della società.

Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali, alla domanda va allegata anche la documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene (decreto legislativo n. 490/99). I modelli della domanda, delle dichiarazioni, dello studio di fattibilità, sono disponibili su [www.sviluppoitalia.it](http://www.sviluppoitalia.it)

#### VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.

La valutazione delle domande pervenute prevede le seguenti verifiche:

- o sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- o validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento a:
- attendibilità professionale dei soggetti proponenti;
- affidabilità del piano finanziario;
- redditività e livello tecnologico del progetto;
- potenzialità del mercato di riferimento.

Il procedimento di valutazione si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta.

#### AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI.

In caso di esito positivo della valutazione della domanda, «Sviluppo Italia» delibera l'ammissione alle agevolazioni e procede con la società proponente alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni che disciplina i termini e le condizioni per l'attuazione dell'iniziativa agevolata sulla base della normativa vigente alla data della delibera.

La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici.

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

DR SAVERIO PANZICA

PARTE II

# La normativa dei beni culturali e paesaggistici.



## Introduzione.

### Norme nazionali, della Regione siciliana ed internazionali.

Il presente lavoro è volto ad identificare i processi dinamici che costantemente mutano il concetto di beni culturali e ambientali, tenendo conto del patrimonio già esistente, frutto di culture e di modi di pensare del passato e quindi memoria dell'uomo.

Questa memoria non può e non deve rimanere fine a se stessa ma, attraverso la sua conoscenza, lo spirito e la cultura umana devono volgersi verso processi indirizzati alla riscoperta dell'individualità contro i tentativi di globalizzazione in atto che stanno distruggendo le identità culturali incidendo profondamente sull'ecosistema.

Per lo Stato italiano sono "Beni culturali" le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico".

Viene definito "Patrimonio ambientale" l'insieme dei monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale. Queste definizioni, determinate dal "codice Urbani", non hanno tenuto conto delle dinamiche culturali che interessano i beni culturali e ambientali, infatti, l'UNESCO ritiene che il patrimonio culturale di un popolo debba essere costituito, anche, da quei beni immateriali che recano il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale, messa in pericolo dal processo di omologazione spirituale imposta dal mercato globale, definito "patrimonio intangibile". Pertanto, compito fondamentale di ogni Nazione è quello di occuparsi della conservazione e promozione della cultura intangibile.

Quando parliamo di cultura intangibile intendiamo riferirci alla cultura quotidiana, cioè quella che spazia dalla danza al teatro, dall'enogastronomia alla musica, passando attraverso le lingue ed i dialetti, i costumi ed i giochi, le feste ed i riti, in breve tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività.

Da ciò emerge la considerazione che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sebbene sia stato varato nel 2004, almeno sotto questo aspetto, è rimasto fermo a concetti da considerare ormai obsoleti, in quanto statici che non considerano le mutazioni culturali, sociali e paesaggistiche.

Altra critica mossa al decreto legislativo 42/2004 riguarda la sdemanializzazione di un bene culturale e quindi il vincolo di inalienabilità che, ne consegue, possono venir meno non già a seguito dell'esito negativo di un procedimento di accertamento dell'interesse culturale effettuato dalle soprintendenze (così come dovrebbe essere garantito all'interno di una ottica protezionista) bensì a seguito di una procedura amministrativa prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, il quale impone che la verifica circa l'interesse artistico, storico, archeologico dei beni di proprietà pubblica, debba essere svolta dalla soprintendenza entro un termine perentorio di 120 giorni, stabilendo, che, in caso di mancata risposta da parte della amministrazione competente entro il termine suddetto, il bene in questione debba considerarsi privo di interesse culturale e quindi liberamente alienabile.

È evidente che la norma dell'art. 27 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, appena descritta e richiamata dall'art. 12 del nuovo Codice sui beni culturali, sovverte pericolosamente il principio dell'inalienabilità dei beni di interesse culturale, attraverso il subdolo meccanismo del silenzio - assenso. Il silenzio assenso è un espediente procedurale creato esclusivamente per tutelare il cittadino dinanzi alla inerzia della pubblica amministrazione e non per comprimere un diritto che fa capo, in questo caso, non solo ai cittadini italiani ma ai cittadini del mondo.

Per quanto attiene alla disciplina dei beni culturali, le modifiche apportate con i decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 al Codice riguardano, in particolare, l'abrogazione della norma sul silenzio-assenso e l'approfondimento delle tematiche connesse alla valorizzazione.

In primo luogo è stato eliminato il ricorso al cosiddetto "silenzio-assenso" in materia di verifica dell'interesse culturale dei beni di appartenenza pubblica. Con la modifica dell'art. 12, comma 10, del Codice, è stata finalmente fatta chiarezza sull'impossibilità di ricorrere al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici, formalmente sancita dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo novellato dall'art. 3, comma 6-ter del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con

modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'UNESCO, l'*Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura e la comunicazione* fondata a Parigi il 16 novembre 1945 si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la *Carta delle Nazioni Unite* riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Un tema di grande responsabilità per chi amministra i beni culturali e ambientali è quello della loro tutela.

È opportuno fare delle distinzioni tra i paesi protezionisti (esportatori) e i liberisti (importatori). I primi sono caratterizzati da una quantità imponente di opere d'arte (bacino del Mediterraneo, America centrale e del sud, Estremo oriente, Africa), tra i liberisti possono essere considerati la Svizzera, la Francia, il Giappone, la Germania, ecc. Questi paesi non è che lasciano ampia circolazione dei propri beni ma limitano la circolazione ai semplici beni nazionali.

Si tratta di ripercussioni che si hanno nel momento in cui ci si confronta a livello internazionale. La maggior parte degli accordi che si riescono ad ottenere con questi paesi sono sempre accordi di compromesso in quanto le posizioni da loro mantenute sono spesso irremovibili. Le tipologie dei beni che vengono trafugati sono soprattutto suppellettili religiose, dipinti, vasellame (che viene frantumato a regola d'arte per essere trasportato), ecc.

La disciplina che va applicata nel caso di violazione di norme interne di tutela vanno distinte tra due ipotesi:

1. la vendita conclusa prima dell'esportazione;
2. la vendita conclusa dopo l'esportazione.

Se il contratto di alienazione è concluso in un territorio dove ne è vietata la transazione il contratto è invalido, quindi un giudice straniero può dichiarare invalido l'atto originale sulla base della legislazione del paese d'origine.

La restituzione è obbligatoria quando è frutto di un accordo bilaterale.

L'ipotesi più frequente è la seconda. L'atto traslativo avviene nel paese importatore. Qui subentra il valore delle leggi in vigore nel paese importatore.

In questo caso appare assai difficile, soprattutto in caso di stati liberisti, che il bene possa essere restituito al paese di origine (normalmente protezionistico) a meno che non vi siano accordi tra i due paesi (nel caso della Comunità europea a partire dal 1 gennaio 1993 - data di entrata in vigore del mercato unico - scatta un meccanismo di automatica restituzione - direttiva 93/7 - che impone al giudice del paese di destinazione di agire direttamente sul bene).

La questione di fondo è quella di definire fino a che punto è possibile applicare la legislazione del paese di origine nello stato di destinazione del bene.

Negli ultimi anni si è verificata una posizione più elastica, oggi si assiste soprattutto a seguito di sentenze di molti tribunali ad una applicazione sempre maggiore delle legislazioni dei paesi di origine.

È importante distinguere il caso di un divieto di trasferimento assoluto (cose *extra commercium*) e il caso in cui l'alienazione è consentita previa autorizzazione. Va citato in questo caso un esempio: molti anni fa furono venduti in Inghilterra dei documenti dell'archivio dei medici che erano stati esportati senza autorizzazione. I giudici inglesi, a seguito della richiesta di restituzione da parte del governo italiano, precisarono che ove i documenti fossero stati di proprietà pubblica la situazione sarebbe stata di tutela e di considerazione, poiché i documenti erano di proprietà privata non si poteva invocare il divieto di esportazione previsto dalla legge italiana.

Questa sentenza fa intravedere il caso in cui il bene appartiene allo Stato, in pratica il recupero diviene più semplice perché è chiaro che l'esportazione del bene deve essere avvenuto per forza con un atto illecito, quindi va colpito l'atto illecito precedente all'esportazione del bene stesso.

La dottrina in questi casi ha espresso la sua opinione precisando che nel momento in cui un paese di origine ha stabilito un vincolo su un bene questo vincolo segue il bene, quindi anche se l'alienazione del bene avviene all'estero resta comunque in vigore il vincolo iniziale quindi va applicata la legge del luogo di origine. I beni culturali e ambientali devono entrare nello spirito dei popoli, affinché gli stessi li considerino parte della loro vita, ciò può avvenire solamente attraverso programmi mirati volti al rispetto e all'amore verso: le opere d'arte, il paesaggio, le tradizioni e le manifestazioni artistiche nel loro complesso; gli stati dovranno adottare provvedimenti normativi, comuni, per valorizzare e proteggere il patrimonio artistico ed ambientale attraverso atti di carattere internazionale che non siano condizionati da interessi economici privati.

### La legislazione dei beni culturali e ambientali in Italia.

- Costituzione italiana - art. 9  
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- Legge n. 1089/1939 - Tutela delle cose di interesse storico artistico;

- Legge 29 giugno 1939 n. 1497 (DPR n. 616 del 1977);
- RD - Regio decreto n. 262/1942, Approvazione del testo del codice civile dei beni appartenenti allo Stato, agli Enti pubblici e agli Enti ecclesiastici;
- Legge n. 184/1977, Ratifica ed esecuzione della convenzione Parigi 1972;
- Legge n. 4/1993, Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali». Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5 ter.;
- Decreto legislativo n. 112/1998, capo V, artt. 148 - 155, «Beni e attività culturali»;
- Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
- Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ecologia. Nota: La correzione dello standard è stata apportata dal "corrigé" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004;
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 2 Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- DM - Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con l'Agenzia per il demanio 6 febbraio 2004. Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica;
- DM - Capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio 28 febbraio 2005. Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004 concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica;
- Decreto Capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici 25 gennaio 2005. Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 23 marzo 2006. Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici;
- DM - Ministero per i beni e le attività culturali 27 settembre 2006 Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;
- Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94 - 98. Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «Testo unico»;
- DM - Ministero per i beni e le attività culturali Decreto 10 maggio 2001 «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» (art. 150, comma 6, decreto legislativo n. 112/1998);
- Legge costituzionale n. 3/2001, art. 117 «Potestà legislativa» e art. 118 «Funzioni amministrative»;

- Testo coordinato
  - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; *integrato con:*
  - Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali;
  - Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005. Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (\*). (\*) Il titolo è stato così rettificato per effetto del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2006;
- DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Legge 9 gennaio 2006, n. 14. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 77. Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

### Le norme che regolano i beni culturali in Sicilia.

- Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, art. 14 lettera n) - Statuto Sicilia;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 80/77 Ha dettato norme per la valorizzazione la tutela e la valorizzazione di detti beni. Ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale.
- Regione siciliana - Legge regionale n. 116/1980, «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dei beni culturali»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 17/1991, «Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 8/99, «Rideterminazione delle dotazioni organiche»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 10/1999, artt. 6 - 7, recepimento legge n. 4/1993 (*legge Ronchey*);
- Regione siciliana - Legge regionale n. 20/2000, «Istituzione del parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi di Agrigento»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 6 /2001, artt. 13 - 23, «Musei - teatri»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 2/2002, art. 64 «Valorizzazione beni culturali»;
- Regione siciliana - Legge regionale n. 9/2002 «Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione».

### L'UNESCO.

La Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, in Italia è stata recepita con la legge 6 aprile 1977, n. 184.

### L'UNESCO in Italia.

La Commissione nazionale italiana per l'UNESCO è stata istituita con decreto interministeriale dell'11 febbraio 1950 in vigore per la parte normativa è quello dell'8 maggio 1995.

## Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea per la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.

- L'art. 128 del trattato di Maastricht 1992, divenuto art. 151 del trattato di Amsterdam 1997.
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa. Berna, 19 settembre 1979
- La Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa. Granada, 3 ottobre 1985
- La Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista). La Valletta, 16 gennaio 1992
- La Convenzione europea del paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.
- Regolamento (CEE) numero 3911/92 del Consiglio, 9 dicembre 1992 Esportazione dei beni culturali, modificato da:
  - Regolamento (CE) numero 2469/96 del Consiglio 16 dicembre 1996
  - Regolamento (CE) numero 974/2001 del Consiglio 14 maggio 2001
  - Regolamento (CE) numero 806/2003 del Consiglio 14 aprile 2003
- Regolamento (CEE) numero 752/93 della Commissione 30 marzo 1993 Disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) numero 3911/92 del Consiglio sull'esportazione dei beni culturali, modificato da:
  - Regolamento (CE) numero 1526/98 della Commissione 16 luglio 1998
- Direttiva 93/7 (CEE) del Consiglio, 15 marzo 1993 Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, modificata da:
  - Direttiva 96/100/ (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 febbraio 1997
  - Direttiva 2001/38 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001

## Organismi intergovernativi e non governativi.

- ICCROM  
*International organization for conservation of cultural heritage.*  
È stata fondata nel 1956 in occasione della nona conferenza generale dell'Unesco a Nuova Delhi. Si occupa dello studio e di ricerca nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali. Dal 1960 la sede è Roma.
- ICOMOS  
*Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti.*  
Si occupa dello studio dei monumenti, dei complessi monumentali, dei siti archeologici, dei giardini e dei parchi ecc. Nasce a Cracovia nel 1965 ed ha sede a Parigi.
- ICOM  
*Consiglio internazionale dei musei.*  
È stato fondato nel 1946 ed ha sede a Parigi. La promozione di questo istituto è del presidente dell'associazione dei musei americani.
- ICC  
*Istituto internazionale per la conservazione di opere storiche e artistiche.*  
Viene fondato nel 1948 da un gruppo di esperti anglosassoni ed ha sede a Londra. Si occupa delle problematiche relative alla conservazione degli oggetti conservati nei musei e nelle biblioteche.
- CIA  
*Consiglio nazionale degli archivi.*  
Viene fondato nel 1948 a Parigi su indicazione dell'Unesco.
- FIAB (o IFLA)  
*Federazione internazionale associazioni e istituti bibliotecari.*  
Viene fondato nel 1927 ad Edimburgo da un gruppo di bibliotecari di quindici paesi.

- IUCN - *Unione internazionale per la conservazione della natura.*  
È stata fondata nel 1948.

## Convenzioni internazionali per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

- La Convenzione dell'Aja del 1954 promossa dall'UNESCO adotta due sistemi di protezione generale e speciale. Secondo il sistema di protezione generale si definiscono due obblighi per i paesi che adottano la convenzione: il primo è un obbligo di salvaguardia, il secondo è un obbligo di rispetto;
- La Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante beni culturali (Parigi 14 novembre 1970);
- La Convenzione del 1970 sul traffico illecito delle opere d'arte. Gli Stati devono impegnarsi a dare pubblicità quando un bene sparisce, devono costituire degli elenchi delle opere sia pubbliche che private (a questo si riallaccia anche il trattato della Unione europea). È possibile anche da parte degli stati la classificazione e dichiarazione di beni inalienabili;
- Il 16 novembre 1972 fu firmata a Parigi la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale;
- La Convenzione dell'UNIDROIT Roma 24 giugno 1995 ratificata in Italia con legge n. 2/99 si applica alle richieste internazionali riguardanti: la restituzione dei beni rubati, il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati.

## Italia, Sicilia, UNESCO, Unione europea.

Il metodo utilizzato nel presente lavoro è quello di confrontare le diverse strutture, governative e non governative, che tutelano e valorizzano i beni culturali e ambientali nazionali, internazionali. Un'attenzione particolare è stata prestata alla regione Sicilia. Questo esame ha permesso un confronto aggiornato tra il dibattito problema della convivenza delle norme. Infatti, ad una sempre maggiore richiesta di autonomia locale, si contrappone una necessità, da parte degli organi centrali ed internazionali di proporre linee guida comuni a tutte le rispettive comunità sovraumunali. Il dibattito può trovare soluzioni, esclusivamente, nella ricerca di equilibrio e di collaborazione tra gli attori pubblici e privati il cui unico scopo deve essere quello di lavorare per la conservazione del patrimonio culturale ed ambientale seriamente minacciato da meri interessi economici.

Il lavoro analizza:

- l'evoluzione delle norme che regolano i beni culturali, a partire dall'unità d'Italia;
- i tre livelli attraverso i quali è organizzato lo Stato italiano e cioè: Parlamento; Governo; Regioni;
- l'organizzazione e le norme in Sicilia in quanto regione a statuto speciale;
- l'organizzazione internazionale, in particolare l'UNESCO;
- la politica dell'Unione europea in materia di beni culturali e ambientali;
- gli organismi intergovernativi e non governativi.

## Le funzioni dello Stato italiano per la gestione e la fruizione dei beni culturali e ambientali.

### NORME VIGENTI.

Art. 9 della Costituzione italiana

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

- Decreto legislativo n. 112/1998, capo V "Beni e attività culturali", artt. 148 - 155 ;
- Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
- Legge costituzionale n. 3/2001; art. 117 "Potestà legislativa", e art. 118 "Funzioni amministrative";
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

## I beni culturali e ambientali in Italia.

### 2.1

#### L'organizzazione dei beni culturali e ambientali.

##### *Il Parlamento*

L'attività parlamentare è regolamentata attraverso i lavori delle Commissioni, la relativa Istruttoria legislativa è disposta dalla Circolare del Presidente del Senato 10 gennaio 1997. L'articolo 72 della Costituzione prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione prima di essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea. La procedura in sede referente, insieme con l'attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.

Per la materia sui beni culturali e ambientali al Senato è competente la VII Commissione «Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport».

Le competenze, presso la Camera, spettano alla VII Commissione «Cultura, scienza ed istruzione»: cultura; scienza; istruzione, compresa la disciplina dell'ordinamento dei docenti universitari; diritto d'autore; ricerca scientifica; spettacolo; sport; editoria; informazione, compresa quella radiotelevisiva; interventi per la salvaguardia dei beni culturali.

##### *Il Governo.*

##### *Ministero per i beni e le attività culturali.*

Il Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con decreto legislativo n. 368/98, favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

Il Ministero svolge i seguenti compiti istituzionali:

- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
- promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
- diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
- vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

##### IL MINISTERO È COSÌ STRUTTURATO:

- il Ministro determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE;
- il Consiglio per i beni culturali e ambientali a cui sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro assicura l'unità dell'azione amministrativa;
- organizzazione del Ministero: beni archeologici, demotnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport;
- il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione;
- le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 80.

##### *Le Regioni*

La legge n. 1089 del 1939 non accenna alle Regioni in quanto non erano ancora state istituite. La seconda guerra mondiale favorì l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti dei beni culturali e ambientali.

L'art. 9 della Costituzione sottolinea l'importanza dei beni culturali. Il concetto giuridico di bene culturale passa da una concezione di tipo esclusivamente materialistico ad una concezione del bene immateriale, si comprendono anche quei beni che non fanno parte esclusivamente della cultura materiale.

La Costituzione recita all'art. 9:

*“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione”*. Altri articoli inerenti della Costituzione sono quelli che vanno dal 116 al 119 e l'art. 123.

Dalla stesura dell'art. 9 non si delineano i criteri per la distribuzione della tutela ad organismi centrali o periferici. Difatti nella stesura originale la tutela era affidata “allo Stato”, mentre nel testo definitivo si preferì indicare “la Repubblica”. Prevalse questa tesi perché si ritenne che la tutela dei beni ambientali non doveva essere esclusivamente un obbligo dello Stato ma ad esso dovevano affiancarsi anche gli altri poteri pubblici. Ovviamente dalla lettura di questa norma si esclude una competenza esclusiva dello Stato. Per quanto riguarda le Regioni bisogna riferirsi all'art. 117. L'art. 116, per le Regioni autonome, prevede un regime autonomo secondo statuti approvati con leggi costituzionali (leggi di carattere primario che si pongono al di sopra delle leggi ordinarie). Fin dal 1948 tutte le Regioni autonome si dotarono di un proprio statuto (tranne il Friuli Venezia Giulia che attese fino al 1963 a causa della situazione politica dei confini con la Jugoslavia) la Sicilia ancor prima nel 1946. Le altre Regioni non si mossero anche se l'art. 123 dava la possibilità a queste di avere maggiore autonomia. La vera e propria trasformazione iniziò nel 1970 con una legge del 16 maggio 1970 n. 281 che prevedeva una serie di norme finanziarie a favore delle Regioni, successivamente con vari decreti si cominciò a delinea quella che sarebbe stata poi l'organizzazione regionale italiana. Si trattava soprattutto di decreti che riguardavano i trasferimenti dello Stato alle regioni di vari poteri.

Con la legge del 22 luglio 1975, n. 382 si operò una nuova delega da parte dello Stato affinché completasse il passaggio di funzioni.

La legge 335 del 19 maggio 1976 venne a completare l'autonomia finanziaria delle Regioni nei limiti fissati dall'art. 119 della Costituzione.

Il DPR n. 616 del 24 luglio 1977 riprese di nuovo il problema dei trasferimenti dei poteri alle Regioni.

L'art. 9 della Costituzione non è una norma di carattere precettivo (le norme costituzionali si distinguono in precettive e programmatiche). Essendo l'art. 9 una norma programmatica essa indica una direzione precisa per la normativa da sviluppare successivamente.

Il movimento di opinione che si sviluppò in Italia fortemente regionalistico individuò nella Regione un istituto che avrebbe potuto occuparsi del patrimonio storico e artistico in modo più adeguato. In verità nelle leggi emanate dalle varie Regioni, ci sono molti riferimenti ad attività culturali di ampia gamma (dal cinema all'ambiente). C'è anche in questo caso una trasformazione del bene culturale che viene inteso come bene attività e non solo come bene materiale ed estetico come indicato nella 1089/39 (cose di interesse storico e artistico).

Se il riferimento alla materialità è comunque un riferimento prevalente ed è importante quindi il tema della conservazione, per quanto riguarda invece la concezione immateriale del bene culturale viene a prevalere l'esigenza della sua valorizzazione. La dottrina quindi si è orientata verso una ammissibilità da parte dell'ente Regione di una attività promozionale della cultura (nel senso del suo aspetto di valorizzazione) mentre si continuano ad avere ancora dubbi per quanto riguarda i settori della conservazione e della tutela.

Con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 si trasferiscono alle Regioni una serie di funzioni amministrative dello Stato in questo campo. Per quanto riguarda il concetto di ente locale la dottrina si è orientata per un ambito di competenza piuttosto ampia. Non si intendono solo i comuni, le province e le regioni ma anche gli enti non caratterizzati territorialmente per esempio gli enti assistenziali, accademici e anche quelli privati. Tutto ciò si trova nell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 che chiarisce che “le funzioni amministrative relative ai musei e alle biblioteche degli enti locali ... coinvolge anche gli enti non territoriali o comunque di interesse locale”.

Per museo ci si riferisce non solo alle raccolte ma anche al luogo dove gli oggetti sono conservati. Sotto il profilo giuridico si riferisce all'amministrazione che gestisce la raccolta di opere. Le raccolte dello Stato e degli enti locali costituiscono un demanio storico, artistico è un demanio accidentale. In base all'art. 826 del codice civile i singoli beni mobili che siano di proprietà pubblica e che rivestono un interesse storico artistico, fanno parte di quel patrimonio indisponibile dello Stato e quindi soggetti ai vincoli di inalienabilità previsti dall'art. 23 della legge 1089 con le dovute deroghe, nel senso che il bene patrimoniale indisponibile, una volta che se ne autorizzi l'alienazione, deve mantenere l'uso e la destinazione originaria.

Le leggi regionali emanate in materia di musei e biblioteche sono state numerose, Viene messa in evidenza la valenza sociale del museo. Si fa riferimento al museo come luogo dove si possono svolgere molteplici attività. Non è più un semplice contenitore di oggetti ma anche un propulsore di cultura, il museo è un diffusore di cultura. Secondo alcuni quello che manca è l'autonomia museale, un ruolo autonomo dei museo potrebbe promuovere meglio l'attività di questi istituti.

Sul territorio italiano ci sono circa 3000 musei (quelli dello Stato sono 700). Le Regioni che hanno promosso attività museali e normative all'avanguardia, cercano di organizzare questi istituti in modo da ottenere economie di scala, organizzazioni più flessibili ecc.

Le Regioni a statuto speciale, nel settore dei beni culturali, rivendicano una specie di potestà legislativa di carattere integrativo delle leggi dello Stato e persino esclusiva. Nelle Regioni a statuto ordinario invece prevalgono delle espressioni che, secondo alcuni, vanno al di là di quello che è il vero disegno costituzionale (si parla di gestione, ripristino ecc).

Tornando ai decreti degli anni '70 si può dire che il DPR 14 gennaio 1972, n. 3, trasferisce alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche.

Gli articoli che interessano sono quelli che vanno dal 7 all'11.

L'art. 7 dispone il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative.

L'art. 8 prevede il trasferimento alle regioni delle sovrintendenze ai beni librari che appartenevano al Ministero della pubblica istruzione (il Ministero dei beni culturali non ancora esisteva). L'art. 9 dispone, ai sensi dell'art. 17 della legge di delega 281 del 16 maggio 1970, la delega alle regioni di una serie di funzioni amministrative secondo direttive dell'organo competente dello Stato.

L'art. 10 dispone il trasferimento di uffici e personale.

In un momento successivo con il DPR 24 luglio 1977, n. 616 si iniziarono a trasferire alle Regioni altre funzioni in modo organico. Quello che interessa di questo provvedimento è l'art. 82 che riguarda i beni ambientali (l'art. 80 invece riguarda la materia urbanistica) e dice che "Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni". La delega riguarda tra l'altro anche una serie di compiti stabiliti dalla legge 1497 del 1939 sulla tutela dei beni ambientali e delle bellezze panoramiche.

C'è da ricordare come l'art. 9 della Costituzione stabilisce che alla tutela del paesaggio concorrono tutte le organizzazioni dello Stato attraverso il termine Repubblica.

Il DPR 616 tiene distinti l'urbanistica dal paesaggio dedicando alla prima l'art. 80 e al secondo l'art. 82. Questa delega si rivelò con il tempo molto negativa; a tal fine con la legge Galasso del 1985 si introdusse un correttivo con una cogestione insieme al ministero. Peraltro quando la richiesta riguarda opere da eseguire da parte di altre amministrazioni dello Stato il Ministero dei beni culturali ha la facoltà di rilasciare o negare l'autorizzazione anche in difformità (naturalmente motivandola) di ciò che ha adottato la Regione.

Secondo molti bisognerebbe trasferire alle Regioni la tutela delle bellezze naturali ma in molti casi la cosa è stata tassativamente esclusa anche con sentenze della Corte costituzionale. La Corte comunque non escluse, in una sua sentenza del 1976, il principio secondo il quale le Regioni sono comunque competenti in materia urbanistica anche nei parchi e riserve, ma questa competenza incontra dei limiti nel momento in cui si sono dei vincoli imposti dallo Stato a tutela di interessi di carattere pubblico.

La Corte Costituzionale precisa che nel campo urbanistico è pienamente competente la Regione ma lo Stato non è completamente esautorato per quanto riguarda gli interessi di carattere nazionale ed eccede la dimensione regionale. La stessa Corte con una serie di decisioni adottate nel 1976, nel ribadire la distinzione tra paesaggio e urbanistica, viene ancora a confermare la materia urbanistica va comunque esaminata secondo principi di collaborazione tra Stato e Regione.

Nel 1990 fu emanata una legge importante, la legge 142 dell'8 di agosto 1990, una legge che riforma gli enti locali. Con questa legge gli enti furono chiamati in modo diretto alla programmazione operata dallo Stato. Ne esce rafforzata soprattutto la Provincia perché alle province vengono affidate funzioni di programmazione, di amministrazione, di gestione della valorizzazione dei beni culturali, nonché di coordinamento e promozione delle attività, mentre alle città metropolitane vengono assegnate attribuzioni di natura diversa ma sempre in funzione della tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Su questo punto occorre sottolineare come dal 1939 al 1990 si sia realizzato un processo di diffusione delle responsabilità tra gli organi dello Stato.

Fin d'ora si può dire che la produzione legislativa delle Regioni si caratterizza in quattro importanti gruppi:

1. Leggi di spesa;
2. Programmazione degli interventi;
3. Attuazione delle deleghe dello Stato;
4. Sistema di organizzazione.

Per quanto riguarda il modello di intervento può essere centralista (Sicilia e Alto Adige), oppure, secondo il modello diffuso soprattutto nelle regioni meridionali, Lombardia, Liguria e Veneto, alla Regione sono riservati i compiti di programmazione e di indirizzo con una ampia delega agli altri enti territoriali, soprattutto i comuni; l'altro, applicato soprattutto nelle regioni settentrionali, sono coinvolti gli enti sub regionali anche in materia di programmazione e predisposizione degli indirizzi, tutto ciò ha contribuito alla creazione di consorzi ed una politica culturale integrata (comune cioè a tutti). Un altro modello e quello delle regioni dell'Italia centrale, prevede che ci siano organi precisi che

hanno compiti di ricerca, valorizzazione e coinvolgimento decisionale anche di terzi soggetti, pubblici e privati; va citato a questo proposito l'Istituto dei beni culturali dell'Emilia. Con questo sistema si è creato un sistema museale associativo, si distinguono in questo caso i sistemi toscani e umbri che mirano alla valorizzazione delle entità dei musei minori attraverso delle economie di scala, creando cioè dei poli museali.

Le leggi del 1939 prendevano in considerazione solo le province ed i comuni, con la Costituzione entrano in scena anche le Regioni e l'art. 9 della stessa considera tutti gli organi dello Stato, cioè la Repubblica nel suo complesso, si deve occupare della tutela dei beni culturali e ambientali.

A seguito delle norme costituzionali che istituivano le regioni, delegando ad esse alcuni attribuzioni statali, sono seguite anche delle leggi con le quali le regioni hanno cominciato ad operare.

Da ricordare anche come si è passato dal significato puramente estetico di un bene culturale, affermato dalle leggi del 1939, al criterio di attività culturale.

Di fatti tutta la legislazione delle regioni in materia riguardano non tanto i beni culturali e la loro tutela ma alle attività legate ai beni culturali.

## 2.2

### La legislazione dall'Unità d'Italia.

La prima legislazione italiana dei Beni culturali e ambientali va dal 1861 al 1939. Precedentemente lo Stato pontificio aveva imposto le sue regole agli altri stati pre-unitari.

L'articolo 29 dello statuto albertino del 1848 recitava sull'inviolabilità di tutte le proprietà. Con questa norma si affermava l'inviolabilità del diritto di proprietà. Gli studiosi avrebbero preferito una limitazione della circolazione delle opere d'arte, con una richiesta di ridurre il diritto di proprietà individuale, perché le opere avevano un valore culturale collettivo; ciò produsse contrasti con coloro che, sulla base di questa norma, intendevano gestire le opere d'arte in modo autonomo. Nei primi anni dell'unità ci fu un certo disinteresse da parte del legislatore venne, infatti, promulgata solo una legge del 25 giugno 1865, n. 2359 relativa alle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Con l'articolo 83 della predetta norma si parla dei monumenti storici che abbiano natura di immobili potevano essere acquistati dallo stato per pubblica utilità. Questo è l'unico riferimento ai beni culturali.

Il problema della tutela sorge con la presa di Roma nel 1870. Nel 1865 con l'introduzione del nuovo codice civile vengono aboliti i fedecommessi cioè una regola di tipo testamentario in base ai quali gli eredi di beni appartenenti al patrimonio culturale, avevano l'obbligo di non disperdere il patrimonio ricevuto come eredità. Con queste norme di fedecommessi si salvavano i patrimoni di intere famiglie. Con l'abolizione dei fedecommessi molti patrimoni furono smembrati. Si arriva ad un regio decreto del 27 novembre 1870, n. 6030 che sospende le norme relative ai fedecommessi relativamente alle province romane. Questo naturalmente non piacque molto ai membri del parlamento di spirito liberista sulla base della norma dello statuto albertino.

Tutte queste polemiche portarono alla legge del 28 giugno 1871, n. 286 che estende alla provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile riguardanti l'abolizione dei fedecommessi e maggioraschi (diritto del figlio maggiore di mantenere il patrimonio in modo integro). In un certo senso si ripristina la normativa del codice civile ma si raggiunge un accordo mantenendo in vigore le leggi che riguardavano le opere d'arte in vigore prima dell'unità.

Una legge dell'8 luglio 1883 n. 1461 permetteva la vendita di gallerie e beni culturali allo stato o enti pubblici. Questa legge acuì le polemiche tra conservatori e liberisti, perché in ogni caso non si impediva la vendita di importanti opere d'arte.

Nel 1892 quando viene promulgata la legge 7 febbraio 1892, n. 31 avente per oggetto provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichità. Composta da tre articoli e dispone che chiunque distrugga, distrugga, deteriori opere d'arte viene punito secondo le disposizioni previste dal codice penale. Il governo, inoltre, poteva ispezionare gallerie e collezioni.

La norma fu determinante perché concedeva poteri allo stato in materia, tanto che ad essa seguirono alcuni regi decreti che regolarono altri aspetti della questione: il 22 aprile 1886 n. 39 e n.59 introdussero regole per scavi e restauri, un altro dispose le prime regole per la realizzazione di cataloghi (si ponevano le basi per le prime inventariazioni necessarie per il controllo delle esportazioni delle opere d'arte).

In realtà si trattava di leggi di carattere episodico e quindi si avvertiva la necessità di una legge quadro, che era prefigurata dall'art. 5 di una legge del 1871. Sino alla fine dell'ottocento vari progetti ma si arenarono tutti in Parlamento sempre perché era presente una lobby parlamentare che si rifaceva alla norma dello statuto albertino sulla proprietà privata.

La legge 12 giugno 1902 n. 185, legge organica, rivelò una serie di difetti, in particolare, prevedeva l'emanazione di una serie di regolamenti che furono emanati solo due anni dopo.

La legge 20 giugno 1909, n. 364. È una legge che dura circa 30 anni.

È importante perché esegue una lunga riflessione sulla legge precedente del 1902 e domina il panorama dei beni culturali. Fu successivamente modificata con alcuni regi decreti nel 1912 e 1913 in questa data con il R.D. 363 si stabilisce il nuovo Regolamento di esecuzione che subì alcune modifiche nel 1920 e 1923, regolamento costituito da 128 articoli che in un certo senso vige tuttora perché le norme del 1939 (di cui si parlerà più avanti) si basano ancora oggi su questo Regolamento di esecuzione.

La legge 20 giugno 1909, n. 364, era composta da 37 articoli molti principi, che sono contenuti in questa legge, faranno parte delle norme successive. Uno dei principi fondamentali è la definizione di beni culturali, le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico e definisce che ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. Anche in successive norme ciò che non supera i 50 anni di non può essere considerato bene culturale dalla legislazione di tutela.

La legge del 1902 non fu mai applicata, quella che entrò in esecuzione fu quella del 1909, che prevedeva che il proprietario-possessore non poteva eseguire modifiche o restauri sulla cosa posseduta senza la preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Relativamente agli scavi si dispone che il governo può eseguire scavi in qualsiasi parte del territorio e che al proprietario del fondo spetta un compenso per il danno che subisce; le cose scoperte appartengono allo Stato. È la prima volta che si introduce questo. Questa legge fissa stabilisce, pertanto, il momento in cui lo stato avoca a se la proprietà di tutto ciò che viene scoperto in seguito a scavi. Questo vuol dire che chi dimostra di essere proprietario di un bene da prima del 1909 ne resta proprietario.

La norma stabilisce anche il principio in base al quale allo scopritore spetta un premio stabilito nell'ammontare di un quarto o in denaro o in beni.

Può essere prevista anche l'espropriazione del fondo o l'occupazione temporanea del fondo. Gli scavi possono essere eseguiti anche da privati o da enti.

In caso di scoperta fortuita va fatta una denuncia immediata con successivo riconoscimento del premio. Un altro articolo della legge del 1909 stabilisce che gli introiti delle gallerie e dei musei del regno sono destinati ai singoli istituti. È un principio che esiste anche oggi per il quale tutto va al Ministero dei beni culturali.

Questa legge durò circa trent'anni.

Per quanto riguarda i restauri di beni culturali si mette una forte limitazione al principio del codice civile relativo al diritto di proprietà (art. 832: Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro e con l'osservanza dei limiti posti dall'ordinamento giuridico).

I momenti sono quindi due: il momento del godimento della cosa, che deve essere compatibile con il godimento dell'interesse pubblico della cosa; il momento di disposizione della cosa posseduta, qui le disposizioni di tipo pubblicistico della legge 1089, prevede una sorta di controllo pubblico che si può manifestare in tre modi particolari. Innanzitutto un controllo di tipo conoscitivo, l'amministrazione vuole conoscere tutti i movimenti traslativi che vanno a definire i diritti sulle cose; un altro tipo di controllo tende ad impedire il movimento di un bene quando da questo movimento nasca un pregiudizio per il pubblico godimento del bene; infine un terzo tipo di controllo e l'acquisto diretto da parte dello Stato al fine di destinare il bene ad uso pubblico. Stabilisce anche l'inalienabilità dei beni che appartengono agli enti pubblici o allo stato. Tre anni dopo nel 1942, entrò in vigore il codice civile che istituì un *Demanio storico artistico*, quindi questa condizione di inalienabilità si differenzia per i beni dello Stato e degli Enti pubblici perché ad essi viene riconosciuta la condizione di beni demaniali. Questa inalienabilità diventa di tipo assoluto, gli enti sono incapaci di costituire oggetto di negozi giuridici di carattere privato.

Nella 1089 si distingue la sezione I dalla sezione II, la prima disciplina le cose appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici (artt. 23 - 29), la sezione II disciplina le cose appartenenti a privati (artt. 30 - 34).

I casi di alienazione di beni di interesse storico o artistico sono:

- alienazione da parte dello Stato o di Enti pubblici;
- alienazione di beni di enti privati;
- alienazione di beni di soggetti privati.

Per il primo caso abbiamo le seguenti fattispecie: l'alienazione di beni che non interessano particolare interesse per le collezioni; la permuta di beni, anche di grande valore, con altri enti privati e pubblici, anche stranieri.

Nel primo caso ci si trova di fronte a beni di scarso valore che in un certo senso giustificano l'alienazione; nel secondo caso, la permuta, lo Stato e l'ente pubblico può cedere un bene considerato di grande importanza quando esiste la convinzione che incamerando un altro bene il suo patrimonio si accresca.

Il secondo caso, la alienazione di beni di enti privati è consentita purché ci sia l'autorizzazione dell'amministrazione pubblica, autorizzazione che può venir meno solo nel momento in cui si delinea un grave danno al patrimonio culturale del paese o al pubblico godimento della cosa (art. 26). A questo regime soggiacciono anche i beni della chiesa

Per arrivare all'alienazione del bene, l'ente che lo vuole alienare un bene deve presentare una richiesta al Ministero dei beni culturali con una relazione descrittiva della cosa che contenga, in caso di permuta, anche la descrizione del bene che si intende ottenere in permuta. Il Ministero a sua volta acquisisce

informazioni tramite la sovrintendenza territoriale competente alla quale spettano sempre obblighi di tipo istruttorio. Per i soggetti privati non si richiede un controllo di tipo autorizzante salvo l'ipotesi di collezioni o della serie di oggetti e il privato pur essendo libero ha a suo carico un obbligo di denuncia al ministero dei beni culturali. Da ricordare ancora che qualora il privato ometta di effettuare la denuncia l'atto compiuto è soggetto a nullità (art. 61).

#### ACQUISTI DELLO STATO.

Il patrimonio artistico in generale soggiace a due tipi di regimi giuridici, uno di tipo pubblico ed uno di tipo privato, una volta chiarito che le esigenze di tutela riguardano gli aspetti della conservazione del bene, della sua integrità, della necessità di evitare la dispersione del patrimonio attraverso la fuoriuscita del patrimonio nazionale, tutte queste esigenze si possono rendere compatibili con l'appartenenza ai privati di questi beni, soltanto se questi beni restano soggetti ad un sistema di vigilanza e di intervento da parte dello stato; per i beni archeologici invece vige un principio di carattere generale che ne riserva la proprietà allo Stato.

Tutte queste norme sono dettate dal principio già introdotto con la legge del 1909 con il quale si introduce il carattere pubblicistico della norma. Questo fa sì che quando lo Stato si presenta a concorrere con altri soggetti per l'acquisto di un bene gode di una posizione privilegiata.

I modi di acquisto da parte dello Stato di un bene sono:

- espropriazione per pubblica utilità;
- diritto di prelazione;
- acquisto coattivo (in caso di esportazione);
- accettazione di cose di interesse storico o artistico in pagamento di debiti tributari verso lo Stato.

Tutto ciò non esclude naturalmente tutte le forme di acquisto tipiche dei contratti tra privati (compravendita) o la partecipazione ad un'asta.

Il diritto di prelazione (art. 31) stabilisce che "nel caso di alienazione a titolo oneroso il ministro per l'educazione nazionale (oggi Ministro dei beni culturali) ha la facoltà di acquisire la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione".

I punti essenziali sono che: il proprietario deve disporre un atto di alienazione a titolo oneroso e non a titolo gratuito; si deve trattare di un bene oggetto di notifica, cioè di un bene già vincolato ai sensi dell'art. 3 della legge stessa.

Da notare come l'art. 31 si riferisce esclusivamente agli atti di compravendita, qualsiasi altro tipo di negozio giuridico con il quale modifica un diritto di godimento sul bene ne è escluso (usufrutto, pegno ipoteca ecc.) (si riveda questo caso nel caso di disponibilità dei beni da parte di enti privati).

Il diritto di prelazione interviene nel momento in cui l'atto di alienazione si perfeziona perché c'è l'obbligo della comunicazione all'autorità competente. Si ricorda che la mancata comunicazione rende l'atto soggetto a nullità (art. 61).

Il diritto di prelazione può essere esercitato dallo Stato entro 60 giorni, durante questo periodo l'atto di alienazione versa nella condizione sospensiva e il bene con si può consegnare se non dopo il decadimento del termine.

Se lo Stato esercita il suo diritto di prelazione ha l'obbligo di effettuare il pagamento del prezzo stabilito secondo le norme della contabilità pubblica.

La scoperta fortuita (art. 48) è un caso di ritrovamento molto comune (si escludono naturalmente i casi di scavi illeciti) per il quale per lo scopritore nascono sia obblighi che diritti. L'autore della scoperta è obbligato ad una denuncia all'autorità competente es. sindaco; non deve manomettere le cose ritrovate e le deve lasciare nel posto trovato a meno che non ci siano particolari casi di tutela che ne giustificano la rimozione.

#### LA TUTELA

##### DELLE BELLEZZE NATURALI E DEL PAESAGGIO.

Il patrimonio culturale non comprende solo i beni artistici di cui alla legge 1089 del 29 giugno 1939. Nello stesso anno fu emanata un'altra legge fondamentale per la patrimonio culturale: è la legge 1497/39 la quale riguardava le bellezze panoramiche e del paesaggio. Ci si trovava di fronte ad una maggiore consapevolezza riguardo le bellezze naturali, consapevolezza che a seguito degli eventi bellici diventò sempre più grande.

La legge si compone di 17 articoli. L'art. 1 stabilisce che le cose soggette alla legge sono:

- le cose immobili che hanno cospicuo interesse naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Questo articolo individua quattro categorie. Le prime due sono bellezze individuali le ultime due sono dette bellezze d'insieme.

Analizzando uno dei provvedimenti amministrativi con i quali si istituiscono gli

uso-vincoli sui beni si vede subito la diversità con gli atti amministrativi previsti nella legge n. 1089. Per la 1089 ci si basava sostanzialmente sulla relazione tecnica di un esperto, qui si premettono delle leggi vigenti quindi c'è una identificazione molto precisa della zona soggetta a vincolo, vengo specificate in modo molto preciso i confini della zona da prendere in considerazione richiamando nomi di strade e località confinanti o particelle catastali infine inizia la motivazione che porta all'istituzione di un uso vincolo sulla zona, si fanno cioè considerazioni di natura antropica, naturalistico ecc che portano alla decisione. Le sovrintendenze, una volta pubblicato, l'atto si occuperanno della pubblicazione del provvedimento presso gli albi dei comuni interessati e uffici tecnici relativi.

Il vincolo paesistico viene apposto così come per i beni storici artistici, e la conseguenza del vincolo paesistico è, là dove il bene viene classificato come bellezza naturale, che il diritto di proprietà viene a subire delle limitazioni piuttosto profonde perché si estende a tutte quelle attività che possono intaccare la situazione che la pubblica autorità vuole tutelare. Qui l'articolo 7 della legge 1497, così come per la legge 1089, si richiama il concetto che il proprietario/detentore/possessore debba chiedere preventiva autorizzazione per qualsiasi atto voglia compiere sul bene. Anche qui vanno considerate le distinzioni tra belle individuali e bellezze d'insieme. Per le prime, che sono contenute nei punti uno e due dell'articolo 1 della legge 1497, la tutela si riferisce ad un bene immobiliare che già esiste e come tale è assoggettabile allo stesso regime della legge 1089, diversamente per le bellezze di insieme (punti 3 e quattro) il vincolo di tutela va ad interferire con la realtà urbana del territorio e quindi entrano in gioco le amministrazioni locali e gli interessi di interesse comunità. I vincoli sono in un certo senso incerti e la sua efficacia si esprime con atti certi che vanno ad incidere direttamente sul territorio.

La legge 1497 prevedeva uno strumento particolare cioè il «Piano paesistico» (già individuato in leggi precedenti). Con l'art. 5 si dà possibilità al Ministro di redigere un *Piano paesistico*, secondo le norme dettate dal Regolamento di esecuzione, da adottarsi e da pubblicarsi insieme all'elenco delle aree oggetto di vincolo in modo che queste non possano essere utilizzate in modo diverso da quella che è la destinazione che il provvedimento vuole adottare.

Il «Piano paesistico» è uno strumento eventuale, ciò significa che il vincolo si può istituire anche senza la realizzazione del piano. Si può dire che in questo caso la norma è stata completamente disattesa perché normalmente i vincoli sono stati posti senza redigere alcun «Piano paesistico».

I contenuti dei *Piani paesistici*, stabiliti dal regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, presentano dei punti di contatto soprattutto con le tipologie di prescrizioni del Regolamento edilizio emanato nel 1942 (legge urbanistica del 1942 agli artt. 33 - 34).

I *Piani paesistici* non hanno scopo di tutela dello stato delle cose, i piani urbanistici tengono presente i piani di sviluppo delle località urbane. Si impone quindi una necessità tra i piani urbanistici e quelli paesistici.

I piani paesistici tornano alla ribalta nel 1972 perché in questa data si avvia la trasformazione dello Stato con la creazione delle Regioni. In questo periodo oltre che ai piani urbanistici vennero trasferiti anche le competenze in materia di piani paesistici alle regioni. Le regioni purtroppo non si occuparono molto di questo aspetto affidandosi molto alle varie decisioni comunali.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) molte attribuzioni in materia di funzioni amministrative relative ai beni culturali furono trasferite alle regioni.

Con l'art. 82 si delegano queste funzioni alle regioni. La delega in particolare riguarda l'individuazione delle bellezze naturali e la loro tutela. Queste deleghe non ebbero molto effetto sul territorio. Si arrivò al 1985 dove, a seguito di un grande movimento dell'opinione pubblica, considerando come tutto ciò che era previsto in materia di tutela delle bellezze naturali era stato disatteso, l'onorevole Giuseppe Galasso (sottosegretario pro-tempore del Ministero dei beni culturali) propone una legge (8 agosto 1985, n. 431) che converte un decreto legge che aveva stabilito di introdurre disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale. Assistiamo ad una nuova filosofia in materia di tutela: la legge all'art. 1 aggiunge, ai contenuti della legge del 1977, una serie di ulteriori indicazioni sui vincoli con una nuova tipologia di vincoli.

All'art. 1 si legge che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- i territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori con termini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di ...
- le montagne per la parte eccedente i 1600 metri per la catena alpina e 1200 metri per la catena appenninica e le isole;
- i ghiacciai ed i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;

- i territori coperti di foreste e di boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le aree gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Siamo di fronte ad una situazione completamente diversa rispetto all'indicazione delle categorie da sottoporre a vincoli. La legge Galasso è più specifica e stabilisce che la logica d'intervento è la logica del piano. Significa quindi che tutte le zone elencate nell'articolo 1 sono zone nel quale il vincolo opera direttamente per legge e non si richiedono atti particolari se non per atti di natura meramente cognitiva.

La stessa legge si rivolge alle Regioni come enti che hanno compiti ben precisi con funzioni di indirizzo e coordinamento. Pone tra l'altro un limite, quello del 31 dicembre 1986, termine entro il quale le Regioni sono tenute a predisporre i piani paesistici, stabilendo che il Ministero sarebbe intervenuto in sostituzione delle Regioni che non rispettavano questo termine (un caso è stato quello della Regione Campania ma poche sono state le Regioni che hanno ottemperato l'obbligo).

La legge Galasso è stata antesignana. Per esempio la legge 18 giugno 1989, n. 183 in materia di difesa del suolo e la legge 9 dicembre 1991, n. 344 sulle aree protette hanno introdotto due figure precise: il *Piano di parco* e il *Piano di bacino*. Questi due piani riproducono in modo molto lineare il sistema del piano paesistico individuato dalla legge Galasso in quanto di riferiscono ad aree molto estese sul territorio.

Per quanto riguarda le autorizzazioni per modificare le cose soggette a vincolo l'art. 7 stabilisce che occorre l'autorizzazione dell'ente competente che ha imposto un atto amministrativo che impone la tutela. La distruzione di un bene è un'autorizzazione molto difficile da ottenere anche quando ci si trova davanti a situazioni molto particolari (rovine, ecc.); la modifica invece presuppone una valutazione delle modifiche da apportare in quanto si presuppone che vengano a modificarsi delle caratteristiche che hanno giustificato l'apposizione dell'uso-vincolo.

Questa autorizzazione si concreta in una comparazione tra la consistenza, lo stato attuale e quello della situazione che potrebbe assumere a seguito della modifica proposta.

Il DPR n. 616 del 1977 delega funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni (le quali possono sub delegare ad altri enti le attribuzioni), per cui la competenza di queste autorizzazioni spetta alle regioni. La legge Galasso, pur sottolineando il ruolo delle regioni e il valido compito che le stesse hanno nella tutela delle bellezze paesistiche, ha comportato una serie di modifiche di questo regime di deleghe di cui all'articolo 82 del decreto n. 616. In un certo senso si è introdotto un sistema nuovo che porta una congestione del Ministero dei Beni culturali in materia, nel senso che l'ente Regione è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione entro 60 giorni, scaduto questo termine colui che ha chiesto l'autorizzazione alla modifica, qualora la Regione non si pronuncerà, ha la possibilità di rivolgersi direttamente al Ministero che deve rispondere entro 30 giorni. Non si tratta di un ricorso ma si tratta della esplicitazione di quel potere che lo Stato ha, come ente delegante, nei confronti dell'ente delegato. Tutto si basa sull'inerzia dell'ente delegato. Viene scongiurato così un principio che è quello del cosiddetto silenzio assenso, un istituto previsto dalla legge in base al quale se l'ente non si pronuncia entro i termini stabiliti la richiesta va considerata accettata. In questo caso lo Stato si rende garante dell'efficacia dell'uso-vincolo perché da una parte ha la possibilità di sostituirsi, quando l'ente preposto non svolge il suo compito (inerzia), dall'altra perché ha la possibilità di annullare la decisione presa a base regionale entro 60 giorni dalla comunicazione al Ministero.

Un provvedimento particolare è quello previsto dalla legge n. 241 sulla cosiddetta trasparenza del 7 agosto 1990 è la conferenza dei servizi. È un istituto di grande interesse che si rende opportuno quando bisogna osservare vari interessi pubblici che sono coinvolti in un provvedimento amministrativo.

Questo strumento serve a mettere a confronto le possibili conflittualità che possono interessare diverse amministrazioni pubbliche cercando con compromessi di eliminare queste conflittualità. Per i vincoli di tipo paesistico non sono previste indennità. Tuttavia l'art. 16 della 1497 prevede che per il proprietario di un terreno che non può essere edificato può ottenere un contributo particolare per il danno che ha subito. Non è un'indennità ma un contributo che ha natura completamente diversa.

#### IL REGIME SANZIONATORIO.

Le leggi fondamentali sulla tutela dei beni sono quelle del 1939 e cioè quella del 1 giugno n. 1089 (sulla tutela delle cose di interesse storico artistico) e la legge 29 giugno n. 1497 (sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche).

Tutte queste norme hanno il carattere della tutela pubblica, della immanenza del pubblico sul privato. Una serie di obblighi specifici sui possessori/detentori dei beni viene prevista della normativa. È chiaro che se tali obblighi non venissero adempiuti, la legge prevede delle sanzioni.

Le sanzioni previste sono di due tipi o di carattere amministrativo o di carattere

penale. È da sottolineare che il codice penale è del 1930, quindi le sanzioni penali risentono di questa differenza temporale in quanto la normativa del 1939 applica delle sanzioni penali molto attenuate proprio perché nel 1930 non si poteva prevedere l'eventuale interesse al livello storico-artistico della legge del 1939.

Le sanzioni amministrative invece sono delineate in modo puntuale sia dalla legge 1089 al capo VIII, sia dalla legge 1497, in particolare all'art. 15.

Le fonti legislative delle sanzioni amministrative sono quasi tutte contenute al capo VIII della legge n. 1089 (art. 58 - 70) con modificazioni successive riguardanti l'ammontare delle ammende in quanto, come naturalmente si poteva immaginare, la svalutazione aveva reso irrisorie l'ammontare delle ammende.

A questo pose rimedio il legislatore nel 1975 con la legge 1 marzo 1975 n. 44 che corresse gli importi previsti negli articoli dal 58 al 70 della legge 1089 del 1939 (gli importi che seguono sono quelli del 1975).

Le sanzioni penali invece trovano la loro fonte negli articoli del codice penale art. 733 e 734. Questo norme contemplano ipotesi abbastanza attenuate proprio perché non ancora c'era molta sensibilità nel settore. Bisogna anche considerare che alcuni articoli del codice penale che riguardano reati in forma generale (furti, ecc.) possono anche essere applicati al settore dei beni culturali quando i beni stessi sono oggetto del reato.

Esistono poi altre leggi che costituiscono altre fonti del settore: una è la legge 20 novembre 1971, n. 1062 che riguarda la contraffazione o alterazione delle opere d'arte.

È da sottolineare anche che la legge urbanistica del 28 gennaio 1977, n. 10, prevede dei comportamenti suscettibili di carattere penale che possono andare a ledere ambiente o beni artistici, ecc.

Nella legge 1497 l'art. 15 prevede che indipendentemente agli obblighi stabiliti dal codice penale, chi non ottempera agli ordini e agli obblighi di legge è tenuto alla demolizione a proprie spese delle opere ingiustamente realizzate o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il maggior profitto realizzato dalla commessa trasgressione.

Questa è un pò la panoramica che concerne le trasgressioni amministrative.

Le sanzioni si concretizzano in alcuni obblighi amministrativi: innanzitutto un obbligo di eseguire dei lavori che sono necessari per riparare ai danni cagionati eseguire quindi a proprie spese dei lavori di ripristino; l'altro obbligo è quello di pagare allo stato un'indennità che, quando si tratti di cose di interesse storico artistico è pari al valore della cosa perduta, invece qualora si tratti di beni di interessi paesistici la somma è pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il maggior profitto realizzato.

I primi obblighi rientrano nell'istituto giuridico della riduzione in pristino, il trasgressore deve quindi ripristinare lo stato anteriore delle cose modificate. Per la legge 1497, quando cioè si parla di bellezze panoramiche, c'è una scelta tra la demolizione e la pena pecuniaria, si tratta cioè di una scelta alternativa. La scelta è demandata agli organi dell'amministrazione competente. Scegliere di far demolire il bene o no fa sì che il provvedimento vada argomentato e motivato, anche perché il ministero potrebbe decidere in modo diverso. Per le infrazioni della legge 1089 la sanzione pecuniaria si viene ad applicare soltanto dopo che si dimostri l'impossibilità di ridurre in pristino la cosa, quindi il primo obbligo è quello della riduzione in pristino in caso contrario si applica la pena pecuniaria. Prima del 1990 non si procedeva di autorità con il decreto di demolizione, non c'era cioè la possibilità da parte della parte interessata di procedere in contraddittorio. Nel 1990 con la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*legge sulla trasparenza*) si prevede un processo di partecipazione della persona interessata quando nei suoi confronti si vuole adottare un provvedimento che possa provocare delle lesioni ai propri interessi.

Un esempio è l'apposizione dell'uso-vincolo (legge n. 1089): il procedimento va comunicato anche all'interessato in modo che questo possa partecipare al procedimento che emette l'amministrazione, vale a dire che il Ministero deve informare il soggetto che possiede un bene che sta per essere tutelato/vincolato. La legge 241, in casi di urgenze, potrebbe anche provvedere senza contraddittorio.

La possibilità di contraddittorio dà la possibilità all'altra parte di far presente le proprie ragioni che comunque vanno prese in considerazione.

Nel caso di inerzia, cioè per esempio il caso in cui non venga rispettato l'ordine di demolizione, la pubblica amministrazione agisce d'ufficio attraverso la Prefettura competente per territorio.

La sanzione pecuniaria si pone come sanzione alternativa (art. 15 L. 1497).

Nel caso in cui la sanzione economica non dovesse essere accettata dalla parte interviene una commissione di tre membri, uno dei quali nominato dall'interessato e gli altri dal presidente del tribunale e dall'amministrazione dei beni culturali, che ponendosi come arbitro della situazione stabilisce l'importo della sanzione. Questa decisione non può più essere impugnata dall'interessato. Per quanto riguarda le sanzioni penali previste nella 1089, va chiarito che alcuni articoli prevedono sia il precetto che la sanzione. Un esempio è l'art. 58 che punisce coloro che non hanno presentato l'elenco (precetto) con una sanzione. In altri casi invece il precetto e la sanzione sono separati. L'art. 11 stabilisce, per esempio che per poter demolire, rimuovere o modificare una cosa in base a questo articolo occorre la preventiva autorizzazione del Ministero. In questo caso si indica il precetto, cioè quello che non si può fare, ma non la sanzione.

La sanzione la si trova nell'art. 59. Con una legge del 1975 alcune di queste contravvenzioni sono state depenalizzate, si tratta per esempio dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di antichità e d'arte (art. 4 e art. 58), affissione abusiva di manifesti e cartelli, calchi (art. 51/61), il commercio di beni culturali senza denuncia ecc.

Le figure ancora soggette a sanzione penale sono per la legge 1089: la demolizione, rimozione, modificazione e restauro abusivi (art. 11/12/59), il distacco abusivo di affreschi, stemmi e fregi (art. 13/59) (in questo caso il distacco può anche concorrere nel reato generale di furto), l'esecuzione abusiva di opere (art. 18/19/59), l'inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori che spetta al sovrintendente (art. 20/59), l'inosservanza delle distanze stabilite dalla sovrintendenza (art. 21/59), l'alienazione abusiva (art. 62/63), le ricerche archeologiche abusive (art. 45/47/48/68), l'inosservanza di ordini (art. 70).

Una norma da sottolineare della legge 1089 è l'art. 67. Questo articolo disciplina l'impossessamento di cose rinvenute fortuitamente o in seguito a ricerche. In questo caso chi si impossessa di cose rinvenute fortuitamente o in seguito a ricerche è punito in base all'art. 624 del codice penale che contempla il caso di furto. Questo articolo quindi non fa altro che richiamare una norma generale dell'ordinamento, quella che regola il caso di furto. L'ipotesi dell'art. 67 ha una sua configurazione peculiare che diversifica dall'art. 624. Le due fattispecie criminose hanno in comune l'impossessamento materiale del bene, non però quello della sottrazione a chi lo detiene. Questo caso è ben delineato nell'art. 624 mentre nell'art. 67 siamo in presenza di beni che non sono detenuti da alcuno e che appena ritrovati passano automaticamente nel patrimonio indisponibile dello Stato (a questo proposito c'è una riserva speciale a favore dello Stato).

Poi c'è una norma che dall'art. 66 che riguarda l'esportazione abusiva (se ne riparlerà quando si tratterà la circolazione delle opere d'arte). È una norma che ha subito una modifica da parte della legge 88 del 30 marzo 1998 che all'art. 33 recita: «L'art. 66 della legge 1089 è sostituito dal seguente: *Chiunque trasferisce negli stati membri della Comunità europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché beni di cui al comma 2 dell'articolo 32 senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.*».

Nel codice penale, due articoli riguardano i beni culturali, si tratta dell'art. 733 e dell'art. 734.

L'art. 733 riguarda il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e dice che "chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con un'ammenda non inferiore a quattro milioni. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

È un caso molto particolare perché teoricamente chiunque, nel momento in cui danneggia una cosa propria ne subisce solo un danno personale, qui invece oltre al danno personale c'è anche il reato penale non momento in cui il bene ha un valore culturale. Il caso prevede però che l'oggetto abbia un valore storico-artistico, che il soggetto si a conoscenza del pregio dell'oggetto, che dal danneggiamento ci sia un nocumento del patrimonio. Tutte queste condizioni vanno naturalmente accertate da un giudice.

Da parte di qualcuno ci si è chiesto se l'art. 733 riguarda anche le opere di arte contemporanea, perché così come è scritto l'articolo non specifica se le opere devo essere notificate o meno alle autorità, per cui secondo alcuni il soggetto che distrugge un'opera contemporanea di sua proprietà o in possesso o semplicemente in detenzione, di cui è a conoscenza del pregio che riveste, è punibile penalmente.

L'art. 734 prevede la distruzione e il deturpamento di bellezze naturali e recita: chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni.

L'immobile deve essere presente negli elenchi previsti dalla legge.

Questo articolo non stabilisce un obbligo diretto al soggetto, cioè non dice in modo diretto quello che non si può fare ma è fornita solo la sanzione penale qualora si verifichi una disattenzione della legge. Tutto discende dall'atto di notifica che si riceve con il quale si definisce un oggetto un bene culturale.

A questo punto scatta la cosiddetta norma penale in bianco, nel senso che la sua applicabilità presuppone un atto di natura amministrativa e che per far sì che la norma si applichi occorre l'evento cioè la distruzione o il danneggiamento della bellezza naturale. Mentre la distruzione è molto chiara, l'alterazione di una bellezza naturale comporta una valutazione di tipo estetico. Un giudice deve quindi decidere se si prefigura il caso di deturpamento o distruzione. Il reato si dice di natura commissiva (non omissiva) e la condanna preveda l'applicazione della confisca.

Esiste poi la legge 20 novembre 1971 n. 1062 stabilisce che "chiunque, al fine di trarre profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura e grafica, o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a 4 anni e con la multa da lire 1.000.000 fino a 3.000.000. Alla stessa soggiace chi, pur non concorrendo al reato, pone in

commercio o introduce a tal fine nel territorio dello Stato o pone in circolazione come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, nonché chi, conoscendone la falsità, autentica opere o effettua expertises.”

Le leggi del 1939 emanate prima del periodo bellico sono leggi giudicate eccellenti sia come qualità sia come redazione (furono redatte da Santi Romano). Naturalmente una legge si valuta anche dai modi di applicazione. La guerra ha certamente frenato la loro applicazione considerando che proprio la guerra toccò in modo particolare il patrimonio artistico italiano. Nel dopoguerra un nuovo movimento di opinione promosse una verifica del patrimonio storico artistico italiano. Si constatò che una delle cause del deterioramento dei beni risiedeva proprio nella legge 1089 perchè aveva alcune impostazioni tecniche che necessitavano di essere corrette, non esisteva un inventario completo dei beni soggetti a tutela infine c'erano difficoltà operative da parte degli organi preposti. Dopo gli anni '60 furono costituite due commissioni Franceschini e Papaldo che ebbero l'incarico di studiare la situazione ed arrivare a proporre delle soluzioni al problema.

La commissione Franceschini fu costituita con una legge dell'aprile 1964, lavorò per quasi due anni, era composta da sedici parlamentari e da undici esperti (storici dell'arte, professori universitari, ecc.). Dovevano prima di tutto stabilire quali erano le condizioni in cui versavano i beni artistici del nostro paese in seguito erano chiamati ad esprimere un parere circa un eventuale riordino amministrativo e tecnico scientifico e finanziario degli organi preposti.

La commissione consegnò i suoi lavori il 10 marzo 1964 e dall'esame che fu effettuato venne fuori una situazione allarmante. Per esempio sotto il profilo archeologico si constatò che la devastazione dei cosiddetti scavatori clandestini era enorme; nel settore dei monumenti e delle bellezze naturali si constatò un degrado dovuto a atti speculativi che incidono sul territorio in modo pesante; nel settore dei musei si constatò una carenza di vigilanza se non scarsa conoscenza degli stessi beni conservati; nel settore degli archivi e delle biblioteche si constatò il grave problema relativo all'edilizia e quindi alla realizzazione di idonee strutture conservative.

Sulla base di queste considerazioni la commissione lavorò su direttrici ben precise: prima di tutto fotografare lo stato dei beni artistici, in secondo luogo proporre una semplificazione delle strutture amministrative e infine individuare una nuova possibile struttura operativa nel settore dei beni culturali.

La Franceschini elaborò 84 dichiarazioni. Furono poi pubblicati nel 1967 in tre volumi denominati "Per la salvezza dei beni culturali".

Tutte queste dichiarazioni si possono riassumere nel modo seguente:

- nuovo principio informatore delle attività di tutela;
- differenziazione della disciplina giuridica dei beni culturali;
- individuazione del bene culturale e riconoscimento di tale qualità.

Per il punto uno si intende che la commissione voleva introdurre un sistema di tutela più organico differenziando poi la disciplina dei vari settori culturali. C'è da sottolineare come la definizione di bene culturale venga introdotta adesso. La legge 1089 fa riferimento alle cose di interesse storico artistico, di beni culturali si parla per la prima volta nel 1950 ad una conferenza dell'UNESCO (che portò alla redazione nel 1954 di una importante risoluzione).

Alla commissione Franceschini va il merito di aver definito il bene culturale come quella parte del patrimonio di una nazione che si riferisce alla civiltà di una nazione. Naturalmente ci si riferisce sempre a beni materiali di interesse storico, artistico, archeologico e ad ogni altro bene che costituisca testimonianza di civiltà.

Altro punto fondamentale contenuto nelle dichiarazioni è quello relativo al dubbio che aveva avuto la dottrina in merito al valore dichiarativo o costitutivo del cosiddetto uso-vincolo, la commissione sposa la tesi del valore dichiarativo. I beni culturali devono essere dichiarati: il bene culturale è tale in se stesso, la sua natura è tale a prescindere poi dalla dichiarazione che è lo strumento che fa scaturire oneri a carico del proprietario.

Una caratteristica nuova introdotta è quella della dichiarazione negativa: il proprietario di un bene, considerato culturale, può chiedere che un bene gli venga valutato e quindi considerato o meno bene culturale. In caso di esito negativo vengono a cadere tutti i presupposti per la restrizione alla libera circolazione del bene (è sempre possibile la revoca dell'esito negativo qualora emergano elementi a favore di una dichiarazione positiva).

La commissione individua nel sovrintendente la figura principe nella tutela e valorizzazione dei beni culturali sul territorio.

L'arte contemporanea, non presa in esame dalla 1089, trovò spazio nelle dichiarazioni della commissione. Restò valido il termine dei 50 anni ma fu introdotta una deroga nel caso di opere di grandi artisti. A proposito delle opere contemporanee la Franceschini suggerì di snellire una farraginosa legge degli anni precedenti, detta la legge del 2 per mille, per la quale negli edifici pubblici di nuova costruzione una quota pari al due per mille doveva essere stanziata per l'abbellimento degli edifici pubblici con opere contemporanee (l'attualità di questa intuizione la troviamo in una legge recente del 1997).

Altri suggerimenti riguardarono:

- disciplina dell'appartenenza dei beni culturali dichiarati;
- disciplina della circolazione dei beni culturali dichiarati;
- nuova disciplina dei beni archeologici.

I beni culturali sono definiti beni demaniali a seguito della dichiarazione di un bene culturale nascono degli obblighi particolari. Quello più importante è relativo alla manutenzione del bene stesso e alla sorveglianza da parte dell'amministrazione pubblica. In maniera particolare le regole fissate per i restauri sono molto importanti: è stabilito che il proprietario del bene attenda al restauro in modo precipuo (deve quindi preoccuparsi di comunicare all'amministrazione se occorre procedere a restauri - la sovrintendenza può arrivare al punto di proporre determinati tipi di interventi); è previsto anche che la sovrintendenza si sostituisca al proprietario così come con leggi degli anni '50 si prevede che lo Stato assista il privato sia finanziariamente sia tecnicamente. La circolazione dei beni culturali dichiarati di proprietà di enti non territoriali possono essere venduti previa autorizzazione del sovrintendente. Si prevede anche un termine entro il quale la sovrintendenza può esercitare un diritto di acquisto coattivo ad un prezzo indicato dal venditore (quello che per la legge 1089 era il diritto di prelazione).

Altro elemento importante riconosciuto al sovrintendente è il potere di ordinanza (come un sindaco può per esempio ordinare di sospendere dei lavori).

Infine il sovrintendente può addirittura intervenire su beni non dichiarati, qualora ci siano rischi; questo intervento è il preludio per la dichiarazione, se questa dichiarazione non arriva decadono tutte le possibilità di tutela che può mettere in atto il sovrintendente.

Nel settore dell'archeologia vengono introdotti nuovi elementi. Uno è quello della catalogazione del patrimonio posseduto ma anche di quello di futuro rinvenimento. Secondo la commissione esistono i beni archeologici dichiarati e quelli non dichiarati, soggetti quindi a libera circolazione. È un elemento importantissimo che scioglie molti nodi nel settore perchè secondo la Franceschini possono esistere anche beni archeologici che possono tranquillamente circolare.

Per quanto riguarda i beni ambientali la commissione configura in modo molto particolare il concetto di bene ambientale. Rispetto alla legge 1489 stabilisce quindi una nuova nozione di bene culturale e ambientale; stabilisce un raccordo tra la tutela dei beni immobili culturali e la disciplina urbanistica (si prefigurano per il sovrintendente un potere importante sui piani regolatori, quelli che esistono devono adeguarsi alle prescrizioni del sovrintendente, quelli che non esistono sono soggetti ad eventuali interventi del sovrintendente, sono previsti indennizzi per coloro che subiscono delle restrizioni); per gli archivi, le biblioteche e i nuovi mezzi espressivi vengono considerati anche le raccolte filateliche e le fotografie. Infine la commissione Franceschini si sofferma sulla parte finale dei suoi lavori che è quella di individuare una struttura operativa nel settore. Prima del 1975 i beni culturali dipendevano da strutture che proveniva dal Ministero della pubblica istruzione. Questo ministero aveva due direzioni generali che si occupavano del settore antichità e belle arti, accademie e biblioteche.

Gli Archivi di Stato dipendevano dal Ministero degli interni.

La commissione constatò la carenza di queste strutture (nel Ministero della pubblica istruzione le due direzioni generali erano considerate delle cenerentole). Si pensò quindi che una amministrazione autonoma poteva configurarsi nell'orbita del Ministero della pubblica istruzione come un'agenzia specializzata. Questo perché ci si sarebbe svincolati da alcuni obblighi, soprattutto finanziari, tipici dei ministeri. Il congegno elaborato portava quindi una amministrazione autonoma con un consiglio di amministrazione (di tipo aziendale), sotto il controllo di un consiglio di revisori di conti affiancati da comitati di settore. Molte di queste indicazioni furono poi riprese al momento della costituzione del Ministero dei beni culturali.

Uno dei servizi individuati dalla commissione Franceschini e poi accolto nel 1975, era quello della sicurezza.

Si prevedono anche degli organismi per l'arte contemporanea, per il teatro ecc.

Quando nacque il Ministero dei beni culturali furono considerati anche le arti cinematografiche e teatrali.

La commissione individuò anche la necessità di maggiori fonti finanziarie per una struttura del genere.

All'interno dell'amministrazione si considerò anche una carriera particolare per i tecnici che lavoravano nel settore dei beni culturali (quasi a livello universitario), superando quegli sbarramenti tipici delle altre cariche dello Stato.

La commissione infine propone un inasprimento delle pene e delle sanzioni per coloro che violano le leggi in questa materia.

Concludendo i lavori la commissione propone delle raccomandazioni che riassumono un po' tutto ciò fu espresso nei lavori:

- urgenza di provvedere alla sicurezza del patrimonio;
- provvedimenti di urgenza per la difesa ambientale;
- catalogazione dei beni culturali;
- restituzione di beni a dignità artistica;
- provvedimenti di urgenza contro deturpazioni di beni culturali;
- sedi per gli organi centrali e per le istituzioni scientifiche nazionali;
- provvedimenti d'urgenza per la formazione del personale scientifico e tecnico;
- interventi per l'arte contemporanea;
- educazione e sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dei beni culturali.

Questo ministero viene costituito alla fine del 1974 il 14 dicembre 1974 con un

decreto legge 657. La nascita di questo ministero a differenza degli altri non nacque con una legge ma con un decreto legge. Nel 1975 con la legge n. 5 fu convertito il decreto in legge.

Nel decreto legge il ministero nacque come Ministero dei beni culturali e dell'ambiente ma in sede di conversione fu ridenominato Ministero dei beni culturali e ambientali per evitare alcuni problemi d'interpretazione. Nella legge del gennaio 75 si dava delega al governo di emanare un regolamento di esecuzione, questo avvenne il 3 dicembre 1975 con il decreto presidenziale n. 805.

Il decreto di organizzazione 3 dicembre 1975, n. 805 è il provvedimento fondamentale che organizza il ministero.

L'art. 1 recita: "Il Ministero dei beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, archeologici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente, tutela qualsiasi altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientrino nelle competenze di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito con legge successiva ...".

L'art. 2 recita: "I beni culturali sono patrimonio nazionale le Regioni oltre ad esercitare le competenze stabilite dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1972 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ... collaborano con l'amministrazione statale nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo. Le regioni concorrono alle attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato."

La stessa Costituzione richiama il concetto di tutela dei beni culturali coinvolgendo sia lo Stato sia gli enti territoriali.

Il ministero nasce con una struttura di circa 24.000 persone. Ha tutte le potenzialità del settore con personale multiqualeficato da professionisti (architetti, storici dell'arte, geometri, chimici, ecc.) fino ai semplici operai o custodi (fondamentali per l'opera di tutela).

Il ministero è organizzato con una direzione generale a livello centrale, una struttura periferica molto articolata sul territorio e degli istituti autonomi di configurazione molto particolare.

L'amministrazione centrale comprende:

- Direzione generale degli affari generali amministrativi e del personale;
- Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici;
- Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici;
- Ufficio centrale per i beni archivistici;
- Ufficio centrale per i beni librari, gli istituti culturali e l'editoria.

Questa composizione risponde dalla tipologia dei beni culturali individuata dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

A capo dell'organizzazione c'è il Ministro coadiuvato da un sotto segretario (se nominato).

Oltre al ministro ci sono i dirigenti generali, si tratta delle figure di vertice del ministero che si trovano a capo di ciascuno dei cinque uffici centrali.

Sotto il profilo storico va sottolineato come tutte le più alte cariche politiche e culturali vollero la nascita del ministero. Il suo fondatore Giovanni Spadolini voleva configurare questa amministrazione in modo atipico. Questo non è avvenuto perché già solo perché era stato organizzato un ministero bisognava comunque rispettare una struttura già presente negli altri ministeri. Sotto questo punto di vista non esiste alcuna novità anche se si trattava di una organizzazione più tecnica-scientifica che politica.

I vari uffici secondo la loro specializzazione si occupano in modo specifico dei beni a cui si riferiscono occupandosi soprattutto della tutela dei beni.

Bisogna precisare che la Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici nacque a seguito della legge Galasso quando ci si rese conto che la tutela dell'ambiente andava separata dall'ufficio ministeriale a cui prima era accorpato. L'ufficio centrale per i beni archivistici gestisce e tutela tutti gli archivi, pubblici e privati, gestendo anche le relazioni con le scuole di archivistica e paleografia. L'ufficio centrale per i beni librari, gli istituti culturali e l'editoria si occupa della gestione e tutela delle biblioteche pubbliche statali e da pochi anni anche del settore editoriale che prima era incardinato presso la direzione generale degli affari amministrativi e del personale. Si è trattato di una giusta ricollocazione portando sotto il controllo di questo ufficio tutto ciò che si realizza in campo editoriale, dagli scambi internazionali alle mostre dei libri ecc.

I vari uffici si occupano anche di pubblicazione editoriale, ciascun ufficio ha anche più riviste scientifiche di divulgazione.

Oltre all'organizzazione centrale c'è una organizzazione che si diffonde sul territorio. Abbiamo quattro istituti centrali:

- Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche;
- Istituto centrale della patologia del libro;
- Istituto centrale per il restauro.

Si tratta di istituti centrali che fanno da tramite tra gli uffici centrali e gli organi periferici territoriali. Si tratta di una componente tecnico scientifica molto forte.

L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ha i seguenti compiti:

- problemi e metodologia di catalogazione;
- promozione e coordinamento attività di catalogazione;

- pubblicazioni;
- costituzione e gestione del catalogo dei beni culturali d'interesse archeologico storico artistico e ambientale.

#### RAPPORTI CON

#### ALTRE ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI.

Si tratta quindi di un ufficio importantissimo considerando la grande quantità di beni presenti sul territorio italiano. In particolare questo istituto ha fuso insieme i compiti del gabinetto fotografico nazionale e della aerofototeca.

Questo ufficio gravita fa parte del settore delle belle arti. Il dirigente che si trova a capo di questo istituto proviene dal ruolo dei dirigenti archeologi, architetti, storici dell'arte, ecc.

L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche è un istituto che sostituì il centro nazionale per il catalogo unico che esisteva fin dal 1951. Gravita presso l'ufficio centrale dei beni librari.

Il dirigente che si trova a capo di questo istituto proviene dal ruolo dei dirigenti bibliotecari.

I suoi compiti sono:

- promozione e coordinamento delle attività di catalogazione;
- pubblicazione e vendita del catalogo unico delle biblioteche italiane;
- informazioni bibliografiche;
- collaborazione con istituzioni straniere.

L'Istituto centrale della patologia del libro, fondato nel 1938 svolge i seguenti compiti:

- restauro del materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di pregio;
- insegnamento del restauro con corsi di aggiornamento per il personale dello stato e delle regioni;
- studio del processo di fabbricazione del libro e delle alterazioni fisiche e biologiche;
- prevenzione, profilassi e risanamento dei depositi librari.

## 2.3

### Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

#### *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

Il decreto viene emanato appena 5 anni dopo la stesura del primo testo unico in materia il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 137 del 2002 adegua la normativa sui beni culturali e ambientali:

- agli articoli 117 e 118 della Costituzione, modificati con la riforma del suo titolo V;
- alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali per migliorare l'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali snellire e abbreviare le procedure aggiornare gli strumenti di individuazione conservazione e protezione dei beni culturali.

#### COMMENTO.

#### *Definizioni.*

- sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico";
- fanno parte del "Patrimonio ambientale": i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1.

Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

In particolare la nuova disciplina parte dalla distinzione tra demanialità e non demanialità, riservando il vincolo di inalienabilità solo ai beni culturali demaniali, in quanto beni facenti parte del patrimonio culturale della Nazione. La procedura, che può essere attivata su richiesta del proprietario del bene ma anche su iniziativa d'ufficio del Ministero dei beni culturali, ha lo scopo ben preciso di procedere alla sdemanializzazione di tutti quei beni pubblici ritenuti irrilevanti per patrimonio culturale italiano.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") è stato modificato da: decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, relativo ai beni culturali, e il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, relativo al paesaggio.

I decreti legislativi appena citati risultano di particolare rilievo, in quanto, sono finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate alla versione originaria del Codice, dovute all'eccessiva rigidità di alcune disposizioni riguardanti la fase strategica dell'attività di valorizzazione (ex art. 112 decreto legislativo 42/2004), e al mancato rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e ai principi concorrenziali nella scelta del soggetto gestore (ex art. 115, decreto legislativo 42/2004).

Il legislatore, con tali modifiche, avrebbe voluto eliminare gran parte delle criticità del sistema procedendo, da un lato, alla riformulazione di alcune proposizioni normative, onde rendere più intelligibile la volontà del legislatore, e dall'altra alla espunzione dal testo previgente delle disposizioni abrogate, ovvero alla sua integrazione con norme sopravvenute.

Per quanto attiene alla disciplina dei beni culturali, le modifiche del 2006 al Codice riguardano, in particolare, l'abrogazione della norma sul silenzio-assenso e l'approfondimento delle tematiche connesse alla valorizzazione.

In primo luogo è stato eliminato il ricorso al cosiddetto "silenzio-assenso" in materia di verifica dell'interesse culturale dei beni di appartenenza pubblica. Con la modifica dell'art. 12, comma 10, del Codice, è stata finalmente fatta chiarezza sull'impossibilità di ricorrere al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici, formalmente sancita dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo novellato dall'art. 3, comma 6-ter del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

In merito al tema della valorizzazione, le principali novità riguardano gli articoli 112 e 115 del Codice, disciplinanti l'attività di valorizzazione dei beni culturali. Mentre, da un lato, il legislatore, all'art. 112, ha inteso delinearne in modo netto le diverse fasi dell'attività di valorizzazione (individuazione degli obiettivi e delle strategie, pianificazione/programmazione strategica e, infine, svolgimento dell'attività di valorizzazione). Dall'altro canto, all'art. 115, lo stesso, pur ribadendo l'alternativa fra la gestione in forma diretta e quella in forma indiretta, ne ha precisato i contorni: la prima è svolta da parte degli stessi enti titolari dei beni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, attraverso strutture dotate di autonomia (art. 115, comma 2). La seconda è attuata tramite la concessione a terzi, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica (art. 115, comma 3).

Relativamente alla versione precedente, dunque, le variazioni sono rappresentate dall'introduzione nella gestione diretta, di quella attuata in forma consortile pubblica (in precedenza qualificata come indiretta) e soprattutto dalla menzione, di una sola forma di gestione indiretta, quella attuata tramite concessione a terzi. A ben vedere, quindi, la portata innovativa di tali modifiche sta nell'estensione dei casi di affidamento delle attività di valorizzazione mediante procedura ad evidenza pubblica.

In tal modo è stato reso più certo il quadro normativo, tenuto conto delle comunicazioni della Commissione europea, delle pronunce giurisprudenziali, ed in armonia con i principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, più volte ribaditi nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Per quanto riguarda la disciplina del paesaggio, invece, l'intervento correttivo e integrativo del 2006 sulla Parte III del Codice, rispetto alla Parte II, risulta rilevante più da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Le modifiche apportate al Codice dal decreto legislativo 157/2006, infatti, appaiono tutte in linea con l'originaria versione del Codice essendo soprattutto finalizzate alla correzione di meri errori materiali, al veloce superamento della fase transitoria prevista dal Codice, all'aumento dell'efficacia concreta della tutela dei beni paesaggistici, nonché alla creazione di un solido raccordo con la disciplina ambientale (la legge delega 308/2004).

A seguire è opportuno ricordare l'emanazione di alcuni decreti ministeriali di attuazione del Codice. A tale riguardo, oltre a numerosi atti disciplinanti le modalità di stanziamento dei fondi, è di assoluto rilievo il decreto ministeriale 27 settembre 2006 riguardante il procedimento di verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti ad enti pubblici o enti non aventi scopo di lucro (v. art. 10 del decreto legislativo 42/2004). Con tale regolamento, il Mibac ha inteso uniformare i criteri e le modalità del procedimento di verifica con l'ausilio dei supporti informatici e con la stretta collaborazione delle Direzioni regionali e delle soprintendenze di competenza. Tutto ciò in linea con il progetto riforma ministeriale finalizzato al rafforzamento degli organi periferici e del personale tecnico-scientifico e al potenziamento dell'autonomia funzionale delle soprintendenze.

Infine, è utile menzionare la legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che, in controtendenza alla leggi finanziarie degli ultimi anni, prevede, per il 2007, importanti stanziamenti nel settore culturale. Al riguardo, infatti, l'art. 1, comma 1136 e ss., dispone l'istituzione presso il Mibac, per il triennio 2007-2009, di un fondo pari a 20 milioni di euro per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie, nonché l'assegnazione al ministero di un contributo pari a 31,5 milioni di euro per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

In ordine alle autorizzazioni per gli interventi di edilizia sui beni culturali, la cui procedura è disciplinata all'art. 22 del *Testo Unico*. In particolare l'art. 21 comma 4, prevede che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata all'autorizzazione del soprintendente.

La ratio della norma è di tutto rispetto in quanto mira ad evitare che l'iniziativa dei proprietari privati di beni culturali, soprattutto immobili, possano, attraverso interventi di natura edilizia, intaccare liberamente l'importanza storica ed artistica di un determinato bene culturale.

In particolare all'art. 22, comma 3, prevede che, ove la soprintendenza voglia procedere ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di 120 giorni, entro il quale la p.a. deve provvedere, si sospende fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. L'articolo continua al 4° comma sostenendo che decorso inutilmente il termine suddetto, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 1034/1971.

Per il codice Urbani la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.

È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d) gli archivi.

Sono altresì inalienabili:

- a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
- b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
- c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
- d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). 3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime.

Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza.

È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili

Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per

manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

Non possono comunque uscire:

- a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001; e dal presente articolo.

Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco

Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate.

Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

- a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti

evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

- f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

- a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
- b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
- c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
- d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti.

I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

- La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
- La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
  - a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
  - b) concessione a terzi.

Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed

organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

La gestione in forma indiretta è attuata tramite:

- affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
- concessione a terzi.
- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;
- i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali.

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

- a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
- b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

Relativamente al paesaggio il codice dispone in questi termini: per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune

bellezza;

- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, 19 aprile 2001 nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.

Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.

La regione, sulla base della proposta della commissione, esamina le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili.

Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo.

- a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

#### PIANO PAESAGGISTICO.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, per reintegrare i valori preesistenti ovvero realizzare nuovi valori paesaggistici integrati con quelli.

La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio;
- individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
- definizione di prescrizioni;
- determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi;
- interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
- investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile;
- eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a misure di salvaguardia e di utilizzazione.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Decorso inutilmente il termine, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi. non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione individuata dalla regione.

L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio. Se il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con sanzioni.

Se il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.

Chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni culturali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465,00.

Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620,00.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50:

- a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
- b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
- c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

## L'offerta culturale della Sicilia.

## LE REGIONI A STATUTO SPECIALE.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali, alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1. 2

È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469,00:

- chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
- chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258,00 a euro 5.165,00.

- La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
- Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
- Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310,00 a euro 3.099,00:
  - chiunque esegue ricerche archeologiche senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
  - chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

## IMPOSSESSAMENTO ILLECITO

## DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO.

- Chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31,00 a euro 516,50.
- La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103,00 a euro 1.033,00 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89. La pena applicabile per i reati previsti è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103,00 a euro 3.099,00:

- chiunque, contraffà, altera o riproduce un'opera di antichità o di interesse storico od archeologico;
- chiunque, pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di interesse storico od archeologico;
- chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
- chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Il Friuli Venezia Giulia ha due articoli nel proprio statuto l'art. 4 e il 6 che riguardano i beni culturali. L'art. 4 recita: "La regione ha potestà legislativa su musei e biblioteche d'interesse locale e regionale". L'art. 6 dispone che la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione relativamente ad antichità e delle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna. Si può constatare che la terminologia è abbastanza variegata. Il Friuli usa termini per esempio che riguardano la flora e la fauna.

La Sardegna ha nel suo statuto gli art. 3 e 5.

L'art. 3 (alla lettera q) stabilisce la potestà legislativa della regione in materia di biblioteche e musei di enti locali. L'art. 5 dispone che la regione può emanare norme di integrazione ed attuazione in materia di antichità e belle arti. Le espressioni possono sembrare un pò arcaiche ma si trattava dei termini utilizzati proprio nel 1948.

Il Trentino Alto Adige ha nello statuto l'art. 5 che in base alla legge costituzionale del 10 novembre 1991, n. 1, recante modifiche allo statuto speciale, prevede la potestà legislativa regionale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico - artistico e popolare, di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) a carattere provinciale, di tutela del paesaggio. Si tratta di una situazione molto più ampia per quanto riguarda la terminologia, ci si sofferma tra l'altro anche sugli usi e i costumi popolari. La Valle d'Aosta all'art. 2 (lettere q ed s) dello statuto prevede che la regione ha potestà legislativa nelle materie di tutela del paesaggio e di biblioteche e musei di enti locali.

La Regione Sicilia all'art. 14 (lettera n e lettera r) prevede che la regione ha legislazione esclusiva in materia di tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche ed in materia di musei, biblioteche ed accademie.

La regione, successivamente, con legge regionale del 1° agosto 1977, n. 80 ha dettato norme per la valorizzazione della tutela e la valorizzazione di detti beni. Con la legge regionale n. 80 del 1977 è stato istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali che, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto valore scientifico, nonché, sentire i presidenti dei Consigli locali, rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:

- elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
- fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;
- fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché, sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;
- fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
- fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
- formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché, delle Soprintendenze;
- esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.

Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:

- 1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
- 2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;
- 3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;
- 4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;
- 5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

Sono stati, altresì, istituiti i seguenti Centri regionali:

- 1) Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;
- 2) Centro regionale per l' inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

I Centri regionali sono organismi tecnico – scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.

La regione Sicilia con la stessa legge ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Allo stato attuale il ministero dei beni e delle attività culturali non ha alcuna competenza sulla regione Sicilia se non quella relativa al rilascio della autorizzazione all'esportazione. Sotto il profilo della organizzazione la caratteristica della regione è quella di aver costituito degli uffici su base unica, cioè, mentre nella organizzazione del ministero ci sono varie sovrintendenze che si occupano di settori diversi (archeologici, archivistici, ecc.), la regione Sicilia ha costituito una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale.

Le sovrintendenze per i beni culturali ed ambientali in Sicilia si articolano in sezioni tecnico – scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all' art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80:

- 1) naturali e naturalistici;
- 2) paesistici, architettonici ed urbanistici;
- 3) archeologici;
- 4) etno - antropologici;
- 5) storici, artistici ed iconografici;
- 6) bibliografici;
- 7) archivistici.

Le *Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali*:

- 1) provvedono al censimento, all' inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;
- 2) esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;
- 3) forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;
- 4) rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dello art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637;
- 5) svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

Presso ogni sovrintendenza è istituita una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché, di informazione sull'attività delle sovrintendenze.

Il Consiglio locale è insediato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Il *Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali*:

- esprime pareri su richiesta del Consiglio regionale e degli enti locali;
- formula proposte agli organi interessati in ordine alla tutela, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla loro fruizione sociale;
- promuove iniziative dirette all' individuazione dei beni culturali ed ambientali ed al censimento dei beni medesimi;
- propone programmi, attività ed iniziative agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e culturali, diretti alla più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

Il Consiglio locale, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale delle relative Soprintendenze.

L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di cose mobili e immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente allo esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni. I comuni nel cui territorio ricade l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del consiglio comunale, adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all' acquisto degli stessi beni sulla base della valutazione del competente ufficio tecnico erariale.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi pari al 95 per cento della spesa.

Tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall' Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

Tra le regioni a statuto speciale la Sicilia è la regione che ha la competenza più vasta.

La quota di musei regionali è massima nella provincia di Siracusa (92,3%), in quella di Caltanissetta (84,6%) ed in quella di Agrigento (73,3%), minima in quelle di Trapani (25,9%) e di Palermo (28,3%).

Le province con offerta più differenziata e dinamica sembrano essere quelle di Trapani, Palermo, Ragusa e Catania.

Gli organismi territoriali sono strutturati in nove Soprintendenze provinciali, due Centri regionali per la catalogazione ed il restauro, quattro Biblioteche regionali, quarantadue musei, due gallerie regionali, un servizio per il Coordinamento delle ricerche archeologiche sottomarine.

Un interessante indice per valutare l'incidenza che i beni culturali hanno nelle diverse aree della regione è dato dal rapporto tra le visite ai beni culturali e gli arrivi turistici.

Analizzando questo indice per il 2001 si può osservare il diverso peso che i beni culturali hanno per il turismo delle stesse province. Nella provincia di Enna, per esempio, il numero delle visite ai musei ed ai siti archeologici è nettamente superiore a quello degli arrivi turistici, siamo, quindi, in questo specifico caso, di fronte ad una chiara presenza di visitatori escursionisti; in altri termini, di fruitori dei beni culturali residenti nella zona oppure turisti che non pernottano nella provincia, ma che la frequentano per i suoi beni artistici e culturali. Lo stesso fenomeno, anche se con intensità minore, si verifica per la provincia di Trapani, dove il rapporto è di 2,3 ingressi ogni arrivo e per la provincia di Agrigento con un rapporto pari a 1,1.

L'aspetto più rilevante del turismo culturale è l'effetto destagionalizzante del prodotto cultura in Sicilia.

## Le norme che regolano i beni culturali in Sicilia.

- Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, art. 14 lettera n) Statuto della Regione siciliana;
- Legge regionale n. 80/1977 ha dettato norme per la valorizzazione la tutela e la valorizzazione di detti beni. Ha istituito sovrintendenze uniche su base provinciale lasciando allo Stato il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Una sovrintendenza unica che abbraccia tutte le branche ad eccezione di quella degli archivi che resta di competenza statale;
- Legge regionale n. 116/1980 "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dei beni culturali";
- Legge regionale n. 17/1991 "Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali";
- Legge regionale n. 8/1999 "Rideterminazione delle dotazioni organiche";
- Legge regionale n. 10/1999, artt. 6 - 7 (ricepimento legge "Ronchey" n. 4/1993);
- Legge regionale n. 20/2000 "Istituzione del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento";
- Legge regionale n. 6 /2001, artt. 13-23 (musei - teatri);
- Legge regionale n. 2/2002, art. 64 "Valorizzazione beni culturali";
- Legge regionale n. 9/2002 "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione".

## L'UNESCO per il patrimonio dell'umanità.

Il 18 maggio 2001 da parte dell'UNESCO – la cultura popolare italiana ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il teatro dei pupi siciliani è stato dichiarato «*Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità*» dall'UNESCO, insieme ad altre 18 espressioni culturali popolari di tutto il mondo.

È la prima volta che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, ha voluto dare un riconoscimento non a statue, a monumenti o a siti storici, ma a creazioni culturali e tradizioni, inserendole nel patrimonio mondiale più degno di protezione. L'UNESCO ritiene che il patrimonio culturale di un popolo debba essere costituito, anche, da quei beni immateriali che recano il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale, messa in pericolo dal processo di omologazione spirituale imposta dal mercato globale. Per cui compito fondamentale di ogni Nazione è quello di occuparsi della conservazione e promozione della cultura intangibile. Quando parliamo di cultura intangibile intendiamo riferirci alla cultura quotidiana, cioè quella che spazia dalla danza al teatro, dall'enogastronomia alla musica, passando attraverso le lingue ed i dialetti, i costumi ed i giochi, le feste ed i riti, in breve tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività.

A scegliere i capolavori «*immateriali e orali*» è stata una giuria di 18 membri, presieduta dallo scrittore spagnolo Juan Goytisolo, che ha dovuto esaminare 32 candidature. Il teatro delle marionette palermitano è in ottima compagnia, dal momento che il patrimonio europeo conta anche, fra le varie forme d'arte, il mistero di Elche (Spagna); il canto polifonico georgiano; la creazione e il simbolismo delle croci in Lituania; la cultura orale dei Semciskii (Russia).

Per i paesi arabi, la piazza del Marocco e il suo spazio culturale. Con questa lista, l'Unesco – ha detto Direttore Generale dell'Unesco Koichiro Matsura – «stabilisce alcuni impegni concreti», fra i quali il sostegno al paese detentore del patrimonio a finanziare piani di salvaguardia.

Determinante per il buon esito della candidatura italiana, è stato il contributo del Museo internazionale delle marionette «Antonio Pasqualino» – Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari –, presieduto dalla signora Marianne Vibaek, il cui personale si è adoperato per fornire, in tempo breve, tutto il materiale documentario necessario.

### LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE.

La Convenzione, tra l'altro, ha istituito un Comitato internazionale con sede a Parigi presso l'UNESCO, che gestisce la «Lista del patrimonio mondiale». Nella «Lista del patrimonio mondiale» vengono iscritti i beni che hanno «un valore universale eccezionale» dal punto di vista storico, artistico o scientifico. Le procedure per l'iscrizione nella Lista, le norme per la selezione dei beni e l'individuazione dei criteri cui questi devono rispondere per l'iscrizione nella «Lista del patrimonio mondiale» sono indicate negli «Orientamenti applicativi» che accompagnano la Convenzione.

I nuovi criteri di selezione mirano all'inclusione di tipologie sino ad ora poco rappresentate quali, ad esempio, i paesaggi culturali o l'architettura contemporanea.

Le procedure prevedono la presentazione delle domande da parte dei singoli Stati membri all'UNESCO.

Ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (tentative list) in cui vengono segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5 - 10 anni. In una fase successiva viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella lista.

La documentazione presentata viene esaminata dalla Commissione, con il supporto tecnico degli esperti dell'ICOMOS per i siti di valore storico-artistico e dell'IUCN per i siti naturali.

Le domande di inserimento nella Lista propositiva italiana devono essere inoltrate dalle Amministrazioni competenti per la gestione del sito (es. Sindaco, Sovrintendenze o un Ente parco) al Presidente del gruppo di lavoro interministeriale:

Dr. Giuseppe Proietti

Ministero per i beni e le attività culturali

00153 Roma - Via di San Michele, 22

### IL COMITATO PER IL PATRIMONIO MONDIALE.

Tale gruppo valuta le diverse proposte pervenute ai fini della compilazione della nuova lista propositiva. Ogni anno il *Ministero per i beni e le attività culturali* decide quali siti già presenti nella lista propositiva, debbano essere presentati al

«Comitato per il patrimonio mondiale», Comitato che si riunisce una volta l'anno.

In base alle indicazioni degli «orientamenti applicativi», per poter essere considerato di «valore universale eccezionale» un monumento, un complesso od un sito deve rispondere ad uno dei seguenti criteri:

- rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo;
- aver esercitato un'influenza considerevole in un dato periodo o in un'area culturale determinata, sullo sviluppo dell'architettura, delle arti monumentali, della pianificazione urbana o della creazione di paesaggi;
- costituire testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà o di una tradizione culturale scomparsa;
- offrire esempio eminente di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o di paesaggio che illustri un periodo significativo della storia umana;
- costituire un esempio eminente di insediamento umano o d'occupazione del territorio tradizionale, rappresentativi di una culturale (o di culture) soprattutto quando esso diviene vulnerabile per effetto di mutazioni irreversibili;
- essere direttamente o materialmente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee credenze o opere artistiche e letterarie con una significanza universale eccezionale (criterio da applicare solo in circostanze eccezionali o in concomitanza con altri criteri).

Nel 1995 il Centro del Patrimonio Mondiale ha revisionato e ampliato le indicazioni degli Orientamenti, definendo i criteri relativi ai paesaggi culturali, intesi come opere congiunte della natura e dell'uomo.

Tale categoria di beni, che «illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso dei secoli, sotto l'influsso di sollecitazioni e/o di vantaggi originati nel loro ambiente naturale e delle forze sociali, economiche e culturali successive, interne ed esterne» (dal «Regolamento per l'attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale»), devono rispondere al requisito di valore universale eccezionale sulla base della loro rappresentatività in termini di regione geo-culturale chiaramente definita e del loro potere di illustrare gli elementi culturali essenziali e distinti di tali regioni.

Questo riconoscimento dei beni paesaggistici riflette una mutata sensibilità e consapevolezza del valore che il contesto può rivestire, al di là o in aggiunta al valore intrinseco dell'emergenza monumentale; una scala territoriale in cui le singole testimonianze monumentali sono collegate alla storia, all'immagine ed ai valori culturali di interi contesti paesaggistici.

Le classificazioni tipologiche dei paesaggi attualmente in uso nella Convenzione comprendono:

- Giardini e parchi creati dall'uomo, intesi come paesaggi chiaramente definiti, spesso associati a costruzioni o a complessi religiosi, concepiti e creati intenzionalmente dall'uomo per ragioni estetiche;
- Paesaggi di tipo evolutivo, ovvero paesaggi che, derivati da un'esigenza in origine sociale, economica, amministrativa o religiosa, riflettono nella loro forma attuale il processo evolutivo della loro associazione e correlazione con l'ambiente naturale. Il paesaggio culturale di tipo evolutivo può essere reliquia - cioè nel quale il processo evolutivo in passato si è arrestato ma le cui caratteristiche essenziali restano materialmente visibili - o vivente - che conserva cioè un ruolo sociale attivo con le modalità che continuano la sua tradizione precedente, di cui sono manifeste le testimonianze dell'evoluzione nel corso del tempo.
- Paesaggio di tipo associativo, intesi come paesaggi in cui prevale, più che la presenza di tracce culturali tangibili, la forza di associazione dei fenomeni religiosi, artistici o culturali dell'elemento naturale.

### L'UNESCO.

L'UNESCO è l'*Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura e la comunicazione* fondata a Parigi il 16 novembre 1945 si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la *Carta delle Nazioni Unite* riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione:

- a) favorire la conoscenza e la comprensione reciproca delle nazioni;
- b) imprimere un'efficace impulso all'educazione popolare ed alla diffusione della cultura;
- c) aiuta il mantenimento, il miglioramento e la diffusione del sapere;
- d) si preoccupa di garantire agli Stati membri della presente Organizzazione l'indipendenza, l'integrità e la ricchezza delle loro differenti culture e dei sistemi di educazione, vietandosi di intervenire in ogni questione essenzialmente dipendente dalla loro giurisdizione interna.

Presso l'UNESCO è istituito un Comitato intergovernativo denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Ogni Stato partecipa della Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un

inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 dell'art. il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale. Sono considerati «patrimonio culturale»:

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

#### DEFINIZIONE DI «PATRIMONIO AMBIENTALE».

Viene definito «*Patrimonio ambientale*» i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

L'UNESCO ritiene che il patrimonio culturale di un popolo debba essere costituito, anche, da:

- quei beni immateriali che recano il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale, messa in pericolo dal processo di omologazione spirituale imposta dal mercato globale. Per cui compito fondamentale di ogni Nazione è quello di occuparsi della conservazione e promozione della cultura intangibile. Quando parliamo di cultura intangibile intendiamo riferirci alla cultura quotidiana, cioè quella che spazia dalla danza al teatro, dall'enogastronomia alla musica, passando attraverso le lingue ed i dialetti, i costumi ed i giochi, le feste ed i riti, in breve tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività.

La convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972.

UNESCO

7, Place de Fontenoy  
75352 PARIS 07 SP France  
bpiweb@unesco.org

#### ORGANI UNESCO

- La Conferenza generale;
- Il Consiglio esecutivo;
- Il Segretariato generale.

Dell'UNESCO possono fare parte gli stati membri dell'ONU ma ne possono fare parte anche stati non appartenenti all'ONU verso i quali la conferenza generale ha preso delle decisioni e la questione sia stata discussa dal Consiglio esecutivo. Attualmente oltre 190 paesi ne fanno parte. La sua costituzione aveva proprio lo scopo di favorire gli scambi e le collaborazioni tra i paesi.

Gli organi dell'UNESCO sono composti di delegati degli stati membri.

La Conferenza generale si riunisce ogni due anni o a richiesta di un certo numero di membri. Stabilisce i programmi e decide gli orientamenti di azione dell'organismo e nomina il Direttore generale preposto ai servizi del Segretariato generale.

Il Consiglio esecutivo è composto di 46 membri che sono nominati dalla Conferenza generale. È l'organo che vigila sull'esecuzione dei programmi stabiliti dalla Conferenza generale. È un organo che si riunisce due volte l'anno (o su richiesta) e tra i suoi compiti c'è la proposta del Direttore generale che fa parte del Segretariato generale.

Il Segretariato generale è l'organo esecutivo e permanente dell'UNESCO.

Si tratta di un organo affidato ad un segretario generale eletto per sei anni, viene affiancato da un direttore generale aggiunto e da vice direttori generali (6 membri uno per ciascun settore di attività: educazione, cultura e comunicazione, scienze esatte e naturali, scienze sociali, promozioni e sviluppo ed assistenza ai paesi membri).

C'è inoltre da ricordare che quasi tutti i paesi hanno istituito dei delegati permanenti cioè degli ambasciatori veri e propri che servono per assicurare un certa continuità di azione dell'organizzazione.

L'UNESCO si caratterizza nel settore della cultura attraverso due strumenti: le convenzioni e le raccomandazioni. In tal senso poiché la cultura si configurò subito come uno strumento di collaborazione tra i popoli. L'UNESCO si soffermò subito sulla tutela dei patrimoni e siti storici.

L'articolo dello statuto che concerne gli aspetti della cultura è l'art. 1 al secondo comma e si dice che "l'organizzazione contribuisce alla difesa, al progresso e alla diffusione del sapere universale costituito dei libri, dalle opere d'arte e da altri monumenti di interesse storico o scientifico e raccomandando ai popoli le convenzioni indispensabili".

In base a ciò l'UNESCO ha intrapreso delle azioni di tutela del patrimonio culturale su tre piani: uno giuridico, uno scientifico e uno pratico.

Le azioni sul piano giuridico si realizzano attraverso le convenzioni e le raccomandazioni. Le principali convenzioni risalgono agli anni '50.

La prima in assoluto fu la convenzione del 1954 che riguardava la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato firmato. La convenzione per la tutela del patrimonio e la prevenzione della circolazione illecita fu firmata a Londra nel 1970. Nel 1969 sempre a Londra fu firmata una convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

Ne seguirono altre che riguardano vari argomenti dai libri ai musei.

L'UNESCO si preoccupa anche di alcune campagne per la protezione di beni culturali mondiali, vale ricordare la campagna per la salvaguardia della città di Venezia.

Dal punto di vista scientifico l'UNESCO si avvale di tecnici e spinge i paesi a seguire le linee di studio tracciate da queste ricerche. Si avvale anche di della collaborazione di altre organizzazioni, anche non governative.

L'ultimo piano di azione è quello pratico con il quale viene assicurata una assistenza ai paesi membri sia per quanto riguarda la conservazione sia per la valorizzazione dei beni. Viene naturalmente considerato anche l'aspetto del turismo che può servire come mezzo per alcune campagne di salvaguardia dell'organizzazione.

All'interno di ciascun stato membro esiste un organo che chiama Commissione nazionale per l'UNESCO. È un organo previsto dallo statuto dell'Unesco costituito da membri del governo e da personaggi della cultura. È quindi un organo capace di fornire un apporto scientifico molto valido sia nei confronti della conferenza sia nei confronti del segretariato cui può fare da supporto validamente.

#### L'UNESCO NEL MONDO.

Alcune cifre chiave dell'Organizzazione UNESCO nel mondo.

Aree degli stati membri:

Africa

Stati Arabi

Asia e Pacifico

Europa e nord America

America Latina e Caraibi

Commissioni nazionali n. 190 in ogni paese membro;

Circa 100 comitati consultivi;

6.000: club, centri e associazioni;

6.700 scuole associate;

40 personalità eminenti, in qualità di ambasciatori;

688 ONG cooperano ufficialmente con l'Organizzazione e 1200 collaborano occasionalmente.

#### L'UNESCO IN ITALIA.

La convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale è stata approvata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, in Italia è stata recepita con la legge 6 aprile 1977, n. 184 - "Materia: recupero e protezione di beni culturali - ecologia convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale 16 novembre 1972". Art. 3 - Spetta a ciascuno Stato partecipe della Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2. Gli Stati s'impegnano a prestare il proprio concorso all'identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, art. 6.

La *Commissione nazionale italiana* per l'UNESCO è stata istituita con decreto interministeriale dell'11 febbraio 1950 in vigore per la parte normativa è quello dell'8 maggio 1995. La missione della Commissione è quello della promozione, del collegamento, della informazione, della consultazione e della esecuzione dei programmi UNESCO.

In Italia 39 siti, il primo 1979 (arte rupestre della Val Canonica).

Cinque sono i siti tutelati in Sicilia:

- 1997 - Area archeologica di Agrigento
- 1997 - Villa romana del Casale
- 2000 - Isole Eolie
- 2000 - Le città del tardo barocco della val di Noto
- 2001 - Il teatro dell'opera dei pupi (cultura intangibile)
- 2005 - Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica.

## La politica dell'Unione europea per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico ambientale.

La cultura ha acquisito importanza nella politica della Comunità europea con l'art. 128 del trattato di Maastricht 1992, divenuto art. 151 del trattato di Amsterdam 1997 per:

- il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- favorire gli scambi culturali non commerciali;
- la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA.

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979);
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.

Nell'ambito comunitario da anni si è aperto un dibattito sulla cultura anche in modo forte. L'art. 36 dello statuto comunitario prevede la possibilità per gli stati di derogare al regime della libera circolazione dei beni per i beni che fanno parte del patrimonio archeologico, storico e artistico dei singoli paesi.

In ambito internazionale e comunitario il dibattito è stato portato sempre in ambito positivo, in questo modo l'argomento cultura è stato considerato un argomento comunitario.

Importante da questo punto di vista è stata l'azione del Parlamento europeo. Fin dal 1982 iniziano le riunioni, dei Ministri degli affari culturali dei paesi della comunità. Nel 1986 con l'*Atto unico europeo* si fa un riferimento specifico alla lotta contro il traffico illecito delle opere d'arte. Con il Trattato di Maastricht la cultura viene considerata, all'art. 128, un elemento che fa parte del sistema della comunità. In tale ambito una data importante è quella del 1 gennaio 1993, data in cui inizia il *Mercato unico europeo* con l'abbattimento delle frontiere doganali. Negli anni precedenti si era già sollevato il problema del traffico illecito delle opere d'arte. A seguito di questi problemi la Comunità europea ha emanato un regolamento e la direttiva 93/7.

L'azione della comunità nel settore culturale è stata sollecitata da alcuni paesi che, in previsione dell'abbattimento delle frontiere doganali, non si sentivano tutelati anche in presenza dell'art. 36 dello statuto comunitario. Occorreva quindi impostare una politica comune per questo settore:

- nel 1974 il Parlamento emana una risoluzione sulla difesa del patrimonio culturale dell'Europa nella quale veniva auspicata l'introduzione di efficaci provvedimenti contro il furto ed il traffico delle opere d'arte;
- nel 1976 viene emanata una risoluzione sulla azione comunitaria nel settore dei beni culturali.

Nel 1983 una particolare risoluzione aveva lo scopo di definire un regolamento nel settore dei beni culturali a livello europeo.

Nel 1990 un'altra risoluzione trattava della circolazione dei beni culturali proprio in prospettiva del mercato unico.

Il Parlamento aveva più volte invitato i paesi membri a ratificare la *Convenzione Unesco* del 1970 e la *Convenzione di Delfi* del 1985 del Consiglio di Europa che riguardano proprio gli aspetti sulla cooperazione tra i vari paesi in materia di tutela dei beni culturali.

Il regolamento CEE n. 3911/92 e la direttiva 93/7 sono gli interventi di tipo normativo vero e proprio sui quali si è mossa la commissione della comunità. Le direzioni sono state due: da una parte si è disciplinata l'esportazione all'esterno della comunità (e ne è conseguito il regolamento adottato nel 1992 in previsione dell'apertura delle frontiere), sull'altra parte si è regolata la circolazione all'interno della comunità (mediante la direttiva 93/7 che in modo specifico concerne la restituzione dei beni culturali usciti dal territorio di uno stato membro). La commissione europea in questa occasione, con riferimento alla disciplina dell'esportazione in ambito comunitario, ha introdotto il termine di spedizione e non esportazione per i beni culturali che circolano tra gli stati membri. Al momento dell'emanazione di questi atti le basi giuridiche erano determinate da altre norme della comunità. Il regolamento si basa sull'art. 113 del trattato della CEE che riguarda la politica commerciale dell'Unione mentre la direttiva 93/7 si riferisce all'art. 100/a che concerne la libera circolazione delle merci (non bisogna dimenticare la caratteristica commerciale del trattato del 1956). Con il regolamento viene introdotto un sistema di cooperazione tra gli

stati membri in modo che non si perda traccia dei beni culturali che circolano e vengono esportati verso i paesi terzi. La direttiva invece riguarda lo spostamento illecito di un bene culturale tra due stati membri. L'entrata in vigore del mercato unico dal 1993 non ha posto in discussione le potestà che ogni paese ha sui beni culturali (garantiti dall'art. 36 dello statuto comunitario). Il regolamento e la direttiva vengono incontro alla deroga stabilita dall'art. 36 dello statuto.

Il dibattito che ha portato all'emanazione della direttiva e del regolamento è stato molto acceso. Naturalmente l'Italia era tra i paesi che premevano per una maggiore tutela del patrimonio. Posizioni contrastanti comportano soluzioni di compromesso.

Prima di tutto bisognava definire, in un contesto commerciale, il bene culturale. La soluzione fu trovata a livello economico stabilendo delle soglie di carattere economica. Naturalmente una soluzione del genere non può coprire tutto il sistema dei beni culturali dell'Italia. In Italia un bene culturale si connota per la sua valenza storico artistica che è soggetta ad un atto di natura discrezionale. Altre discussioni si sono avute a proposito di altri due punti, uno era quello del periodo di prescrizione dell'azione di restituzione del bene culturale, l'altro è quello della buona fede del terzo possessore, la restituzione può essere chiesta in qualsiasi momento. Alla fine è stata fissata un termine di 75 anni sia per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà ecclesiastica.

Nel secondo caso si il problema era quello di stabilire a chi delle due parti bisognava assegnare l'onere della prova della buona fede o mala fede, pur riconoscendo il diritto di ciascun paese, il giudice che sta accertando i fatti può effettuare degli accertamenti preliminari (nel caso in cui uno stato preveda una dichiarazione per la circolazione del bene è questa mancasse è molto difficile provare la buona fede del terzo).

In base alla direttiva sono stati introdotti dei principi in base ai quali uno stato membro si può avvalere della procedura prevista dalla procedura per la restituzione solo quando nel suo ordinamento vi siano delle norme che vietano l'esportazione di quei beni di cui si chiede la restituzione (la direttiva si pone nell'ambito dell'art. 36). La direttiva ha delineato una procedura di carattere uniforme stabilendo che l'unico titolare dell'azione di restituzione deve essere lo stato. Solo lo stato (stato richiedente) può agire di fronte al giudice del paese dove il paese è stato esportato illegalmente. Il giudice può eventualmente opporsi nel caso in cui ritenga che la richiesta non possa inquadarsi nell'ambito dell'art. 36, a questo punto il tutto è rimesso alla corte di giustizia dell'Aja. L'altro elemento costitutivo che comporta la richiesta da parte dello stato richiedente è il fatto dell'uscita illecita dal territorio nazionale. Questo viene accertato dalla legislazione dello stato richiedente.

Esistono delle differenze rispetto ad altri strumenti di restituzione delle opere d'arte. Nella convenzione del 1970 dell'Unesco, che disciplina agli art. 7 e 11 i casi di illecita circolazione di beni culturali, gli strumenti indicati sono basati su norme di natura civilistica assimilate alla lesione del diritto di proprietà. Nella direttiva invece la pretesa alla restituzione si basa soltanto sul fatto che la legislazione di tutela nazionale assume rilevanza anche in ambito comunitario e quindi viene ad assumere una chiave di carattere pubblicistico (è un caso in cui la manifestazione della potestà di uno stato si estende negli altri stati).

La direttiva si applica a tutti quei beni che sono usciti dal territorio di uno stato a partire dal 1 gennaio 1993.

La restituzione viene disposta dal giudice dello stato richiesto. L'autorizzazione alla restituzione si può chiedere sia in caso di furto sia in caso di illegale trasferimento di un bene dello stesso proprietario. Anche qui esiste una differenza con la *Convenzione Unesco* del 1970 perché la convenzione prevede la possibilità di rimpatrio solo per una serie determinata di beni e cioè quelli di carattere pubblico appartenenti a musei (beni catalogati).

Nella direttiva inoltre si stabilisce che un bene può essere catalogato come bene culturale anche dopo che sia stato esportato. Questo significa che un bene che non aveva una qualificazione culturale prima della fuoriuscita la può ottenere in un momento successivo. Il principio si spiega con la necessità di mettere sotto tutela anche quei paesi che non hanno un completo catalogo dei beni mobili (in Italia un reperto archeologico è tutelato ancor prima che esca dallo scavo). Quello che va sottolineato è che i beni culturali sono catalogati in modo venale e temporale (si parla di 100 anni e valore venale).

È chiaro che le valutazioni di natura economica sono stati un motivo di lite al livello giuridico dove, in paesi come il nostro si prescinde dal valore, ma come detto in un ambiente mercantile il legislatore comunitario ha preferito inserire anche per motivi di ordine pratico.

Un altro organo intergovernativo molto valido è il Consiglio di Europa.

È stato fondato nel 1949 dai ministri degli esteri di 10 paesi ed ha la sede a Strasburgo (Francia).

Lo statuto del Consiglio all'art. 1 dice che questo organo è stato costituito per realizzare una più stretta unione tra i paesi membri per la salvaguardia e la promozione degli ideali e dei principi che sono patrimonio comune, favorendo il progresso economico e sociale e più in generale rendere migliore la qualità della vita nella Comunità europea.

Gli organi principali del Consiglio di Europa, sono:

- il Comitato dei ministri;
- l'assemblea parlamentare;
- il segretariato generale.

Il Comitato dei ministri è composto dai 25 ministri degli esteri (o delegati) dei paesi membri e si riunisce con periodicità variabile a seconda dell'attribuzione. Ci sono per esempio delle riunioni semestrali che riguardano al presidenza del Consiglio che ruota, tra i paesi membri ogni sei mesi. I delegati si vedono quasi ogni settimana, assicurando così una continuità della loro azione.

Le riunioni statutarie sono tre all'anno.

Il Comitato costituisce una specie di foro permanente tra i paesi dove si discute di molti argomenti tra cui anche la sicurezza.

L'assemblea è un organo rappresentativo più che legislativo che fornisce soprattutto pareri. Si compone di almeno tre rappresentanti di ogni paese che esprimono la componente politica dei vari paesi. Ad essa spettano numerosi compiti di indirizzo e di orientamento e si esprime attraverso raccomandazioni, direttive e pareri.

Il Segretariato generale è un organo di supporto del Consiglio d'Europa affidato come direzione ad un segretario generale coadiuvato da un segretario generale aggiunto. Si tratta un po' dell'organo esecutivo del consiglio.

Vista la vastità delle attribuzioni del Consiglio è previsto che ci siano delle commissioni permanenti. All'inizio di ogni sessione vengono nominate 13 commissioni che si occupano degli argomenti più importanti. Possono essere anche nominate delle commissioni speciali per problematiche particolari che esauriscono il loro mandato alla fine dello stesso.

Il Consiglio d'Europa ha affrontato il problema dei beni culturali e della cultura con molte iniziative:

- nel 1962 viene istituito il Consiglio della cooperazione culturale, un istituto che attraverso convegni ed incontri ha stabilito alcune linee fondamentali sul piano della tutela dei beni architettonici;
- nel 1963 viene votata una raccomandazione sulla salvaguardia dei monumenti e dei siti archeologici;
- nel 1969 a Londra viene varata la carta dell'archeologia;
- nel 1970 viene istituito un Comitato dei monumenti e dei siti che opera per molti anni con convegni e incontri;
- nel 1975 nasce la Carta europea del patrimonio architettonico;
- nel 1983 viene adottata la Carta europea della pianificazione del territorio curata da un altro organismo che si chiama Comitato direttivo dell'assetto e del patrimonio architettonico.

Dal 1976 il Consiglio d'Europa ha organizzato delle riunioni triennali dei ministri degli affari culturali nelle quali vengo affrontate tematiche di grande interesse. Per esempio, nel 1990 a Palermo dove furono invitati anche i paesi dell'Est in quanto gli argomenti trattati si estendevano oltre i confini degli Stati membri.

## Cap. 5

### L'ordinamento dei beni culturali nell'Unione europea.

All'interno di ciascun paese dell'Unione europea ha una struttura amministrativa diversa. Per quanto riguarda il settore dei beni culturali possiamo dire che ciascun paese ha una struttura simile pur mantenendo caratteristiche proprie. Alcuni paesi non hanno un vero e proprio ministero (paesi anglosassoni) ma una serie di organismi che si occupano del settore.

Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico nei paesi dell'Unione Europea.

Si sono individuate soprattutto tre linee di intervento:

1. Esposizione delle leggi principali;
2. Il sistema della tutela;
3. I sostegni finanziari.

Per molti paesi ci sono uguali caratteristiche, per esempio il bene culturale viene individuato da uno stato documentale, cioè da una iscrizione in un catalogo. Bisogna poi individuare quali sono gli obblighi e gli oneri relativi al proprietario – possessore (in Italia esiste una compressione del diritto di proprietà).

#### TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA.

I beni archivistici sono stati considerati anche nei paesi dell'Unione europea non tutti alla stessa stregua. Non tutti i paesi li ritengono dei beni culturali. L'Austria è un paese dove la considerazione è simile a quella italiana (la commissione Franceschini riteneva i documenti di archivio in documenti di civiltà), mentre invece in Germania sono dei semplici documenti di carattere giuridico e amministrativo. Altra caratteristica è quella relativa alla consultabilità, i vincoli che si incontrano sono diversi da paese a paese.

## Cap. 6

### La tutela internazionale.

#### Le convenzioni e gli organismi intergovernativi e non governativi.

L'argomento riguarda gli strumenti normativi posti in essere dalla comunità internazionale a tutela del patrimonio culturale.

L'esigenza era dettata sia da calamità naturali sia da eventi posti in essere dall'uomo (guerre) che avevano portato alla distruzione di molti beni culturali.

I conflitti armati hanno messo a dura prova il patrimonio culturale. Basti pensare che già nel mondo antico la strategia posta in essere era proprio il saccheggio e la distruzione totale. Pirateria e brigantaggio poi facevano il resto. Le sole cose che venivano a volte risparmiati erano i luoghi sacri.

Nel medioevo le invasioni dei popoli del nord e dell'est europeo contribuirono ad un'ulteriore dispersione delle opere d'arte. Anche le crociate si caratterizzano per una ferocia selvaggia, molte città furono saccheggiate a fondo.

La tecnica distruttiva continuò nel tempo e continua anche oggi anche se si potrebbe pensare di essere più civili.

Il ruolo della chiesa soprattutto nell'antichità era un ruolo ambiguo perché non fece sforzi per fermare le guerre e spesso le riteneva lecite (crociate). L'unica caratteristica particolare del periodo medievale era che le chiese spesso venivano risparmiate anche in base ad un editto imperiale che ne vietava la spoliazione. Napoleone fu in un certo senso molto raffinato. Costituì una commissione che doveva giudicare quali opere d'arte dovevano essere trasferite in Francia.

La raffinatezza stava nel fatto che le spoliazioni avvenivano in modo legale, cioè per forza di legge.

Dalla seconda metà del XIX secolo fino alla II guerra mondiale ci si cominciò a porre il problema della tutela delle opere d'arte. Un giurista americano Francis Lieber sotto la presidenza di A. Lincoln, compila delle istruzioni, emanate nel 1863, e prevedono una serie di regole per l'appropriazione dei beni culturali durante i conflitti armati. In particolare stabilivano il rispetto dei beni delle chiese, delle università, delle accademie, delle collezioni di carattere scientifico e delle biblioteche. Queste istruzioni che possono essere considerate un punto di partenza per la codificazione del diritto della guerra, avvenuta negli anni successivi, hanno certamente influenzato i regolamenti militari di molti Stati. Si arriva quindi al 1874 quando Alessandro II di Russia riunisce i rappresentanti di numerosi paesi a Bruxelles che adotta un progetto di accordo internazionale che concerne le leggi e gli usi di guerra. In questo progetto una parte riguardava gli oggetti destinati al culto, alla carità, all'educazione, alle arti, alle scienze ecc. Inoltre si stabiliva che in caso di lancio di bombe occorreva prendere tutte le misure necessarie affinché si salvaguardassero, ospedali, luoghi di culto, di cultura ecc. purché non fossero destinati a scopi militari. Bisogna sottolineare come questo progetto non fu ratificato dai paesi partecipanti.

Nel 1888 l'Istituto di diritto internazionale emana ed approva le leggi e gli usi della guerra terrestre che sono conosciute come il *Manuale di Oxford* (dal nome della città dove ebbe luogo la sessione). In questo manuale si riprendevano le norme della dichiarazione di Bruxelles e precisava che in caso di bombardamenti era necessario adottare quelle misure di sicurezza per gli edifici destinati alle arti, alle scienze al culto ecc. se non utilizzati a scopo militare. Si stabiliva a questo fine che gli edifici fossero identificati in modo visibile. Si prevede anche una pena per coloro che violano le leggi.

Si comincia quindi a riconoscere la grande importanza delle opere d'arte.

Nel 1899 si svolge la I conferenza della pace e nel 1907 la II conferenza della pace. In queste conferenze furono approvati i regolamenti per la guerra terrestre.

In particolare i due documenti finali vanno a riprendere in modo integrale il Manuale di Oxford con l'aggiunta di una norma che costringeva la parte belligerante che violava la normativa a pagare una indennità. Un'altra clausola importante è la clausola si-omnes in base alla quale le disposizioni potevano essere applicate solo se gli stati belligeranti avevano sottoscritto le convenzioni (questa norma fu eliminata successivamente). Nella II conferenza fu approvata anche la IX convenzione che riguarda i bombardamenti di obiettivi terrestri da parte di forze navali. In questo caso si stabilisce che il segno distintivo da applicare agli edifici da risparmiare era un pannello rettangolare diviso in diagonale per formare un triangolo nero in alto e bianco nella parte bassa. In queste norme si stabilivano anche norme molto precise che vietavano i saccheggi.

Le norme del 1907 della II conferenza si rivelarono inadeguate durante la I guerra mondiale quando l'introduzione del mezzo aereo procurò danni molto grandi.

Nel 1919 la Società olandese di archeologia propose di dichiarare determinate zone dei veri e propri santuari dell'arte. Zone di rispetto che servivano a tutelare i beni in essa contenuti.

Nel 1922 la *Conferenza di Washington* incarica una commissione di esperti di redigere una serie di regole per la guerra aerea. La commissione lavorò per circa

un anno e stabili importanti principi. Vengono riprese le norme stabilite nella II Conferenza e nel settore dei beni culturali si stabilisce una norma che introduce l'astensione da parte degli stati belligeranti di utilizzare le aree da tutelare. Queste regole furono definite in un documento redatto a L'Aja nel 1923. Queste regole non furono tradotte in comportamenti obbligatori ma comunque si trattava di istruzioni importanti.

Nel 1935 a Washington si firma un trattato che riguarda la protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici. È conosciuto come *Patto di Roerich*. Queste norme riguardano il solo continente americano ma formò la base per una serie di regolamentazioni successive. Questo patto prevedeva che i luoghi specificati venivano considerati neutrali e protetti sia in pace che in guerra. Inoltre i monumenti dovevano avere un segno distintivo di identificazione e gli stati sottoscrittori dovevano presentare all'Unione Panamericana l'elenco dei monumenti di cui si chiedeva la protezione. I privilegi naturalmente cessavano nel momento in cui i monumenti venivano utilizzati a scopo militare.

Tra il 1936 e il 1939 dopo la predisposizione del *Patto di Roerich*, l'Ufficio internazionale dei musei provvede alla redazione di un progetto di convenzione particolare che in parte si incentra sull'opportunità di allontanare le opere d'arte mobili dai luoghi di guerra (considerando che fino ad allora non si era riusciti a tutelare con le regole stabilite nei vari accordi si pensò quindi di consigliare lo spostamento in appositi rifugi delle opere d'arte mobili). Inoltre vengono indicate le linee di applicazione che erano stati indicate nelle *Regole dell'Aja* e nel *Patto di Roerich*.

Nel settembre 1938 la Società delle Nazioni approva il progetto dell'ufficio internazionale dei musei. Occorre precisare che tutti gli strumenti citati non sortirono gli effetti sperati. Il banco di prova fu proprio al II guerra mondiale che non risparmiò molto. Si può dire che l'unico istituto, che addirittura era previsto nella convenzione dell'Aja del 1907, che fu applicato e abbastanza rispettato, era l'istituto delle *Città aperte*. Questa era una dichiarazione che lo stato che era soggetto a bombardamenti faceva a favore di quelle città di cui riteneva opportuno permettere l'ingresso senza difese, in pratica si rinunciava alla difesa della città per favorire la tutela del patrimonio artistico. Queste dichiarazioni a volte non servirono molto perché dalla parte avversaria non fu spesso riconosciuta in pieno.

Si constata quindi che le norme previste, nonostante le buone intenzioni, si rivelarono inadeguate perché esistevano due clausole che ne permettevano l'applicabilità. La prima era la *si-omnes*, cioè solo gli stati sottoscrittori potevano applicarle o almeno erano tenuti ad applicarla e poi al clausola di necessità militare che nella prassi fu applicata in modo troppo elastico.

La constatazione di queste carenze induce un organismo come l'UNESCO a convocare una **Conferenza diplomatica a L'Aja il 14 maggio 1954** per esaminare un progetto, cui si era lavorato negli anni precedenti che va sotto il nome di Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Una convenzione a cui viene allegato un regolamento di esecuzione ed un successivo protocollo che fu il primo strumento internazionale dedicato alla protezione dei beni culturali.

È importante questa prima convenzione perché anzitutto è il primo testo in cui si trova la definizione del termine bene culturale (un termine che nasce nel 1950 a Firenze in occasione delle sessioni dell'UNESCO di preparazione di questa convenzione).

Altra annotazione di rilievo si trova nel preambolo dove si mira a superare la divisione nazionalistica dei beni culturali affermando in modo chiaro ed esplicito che ogni pregiudizio del danno che viene subisce un bene culturale costituisce un danno del patrimonio mondiale. C'è quindi questo concetto attraverso il quale il bene culturale assume una dimensione sovranazionale.

I beni culturali inoltre non vengono classificati secondo la loro condizione di bene di proprietà pubblica o privata: un bene culturale è sempre e comunque un bene di proprietà mondiale. Va quindi sempre protetto e salvaguardato.

Vengono considerate tre categorie di beni culturali nella convenzione:

1. I beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale di ogni popolo;
2. Gli edifici che contengono i beni culturali mobili;
3. Le aree che rivestono un particolare carattere storico e monumentale.

Questa convenzione elimina la clausola *si-omnes* affermando il rispetto del bene culturale da parte di stati non contraenti.

Un'altra novità è costituita dal campo di applicazione della convenzione, perché la convenzione si estende a tutti i casi di atto belligerante, addirittura anche nel caos di occupazione armata senza resistenza.

Il regime di protezione generale (ce ne è anche uno di protezione speciale) riguarda anche i conflitti di carattere non internazionale (guerre civili) che comunque rappresentano un grande pericolo per l'integrità del patrimonio culturale.

La convenzione prevede due regimi di protezione, quello di carattere generale e quello di carattere speciale.

A quella di carattere generale sono soggetti i beni di una serie di categorie indicate all'art. 1

A quella di carattere speciale sono soggetti beni particolari per i quali sono previste idonee misure di sicurezza. Si tratta quindi beni classificati in modo specifico.

Sotto il profilo degli obblighi che ne conseguono, la protezione di carattere generale comporta un obbligo di salvaguardia che si concreta in misure positive che vanno applicate anche in tempo di pace, si tratta di strumenti di carattere preventivo da utilizzare in caso di conflitto bellico.

Un obbligo di rispetto, poi, cioè un comportamento rispettoso nei confronti di quelle categorie di beni indicate nella convenzione.

Per questi beni protetti dal regime di carattere generale si prevede la possibilità di identificarli attraverso dei segni distintivi nei limiti della necessità militare (clausola che non è stata possibile eliminare considerando la belligeranza di molti stati).

Il regime di carattere speciale non si sostituisce a quello di carattere generale ma va ad aggiungersi. Sono ammessi a questo regime un numero ristretto di beni. Si tratta soprattutto di rifugi che sono destinati a contenere beni mobili oppure immobili di grandissima importanza.

I beni soggetti a protezione speciale vengono iscritti in un apposito registro internazionale e viene mantenuto dal direttore generale dell'UNESCO. In questo caso il segno distintivo diventa obbligatorio. Sono beni immuni da ogni atto di ostilità non potendo essere utilizzati a scopo militare. Anche qui però sono previste delle deroghe nel caso in cui una delle parti non osserva gli obblighi, in questo caso anche l'altra parte non è tenuta ad osservarli. Un altro motivo di deroga è quella della così detta necessità militare che viene mantenuta anche per i beni in regime di protezione speciale. In questo caso la necessità non deve essere solo imperativa (come per quelli del regime generale) ma anche ineluttabile.

Questi atti si caratterizzano per la loro grande portata internazionale dettate soprattutto a seguito dei grandi danni procurati dalle guerre.

La convenzione del 1954 promossa dall'UNESCO è la prima grande importante convenzione di questo genere.

La stessa convenzione del 1954 accenna al traffico illegale delle opere d'arte. Se ne accenna in un allegato facoltativo che riguarda la restituzione di beni culturali trafugati durante le operazioni belliche.

La convenzione dell'Aja del 1954 distingue alcune categorie di beni culturali:

1. beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio dei popoli, monumenti storici, archeologici, architettonici religiosi o laici, ecc.;
2. complessi che nel loro insieme offrono un interesse storico artistico, manoscritti, libri, ecc.;
3. collezioni scientifiche, di libri, ecc.;
4. i locali che contengono i beni culturali;
5. i rifugi dei beni culturali;
6. i centri storici.

La convenzione adotta due sistemi di protezione generale e speciale.

Secondo il sistema di protezione generale si definiscono due obblighi per i paesi che adottano la convenzione: il primo è un obbligo di salvaguardia, il secondo è un obbligo di rispetto. In pratica si impegnano alla salvaguardia e al rispetto delle opere proprie e di altri paesi. In ordine generale i paesi si impegnano a proibire e prevenire e a far cessare, occorrendo ogni atto di furto di saccheggio o sottrazione e vandalismo nei confronti di beni culturali.

In un articolo che riguarda gli aspetti della convenzione generale il paese occupante è tenuto a collaborare con le autorità del paese occupato al fine di salvaguardare i beni culturali esistenti.

Occorre ricordare il principio della segnalazione sui beni culturali da proteggere.

Nell'ambito della protezione generale i paesi sottoscrittori si sono imposti di divulgare il più possibile all'interno delle proprie truppe il concetto di salvaguardia di beni culturali di un altro paese, anche in periodo di pace.

Il sistema di protezione speciale si rivolge a categorie di beni culturali particolari. Lo scopo è quello di assicurare che in caso di conflitto questi beni vengano accolti in dei rifugi. A tal fine un numero limitato di beni va protetto ed iscritto in un registro mantenuto sotto la sorveglianza del Direttore generale dell'UNESCO. I rifugi vanno collocati ad una adeguata distanza da luoghi che possano essere soggetti a bombardamenti.

La sorveglianza armata dei beni culturali soggetti a protezione speciale non viene considerata sorveglianza armata belligerante.

Un bene culturale sottoposto a protezione speciale, può essere protetto anche se si trova in un luogo definito obiettivo militare. In questo caso il paese che lo possiede deve impegnarsi a far sì che il luogo non venga considerato obiettivo militare eliminando o spostando tutto ciò che lo rendevano tale.

I beni soggetti a protezione speciale devono portare un segno distintivo e hanno la caratteristica dell'immunità. I paesi belligeranti hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi atto nei confronti di questi beni. L'immunità potrebbe essere sospesa nel momento in cui uno dei due belligeranti violi l'impegno preso.

Un'altra caratteristica è la necessità militare. Nel caso di beni sottoposti a protezione speciale la necessità militare deve essere ineluttabile. Solo in questo caso si può ammettere un danno o la perdita del bene stesso.

La convenzione parla del trasporto dei beni culturali deve avvenire con un contrassegno da applicarsi in modo ben visibile.

Questo contrassegno va utilizzato una volta per i beni soggetti a protezione generale e tre volte (in formazione triangolare) per quelli soggetti a protezione speciale.

I beni che sono soggetti a trasporto sono protetti da una immunità che ne salvaguarda la cattura, dal sequestro ecc. Si tratta di impegni assunti dai vari paesi anche nei confronti del personale che si occupa della custodia dei beni stessi. Al personale è concesso di continuare nell'esercizio delle proprie funzioni anche nel caso in cui ci sia occupazione da parte di un altro paese.

È prevista anche da una carta d'identità particolare per il personale adibito alla tutela. Il contrassegno va anche indossato dal personale.

Il campo di applicazione della convenzione si applica ai casi di guerre dichiarate ma anche in tutti i casi in cui lo stato di guerra non sia riconosciuto da una di esse. Si applica anche in caso di guerre civili, ecc.

È prevista la figura di alcune potenze protettrici soprattutto affinché prestino la loro azione alla soluzione dei conflitti che possono danneggiare le opere d'arte. La figura che domina è la figura del direttore generale dell'UNESCO.

Esistono anche altre figure come per esempio i commissari generali, ecc.

La Convenzione prevede anche che le parti contraenti possano procedere in modo bilaterale e separato per dirimere le questioni.

Il Regolamento di esecuzione all'art. 1 prevede una lista internazionale di personalità dal momento in cui la convenzione entra in vigore.

Il Direttore generale dell'UNESCO stabilisce una lista internazionale di tutte le personalità, designate dalle parti contraenti, e che possono esercitare i compiti di Commissario generale ai beni culturali.

Quando scoppia un conflitto la parte contraente impegnata nel conflitto armato nomina un rappresentante per i beni culturali che sono situati sul suo territorio. Nel caso in cui occupi un territorio straniero, nomina un rappresentante particolare che deve lavorare sul territorio occupato per la tutela dei beni culturali. L'altra parte fa altrettanto in modo che entrambi i rappresentanti possano lavorare per il bene comune di beni culturali.

Il Commissario generale viene scelto dalla lista fornita dall'UNESCO e svolge tutte le operazioni di controllo, indicando alle parti in conflitto dei comportamenti di salvaguardia. Può nominare anche dei rappresentanti e degli ispettori che agiscono sul territorio. La parte finanziaria di tutte queste operazioni sono sostenute dal paese sul quale si trovano i beni culturali, cioè dal paese sul quale questi personaggi svolgono le loro funzioni.

Per iscriversi nel registro da sottoporre ai beni culturali speciali occorre fare specifica richiesta. Non sono escluse anche opposizioni da parte di altri paesi e non sono esclusi anche arbitrati per l'inserimento dei beni in queste qualifiche. Il regolamento si sofferma anche sul trasporto dei beni specificando che i beni devono essere contrassegnati in modo univoco dal simbolo stabilito.

Un altro aspetto è quello del protocollo facoltativo. Qui sono indicati obblighi particolari che riguardano la restituzione dei beni culturali trafugati o che si sono ritrovati comunque in uno stato diverso da quello di origine.

Un'altra convenzione importante è la Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante beni culturali (Parigi 14 novembre 1970). Si tratta di una disciplina che nasce dalla preoccupazione, antica, del traffico illecito di beni culturali.

La situazione tra i vari paesi non è mai stata tranquilla. Esistono paesi liberisti (importatori) che sono interessati ad una disciplina molto più elastica rispetto ai paesi più ricchi di opere d'arte che vorrebbero regole più restrittive.

Progetti che cercano di trovare una soluzione a questo problema sono stati molti. Dal 1939 sotto l'egida della Società delle Nazioni vengono avviati. Sono ripresi poi dall'UNESCO e nel 1970 si arriva alla formulazione di questa convenzione.

Il progetto preliminare subì molte modifiche perché nacque molto protezionistico ma alcuni paesi lavorano in modo tale da renderlo più liberista (USA).

Nacque su richiesta di due paesi durante la seconda sessione della conferenza generale dell'UNESCO del 1960. Messico e Perù richiesero, a seguito delle grandi razzie di opere d'arte dai loro territori, che si ponessero delle regole precise in questo senso.

La preparazione del progetto durò per molto tempo fino ad arrivare al 1970 con la **Convenzione di Parigi**. Nel progetto originario molte norme avevano una connotazione molto protezionistica: era previsto il divieto di esportazione di un bene culturale che fosse sprovvisto di un certificato ad hoc, l'obbligo di istituire un inventario dei beni culturali, di proibire l'importazione dei beni non accompagnati da un certificato ben preciso, sanzioni assai precise a carico del paese che violi il sistema di controllo ivi comprese anche una serie di sanzioni penali a carico di funzionari di musei, obblighi per gli antiquari di tenere un registro bene preciso per poter giustificare le eventuali transazioni, la possibilità di spossessare per pubblica utilità l'acquirente in buona fede di un bene culturale importato in modo illecito dopo l'entrata in vigore della convenzione. I paesi liberisti non furono molto d'accordo su molti punti. Si arrivò quindi al 1970 con un testo molto ammorbidito.

Nel preambolo del progetto i paesi riconoscono che lo scambio dei beni culturali, con fini scientifici, educativi ecc. arricchisce la vita culturale di tutti i popoli; i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli; ogni paese ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito

dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, scavi clandestini ed esportazione illecita; l'importazione e l'esportazione illecita reca danno tra le nazioni.

La previsione che viene fatta nel testo di categoria di beni culturali è la più ampia possibile difatti all'art. 1 si legge che sono considerati beni culturali che a titolo religioso o profano sono designati da ciascuno stato importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, l'arte, la letteratura o la scienza e che appartengono alle categorie di: collezioni ed esemplari rari di flora e fauna di mineralogia e paleontologico, ecc.

In pratica le categorie prendono in considerazione i più piccoli elementi di possibili beni culturali, si va dai libri ai francobolli, dalle iscrizioni alle parti di smembramenti di immobili.

**La Convenzione del 1970 sul traffico illecito delle opere d'arte** ha previsto alcune misure da adottare. C'è da ricordare come il progetto iniziale fu cambiato molto nel momento dell'approvazione a causa dei contrasti tra paesi liberisti e protezionisti. La normativa risentì molto anche nei contenuti perché in certi casi vengono individuati degli obblighi molto precisi in altri no. Si tratta sempre di situazioni di compromesso.

Una delle misure più importanti è quella che obbliga ogni contraente a istituire, nel caso non esistano, servizi di protezione dei beni culturali composti da personale qualificato (in Italia il nucleo di tutela delle opere d'arte è un servizio dell'Arma dei Carabinieri). Gli stati devono impegnarsi a dare pubblicità quando un bene sparisce. Inoltre devono costituire degli elenchi delle opere sia pubbliche che private (a questo si riallaccia anche il trattato della Unione europea).

È possibile anche da parte degli stati la classificazione e dichiarazione di beni inalienabili.

Gli Stati si impegnano a fornire ad ogni bene culturale che fuoriesce dal proprio territorio di un certificato e di negarlo nel caso di esportazione illecita. La formulazione dell'art. 6 della convenzione è molto riduttiva rispetto alla formulazione originale. La certificazione originale aveva un valore molto più ampio, era un mezzo di controllo non solo all'esportazione ma anche all'importazione.

All'art. 7 della convenzione ci si limita a condannare gli acquisti dei beni esportati illecitamente da parte di musei vietando la sola acquisizione dei soli beni inventariati in altra istituzione civile o religiosa. Questa norma risentì molto dell'opposizione degli Stati Uniti (la direttiva dell'Unione europea è molto più ampia nell'indicazione dei beni da restituire nel caso di illecita esportazione). Nel progetto preliminare era anche previsto il sequestro dei beni importati illegalmente, era previsto lo spossamento del possessore in buona fede ecc., ma tutte queste norme furono ridimensionate o eliminate.

Secondo la convenzione gli stati hanno solo un obbligo di carattere generale nel senso che li si invita a facilitare la restituzione delle opere importate illecitamente ma non stabilisce vere e proprie regole. Regole che dovrebbero essere compatibili con le norme interne di ciascun paese.

All'art. 13 è consentita un'azione di rivendica dei beni culturali trafugati da parte del legittimo proprietario o da altra istituzione. Resta comunque fissato il principio per il quale è previsto il sequestro dei beni culturali solo nel caso in cui il bene sia stato rubato da una istituzione pubblica o religiosa.

Un'altra norma della convenzione individua gli aspetti principali della cooperazione e la collaborazione tra gli stati. Si tratta dell'art. 9, secondo il quale qualora il patrimonio culturale di uno stato sia in pericoli di saccheggi, questo può chiedere agli altri stati contraenti di intervenire per collaborare per l'adozione di concrete misure a tutela del patrimonio.

Altro aspetto è il ruolo dell'UNESCO che si pone come organo di ausilio per gli stati. Gli stati si impegnano a trasmettere a l'UNESCO delle relazioni sullo stato del patrimonio culturale e questo può proporre delle azioni di salvaguardia o porsi come arbitro in contese tra gli stati contraenti.

Una pecca di questa convenzione è che non ha previsto nulla nel caso dei cosiddetti stati di transito, cioè di quella situazione in cui un bene si trova transitare in un paese solo perché più liberista affinché possa raggiungere meglio la sua destinazione finale.

Un altro aspetto da sottolineare è il riflesso che la convenzione ha avuto nelle varie legislazioni nazionali. Purtroppo, e questo accade spesso per le convenzioni internazionali, non sono specificati degli obblighi precisi per cui gli stati contraenti devono modificare le loro discipline interne.

Per questo motivo questa convenzione non è riuscita a dispiegare a pieno la sua efficacia se si considera poi anche l'opposizione da parte dei paesi liberisti.

In ogni caso hanno avuto modo di esercitare un'influenza indiretta ma efficace non solo per la restituzione di opere trafugate ma anche sul convincimento di giudici di altri stati tanto contraenti tanto non contraenti. Ci sono stati casi di giudici che hanno basato le proprie sentenze sulla base di principi che ormai vanno considerati accolti da tutta la comunità internazionale. Un caso per esempio è quello che ha coinvolto la Repubblica Federale Tedesca e la Nigeria. La Repubblica Federale Tedesca non ha ratificato la convenzione ma il giudice tedesco ritenne valida la richiesta nigeriana sulla base della convenzione dell'UNESCO.

## LA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE.

Il 16 novembre 1972 fu firmata a Parigi un'altra convenzione la *Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale*. Si tratta di una convenzione che si propone di introdurre un sistema di protezione dei beni immobili che hanno una diversa configurazione rispetto a quelli della convenzione del 1970. Si parte sempre dalla considerazione un bene culturale abbia carattere internazionale.

Gli obblighi che si delineano da questa convenzione sono soprattutto per gli stati stessi, nel senso che ciascuno stato deve provvedere alla tutela e identificazione del proprio patrimonio. L'obbligo della conservazione è introdotto nel pieno rispetto della sovranità dove sono ubicati i beni soggetti a tutela.

Questa convenzione, dopo il solito preambolo che ricorda che le cause di distruzione possono essere sia naturali che umane (evoluzione sociale o azione dell'uomo), richiama il ruolo della collettività internazionale che senza sostituirsi all'azione dello stato competente la completi efficacemente.

La stesura della convenzione all'art. 1 definisce i beni che sono considerati patrimonio culturale e naturale.

Il patrimonio naturale è costituito dai complessi, dai monumenti e dai siti.

Come monumenti si intendono le opere di architettura, scultura e monumentali, nonché le grotte e gruppi di elementi che abbiano queste caratteristiche di valore universale sotto il profilo storico, artistico e scientifico. Come complessi si intendono i gruppi di costruzioni che possono essere isolati o riuniti che per la loro architettura o per la loro unità o integrazione nel paesaggio hanno questo valore universale eccezionale dal punto di vista storico, artistico o scientifico.

I siti sono le opere dell'uomo o creazione congiunte tra uomo e natura, nonché le zone, comprese le zone archeologiche, che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista storico, etnologico, estetico e antropologico.

Il patrimonio naturale viene specificato all'art. 2 e comprende i monumenti naturali, le formazioni geologiche e fisiografiche, i siti naturali o le zone naturali. I monumenti naturali sono costituiti da formazioni fisiche o biologiche oppure da gruppi di tali formazioni aventi valore eccezionale universale dal punto di vista estetico e scientifico. Le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituiscono l'habitat di specie di animali minacciati che abbiano valore eccezionale e universale dal punto di vista scientifico.

I siti naturali sono quelli luoghi che hanno valore universale dal punto di vista scientifico. Ogni Stato che firma la convenzione riconosce l'obbligo di tutelare i luoghi indicati nella convenzione che ricadono nel suo territorio affinché questi possano essere trasmessi alle future generazioni.

Gli stati per assicurare una maggiore tutela si adoperano ad adottare una serie di azioni tali da rendere più incisiva la loro collaborazione.

Altro impegno è quello di istituire un servizio di tutela con personale qualificato.

## LA CONVENZIONE UNIDROIT.

Questa convenzione fu varata il 24 giugno 1995 ed è una delle ultime convenzioni che riguarda il patrimonio culturale.

L'UNIDROIT è un istituto internazionale di studi sull'unificazione del diritto privato in ambito internazionale ed ha sede in Roma. Studia tutti gli aspetti del diritto civilistico dei vari paesi del mondo.

Negli anni '80 il direttore generale dell'UNESCO commissionò all'UNIDROIT uno studio sulla possibilità di esaminare a fondo, proponendo delle modifiche la materia del diritto dei beni culturali in ordine ai riflessi che aveva questo problema nei confronti del possessore in buona fede. Nel 1974 il problema era già stato affrontato proponendo un progetto di legge uniforme, per i vari paesi, sugli acquisti di buona fede di cose mobili. Questo progetto accoglieva il principio della tutela del possessore di buona fede come regola generale con una sola eccezione quella degli acquisti di cose rubate. La convenzione del 1995 in un certo senso riprende questo progetto e dopo anni di lavoro portò all'approvazione finale. Riprendendo i temi del 1974 che riguardavano il furto e l'importazione illegale andò a disciplinare anche una questione che si trascinava da tempo cioè gli acquisti effettuati presso una persona che non era il proprietario del bene (acquisti non domino). Lo scopo principale della convenzione dell'UNIDROIT è stato quello di poter integrare la convenzione UNESCO del 1970 che pur essendo stata ratificata da oltre 60 paesi ha mostrato numerosi limiti per quanto riguarda i suoi contenuti, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di tipo privatistico che sono conseguenti agli obblighi di restituzione di beni ai paesi di origine. Infatti la Convenzione del 1970 non impegna gli stati contraenti ad uniformare i propri sistemi giuridici interni ma prevede solo obblighi e raccomandazioni di contenuto piuttosto generico e poco determinate. In pratica è mancata l'imposizione di obblighi che stabilissero i criteri di restituzione dei beni culturali al legittimo proprietario con le norme interne degli stati contraenti. In particolare l'art. 13 della convenzione UNESCO contiene delle norme piuttosto blande come contenuto se confrontate al progetto originario. Tutto ciò in quanto paesi come gli Stati Uniti sono sempre stati restii ad uniformare la propria legislazione in tal senso. Il principio accolto in merito alla restituzione di beni rubati nella convenzione

dell'UNIDROIT è che la restituzione del bene è dovuta in ogni caso, sia che il bene rubato sia di proprietà privata sia che sia di proprietà pubblica, sia nel caso in cui il possessore sia in buona fede sia che sia in mala fede.

Nella convenzione UNESCO si disciplinava solo l'ipotesi di restituzione di beni contenuti in musei pubblici o enti religiosi. Era esclusa la possibilità i casi di beni rubati a privati. La UNIDROIT invece stabilisce che il privato può agire per la restituzione del bene. Il proprietario che subisce un furto si vede quindi riconosciuta il diritto alla restituzione del bene, con una unica condizione, l'onere del pagamento di un equo indennizzo al possessore di buona fede (onere a carico del possessore stesso). Nel testo della convenzione UNIDROIT non si usa il termine buona fede in quanto si fa riferimento "all'uso di quelle necessaria diligenza al momento dell'acquisto che deve essere messa in opera dall'acquirente. La diligenza non è presunta ma spetta all'acquirente dimostrarla. Nella stessa convenzione sono indicati dei meccanismi in base ai quali un giudice potrà tenere conto per accertare la mala fede dell'acquirente, per esempio il prezzo di acquisto, l'eventuale presenza di registri, ecc.

Secondo questa normativa la buona fede non fa sorgere un valido titolo di acquisto ma fa sorgere solo l'obbligo della giusta indennità. Questa soluzione che adotta anche al direttiva 93/7 della CEE sovverte il sistema dei paesi della *Civil Law*, cioè un sistema che in materia di acquisizione dei beni mobili segue il principio dell'efficacia acquisitiva del possesso, quella che i francesi chiamavano il possesso vale titolo (*possession vaut titre*). Nella convenzione viene accolto il sistema della *Common Law* con una correzione. Difatti in questo sistema è prevista la restituzione al proprietario che viene spossessato ma non è prevista alcuna indennità per il possessore in buona fede. C'è quindi un correttivo per questo sistema. Il motivo di ciò è perché ci si trova di fronte a beni che sono beni culturali per i quali la specialità di connotazione viene messa in evidenza. Per tali categoria di bene si impone un freno alla loro circolazione e non un favore della circolazione di beni mobili come tipicamente succede in quei paesi che adottano il principio della tutela del possessore di buona fede.

In sostanza la regola per la quale la buona fede non è presunta ma si tratta di un istituto che porta alla inversione dell'onere della prova, è chiaro che l'accoglimento di queste regole speciali per i beni culturali, trova una situazione di difficoltà in quei paesi in cui ordinamenti civilisti interni sono caratterizzati dal principio del possesso vale titolo in quanto in questi paesi è necessaria l'adozione di una misura giuridica interna proprio perché ci si trova in una situazione particolare. In questi ordinamenti, che sono caratterizzati dall'efficacia del principio il o possesso vale titolo la buona fede come regola è una buona fede presunta. Occorre quindi procedere ad una modifica dei sistemi nel senso che la buona fede non può essere presunta in modo da far gravare sul possessore la dimostrazione della buona fede. Quindi si attua l'inversione dell'onere della prova, sovvertendo l'ordinamento tipico di questi paesi nel senso che la legittimità dell'acquisto di buona fede costituisce l'eccezione ammissibile proprio in presenza di particolari circostanze.

Allo stato attuale questo principio che sovverte l'onere della prova di cui parla anche la convenzione UNIDROIT è previsto nei paesi della Comunità europea laddove un bene culturale sia stato trasferito in modo illegale da uno stato membro ad un altro stato membro (si tratta dei contenuti della direttiva 93/7). La Convenzione dell'UNIDROIT si applica alle richieste internazionali riguardanti:

- la restituzione dei beni rubati;
- il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati.

L'art. 2 della Convenzione specifica quali sono i beni culturali di cui all'art. 1 intendendo come tali i beni di interesse archeologico, preistorico, letterario, artistico o scientifico appartenenti alle categorie elencate nell'allegato della convenzione. Questo allegato è molto ampio e si differenzia da quello della CEE perché questo ultimo contiene per ogni categoria di bene il valore economico che la si ritiene di assegnare ad un bene. Nell'allegato vengono indicati oltre ai classici beni culturali, archeologici, pitture ecc, anche collezioni di fauna, mineralogia, oggetti di interesse etnologico, francobolli, archivi anche fonografici, oggetti di arredamento di oltre 100 anni ecc.

L'art. 3 afferma che il possessore di beni culturali rubati deve restituirli dimostrando la buona fede dell'acquisto. Questa restituzione può essere formulata come richiesta non solo dall'autorità pubblica ma anche dal privato (innovazione rispetto alla convenzione dell'UNESCO). Naturalmente come avviene in questi casi dal punto di vista della procedura ci sono dei termini. Tutto decorre nel momento in cui il proprietario derubato viene a conoscenza del luogo dove si trova il bene. A questo punto la richiesta va fatta entro tre anni da questo momento e in ogni caso entro 50 anni dalla data del furto. La prescrizione dura quindi 50 anni. Questo termine non esiste nel caso in cui il bene faccia parte di un monumento o di un sito archeologico o di un museo di proprietà dello Stato. Inoltre la convenzione prevede la possibilità per uno stato di elevare il limite della prescrizione da 50 a 75 anni.

L'art. 4 recita che il possessore di un bene rubato ha diritto al pagamento di un equo indennizzo purché in buona fede. L'equo indennizzo deve essere corrisposto dal privato o dallo stato che ne chiede la restituzione. Per valutare se il possessore ha usato la dovuta diligenza (diligenza del padre di famiglia) si potrà tenere conto di varie circostanze come per esempio se il prezzo pagato è un

prezzo congruo, se sono stati consultati registri ecc.

L'art. 5 afferma che ciascuno stato contraente può richiedere al tribunale o ad altra autorità competente di uno stato contraente di ordinare il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal proprio territorio. In questo caso ci si trova nella situazione del ritorno del bene. È un caso che può essere considerato solo quando si prefigura l'esportazione illecita. La richiesta che si formula va documentata a suffragio della stessa. La richiesta va fatta negli stessi tempi previsti per l'art. 3.

Caratteristica di questa norma è che solo lo stato può agire in base a questo articolo e non i privati (anche se la convenzione UNIDROIT ha introdotto la possibilità per il privato di agire a suo nome).

I casi che si possono verificare sono due: uno è quello dell'illecita esportazione, in questo caso i termini decorrono dal momento in cui si viene a conoscenza del luogo dove si trova il bene illecitamente esportato; l'altro è quello del non rientro di un bene per il quale si era ottenuta una autorizzazione all'esportazione temporanea di sei mesi, in questo caso i termini decorrono dalla scadenza dei sei mesi. La richiesta va presentata ad un tribunale o da un'altra autorità competente e può anche stabilire il ritorno del bene se lo stato richiedente dimostra che l'esportazione del bene ha costituito un danno alla conservazione del bene stesso. Si tratta di un danno significativo (molti paesi liberisti in questo caso, avrebbero voluto inserire l'aggettivo eccezionale, quindi prevedere solo i casi di grande rilevanza).

L'art. 6 recita che "il possessore del bene culturale acquisito dopo la sua esportazione illecita ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo purché in buona fede.

Anche nel caso di esportazione illecita si prevede un equo indennizzo. Così come per il caso precedente ci sono vari strumenti per la definizione della buona fede di un acquirente. L'eventuale mancanza del certificato di esportazione, decorsi anche i sei mesi previsti per le esportazioni temporanee, non giustifica la buona fede dell'acquirente.

È importante sottolineare che la convenzione all'art. 9 non impedisce di far applicare delle condizioni più favorevoli di quelle previste per la restituzione o il ritorno dei beni rubati o illecitamente.

Naturalmente le regole sul ritorno non vanno applicate nel momento in cui l'esportazione illecita non viene più considerata tale.

La richiesta, di restituzione o ritorno, va indirizzata o al tribunale o a qualsiasi altra autorità competente dello stato dove si trova il bene culturale. Da questo punto di vista le parti possono anche convenire di sottoporre la lite ad altra autorità o rivolgersi ad un arbitrato.

In altro articolo si stabilisce che le disposizioni sui beni illecitamente esportati si applicano soltanto nel caso di beni culturali rubati o illecitamente esportati dopo l'entrata in vigore della convenzione. Molti paesi chiedevano il principio della retroattività delle norme, invece i paesi più liberisti sono riusciti ad imporre questo limite.

La stessa convenzione non esclude comunque la possibilità di riconoscere il diritto, sia dello stato sia di un privato, per i beni esportati prima dell'entrata in vigore degli accordi, di scegliere una via per richiesta di restituzione diversa da quella indicata.

Sono possibili anche accordi tra stati contraenti per facilitare l'applicazione delle norme della convenzione. Spesso sono proprio questi accordi bilaterali che facilitano la tutela ed il controllo del patrimonio culturale.

Il presidente dell'UNIDROIT può procedere in modo periodico, o su richiesta di almeno cinque paesi, può convocare un comitato speciale allo scopo di verificare il comportamento pratico della convenzione.

## L'ICCROM

Organismo intergovernativo è l'ICCROM, un istituto che nasce nel 1956 ed ha sede a Roma in occasione della nona conferenza generale dell'Unesco a Nuova Dheli. Si sente l'esigenza di un centro che si occupi dello studio e di ricerca nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali. Nel 1960 lo Stato Italiano decide di ospitare la sede dell'ICCROM e si trova presso il complesso monumentale del San Michele a Roma.

Gli organi dell'ICCROM sono:

- L'assemblea generale;
- Il consiglio;
- Il segretariato.

I paesi fondatori dell'ICCROM sono 63, tuttavia possono associarsi anche altri stati o istituzioni pubbliche e private purché non svolgano fini di lucro.

L'assemblea generale si riunisce ogni due anni o se necessario su richiesta del consiglio anche prima. Ovviamente l'assemblea generale fornisce le direttive dell'Istituto, approva il bilancio e si occupa di programmazione.

Il Consiglio è l'organo esecutivo formato da 24 membri, 18 scelti dall'assemblea e 6 previsti per legge fra essi c'è un rappresentante del direttore generale dell'UNESCO, un rappresentante del governo italiano e il direttore dell'Istituto centrale del Restauro (italiano).

Il segretariato è diretto da un direttore nominato dall'assemblea e si occupa della

gestione corrente dei programmi coadiuvato da numerosi funzionari e specialisti del settore.

Leggendo l'articolo 1 dello statuto dell'Istituto si trova scritto che "l'Iccrom cura la raccolta, lo studio e la diffusione del materiale documentario riguardante i problemi tecnico scientifici della conservazione e del restauro del patrimonio culturale. Provvede inoltre ad incoraggiare l'attività di ricerca internazionale attraverso riunioni, pubblicazioni e scambi di esperti contribuendo alla formazione di tecnici e ricercatori".

Le sue attività vanno dalla raccolta di informazioni di documenti relativi al restauro e alla conservazione, esiste un'ampia biblioteca che viene messa a disposizione degli interessati, alla formazione di tecnici con corsi per laureati. Si occupa anche di corsi specifici di aggiornamento.

Altri enti che collaborano con l'UNESCO sono l'ICOMS e l'ICOM, si tratta di due organizzazioni non governative che hanno caratteristiche diverse da quelli precedenti. Gli organismi governativi sono composti da personalità governativa, in questo caso invece, pur svolgendo un ruolo importantissimo nel settore, nascono dall'iniziativa di gruppi di esperti ma in tutti comunque si rileva il patrocinio dell'UNESCO che in ogni caso, o direttamente o indirettamente ha favorito la nascita di questi organismi.

## L'ICOMOS

L'ICOMOS è il *Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti* si occupa dello studio dei monumenti, dei complessi monumentali, dei siti archeologici, dei giardini e dei parchi ecc. Nasce a Cracovia nel 1965 ed ha sede a Parigi.

Gli organi sono:

- Assemblea generale;
- Comitato esecutivo;
- Comitato consultivo;
- Comitanti nazionali;
- Comitanti internazionali;
- Segretariato.

L'assemblea generale è composta da una serie di personalità che possono essere sia personaggi istituzionali sia esperti del settore. Vi sono poi anche dei membri sostenitori, cioè i rappresentanti di coloro che si occupano del finanziamento dell'organizzazione e membri onorari, cioè coloro che hanno avuto delle cariche all'interno del Consiglio e che in seguito vengono mantenuti per sfruttare ancora le loro competenze.

L'assemblea si riunisce ogni tre anni e determina la linea di condotta dell'organizzazione e si preoccupa di nominare i suoi organi esecutivi (presidente, segretario generale, tesoriere ecc.).

Il Comitato esecutivo è l'organo guida. È composto da 26 membri che durano in carica tre anni. Logicamente l'assemblea nomina nel comitato esecutivo personaggi di varia provenienza geografica per poter meglio rappresentare ogni realtà.

Il Comitato consultivo è un organo che offre pareri su qualsiasi natura.

Si compone del presidente dell'ICOMOS e dei presidenti dei comitati nazionali e internazionali.

I Comitanti nazionali sono organi che possono essere costituiti nei vari paesi membri (non si tratta di un obbligo). Si occupano in modo specifico delle problematiche relative a ciascun paese.

I Comitanti internazionali si occupano di problemi più specifici che, una volta analizzati, vengono esposti al Comitato esecutivo. Si occupano di relazionare quindi su problematiche particolari, tra questi abbiamo il legno, la sismologia, l'arte rupestre ecc. Il segretariato è una struttura che si occupa della coordinazione delle varie attività. La sua conduzione è affidata alla figura di un segretario generale nominato dall'assemblea generale.

## L'ICOM

L'ICOM è il Consiglio internazionale dei musei, è stato fondato nel 1946 ed ha sede a Parigi. La promozione di questo istituto è del presidente dell'associazione dei musei americani. Il suo scopo è quello di promuovere l'attività museale nel mondo a stretto contatto con i programmi dell'Unesco.

Gli organi sono:

- Assemblea generale;
- Consiglio esecutivo;
- Consiglio consultivo;
- Segretariato;
- Comitanti nazionali;
- Comitanti internazionali.

L'assemblea generale adotta i programmi ed approva la parte finanziaria (bilancio). Si riunisce ogni tre anni in via generale.

Il consiglio esecutivo si occupa invece della gestione finanziaria e applicazione

dei programmi. Si compone di 10 membri nominati dall'assemblea generale. E così via gli altri organi così come per le precedenti internazionali. I Comitati nazionali, in particolare, sono la base di tutta l'organizzazione perché sono loro che promuovono le attività sul territorio in collaborazione con i Comitati internazionali che si occupano di problematiche specialistiche. I vari comitati redigono delle relazioni annuali che vengono vagliate dall'assemblea generale.

## L'ICC.

Un altro istituto non governativo si chiama ICC, *Istituto internazionale per la conservazione di opere storiche e artistiche*. Viene fondato nel 1948 da un gruppo di esperti anglosassoni ed ha sede a Londra. Si occupa delle problematiche relative alla conservazione degli oggetti custoditi nei musei e nelle biblioteche. Ha un solo organo. Il Consiglio internazionale formato da 20 membri ed ha il compito di organizzare convegni nei quali si diffondono i risultati degli studi condotti in settori di loro interesse. Questo istituto collabora in modo stretto con ICCROM e ICOM.

## IL CIA.

Il CIA il *Consiglio nazionale degli archivi* viene fondato nel 1948 a Parigi su indicazione dell'UNESCO. Le funzioni prevalenti sono quelle di attivare la collaborazione tra gli istituti archivistici e le organizzazioni professionali dei vari paesi. Organizza un congresso internazionale quadriennale sulla situazione degli archivi. Ne fanno parte le direzioni generali che nei vari paesi si occupano di archivi (in Italia la l'Ufficio centrale dei beni archivistici), le associazioni professionali degli archivisti, istituti ecclesiastici ecc.

Gli organi sono:

- Assemblea generale;
- Comitato esecutivo;
- Segretariato.

L'assemblea generale adotta i programmi e si riunisce ogni quattro anni. Il comitato esecutivo assicura la gestione ordinaria del CIA. Ha un presidente, due presidenti, 14 membri eletti dall'assemblea generale, un tesoriere e un segretario generale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno e quando c'è la sessione quadriennale dell'Assemblea si riunisce due volte, una prima del congresso ed una dopo.

Il segretariato assicura la gestione corrente del CIA.

Così come per le altre organizzazioni ci sono:

- Gruppi regionali;
- Sezioni;
- Commissioni;
- Comitati tecnici.

I gruppi regionali sono gruppi particolari che si sono costituiti nelle regioni extraeuropee. Le sezioni sono divise secondo le specifiche tecniche. Le commissioni hanno un carattere abbastanza importante. Due di queste sono anche permanenti e si tratta della Commissione per le pubblicazioni e la Commissione per lo sviluppo degli archivi.

I Comitati tecnici lavorano alacremente in tutto il mondo e si occupano dello studio delle tecniche di archiviazione (microfilmature, conservazione ecc.).

## IL FIAB (o IFLA).

L'ultimo organo non governativo è il FIAB (o IFLA) *Federazione internazionale associazioni e istituti bibliotecari*. Viene fondato nel 1927 ad Edimburgo da un gruppo di bibliotecari di quindici paesi. Lo scopo della creazione era quello di attivare al meglio la conoscenza, lo sviluppo e la creazione di tutti quei servizi sui quali si articola il servizio bibliotecario. Tutto ciò si realizza attraverso studi, ricerche, pubblicazioni, convegni ecc. Dai quindici paesi fondatori oggi si è arrivati ad oltre 100. Ne fanno parte sia istituzioni pubbliche sia associazioni private (in Italia l'AIB - *Associazione italiana biblioteche*).

Gli organi sono:

- Consiglio;
- Comitato esecutivo;
- Segretariato;
- Divisioni, sezioni, comitati.

Il Consiglio si riunisce ogni due anni. Il Comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria ed è composto da un presidente e da cinque a sette membri eletti per due anni.

Il segretariato si occupa in prevalenza di attività esecutiva e gestionale.

Le divisioni si occupano in modo specifico di tutta la gamma dei servizi bibliotecari (ricerca, catalogazione, ecc).

In linea generale si può dire che gli organismi non governativi offrono dei servizi fondamentali per il settore della cultura e dei beni culturali. L'Unesco individua nel suo statuto il settore della cultura come un elemento di coesione tra i popoli. Quando si parla di questi organismi ci si deve rendere conto che il fattore beni culturali è un fattore sovranazionale. Tutti i paesi, oltre a riconoscere la nazionalità di un bene, sono comunque d'accordo nel giudicare questi beni al servizio di tutti i popoli.

Questo concetto ha portato alcuni studiosi a parlare di norme necessarie a livello mondiale. Secondo alcuni le norme che regolano i beni culturali devono essere uguali a livello internazionale.

## L'IUCN.

L'IUCN è l'*Unione internazionale per la conservazione della natura*.

È stata fondata nel 1948 ed essa unisce in una unica partnership 78 Stati, 112 agenzie governative, 735 organizzazioni non governative (NGOs), 35 enti affiliati e qualcosa come 10.000 scienziati ed esperti provenienti da 181 paesi. La sua missione è quella di stimolare, sostenere, e assistere la comunità mondiale nella conservazione del patrimonio di integrità e diversità della natura e di assicurare che qualsiasi uso delle risorse naturali sia equilibrato ed ecologicamente sostenibile.

Nel contesto di varie Convenzioni internazionali, la IUCN ha aiutato oltre 75 paesi a predisporre e sviluppare le strategie di conservazione e tutela della biodiversità. L'IUCN sviluppa la propria attività attraverso la realizzazione di programmi mirati.

In particolare ad esempio il «*Programma aree protette*» ha come obiettivo l'assistenza ai decisori politici sulle strategie da adottare nella individuazione delle aree protette; il rafforzamento della capacità gestionali degli amministratori dei parchi attraverso programmi formativi adeguati; l'aumento degli investimenti nelle aree protette convincendo i vari soggetti pubblici e privati del loro valore.

Il programma "zone umide e tutela delle acque" guida ed assiste i membri dell'Unione nel trovare nuove strade per l'uso sostenibile delle zone umide e della risorsa acqua, suggerendo strategie in merito alla loro gestione e risanamento per unire allo sviluppo socio-economico la conservazione della biodiversità.

La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici.


*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*

DR SAVERIO PANZICA

APPENDICE / DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

## Raccolta dei documenti ufficiali.



Legge 30 maggio 1995, n. 203

## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, serie generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.



ALLEGATO

### Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.

(Omissis)

• L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:
  - a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;
  - b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
  - c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.
2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

"I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti".
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

"La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

"I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Legge 29 marzo 2001, n. 135

## Riforma della legislazione nazionale del turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

*Principi, competenze, strutture.*

#### Art. 1

*Principi.*

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
  - a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
  - b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
  - c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
  - d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
  - e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
  - f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
  - g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
  - h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
  - i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
  - l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

AVVERTENZA:

• Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Art. 2

*Competenze.*

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonchè l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza

unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.  
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
  - a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
  - b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
  - c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
  - d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
  - e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
  - f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
  - g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
  - h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
  - i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
  - l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
  - m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
  - n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:
  - a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
  - b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
  - c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
  - d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
  - e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
  - f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

### Art. 3

#### *Conferenza nazionale del turismo.*

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### Art. 4

#### *Promozione dei diritti del turista.*

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
  - a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempimento contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
  - b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
  - c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
  - d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
  - e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
  - f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
  - g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
  - h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
  - i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "d) «bene immobile»: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";
  - b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:  
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione).
    1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
    2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
    3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
    4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

### Art. 5

#### *Sistemi turistici locali.*

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti

- pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
  4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
    - a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
    - b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
    - c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
    - d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
    - e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
  5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovragionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
  6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

#### **Art. 6**

##### *Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica.*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

#### **Capo II**

##### *Imprese e professioni turistiche.*

#### **Art. 7**

##### *Imprese turistiche e attività professionali.*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

#### **Capo III**

##### *Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.*

#### **Art. 8**

##### *Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

“Art. 109.

  1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
  2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.
  3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.

#### **Art. 9**

##### *Semplificazioni.*

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli

- edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
    - a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
    - b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
    - c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
  5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 

“3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”.
  6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

#### Art. 10

##### *Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato “Fondo”, al quale affluiscono:
  - a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
  - b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
  - a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
  - b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
  - c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
  - d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Capo IV

##### *Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie.*

#### Art. 11

##### *Abrogazioni e disposizioni transitorie.*

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con

- modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
  4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
  5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
    - a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
    - b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
    - c) l'articolo 10, comma 14;
    - d) l'articolo 11;
    - e) l'articolo 12.
  6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
  7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

#### Art. 12

##### *Copertura finanziaria.*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001.

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Visto, il Guardasigilli: FASSINO

N° 110

Accordo Stato, regioni e province autonome 14 febbraio 2002

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2002

Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

- Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota protocollo n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;
- Acquisito l'assenso del Governo;
- Sancisce accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### Art. 1

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore. Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale.
- b) Individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.  
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
  - 1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
  - 2) attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto;
  - 3) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico;
  - 4) attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio;
  - 5) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287

facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

- 6) altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali, ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
- g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
- h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
- m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti

d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

- n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma, in relazione alla tipologia professionale.

## Art. 2

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

- a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;
- b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
- d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
- e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
- f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Roma, 14 febbraio 2002.

Il presidente: LA LOGGIA – Il segretario: CARPINO

N° 207

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002

## Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori;
- Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale è stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto;
- Acquisito il parere dei competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

DECRETA:

## Art. 1

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del

sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.
3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA  
Il Ministro delle attività produttive: MARZANO



ALLEGATO

## Conferenza Stato-regioni. Seduta del 14 febbraio 2002.

(art. 1, comma 1)

### OGGETTO:

Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;
- Acquisito l'assenso del Governo;

### SANCISCE ACCORDO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

## Art. 1

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore. Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
- b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

- 1) Attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere / residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della

multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.

- 2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
- 3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
- 4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
- 5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

- 6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
- d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
- e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
- f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle

associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

- g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
- h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
- l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
- m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
- n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

## Art. 2

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

- a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;
- b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
- d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
- e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
- f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Il presidente: LA LOGGIA – Il segretario: CARPINO

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2004

**Parziale annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».**

Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2004, serie generale

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto in data 12 febbraio 2003, con il quale l'A.N.G.T. - Associazione nazionale guide turistiche, nella persona del legale rappresentante, chiede che venga annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, di recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nella parte relativa ai criteri per l'esercizio della attività di guida turistica;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;
- Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato nella adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si allega al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
- Considerato che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere accolto, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002;
- Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali;

## DECRETA:

Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, è annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2004

CIAMPI

LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali



ALLEGATO

**Consiglio di Stato.  
Adunanza della Sezione prima del 3 dicembre 2003.**

N. sezione 3165/2003

## OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Associazione nazionale guide turistiche, per l'annullamento in parte qua del D.P.C.M in data 13 settembre 2002, recante «Recepimento dell'accordo tra Stato, regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

## LA SEZIONE

- Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. A.R./5337/83/1.5.2.4.9.4 in data 17 luglio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;
- Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Cesare Lamberti;
- Premesso quanto esposto nella relazione dell'Amministrazione referente e nel ricorso straordinario;

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002, n. 225, sono stati approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, definiti dall'accordo fra lo Stato e le regioni e province autonome, preso in sede di conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Secondo la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, l'art. 1, comma 2, del decreto e l'art. 1, n. 6, lettera g) ed n) dell'accordo allegato, in particolare, rinviava alle normative regionali di settore - e pertanto semplicemente e in bianco - la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le disposizioni abdicano in tale modo alla potestà statale di fissazione degli indispensabili principi fondamentali riaffermata dall'art. 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135/2002, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

Sempre ad avviso dell'associazione ricorrente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'applicare alla professione di guida turistica il nuovo disposto dell'art. 117 della Costituzione, avrebbe ritenuto assorbente il carattere turistico rispetto al carattere professionale di tale attività. Sia pur nel contesto del turismo quale oggetto della competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 4, lo svolgimento delle attività connesse non è, non è invece, separabile da aspetti professionali da sottoporre alla competenza concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3. Il permanere dell'intervento statale è vieppiù giustificato dalla circostanza che non solo le professioni, ma anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali appartengono al novero della legislazione concorrente.

Ciò premesso, la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, ha addotto che l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 concretterebbe la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135/2001, (legge di riforma della legislazione nazionale sul turismo) in quanto l'attribuzione a fissare principi uniformi per la disciplina della professione di guida turistica sarebbe stata dismessa dallo Stato malgrado la delega attribuitagli nel predetto articolo di legge. In luogo di stabilire requisiti e modalità di esercizio nel territorio nazionale delle professioni turistiche, il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne avrebbe in realtà demandato la definizione ad una successiva determinazione da emanare unicamente a seguito di accordo tra fra lo Stato e le regioni e province autonome.

L'associazione ricorrente ha depositato il proprio statuto ed ha premesso all'esposizione dei motivi di ricorso un excursus sulla professione di guida turistica: annoverata fra i mestieri girovaghi dalla legge 23 dicembre 1988 (poi confluita nel testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 e nel regolamento di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517) è stata sempre caratterizzata dalla garanzia per il turista alla corretta valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Paese. Il ruolo della guida turistica è stato riformato a partire dal T.U.L.P.S. del 1926 (regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 e regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) che prevedeva l'espletamento di un giudizio di idoneità tecnica per l'ottenimento della licenza allo svolgimento di attività di guida e degli altri mestieri connessi al turismo.

L'assetto sopraddescritto è rimasto invariato nella successiva legislazione (articoli 123 e 125 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 77; articoli 234 e 241 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) ed è rimasto immutato salvo il trasferimento al sindaco del potere di rilasciare le licenze attribuito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, ha disciplinato all'art. 11 l'attività di guida turistica delineandola:

- a) come oggetto di vera e propria professione i cui esercenti sono iscritti in albi o registri;
- b) come attività il cui servizio richiede il passaggio di apposito esame di idoneità;
- c) come attività in stretta connessione al patrimonio, storico, artistico, culturale e ambientale.

I principi fondamentali di libertà di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nelle direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE, attuate con la legge n. 428/1990 e con il decreto legislativo n. 391/1991. Detti principi sono stati precisati nella sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 1991, n. 198/89. Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 è stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilità di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Ministero interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20 - *Gazzetta Ufficiale* n. 286/1996).

Entrata in vigore la disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), l'art. 2, comma 4, lettera g) ha delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri di definire con proprio decreto ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

La Presidenza del Consiglio ha richiamato l'istruttoria svolta e gli avvisi espressi dal Ministero delle attività produttive nella nota del 25 marzo 2003 e dalla Segreteria della Conferenza Stato-regioni nella nota dell'8 maggio 2003. Ha poi osservato come l'attività di guida turistica non può essere inserita tra le professioni regolamentate ai sensi dell'art. 2229 codice civile, che disciplina le posizioni professionali c.d. protette: il decreto è quindi in linea con gli orientamenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato e con la legislazione europea che hanno ritenuto inopportuno adottare ulteriori regolamentazioni in materia di professioni non regolamentate che avrebbero avuto la conseguenza sostanziale di estendere l'area delle professioni c.d. protette.

La Presidenza del Consiglio ha, inoltre, osservato come l'attività di guida turistica presenti caratteri di stabilità consolidati e non ha certamente carattere emergente ed è già in atto disciplinata anche da leggi regionali. In luogo di stabilire in nuova disciplina generale delle professioni turistiche, il legislatore ha inteso valorizzare il previo accordo delle regioni interessate nell'adottare ulteriori requisiti e modalità di esercizio.

## CONSIDERATO:

## 1.

Vengono all'esame della Sezione l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, in particolare, l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n) dell'allegato al predetto decreto nella parte in cui rinviava alle normative regionali di settore la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera g) dell'allegato) e la definizione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera n) dell'allegato).

Quale organismo maggiormente rappresentativo a livello nazionale dei professionisti muniti di autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di guida turistica, l'Associazione nazionale guide turistiche ha impugnato, per questa parte, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002, n. 225) di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le

regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) con il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### 1.1

L'associazione ricorrente ha sostenuto che la potestà attribuita alle regioni e alle province autonome di definire concordemente i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e di definire i criteri autonomi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche costituisce abdicazione dalla competenza propria dello Stato di determinare uniformemente per tutto il territorio nazionale i principi propri della professione di guida turistica.

La titolarità di siffatto compito era stata conferita allo Stato dall'art. 7, comma 5 della legge 20 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale sul turismo e allo Stato sarebbe rimasta anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, stante la collocazione della disciplina delle professioni fra le materie di competenza concorrente di cui all'art. 117, comma 3 Cost. per le quali lo Stato mantiene ancora la potestà di determinare i principi fondamentali.

Anche se il turismo è stato collocato fra gli oggetti di competenza esclusiva delle regioni di cui all'art. 117, comma 4 Cost., la collocazione delle professioni senza altra restrizione o limite fra le materie di cui lo Stato mantiene la riserva a stabilire i principi fondamentali, secondo l'art. 117, comma 3 Cost., giustifica la permanenza dell'intervento statale per quanto concerne l'attività di guida turistica, dato il suo carattere di vera e propria professione consolidatosi nel tempo.

### 2.

La Sezione ritiene anzitutto che l'attività di guida turistica non possa essere compresa dal novero delle professioni c.d. regolamentate o protette ai sensi dell'art. 2229 codice civile, così condividendo l'avviso della Presidenza del Consiglio. Quella di guida turistica non è infatti fra le attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi l'accertamento dei cui requisiti è demandato, sotto la vigilanza dello Stato, alle associazioni professionali titolari di potestà disciplinare e competenti a provvedere alla tenuta dei relativi albi od elenchi, come previsto dall'art. 2229 codice civile. Lo stesso art. 7, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, qualifica la guida dei turisti fra i servizi che, insieme all'assistenza, all'accoglienza e all'accompagnamento compongono la categoria generale delle professioni turistiche, intese come «quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica». La norma, pur qualificando la guida dei turisti fra le attività connesse alle professioni turistiche, esclude, però, che le regioni possano autorizzarne l'esercizio.

Alle regioni è, infatti, attribuito dal successivo comma 6 dell'art. 7 della legge n. 135/2001, il potere di autorizzare l'esercizio allo svolgimento delle attività tipiche delle professioni turistiche con validità sull'intero territorio nazionale (in conformità ai criteri stabiliti dal decreto sui principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), ma con espressa eccezione per le guide turistiche.

### 2.1

L'esercizio dell'attività di guida turistica rimane pertanto sottoposta dall'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (analogamente agli interpreti, i corrieri alle guide, e i portatori alpini) alla licenza del Questore, la cui concessione è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. Tale accertamento è di competenza delle regioni, secondo l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che demanda loro di accertare i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di tutte le altre attività o professione attinenti al turismo. E ciò conformemente all'art. 7, lettera i), decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario tutte le funzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di guide, corrieri e interpreti, ferme le attribuzioni degli organi statali relative alla pubblica sicurezza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972.

### 2.2

Ai fini dell'inquadramento fra le libere professioni in senso proprio, è perciò irrilevante che l'art. 11 della legge n. 217 del 1983, nel definire l'attività guida turistica ne ponga in evidenza il carattere professionale, sia in relazione ai modi del suo esercizio, che in rapporto alle conoscenze che la regione è tenuta ad accertare. In disparte l'osservazione che identica terminologia ed analogo regime sono stabiliti dall'art. 11 della legge n. 217 del 1983 per le altre attività inerenti al turismo e lo stesso uso del termine professione sia stato fatto dalla legge n. 217 del 1983 anche per queste altre attività, nessuna delle disposizioni sopra riportate subordina l'esercizio dell'attività di guida turistica al possesso di requisiti uniformi e all'iscrizione in appositi albi o elenchi comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, come l'art. 2229 codice civile richiede per le professioni regolamentate.

### 3.

Non è conclusivamente sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita professione ed inquadrata come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo Cost. (nel testo introdotto dall'art. 3, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), per le quali la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, pur spettando alle regioni la potestà legislativa. L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto Cost., quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni.

### 3.1

Anche volendo dare il massimo dello spazio all'interpretazione analogica, con particolare attenzione all'eventuale prevalenza della componente intellettuale e a criteri che si rifacciano alla tradizione storica della professione di guida turistica, non appare alla Sezione superabile la circostanza che, perché essa possa essere esercitata, non richieda il

possesso di un titolo di studio avente valore legale uniforme per tutto il territorio nazionale né l'iscrizione in appositi albi, così come previsto dall'art. 2229 del codice civile, come la maggior parte delle professioni intellettuali.

Non trova, pertanto, spazio alcuno che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 demanderebbe la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettere g) e n) dell'allegato) alle normative regionali di settore senza considerare la competenza concorrente dello Stato, riconosciuta dall'art. 117, comma terzo Cost. in materia di professioni.

### 3.2

E, parimenti, non è sostenibile che l'esercizio, in forma concorrente della potestà dello Stato in materia di professione di guida turistica trovi sostegno nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, anche oggetto del novellato art. 117, comma terzo Cost. Distinguendo la tutela dei beni culturali, oggetto di attribuzione esclusivamente statale nel primo elenco, dalla loro valorizzazione, oggetto di competenza ripartita nel secondo elenco, il novellato art. 117, comma terzo Cost. ha inteso riferirsi a tutte le attività idonee a promuoverne la diffusione e lo sviluppo, fra le quali non può essere inclusa – ancora ritenendo applicabile e dilatando oltremodo lo strumento analogico – quella delle professioni turistiche espressamente limitate dalla legge alla promozione dell'attività turistica ed all'assistenza, accompagnamento e guida dei turisti.

### 4.

Se pertanto l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha correttamente ritenuto assorbente la connessione al turismo rispetto al carattere professionale dell'attività di guida, diversa soluzione si impone, però sotto altro profilo dell'attuazione dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nel quadro delle competenze regionali così come riformulate nell'art. 117 Cost. dopo la novella dell'art. 3 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

È stato chiarito al proposito come limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione di principi nelle materie di potestà concorrente comporterebbe svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze (Corte cost. 1 ottobre 2002, n. 303).

È stata pertanto ravvisata la necessità di utilizzare «congegni volti a rendere più flessibile un disegno che ... rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione ... le quali sul piano dei principi giuridici trovano sostegno nella proclamazione dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica». Elemento di flessibilità che la Corte costituzionale ravvisa nell'art. 118, primo comma Cost. che si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative. Dal congiunto disposto degli articoli 117 e 118 Cost. la Corte desume il principio dell'intesa conseguente alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà che, nel mutare delle situazioni istituzionali di titolarità delle competenze, diviene fattore di flessibilità di un ordine di attribuzioni stabili e predeterminate in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.

### 4.1

Sotto questo specifico profilo, è sicuramente ravvisabile l'aporia denunciata dalla ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, fra l'art. 2, comma 4, lettera g) della legge n. 135/2001 e l'art. 1, n. 6, lettere g) ed n) dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002. L'esigenza di unitarietà che nell'art. 2 della legge n. 135/2001 veniva soddisfatta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori, viene totalmente obliterata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, laddove – in entrambi i casi con valenza ultraregionale – rinvia alle normative delle regioni e delle province autonome di definire i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera g) dell'allegato) nonché criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera n) dell'allegato).

La circostanza che l'operato delle regioni abbia valenza sull'intero territorio nazionale quanto ai requisiti ed alle modalità di esercizio delle professioni turistiche e debba essere ispirato ai criteri uniformi per tutte le regioni stesse quanto all'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio di siffatte professioni integra appieno la necessità evidenziata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 1° ottobre 2002, n. 303 ... «di una disciplina che prefigura un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà».

### 4.2

Che i procedimenti previsti dalle lettere g) ed n) dell'art. 1, n. 6 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 abbiano demandato la disciplina delle attività ivi previste al solo intervento delle regioni e delle province autonome, se pure astrattamente ossequioso della lettera dell'art. 117, comma quarto Cost. non è sicuramente conforme alla sua applicazione, come necessitata dalle esigenze radicate dalla Corte. Esigenze che trovano giustificazione nell'intesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) della legge n. 135/2001.

Intesa che, nonostante cristallizzata in una fonte anteriore nel tempo e inferiore nel rango alla modifica costituzionale del titolo quinto Cost., assume attualità e vigore con la lettura ad opera della Corte costituzionale dell'art. 117 Cost., nel cui comma quarto va collocata la materia di cui trattasi in quanto inscindibilmente connessa al turismo.

### 5.

Sotto questo aspetto e nei limiti suindicati il ricorso è conclusivamente da accogliere, con

P. Q. M.

Esprime il parere che il ricorso venga accolto.

Per estratto dal verbale.

Il segretario dell'Adunanza: PICCINI – Il presidente della sezione f.f.: BERLINGUER

N° 403

Legge 2 aprile 2007, n. 40

## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, supplemento ordinario n. 91

### LEGGE DI CONVERSIONE.

#### Art. 1

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



ALLEGATO

#### Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

### Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

#### Capo II

Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale  
e la promozione della concorrenza.

#### Art. 10

Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma

possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica.
5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province". Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività" e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
- 5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare";
  - b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione può essere presentata da chi";
  - c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non può essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non può essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
  - d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attività".
- 5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
- 5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola è revocato"; dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
- 5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneità" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in

materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".

5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.

5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:

"L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi".

9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico".

## N° 111

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

### Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.

Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

##### Art. 1

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

##### Art. 2

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

##### Art. 3

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

##### Art. 4

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

##### Art. 5

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza

vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

#### Art. 6

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

#### Art. 7

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

#### Art. 8

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

#### Art. 9

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

#### Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

#### Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 2001.

#### CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
BOSSI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione  
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI



#### NOTE

##### NOTA ALL'ART. 7:

- Il testo dell'art. 123 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 123. - Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del

referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

##### NOTE ALL'ART. 9:

- Il testo dell'art. 132 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra".

- Il testo dell'art. 125 della Costituzione così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione".

##### NOTE ALL'ART. 11:

- Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione vedasi l'art. 3, comma 1, terzo capoverso, della presente legge.
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi l'art. 5 della presente legge.

N° 404

Legge 5 giugno 2003, n. 131

## Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003

#### Art. 1

*Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale.*

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla

- trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
  6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
    - a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    - b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
    - c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
    - d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
    - e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

## Art. 2

*Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutarie e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
  - b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
  - c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
  - d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
  - e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri

- di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  - g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
  - h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;
  - i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
  - l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
  - m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
  - n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
  - o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
  - p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
  - q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
  6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 3

*Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

#### Art. 4

*Attuazione dell'art. 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.*

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

#### Art. 5

*Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

#### Art. 6

*Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei

- ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
  5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
  6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
  7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

#### Art. 7

*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 ago. 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intesa con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

#### Art. 8

##### *Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e

quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### Art. 9

##### *Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale.*

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
 

«Art. 31.

  1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
  2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
  3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
  4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
 

«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».
4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: «Art. 35.
  1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

#### Art. 10

##### *Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.*

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
  - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
  - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
  - c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
  - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale,

Legge 5 ottobre 1991, n. 317

## Provvedimenti per artigianato, medie e piccole industrie. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991

### Art. 1

#### Finalità della legge e definizione di piccola impresa.

- regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
- f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
- g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga";»;
  - i commi secondo e terzo sono abrogati;
  - la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

### Art. 11

#### Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
- Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

### Art. 12

#### Entrata in vigore.

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

- La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
  - alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
  - allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché, dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
  - alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  - alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
  - agli investimenti delle piccole imprese innovative.
- Ai fini della presente legge si considera:
  - piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
  - piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.
- Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
  - le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
  - le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
- Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.
- Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.
- Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.
- bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

### Art. 36

#### Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale.

- Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.
- Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.
- Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.
- I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
- I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

Decreto 21 aprile 1993

## Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle regioni dei Distretti industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
- Visto l'art. 36 della predetta legge che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per la fissazione di indirizzi e parametri per la individuazione, da parte delle regioni, sentite le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aree che si possono considerare Distretti industriali;

### DECRETA

Gli indirizzi ed i parametri di riferimento per l'individuazione dei Distretti industriali ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono i seguenti:

#### 1.

Le zone da prendere a riferimento per la definizione sono una o più aree territoriali contigue caratterizzate come sistemi locali del lavoro così come individuati dall'Istat e di cui all'allegato.

#### 2.

In tali zone devono verificarsi contestualmente le seguenti condizioni:

- a) un indice di industrializzazione manifatturiera calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, che sia superiore al 30% dell'analogo dato nazionale. Le regioni nelle quali l'indice di industrializzazione manifatturiera a livello regionale risulta inferiore a quello nazionale possono assumere come valore di riferimento il dato regionale;
- b) un indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente superiore alla media nazionale;
- c) un indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato nazionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'Istat e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue dipendenze;
- d) un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 30% degli occupati manifatturieri dell'area;
- e) una quota di occupazione nelle piccole imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione dell'area.

#### 1.

Dei Distretti industriali così individuati possono far parte anche i comuni limitrofi, sempre che le nuove aree rispettino i criteri di autocontenimento previsti per i sistemi locali del lavoro e le condizioni di cui al punto 2.

#### 2.

Le regioni informano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei distretti individuati, precisando altresì i criteri seguiti per la loro individuazione ed allegando la relativa documentazione.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

Legge 11 maggio 1999, n. 140

## Norme in materia di attività produttive.

Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999

### Art. 6

#### Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi.

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva

97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 1° gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 1992".
3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:
  - a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;
  - b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;
  - c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonché dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.
8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:
  1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.
  2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
  3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati".
9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale".
10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Legge 17 maggio 1999, n. 144

## Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999, supplemento ordinario n. 99

(ripubblicata corredata di note:

Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1999, supplemento ordinario n. 111)

### Capo I

#### Disposizioni in materia di investimenti.

## Art. 1

### *Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.*

1. - 8. - *Omissis.*

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

## N° 413

### CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - Delibera 8 marzo 2001

#### Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di distretti economico-produttivi.

##### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- Vista la legge 17 maggio 1999, n.144, art. 1, comma 9 che demanda al CIPE la definizione dei criteri cui le Regioni e Province autonome dovranno attenersi per la delimitazione dei Sistemi locali del lavoro;
- Visto lo schema di deliberazione predisposto dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica;
- Visto il parere favorevole su tale schema espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° febbraio 2001;

##### DELIBERA

È approvato l'unito schema di delibera concernente criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e per l'individuazione dei Distretti economico produttivi.

Su tale schema, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 144/99 citata in premessa, verrà acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Roma, 8 marzo 2001

Il presidente delegato: VINCENZO VISCO

## N° 414

### CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - Delibera 3 maggio 2001

#### Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di distretti economico-produttivi.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

- Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica";
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali;
- Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che, all'art. 6, comma 8, definisce i Sistemi produttivi locali e i Distretti Industriali e attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione dei Sistemi produttivi locali;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 9, prevede che, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, il CIPE indichi i criteri ai quali le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro;
- Visto il documento "I Sistemi locali del lavoro 1991", pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nel 1997;
- Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 1° febbraio 2001;
- Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 24, con la quale viene approvato lo schema di deliberazione concernente i Sistemi locali del lavoro, preliminarmente alla sua

trasmissione al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni;

- Considerato che il parere non è stato espresso nel termine del 16 aprile fissato dai Presidenti delle Camere al momento dell'assegnazione alle Commissioni;
- Considerate le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali in materia di programmazione delle politiche di sviluppo, espressamente richiamate dal citato comma 9 della legge n. 144/1999;
- Tenuto conto che i Sistemi locali del lavoro rispondono all'esigenza di disporre di rilevazioni ed elaborazioni omogenee, riferite ad aree significative sul piano economico e segnatamente del mercato del lavoro;
- Ritenuto che i Sistemi locali del lavoro rappresentano una delimitazione territoriale idonea per l'analisi e il monitoraggio delle politiche di sviluppo;
- Tenuto conto che l'Istat ha sviluppato la metodologia per l'individuazione dei Sistemi locali del lavoro utilizzando i dati di censimento relativi al fenomeno del pendolarismo per ragioni lavorative, al fine di definire aree nelle quali fosse massima la correlazione fra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro, e che, sulla base di tale metodologia, ha effettuato la ripartizione in Sistemi locali del lavoro dell'intero territorio nazionale, pubblicata nel documento sopra citato;
- Considerato che la Commissione Europea, con nota n. SG (2000) D/102347 del 13 marzo 2000, ha ritenuto i Sistemi locali del lavoro rispondenti agli intenti della Commissione e rispettosi dello spirito del Trattato;
- Tenuto conto inoltre che la delimitazione di cui alla presente delibera viene effettuata in prossimità della fine del periodo intercensuario 1991-2001 e che l'aggiornamento della delimitazione verrà effettuato sulla base dei dati del censimento del 2001;
- Ritenuto opportuno adottare, in prima applicazione, ferme restando le finalità di analisi e monitoraggio delle politiche di sviluppo, la delimitazione dei Sistemi locali del lavoro sviluppata dall'Istat nella citata pubblicazione, anche al fine di definire una suddivisione del territorio metodologicamente omogenea e per la quale siano già disponibili adeguate informazioni statistiche;
- Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

##### DELIBERA

##### 1.

In prima applicazione, ai sensi della legge n. 144/1999, per Sistemi locali del lavoro s'intendono le aree identificate sulla base dell'intensità del pendolarismo per ragioni di lavoro e delimitate secondo la metodologia definita dall'Istat nella pubblicazione citata in premessa.

##### 2.

Al fine di approfondire le problematiche relative ai criteri per l'applicazione dei Sistemi locali del lavoro, anche in relazione ai risultati del prossimo censimento, e alla definizione dei Distretti economico produttivi di cui al successivo punto 4, è istituito, nell'ambito della II commissione CIPE "Attività produttive", un gruppo di lavoro tecnico i cui membri saranno designati dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; dell'industria del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del lavoro e della previdenza sociale; delle politiche agricole e forestali; dei lavori pubblici; dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni; dall'Istat.

##### 3.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà alla delimitazione dei Sistemi locali del lavoro compresi nel proprio territorio. Per i Sistemi locali del lavoro ricadenti nel territorio di più Regioni o Province autonome, la delimitazione avrà luogo con un unico atto adottato d'intesa fra le Regioni interessate. I Sistemi locali del lavoro verranno aggiornati con periodicità almeno decennale sulla base dei dati dei censimenti. L'Istat assicurerà che, per l'intero territorio nazionale, i dati rilevanti a fini di politica economica siano disponibili, oltre che per ripartizioni amministrative, anche per Sistemi locali del lavoro.

##### 4.

I Distretti economico produttivi verranno individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche facendo riferimento ai Sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell'Istat e tenendo conto, al fine di evitare una non opportuna proliferazione di aggregazioni territoriali, delle delimitazioni dei Sistemi produttivi locali di cui alla legge n. 140/1999.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VINCENZO VISCO

## N° 415

### Legge 14 maggio 2005, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione  
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.  
Deleghe al Governo per la modifica del codice  
di procedura civile in materia di processo di cassazione  
e di arbitrato nonché per la riforma organica  
della disciplina delle procedure concorsuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;
  - b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti principi:
    - 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico,
    - 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità,
    - 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
    4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega.
    5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
    6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
      - a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:
        - 1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;
        - 2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
        - 3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
        - 4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;
        - 5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;
        - 6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;
        - 7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;
        - 8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
        - 9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;
        - 10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
          - 10.1) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;
          - 10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
          - 10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
          - 10.4) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
          - 10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;

il seguente decreto legge:

## Capo VI

### Rafforzamento della base produttiva.

#### Art. 12

##### Rafforzamento e rilancio del settore turistico.

- 11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
  - 12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;
  - 13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
    - 13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
    - 13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
    - 13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;
    - 13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
    - 13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
    - 13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
  - 14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
  - b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;
  - c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri – CASTELLI, Ministro della giustizia  
SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze  
SCAJOLA, Ministro delle attività produttive – Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



ALLEGATO

AVVERTENZA:

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, serie generale. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005.

### Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

#### Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, supplemento ordinario

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
- Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
  - a) contributi dello Stato;
  - b) contributi delle regioni;
  - c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
  - d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8;
  - e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consulativo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia è in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

NOTE ALL'ARTICOLO 12:

- al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nazionale del turismo di cui al comma 2";

- nel secondo periodo, dopo le parole: “Viceministri, indicati nel citato decreto,” sono inserite le seguenti: “ed il sottosegretario con delega al turismo” e dopo le parole: “nel numero massimo di tre” sono inserite le seguenti: “e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- al comma 5, lettera d), dopo le parole: “, nonché delle attività di cui al comma 8” sono aggiunte le seguenti: “, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata”;
- al comma 7, nel primo periodo, le parole: “se nominato” sono sostituite dalle seguenti: “se nominati” e le parole: “e delle associazioni di categoria” sono sostituite dalle seguenti: “, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- nel secondo periodo, le parole: “è in particolare previsto” sono sostituite dalle seguenti: “sono in particolare previsti” e dopo le parole: “del turismo culturale” sono inserite le seguenti: “e del turismo congressuale”;
- dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti”;
- al comma 9, le parole: “progetto Scegli-Italia” sono sostituite dalle seguenti: “progetto Scegli Italia”;
- al comma 10, le parole: “Progetto Scegli-Italia” sono sostituite dalle seguenti: “progetto Scegli Italia”;
- al comma 11, le parole: “unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale” sono sostituite dalle seguenti: “unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»”.

N° 416

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
6 aprile 2006, n. 207

Regolamento recante organizzazione e disciplina  
dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12,  
comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
- Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;
- Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
- Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7;
- Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive;
- Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;
- Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l'Agenzia assume la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT;
- Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12, all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;
- Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
- Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L'Agenzia è ente pubblico non economico.

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLE PREMESSE:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo». Il testo della legge di conversione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.
- La legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante «Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1990, n. 245.
- La legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995, n. 124.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi da 2 a 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali):  
«Art. 12. (*Rafforzamento e rilancio del settore turistico*).  
1. (Omissis).  
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.  
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.  
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.  
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:  
a) contributi dello Stato;  
b) contributi delle regioni;  
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;  
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;  
e) contribuzioni diverse.  
6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.  
7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo congressuale.

8. - 11. (Omissis).».

#### NOTE ALL'ART. 1:

• Per l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vedi note alle premesse.

### Art. 2

#### Funzioni dell'Agenzia.

- L'Agenzia:
  - cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni;
  - realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;
  - svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
  - organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;
  - attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;
  - svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.

#### NOTE ALL'ART. 2:

• Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56 (*Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore*):

«Art. 1. (Costituzione degli sportelli unici all'estero).

- Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.
- In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'art. 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in

coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle Camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia S.p.a., quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

- I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
- I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
- Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.
- Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:
  - al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
  - l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente: «Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
- Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
- Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
- Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.».

### Art. 3

#### Organi.

- Sono organi dell'Agenzia:
  - il presidente;
  - il consiglio di amministrazione;
  - il collegio dei revisori.
- Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
- Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### Art. 4

#### Presidente.

- Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.
3. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo Statuto, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
  - a) liti attive e passive;
  - b) accettazione di lasciti e donazioni;
  - c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.
4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo è vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
6. Il Presidente può conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.

## Art. 5

### *Il consiglio di amministrazione.*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.
2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.
3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico.

## Art. 6

### *Il collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

#### NOTE ALL'ART. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile.  
«Art. 2403. (*Doveri del collegio sindacale*). Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.»

## Art. 7

### *Il Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è nominato dal Ministro delle attività produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.
2. Il Direttore generale è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera è approvata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Direttore generale è responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.
5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.

#### NOTE ALL'ART. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):  
«Art. 19. (*Incarichi di funzioni dirigenziali*).

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.»

## Art. 8

### *Comitato tecnico-consultivo.*

1. È istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attività dell'Agenzia.
2. Il Comitato tecnico-consultivo è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attività produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attività culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.
3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.
4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza.

## Art. 9

### *Osservatorio nazionale del turismo.*

1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonché la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.

3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 10

##### Articolazione e risorse.

1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo.
2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:
  - a) contributi delle regioni;
  - b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
  - c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
  - d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.
4. La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

##### NOTE ALL'ART. 10:

• Si riporta il testo dell'art. 12, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*):

«8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.».

• Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (*Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato*):

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

- a) - c) (Omissis);
- d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.».

#### Art. 11

##### Società costituite o partecipate dell'Agenzia.

1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può costituire, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.
2. Alle società di cui al comma 1 può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.
3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.

#### Art. 12

##### Statuto e regolamenti dell'Agenzia.

1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura è seguita per le successive modificazioni.
3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di

organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

#### Art. 13

##### Disposizioni finali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto.
3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilità ed organizzazione.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici.
6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT.
7. È abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo.
8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

##### NOTE ALL'ART. 13:

• Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi note all'art. 7.

• Per la legge 11 ottobre 1990, n. 292, vedi note alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2006

CIAMPI

N° 266

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 39

### Segnaletica turistica.

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario

#### Art. 39

##### Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

##### A.

segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza dei pericoli ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

##### B.

segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

- a) segnali di precedenza;
- b) segnali di divieto;
- c) segnali di obbligo;

##### C.

segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

- a) segnali di preavviso;
- b) segnali di direzione;
- c) segnali di conferma;
- d) segnali di identificazione strade;
- e) segnali di itinerario;
- f) segnali di località e centro abitato;
- g) segnali di nome e strada;
- h) segnali turistici e di territori;
- i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
- j) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento che si applica il comma 13 dell'articolo 38.

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
16 dicembre 1992, n. 495, artt. 124 e 134

## Segnali di indicazione.

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, supplemento ordinario

### Art. 124

#### Generalità dei segnali di indicazione.

1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, non che per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
  - a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
  - b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;
  - c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nell'esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:
  - a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;
  - b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui al precedente punto a);
  - c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
  - d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.
7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso e di uscita dei centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali e non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colori diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni di cui esse indirizzano.

### Art. 134

#### Segnali turistici e di territorio.

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
  - a) turistiche;
  - b) industriali;
  - c) alberghiere;
  - d) territoriali;
  - e) di luoghi di pubblico interesse.
 I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dell'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e

- della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio all'industria, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
6. Nessuna indicazione di tipo "industria" può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
  7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" in genere (fig. II.297).
  8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
  9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio di vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico e subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
  10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
    - a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico - alberghiere o del segnale di informazione di cui al punto b) seguente (fig. II.298);
    - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
    - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300, II.301).
  11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.  
D. L. 30 aprile 1992 n. 285, Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992 n. 114, S.O.

Legge 20 febbraio 2006, n. 96

## Disciplina dell'agriturismo.

Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### Finalità.

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
  - a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
  - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
  - c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
  - d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
  - e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
  - f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
  - g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
  - h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Art. 2

##### Definizione di attività agrituristiche.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i

- lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
    - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
    - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
    - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
    - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
  4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
  5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonchè della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

#### NOTE ALL'ART. 2:

• Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile: «Art. 230-bis (Impresa familiare). Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al I comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intransferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».

«Art. 2135 (Imprenditore agricolo).

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.» - La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina delle strade del vino».

### Art. 3

#### Locali per attività agrituristiche.

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agriturbistico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

### Art. 4

#### Criteri e limiti dell'attività agriturbistica.

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica.
2. Affinchè l'organizzazione dell'attività agriturbistica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
  - b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
  - c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
  - d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
  - e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
  - f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lett. c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonchè con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

### Art. 5

#### Norme igienico-sanitarie.

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonchè delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

#### NOTE ALL'ART. 5:

• La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli art. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

• Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»: «Art. 9 (Norme transitorie e finali).

1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonchè per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.».

### Art. 6

#### Disciplina amministrativa.

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
  - a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del

codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

- b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

#### NOTE ALL'ART. 6:

• Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale: «Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.»

«Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive).

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.»

«Art. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio).

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.»

«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio).

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.»

«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.»

• La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

### Art. 7

#### Abilitazione e disciplina fiscale.

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

#### NOTA ALL'ART. 7:

- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale»:
- «Art. 5.
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
  2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle

operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».

### Art. 8

#### Periodi di apertura e tariffe.

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

### Art. 9

#### Riserva di denominazione. Classificazione.

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

### Art. 10

#### Trasformazione e vendita dei prodotti.

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonchè dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### NOTE ALL'ART. 10:

• La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti».

• Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 4 (Esercizio dell'attività di vendita).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».

## Art. 11

### Programmazione e sviluppo dell'agriturismo.

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristiche, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 12

### Attività assimilate.

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

### NOTA ALL'ART. 12:

- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recava: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

## Art. 13

### Osservatorio nazionale dell'agriturismo.

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristiche più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 14

### Norme transitorie e finali.

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agriturbistica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

### NOTA ALL'ART. 14:

- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava: «Disciplina dell'agriturismo».

## Art. 15

### Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

## Art. 16

### Copertura finanziaria.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### NOTE ALL'ART. 16:

- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:

«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo).

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:

- a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;
- b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
- c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

- Si trascrive il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
  - a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
  - b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione

della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

- c) *Omissis*  
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
  3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
  4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
  5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
  6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
  - 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
  - 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.»

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il *Guardasigilli*: CASTELLI

N° 308

Legge 27 luglio 1999, n. 268

Disciplina delle "strade del vino".

*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999

**Art. 1**

*Principi e obiettivi.*

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino".
2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vitivinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.
4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

**Art. 2**

*Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione.*

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:
  - a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
  - b) il comitato promotore;
  - c) il comitato di gestione;
  - d) il sistema della segnaletica;
  - e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino".
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

**Art. 3**

*Requisiti del disciplinare.*

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

*Agevolazioni e contributi finanziari.*

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5**

*Applicazione della legge.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

**Art. 6**

*Riconoscimento delle "strade" già istituite.*

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" già istituite.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007

**Organizzazione, composizione, funzionamento  
e risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo,  
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente  
della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207.**

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2007

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, che ha delegato al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Francesco Rutelli, le funzioni in materia di turismo;
- Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo", a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- Visto in particolare l'art. 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, che istituisce l'Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema e che demanda ad un successivo provvedimento la definizione dell'organizzazione, della composizione, del funzionamento e delle risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo;
- Visto l'art. 1, comma n. 1229 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo;
- Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 con la quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 2 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1229 della legge finanziaria;
- Considerato che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ha competenza in materia di studi, ricerche, raccolta di dati statistici, monitoraggio degli investimenti e dell'occupazione inerenti il fenomeno turistico;
- Considerato che il Comitato delle politiche turistiche nella seduta del 14 dicembre 2006 ha acquisito l'ipotesi progettuale allegata senza formulare osservazioni se non quella di prevedere idonee forme di monitoraggio dei flussi turistici che interessano le città d'arte particolarmente soggette al fenomeno dell'escursionismo, anche al fine di elaborare proposte per rendere disponibili risorse economiche aggiuntive per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni locali per taluni servizi pubblici;
- Ritenuto opportuno regolare i rapporti tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e l'Unioncamere con apposita Convenzione, avendo acquisito la disponibilità della stessa Unioncamere a partecipare, anche finanziariamente, alle attività di ricerca dell'Osservatorio nazionale del turismo;
- Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto;

DECRETA:

**Art. 1**

Per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, l'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

**Art. 2**

1. Al fine della individuazione delle strategie e del coordinamento dell'attività svolta dall'Osservatorio, è istituito un Comitato direttivo presieduto dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e composto da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con funzioni di coordinatore, da tre esperti, designati dalla stessa Conferenza, da un rappresentante designato dalla Banca d'Italia e da due rappresentanti designati dall'Unioncamere. Alle riunioni del

Comitato è invitato un rappresentante dell'Istat.

2. I componenti del Comitato direttivo dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Le funzioni di segreteria, organizzazione e gestione delle risorse statali dell'Osservatorio sono svolte da un Servizio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Per le spese di funzionamento e di assistenza tecnica potranno essere utilizzate risorse non superiori al 3% della complessiva disponibilità dell'Osservatorio.
4. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**Art. 3**

1. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi nazionali ed internazionali, fatta salva la possibilità di delegare i membri dello stesso Comitato.
2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal coordinatore.
3. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, il Comitato direttivo dell'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività dell'organismo.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato direttivo delibera il programma annuale di attività dell'Osservatorio per l'anno seguente, anche sulla base delle indicazioni del Comitato per le politiche turistiche. In caso di necessità l'Osservatorio ha la possibilità di deliberare indagini o studi, anche a campione, al di fuori del predetto programma annuale.
6. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio si provvede mediante le risorse previste nel capitolo "Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione" di competenza del Dipartimento dello sviluppo e competitività del turismo e attraverso la stipula di apposite convenzioni con l'Unioncamere o altri enti pubblici anche territoriali.
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Osservatorio approva i risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente che vengono trasmessi al Comitato per le politiche turistiche.

**Art. 4**

1. Per specifiche esigenze inerenti ad attività comprese nel programma di cui al precedente articolo, l'Osservatorio nazionale del turismo può procedere all'affidamento di incarichi attraverso procedure ad evidenza pubblica a soggetti di comprovata esperienza.
2. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attività, assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie.

**Art. 5**

In fase di prima attuazione il programma di attività per l'anno 2007 è costituito dal documento allegato al presente decreto, che potrà essere comunque modificato e integrato dal Comitato direttivo assicurando l'invarianza della spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo: RUTELLI

Legge 17 luglio 2006, n. 233

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.  
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni  
in materia di funzioni e organizzazione della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.**

Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006

LEGGE DI CONVERSIONE.

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge.

3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
  - coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
  - esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;
  - aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
  - revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.
4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## ALLEGATO

### Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2006

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

#### Art. 1

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
- «1. I Ministeri sono i seguenti:
- Ministero degli affari esteri;
  - Ministero dell'interno;
  - Ministero della giustizia;
  - Ministero della difesa;
  - Ministero dell'economia e delle finanze;
  - Ministero dello sviluppo economico;
  - Ministero del commercio internazionale;
  - Ministero delle comunicazioni;
  - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  - Ministero delle infrastrutture;
  - Ministero dei trasporti;
  - Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  - Ministero della salute;
  - Ministero della pubblica istruzione;
  - Ministero dell'università e della ricerca;
  - Ministero per i beni e le attività culturali;
  - Ministero della solidarietà sociale».
- (Omissis)
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
- 13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
- le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;*
  - le funzioni di vigilanza sull'agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
  - l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
  - le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;*
  - le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al D.L. 16 settembre 1996, n. 565;*
  - le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
  - le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-bis. *Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.*

19-ter. *All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:*

- il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti»;
- al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;
- al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) turismo».

19-quater. *Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.*

19-quinquies. *Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge.*

*A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38 commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.*

Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94 - 98

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante  
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006,  
supplemento ordinario n. 223

**LEGGE DI CONVERSIONE**

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Testo del decreto-legge  
coordinato con la legge di conversione.**

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

**Art. 2**

(Omissis)

94. *Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 54 (Ordinamento).*
  1. *Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.*
  2. *L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4».*
95. *L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.*
96. *Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;*
  - b) *all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;*
  - c) *all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».*
97. *All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».*
98. *All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;*
  - b) *al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;*
  - c) *al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».*

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 - 60

**Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge  
22 luglio 1975, n. 382 sul decentramento amministrativo  
ed attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato.**

Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977

**Art. 1**

*Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.*

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

**Art. 56**

*Turismo ed industria alberghiera.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera» concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

- a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
- b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali. (Omissis) <sup>(1)</sup>

(1) Sostituisce l'art. 1, ultimo comma, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6.

**Art. 57**

*Ente nazionale italiano per il turismo.*

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. (Omissis) <sup>(1)</sup>

(1) Comma abrogato dall'art. 46, d.l.g. 31 marzo 1998, n. 112.

**Art. 58**

*Competenze dello Stato.*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico;
- 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
- 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
- 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo. <sup>(1)</sup>

(1) Vedi, ora, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203.

**Art. 59**

*Demanio marittimo, lacuale e fluviale.*

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, dei trasporti e della navigazione e per le finanze sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

**Art. 60**

*Attribuzioni ai comuni.*

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le

funzioni amministrative in materia di:

- a) promozione di attività ricreative e sportive;
- b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

N° 134

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

## Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77; rettificata Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
- Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### TITOLO I

#### Disposizioni generali.

### Capo I

#### Disposizioni generali.

### Art. 1

#### Oggetto.

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

### Capo IX

#### Turismo.

### Art. 43

#### Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera",

così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

### Art. 44

#### Funzioni e compiti conservati allo Stato.

Sono conservate allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

### Art. 45

#### Conferimento di funzioni alle regioni.

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

### Art. 46

#### Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
  - a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
  - b) è abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
  - a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
  - b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
  - c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - d) articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

### Capo V

#### Beni e attività culturali.

### Art. 148

#### Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
  - a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
  - b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
  - c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
  - d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
  - e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  - f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
  - g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

### Art. 149

#### Funzioni riservate allo Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente

- della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
- Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
  - Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
    - apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
    - autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
    - controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
    - occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
    - espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
    - conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
    - vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
    - le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
  - Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
    - il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
    - le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
    - la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
    - le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;
    - la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
    - la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.
  - Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.
  - Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

#### Art. 150

##### La gestione.

- Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.
- La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
- La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.
- Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:
  - l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
  - la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
  - la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
- Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i

beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.

- Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
- Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

#### Art. 151

##### Biblioteche pubbliche statali universitarie.

- Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

#### Art. 152

##### La valorizzazione.

- Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
- Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
- Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
  - il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
  - la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
  - l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
  - l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
  - l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  - l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
  - l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

#### Art. 153

##### La promozione.

- Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
- Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
- Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
  - l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorire la migliore diffusione;
  - l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
  - l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
  - lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

#### Art. 154

##### Commissione per i beni e le attività culturali.

- È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
  - tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  - due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
  - due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
  - uno dalla Conferenza episcopale nazionale;
  - due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
- I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
- Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

## Art. 155

### Funzioni della commissione.

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
  - a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
  - b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

N° 305

Regione siciliana - Legge regionale 8 agosto 1949, n. 49

## Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 27 agosto 1949

L'Assemblea Regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

#### Art. 1

L'Assessorato del turismo e dello spettacolo, fino a quando non saranno emanati i singoli provvedimenti legislativi con i relativi finanziamenti, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, a concedere contributi o sovvenzioni diretti a:

- 1) favorire l'incremento ed il miglioramento della attrezzatura turistica in genere;
- 2) diffondere e perfezionare la cultura tecnica inerente alle attività turistiche;
- 3) favorire la propaganda culturale e pubblicitaria diretta ad agevolare i movimenti del forestiero;
- 4) potenziare l'attività degli Enti, Istituzioni ed organizzazioni regionali e locali del turismo;
- 5) promuovere, incoraggiare e sviluppare le attività inerenti allo spettacolo, le quali abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione e che vengano svolte secondo programmi precedentemente concordati con l'Assessorato;
- 6) incoraggiare e sostenere manifestazioni ed iniziative che si propongano la divulgazione e la valorizzazione delle arti liriche e drammatiche e delle attività cinematografiche;
- 7) incrementare e potenziare le iniziative e le attività sportive della Regione, con particolare riguardo per quelle che possono costituire anche elemento di richiamo turistico;
- 8) incoraggiare le iniziative intese a migliorare le attrezzature e gli impianti sportivi nella Regione.

#### Art. 2

L'Assessore per il Turismo e lo Spettacolo è autorizzato a prendere iniziative relativamente alle materie di cui all'art. 1 che abbiano interesse regionale ed a sostenerne la spesa direttamente o tramite enti appositamente delegati.

#### Art. 3

La concessione di contributi o sovvenzioni di cui al precedente art. 1 verrà disposta udito il parere degli organi locali o provinciali competenti.

#### Art. 4

Nella determinazione della misura della sovvenzione o del contributo a carico della Regione, l'Assessorato non dovrà superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta o preventivamente dimostrata. È però, in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione alla sovvenzione o al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40% del contributo determinato in via presuntiva.

#### Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1949

RESTIVO

N° 121

Regione siciliana - Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 8

## Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 64 del 29 dicembre 1962

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

#### Titolo I

### Composizione ed attribuzioni degli organi del Governo regionale.

#### Art. 1

##### Composizione del Governo.

Il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta regionale. La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e di dodici Assessori.

#### Art. 2

##### Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi. Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono impegnare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, sono sottoposti, prima della loro definizione, a richiesta dell'Assessore o del Presidente, all'esame della Giunta regionale nella prima seduta successiva.

Il Presidente della Regione:

- a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni.
- b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i ministeri e gli Enti a carattere nazionale;
- c) cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
- d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- e) prepone gli Assessori ai singoli Assessorati indicati nel successivo articolo 6, destina gli altri due Assessori alla Presidenza della Regione e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento. Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
- f) convoca e presiede la Giunta regionale;
- g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
- h) presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
- i) provvede in ordine alla presentazione alla Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
- l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali nella Regione siciliana;
- m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
- n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
- o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i Consigli comunali, quelli delle Province regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
- p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;
- q) provvede al mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio della Regione a norma dell'articolo 31 dello Statuto e svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

#### Art. 3

##### Attribuzioni degli Assessori.

Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti. Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Gli Assessori:

- a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lettera b) dell'art. 2;
- b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo. Nel

caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;

- c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro iniziativa o con il loro concerto;
- d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per la esecuzione delle leggi riguardanti materie di loro competenza;
- e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;
- f) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;
- g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziare ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;
- h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;
- i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

Gli Assessori destinati alla Presidenza coadiuvano il Presidente della Regione nelle sue funzioni ed esercitano le attribuzioni dallo stesso delegate.

#### **Art. 4**

##### *Attribuzioni della Giunta regionale.*

La Giunta regionale delibera:

- 1) sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;
- 2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;
- 3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
- 4) sulle direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle Aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni; sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
- 6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
- 7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
- 8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
- 9) sulle richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;
- 10) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
- 11) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare.

#### **Art. 5**

##### *Funzionamento della Giunta regionale.*

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo un ordine del giorno predisposto dal Presidente della Regione che viene comunicato agli Assessori almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione dell'ordine del giorno può farsi senza il rispetto di tale termine sempre che non si tratti di disegni di legge o di affari che comportino impegni di bilancio. Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati. Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente.

I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa. Le funzioni di segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente ad uno degli Assessori destinati alla Presidenza.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonché alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale ed alla Ragioneria generale della Regione sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti le materie di rispettiva competenza. La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

## **Titolo II**

### *Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.*

#### **Art. 6**

##### *Amministrazione centrale.*

L'Amministrazione centrale della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste;
- Assessorato regionale degli Enti locali;
- Assessorato regionale delle Finanze;
- Assessorato regionale dell'Industria e del commercio;
- Assessorato regionale dei Lavori pubblici;
- Assessorato regionale del Lavoro e della cooperazione;
- Assessorato regionale della Pubblica istruzione;
- Assessorato regionale della Sanità;
- Assessorato regionale dello Sviluppo economico;
- Assessorato regionale del Turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### **Art. 7**

##### *Ordinamento della Presidenza.*

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

##### **UFFICIO DI GABINETTO**

Collaborazione alla attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli Organi dello Stato e con qualsiasi altra Autorità. Interrogazioni, interpellanze, mozioni. Affari di carattere riservato. Rappresentanza. Cerimoniale.

##### **SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE**

Riscontro della completezza dell'istruttoria, svolta dai competenti Uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale. Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione degli atti.

##### **SEGRETERIA GENERALE**

Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali e regionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti la attività amministrativa. Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) del precedente art. 2. Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'autonomia. Organizzazione amministrativa generale. Stato giuridico ed economico del personale regionale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo. Attività inerenti alle funzioni del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiate e del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza.

##### **UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE**

Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari. Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari. Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi. Persone giuridiche e relativi statuti. Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti. Direzione della Gazzetta Ufficiale. Collezioni legislative e giurisprudenziali. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza. L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

##### **RAGIONERIA GENERALE**

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione. Esame dei bilanci e dei rendiconti degli Enti e delle Aziende autonome regionali. Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni dei consegnatari di fondi e di beni della Regione. Verifica delle scritture contabili. Ispezioni amministrative e contabili. Amministrazione del bilancio e servizi del Tesoro. Disciplina del credito e del risparmio. Mutui edili al personale regionale. Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso l'Assessorato medesimo, diretta da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale, di qualifica non inferiore a Capo divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

##### **ISPETTORATO REGIONALE DI POLIZIA**

Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'art. 2. Polizia amministrativa.

##### **UFFICIO DELLA REGIONE SICILIANA IN ROMA**

Servizio di documentazione legislativa. Collegamenti degli Organi ed Enti regionali con gli Organi centrali dello Stato e di altri Enti pubblici. Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, n. 59

#### **Art. 8**

##### *Attribuzioni degli Assessorati regionali.*

Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

##### **ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia. Pesca nelle acque interne. Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. ERAS. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore. Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi. Conservazioni, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati. Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana. Sistemazione idraulico - forestale, vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvo - pastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione e

disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

#### ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Enti locali, Consorzi: ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo. Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato delle Finanze. Operazioni elettorali. Vigilanza sugli Enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

#### ASSESSORATO DELLE FINANZE

Redditi patrimoniali. Imposte dirette. Tasse e imposte indirette sugli affari. Dogane. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali. Contenzioso. Demanio. Immobili di proprietà regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale. Provveditorato della Regione. Autoparco.

#### ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale. Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria ed agricoltura. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Artigianato. Pesca.

#### ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici di interesse regionale. Esecuzione e manutenzione, a mezzo degli Uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri Enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati. Alta vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale. Tutela tecnica dei piani urbanistici. Edilizia popolare e sovvenzionata. Regime delle acque e degli impianti elettrici. Espropriazione per pubblica utilità. L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo di un Ispettorato regionale tecnico, il quale ha presso ciascun Assessorato competente a disporre opere pubbliche, un Ispettorato centrale. Ad ogni Ispettorato centrale tecnico è preposto un Ispettore centrale, o, in difetto, un Ispettore superiore dei ruoli tecnici della carriera direttiva, che esercita le sue attribuzioni sotto la vigilanza dell'Ispettore tecnico regionale, nei confronti del quale è responsabile del retto esercizio delle proprie attribuzioni.

#### ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro. Cooperazione. Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi. Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro. Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

#### ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne. Scuole sussidiarie. Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento. Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica. Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali. Accademie ed Enti culturali e scientifici. Scuole non governative. Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

#### ASSESSORATO DELLA SANITÀ

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria ed ospedaliera. Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione. Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli Enti ed Istituti relativi. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o realizzate con il contributo della Regione. Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

#### ASSESSORATO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Programmazione economica e coordinamento della spesa; piano regionale di sviluppo economico e sociale; coordinamento dei piani settoriali; rapporti relativi con gli Organi ed Enti dello Stato e della Regione. Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale. Società a partecipazione regionale. Commissione regionale urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia. Zone industriali e relative aziende.

#### ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico - alberghiero regionale e delle Aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico. Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo. Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive. Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale. Coordinamento, vigilanza e tutela sugli Enti, anche consorziali, e sugli Istituti,

Associazioni ed Istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

### Titolo III

#### Disposizioni finali e transitorie.

#### Art. 9

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa. Per il pagamento dei lavori si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, salva la facoltà di cui all'art. 17 della legge 2 agosto 1954, n. 32 e successive modificazioni, relativamente ai lavori eseguiti a mezzo di uffici non regionali.

#### Art. 10

Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

- gli Ispettori centrali o superiori, dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, per le opere di importo fino a L. 100 milioni;
- il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo seguente per le opere di importo superiore a L. 100 milioni.

#### Art. 11

È istituito presso l'Assessorato dei Lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo regionale, composto:

- di un Magistrato di carriera del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che lo presiede;
- dell'Ispettore regionale tecnico dei Lavori pubblici con funzione di Vice presidente;
- dei dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici;
- di un Ispettore centrale del ruolo amministrativo dell'Assessorato dei Lavori pubblici;
- del Ragioniere centrale presso l'Assessorato dei Lavori pubblici;
- di tre ingegneri capi degli Uffici tecnici delle provincie regionali, designati dall'Assessore regionale per i Lavori pubblici;
- di un funzionario del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale, con qualifica non inferiore a Vice direttore, nominato dal Presidente della Regione;
- di cinque funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore superiore appartenenti rispettivamente agli Assessorati della Agricoltura e delle Foreste, delle Finanze, della Pubblica Istruzione, della Sanità e del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti. I funzionari sono designati dagli Assessori competenti; quelli in rappresentanza degli Assessorati dell'Agricoltura e delle foreste e della Sanità sono scelti dai rispettivi ruoli tecnici. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

#### Art. 12

Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali dalla presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.

#### Art. 13

Fino a quando non verrà provveduto al loro riordinamento interno, gli Assessorati continuano ad essere ordinati in Direzioni regionali e nei dipendenti Servizi ed Uffici. Le competenze, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione centrale della Regione rimangono disciplinate dalle norme vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

#### Art. 14

Fino al riordinamento dei ruoli organici, il Presidente della Regione è autorizzato, per esigenze dell'Amministrazione, a disporre, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio di amministrazione e gli interessati, il comando di personale da un Assessorato all'altro.

#### Art. 15

Tutti i provvedimenti dell'amministrazione centrale della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia già prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione mediante supplementi quindicinali.

#### Art. 16

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti, le facoltà e gli obblighi attribuiti da disposizioni legislative e regolamentari all'Amministrazione regionale in genere, o a singoli rami della stessa, si intendono riferiti alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza la materia, oggetto della norma, ricade in virtù del presente ordinamento.

Le norme previste dall'art. 8 che importano spostamento di competenza nell'esecuzione di opere pubbliche non si applicano alle opere per le quali è stato assunto e perfezionato l'impegno della relativa spesa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazioni e le altre variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge, per quanto concerne le somme disponibili sia in conto competenza che in conto residui. Le norme relative alla composizione della Giunta regionale ed alla destinazione di due Assessori alla Presidenza della Regione, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2° comma e 2 lettera e), avranno effetto con la elezione del Presidente e degli Assessori regionali successiva all'insediamento dell'Assemblea regionale della Va legislatura. Fino

a quando dette norme non entreranno in vigore, il Presidente della Regione può avocare alla Presidenza la trattazione delle materie relative a non oltre due degli Assessorati previsti dall'art. 8 alle quali può proporre Assessori supplenti; egli può altresì destinare a singoli Assessorati gli Assessori supplenti, i quali esercitano in tal caso le attribuzioni ad essi delegate dagli Assessori.

#### Art. 17

Restano attribuite all'Assessore per le Finanze, sino all'entrata in vigore dell'art. 1, le materie relative alle Aziende demaniali idrotermominerali ed alle aziende speciali per le zone industriali. Fino allo stesso termine si applicano agli Assessori supplenti le disposizioni degli articoli da nove a tredici della legge 28 agosto 1949, n. 53 con le modifiche di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1959, n. 15.

#### Art. 18

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1962.

## N° 223

Regione siciliana - Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 11

### Attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 6 gennaio 1979

#### Art. 1

In previsione della riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite ai comuni, che sono tenuti ad adempierle, le funzioni amministrative di interesse locale di competenza regionale nelle materie di cui ai seguenti articoli.

#### Art. 11

In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;
- promozione di attività sportive e ricreative;
- costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;
- nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal D.L.vo P. Reg. 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge medesima.

Restano ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale risulta modificato dal D.L.vo P. Reg. 26 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche.

## N° 232

Regione siciliana - Circolare Presidenza regionale  
6 febbraio 1979, n. 0156/S.G.

### Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Attuazione delle attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali.

Il 21 febbraio prossimo entrerà in vigore la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 (2), concernente "Attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali".

La citata legge, com'è noto, è scaturita dall'adozione, da parte del legislatore regionale, dei più moderni criteri in tema d'organizzazione amministrativa e di decentramento, in sintonia con quanto si è andato realizzando anche in campo nazionale a seguito dell'emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Nelle more dell'entrata in vigore della legge in parola si ritiene opportuno invitare codeste Amministrazioni comunali a adottare quegli adempimenti di propria competenza e quegli accorgimenti, soprattutto sul piano organizzativo, che siano reputati idonei a consentire la tempestiva, puntuale e completa attuazione delle disposizioni recate dalla citata legge, soprattutto allo scopo di evitare una qualsiasi soluzione di continuità nell'azione amministrativa rivolta alla realizzazione, in favore dei vari settori economici e delle categorie sociali interessate, di quegli interventi che sono divenuti di competenza comunale.

A tal fine è particolarmente necessario che i Comuni, con apposita delibera consigliare da adottare con la massima urgenza e in ogni modo prima dell'entrata in vigore della legge provvedano:

- a) a adottare un'organica distribuzione delle nuove funzioni fra i vari rami dell'amministrazione comunale, individuando i titolari di ciascuna delle competenze relative alla trattazione delle funzioni e delle materie trasferite;

- b) a fissare norme regolamentari d'economato che consentano all'entità operativa che siano soppresse con gli artt. 4 e 7 della legge n. 1 (E.C.A. e Patronati), un minimo d'autonomia funzionale fino al loro inglobamento nell'organizzazione amministrativa comunale.

Per quanto concerne, poi, la concreta applicazione delle singole deposizioni della legge in oggetto, si forniscono qui di seguito le indicazioni di massima con l'avvertenza che eventuali ulteriori chiarimenti o specifiche indicazioni potranno essere richieste direttamente agli Assessorati competenti nelle rispettive materie.

Il via generale si precisa che per quanto attiene alle singole funzioni trasferite rimangono ferme, perché compatibili, le norme sostanziali e procedurali previste dalle vigenti leggi regionali. Qui di seguito, pertanto, nel richiamare le singole materie trasferite dalla legge in oggetto, si fa espresso richiamo alle principali disposizioni di legge nelle quali esse trovano la propria disciplina. Turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport.

Le competenze attribuite ai Comuni in materia di turismo, industria alberghiera e sport sono previste dall'art. 11 della legge e riguardano:

#### 1.

##### *Costituzione e gestione d'impianti e servizi complementari delle attività turistiche.*

Al riguardo si fa presente che la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 modificata con la legge regionale 7 maggio 1976, n. 32, prevede l'esecuzione d'opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio, indicando specifiche procedure per la realizzazione dei relativi interventi. Conseguentemente si ritiene opportuno che codeste Amministrazioni nell'esercizio delle attribuzioni di cui sopra adottino le procedure indicate dalla citata legge n. 78, per la parte contabile, e tengano inoltre conto degli interventi programmati o già finanziati con la legge medesima.

#### 2.

##### *Rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extraalberghieri.*

Nella materia i Comuni eserciteranno le funzioni amministrative già di competenza statale trasferite all'Amministrazione centrale della Regione in virtù del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 5510, modificato ed integrato con il D. P. R. 30 agosto 1975, n. 640 (norme d'attuazione dello statuto per la Regione siciliana in materia di turismo). La disciplina della materia è contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 326 e nel D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, leggi che per la parte applicabile saranno osservate nell'esercizio delle predette funzioni da parte di codesti Comuni.

#### 3.

##### *Promozione d'attività sportive e ricreative.*

I Comuni attueranno la promozione d'iniziative e d'attività per la diffusione dello sport nell'ambito del territorio di propria competenza, promuovendo anche attività di natura ricreativa. Per quanto riguarda in particolare lo sport, si rivela che la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 reca provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento dei relativi impianti. L'art. 11 della stessa legge, inoltre, prevede l'istituzione da parte dei Comuni di una "Consulta dello sport" cui è, tra l'altro, affidata la competenza a fornire pareri in ordine alla promozione d'iniziative e d'attività per la diffusione dello sport. Nella stessa legge, inoltre, sono contenute norme particolari di procedure per l'esecuzione degli interventi, norme che per la parte contabile codesti Comuni osserveranno anche per l'esercizio delle funzioni attribuite, nella materia, dalla legge in oggetto. Nell'esercizio degli interventi per lo sviluppo attività sportive, inoltre, codesti Comuni terranno conto degli interventi programmati in esecuzione della citata legge, al fine di un opportuno coordinamento.

#### 4.

##### *Costruzione e gestione d'impianti sportivi e d'impianti e servizi complementari alle attività sportive.*

Anche per la costruzione d'impianti sportivi e d'impianti complementari alle relative attività codeste Amministrazioni comunali terranno conto delle disposizioni contenute nella predetta legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, osservando quelle procedure che sono compatibili con la nuova realtà legislativa recata dalla legge in oggetto e coordinando, inoltre gli interventi che s'intendono realizzare con quelli già programmati con gli stanziamenti della legge n. 8. Ai fini della gestione degli impianti sportivi realizzati codesti Comuni applicheranno le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8. Codeste Amministrazioni comunali, inoltre, avranno cura di assicurare che gli impianti sportivi realizzati restino vincolati alla loro specifica destinazione e che ne sia disciplinato l'uso in maniera da garantire l'utilizzazione pubblica e la gestione degli impianti stessi.

#### 5.

##### *Nulla osta in materia d'esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici.*

È trasferita ai Comuni - sentito il parere della Commissione regionale consultiva costituita ai sensi dell'art. 25 della legge n. 958 del 29 dicembre 1949 qual è modificato dal D.L.vo P.Reg. n. 35 del 26 giugno 1950 e successive modifiche - la competenza nei provvedimenti di concessione dei nulla osta previsti dagli artt. 21, 22 e 24 della citata legge n. 958 / 1949 e successive modifiche.

In particolare, spetta al Comune rilasciare i seguenti nulla osta per:

- a) autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento d'immobili da destinare a sale cinematografiche;
- b) concessione di nuove licenze d'esercizio per gli spettacoli cinematografici;
- c) autorizzazione ad adibire un teatro a sala per proiezione cinematografiche;
- d) inizio dei lavori relativi alla costruzione, trasformazione o adattamenti di locali da destinare a sede per proiezioni cinematografiche già in attività;
- e) autorizzazione ad adibire a spettacoli misti i locali di pubblico spettacolo;
- f) autorizzazione all'esercizio commerciale di cinema ambulanti per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Regione siciliana - Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14

**Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.**Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 12 del 20 marzo 1982, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1***Definizione.*

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonchè ai relativi mezzi di trasporto. I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, nonchè di manufatti allestiti per il pernottamento, purchè non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole. I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona. I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.

**Art. 2***Norme urbanistiche.*

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. È vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.

**Art. 3***Nulla - osta per la costruzione.*

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune. Le domande per il nulla - osta di costruzione devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:
  - 1) le complete generalità del proprietario;
  - 2) la massima capacità ricettiva prevista per lo impianto; ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
- b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
- c) la seguente documentazione tecnica:
  - 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
  - 2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;
  - 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
  - 4) concessione edilizia ed eventuale nulla osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale. Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio. Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale. Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

**Art. 4***Autorizzazione all'esercizio.*

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato. La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno

1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972. L'autorizzazione all'apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell'esercizio. L'autorizzazione all'esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso. Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti. Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

**Art. 5***Procedura.*

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune. Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:
  - 1) le complete generalità del gestore;
  - 2) la categoria di classificazione richiesta per lo esercizio;
  - 3) i periodi di apertura dell'impianto;
- b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;
- c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;
- d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;
- e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso;
- f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

Avverso il diniego all'apertura e all'esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all'interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza. L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

**Art. 6***Assicurazione.*

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

**Art. 7***Gestore e rappresentante.*

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa. Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione. Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonchè dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale. Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

**Art. 8***Cessazione temporanea o definitiva.*

Dalla cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione. Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

**Art. 9***Classificazioni.*

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella. L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere esplesate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio. La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1982. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile allo esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate. All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa. Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo. Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il

quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni. Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria. Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verificano cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

#### **Art. 10**

##### *Notificazioni della classifica e ricorsi.*

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonchè alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

#### **Art. 11**

##### *Tariffe.*

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare nell'anno successivo. Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti. I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso. È fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo. Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonchè delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

#### **Art. 12**

##### *Notifica delle persone alloggiate.*

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dello ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi. Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio. È fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

#### **Art. 13**

##### *Vigilanza.*

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14**

##### *Sanzioni.*

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione. Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico - amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni. In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto. Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è ammesso ricorso allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati. Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000. Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000. Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria. Nell'ipotesi di

superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni. La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla L. R. 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

#### **Art. 15**

##### *Campeggi mobili occasionali.*

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali. Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico - sanitari essenziali.

#### **Art. 16**

##### *Norme relative ai complessi esistenti.*

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di «parchi di campeggio», purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggono i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A. Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio semprechè i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

#### **Art. 17**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1982.



### **ALLEGATO A**

#### **Requisiti generali dei campeggi.**

##### **1) TERRENO**

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino. La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

##### **2) RECINZIONE**

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una cinghia lungo il perimetro. Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro. È vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

##### **3) ACCESSI**

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

##### **4) INSTALLAZIONI SANITARIE**

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.). Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia. I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 metri per raggiungerli. Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce

è necessaria l'erogazione anche di acqua calda. Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

#### 5) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno. Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private. In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

#### 6) ACQUE REFLUE DI SCARICO

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature. La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a metri 25.

#### 7) ALLONTANAMENTO RIFIUTI SOLIDI

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi. Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm per ospite al giorno. Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi.

#### 8) MEZZI ANTICENDIO

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.

#### 9) ILLUMINAZIONE

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI.

#### 10) TELEFONO

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

#### 11) PRONTO SOCCORSO

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicinali e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

#### 12)

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI - CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.



### ALLEGATO B

#### Criteri di classificazione dei campeggi.

- I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. Il campeggio «una stella» sarà il più semplice, quello «quattro stelle» sarà il più completo e confortevole.
- I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:
  - la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
  - la dotazione di servizi igienico - sanitari;
  - la dotazione di servizi vari;
  - la dotazione di attrezzature complementari;
  - la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.
- Intendesi per posto - equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.
- Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.
- Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.
- Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorrendo dalla superficie totale:
  - le aree dei parcheggi esterni;
  - le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;
  - le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;
  - le aree destinate ad eventuali bungalow.
- Le aree per parcheggi della singola piazza, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.
- Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.
- Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalow ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in

licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.



### ALLEGATO C

(Tabella ristrutturata)

#### Tabella di classificazione dei parchi di campeggio.

- Categoria 1 stella; superficie piazzola lorda mq 50;
- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 40 ospiti, lavabo 20 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 70 ospiti, lavello per stoviglie 40 ospiti, lavello per biancheria 60 ospiti, presa di corrente servizi igienici 60 ospiti, specchio 20 ospiti.
  - Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 20% della superficie totale; numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 60; percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 20%; presenza di apposite prese per parcheggio auto.
- Categoria 2 stelle; superficie piazzola lorda mq 70;
- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 30 ospiti, lavabo 16 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 60 ospiti, lavello per stoviglie 30 ospiti, lavello per biancheria 50 ospiti, presa di corrente servizi igienici 36 ospiti, specchio 16 ospiti.
  - Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 40% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 40, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 50%, percentuale minima di docce con acqua calda 20%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.
- Categoria 3 stelle; superficie piazzola lorda mq 80;
- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 25 ospiti, lavabo 14 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 50 ospiti, lavello per stoviglie 25 ospiti, lavello per biancheria 40 ospiti, presa corrente servizi igienici 28 ospiti, specchio 14 ospiti.
  - Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 60% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese di corrente 80, percentuale minima di docce con acqua calda 440%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 20%, percentuale minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 10%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.
- Categoria 4 stelle; superficie piazzola lorda mq 100;
- Servizi igienico - sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 ospiti, doccia 20 ospiti, lavabo 12 ospiti, orinatoio 60 ospiti, lavapiedi 40 ospiti, lavello per stoviglie 20 ospiti, lavello per biancheria 30 ospiti, presa corrente servizi igienici 12 ospiti, specchio 12 ospiti.
  - Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno l'80% della superficie totale, numero massimo di piazzole servite da una presa di acqua potabile 20, presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di piazzole servite da prese corrente 100%, percentuale minima di docce con acqua calda 60%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 50%, percentuale minima di lavelli per stoviglie 30%, presenza di apposite prese per parcheggio auto.



### ALLEGATO D

(Tabella ristrutturata)

#### Requisiti dei manufatti allestiti per il pernottamento nei parchi di campeggio.

- Per la categoria 1 stella (rudimentale) non sono previsti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow ma unicamente servizi igienico - sanitari comuni per i quali si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C;
- categoria 2 stelle (sufficiente) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, lavello e fornello;
- categoria 3 stelle (buono) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, doccia o vasca con acqua calda;
- categoria 4 stelle (ottimo) sono previsti i seguenti servizi igienico - sanitari e di conforto all'interno del bungalow: lavabo, gabinetto, bidet, doccia o vasca, lavello, fornello, frigorifero, lavabo con acqua calda, bidet con acqua calda, doccia o vasca con acqua calda, lavello con acqua calda.

#### Attrezzature complementari.

- Market generi alimentari e bazaar (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 2, 3 e 4 stelle):
  - 1 stella: nessuna;
  - 2 stelle: almeno tre;
  - 3 stelle: almeno sei;
  - 4 stelle: almeno otto;
- Cabina telefonica (da includere obbligatoriamente nei campeggi con 3 e 4 stelle).
- Attrezzature sportive e ricreative (le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo, in quest'ultimo caso non devono distare più di metri 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 metri sul livello del mare dove la predetta distanza è elevata a 4 Km);
- Piscine:
  - 1 stella: nessuna;
  - 2 stelle: almeno due;
  - 3 stelle: almeno quattro;
  - 4 stelle: almeno sei.

Modulo di classificazione Parchi di campeggio.

All'Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento Turistico (ex E.P.T.) di e p.c. all'Assessorato Regionale al Turismo, via Notarbartolo, 11 - PALERMO.  
 Il sottoscritto sig. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ ed avente diritto a norma di legge, chiede la classifica del parco di campeggio denominato \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo invernale: Sig. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo e nome del proprietario \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Si chiede che il presente campeggio venga classificato a \_\_\_\_\_ stelle, per il \_\_\_\_\_ quinquennio  
 Data \_\_\_\_\_ Firma e timbro del richiedente \_\_\_\_\_

Caratteristiche di cui l'allegato A, legge 14/82: (Da compilare il richiedente)  
 Parte riservata al Funzionario Rispondere con (SI) o (NO)  
 DESCRIZIONE:  
 1) Terreno: \_\_\_\_\_  
 2) Recinzione: \_\_\_\_\_  
 3) Accessi: \_\_\_\_\_  
 4) Installazione sanitarie: \_\_\_\_\_  
 5) Approvvigionamento idrico: \_\_\_\_\_  
 6) Acque reflue di scarico: \_\_\_\_\_  
 7) Allontanamento rifiuti solidi: \_\_\_\_\_  
 8) Mezzi antincendio: \_\_\_\_\_  
 9) Illuminazione: \_\_\_\_\_  
 10) Telefono: \_\_\_\_\_  
 11) Pronto soccorso: \_\_\_\_\_  
 12) Impianti di distribuzione elettrica: \_\_\_\_\_  
 13) \_\_\_\_\_

NOTE DEL GESTORE: \_\_\_\_\_  
 NOTE DELL'AZIENDA (EX E.P.T.): \_\_\_\_\_

Allegato B, legge 14/82: (Da compilare il richiedente)  
 Superficie totale recintata (compresi parcheggi esterni): \_\_\_\_\_ mq. (a)  
 Superficie centri commerciali mq. \_\_\_\_\_ + uffici direzione mq. \_\_\_\_\_ + ricezione mq. \_\_\_\_\_ + alloggio personale mq. \_\_\_\_\_ + superficie impianti sportivi e giochi mq. \_\_\_\_\_ = Totale \_\_\_\_\_ mq. (b)  
 Superficie destinata alle piazzuole: (a) - (b) = \_\_\_\_\_ mq. (c)  
 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI EQUIPAGGI DA OSPITARE:  
 Superficie destinata alle piazzuole, mq. \_\_\_\_\_ (c) : (d) = n° \_\_\_\_\_  
 Superficie da assegnare all'equipaggio, mq. (2) \_\_\_\_\_ (d)  
 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI PERSONE OSPITABILI:  
 Totale gabinetti nei servizi comuni, n° \_\_\_\_\_ x (3) \_\_\_\_\_ = (e) \_\_\_\_\_  
 Totale posti letto in bungalow o altri alloggi con wc \_\_\_\_\_ = (f) \_\_\_\_\_  
 (1) Il funzionario è incaricato di controllare la veridicità dei dati dichiarati.  
 (2) Come previsto alla corrispondente categoria vedi allegato C.  
 (3) Numero di persone previsto per apparecchio vedi allegato C, appresso riportato.

Spedisce: \_\_\_\_\_  
 Parco di Campeggio \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

All'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_  
 Città \_\_\_\_\_

Spedisce: \_\_\_\_\_  
 Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di \_\_\_\_\_  
 Alla Direzione del Parco di Campeggio \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_  
 Città \_\_\_\_\_

Allegato C

TABELLE DI CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO

Categoria	Superficie piazzola lorda mq.	Servizi igienico - sanitari										Servizi vari									
		gabinetti	docce	lavabi	orinatoi	lavandini	lavelli stoviglie	lavelli biancheria	prese correnti servizi igienici	apicali	ombra naturale ed artificiale	fiorini di acqua potabile	strada interna di grande viabilità	prese correnti per piazzola	docce	acqua calda	lavabi	lavelli	lavelli stoviglie	apporto prese per parcheggio auto.	
*	50	12	40	20	80	70	40	60	60	20	20%	60	—	20%	—	—	—	—	si		
**	70	12	30	16	80	60	30	50	36	16	40%	40	—	50%	20%	—	—	—	si		
***	80	12	25	14	60	50	25	40	28	14	60%	20	si	80%	40%	20%	10%	si			
****	100	12	20	12	60	40	20	30	12	12	80%	20	si	100%	60%	50%	30%	si			

QUANTITÀ ATTREZZATURE ESISTENTI NEL PARCO DI CAMPEGGIO E DATI CARATTERISTICI: (Da compilare il richiedente)  
 Stella (e) \_\_\_\_\_ N° servizi igienici \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
 VERIFICA DATI SECONDO LA CLASSIFICA RICHIESTA: (Il funzionario deve controllare se sono sufficienti ed esistenti)  
 \_\_\_\_\_  
 NOTE: \_\_\_\_\_  
 x numero massimo di persone per apparecchio      xxx percentuale minima di piazzole servite da prese correnti  
 xx percentuale minima ombreggiata della superficie totale      xxxxx percentuale minima di apparecchi con acqua calda  
 xxx numero massimo di piazzole servite da una presa acqua

Segue Allegato D

Categoria	piazzole bungalow autoalbergo	Attrezzature complementari										Attrezzature sportive e ricreative (*)									
		lavabo	docce	lavabi	orinatoi	lavandini	lavelli stoviglie	lavelli biancheria	prese correnti servizi igienici	apicali	ombra naturale ed artificiale	fiorini di acqua potabile	strada interna di grande viabilità	prese correnti per piazzola	docce	acqua calda	lavabi	lavelli	lavelli stoviglie	apporto prese per parcheggio auto.	
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
****	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(\*) le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo; in quest'ultimo caso non devono distare più di m. 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 m. s.l.m. dove la predetta distanza è elevata a 4 Km.  
 (\*\*) da includere obbligatoriamente nei campeggi \*    \*\*    \*\*\*    \*\*\*\*  
 (\*\*\*) da includere obbligatoriamente nei campeggi \*\*    \*\*\*    \*\*\*\*

Attrezzature complementari, sportive e ricreative esistenti nel parco di campeggio o convenzionate (da compilare il richiedente)  
 \_\_\_\_\_  
 VERIFICA DATI — RISPONDERE CON (SI) O (NO): (Il funzionario deve controllare se sufficienti ed esistenti)  
 \_\_\_\_\_  
 NOTE: \_\_\_\_\_

Allegato D

REQUISITI DEI MANUFATTI ALLESTITI PER IL PERNOTTAMENTO NEI PARCHI DI CAMPEGGIO

Categoria	Servizi igienico-sanitari e di conforto all'interno del bungalow							Acqua calda				servizi igienico-sanitari comuni	
	lavabo	gabinetto	bidet	doccia o vasca	lavello	torneo	frigorifero	lavabo	bidet	doccia o vasca	lavello		
*	rudimentale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	si
**	sufficiente	si	si	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
***	buono	si	si	si	si	si	—	—	—	si	—	—	—
****	ottimo	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	—	—

x Per i servizi si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C.  
 Caratteristiche dei manufatti esistenti nel parco di campeggio (da compilare il richiedente, riempire la casella con «SI» o «—»)  
 \_\_\_\_\_

VERIFICA DATI SECONDO LA CLASSIFICA RICHIESTA: (Il funzionario deve controllare se sufficienti)  
 \_\_\_\_\_  
 NOTE: \_\_\_\_\_

Riservato all'Azienda (ex E.P.T.):  
 Classifica valida per il quinquennio in corso (il primo quinquennio va dall'1-1-82 al 31-12-86). (Secondo quinquennio dall'1-1-87 al 31-12-91). (Terzo quinquennio dall'1-1-92 al 31-12-96).  
 Visti i dati del presente modulo e dopo aver proceduto a verifica e constatata la veridicità delle dichiarazioni si assegna la categoria a \_\_\_\_\_ stella/e, per il \_\_\_\_\_ quinquennio.  
 Data \_\_\_\_\_ FIRMA E TIMBRO \_\_\_\_\_

RICORSI AI SENSI DELL'ART. 10 L. R. 14/82.  
 CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA (4° comma art. 10. L. R. 14/82).

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione siciliana.

## Statuto della Regione siciliana.

approvato con

- Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455  
*Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946, convertito in
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948, modificato dalle leggi costituzionali
- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1  
*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1972,
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3  
*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1989, e
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2  
*Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'1 febbraio 2001.

### Art. 1

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

### Titolo II

*Funzioni degli organi regionali.*

#### Sezione I

*Funzioni dell'Assemblea regionale.*

### Art. 14

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
  - a) agricoltura e foreste;
  - b) bonifica;
  - c) usi civici;
  - d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
  - e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
  - f) urbanistica;
  - g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
  - h) miniere, cave, torbiere, saline;
  - i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
  - l) pesca e caccia;
  - m) pubblica beneficenza ed opere pie;
  - n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
  - o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
  - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
  - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
  - r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
  - s) espropriazione per pubblica utilità.

Regione siciliana - Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13

## Riproposizione di norme in materia di turismo.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1

*Disposizioni relative al turismo.*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito: "3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per

cento di quella totale delle piazzole."

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito: "4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare."
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito: "2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (*Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*)."
4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito: "5. È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (*Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*)."
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7 bis: "7 bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive".
6. L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.
7. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è così modificata: "a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico."
8. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
9. Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari ad Enti o Associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.

### Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006.

Regione siciliana - Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

## Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 4 maggio 1991

L'Assemblea Regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

### Titolo I

*Principi.*

### Art. 1

1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

### Art. 2

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

### Art. 3

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibili, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

## TITOLO II

### Responsabile del procedimento.

### Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

### Art. 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o istruttoria.

### Art. 6

1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali;
  - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientra nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata dagli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.

### Art. 7

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

## TITOLO III

### Partecipazione al procedimento amministrativo.

### Art. 8

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o

per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avviso.
3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

### Art. 9

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dello avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

### Art. 10

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

### Art. 11

1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:
  - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della presente legge;
  - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

### Art. 12

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Art. 13

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### Art. 14

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

## TITOLO IV

### Semplificazione dell'azione amministrativa.

### Art. 15

1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari degli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.
2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione e deve essere recapitata al destinatario entro i tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.
3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non

presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare alla amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

#### **Art. 16**

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.
2. Gli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

#### **Art. 17**

1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato, dei quali l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.
4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno feriale successivo all'adozione del parere.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.

#### **Art. 18**

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice della opera e gli stremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.
2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può ottenere parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

#### **Art. 19**

1. L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito.

#### **Art. 20**

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo o l'ente adibito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

#### **Art. 21**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni

danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

#### **Art. 22**

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione della attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dalla amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo, e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico - artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.
4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

#### **Art. 23**

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.
2. L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

#### **Art. 24**

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.
3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

### **Titolo V**

#### *Accesso ai documenti amministrativi.*

#### **Art. 25**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotoincinerografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

#### **Art. 26**

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25, salva le disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, della presente legge.

#### **Art. 27**

1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti

amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
3. L'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

#### Art. 28

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dello accesso possono essere opposti solo nei casi previsti dall'articolo 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.
5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.
6. Salve le disposizioni dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.

#### Art. 29

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l'Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

#### Art. 30

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25.
2. Le misure suindicate saranno comunicate alla Commissione istituita con l'art. 31.
3. La Commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con lo articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 31

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa Assemblea, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico - amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.
3. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.
4. La Commissione vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.
5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.

#### Titolo VI

##### Disposizioni finali e transitorie.

#### Art. 32

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.

#### Art. 33

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di lire 10.000 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.

#### Art. 34

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 individuano con propri regolamenti, le categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratte all'accesso per le esigenze di cui all'art. 24, com. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 35

1. Le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell'articolo 2.

#### Art. 36

1. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 34, comma 1.

#### Art. 37

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

#### Art. 38

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

N° 428

Regione siciliana

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, artt. 23, 24 e 56

### Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004

#### Titolo II

*Disposizioni per la razionalizzazione,  
la riduzione della spesa e lo snellimento delle procedure.*

#### Art. 23

*Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.  
Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa.*

1. Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.";
  - b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:  
"3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.";
  - c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:  
"2 bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.";
  - d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:  
"e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
  - f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza";
  - e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:  
"Art. 11 bis - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il

procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.”;

f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono sopresse le parole “, nei casi previsti dalla legge.”;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.”.

#### Art. 24

##### Comunicazione di inizio attività

1. All'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente.

La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso.”.

#### TITOLO IV

##### Interventi per lo sviluppo.

#### Art. 56

##### Distretti produttivi.

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
- enti locali;
  - imprese con sede nel territorio regionale;
  - associazioni di categoria;
  - enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge 28 dicembre 2004, n. 17, e, in particolare l'art. 24, comma 1 - di modifica dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - che detta nuove norme in tema di semplificazione delle procedure, demandando al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, l'emanazione di un decreto che individui le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione delle nuove procedure introdotte dallo stesso art. 24, comma 1;
- Considerato che la semplificazione delle procedure amministrative per l'avvio dell'esercizio di attività economiche costituisce notevole stimolo allo sviluppo economico della Sicilia, con conseguente incremento del reddito prodotto e, quindi, anche delle entrate della Regione;
- Rilevato che nella seduta del 30 marzo 2005 della Giunta regionale, il Presidente ha richiesto all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la definizione della proposta per l'emanazione del decreto presidenziale sopra richiamato;
- Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, riguardante “semplificazione amministrativa” che, sostituendo l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introduce principi fondamentali nella materia;
- Considerato che tali principi hanno ispirato l'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (integrativo dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2) e che, pertanto, nel rispetto dei suddetti principi fondamentali, deve procedersi all'attuazione della legge regionale con l'emanazione del decreto presidenziale che indichi le materie alle quali va applicato il nuovo sistema di procedure amministrative;
- Vista la proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, formulata con nota prot. n. 1012/Gab. del 31 maggio 2005, con la quale, sulla base della catalogazione delle attività economiche redatte dall'ISTAT, è possibile formulare un primo elenco di categorie economiche, rientranti nella previsione dell'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2004, n. 17, con enunciazione di alcune linee di indirizzo, rivolte alle amministrazioni, per assicurare l'attuazione della norma sopra richiamata;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 10 giugno 2005 “Art. 24, legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - Semplificazione delle procedure amministrative - Presa d'atto”;

#### DECRETA:

#### Art. 1

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, giusta quanto disposto dal comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è approvato l'elenco delle categorie economiche rientranti nella previsione della legge, allegato sotto la lettera A del presente decreto. Il predetto elenco potrà essere modificato sulla base di successive rilevazioni di categorie economiche.

#### Art. 2

Le amministrazioni competenti procederanno all'acquisizione delle comunicazioni – presentate dai legali rappresentanti dell'impresa richiedente – che consentano di conoscere:

- 1) Nome, cognome, data di nascita, residenza del comunicante. Qualora il sottoscrittore della comunicazione operi quale legale rappresentante di una società, associazione, ente di qualsiasi genere, dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede, la data di costituzione e l'oggetto sociale risultante dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.
- 2) Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto (persona fisica o giuridica) che avvia l'attività economica.
- 3) Settore di attività economica, nel quale l'interessato intende operare, riferito alle categorie indicate nell'allegato A al presente decreto.
- 4) L'iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa dove sarà svolta l'attività ed il titolo in base al quale si dispone della sede.

Il comunicante dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche in ordine alla inesistenza di circostanze ostative all'avvio dell'attività. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. Alla comunicazione possono essere allegati certificazioni, perizie giurate sostitutive di accertamenti tecnici ed ogni altro documento che l'interessato riterrà utile.

#### Art. 3

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della comunicazione acquisita, l'Amministrazione verifica se sussiste l'esigenza di ulteriore documentazione, che viene richiesta all'interessato una sola volta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. La richiesta di cui al presente articolo non sospende l'attività avviata o l'avvio dell'attività.

#### Art. 4

Resta ferma la competenza di ciascuna amministrazione ad individuare, ove occorra, nuove procedure alternative a quelle finora seguite in via ordinaria, informandone gli organi di vigilanza, ai fini della omogeneizzazione delle procedure stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 giugno 2005.

CUFFARO

N° 432

Regione siciliana - Presidenza regionale  
Decreto presidenziale 29 giugno 2005

Approvazione dell'elenco delle categorie economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

**Attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 17.**

(Fonte: Istat - Istituto nazionale di statistica, classificazione delle attività economiche, ATECO 2002)

A	Agricoltura, caccia e silvicoltura.
B	Pesca, piscicoltura e servizi connessi.
C	Estrazione di minerali, con riguardo a:
CB	Estrazione di minerali non energetici, con esclusione di estrazione di minerali per industrie chimiche e fabbricazione di concime.
D	Attività manifatturiere, con riguardo a:
DA	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;
DB	industrie tessili e dell'abbigliamento;
DC	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio pelle e similari;
DD	Industria del legno e dei prodotti in legno;
DE	Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta, stampa ed editoria;
DH	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;
DI	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
DJ	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo;
DK	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici compresi l'installazione, il montaggio. La riparazione e la manutenzione;
DL	Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche;
DM	Fabbricazione di mezzi di trasporto;
DN	Altre industrie manifatturiere.
E	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua.
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, con esclusione delle strutture di vendita e dei centri commerciali di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, comma 1, lettere F, G e H, e delle attività elencate al comma 3.
H	Alberghi e ristoranti
I	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.
K	Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali con riguardo a: • attività immobiliari; • noleggio di macchinari ed attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico; • informatica ed attività connesse; • ricerca e sviluppo.
O	Altri servizi pubblici, sociali e personali, con riguardo a: • attività ricreative, culturali e sportive; • altre attività di servizi.

N° 290

Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25

**Norme sull'agriturismo.**

Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25\*  
(\* ) abrogazioni artt. 3, 11, 17 con art. 87, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 giugno 1994, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA**

la presente legge:

**Art. 1**

*Finalità.*

- La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di:
  - favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio;
  - agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita;
  - valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;
  - concorrere alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
  - promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
  - recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;
  - favorire il rapporto tra città e campagna.

**Art. 2**

*Attività agrituristiche.*

- Per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali.
- Sono attività agrituristiche:
  - l'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;
  - l'offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori;
  - la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima lavorazione all'esterno;
  - la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b);
  - la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
  - l'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attività produttiva svolta.
- Le attività previste alle lettere e) ed f) del comma 2 devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo com. 2.
- Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

**Art. 3**

*Operatori agrituristiche.*

- L'esercizio delle attività agrituristiche è riservato:
  - agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o riuniti in associazioni costituite nelle forme di cui all'articolo 2, primo comma, numero 2), della L. R. 25 marzo 1986, n. 13, nonché in presenza di impresa familiare, ai familiari dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 230 bis del codice civile;
  - alle cooperative agricole di conduzione;
  - alle cooperative costituite esclusivamente da imprenditori agricoli di cui alla lettera a) per l'esercizio di attività di cui all'articolo 2, in rapporto di complementarietà con l'attività agricola svolta dai soci e mediante utilizzazione delle aziende agricole dei medesimi.

**Art. 4**

*Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario.*

- Chi intende esercitare attività agrituristiche presenta richiesta di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.) competente per territorio, corredata da una relazione contenente:
  - la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;
  - una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;
  - una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi;
  - le planimetrie dei locali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.
- L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti direttamente, verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l'IPA, entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di termini.
- In caso di diniego è ammesso ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide nei successivi novanta giorni.
- Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristiche autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul mantenimento dei requisiti. I requisiti sono comunque soggetti a verifica triennale.

**Art. 5**

*Autorizzazione comunale.*

- I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla osta, presentano al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle attività, richiesta di autorizzazione accompagnata da:

- a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
  - b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730;
  - c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;
  - d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
  - e) nulla osta dell'IPA;
  - f) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività.
2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel caso delle cooperative, vanno riferiti sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.

#### **Art. 6**

##### *Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione.*

1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di termini.
2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento alle attività ivi indicate. L'autorizzazione dura 9 anni.
3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, all'autorità di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni rilasciate.

#### **Art. 7**

##### *Tariffe.*

1. Agli operatori agrituristici è fatto obbligo di presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.

#### **Art. 8**

##### *Definizione delle tariffe.*

1. I criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono gli stessi utilizzati per le altre strutture ricettive.

#### **Art. 9**

##### *Obblighi degli operatori agrituristiche.*

1. Gli operatori agrituristiche hanno obbligo di:
  - a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
  - b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;
  - c) tenere il registro delle presenze;
  - d) comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell'attività;
  - e) praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.

#### **Art. 10**

##### *Sospensione e revoca.*

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, accertata dal comune, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco quando si accerti che l'operatore agrituristico:
  - a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
  - b) abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;
  - c) abbia subito la revoca del nulla osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e all'autorità di pubblica sicurezza.
4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti prescritti revoca il nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per l'incremento turistico.
5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.

#### **Art. 11**

##### *Modalità e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche.*

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte in locali ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di cooperative, dell'azienda o delle aziende dei soci.
2. L'ospitalità può essere fornita in un massimo di dieci camere per una capacità ricettiva di non più di trenta posti letto.
3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per un massimo di cinque equipaggi e venti persone.
4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di cooperative, i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino ad un

massimo di trenta camere e di settanta posti letto ovvero di venti equipaggi e cinquanta persone, salvi i limiti previsti per ciascuna azienda.

5. All'esercizio delle attività sono addette prevalentemente persone operanti nell'ambito dell'azienda. Tra le qualifiche degli operai agricoli è aggiunta quella di collaboratore agrituristico.

#### **Art. 12**

##### *Formazione professionale.*

1. Alla formazione professionale degli imprenditori agrituristiche e dei loro collaboratori si provvede secondo le vigenti disposizioni di legge prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio.

#### **Art. 13**

##### *Promozione dell'offerta agrituristica.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle province regionali, dagli enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge 12 aprile 1967, n. 46.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, provvede alla promozione direttamente in ambito ultraregionale e in ambito regionale anche tramite le province regionali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

#### **Art. 14**

##### *Sanzioni amministrative.*

1. Solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 3.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio dell'attività, che provvede anche su segnalazione dell'IPA.

#### **Art. 15**

##### *Requisiti degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio.*

1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristiche devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.
2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti dall'art. 20, lettere a), b) e c) della L. regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona.
4. All'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve eventuali ulteriori diverse competenze.

#### **Art. 16**

##### *Commissione regionale per l'agriturismo.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione regionale per l'agriturismo, formata:
  - a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente;
  - b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
  - d) da un docente esperto in materie agrituristiche e da un docente esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di docenti proposta dalle Università di Catania, Palermo e Messina;
  - e) da un rappresentante delle organizzazioni agrituristiche su terne proposte dalle stesse;
  - f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.).
2. La Commissione è assistita da un'apposita segreteria, istituita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presso il settore competente.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa:
  - a) predispone lo schema del programma regionale agrituristico e dei relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;
  - b) tiene l'elenco degli operatori agrituristiche e degli aiuti da ciascuno ricevuti;
  - c) svolge ogni altra funzione demandata dalla presente legge o affidata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i dirigenti superiori regionali.
7. La Commissione è nominata ed insediata anche in caso di mancata effettuazione delle

designazioni nel termine di sessanta giorni dalla richiesta delle medesime.

#### Art. 17

##### *Aiuti all'esercizio dell'attività agrituristica.*

1. A coloro che esercitano attività agrituristica possono essere concessi contributi per:
  - a) il recupero di strutture insediative destinate all'esercizio delle attività, ivi compresi l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - b) l'adattamento di spazi aperti da destinare alle attività agrituristiche;
  - c) l'installazione nei fabbricati aziendali di strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o alla vendita ai sensi dell'articolo 2;
  - d) la realizzazione e la sistemazione di strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all'esercizio di una delle attività.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al quaranta per cento della spesa ammessa, elevabile al cinquanta per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.
3. L'aiuto regionale è concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui di durata non superiore a quindici anni e commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un massimo di lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50 per cento nel caso di operatori agrituristici associati o riuniti in cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote di cui al comma 2.
4. Per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo 26, escluso il comma primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
5. L'ammissione ai benefici è subordinata alla presentazione della documentazione che sarà prescritta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
6. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalità se non espressamente consentiti.

#### Art. 18

##### *Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici.*

1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'art. 10, com. 5.

#### Art. 19

##### *Programma regionale agrituristico.*

1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agrituristico.
2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità. Il programma si articola in piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.
4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività agrituristica e alle loro caratteristiche.

#### Art. 20

##### *Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con priorità ai benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attività di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1 gennaio 1995.

#### Art. 21

##### *Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il triennio 1994-96 le seguenti spese (esprese in milioni di lire):

	1994	1995	1996
• articolo 17 contributo in conto capitale	800	12.000	15.000
• articolo 17 contributo in conto interessi	200	3.000	5.000
2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

#### Art. 22

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994.

## Norme per il turismo.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.*

1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

#### Art. 2

##### *Consiglio di amministrazione*

##### *delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.*

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, è nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed è composto oltre che dal Presidente:
  - a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo comprese nel territorio della provincia regionale;
  - b) dal sindaco del capoluogo della provincia regionale o da un assessore da lui designato;
  - c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
  - d) dal presidente della camera di commercio, industria ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;
  - e) da tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche.
2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.
3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino alla loro scadenza. I componenti che vengono meno non possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.
5. La lettera d) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

#### Art. 3

##### *Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.*

Attività ricettiva.

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di

finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

#### Art. 4

##### *Classificazione delle aziende ricettive.*

Revisione di classifica.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.
2. Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.
3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.
4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, l'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico trasmette all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.
6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica.
7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio.

#### Art. 5

##### *Denuncia dei requisiti.*

Assegnazione della classifica.

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.
2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.
3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.
6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.
10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.

#### Art. 6

##### *Denominazione delle aziende ricettive.*

Informazioni descrittive - sanzioni amministrative.

1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico su proposta del titolare.
2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:
  - a) all'esterno: • il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione;
  - b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti: • la licenza d'esercizio; • l'estratto della denuncia dei requisiti, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente;

- il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti;
- la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

3. L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che:
  - attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
  - omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;
  - si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine;
  - utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con numero di posti-letto superiore a quello autorizzato.
4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura.
5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, può presentare ricorso in unica istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il quale decide sentito il parere del Consiglio regionale per il turismo.
6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all'esito del ricorso di cui al comma 5.
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla Regione siciliana per attività promozionali.

#### Art. 7

##### *Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale.*

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al secondo comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4.;"
  - b) al quinto comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il comitato per il turismo sociale.;"
2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al primo comma, dopo le parole: "iscritti all'albo regionale" sono soppresse le seguenti: "del comitato regionale per il turismo sociale e";
  - b) al quarto comma dopo le parole: "e i trasporti", sono soppresse le seguenti: "previo parere del comitato regionale per il turismo sociale".

#### Art. 8

##### *Vigilanza.*

Disposizioni transitorie.

1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti obbligatori per la classificazione richiesta, possono regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9

##### *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.
2. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.
3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.
4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 10

##### *Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.*

1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è composto da:
  - a) il presidente;
  - b) un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede l'Azienda di soggiorno;
  - c) un rappresentante dell'AAPIT della provincia ove ha sede la stazione di soggiorno designato dal presidente;
  - d) un esperto in marketing designato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;
  - f) un esperto in materia turistica designato dall'Assessore regionale per il turismo, le

- comunicazioni e i trasporti.
2. Il direttore dell'Azienda svolge le funzioni di segretario.

#### **Art. 11**

##### *Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie.*

1. Il Presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dura in carica quattro anni.
2. Ai fini della nomina è istituito, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, un apposito albo regionale, al quale possono accedere soggetti che abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un incarico dirigenziale in enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito turistico o che siano stati amministratori di enti pubblici o soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti o docenti universitari di materie economiche o turistiche.
3. I requisiti per l'accesso all'albo sono accertati da un'apposita commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituita da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con funzioni di coordinatore.
4. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 1 sono effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 12**

##### *Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 è così modificato. Il consiglio di amministrazione è composto:
  - a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - b) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
  - c) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
  - d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.

#### **Art. 13**

##### *Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.*

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui all'articolo 11, con le stesse procedure.

#### **Art. 14**

##### *Nomina del Presidente e dei componenti.*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono così sostituiti: "Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni. I componenti sono scelti su terne di nomi fornite dagli ordini professionali".

#### **Art. 15**

##### *Norma transitoria.*

1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale.

#### **Art. 16**

##### *Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) ristrutturazione e adeguamento;
  - b) nuove costruzioni.
4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.

#### **Art. 17**

##### *Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche.*

1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione, l'importo degli interessi dovuto dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1994 e 1995.
2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.

#### **Art. 18**

##### *Modifica alla composizione*

##### *del comitato organizzatore delle Universiadi 1997.*

1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere: "r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina; s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato".

#### **Art. 19**

##### *Spese di ospitalità per i componenti della FISU.*

1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.
2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: "e per l'ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU".

#### **Art. 20**

##### *Abrogazione di norme.*

1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

#### **Art. 21**

##### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: BASILE

N° 120

Regione siciliana - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 5

### **Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### **Titolo I**

##### *Strade e rotte del vino.*

#### **Art. 1**

##### *Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate "Strade".
2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.
3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.

#### **Art. 2**

##### *Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.*

1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare

tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.

3. Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.
5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.
7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

### **Art. 3**

#### *Comitati di gestione.*

1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1.
2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
  - a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;
  - b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
  - c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;
  - d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'articolo 8.
3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. È istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.

### **Art. 4**

#### *Equiparazione alle attività agrituristiche.*

1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

### **Art. 5**

#### *Enoteca regionale della Sicilia.*

1. È istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
  - a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
  - b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
  - c) organizzare corsi e stage formativi;
  - d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enotecche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.

### **Art. 6**

#### *Musei della vite e del vino.*

1. Nell'ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.

2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un'apposita sezione un'enoteca dell'area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.
3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.
4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.

### **Art. 7**

#### *Centri di informazione e di accoglienza.*

1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previa accordi e convenzioni con le medesime.
3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.

### **Art. 8**

#### *Requisiti di qualità.*

1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

### **Art. 9**

#### *Segnaletica delle strade.*

1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.

### **Art. 10**

#### *Finanziamento degli interventi.*

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:
  - a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;
  - b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;
  - c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;
  - d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'articolo 8;
  - e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) comitati di gestione;
  - b) enti locali;
  - c) altri soggetti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.
4. I contributi di cui al comma 1, lett. e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.

### **Art. 11**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all'articolo 10.
2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell'articolo 10, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella 'H', UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.

## Art. 12

### Disposizione transitoria.

1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.

## Art. 13

### Norma di salvaguardia comunitaria.

1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola *de minimis*.
2. Ogni altro aiuto previsto dall'articolo 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

## Art. 14

### Contributi "de minimis" alle unioni di ristoratori e alle associazioni.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola *de minimis* alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovono presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.

## Titolo II

### Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia.

## Art. 15

### Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente: "c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera: "l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche".
4. Le lettere a) e g) dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 sono così sostituite: "a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14; g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".
5. L'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: "I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
6. L'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito: "L'Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.
8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
9. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente: "Art. 16 bis - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni".

## Art. 16

### Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastico soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V Produzione vegetale - Impianti agro-

industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.

## Art. 17

### Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l'uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.

## Titolo III

### Altre disposizioni per il settore agricolo.

## Art. 18

### Indennità compensativa ed agricoltura biologica.

1. All'articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1257/99" sono sostituite dalle parole "della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.

## Art. 19

### Disposizioni per il bilancio dell'ESA.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.

## Art. 20

### Attività Istituto della vite e del vino.

1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.
2. È autorizzata l'erogazione all'Istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

## Art. 21

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 2002

CUFFARO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CASTIGLIONE



NOTE

NOTA ALL'ART. 1, COMMA 1:

- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine".

NOTA ALL'ART. 4, COMMA 2:

- Il comma 4 dell'art. 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle strade del vino" così dispone: "In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescolta di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici".

NOTA ALL'ART. 8, COMMA 1:

- L'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone: "Requisiti del disciplinare. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". In attuazione di quanto disposto dal riportato articolo, è stato emanato il D.M. 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2000, n. 175, recante: "Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino".

NOTA ALL'ART. 11, COMMA 1:

- L'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:  
"Agevolazioni e contributi finanziari.
- 1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3 limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
- 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
- 3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
- 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

NOTA ALL'ART. 15, COMMI 2 E 3:

- L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 "Nuove norme per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente: "Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti:  
*a)* collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia; nonché con il Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;  
*b)* coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 8 e 11;  
*c)* cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 11;  
*d)* cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni;  
*e)* attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli articoli 8 e 10;  
*f)* istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma ed 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;  
*g)* svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni;  
*h)* esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastico viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni e ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;  
*i)* attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge;  
*l)* cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche. Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi. Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16".

NOTA ALL'ART. 15, COMMA 4:

- L'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto delle modifiche operate dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
"Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura  
*a)* la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;  
*b)* l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria; nazionale e regionale in materia di:  
1) denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;  
2) documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;  
*c)* l'esame delle denunce di produzione previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni con

le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti;

- d)* la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni;
- e)* la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, e, ove ne ricorrano gli estremi alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate;
- f)* l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunciati totalmente o parzialmente;
- g)* il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".

NOTA ALL'ART. 15, COMMA 7:

- L'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente: "Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti. Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della anagrafe vitivinicola. I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici. L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per:  
*a) - b)* (...);  
*c)* imprese agricole vinicole singole, associate o cooperative;  
*d)* imprese commerciali ed industriali;  
*e)* imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti;  
*f)* imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.

Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola.

In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta. L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro l'1 aprile 1985. I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio".

NOTA ALL'ART. 15, COMMA 8:

- L'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
"... Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo precedente devono chiedere al comune in cui esercitano la propria attività l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola.  
Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro 90 giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14 dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione.  
Le stesse devono comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe stessa rispetto alla prima iscrizione.  
Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5. L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione".

NOTA ALL'ART. 15, COMMA 9:

- L'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:  
"I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve.  
Tale documentazione sarà costituita:

- a)* (...)
- b)* per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento.

Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate della copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria.

I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge. I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: "Uva destinata alla produzione di vino per distilleria", ovvero: "Destinazione per produzione di succhi di uva" o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali".

NOTA ALL'ART. 16, COMMA 1:

- Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, così dispone:  
"Il catastico è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie iscritto al rispettivo albo o collegio professionale,

ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRACAC".

#### NOTE ALL'ART. 17, COMMA 1:

• L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 "Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi" definisce le cooperative cantine sociali e le relative caratteristiche.

• L'art. 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, così dispone:

"1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:

- le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto;
- le varietà interessate;
- il totale dei diritti d'impianto esistenti;
- le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso, tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione".

#### NOTA ALL'ART. 18, COMMA 1:

• L'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto della modifica operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente: "Agricoltura biologica ed indennità compensative.

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:

- quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
- quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
- quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".

#### NOTE ALL'ART. 18, COMMA 2:

• Per l'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 vedi nota all'art. 18, comma 1.

• Il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio reca disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.

#### NOTA ALL'ART. 19:

• L'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2001" così dispone: "Disposizioni sul bilancio dell'ESA. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione iscritte al capitolo di spesa 412 - "Fondo accantonamento avanzo di amministrazione, comma 5, articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" del bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2001 per i seguenti fini istituzionali:

- "Ricostruzioni ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti" (capitolo 252);
- "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali" (capitolo 260);
- "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica" (cap. 261);
- "Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo" (capitolo 257);
- "Spese per la manutenzione straordinaria di strade" (capitolo 267);
- "Spese per il completamento di opere viarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 (capitolo 268);
- "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc." (capitolo 507)".

#### NOTA ALL'ART. 20, COMMA 1:

• L'art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" così dispone: "Promozione prodotti agroalimentari.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
  - a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;

b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;

c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;

d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.

3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c), è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrono in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
  - a) prima fascia; fino a un massimo di lire 100 milioni;
  - b) seconda fascia fino a un massimo di lire 50 milioni;
  - c) terza fascia; fino a un massimo di lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi".

#### NOTA ALL'ART. 20, COMMA 2:

• L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" dispone in materia di approvazione di bilanci di previsione, variazioni di bilancio, bilanci consuntivi e regolamenti di enti, aziende ed istituti regionali.

N° 230

Regione siciliana

Decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 2003

## Disciplinare tipo delle strade e rotte del vino.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 febbraio 2003

### L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218: Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle Strade del vino;
- Visto il D.M. 12 luglio 2000, che fissa gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
- Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, di istituzione delle Strade e delle rotte del vino ed in particolare l'art. 2 che al comma 2 prevede l'emanazione del disciplinare tipo delle strade entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge;

### DECRETA

#### Art. 1

È approvato, in applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, il disciplinare tipo delle Strade e rotte del vino che stabilisce gli standard minimi di qualità che devono possedere i soggetti aderenti, le disposizioni relative ai compiti affidati ai comitati promotori e di gestione, nonché le disposizioni relative alla segnaletica delle Strade al fine di renderla omogenea su tutto il territorio regionale.

#### Art. 2

Le Strade e le rotte del vino, da ora in poi denominate Strade, sono itinerari turistici entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati, oltre che da vigneti e cantine di aziende agricole, da aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica integrata. Le Strade sono caratterizzate dalla presenza organica di soggetti che con la loro attività contribuiscono a costituire una offerta turistica integrata allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale e l'enoturismo, nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale. I soggetti aderenti sono tenuti al rispetto degli impegni che essi assumono all'atto della sottoscrizione del disciplinare della Strada predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto da parte del comitato promotore.

#### Art. 3

##### Standard minimi delle Strade.

Ai fini della costituzione e riconoscimento ogni Strada deve prevedere:

- a) il logo identificativo unico;
- b) un soggetto responsabile identificato nel comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 5/2002;

- c) un disciplinare della Strada sottoscritto dai vari soggetti aderenti e redatto secondo il presente disciplinare tipo, che stabilisce tra l'altro la tipologia dei soggetti, i requisiti di accesso, le norme di autocontrollo;
- d) la presenza di un centro di informazione e di accoglienza che disponga di materiale informativo sui soggetti aderenti e sulle iniziative e le opportunità poste in essere all'interno della singola Strada;
- e) la segnaletica informativa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso, sia in prossimità del soggetto aderente alle Strade e consistente dello specifico logo identificativo;
- f) l'esposizione, presso ciascun soggetto aderente, della mappa dettagliata del territorio vitivinicolo incluso nella Strada contenente almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite apposita simbologia.

#### Art. 4

##### *Soggetto responsabile.*

Il soggetto responsabile è individuato nel legale rappresentante del comitato promotore che entro i 90 giorni successivi al riconoscimento della Strada si trasforma in comitato di gestione. Per comitato di gestione delle Strade del vino, successivamente denominato comitato, si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla legge regionale n. 5/2002 e dal presente disciplinare. Il comitato è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/2002, nonché a quelli previsti all'art. 3 previa comunicazione all'Assessore per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, in conformità alla legge regionale n. 5/2002 ed attraverso un proprio disciplinare, redatto sulla base del presente disciplinare tipo e sottoscritto dai vari soggetti aderenti, coordina le attività ed iniziative messe in atto dal Museo della vite e del vino e dai singoli soggetti, con particolare attenzione per gli orari di apertura al pubblico, il materiale illustrativo e divulgativo offerto, l'organizzazione di visite guidate a cura di personale qualificato a conoscenza di almeno un'altra lingua comunitaria, la promozione della Strada, la verifica del mantenimento e del rispetto dei requisiti previsti per i soggetti aderenti.

Lo statuto del comitato deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il nome della Strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
- b) le modalità di ammissione al comitato garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti della legge regionale n. 5/2002;
- c) gli obblighi per gli associati e le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- d) l'impegno a mantenere i partecipanti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2002 nel quorum previsto dal medesimo;
- e) gli organi associativi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli stessi organi;
- f) le modalità di voto in assemblea;
- g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
- h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato;
- i) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
  - una quota fissa di partecipazione al comitato diversificata per categoria di appartenenza;
  - una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dal comitato;
- l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie tra comitato ed associato, oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra comitato ed associato;
- m) le norme che, qualora la Strada insista su un territorio con più denominazioni di origine, assicurino in seno al Consiglio la rappresentatività delle varie categorie degli associati, fermo restando il rispetto della proporzione minima indicata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2002;

Oltre a quanto già indicato il comitato è obbligato a:

- a) comunicare all'Assessorato dell'agricoltura ogni variazione in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del comitato;
- b) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 5/2002;
- c) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente in favore degli associati;
- d) collaborare con comuni e province interessati relativamente alla localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della cartellonistica;

Il comitato è competente a:

- a) rappresentare la Strada in ogni sede;
- b) provvedere alla stesura del disciplinare della Strada;
- c) ferme restando le competenze della Regione siciliana in materia di promozione all'estero, gestire campagne d'informazione e di promozione, per una migliore valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed internazionale;
- d) gestire il centro di informazione e di accoglienza della Strada;
- e) tutelare gli interessi e l'immagine della Strada, intervenendo ove necessario con segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alla fornitura di energia elettrica o di acqua ed in generale presso gli enti gestori pubblici e/o privati competenti in materia di urbanistica, viabilità, tutela del territorio, del paesaggio e dei beni culturali;
- f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della Strada;
- g) il comitato svolge tra le altre attività quella formativa diretta alla valorizzazione della professionalità degli operatori all'interno delle singole Strade, contribuendo così ad una qualificazione dei servizi resi ed alla promozione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti;

- h) il comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla Strada tutelandone in ogni sede il nome ed il logo prescelto.

#### Art. 5

##### *Tipologia dei soggetti aderenti alle Strade.*

Ad ogni Strada devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:

- a) due o più aziende vitivinicole;
- b) una o più cantine;
- c) una o più strutture tra: enoteche; aziende agrituristiche; esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada; imprese turistico ricettive; musei della vite e del vino.

#### Art. 6

##### *Standard di qualità delle aziende vitivinicole e delle cantine delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada le aziende vitivinicole e le cantine devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 oppure ubicazione anche fuori della zona di produzione nei casi di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini emanati ai sensi della legge n. 164/92;
  - b) presenza di aree di sosta temporanea per i visitatori in spazi aperti;
  - c) segnaletica di ingresso riportante il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura al pubblico;
  - d) presenza all'interno della cantina di un punto di accoglienza, destinato all'attesa per la visita;
  - e) presenza di uno spazio riservato alla degustazione;
  - f) esposizione ben visibile nel locale degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
  - g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il comitato di gestione.
- Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:
- h) presenza di personale addetto all'accoglienza degli ospiti ed all'organizzazione di visite guidate, competente sugli aspetti viticoli ed enologici legati alle produzioni aziendali;
  - l) disponibilità di materiale illustrativo nel locale di accoglienza da concordare con il comitato, relativo alla singola azienda, alle caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all'interno della Strada;
  - i) utilizzo di bicchieri in vetro idonei per le degustazioni; presenza di schede tecniche con informazioni sul vigneto e sulla vinificazione dei vini offerti in degustazione;
  - j) la degustazione può comprendere oltre al vino, altri prodotti tipici della zona.

#### Art. 7

##### *Standard di qualità delle aziende agrituristiche delle Strade.*

Ai fini dell'inserimento in una Strada le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio della attività ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, devono possedere almeno i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- c) qualora l'azienda svolga attività di ristorazione deve avere la carta dei vini ed almeno un menù degustazione;
- d) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- esposizione di un congruo numero di vini relativi alla strada del vino di appartenenza, anche se l'azienda non è vitivinicola;
- disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sui vini prodotti nella Strada, o comunque impegnarsi a farlo partecipare ai corsi allo scopo organizzati.

#### Art. 8

##### *Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada, gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono possedere almeno i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- b) carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della Strada;
- e) menù degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla Strada;
- f) offerta di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
- esposizione di un congruo numero di vini della Strada proposti nella carta dei vini.

#### Art. 9

##### *Enoteca regionale.*

L'uso del termine Enoteca regionale e le sue funzioni sono riservate alle due sedi previste all'art. 5 della legge regionale n. 5/2002.

#### Art. 10

##### *Standard di qualità delle enoteche delle Strade.*

Le enoteche diverse da quelle di cui all'art. 5 della legge regionale n. 5/2002, ai fini dell'inserimento in una Strada devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 a cui la Strada si riferisce;
- esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di vini prodotti dalle aziende facenti parte della Strada;
- esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della Strada;
- presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato;
- allestimento di uno spazio per la degustazione.

#### Art. 11

##### *Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive delle Strade.*

Al fine dell'inserimento in una Strada le imprese turistico ricettive devono offrire almeno i seguenti requisiti e/o servizi:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende vitivinicole, cantine ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della strada del vino;
- presenza di personale alla reception adeguatamente competente a dare informazioni sulla Strada e che abbia conoscenza di lingue straniere.

#### Art. 12

##### *Standard dei Musei della vite e del vino aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada un museo della vite e del vino deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
- prevedere l'apertura al pubblico negli orari preventivamente concordati con il comitato;
- l'eventuale sezione dedicata alla enoteca del l'area vitivinicola interessata dovrà essere gestita da personale adeguatamente formato circa i vini ed i prodotti tipici della Strada.

Oltre ai suddetti requisiti, i Musei della vite e del vino possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada;
- promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;
- presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato.

#### Art. 13

##### *Standard di qualità delle aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
- segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- presenza di materiale informativo approvato dal comitato, relativo sia alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda, che alla Strada;
- orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato.

#### Art. 14

##### *Standard di qualità per le imprese artigiane aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le imprese artigiane devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
- svolgere attività tradizionalmente connessa al territorio;
- orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il comitato;
- presenza di materiale informativo della Strada approvato dal comitato.

#### Art. 15

##### *Standard di qualità delle istituzioni e delle associazioni culturali aderenti alle Strade.*

Al fine dell'adesione ad una Strada le istituzioni e le associazioni culturali devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- possedere finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della cultura vitivinicola e/o di aspetti naturalistici, storici, culturali ed ambientali della Strada;
- offrire riferimenti informativi sulla Strada mediante personale di adeguata formazione e competenze.

Le istituzioni ed associazioni culturali potranno inoltre organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della strada del vino.

#### Art. 16

##### *Criteri per la definizione dell'immagine delle Strade.*

Il nome ed il logo della singola Strada non devono ingenerare confusione rispetto ad altri nomi o loghi già riconosciuti. Nella cartellonistica sia tabellare che direzionale dei singoli percorsi dovrà essere riportato il logo regionale che verrà predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino ed approvato con successivo decreto assessoriale.

Il simbolo regionale deve essere aggiunto anche alla cartellonistica relativa a Strade già riconosciute antecedentemente alla realizzazione del simbolo identificativo regionale.

Il materiale di nuova produzione per ciò che riguarda depliant, pieghevoli, brochure, internet etc. dovrà obbligatoriamente riportare il simbolo identificativo regionale.

#### Art. 17

##### *Procedure per il riconoscimento della Strada.*

Ai fini del riconoscimento della Strada il comitato promotore propone istanza all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contenente:

- domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante il comitato promotore;
- atto costitutivo e statuto del comitato promotore;
- copia delle delibere degli enti pubblici che aderiscono al comitato promotore;
- disciplinare della Strada sottoscritto dai soggetti aderenti;
- il nome della Strada e i vini di qualità di cui alla legge n. 164/92 cui fa riferimento;
- bozza del logo identificativo della Strada;
- il territorio su cui insiste la Strada su cartografia in scala 1:100.000;
- dichiarazioni rese dai rappresentanti legali delle aziende vitivinicole aderenti circa le quantità di vini di qualità prodotte cui fa riferimento la Strada;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto degli altri aderenti, relativamente a:
  - il possesso per ciascun aderente degli standard di qualità previsti dalla legge regionale n. 5/2002 e dal presente disciplinare, oppure l'impegno a che i soggetti aderenti si adeguino entro 240 giorni dalla data del riconoscimento. Nel caso in cui per l'adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso un finanziamento ai sensi della legge regionale n. 5/2002, il termine per il raggiungimento dei requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del riconoscimento;
  - l'intento di procedere alla trasformazione in comitato di gestione così come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 5/2002.

Per i soggetti promotori di Strade di cui all'art. 12 della L. R. n. 5/2002, il riconoscimento è subordinato all'adeguamento degli stessi ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché alla trasmissione o integrazione della documentazione sopra indicata.

Palermo, 15 gennaio 2003

CASTIGLIONE

N° 433

Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8

### Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 7 maggio 2004, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Definizione della professione di guida turistica.*

- È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica disciplinata ai sensi della presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata.
- I siti di alta specializzazione, individuati dalla Regione in linea con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche", nonché i siti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano presenti sul territorio della Regione, possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 2.
- La professione di guida turistica può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni dell'albo regionale di cui all'articolo 2.

#### Art. 2

##### *Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana.*

- È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei

trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
  - b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
  - c) Sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
  - d) Sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.
2. L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari.

### Art. 3

#### *Corsi di aggiornamento.*

1. In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4

#### *Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.*

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.
5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.
6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni.

### Art. 5

#### *Definizione dell'attività di guida ambientale-escursionistica.*

1. È guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività:
  - a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;
  - b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;
  - c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior

percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.

2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Stromboli l'attività di guida ambientale-escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche.
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati.

### Art. 6

#### *Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.
3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2.

### Art. 7

#### *Disciplina dell'attività di guida subacquea.*

1. È guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (*Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques*) o di corrispondente livello per altre federazioni.
4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica e non di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A - B - C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle "Scuole sub".

### Art. 8

#### *Ambito di applicazione.*

1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano, in regime di libera prestazione di servizi, le professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:
  - a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono le attività di illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza;
  - b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

### Art. 9

#### *Tesserino di riconoscimento.*

1. All'atto dell'iscrizione agli albi di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale.
2. Il tesserino di riconoscimento deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 10

### Tariffe.

1. Le tariffe minime da applicare per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono fissate ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono adottate entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

## Art. 11

### Attività di vigilanza e sanzioni amministrative.

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla presente legge. Tali funzioni, nell'ambito delle aree protette, sono esercitate dall'ente gestore.
2. In caso di violazione della presente legge i comuni e gli enti gestori delle aree protette applicano ai contravventori le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida ambientale-escursionistica e di guida subacquea senza possesso della relativa abilitazione o iscrizione all'albo o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4;
  - b) euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
  - c) euro 5.000 per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune o dagli enti gestori delle aree protette a titolo di copertura delle spese per l'attività di vigilanza e controllo.
4. I comuni e gli enti gestori delle aree protette sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti copia dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi del comma 2, nonché copia degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

## Art. 12

### Revoca e sospensione dell'abilitazione.

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
  - a) reiterate violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 11;
  - b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate dai competenti organi del comune o dell'ente gestore dell'area protetta nei quali si è verificata l'infrazione, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

## Art. 13

### Requisito di iscrizione.

1. È requisito di iscrizione agli albi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 essere residenti o eleggere domicilio nel territorio della Regione.

## Art. 14

### Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

## Art. 15

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 maggio 2004

CUFFARO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: CASCIO



## NOTE

### AVVERTENZA:

• Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 2:

• Il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 febbraio 1996, n. 49.

### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 3:

• L'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza.", abrogato dall'art. 46, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così disponeva: "123. (art. 124 T.U. 1926). - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore. Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume. La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.".

### NOTE ALL'ART. 8, COMMA 1:

• Gli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, così rispettivamente dispongono:

"Art. 49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un Paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.".

"Art. 50. - Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;
- b) attività di carattere commerciale;
- c) attività artigiane;
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini.".

N° 434

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 9 agosto 2004

Istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 42 dell'8 ottobre 2004, parte I

### L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di guida turistica ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni del relativo albo regionale;
- Visto l'art. 2 della predetta legge regionale n. 8/2004, che prevede l'istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
  - b) sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
  - c) sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
  - d) sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004;

### DECRETA:

## Art. 1

### Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione.

In conformità all'art. 2 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
- b) sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
- c) sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
- d) sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di

guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04.

L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo regionale delle guide turistiche della Regione siciliana è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.

## Art. 2

### *Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

In conformità agli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo regionale (ex lettere a), b) e c) dell'art. 2) delle guide turistiche è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione.

L'abilitazione che dà titolo all'iscrizione a ciascuna sezione dell'albo si consegue attraverso il superamento di un apposito esame riservato a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti le materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche;
- in possesso alla data del 22 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04, dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione siciliana;
- in possesso dell'abilitazione che sarà conseguita a seguito di concorsi banditi prima del 22 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04.

In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione ad una delle sezioni dell'albo regionale delle guide turistiche indicate alle lett. a), b) e c) del comma 1 della predetta norma, si consegue attraverso la frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore, organizzato da questo Assessorato ai sensi dell'art. 3 della predetta normativa, al quale sono ammessi coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- in possesso, alla data del 22 maggio 2004 dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione;
- in possesso dell'abilitazione che sarà conseguita a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima del 22 maggio 2004.

## Art. 3

### *Modalità di espletamento dell'esame.*

Con successivi decreti saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'esame riservato e dei corsi di aggiornamento previsti dagli artt. 2 e 3 della predetta legge regionale n. 8/2004.

## Art. 4

### *Requisiti di iscrizione all'albo.*

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/04 è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o la elezione di domicilio nel territorio della Regione.

## Art. 5

### *Sezione ad esaurimento.*

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04 sono iscritti di diritto nella sezione ad esaurimento, suddivisa in elenchi provinciali, i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione siciliana già conseguita o che sarà conseguita a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi alla data del 22 maggio 2004, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.

A tal fine, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, le aziende provinciali per l'incremento turistico dell'Isola provvederanno a trasmettere al dipartimento turismo, sport e spettacolo gli elenchi dei soggetti di cui al 3° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04.

## Art. 6

### *Tesserino di riconoscimento.*

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale delle guide turistiche, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 7

### *Vigilanza.*

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/04, i comuni ed i gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali re-claimi pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 8

### *Sanzioni.*

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi dell'art. precedente, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti. La sospensione viene disposta da uno a sei mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale n. 8/04.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Palermo, 9 agosto 2004

CASCIO

N° 435

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 14 ottobre 2004

## Istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale degli accompagnatori turistici.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 19 novembre 2004

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di accompagnatore turistico ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti all'albo regionale degli accompagnatori turistici;
- Considerato che l'art. 4 della predetta legge regionale n. 8/2004 prevede che l'iscrizione all'albo di cui trattasi è subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore da conseguirsi con la frequenza di appositi corsi, organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame, ferma restando la validità delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico, rilasciate alla data del 22 maggio 2004 di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04 nel territorio della Regione;

DECRETA:

## Art. 1

### *Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione.*

In conformità all'art. 4 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, l'albo regionale degli accompagnatori turistici. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.

## Art. 2

### *Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

In conformità all'art. 4 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione all'albo di cui al superiore art. 1 è subordinata al possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore.

L'abilitazione di cui al comma precedente si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame.

I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/04, è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o la elezione di domicilio nel territorio della Regione.

## Art. 3

### *Modalità di espletamento dei corsi.*

Con successivo decreto saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dei corsi di cui al superiore art. 2, previsti dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 8/2004.

## Art. 4

### *Validità abilitazioni.*

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/04, restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data del 22 maggio 2004 nel territorio della Regione siciliana.

## Art. 5

### *Tesserino di riconoscimento.*

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale degli accompagnatori turistici, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 6

### *Vigilanza.*

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/04, i comuni e gli enti gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 7

### *Sanzioni.*

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con proprio decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché delle contravvenzioni elevate ai sensi del precedente articolo 6, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti. La sospensione viene disposta da 1 a 6 mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/04.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Palermo, 14 ottobre 2004

GRANATA

N° 436

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 12 novembre 2004

## Istituzione presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 10 dicembre 2004, parte I

### L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di guida ambientale-escursionista ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti all'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche;
- Considerato che l'art. 6 della predetta legge regionale n. 8/2004 prevede che l'iscrizione all'albo di cui trattasi è subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale escursionistica da conseguirsi con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di un diploma di scuola media superiore abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore. Sono, inoltre, ammessi al superiore esame, anche coloro i quali, alla data del 22 maggio 2004, di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004, abbiano esercitato per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale;

DECRETA:

## Art. 1

### *Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione.*

In conformità all'art. 6 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.

## Art. 2

### *Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

In conformità all'art.6 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione all'albo di cui al superiore art. 1 è subordinata al possesso della abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale escursionistica. L'abilitazione di cui al comma precedente si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di un diploma di scuola media superiore abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore. Inoltre sono ammessi al superiore esame anche coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004

abbiano esercitato per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2004, è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o l'elezione di domicilio nel territorio della Regione.

## Art. 3

### *Modalità di espletamento dei corsi.*

Con successivo decreto saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dei corsi di cui al superiore art. 2, previsti dall'art. 6 della predetta legge regionale n. 8/2004.

## Art. 4

### *Validità abilitazioni.*

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2004, restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

## Art. 5

### *Tesserino di riconoscimento.*

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale delle guide ambientali-escursionistiche, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a validazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 6

### *Vigilanza.*

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2004, i comuni e gli enti gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 7

### *Sanzioni.*

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con proprio decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché delle contravvenzioni elevate ai sensi del precedente art. 6, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti. La sospensione viene disposta da uno a sei mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Palermo, 12 novembre 2004

GRANATA

N° 444

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 25 novembre 2004

## Schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I

### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che disciplina le attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea, istituendo i relativi albi professionali;
- Visto l'art. 4, comma 2, della predetta legge regionale n. 8/2004, che prevede l'istituzione dell'albo regionale degli accompagnatori turistici;
- Visto il decreto n. 148 del 14 ottobre 2004, di istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale degli accompagnatori turistici;
- Tenuto conto che l'art. 9, commi 1 e 2, della predetta legge regionale n. 8/2004 stabilisce che all'atto dell'iscrizione al relativo albo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di

Legge 15 settembre 2005, n. 10

## Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2005, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Principi e finalità.*

1. La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.
2. La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso:
  - a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;
  - b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche;
  - c) gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo;
  - d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
  - e) l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana;
  - f) la promozione dell'immagine della Sicilia.

#### Art. 2

##### *Consiglio regionale del turismo.*

1. Presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è istituito il Consiglio regionale del turismo.
2. Il Consiglio è l'organo consultivo dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Del Consiglio fanno parte i rappresentanti delle province regionali, dell'ANCI, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle confederazioni degli imprenditori turistici, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni del turismo sociale, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, dei distretti turistici, ove costituiti, e gli esperti nominati dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con un massimo di 25 componenti.
4. Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
5. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il vicepresidente tra i componenti delle associazioni degli imprenditori turistici e adotta, altresì, il regolamento di funzionamento.
6. Il Consiglio esprime indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all'articolo 3 nonché alla elaborazione del piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale ed all'aggiornamento della carta dei diritti del turista ed elabora criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive. Il Consiglio si esprime, altresì, su ogni altro argomento allo stesso sottoposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
7. Il Consiglio è convocato almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ne ravvisi la necessità.

#### Art. 3

##### *Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale.*

1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e

riconoscimento, sul quale sono riportati i dati contenuti nel predetto albo regionale, che deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale;

- Preso atto che, per le finalità di cui sopra, occorre definire ed approvare il prototipo del tesserino di riconoscimento da rilasciare agli accompagnatori turistici all'atto dell'iscrizione al relativo albo regionale;

DECRETA:

#### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, si approva lo schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, da rilasciare ai soggetti interessati all'atto dell'iscrizione all'albo regionale degli accompagnatori turistici, secondo le caratteristiche riportate nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, siciliana, nonché nel sito internet dell'Assessorato.

#### Art. 2

Gli adempimenti materiali connessi alla realizzazione e alla stampa del tesserino di riconoscimento di cui al superiore art. 1 saranno assicurati dall'area interdepartimentale sui relativi capitoli di pertinenza.

Palermo, 25 novembre 2004

PORRETTO

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 25 novembre 2004

## Schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di guida turistica, sezione "ad esaurimento".

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I

### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
- Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che disciplina le attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea, istituendo i relativi albi professionali;
- Visto l'art. 2 della predetta legge regionale n. 8/2004, che prevede l'istituzione dell'albo regionale delle guide turistiche della Regione siciliana, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) sezione Sicilia occidentale, sezione Sicilia centro-meridionale, sezione Sicilia orientale, sezione "ad esaurimento" suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi dalle prefetture, ai sensi della previgente normativa, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004;
- Visto il decreto n. 100 del 9 agosto 2004, di istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo professionale guida turistiche della Regione siciliana;
- Tenuto conto che l'art. 9, commi 1 e 2, della predetta legge regionale n. 8/2004, stabilisce che, all'atto dell'iscrizione, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento, sul quale sono riportati i dati contenuti nel predetto albo regionale, che deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale;
- Preso atto che, per le finalità di cui sopra, occorre definire ed approvare il prototipo del tesserino di riconoscimento da rilasciare alle guide all'atto dell'iscrizione alla sezione "ad esaurimento" del relativo albo regionale;

DECRETA:

#### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, si approva lo schema del tesserino di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di guida turistica, da rilasciare ai soggetti interessati, all'atto dell'iscrizione al relativo albo regionale, sezione "ad esaurimento", secondo le caratteristiche riportate nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, siciliana, nonché nel sito internet dell'Assessorato.

#### Art. 2

Gli adempimenti materiali connessi alla realizzazione e alla stampa del tesserino di riconoscimento, di cui al superiore art. 1, saranno assicurati dall'area interdepartimentale sui relativi capitoli di pertinenza.

Palermo, 25 novembre 2004

PORRETTO

- di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dalla Conferenza regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:
    - a) definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
    - b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
    - c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
    - d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
    - e) definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6;
    - f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
    - g) garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.
  4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.

#### **Art. 4**

##### *Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali.*

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.
2. Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.
3. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.
4. In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
 

U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473303	+ 4.100
------------------------------------	---------

 All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

#### **Art. 5**

##### *Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.*

1. Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.
3. Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:
  - a) il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
  - b) il sindaco del comune capoluogo;
  - c) due sindaci dei comuni della provincia;
  - d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
  - e) tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
  - f) due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
  - g) tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
  - h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

4. La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniquale volta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.

#### **Art. 6**

##### *Distretti turistici.*

1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.
2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.
3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:
  - a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
  - b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
  - c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;
  - d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
  - e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
  - f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
  - g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX sec., a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.
4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.
5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto costitutivo.

#### **Art. 7**

##### *Riconoscimento e revoca dei distretti turistici.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.
2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi:
  - a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata;
  - b) presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;
  - c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti;
  - d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.
3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi:
  - a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio;
  - b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;
  - c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.
4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.

#### **Art. 8**

##### *Associazioni pro-loco.*

1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i

seguenti obiettivi:

- organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
- promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

#### Art. 9

##### *Centri commerciali naturali.*

- Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.
- Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:
  - riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
  - accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
  - migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.
- I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.

#### Art. 10

##### *Oneri finanziari.*

- Per le finalità degli articoli 2 e 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, così distinta:

Articolo	Esercizio finanziario 2006	Esercizio finanziario 2007
2	100	100
3, lett. a)	1.000	-
3, lett. f)	200	-
Totale	1.300	100

- Gli oneri di cui al comma 1, pari a 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006 ed a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.

#### Art. 11

##### *Bed and breakfast.*

- Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo la parola "industriali" sono inserite le seguenti: ", del turismo ed alle attività di bed and breakfast".
- Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunta la seguente lettera: "c bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast".

#### Art. 12

##### *Carta dei diritti del turista.*

- La carta dei diritti del turista, redatta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è tradotta nelle lingue più diffuse e contiene:
  - informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempimento contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
  - informazioni sui contratti di multiproprietà;
  - notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
  - informazioni sui diritti del turista quale utente di mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
  - informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
  - informazioni sulle polizze assicurative, sulle norme valutarie e doganali, sull'assistenza sanitaria e sull'ubicazione delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private con le relative specializzazioni e recapiti telefonici;
  - informazioni sulle norme in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico regionale e dei beni culturali;
  - informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

#### Art. 13

##### *Turismo itinerante.*

- Al fine di incentivare il turismo itinerante, la Regione ed i comuni, d'intesa con le amministrazioni locali e le associazioni di camperisti, possono provvedere all'assegnazione di apposite aree da destinare all'accoglienza dei camper.

- Le aree da destinare a "camper service" sono classificate come verde attrezzato.
- Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti indica, relativamente alle aree, gli standard minimi per il loro riconoscimento.

#### Art. 14

##### *Imprese e professioni turistiche.*

- Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, inclusi il noleggio e/o la fornitura di mezzi e/o servizi finalizzati alla fruizione turistica.
- Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
- (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
- Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sono estese alle imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme per il settore, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

#### Art. 15

##### *Agenzie immobiliari turistiche.*

- Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.
- Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.
- Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.

#### Art. 16

##### *Turismo relazionale.*

- Per la valorizzazione del turismo relazionale, con particolare riferimento ai valori culturali dell'ambiente antropico e naturale, il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare il progetto Motris - Turismo relazionale integrato, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2005 per un importo di 150 migliaia di euro per l'anno 2005.
- Per la realizzazione del progetto, il Presidente della Regione può stipulare accordi e convenzioni anche con istituti specializzati del settore. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.3.3, capitolo 104538, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
- Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

#### Art. 17

##### *Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.*

- Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473707	+ 3.000
U.P.B. 12.2.1.3.3, capitolo 479709	- 500
U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443301	- 250
U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443302	- 250

- Alla tabella B del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701	- 500
U.P.B. 4.2.2.6.1, capitolo 612002	- 250
U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311	- 250
U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242514	- 250
U.P.B. 8.2.1.3.2, capitolo 342525	- 250
U.P.B. 12.2.1.3.1, capitolo 472514	- 500

- L'incremento del contributo di cui al comma 1 è rivolto all'adeguamento della partecipazione finanziaria della Regione quale socio fondatore della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.
- Per il ripianamento delle esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2004, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana è autorizzata a stipulare un mutuo con istituti di credito con garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. La somma assistita da garanzia non può superare l'importo di 12.000 migliaia di euro.

#### Art. 18

##### *Norma transitoria.*

- L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Consiglio regionale per il turismo, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle professioni turistiche, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.

#### Art. 19

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### Art. 20

*Autorizzazione all'AST  
alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro.*

1. Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, nelle more della trasformazione in società per azioni, l'Azienda siciliana trasporti (AST) è autorizzata a procedere alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti della consistenza numerica dell'organico aziendale in vigore.

#### Art. 21

*Disposizioni finanziarie in materia di beni culturali.*

1. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377727	+	50
di cui 21 da destinare alla fondazione Museo Mandralisca di Cefalù		
U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377711	-	75
U.P.B. 9.3.1.3.4, capitolo 377701	+	61
U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751	-	61

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 9.1.1.1.2, capitolo 370302	+	40
U.P.B. 9.1.1.5.2, capitolo 370306	-	40
U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373306	+	676
U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373312	+	690
U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372510	+	20
U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372512	+	20
U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376528	+	250
U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701	-	1.631

#### Art. 22

*Requisiti per la nomina dei componenti  
del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti "o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44".

#### Art. 23

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 settembre 2005

CUFFARO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  
e per la pubblica istruzione: PAGANO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: GRANATA



NOTE

AVVERTENZA:

- Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

NOTA ALL'ART. 4, COMMA 1:

- Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:  
"1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola".

NOTA ALL'ART. 4, COMMA 4:

- La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.

Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.

NOTA ALL'ART. 4, COMMA 7:

- La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

NOTE ALL'ART. 5, COMMA 1:

- L'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della Provincia regionale", così dispone:  
"Attività promozionali in materia turistica. - Nelle more del riordino del settore le Province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.  
A tal fine, le Province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.  
Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal Consiglio provinciale, le funzioni di Presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal Presidente della relativa Provincia regionale o dall'Assessore da questi delegato.  
Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale".
- Il D.P. Reg. 19 settembre 1986, reca: "Trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 18 ottobre 1986, n. 51.

NOTA ALL'ART. 6, COMMA 3, LETT. G):

- La legge 24 dicembre 2003, n. 378, reca "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 gennaio 2004, n. 13.

NOTA ALL'ART. 11, COMMI 1 E 2:

- L'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:  
"Associazionismo di impresa.  
1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali, del turismo ed alle attività di bed and breakfast e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.  
2. I contributi sono concessi:  
a) a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;  
b) a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;  
c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b);  
c bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast.  
3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2, che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:  
a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;  
b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;  
c) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;  
d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;  
e) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;  
f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;  
g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;  
h) provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.  
4. I contributi concernono:  
a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;  
b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;  
c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.  
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4, sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.  
6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4, sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.

7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4, sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4, sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
11. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4, sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
  - a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
  - b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.
15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi".

NOTA ALL'ART. 16, COMMA 1:

- La deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 18 gennaio 2005, ha riguardo alla presa d'atto ed apprezzamento del documento relativo a "MOTRIS - Mappatura offerta turismo relazionale integrato".

NOTA ALL'ART. 16, COMMA 3:

- L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone: "*Legge finanziaria*".
1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
  2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
    - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
    - b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
    - c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
    - d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
    - e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
    - f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
    - g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
    - h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
    - i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

- l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
  4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana".

NOTA ALL'ART. 17, COMMA 1:

- La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

NOTA ALL'ART. 20, COMMA 1:

- Il Capo I del Titolo III, concernente "Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco" del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" contiene disposizioni in materia di somministrazione di lavoro.

NOTA ALL'ART. 21, COMMA 1:

- La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

NOTA ALL'ART. 22, COMMA 1:

- L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali" per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Revisori dei conti".
1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
    - a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
    - b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
    - c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune).
  2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.
  - 2-bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
  - 2-ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2, tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia.
  3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni".

Legge 6 febbraio 2006, n. 10, art. 2

## Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 2006, parte I

### Art. 2

#### Disposizioni concernenti il personale delle sopresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
"2 bis. Il personale delle aziende sopresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende sopresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
- 2 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono sopresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle sopresse casse integrazioni pensioni al personale delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.
- 2 quater. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2 bis e 2 ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni."

Regione siciliana - Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, art. 21

## Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.

art. 21, comma 6 - Termini liquidazioni AAPIT.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile 2006, supplemento ordinario, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

#### Titolo I

#### Stabilizzazione del personale precario.

### Art. 21

#### Abrogazioni e modifiche di norme.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiungere le parole "nonché degli IACP".
2. Il comma 19 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.
3. Alla tabella degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in corrispondenza dell'articolo 18, comma 1, dopo le parole "Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca" sono aggiunte le parole "in misura corrispondente al 50 per cento per settore".
4. Alla fine del comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono aggiunte le parole "nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello e con priorità per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge."
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "non prima del 31 dicembre 2005" sono inserite le parole "e non oltre il 30 giugno 2006".

Regione siciliana - Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 52

## Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007, supplemento ordinario n. 1, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 52

#### Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico.

1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico sono prorogate sino alla data del 30 settembre 2007 e fino ad allora possono continuare a svolgere la propria attività istituzionale. Entro tale data le gestioni liquidatorie devono cessare. L'attivazione dei servizi turistici di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, coincide con la data della chiusura delle gestioni liquidatorie.
2. A tal fine il Dirigente generale del dipartimento turismo sport e spettacolo è autorizzato ad utilizzare le disponibilità destinate alle attività dei predetti servizi turistici nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007, nonché quelle previste nella U.P.B. 12.2.1.1.
3. La gestione degli immobili già detenuti o comunque condotti dalle stesse Aziende, nonché di quelli dove saranno ubicati i servizi turistici è affidata al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.

Regione siciliana - Legge 19 aprile 2007, n. 11, art. 2

## Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte".

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 20 aprile 2007, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 2

#### Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.

#### Disposizioni in materia di programmazione dell'attività turistica.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dalla Conferenza regionale del turismo" sono sostituite dalle parole "dal Consiglio regionale del turismo". Per l'esercizio finanziario 2007 e comunque fino alla costituzione del Consiglio regionale del turismo, la programmazione delle attività turistiche realizzata con le modalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

Regione siciliana - Legge 8 maggio 2007, n. 13, art. 3

Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale.  
Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa.  
Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 11 maggio 2007, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 3**

*Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia.*

1. Per la promozione e lo sviluppo dell'attività turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonché di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire una società di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale, ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri enti pubblici.
2. La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa Società un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono attribuiti all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti che può affidare direttamente alla Società medesima i servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 250.000,00, cui si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 472514 - dipartimento turismo - esercizio finanziario 2007.

Regione siciliana - Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20  
art. 15 - Distretti produttivi.

Misure per la competitività del sistema produttivo.  
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  
23 dicembre 2000, n. 32.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  
n. 56 del 23 dicembre 2005, supplemento ordinario

**Art. 15**

*Distretti produttivi.*

1. All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi: "6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
  - a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
  - b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
  - c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
  - d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
  - e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
  - f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.
2. - 6. - *Omissis.*
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE legge 10 del 13 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L n. 10 del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.

9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi."

Regione siciliana - Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca - Decreto assessoriale 1 dicembre 2005, n. 152

Decreto di attuazione dei distretti produttivi.  
Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento dei distretti produttivi.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,  
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto l'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si dispone che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;
- Considerato che è intendimento della Regione promuovere la costituzione dei distretti produttivi, interpretati anche come cluster di imprese, affinché gli stessi possano assumere il ruolo di referenti prioritari per le politiche di programmazione e sviluppo della Regione, per le loro potenziali capacità di esprimere, attraverso i soggetti pubblici e privati partecipanti, progetti strategici settoriali che possano contribuire alla determinazione delle relative politiche regionali a sostegno delle imprese;
- Ritenuto che il distretto non è legato ad una logica stringente di filiera produttiva orizzontale ma fa riferimento anche alle filiere verticali di imprese identificabili in agglomerati di imprese che svolgono attività simili, secondo una logica di filiera verticale, come quella riscontrabile in molti paesi a sviluppo tardivo;
- Rilevato che il suddetto intendimento implica, comunque, l'adozione di successivi atti normativi che consentano, in conformità alla regolamentazione comunitaria, di riconoscere al distretto produttivo anche il ruolo di beneficiario finale di risorse comunitarie, statali o regionali;
- Ravvisata l'opportunità di avviare, nell'immediato, tale nuova forma di programmazione degli interventi in favore del sistema produttivo al fine di verificare la risposta e l'interesse dei soggetti pubblici e privati coinvolti e di apportare, sulla base delle proposte progettuali, le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni al vigente quadro normativo, con particolare riferimento agli strumenti di incentivazione interessanti le linee d'intervento individuate, in prima applicazione, con il presente provvedimento;
- Rilevata, inoltre, l'esigenza di promuovere un'opportuna opera di sensibilizzazione e promozione nei confronti dei soggetti pubblici e privati interessati da tale nuovo processo di programmazione regionale;
- Vista la deliberazione n. 512 del 10 novembre 2005, con la quale la Giunta regionale ha preso atto ed apprezzato lo schema di decreto concernente il percorso procedurale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;

DECRETA:

**Art. 1**

*Finalità.*

1. La Regione siciliana, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità ai principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, di sostegno dell'innovazione per i settori produttivi e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di sostegno allo sviluppo ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
2. Il presente decreto disciplina, in forza dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi previsti dal patto di cui al successivo art. 5.

**Art. 2**

*Definizione.*

1. Il distretto produttivo, interpretato anche come cluster di imprese, è caratterizzato dalla compresenza:
  - a) di agglomerati di imprese che svolgono attività simili secondo una logica di filiera, verticale o orizzontale;
  - b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.
2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, conforme agli strumenti legislativi e programmatici regionali vigenti ed integrato con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) e di internazionalizzazione dell'economia siciliana;

### Art. 3

#### *Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale.*

1. Ai fini del riconoscimento di un distretto produttivo, un sistema d'impresе deve presentare i seguenti requisiti:
  - a) connotarsi come filiera produttiva verticale o orizzontale, possibilmente anche con dislocazioni in aree transnazionali caratterizzate da vantaggi localizzativi e competitivi;
  - b) comprendere un numero di imprese operanti in aree che già presentino una elevata densità imprenditoriale, anche in sistemi di specializzazione integrata come i consorzi di imprese, non inferiore a cinquanta ed un numero di addetti non inferiore a centocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
  - c) presentare al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura;
  - d) essere in grado di esprimere capacità di innovazione tecnologica, comprovata dai relativi processi di produzione o dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.

### Art. 4

#### *Soggetti che possono concorrere alla formazione del distretto produttivo.*

1. I soggetti che possono concorrere alla formazione del distretto produttivo, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, sono:
  - a) gli enti locali territoriali, le autonomie funzionali, le istituzioni pubbliche e private riconosciute ed attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, le università e la Regione siciliana;
  - b) le imprese con sede nel territorio regionale;
  - c) le associazioni di categoria;
  - d) enti ed associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
2. Possono inoltre concorrere associazioni non formalizzate quali:
  - A.T.I. Associazione temporanea di imprese;
  - A.P.I. Associazione permanente di imprese;
  - A.T.I.E. Associazione temporanea di imprese ed enti;
  - A.P.I.E. Associazione permanente di imprese ed enti.

### Art. 5

#### *Patto di sviluppo distrettuale.*

1. Il patto di sviluppo distrettuale, redatto in modo e forma libera e sottoscritto dal rappresentante del distretto di cui al successivo art. 7, è un documento programmatico, di durata triennale, che evidenzia i contenuti delle azioni che il distretto propone di attuare per lo sviluppo della propria realtà produttiva.
2. Il patto di sviluppo distrettuale, oltre agli indicatori previsti dall'art. 3, dovrà comunque contenere:
  - la denominazione prescelta per il distretto, che ne identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto prevalente. La localizzazione territoriale (provinciale o locale) potrà essere indicata nella denominazione;
  - una relazione esaustiva sulla realtà produttiva del distretto, che ne descriva l'attuale consistenza e configurazione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni approssimative del fatturato globale, delle esportazioni e delle importazioni, dell'occupazione attuale e tendenziale, nonché quanto altro utile a determinarne la rilevanza rispetto al sistema economico della Regione;
  - una descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto, che ne rilevi le problematiche e ne evidenzi le linee di azione che si intende necessario seguire per sostenere e sviluppare il distretto;
  - un programma quanto più possibile dettagliato di azioni (politiche innovative di prodotto e di processo, strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o completamento della filiera produttiva anche attraverso iniziative volte a ridurre la dipendenza dall'estero nel settore dei beni strumentali per le produzioni tipiche del distretto, etc.) che il distretto intende intraprendere attraverso il patto;
  - un piano finanziario di massima, che quantifichi le azioni del patto per tutto il periodo di attuazione dello stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la quantità di risorse che il distretto intende mettere a disposizione e individui la quota parte di intervento finanziario che i diversi sottoscrittori e sovventori (associati alla partnership del distretto con funzione di sola sovvenzione no-profit, sotto forma di contributi di capitale, di borse di studio, di finanziamenti dedicati alla ricerca) si impegnano ad assicurare.
3. Al patto dovrà essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei sovventori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:
  - ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
  - breve descrizione dell'attività svolta;
  - solo per le imprese sottoscrittrici: numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Il patto dovrà contenere al proprio interno l'individuazione nominativa della persona fisica denominata Rappresentante del patto di distretto, al quale verranno attribuiti i compiti previsti dall'art. 7 del presente decreto.
5. Il patto dovrà essere sottoscritto con firma autografa:
  - dai legali rappresentanti di almeno 50 imprese aventi sede operativa sul territorio della Regione Sicilia, che impieghino almeno 150 addetti complessivamente;
  - dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti elencati ai punti b), c), d)

dell'art. 4 del presente decreto.

6. Gli enti pubblici sottoscrittori del patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi enti.

### Art. 6

#### *Procedure di ammissibilità del patto di distretto e riconoscimento del distretto produttivo.*

1. Il documento definito "Patto per lo sviluppo del distretto ....." con la relativa istanza di riconoscimento sottoscritta dal rappresentante del distretto dovrà essere presentato contestualmente:
    - alla camera di commercio nel territorio della quale ha sede la totalità o il maggior numero di imprese che hanno sottoscritto il patto;
    - all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato.
  2. Il termine per la presentazione dei patti è fissato dall'1 al 10 gennaio di ogni anno.
  3. Entro il 28 febbraio successivo le camere di commercio dovranno far pervenire apposita relazione contenente le proprie valutazioni di contesto sull'iniziativa e i dati statistici sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione degli indicatori di cui al precedente art. 3.
  4. Potrà essere considerato ammissibile, solo ed unicamente, un patto di sviluppo del distretto per ogni filiera o settore di attività, caratterizzato dalla unicità o dalla prevalenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzionalmente interconnessi tra di loro.
  5. Nel caso venissero presentati più patti afferenti il medesimo settore nell'ambito dello stesso contesto socio-economico territoriale, gli stessi saranno respinti invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei patti concorrenti a formulare un patto di sviluppo unico.
  6. Nel caso risultasse impossibile pervenire alla formulazione di un patto di sviluppo unico, nel successivo anno sarà riconosciuto unicamente il patto che, fra i due o più concorrenti all'interno dello stesso settore, sia stato sottoscritto dal più elevato numero di imprese e, a parità di numero di imprese, dal raggruppamento di imprese che presenti il più elevato numero di addetti complessivi.
  7. La valutazione della compatibilità economica e della fattibilità complessiva del patto sarà condotta da un nucleo di valutazione avente sede presso l'Assessorato della cooperazione, composto da 5 dirigenti regionali e nominato dall'Assessore per la cooperazione che ne designa il coordinatore, di concerto con gli Assessori per l'agricoltura, per l'industria e per la programmazione. Svolge le funzioni di segretario del suddetto nucleo un funzionario direttivo dell'Assessorato della cooperazione.
  8. Il nucleo dovrà valutare:
    - la rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità stesse della legge regionale di riferimento;
    - la sua conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti ed il livello di integrazione con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) e di internazionalizzazione dell'economia siciliana;
    - il grado di innovatività delle azioni proposte dal patto, comprovato dall'originalità dei prodotti e/o dei processi produttivi ed il grado di valore aggiunto che si verrebbe a determinare per il distretto;
    - presenza, all'interno del patto, di aziende leader nel settore di riferimento;
    - il numero di brevetti registrati dalle imprese sottoscrittrici del patto;
    - l'esistenza di marchi di qualità dei prodotti già registrati o in via di registrazione all'interno del distretto;
    - la presenza, all'interno del patto, di istituzioni formative specifiche o di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.
- Il nucleo potrà valutare, per patti appartenenti alla stessa filiera ma operanti in province diverse, appositi accorpamenti al fine di incentivare sinergie anche tra agglomerazioni non contigue.

9. Entro il 30 aprile successivo, l'Assessore regionale per la cooperazione, sentita la consulta dei distretti di cui al successivo art. 8, e con l'ausilio del nucleo di valutazione, con proprio decreto, determina l'ammissibilità dei patti ed invia quelli ammessi alla Giunta regionale per il loro apprezzamento, corredati da una relazione conclusiva e da una proposta di emanazione dei bandi annuali per l'assegnazione delle risorse disponibili a sostenere le azioni dei distretti con i relativi cronogrammi di attuazione.
10. Entro il 30 maggio il dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato provvede alla pubblicazione dei relativi bandi annuali, alla ricezione dei progetti nei sessanta giorni successivi, alla formulazione delle relative graduatorie ed all'attuazione delle misure secondo i cronogrammi approvati.
11. I termini indicati nei commi 2, 3 e 9 sono perentori.
12. Ciascun patto distrettuale è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data del decreto dell'Assessore per la cooperazione di approvazione del distretto.
13. Alla scadenza del triennio l'Assessorato della cooperazione verifica la permanenza degli indicatori di cui all'articolo 3.
14. Per l'anno 2006 i termini di cui ai commi 2, 3, 9 e 10 sono differiti di giorni 60.

### Art. 7

#### *Rappresentante del distretto produttivo.*

1. I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del patto individuano nel proprio ambito, all'interno dei soggetti di cui all'art. 4 e secondo un criterio fiduciario, la persona fisica alla quale affidare la rappresentanza legale del distretto, alla quale compete:
  - a) di formulare la richiesta di riconoscimento del distretto, disciplinata dall'art. 6;

- b) di rappresentare il distretto produttivo nella consulta di cui al successivo art. 8 ed in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario;
- c) di monitorare le diverse fasi di realizzazione del patto di sviluppo industriale, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente decreto.

### Art. 8

#### Consulta dei distretti.

1. Presso l'Assessorato della cooperazione è istituita la consulta dei distretti.
2. La consulta è l'organismo di coordinamento dei distretti nella fase di attuazione e di monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.
3. La consulta è composta dai rappresentanti individuati da ciascun distretto produttivo riconosciuto ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del presente decreto, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall'Assessore per la cooperazione o suo delegato, che la costituisce con proprio decreto e la convoca.
4. La consulta si riunisce su richiesta dell'Assessore per la cooperazione, ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire esperienze, informazioni e pareri.

### Art. 9

#### Bandi di assegnazione.

1. L'assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.
2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:
  - a) gli ambiti settoriali o di filiera nonché le materie prioritarie sulla base di quanto indicato nel patto di sviluppo distrettuale;
  - b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
  - c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
  - d) la quota massima di cofinanziamento regionale che non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Tale quota viene comunque garantita per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 11. Per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), comma 1, dello stesso art. 11, la quota di cofinanziamento regionale non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata e non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente decreto;
  - e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;
  - f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
  - g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
  - h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;
  - i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

### Art. 10

#### Criteri di valutazione.

1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:
  - a) il coinvolgimento di più province nel progetto;
  - b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale ed alle iniziative previste dal programma di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) ed ai programmi di internazionalizzazione dell'economia siciliana;
  - c) l'assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;
  - d) la creazione di externalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l'investimento;
  - e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;
  - f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;
  - g) le sinergie e l'integrazione con progetti avviati nell'ambito di altri distretti produttivi;
  - h) la riduzione dei costi dei servizi usufruendo di servizi comuni;
  - i) l'innovazione e la connessione tra la ricerca e lo sviluppo industriale e l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi.

### Art. 11

#### Interventi.

1. Possono costituire oggetto d'intervento le seguenti iniziative:
  - a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale;
  - b) bonifica ed utilizzo di siti industriali dimessi o in via di dismissione, da destinare all'attività produttiva, di ricerca e di servizio;

- c) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da una molteplicità d'imprese aggregate in una delle forme previste dall'art. 12;
  - d) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, personale, soluzioni per la riduzione dell'inquinamento;
  - e) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;
  - f) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera e);
  - g) promozione commerciale di prodotti innovativi, attinenti la filiera, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato;
  - h) sostegno a forme di aggregazione e capitalizzazione delle imprese;
  - i) promozione e potenziamento di strumenti d'integrazione delle politiche formative e del lavoro;
  - j) consulenze organizzative finalizzate alla creazione di funzioni aziendali avanzate in grado di consentire una maggiore propensione all'export.
2. La Giunta regionale può integrare, modificare e ridefinire gli interventi di cui al primo comma, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, entro il 30 settembre di ogni anno e la relativa deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10.

### Art. 12

#### Destinatari.

1. Possono concorrere in via prioritaria alle agevolazioni finanziarie previste dal presente decreto in relazione agli interventi di cui all'art. 11, comma 1:
  - a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
  - b) per le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j): i consorzi d'impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d'impresa che siano partecipate da almeno il 30% delle imprese aderenti al patto di sviluppo distrettuale, nonché i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo e del comma 2 dell'art. 4 e, nelle modalità previste dal bando, da altri soggetti pubblici e privati.

### Art. 13

#### Attività di promozione e verifica.

1. L'Assessorato regionale della cooperazione attua apposite azioni di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'art. 12, anche attraverso l'emanazione di appositi bandi per il conferimento dei relativi servizi, ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.
2. I distretti produttivi riconosciuti ed i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto, potranno avvalersi in qualunque fase del procedimento di costituzione dei distretti, come anche successivamente, della struttura di supporto professionale denominata "Ufficio distretti produttivi", appositamente costituita presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
3. Al fine di favorire l'adesione delle piccole e medie imprese ai distretti produttivi, le camere di commercio, gli enti locali e le associazioni di categoria possono promuovere tra le stesse la costituzione di consorzi di filiera. L'Assessorato regionale della cooperazione, nel rispetto dei regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10, può concedere ai consorzi costituiti un contributo d'avviamento commisurato al numero delle imprese che vi hanno aderito.
4. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale trasmette, con cadenza stabilita dall'Assessorato della cooperazione, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004.
5. L'Assessorato regionale della cooperazione presenta entro il 30 novembre di ogni anno, alla 3ª Commissione legislativa permanente dell'ARS, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

### Art. 14

#### Copertura finanziaria.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si farà fronte con le risorse che saranno allocate, per il triennio 2005/2007, sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

Palermo, 1 dicembre 2005

L'Assessore: ON.LE CARMELO LO MONTE

## Commento sulla normativa delle Associazioni turistiche territoriali

### Le Associazioni turistiche pro loco.

Le Associazioni turistiche «pro loco» sono associazioni territoriali di volontariato, di interesse pubblico, volte alla promozione ed alla tutela della località su cui insistono, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale. La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato presso l'Ufficio di registro competente.

Le finalità fondamentali delle «pro loco» devono riguardare:

- la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico - culturali;
- promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza e valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località;
- servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica;
- attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno economico - turistico;
- attività volte agli scambi culturali e sociali.

I caratteri peculiari delle «pro loco» devono essere:

- attività volontaristica;
- partecipazione popolare;
- democraticità della vita associativa.

La vita delle Associazioni «pro loco» deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione e coaglio, di tutte le risorse umane esistenti nella località.

In tal senso le Associazioni pro loco devono:

- collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua promozione e salvaguardia;
- collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio paese;
- inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla valorizzazione del territorio ed alla sua promozione turistico-culturale.

Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

- carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro;
- adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari;
- utilizzo dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali;
- e elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e dei probiviri;
- obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30 giugno, e di quello consuntivo entro il 31 gennaio (termini temporali per la Regione siciliana);
- obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del Collegio dei revisori e sottoposizione all'AAPIT competente.

Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli organi sociali e garantire i diritti della vita associativa. Secondo quanto disposto dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965. Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza dell'AAPIT che propone, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.

Le associazioni pro loco rientrano tra gli «Enti di tipo associativo» previsti dall'art. 111 del T.U.I.R. così come modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/e.

In Sicilia le Associazioni «pro loco» sono regolate, come appresso specificato:

- D.A. Assessorato regionale turismo 21 aprile 1965, n. 573;
- Codice civile, artt. 36, 37, 38.

## Regione siciliana

### Modello di statuto per le Associazioni turistiche pro loco.

Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico

Statuto dell'Associazione turistica «Pro .....

#### Art. 1

È costituita nel Comune di .....  
una Associazione denominata «Pro .....»  
con sede in .....

L'Associazione è retta dalle norme degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e da quelle del presente Statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 ne propone l'iscrizione nell'apposito Albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.

Scopi: .....

#### Art. 2

Gli scopi principali che l'Associazione Pro .....  
si propone sono:

- riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di .....
- contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate da turisti promuovendo l'abbellimento di piazze, giardini, etc.
- tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
- promuovere il miglioramento e lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti;
- incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi postali, servizi spazzatura, innaffiamento strade, etc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai forestieri;
- vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sull'applicazione delle relative tariffe proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;
- promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni etc., per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;
- coadiuvare l'AAPIT nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di ..... e a favorire il concorso dei forestieri;
- istituire l'Ufficio informazioni turistiche;
- adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti o dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.

#### Art. 3

##### Finanziamento.

I proventi con i quali l'Associazione Pro .....  
provvede alla propria attività sono:

- le quote sociali;
- gli eventuali redditi patrimoniali propri;
- la quota del provento dell'imposta di soggiorno devoluta annualmente dalla Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;
- gli utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;
- le eventuali donazioni;
- i contributi eventuali di enti pubblici e privati interessati al movimento turistico.

#### Art. 4

##### I Soci.

Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di fare parte dell'Associazione «Pro loco». L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art. 8 e la qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell'Assemblea. I soci si distinguono in benemeriti e ordinari. Sono dichiarati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Soci benemeriti quelle persone o enti che arrecano particolari benefici morali e materiali dell'Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore ad Euro .....

Sono Soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata dall'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione. I Soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.

I Soci hanno diritto:

- alle pubblicazioni dell'Associazione;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- ad eventuali partecipazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla «Pro loco».

#### Art. 5

I Soci benemeriti e ordinari:

- partecipano alle Assemblee generali della «Pro loco» con diritto di discussione e voto;
- eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### Art. 6

La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusioni a causa di accertata morosità o di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. Il Consiglio dichiara escluso per morosità, se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo. Sulla esclusione per indegnità decide l'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata.

#### Art. 7

##### Organi dell'Associazione e loro funzioni.

Organi della «Pro loco» sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio;
- Il Presidente.

#### Art. 8

##### L'Assemblea dei soci.

I Soci benemeriti ed ordinari sono convocati due volte all'anno in Assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che occorra, in Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei Soci ne faccia domanda scritta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai Soci e ai Revisori dei Conti e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione o all'Albo Pretorio del Comune, almeno 10 gironi prima della riunione. Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e

l'ordine dei lavori.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche all'AAPIT che potrà inviare un proprio rappresentante. Per potere partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali o aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. Perché l'Assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione almeno un'ora dopo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

#### **Art. 9**

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i Soci benemeriti e ordinari, ed i Revisori dei conti, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della «Pro loco», sulla ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.

Ciascun Socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto.

Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, anche quelle relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro otto giorni all'AAPIT, la quale dovrà, se nel caso, annullare entro i successivi 15 giorni. Qualora l'AAPIT nel termine suddetto, richieda notizie documentate e chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

#### **Art. 10**

##### *Consigli di Amministrazione.*

L'Associazione «Pro loco» è amministrata da un Consiglio composto da sei membri, oltre al Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente, da uno degli Assessori comunali. I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale con votazione segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza e decesso i membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

#### **Art. 11**

Il Consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta.

In oltre il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci. In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 12**

Sono soggette alla approvazione dell'AAPIT tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della «Pro loco» che, durante l'esercizio, modificano il bilancio o, comunque, provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese, oppure impegnino od erogino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio, od aventi carattere turistico.

Sono altresì soggette all'approvazione dell'AAPIT le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli Uffici dell'Associazione.

Le deliberazioni soggette all'approvazione, dovranno essere inviate all'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico entro otto giorni dalla loro adozione. All'AAPIT vanno, inoltre trasmessi, entro il mese di giugno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di gennaio il conto consuntivo dell'esercizio precedente, con le relative relazioni.

#### **Art. 13**

Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all'AAPIT i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici, etc.), promossi dall'Associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l'esame e per gli opportuni coordinamenti.

#### **Art. 14**

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia all'AAPIT unitamente all'ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. L'AAPIT ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione del Consiglio.

Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata all'AAPIT entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.

#### **Art. 15**

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

#### **Art. 16**

##### *Presidente e Vice Presidente.*

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio, presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed è assistito da un Segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane e nel caso in cui il bilancio dell'Associazione lo consenta un Segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni.

#### **Art. 17**

##### *Il Segretario.*

Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

#### **Art. 18**

##### *Libri e registri.*

L'Associazione «Pro loco» deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) il libro dei Soci;
- b) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- e) il libro inventario del patrimonio;
- f) il giornale di cassa;
- g) i libri mastri delle entrate e delle uscite.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

#### **Art. 19**

Per controllare la regola tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l'Assemblea dei Soci elegge tre Revisori dei Conti, per il periodo di un triennio, scegliendoli tra i non Soci. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso. I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.

#### **Art. 20**

##### *Varie.*

Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nella Amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato da parte dell'AAPIT.

In caso di scioglimento l'AAPIT provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, a cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Alla nuova formazione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei.

#### **Art. 21**

Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone la immediata trattazione.

I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserzione nell'ordine del giorno.

#### **Art. 22**

Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti.

#### **Art. 23**

Lo scioglimento dell'Associazione turistica «Pro loco» dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei Soci. In tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili ed immobili inventariati saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune, secondo il voto dell'Assemblea e previa approvazione della delibera da parte dell'AAPIT.

#### **Art. 24**

Il presente Statuto dell'Associazione turistica «Pro loco» di ..... e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti alla approvazione dell'Azienda provinciale per il turismo di ..... a norma dell'art. 2, comma 3 del D.A. n. 573 del 21 aprile 1965.

#### **NORME TRANSITORIE**

- 1) Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come Soci dell'Assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto.
- 2) Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di Socio e del termine per il versamento, è delegato il nuovo Consiglio che sarà eletto a termini del presente Statuto e che dovrà provvedervi nella sua prima seduta.

Regione siciliana  
Decreto dell'Assessore del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
21 aprile 1965, n. 573

### Istituzione dell'albo delle Associazioni pro loco.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 26 giugno 1965

#### Art. 1

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni pro loco.

#### Art. 2

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- 1) che l'Associazione pro loco sia stata istituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e dove l'Ente provinciale per il turismo non abbia già riconosciuto altra Associazione pro loco;
- 2) che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco, possieda attrattive turistiche o disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva con particolare riguardo agli esercizi pubblici;
- 3) che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo (modificato con Decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, 16 settembre 1965);
- 4) che le norme statutarie prevedano idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località interessata;
- 5) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari, sia stata ritenuta adeguata dall'Ente provinciale per il turismo al proseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

#### Art. 3

Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Associazione pro loco interessata presenterà domanda corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Ente provinciale per il turismo, nel trasmettere all'Assessorato la domanda stessa, curerà rendere noto il motivato avviso espresso al riguardo dal proprio Consiglio di amministrazione.

#### Art. 4

Gli Enti provinciali per il turismo verificheranno annualmente, con atto del Comitato esecutivo, la persistenza delle condizioni in cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre.

#### Art. 5

L'albo è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel *Bollettino Ufficiale* dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### Art. 6

##### *Disposizioni transitorie.*

Per le Associazioni pro loco già costituite, ai fini della iscrizione definitiva delle medesime all'albo, gli Enti provinciali per il turismo con atto motivato del Comitato esecutivo, provvederanno ad accertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la esistenza delle condizioni stabilite all'art. 2, dandone comunicazione a questo Assessorato.

Regione siciliana  
Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
16 settembre 1965.

### Istituzione dell'albo delle Associazioni turistiche pro loco. Modifica.

- Visto il proprio decreto n. 573 del 21 aprile 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 26 giugno 1965, con il quale è stato istituito presso l'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni turistiche pro loco;
- Ritenuta la necessità che la costituzione delle pro-loco, ai fini della iscrizione all'albo, sia perfezionata con atto notarile;

DECRETA

#### Art. unico

Il punto 3) dell'art. 2 del D.A. n. 573, del 21 aprile 1965 è modificato come segue: "3) che la costituzione delle associazioni abbia avuto luogo con atto notarile e lo statuto sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo".

Codice civile, artt. 36, 37 e 38

### Norme sulle associazioni turistiche pro loco.

#### Capo III

*Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.*

#### Art. 36

*Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.*

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

#### Art. 37

*Fondo comune.*

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

#### Art. 38

*Obbligazioni.*

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Regione siciliana - Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78

### Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia.

Regione siciliana - Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78  
con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27,  
articoli della legge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 2 maggio 1981

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie. La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

#### Art. 2

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statuari, sono iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 3. Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente:

- a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;
- b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.  
(Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

#### Art. 3

*Riferimenti normativi passivi.*

- (Testo modificato da: Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)

Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo art. 4. Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad iscriverne all'albo regionale, prescindendo dal parere previsto dal precedente comma, gli enti e le organizzazioni che, nell'anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli articoli 13 e/o 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32. La cancellazione dall'albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo comma del presente articolo, quando vengano meno i requisiti richiesti. Tali requisiti saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

#### Art. 4

##### Riferimenti normativi passivi.

- (Riferimento AB: Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il comitato regionale per il turismo sociale. Il comitato è presieduto dall'Assessore o dal direttore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti ed è composto:

- da tre rappresentanti designati dagli enti di turismo sociale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative;
- da quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designati dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale;
- da due rappresentanti degli organismi studenteschi, designati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
- da cinque esperti designati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale;
- da un rappresentante dell'Unione siciliana degli enti provinciali per il turismo;
- da un rappresentante dell'Unione siciliana degli albergatori;
- da un rappresentante delle aziende autonome di cura e soggiorno;
- da un rappresentante delle agenzie di viaggio della Sicilia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del settore competente dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, resta in carica quattro anni ed il suo parere deve essere espresso per tutte le questioni attinenti alla materia.

#### Art. 5

Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento, in base ai loro programmi annuali. Tali programmi devono riguardare, oltre all'attività operativa che ogni ente intende svolgere, anche la promozione di flussi di lavoratori, anziani e giovani, italiani o stranieri, verso la Regione.

I sussidi di cui al precedente comma sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale, e sono erogati quanto al 50 per cento contemporaneamente al provvedimento di impegno della spesa e per il restante 50 per cento a chiusura d'anno, su presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute.

Gli organismi ammessi ai benefici della presente legge, in quanto enti di promozione senza finalità di lucro, possono delegare a strutture specifiche l'organizzazione tecnico-commerciale relativa all'attività promossa, vincolandone la politica dei prezzi.

L'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è soppresso e gli stanziamenti relativi sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

#### Art. 6

##### Riferimenti normativi passivi.

- (Riferimento interpretativo da:  
Legge regionale Sicilia n. 23 del 1986, art. 38)

Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione di crediti turistici senza interesse.

Tale fondo è ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno richiesta, in proporzione all'attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l'obbligo del rendiconto annuale dei crediti concessi.

In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possono essere diminuite o aumentate in ragione dell'effettivo movimento dei crediti concessi.

In ogni caso le somme assegnate non possono essere diversamente destinate, a pena di immediata restituzione all'Amministrazione regionale. L'eventuale contenzioso, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato.

Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme e ad approvare i rendiconti, con proprio decreto, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

L'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e l'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale.

#### Art. 7

##### Riferimenti normativi passivi.

- (Testo modificato da: Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)

Le provvidenze previste dall'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale e del comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge n. 37 sono da considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento. Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, assunte dagli organismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettivi extralberghieri turistico-sociali costituiti da cellule abitative autosufficienti dotati di servizi igienici e cucina. Le tariffe relative a tali complessi sono approvate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale.

#### Art. 7

##### Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale.

- (Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27)

- All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - al secondo comma dopo la parola: «trasporti» sono soppressi le parole: «sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4»;
  - al quinto comma dopo la parola: «trasporti» sono soppressi le parole: «sentito il comitato per il turismo sociale»;
- L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
- All'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:
  - al primo comma, dopo le parole: «iscritti all'albo regionale» sono soppressi le seguenti: «del comitato regionale per il turismo sociale»;
  - al quarto comma dopo le parole: «e i trasporti», sono soppressi le seguenti: «previo parere del comitato regionale per il turismo sociale».

N° 193

## Commento sulle strutture turistico ricettive

### La normativa sulla classificazione.

Per classifica si intende l'attribuzione di una tipologia alle strutture ricettive aperte al pubblico e, dove previsto, la relativa categoria secondo quanto disposto dalle vigenti.

Per le strutture ricettive:

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 maggio 2002.

Per l'agriturismo:

- Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 29 novembre 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 11 luglio 2002;
- Circolare 239/97.

Per il bed and breakfast:

- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
- Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;
- Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001;
- Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77.

Per il turismo rurale:

- Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
- Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

L'ente pubblico, preposto all'attribuzione della classifica nella Regione Sicilia, è l'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» della zona di competenza, nella quale si trova l'esercizio ricettivo. L'elemento innovativo determinato dalla legge regionale n. 27/96 consiste nel cambiamento del periodo di validità della classifica, che ha una durata di cinque anni, che coincide con la periodicità già prevista dalla legge regionale n. 14/82, relativa alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il primo quinquennio decorre dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Precedentemente il R.D. L. 975/37 disponeva che la classifica avesse una durata di due anni. I titolari di licenza, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio, dovranno presentare la richiesta di classifica all'AAPIT che, entro novanta giorni, dovrà adottare, il provvedimento di classificazione, il quale, entro cinque giorni dalla data di adozione, dovrà essere esposto all'Albo provinciale per quindici giorni, contestualmente dovrà essere notificato agli interessati. La classificazione è obbligatoria ed è condizione essenziale sia per il rilascio della licenza che per il rinnovo della stessa.

## Strutture alberghiere

*Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere.*

### Alberghi

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 3;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

La legge regionale 27/96 ha recepito, relativamente alle strutture ricettive, la legge 217/83, sino alla data di entrata in vigore della predetta Legge regionale, vigevano in Sicilia le norme previste dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successivo decreto 5 settembre 1938, n. 1729.

“Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parse di stabile”.

Gli alberghi a 4 stelle privi di ristorante possono richiedere la classifica in questa categoria, come disposto dal D.A. 6 maggio 2002.

Gli alberghi annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria 3 stelle o superiore, devono disporre di:

- a) gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- b) locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
- c) idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

### Motels

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 4;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza dei motoveicoli o delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento. I motels, oltre alle dotazioni e ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- a) autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere maggiorato del 10%;
- b) attrezzatura di assistenza meccanica;
- c) rifornimento carburante.

### Villaggi-albergo

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 5;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili. I villaggi-albergo oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, devono, a seconda della classifica attribuita, essere in possesso di:

- a) un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
- b) viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zone balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- a) servizi igienici;
- b) bar;
- c) spogliatoi (facoltativi);
- d) magazzino per il deposito delle attrezzature.

### Residenze turistico-alberghiere

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 6;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

### Campeggi

- *Regione siciliana - Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 7.*

I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### Villaggi turistici

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 8;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

La prima norma di riferimento su tale strutture è la legge 21 marzo 1958, n. 326 “Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale”. La Regione Sicilia con la legge regionale n. 27/96 ha disciplinato l'attività dei villaggi turistici secondo le disposizioni della legge n. 217/83. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### Agriturismo

- *Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, art. 3, comma 9;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 29 novembre 2001;*
- *Regione siciliana - Decreto assessorato regionale al turismo 11 luglio 2001;*

- *Circolare 23 luglio 1997, n. 239.*

L'agriturismo è regolato in Italia dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 che ne definisce le finalità, in accordo con gli indirizzi della politica agricola della C.E.E., con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli e di sviluppo delle regioni; tende ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali permettendo loro l'integrazione del reddito tramite la ricettività turistica.

Le attività agrituristiche possono essere svolte esclusivamente dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Le attività previste per l'agriturismo sono:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) ricettività e somministrazioni;
- d) organizzare attività ricreative o culturale nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne. Per l'attività agrituristiche gli imprenditori agricoli possono utilizzare i locali che si trovano nella propria abitazione o edifici esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Eventuali restauri di edifici che si trovano nei territori rurali devono essere operati nel rispetto delle tipologie architettoniche e dell'ambiente nel quale si trovano, al proposito bisogna rilevare che non sono soggetti, a quanto previsto dal decreto gli immobili siti in territorio urbano costruiti anteriormente al 1934 (anno in cui venne istituito il catasto nazionale) e le strutture site in località extraurbane realizzate antecedentemente al 1966 (anno in cui diviene obbligatoria la concessione edilizia legge regionale 47/85 e 37/85), ciò in analogia a quanto previsto per il medico igienista per le pratiche poste in sanatoria edilizia. I soggetti interessati potranno presentare alle amministrazioni comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata una perizia giurata attestante l'epoca di costruzione dell'immobile, il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti, l'adeguamento dell'impianto elettrico l'abbattimento delle barriere architettoniche (parere prot. n. 923/SAN del 18 aprile 1998 rilasciato dal capo settore della A.S.L. n. 6, settore Igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria, ambienti, vita e lavoro). La legge 730/85 è stata recepita dalla Regione siciliana con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 “Norme sull'agriturismo”, in particolare è da rilevare, oltre a quanto è stato già detto, che coloro che intendono esercitare le attività agrituristiche devono avviare la pratica all'«Ispettorato provinciale agrario» (I.P.A.), il quale sulla base di accertamenti verifica la presenza dei requisiti prescritti.

Successivamente l'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico», previa presentazione di apposita istanza, rilascia la classificazione prevista dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 valutando i requisiti previsti dal decreto dell'«Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti» 30 novembre 2001.

Il sindaco rilascia l'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività agrituristiche. Con l'art. 87 della legge regionale 32/2000 sono stati abrogati gli artt. 3, 11, 17 della legge regionale 25/94, pertanto, l'abrogazione dell'art. 3 permette all'imprenditore agricolo di svolgere l'attività agrituristiche sotto ogni forma giuridica, l'abrogazione dell'art. 11 ha eliminato i limiti relativi al numero delle camere e dei posti letto, infine l'abrogazione dell'art. 17 riguarda i finanziamenti per le attività agrituristiche.

### Turismo rurale

- *Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;*
- *Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.*

La differenza tra turismo rurale ed agriturismo consiste nel fatto che l'agriturismo rappresenta una forma di turismo extraurbano riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli. Il turismo rurale va inteso come un particolare settore del movimento turistico della politica di sviluppo turistico identificato attraverso il luogo prevalente di destinazione, o la ragione principale di chi lo pratica, secondo quanto disposto dall'«Unione europea» che intende porre particolare attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse turistiche peculiari dello spazio rurale: agricoltura enogastronomia tipica, ambiente naturale, paesaggio agrario e piccoli centri storici, artigianato tradizionale, cultura e folklore. In Sicilia il turismo rurale è normato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal D.A. 6 giugno 2002.

### Affittacamere

- *Legge 16 giugno 1939, n. 1111 modificata con D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 “Disciplina degli affittacamere”;*
- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 10;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

Non è prevista la rappresentanza, pertanto ogni struttura dovrà essere gestita dal titolare di licenza. Il D.A. 11 settembre 1997 ha stabilito che le camere possono essere affittate anche giornalmente, modificando le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 1111/39 che imponeva un periodo non inferiore a sette giorni.

Le licenze per gli esercizi di affittacamere sono rilasciate dal sindaco.

### Case ed appartamenti per le vacanze

- *Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 11;*
- *Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.*

Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. La ricettività va distinta tra pubblica e privata. Quella privata è regolamentata dalla legge n. 431/98. La ricettività pubblica in Sicilia è disciplinata, dalla legge regionale n. 27/96. Le case e gli appartamenti per le vacanze di cui al comma 11 dell'art. 3 della legge

regionale n. 27/96 rientrano nelle tipologie ricettive pubbliche. È da sottolineare l'importanza della presenza di questa nuova tipologia in quanto possono essere gestite più case o appartamenti per vacanze da un solo titolare di licenza, senza che lo stesso venga rappresentato da altra persona.

### Case per ferie

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 12;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

### Pensionati universitari e studenteschi

- Legge 21 marzo 1958, n. 326 "Discipline complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale";
- Regolamento attuazione legge n. 326;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326.

I pensionati universitari e studenteschi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

### Ostelli per la gioventù

- Legge 21 marzo 1958, n. 326;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 13;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

Gli ostelli per la gioventù sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, il titolare può nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del sindaco, da concedersi su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico». La licenza viene rilasciata dal sindaco del comune in cui si trova la struttura.

### Rifugi alpini o montani

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 14;
- D.P.R. 4 agosto 1958, n. 918;
- Circolare 25 novembre 1955, n. 08680;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

### Bed and breakfast

Ricettività nella propria abitazione con un massimo di tre camere con non più di quattro posti letto per camera.

- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
- Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;
- Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001.

N° 139

Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti - Decreto 29 novembre 2001

## Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I

### L'ASSESSORE

#### PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25: "Norme sull'agriturismo";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto lo schema contenente l'abolizione dei punteggi e l'introduzione di parametri sulla base dei quali attribuire la corrispondente classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 7 marzo 2001 e 29 maggio 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 31 luglio 2001;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture agrituristiche, nella prospettiva anche

del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;

- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006;

DECRETA:

### Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende agrituristiche, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

### Art. 2

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione delle aziende agrituristiche entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, utilizzando lo schema per la verifica dei requisiti - allegato B). Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

### Art. 3

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza. L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i termini suddetti provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

### Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva degli allegati A) requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006 e B) scheda per la verifica dei requisiti.

Palermo, 29 novembre 2001

CASCIO



ALLEGATO A

### Alloggi agrituristiche.

#### Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.

Sono alloggi agrituristiche i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

La classifica di tali alloggi da parte delle competenti Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sarà deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia per i locali di civile abitazione; le misure per i posti letto nelle camere saranno le seguenti: mq 8 se ad un posto letto, mq 12 se a due posti letto, mq 16 se a tre posti letto, mq 20 se a quattro posti letto, per non più di 4 posti letto a camera non sovrapponibili.

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94 e dalla legge regionale n. 32/2000, art. 87, gli alloggi agrituristiche devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento e condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza (impianto dell'acqua, di illuminazione e di prese elettriche delle diverse apparecchiature elettrodomestiche, dei fornelli per cucina, dell'erogazione idrica);
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti, se previsto il servizio;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno;
- cambio biancheria; lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria;
- interno ed esterno degli edifici in buono stato di manutenzione.

Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:

- A Requisiti e servizi;
- B Contesto e attività caratteristiche;
- C Attrezzature sportive e ricreative, quindi rapportati alle stelle da assegnare e successivamente illustrati e sintetizzati.

TABELLA A  
REQUISITI E SERVIZI.

1. Edifici di pregio
2. Arredi di pregio
3. Biancheria di pregio
4. Ampi spazi interni
5. Riscaldamento e condizionamento nei locali comuni ed in tutte le camere
- 5.1 Sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere
6. Cucina
7. Bagni completi in tutte le camere (nei casi in cui l'alloggio sia offerto in camere; sono quindi escluse le camere degli appartamenti)
- 7.1 Bagni completi per tutte le camere
- 7.2 Bagni completi per il 50% delle camere
8. Telefono nell'alloggio
9. Cambio biancheria ogni giorno
- 9.1 Cambio biancheria a giorni alterni
- 9.2 Cambio biancheria due volte la settimana
10. Prima colazione
11. Ristorazione

TABELLA B  
CONTESTO E ATTIVITÀ CARATTERISTICHE.

1. Significativo contesto paesaggistico e naturalistico
2. Coltivazioni
3. Allevamento
4. Agricoltura ecocompatibile
5. Trasformazione prodotti
6. Vendita diretta
7. Assistenza agli ospiti
8. Sala incontro
9. Attività artigianali e culturali
10. Spazio espositivo di prodotti tipici della zona

TABELLA C  
ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE.

1. Piscina; 2. Tennis; 3. Bocce; 4. Campo da gioco; 5. Parco bambini; 6. Ping pong;
7. Agricampeggio; 8. EQUITAZIONE; 9. Attività faunistico-venatoria;
10. Pesca; 11. Biciclette; 12. Spazi attrezzati; 13. Altro.

### Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle.

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.5.1; A.7.1 e A.7.2; A.9.1 e A.9.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.5, A.7 e A.9:

#### ESERCIZI A 5 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9 (otto voci);
- tabella B - Almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sette voci);
- tabella C - almeno nove parametri.

#### ESERCIZI A 4 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.8 e A.9 (sei voci);
- tabella B - sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sei voci);
- tabella C - almeno sette parametri.

#### ESERCIZI A 3 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6, A.7.2, A.8 e A.9.1 (cinque voci);
- tabella B - almeno cinque parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6, B.7 e B.8 (quattro voci);
- tabella C - almeno sei parametri;

#### ESERCIZI A 2 STELLE

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6 e A.9.2 (tre voci);
- tabella B - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6 (due voci);
- tabella C - almeno quattro parametri;

#### ESERCIZI AD 1 STELLA

Soli requisiti minimi.

### Altri riferimenti di valutazione.

Riferimenti per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi:

- A.1 - Edifici di pregio: la tipologia architettonica deve essere significativa, con particolare cura nelle caratteristiche costruttive e decorative, in ottimo stato di manutenzione;
  - A.2 - Arredi di pregio: gli arredi devono essere di tipologia ricercata per stile, epoca, materiali, rifiniture, decorazioni e armonia reciproca, nonché in discreta quantità in rapporto alle esigenze dell'accoglienza e in buono stato di funzionalità e di manutenzione;
  - A.3 - Biancheria di pregio: la biancheria deve essere di prima qualità, accuratamente rifinita ed adeguata agli ambienti;
  - A.4 - Ampi spazi interni: gli spazi coperti (privati ed anche comuni) a disposizione di ciascun ospite si devono presentare notevolmente superiori ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di movimento nelle camere da letto, nei servizi igienici, nelle cucine, nei locali di soggiorno e negli ambienti comuni;
  - A.6 - Cucina: la cucina, comunque a disposizione degli ospiti, può essere all'interno degli appartamenti o della struttura. Deve essere dotata di fornelli, frigorifero, vasellame, stoviglie ed altri utensili, attrezzature ed accessori per la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché completa di arredi per la loro consumazione. Le dotazioni dovranno avere buona estetica, funzionalità e manutenzione ed essere quantitativamente sufficienti per tutti gli ospiti;
  - B.1 - Significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la prossimità di strade di grande comunicazione, altre strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.), la presenza di zone d'ombra nei punti di sosta e di risposo, la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;
  - B.2 - Coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazioni (che vanno indicate dal richiedente) di discreta qualità e rilevanza;
  - B.3 - Allevamenti: si ritiene esistente il parametro quando siano allevati almeno due tipi di animali (che vanno indicati dal richiedente) di discreta rilevanza alimentare, suscettibili cioè di trasformazione ed impiego nella ristorazione locale;
  - B.4 - Agricoltura ecocompatibile: deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo;
  - B.5 - Trasformazione dei prodotti: ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, marmellate, ecc.); gli uni e gli altri devono essere indicati dal richiedente;
  - B.6 - Vendita diretta: si deve trattare della vendita di almeno 2 prodotti tipici della zona, i quali subiscono una specifica lavorazione, presentati in confezioni caratteristiche, con denominazioni originali e possibilmente marchi di origine e tipicità;
  - B.7 - Assistenza agli ospiti: sussiste quando vi sia la residenza dell'operatore in azienda o quando sussista la conduzione familiare, che coinvolga a pieno tempo nell'attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia, oppure la conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all'attività agricola e agrituristica;
  - B.8 - Sala di incontro: si intende un gradevole locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiacchiere, ascoltare musica, leggere, fare giochi di società;
  - B.9 - Attività artigianali/culturali: si tratta dell'organizzazione di varie attività artigianali e/o culturali e delle occasioni di coinvolgimento dell'ospite nelle attività caratteristiche della struttura come vendemmia, raccolta delle olive, visita alla stalla, disponendo di allestimenti strutturali ed accessori.
- Riferimenti per la valutazione dei parametri: C.1: Piscina; C.2: Tennis; C.3: Bocce e C.6: Ping Pong: il parametro si attribuisce come da tabella quando le attività dichiarate esistono e sono in buono stato di funzionalità e praticabilità;
- C.4 - Campo da gioco: si intende un'area in erba, o terra battuta, sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all'aperto, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
  - C.5 - Parco per bambini: si intende un'area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri allestimenti per il gioco dei più piccini, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
  - C.7 - Agricampeggio: agli agricampeggi si applica la normativa prevista dalla legge regionale n. 14/82. I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere i requisiti richiesti per ottenere quattro stelle;
  - C.8 - EQUITAZIONE: si ritiene esistente il parametro quando siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili, vi sia la presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore, vi sia la qualifica ufficiale del personale istruttore e guida, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;
  - C.9 - Attività faunistico-venatoria: si ritiene esistente il parametro quando esiste nell'azienda la possibilità di praticare le suddette attività, purché con buona accessibilità;
  - C.10 - Pesca: si tratta dell'opportunità di pescare in acque aziendali, quindi di un'attività non soggetta a licenza pubblica;
  - C.11 - Biciclette: deve esservi la disponibilità di biciclette in buono stato di funzionalità e praticabilità, in quantità pari al 50% delle persone ospitabili;
  - C.12 - Spazi attrezzati: si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti: strade di accesso, area antistante il centro aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione; area per picnic, gioco, riposo, parcheggio auto, ecc. all'interno dell'azienda; presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio, ...) e di segnaletica per il riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento.

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 11 luglio 2002

## Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, parte I

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

### L'ASSESSORE

#### PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87;
- Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 art. 23;
- Visto il decreto n. 49/Gab del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale sono stati determinati per il quinquennio 2002-2006 i requisiti per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui all'art. 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la nota n. 240 del 24 gennaio 2002, con la quale le associazioni di categoria hanno formulato alcune osservazioni riguardo ad alcuni dei requisiti contenuti nel suddetto decreto;
- Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;
- Ritenuto di modificare parzialmente il decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001;

### DECRETA:

#### Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, all'allegato "A" del decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche, sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni.

#### REQUISITI MINIMI:

Si prescinde dal riscaldamento nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva;  
Si prescinde dal condizionamento e/o sistemi di ventilazione nei locali comuni e nelle camere nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;

#### TABELLA A:

- 5) riscaldamento nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva);
- 5.1) condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane);
- 7.1) bagni completi per il 50% delle camere;
- 8) telefono nell'alloggio, sostituito con telefono disponibile nella struttura ricettiva;
- 11) ristorazione con prodotti prevalentemente aziendali;
- 12) pulizia giornaliera degli alloggi;
- 12.1) pulizia a giorni alterni degli alloggi;
- 12.2) pulizia due volte la settimana degli alloggi;

#### TABELLA B:

- B.1) significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la vicinanza di parchi regionali, oasi naturalistiche o di particolare interesse, strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, l'inerbimento ed il taglio della vegetazione alta, la possibilità di sdraiarsi, la prevenzione della polverosità, l'assenza di sassi, di buche, di materiali abbandonati, ecc.), la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;
- B.2) coltivazione: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazione (che vanno indicate dal richiedente) di agricoltura biologica;

#### TABELLA C:

- C.8) equitazione: si ritiene esistente il parametro quando vi siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili (fino a 15 ospiti) e di almeno 4 cavalli + 1 per l'istruttore (oltre le 15 persone alloggiabili), vi sia la presenza di un maneggio per principianti con l'assistenza di istruttori e di guide in possesso della qualifica ufficiale, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti e locali accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;

PARAMETRI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STELLE.

#### Art. 2

5 STELLE

Requisiti minimi:

- tabella A, almeno 9 parametri,

- tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A3 - A4 - A6 (o A11) - A7 - A9 - A12;
- tabella B, 8 parametri, obbligatorie le voci B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B7 - B8;
- tabella C, 9 parametri, obbligatorie le voci C2 o C4;

4 STELLE

Requisiti minimi:

- tabella A, almeno 8 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A4 - A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7 - A9.1 - A12.1;
- tabella B, 7 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B6 - B7 - B8;
- tabella C, 7 parametri;
- 3 stelle: requisiti minimi:
- tabella A, 6 parametri, obbligatorie le voci A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7.1;
- tabella B, 5 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B7 - B8;
- tabella C, 3 parametri;

2 STELLE

Requisiti minimi:

- tabella A, 4 parametri;
- tabella B, 4 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3;
- tabella C, 2 parametri.

#### Art. 3

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 luglio 2002.

CASCIO

Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo 11 giugno 2001

## Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, parte I

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

### L'ASSESSORE

#### PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, concernente la disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto lo schema contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 6 dicembre 2000, 10, 30 gennaio, 2 febbraio e 7 marzo 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 3 maggio 2001;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture ricettive, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;

### DECRETA:

#### Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

#### Art. 2

Con successivo provvedimento saranno determinati i parametri per la classificazione delle aziende agrituristiche.

#### Art. 3

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96. Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato,

l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.  
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### Art. 4

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza. L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.  
Decorsi, infruttuosamente, i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato.

ROTELLA



### ALLEGATO

Oltre ai requisiti di seguito elencati per l'attribuzione della classifica, le aziende turistico-ricettive devono disporre di:

- almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, wc (ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato) conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- ogni camera sarà fornita di lavabo con acqua corrente calda e fredda se sprovvista di bagno privato (e potrà contenere un massimo di 4 posti letto non sovrapponibili);
- organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Devono, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza ed antinfortuni acquisiti nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, nonché adeguati a quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e al decreto legislativo n. 626/94. Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda alberghiera nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta "casa madre" o "casa principale", collocata in diverso fabbricato od anche nello stesso ma con diverso ingresso. Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi idonei ed, inoltre, devono essere assicurate una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali. Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre. Qualora la dipendenza per l'attrezzatura, l'ubicazione e l'arredamento offra alla clientela il medesimo trattamento della casa madre, può essere attribuita la stessa categoria della casa principale. In questo caso il numero delle camere della dipendenza concorrerà a determinare le dimensioni dei locali comuni della casa madre. I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi sono inclusi nel prezzo della camera, ad esclusione di quelli a fianco ai quali sia diversamente specificato. La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa.

#### ACCESSO DI ANIMALI.

L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali.  
Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

#### DENOMINAZIONE.

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione dell'azienda.  
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, competenti per territorio, verificano il rispetto di quanto disposto al comma 1, in sede di rilascio della classifica, nonché nei casi di mutamento della denominazione. Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.L.L.SS), non è richiesto il certificato di abitabilità. In questo caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del certificato di collaudo statico dell'immobile. Per le aziende ricettive esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nell'ipotesi che oggettive impossibilità tecniche derivanti da vincoli di natura urbanistica, ambientale, monumentale, etc., impedissero il possesso di una parte dei requisiti minimi richiesti per la corrispondente classificazione in stelle, previsti dal presente decreto, le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, competenti per territorio, possono, su richiesta di parte e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti - finalizzata all'adozione di una metodologia comune da applicare nell'ambito del territorio regionale - valutata la documentazione comprovante l'oggettiva impossibilità tecnica, entro i termini stabiliti all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/96, mantenere la classificazione precedentemente assegnata alla struttura ricettiva, motivando l'eventuale diniego. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti. I requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale.

## Strutture alberghiere

### 1.

#### *Alberghi, motel, villaggi-albergo.*

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Le dimensioni delle camere e/o unità abitative sono quelle previste dalla normativa vigente. Con riferimento alla superficie, la stessa non potrà essere inferiore a mq 8 se ad un posto letto; mq 14 se a due posti letto; mq 20 se a tre posti letto; mq 26 se a quattro posti letto. Le dimensioni per quanto attiene l'altezza fanno riferimento alla vigente normativa. Ogni camera potrà contenere un massimo di quattro posti letto, non sovrapponibili; le dimensioni di cui sopra potranno essere eventualmente ridotte, per gli esercizi già esistenti, secondo quanto disposto dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995.  
Tali esercizi devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre. Per le dimore soggette a vincolo della Sovrintendenza, si prescinde dalla limitazione del numero delle camere. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione. Per suite si intendono le unità ricettive costituite da un vano soggiorno all'interno della camera stessa o in locale annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona letto, secondo i predetti parametri dimensionali. Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella. Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggettiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.

#### ALBERGHI

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Gli alberghi, annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore, devono disporre di:

- gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
- idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

#### MOTEL

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante. I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere;
- attrezzature di assistenza meccanica;
- rifornimento carburante.

#### VILLAGGI-ALBERGO

Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati. I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di:

- un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
- viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- servizi igienici;
- bar;
- spogliatoi (facoltativi);
- magazzino per il deposito delle attrezzature.

## Classifica

### 1.

#### *Alberghi, motel, villaggi-albergo.*

#### 5 STELLE (\*\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi; Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc. Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse.  
Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, scrittura, tv, bar, ristorante in locali appositamente attrezzati, servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni.  
I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.  
I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne preceduti da salette ed arredati in armonia con i locali comuni. Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq 6 per ognuna delle prime 10 camere più mq 1,5 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima più mq 0,75 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati dalla clientela di passaggio).  
Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti.  
Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.  
Scale e corridoi spaziosi. Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne in ogni camera e nei bagni, almeno nelle nuove costruzioni.  
Locali di servizio ai piani. Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità recettiva. Televisione con antenna satellitare in tutte le camere.  
Radio con regolazione autonoma in tutte le camere. Telefax, fotocopiatrice e struttura telematica con collegamento Internet, a pagamento. Pannellatura e/o efficace materiale

fono assorbente in tutte le camere. Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni. Adeguati impianti di ristorazione. Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Se custodito, sarà a pagamento. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata. Ingresso protetto da portico o pensilina. Ingresso separato per i bagagli. Disponibilità di alcune suite. Divise per il personale e targhe d'identificazione. Chiamata d'emergenza in tutti i servizi igienici privati e comuni.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata. Servizi accessori (boutique, fitness, parrucchiere per uomo e donna, etc., dei quali almeno uno obbligatorio), a pagamento. Servizio di lavanderia e stileria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00 a pagamento. Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli. Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore. Servizio parcheggio auto custodito, assicurato 24/24 ore. Servizio di prima colazione, pranzo e cena, in sale appositamente attrezzate o in camera su richiesta del cliente. Servizio di bar e di ristorazione assicurato con personale addetto in via esclusiva. Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore. Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore. Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere. Servizio di fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento. Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani tutti i giorni. Pulizia delle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano. Servizio di cortesia per la pulizia delle scarpe in tutte le camere.

#### DOTAZIONI

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, sali da bagno, spazzolino, dentifricio, cuffia, telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da bagno.

Sistemazione camere:

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino e/o ripiani e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino (per le camere doppie) o ripiano;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- angolo soggiorno arredato nelle suite;
- una poltroncina per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere.

Frigo bar in tutte le camere.

#### 5 STELLE LUSO (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti obbligatori per la classificazione a 5 stelle prima descritti, abbiano anche i seguenti requisiti.

Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali di uso comune e camere;
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;
- per zona di vacanze: impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
- terrazze e solarium.

Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi, quali:

- tappeti e/o pavimentazioni pregiati in tutti gli ambienti;
- quadri e/o sculture di autore negli ambienti comuni;
- mobili di pregio o antichi;
- arredi e tendaggi di particolare tono;
- lampadari artistici;
- attrezzature, argenterie, stoviglie.

Qualità del servizio:

- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere;
- dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
- servizio di ristorante con ampia scelta, di specialità internazionali nelle ordinazioni alla carta;
- servizio di bar, assicurato in più locali.

Inserimento ambientale dell'albergo:

- viene considerato requisito particolarmente importante l'inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico.

#### 4 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse.

Sale di ritrovo, soggiorno e svago, lettura, scrittura, tv, servizi di bar e ristorazione in locali appositamente attrezzati; ricevimento ed accoglienza-informazioni.

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne e preceduti da salette.

Le sale dovranno avere una superficie complessiva non inferiore a mq 5,2 per ognuna delle prime dieci camere, più mq 1,3 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq 0,65 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).

Biancheria, stoviglie e posateria di prima qualità e adeguate al tipo di arredamento degli ambienti. Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.

Impianto telefonico, abilitato alla chiamata interna ed esterna diretta, in ogni stanza.

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità ricettiva.

Televisione in tutte le camere. Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.

Telefax, fotocopiatrice e angolo telematico con collegamento Internet, a pagamento.

Impianti di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.

Impianti di cucina. Parcheggio capace di ospitare le vetture degli ospiti, se custodito a

pagamento, e/o apposita convenzione con garage e/o parcheggio autorizzato. Si può

prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene

adeguatamente documentata. Divise per il personale e targhe d'identificazione.

Chiamata d'emergenza in tutti i servizi privati e comuni.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata. Servizio di lavanderia e stileria a pagamento.

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli. Trasporto interno bagagli

assicurato 16/24 ore. Servizio di ricevimento, accoglienza ed informazioni assicurato

24/24 ore con personale addetto che parla correntemente due lingue estere.

Servizio di prima colazione, eventualmente reso nelle camere su richiesta del cliente.

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto, assicurato 14/24 ore con personale

addetto. Servizio di bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.

Servizio di bar nelle camere assicurato 14/24 ore. Servizio fotocopiatrice, fax e telematico

con collegamento Internet, a pagamento. Cambio biancheria: lenzuola, federe ed

asciugamani tutti i giorni. Pulizia nelle camere ogni giorno.

Servizio di cortesia per pulizia delle scarpe in tutte le camere.

#### DOTAZIONI

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere.

Frigo bar in tutte le camere. Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli.

Sistemazione delle camere:

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- cestini rifiuti;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- una poltroncina per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.

#### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Funzionalità e manutenzione dello stabile, degli impianti, delle attrezzature, dotazioni,

arredi e corredi. Sale comuni di soggiorno e lettura, tv, zone bar, sale colazione

e/o sala-pranzo, ove sia prevista la ristorazione, ricevimento e accoglienza-informazioni,

decorosamente arredate, con un adeguato numero di impianti igienico-sanitari.

Sale di superficie complessiva non inferiore a mq 4,8 per ognuna delle prime dieci camere più mq 1,2 per ognuna delle camere fino alla ventesima, più mq 0,6 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).

Servizi di biancheria, porcellana e posateria adeguate al tipo di arredamento degli

ambienti. Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) in tutte le camere.

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne, in tutte le camere.

Spazio riservato per le telefonate dei clienti. Ascensore/i secondo la vigente normativa.

Televisione in tutte le camere. Telefax e fotocopiatrice, a pagamento.

Impianto di climatizzazione in tutte le camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.

Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi di impossibilità oggettiva di

collocazione adeguatamente documentati. Cucina (per gli esercizi che prevedono il

servizio di ristorante). Parcheggio interno e/o esterno, se custodito a pagamento, e/o

apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato.

#### PRESTAZIONE E SERVIZI

Servizio trasporto interno bagagli a richiesta.

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurati 24/24 ore con un addetto che parla correntemente almeno due lingue estere.

Servizio di prima colazione anche in sale destinate ad altri usi, ma con tavoli separati.

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto assicurato 12/24 ore con un addetto.

Servizio bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.

Servizio bar nelle camere assicurato 12/24 ore.

Cambio biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di

cliente; asciugamani tutti i giorni.

Pulizia nelle camere ogni giorno.

#### DOTAZIONI

Servizio custodia valori: cassaforte in ogni camera.

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e cucire.

Servizio fax e fotocopiatrice a pagamento.

## 2 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Manutenzione dello stabile, degli impianti e delle attrezzature.

Sala soggiorno, ricezione, tv, bar con impianto posto in locale comune, sale pranzo (se previsto tale servizio), portineria-informazioni. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq. quattro per ognuna delle prime dieci camere più mq uno per ogni camera fino alla ventesima più mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, (con esclusione dell'eventuale sala ristorante o il bar se utilizzate anche da clienti di passaggio).

I servizi di biancheria, porcellana e posateria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento. Bagni completi (lavabo, bidet, wc, doccia) in tutte le camere. Telefono in tutte le camere anche se non abitato alla chiamata esterna diretta. Uno spazio telefonico per uso comune. Impianto di chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici, privati e comuni. Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione). Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane che siano dotati di impianto di riscaldamento).

Nelle camere sono consentite, altresì, soluzioni alternative nei casi adeguatamente documentati di impossibilità tecnica oggettiva di collocazione; per quanto riguarda i locali comuni sono consentiti sistemi alternativi di ventilazione indipendentemente dalle difficoltà nella collocazione.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricevimento, portineria-informazioni, assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata. Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi ma con tavoli separati. Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana, asciugamani a giorni alterni. Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino, armadio con grucce, comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere o scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

## 1 STELLA (\*) - REQUISITI MINIMI

Sala con tv, che può coincidere con la sala ristorante o il bar (se previsti tali servizi), ricezione, portineria-informazioni. Servizi igienico-sanitari (lavabo, bidet, wc, doccia) ogni sei posti letto con il minimo di uno per piano oltre quello previsto dal D.M. n. 236/89. Chiamata per il personale con campanello in ogni camera. Telefono per uso comune. Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione). Riscaldamento e ventilatori nel periodo estivo.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricevimento, portineria-informazione assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.

Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana, asciugamani ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

Pulizia nelle camere una volta al giorno.

### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino e/ o ripiano per letto, specchio illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

Se prive di servizi igienico-sanitario: uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona, lavabo con acqua corrente calda e fredda.

## 2.

### *Aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere.*

Le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria (art. 11, legge regionale 20 agosto 1996, n. 38). Le residenze turistico-alberghiere, di seguito abbreviate in R.T.A., sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi

accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le Aziende turistiche residenziali e le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle. Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno-pernottamento e pranzo-cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto base. Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto:  
mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto:  
mq 12 ad un posto letto; mq 19 a due posti letto; mq 26 a tre posti letto; mq 33 se a quattro posti letto più mq. 1 per ogni letto collocato nella camera da letto;
- c) camere da letto: mq 8 se ad un posto letto;  
mq 14 se a due posti letto più mq 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili. La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq 1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq 0,5 per ogni posto letto effettivo). Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

### REQUISITI GENERALI

Arredamento, biancheria, stoviglie, posateria di qualità. Impianto di riscaldamento nelle unità abitative e nelle parti comuni se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.

Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti. Cucina o angolo cottura dotati di stoviglie e tovagliato adeguati al numero dei posti letto. Bagni privati e completi in tutte le unità abitative. L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.

Biancheria da letto, bagno e cucina. Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni. Ascensore secondo la normativa vigente. Impianto telefonico e citofonico di chiamata per il personale in tutti gli alloggi. Ricezione e/o portineria-informazioni. Centralino. Sala comune. Spaccio per la vendita di alimentari ai clienti alloggiati negli impianti situati al di fuori dei centri abitati.

## 4 STELLE (\*\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Impianto di climatizzazione, nelle unità abitative e nelle parti comuni, regolabile dal cliente. Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi, adeguatamente documentati, di impossibilità oggettiva di collocazione. Ascensore secondo la normativa vigente. Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento e/o convenzione con garage o con parcheggio autorizzato. Posto telefonico per i clienti.

Locale di ricevimento. Locale di soggiorno.

Sale di uso comune: la superficie complessiva degli spazi comuni non potrà essere inferiore a mq 4,4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, più mq uno, per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq 0,55 per ognuna delle unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.

### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte per tutte le unità. Trasporto interno dei bagagli assicurato 14/24 ore.

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) tutti i giorni. Servizio di lavanderia e stireria a pagamento. Pulizia e riassetto unità abitative ogni giorno.

Servizio di ricevimento e/o portineria-informazioni assicurati 14/24 ore da personale addetto in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere.

Servizio di notte assicurato con addetto a disposizione.

Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore.

### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino. Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto. Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. Telefono abilitato alle chiamate interne ed esterne dirette. Televisore a colori. Kit per scrivere e cucire.

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti. Asse e ferro da stiro.

### CUCINA

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.

Frigorifero. Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffetteria, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi. un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiai, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

### BAGNO

Saponette, bagnoschiuma. Un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona.

Riserva carte igienica. Sacchetti igienici. Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica. Mensola. Scopettino.

Asciugacapelli. Tappetino da bagno.

## 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Locale di ricevimento-soggiorno, una sale di uso comune. Gli spazi di uso comune non possono avere superficie complessiva inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, più mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva. Ascensore secondo la normativa vigente. Centralino telefonico per clienti. Posto auto assicurato per

ogni unità abitativa, se custodito a pagamento, o apposta convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 14/24 ore da personale addetto che parla correntemente 2 lingue straniere.  
Servizio di notte: con addetto disponibile a chiamata. Servizio custodia valori.  
Trasporto interno bagagli assicurato 8/24 ore.  
Servizio di bar in locale comune o nelle unite abitative assicurato 12/24 ore.  
Cambio di biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.  
Pulizia ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.

#### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte pari al numero di persone ospitabili.  
Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale lampade o appliques da comodino. Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto. Poltrone o divano nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. Televisore a colori.  
Scopa, palette, secchio, straccio per pavimenti Asse e ferro da stiro.

#### CUCINA

Cucina con relativa alimentazione. Frigorifero. Lavello con scolapiatti.  
Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti plastica, una tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.  
Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

Saponette, bagnoschiuma. Un telo da bagno per persona, un asciugamano e una salvietta per persona. Riserva carte igienica. Sacchetti igienici. Cestino rifiuti.  
Specchio e contigua presa per energia elettrica. Mensola. Scopettino. Tappetino da bagno.

#### 2 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar).  
Ascensore secondo la normativa vigente. Posto telefonico per i clienti.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 12/24 ore.  
Servizio di notte assicurato con addetto disponibile a chiamata.  
Cambio di biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana. Pulizia a ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

#### DOTAZIONE UNITÀ ABITATIVE

Letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili. Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.  
Tavolo per i pasti con un numero di sedie pari al numero di persone ospitabili.

#### CUCINA

Cucina con relativa alimentazione. Frigorifero. Lavello con scolapiatti.  
Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.  
Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

Saponette. Un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona.  
Riserva carte igienica. Sacchetti igienici. Cestino rifiuti. Specchio e contigua presa per energia elettrica. Mensola. Scopettino. Tappetino da bagno.

### Strutture extralberghiere

#### 3.

##### Campeggi.

I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. Tale normativa si applica anche agli agrocampaggi previsti dalla legge regionale n. 25/94, art.2, comma 2°, lett. b). I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere quattro stelle.

#### 4.

##### Villaggi turistici.

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulotte, prefabbricati, unità abitative fisse e similari.  
Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle.  
Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento agli allegati di seguito citati, rapportando le quattro stelle alle tre, le tre stelle alle due, le due stelle ad una:

- a) ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistono solo in manufatti. Le dimensioni

dei manufatti sono quelle previste dalla legge regionale n. 14/82, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili;

- b) ai requisiti di cui alle tabelle C e E (per quest'ultima limitatamente alle "Attrezzature complementari" ed alle "Attrezzature sportive e ricreative") della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14, nel caso in cui gli allestimenti minimi consistano solo in tende, roulotte o similari;
- c) ai requisiti di cui alle tabelle C, D ed E della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14 per le tipologie miste.

#### 5.

##### Affittacamere.

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare.  
Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.  
Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.  
Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera. Le misure delle camere sono le seguenti: mq 8 se ad un posto letto; mq 12 se a due posti letto; mq 16 se a tre posti letto; mq 20 se a quattro posti letto. L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975. Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

#### 3 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera).  
Bagni privati e completi in tutte le camere (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia).  
Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.  
Televisore in tutte le camere. Frigo-bar in tutte le camere. Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale). Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni. Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite. Cucina a disposizione degli ospiti.

#### PRESTAZIONI SERVIZI

Servizio di colazione in tavoli separati. Cambio biancheria tutti i giorni.  
Pulizia delle camere ogni giorno. Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere. Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.  
Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.  
Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

#### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

#### 2 STELLE (\*\*\*) - REQUISITI MINIMI

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera).  
Bagno completo ad uso di ogni camera (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.  
Uno spazio telefonico ad uso comune. Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere). Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale). Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione. Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

#### PRESTAZIONE SERVIZI

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati.  
Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.  
Pulizia delle camere ogni giorno. Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.  
Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.  
Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

#### DOTAZIONI

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

#### 1 STELLA (\*) - REQUISITI MINIMI

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo. Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite. Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno. Apparecchio telefonico ad uso comune. Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana. Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana. Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa. Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.  
Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

## DOTAZIONI

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

### 6.

#### *Rifugi alpini o montani.*

I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m 600 s.l.m. fuori dai centri urbani. Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. In relazione all'ubicazione ed alla dimensione dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

#### REQUISITI MINIMI

Spazio coperto o che offra riparo o protezione, accessibile dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio. Servizio cucina o attrezzatura cucina comune. Spazio attrezzato per il consumo degli alimenti. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, apparecchiatura di radiotelefono o similare. Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni. Un wc, un lavabo e una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno. Superficie min. delle camere mq 8 se ad un posto letto e mq 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per ogni camera e di 10 posti letto base per camerata. A ciascun letto potrà essere sovrapposto un altro letto oltre i limiti sopra previsti ove la cubatura della camera lo consenta. Locale utensili ed attrezzi. Riscaldamento.

#### PRESTAZIONE SERVIZI

Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente e almeno due volte la settimana. Pulizia nelle camere e/o camerate ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.

## DOTAZIONI

Cassetta di pronto soccorso. Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti.

### 7.

#### *Ostelli della gioventù e case per ferie.*

Ostelli della gioventù: sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani. Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.

Possano essere dotati di servizi di ristorazione quali bar, ristorante, servizio di tavola calda e self-service in appositi locali dimensionati al numero delle persone.

#### REQUISITI MINIMI GENERALI

Ricezione e/o portineria. Impianto di riscaldamento (esclusi gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva). Impianto citofonico o telefonico in ogni piano. Impianto di chiamata personale in tutte le camere. Adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni. Un apparecchio telefonico per uso comune. Area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti (solo per gli ostelli) fornita di batteria di cucina e stoviglie. Un wc, un lavabo ed una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno privato. Superficie minima delle camere mq 8 se ad un posto letto e mq 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché la cubatura minima tenga conto dell'altezza di cui all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975. Locali comuni di soggiorno dotati di tv, distinti dalla sala da pranzo, di superficie non inferiore a mq 50 per i primi 30 p.l. e mq 1 per ogni posto letto in più. La superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq 0,5 per posto letto. Lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l'impianto dei bagni e docce, dotata di lavatrici. Locale utensili ed attrezzi.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurato 12/24 ore con addetto disponibile a chiamata. Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata. Cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente. Pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di cliente e ogni giorno.

## DOTAZIONI

Cassetta di pronto soccorso. Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti. In relazione all'ubicazione, alla dimensione ed all'utenza degli esercizi, l'autorità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

### 8.

#### *Case ed appartamenti per vacanza.*

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione. Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni

piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani.

Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno-pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili. Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

- locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq 8 cui dovrà aggiungersi mq 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
- locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq 12 ad un posto letto; mq 19 a due posti letto; mq 26 a tre posti letto; mq 33 se a quattro posti letto;
- camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili. La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di mq 0,5 per ogni posto letto effettivo). Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

#### REQUISITI GENERALI

- Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.
- Cucina o angolo cottura.
- Bagni privati e completi.
- L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.
- Biancheria da letto, bagno e cucina.
- Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.
- Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).
- Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
- Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.

#### DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

- Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.
- Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
- Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
- Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
- Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

#### CUCINA

- Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.
- Frigorifero.
- Lavello con scolapiatti.
- Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.
- Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

#### BAGNO

- Telo da bagno per persona.
- Salvietta per persona.
- Specchio e contigua presa per energia elettrica.
- Scopettino.
- Asciugamano per persona.
- Cestino rifiuti.
- Mensola.
- Tappetino da bagno.

## N° 137

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 6 maggio 2002

Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, parte I

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

#### L'ASSESSORE

#### PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il decreto n. 908/VITUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;
- Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli alberghi a 5 e a 4 stelle l'esistenza di appositi locali attrezzati per la ristorazione;
- Considerato che il possesso di tali requisiti può costituire una penalizzazione per le

strutture ricettive che si trovano nell'ambito dei centri urbani residenziali e nei centri storici dei comuni dell'isola che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali;

- Ritenuta l'opportunità di tener conto anche di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica;
- Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;

DECRETA:

#### Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, le strutture ricettive che sono realizzate nell'ambito dei centri urbani residenziali e dei centri storici dei comuni dell'isola, che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle, anche se le stesse non dispongono di appositi locali per la ristorazione.

#### Art. 2

La classifica è effettuata dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio su richiesta del gestore della struttura e previo apposito nulla osta del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni dei trasporti.

#### Art. 3

Tale nulla osta verrà rilasciato sulla base di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan sulle valutazioni di tipo imprenditoriale, dalle quali risulti l'impossibilità oggettiva a realizzare il locale attrezzato per i servizi di ristorazione adeguato in rapporto alla ricettività della struttura ovvero l'assoluta non convenienza imprenditoriale alla realizzazione di locali attrezzati per la ristorazione che comportano una diminuzione sensibile della consistenza ricettiva. Il nulla osta verrà rilasciato anche sulla base dei seguenti presupposti:

- a) esistenza nell'immediato interland dell'albergo di un numero di esercizi di ristorazione adeguati alla qualità della struttura stessa;
- b) esistenza comunque di uno snack-bar in grado di assicurare un servizio di ristorazione di base nella struttura ricettiva.

#### Art. 4

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 maggio 2002

CASCIO

N° 142

Regione siciliana

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, artt. 41, 42 e 64

### Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2002.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Titolo I

*Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate.*

#### Art. 41

*Bed and breakfast.*

1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

#### Art. 42

*Imprese turistiche.*

1. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.

#### Art. 64

*Valorizzazione beni culturali.*

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.
2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.

N° 144

Regione siciliana

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  
Decreto 6 giugno 2002

### Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, parte I

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
- Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
- Considerato che il IV comma dell'art. 7 della legge n. 135/2001 prevede espressamente, che, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalle norme vigenti per il settore industriale;
- Considerato che l'art. 9 della stessa legge n. 135/2001 ha previsto che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio e che il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni autorizzati, nonché all'esercizio delle altre attività indicate nella stessa normativa;
- Considerato che, con l'art. 42 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo;
- Considerato, altresì, che la predetta normativa ha previsto l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche per le quali si applicano le disposizioni recepite;
- Ritenuto di individuare le tipologie di imprese turistiche con riferimento alla molteplicità dei segmenti di cui si compone l'offerta turistica siciliana;

DECRETA:

#### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono individuate le seguenti tipologie di imprese turistiche con riferimento alle attività svolte:

- a) attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi i servizi turistici ed attività complementari (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed

appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale);

- b) attività finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica tra le quali anche quelle che gestiscono parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche;
- c) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e con il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia ed altre forme di benessere della persona nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico);
- d) attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing;
- e) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali ivi compreso il termalismo e le specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono comprese quelle di indirizzo sportivo ricreativo ad alta valenza turistica quali ad esempio campi da golf e turistico escursionistico quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici;
- f) attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento alla eno-gastronomia tipica siciliana;
- g) attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale.

## Art. 2

Alle imprese turistiche rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese le agevolazioni di cui al IV comma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recepito con l'art. 42 della legge regionale n. 2/2002.

## Art. 3

In virtù del recepimento di cui al cennato art. 42 della legge regionale n. 2/2002, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, dell'art. 11 della legge regionale n. 38/96, dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, nonché dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 27/96, il provvedimento di classificazione da parte dell'AAPIT competente per territorio è condizione per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del sindaco nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 giugno 2002

CASCIO

## N° 112

Commento sulla normativa per le tariffe.

### Le tariffe delle strutture turistico ricettive.

Il R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 "Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1732, e R.D. 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, è stato richiamato dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi a sostegno delle imprese turistiche".

Infatti il decreto del «Ministero del turismo e dello spettacolo» 16 ottobre 1991 "Determinazione delle modalità di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione", riporta alcuni principi fondamentali del R.D.L. 2049/35 relativamente alla comunicazione ed alla formulazione delle tariffe che devono essere vidimate dalle «Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico» della regione Sicilia, le quali, hanno l'obbligo di provvedere alla pubblicazione di un bollettino contenente i prezzi e le attrezzature delle strutture ricettive della provincia di competenza, dandone, inoltre, comunicazione all'ENIT per la realizzazione dell'annuario nazionale.

I conduttori di esercizi ricettivi hanno l'obbligo di dichiarare alle AA.AA.PP.I.T., entro trenta giorni, dalla data di rilascio della licenza, i prezzi che intendono praticare. La pubblicazione di opuscoli riguardanti le strutture ricettive pubbliche necessita di autorizzazione da parte delle AA.AA.PP.I.T., che verificano la veridicità delle notizie riportate.

I periodi di bassa e alta stagione vengono liberamente determinati dai singoli operatori secondo le disposizioni dell'art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, previa intesa con le AA.AA.PP.I.T., ai sensi della circolare del «Commissariato del turismo» 25 novembre 1955, n. 08680.

Le dichiarazioni contenenti i prezzi devono essere inoltrate presso le AA.AA.PP.I.T. entro l'1 marzo di ogni anno ai sensi dell'articolo della legge regionale 27/96. A tal proposito è da rilevare un'incongruenza creatasi con la legge regionale 25/94 "Norme sull'agriturismo", che, per gli esercizi agrituristici, dispone come termine ultimo per la presentazione delle tariffe il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le stesse andranno in vigore, di fatto la data da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge regionale 27/96 trattandosi di norma successiva.

Le licenze sono annuali ma, a richiesta degli interessati, possono essere stagionali, infatti l'art. 5 della legge regionale 27/96 dispone che la stagionalità è possibile dal 21 marzo al 30 ottobre, previa comunicazione all'AAPIT, inoltrata almeno tre mesi prima, indicando le date di apertura e chiusura.

Nel caso in cui un cliente dovesse richiedere una camera singola, ove l'albergatore non ne avesse la disponibilità, il richiedente dovrà fruire della tariffa della camera singola anche se gli verrà assegnata una camera doppia (art. 7, R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 44 e circolare del «Commissariato del turismo» 25 novembre 1955, n. 08680).

Il concetto innovativo che caratterizza la legge 284/91 è senz'altro la liberalizzazione dei prezzi, che vengono così determinati dai gestori, senza alcuna imposizione esterna da parte di enti pubblici, il cui compito è quello, come già detto, di vigilare sulla corretta applicazione di quanto comunicato.

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 349 dell'11 - 16 luglio 1991, n. 188 del 13 - 22 aprile 1992, n. 370 del 9 - 27 luglio 1992, si è espressa, sulle richieste formulate da province autonome e regioni, relativamente alla potestà legislativa in materia turistica, affermando che, sebbene i soggetti ricorrenti abbiano potestà legislativa in materia turistica, non si può prescindere dalle linee guida dettate dalle norme nazionali. Nonostante siano stati impugnati degli articoli della legge 284/91 ed alcuni di essi siano stati ritenuti illegittimi, in quanto i ricorrenti avevano già legiferato in materia, di fatto ciò non è avvenuto nella regione Sicilia che, sull'argomento, a quelle date, non aveva mai legiferato.

In sostanza si deve affermare che, secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto 16 ottobre 1991, emanato in attuazione della legge 284/91, vige il R.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modifiche, come del resto ribadito dalla Regione siciliana con circolare dell'«Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti» del 24 aprile 1992, prot. n. 9513.

## N° 306

Legge 25 agosto 1991, n. 284

### Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche.

*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

*Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico.*

1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.
2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni.
3. Ciascun operatore comunica entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.
5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.
6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

## Art. 2

*Interventi di sostegno alle imprese turistiche.*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la

riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonchè l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione.
3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20 miliardi per l'anno 1991.
4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.
5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  
Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente art., pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale».

- i campeggi;
- gli alloggi agro-turistici;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- gli ostelli per la gioventù;
- i villaggi turistici;
- gli esercizi di affittacamere;
- le case per ferie;
- i rifugi alpini,

nonchè agli operatori di altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della richiamata legge n. 217/1983 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività.

È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e cioè: gli stabilimenti balneari.

### Art. 3

#### Comunicazione.

Ai soggetti di cui all'art. 2, è fatto obbligo di comunicare secondo le procedure indicate dal successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dello schema tipo di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici. I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del presente decreto, nè inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di sei anni;
- 4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

### Art. 4

#### Procedure.

Entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno (entro il 1° ottobre per gli stabilimenti balneari), ai soggetti di cui all'art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi che intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo (dal 1° gennaio per gli stabilimenti balneari).

La comunicazione dei prezzi dovrà pervenire nei suddetti termini, mediante apposito modello predisposto secondo lo schema tipo allegato A al presente decreto, anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati, alle regioni competenti ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati (nonchè alle capitanerie di porto competenti per territorio, per gli stabilimenti balneari). Una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici, una copia vidimata viene restituita al soggetto interessato, una copia vidimata viene inoltrata, entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma all'Enit per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti dalle stesse delegati, anche su supporto magnetico, ai fini del corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Nel medesimo termine sarà comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed integrazioni, o della legislazione regionale di riferimento.

### Art. 5

#### Publicità dei prezzi.

È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata di cui al precedente art. 4. È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopraccitata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati.

### Art. 6

#### Vigilanza.

La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonchè, per gli stabilimenti balneari, alle capitanerie di porto. Il relativo regime sanzionatorio è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.

### Art. 7

#### Disposizioni transitorie.

In sede di prima applicazione del presente decreto e per il solo termine del 1° ottobre 1991, le denunce già presentate dai soggetti interessati ai sensi del precedente regime di prezzi assolvono l'obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne specificamente le comunicazioni dei prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari il predetto termine è prorogato al 1° marzo 1992.

### Art. 8

#### Norma finale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento.

N° 273

DM - Ministero del turismo e dello spettacolo  
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991

## Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonchè delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1991, serie generale

IL MINISTRO DEL TURISMO  
E DELLO SPETTACOLO

- Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
- Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni;
- Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche»;
- Visto l'art. 1 della predetta legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico», che, al comma 4, prevede l'individuazione con decreto ministeriale delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi;
- Ritenuta la necessità di individuare le predette modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi del settore turistico;

DECRETA

### Art. 1

#### Finalità.

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonchè delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

### Art. 2

#### Soggetti.

È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli operatori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e cioè:

- gli alberghi;
- i villaggi-albergo;
- i motels;
- le residenze turistico-alberghiere;

Schema tipo del modello di comunicazione dei prezzi.

REGIONE ..... PROVINCIA .....

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	.....
INDIRIZZO COMPLETO	.....
TELEFONO TELEFAX TELEX	.....
TIPOLOGIA	<input type="checkbox"/> Albergo <input type="checkbox"/> Villaggio turistico <input type="checkbox"/> Motel <input type="checkbox"/> Campeggio <input type="checkbox"/> Affittacamere <input type="checkbox"/> Rifugio alpino <input type="checkbox"/> Villaggio albergo <input type="checkbox"/> Residenza tur.-alberg. <input type="checkbox"/> Casa per ferie <input type="checkbox"/> Casa app. per vacanze <input type="checkbox"/> Alloggio agri-turistico <input type="checkbox"/> Stabilimento balneare <input type="checkbox"/> Ostello per la gioventù <input type="checkbox"/> Altro .....
CLASSE (se compete) o CATEGORIA (se compete)	.....
ALTRE NOTIZIE	.....
APERTURA	<input type="checkbox"/> Annuale Dal ..... al ..... <input type="checkbox"/> Stagionale Dal ..... al .....
RECAPITO NEL PERIODO DI CHIUSURA	.....

A Ricettivo

<b>A1 ATTREZZATURE</b>	
CAMERE	Doppie <input type="checkbox"/> Singole <input type="checkbox"/> Suites <input type="checkbox"/> Totale camere n°... Totale letti n°...
UNITA' ABITAT (*) C/ CUCINA AUT.	Monolocali <input type="checkbox"/> Bilocale <input type="checkbox"/> ... Tot.Unità abitat n° .... Tot. Letti n°...
IMPIANTI E (*) SERVIZI BASE	Bagni Comuni n° ..... Bagni Privati n° ..... Totale Bagni n° .....
DOTAZIONI (*) DELLE CAMERE	Riscaldamento n° ..... Telefono n° ..... Apparecchio TV n° ..... Aria Condizionata n° ..... Frigo Bar n° ..... Filodiffusione/radio n° .....
ALTRI IMPIANTI (*) E SERVIZI (propri della struttura)	Accessib.Handicappati <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Parcheggio custodito <input type="checkbox"/> Ristorante <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Servizio congressi <input type="checkbox"/> Trasporti clienti <input type="checkbox"/>

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

<b>A2 PREZZI</b>													
PREZZO POSTO LETTO	€ ..... (Bassa Stagione) € ..... (Alta o Unica)												
PREZZI CAMERE	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Camera singola</th> <th colspan="2">Camera doppia</th> </tr> <tr> <th>Senza bagno/doccia</th> <th>Con bagno/doccia</th> <th>Senza bagno/doccia</th> <th>Con bagno/doccia</th> </tr> <tr> <td>Min. Max.</td> <td>Min. Max.</td> <td>Min. Max.</td> <td>Min. Max.</td> </tr> </table>	Camera singola		Camera doppia		Senza bagno/doccia	Con bagno/doccia	Senza bagno/doccia	Con bagno/doccia	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.
	Camera singola		Camera doppia										
	Senza bagno/doccia	Con bagno/doccia	Senza bagno/doccia	Con bagno/doccia									
Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.										
Solo pernottamento													
STAGIONE	Bassa .....€ Alta o Unica .....€	Pensione completa											
	Bassa .....€ Alta o Unica .....€												
PREZZI UNITA' ABITATIVE	MONOLOCALI	BILOCALI											
	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.									
STAGIONE	Bassa .....€ Alta o Unica .....€												
PREZZI PASTI	1a Colazione € ..... Colazione € ..... Pranzo € .....												
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI	Supplemento per Camera doppia uso singola € ..... Supplemento 3° Letto aggiunto € .....												
	Supplemento pensione completa in camera singola € .....												
	Supplemento Aria Condizionata € ..... Aria Condizionata inclusa <input type="checkbox"/> Riduzione sul prezzo di pensione per minori di anni 3 in culla o letto aggiunto € .....												

B ARIA APERTA

<b>B1 ATTREZZATURE</b>	
UNITA' (*) ABITATIVA	Caravan N°..... Bungalow N° ..... Tende °..... ..... Totale Unità Abitative N°..... Totale Posti Letto N° .....
POSTI (*) EQUIPAGGIO	Piazzole Tenda N° .... Piazzola Camper N°..... Piazzola Caravan N° ..... ..... Totale Piazzole N°..... Totale Posti Letto N° .....
SERVIZI DELLA (*) UNITA' ABITAT.	Riscaldamento <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> .....
SERVIZI NEL (*) POSTO EQUIPAG.	Elettricità <input type="checkbox"/> Scarichi igienici <input type="checkbox"/> .....
IMPIANTI E (*) SERVIZI COMUNI	Fabbricati/gruppi servizi igienici N°... Docce Chiuse N°.... Docce Aperte N° ... Lavabi N° ..... Lavatoi N°..... .....
ALTRI (*) IMPIANTI E SERVIZI (propri della struttura)	Accessib.Handicappati <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Parcheggio custodito <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Ristorante <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Servizio congressi <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/>

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

<b>B 2 PREZZI</b>																									
PREZZI UNITA' ABITATIVA	Prezzo Persona €..... (Bassa Stagione) / €..... (Alta o Unica)																								
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Caravans</th> <th colspan="2">Bungalows</th> <th colspan="2">Tende</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>Min</td><td>Max</td><td>Min</td><td>Max</td><td>Min</td><td>Max</td><td>Min</td><td>Max</td><td>Min</td><td>Max</td><td>Min</td><td>Max</td> </tr> </table>	Caravans		Bungalows		Tende								Min	Max										
	Caravans		Bungalows		Tende																				
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max														
STAGIONE	Bassa.....€ Alta o Unica.....€																								
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI	.....€																								
	.....€																								
	.....€																								

C STABILIMENTI BALNEARI

<b>C1 ATTREZZATURE</b>	
IMPIANTI E SERVIZI	Spogliatoi N° ..... Cabine N° ..... Docce N° ..... Ombrelloni N° ..... Sedie a sdraio N° ..... Lettini N° ..... Servizi igienici N° ..... Attrezzature sportive ..... Attrezzature balneari ..... Ed ulteriori servizi N° ..... Ed ulteriori servizi N° ..... (specificare) ..... N° ..... ..... N° ..... ..... N° .....
ALTRI IMPIANTI (*) E SERVIZI (propri della struttura)	Accessib.Handicappati <input type="checkbox"/> Negozi <input type="checkbox"/> Parcheggio Custodito <input type="checkbox"/> Parcheggio non custodito <input type="checkbox"/> Ristorante <input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Tavola Calda <input type="checkbox"/> Parco/giardino proprio <input type="checkbox"/>

(\*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

<b>C2 PREZZI</b>															
PREZZI IMPIANTI E SERVIZI	<table border="1"> <tr> <th>Ingresso Spogliatoio</th> <th>Cabina</th> <th>Doccia</th> <th>Ombrellone</th> <th>Sedia a sdraio</th> <th>Lettino</th> <th>Servizi igienici</th> </tr> <tr> <td>Min. Max.</td> </tr> </table>	Ingresso Spogliatoio	Cabina	Doccia	Ombrellone	Sedia a sdraio	Lettino	Servizi igienici	Min. Max.						
	Ingresso Spogliatoio	Cabina	Doccia	Ombrellone	Sedia a sdraio	Lettino	Servizi igienici								
Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.									
	Attrezzature sportive ed ulteriori servizi .....€ (specificare) .....€														
	Attrezzature balneari ed ulteriori servizi .....€ .....€														

ESTREMI DELLA LICENZA (o Autorizzazione o Presa d'Atto) .....

FIRMA DEL RESPONSABILE .....

Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo II

## Istruzioni per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo. Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi.

### II

#### Vigilanza sui prezzi.

Per la vigilanza sui prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande, gli Enti si atterranno a quanto prescrive l'art. 9 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 e cureranno altresì di stabilire opportune intese con l'Autorità di P.S., cui la legge affida lo stesso compito.

Si richiama l'attenzione degli Enti sull'art. 7 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244, il quale dispone che, qualora una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona, il prezzo non potrà superare quello massimo denunciato per le camere ad un letto.

Alla funzione di vigilanza gli Enti provvederanno con personale specificamente preparato e investito dell'incarico con atto formale, come previsto dall'art. 19 del succitato decreto. Il Commissariato si riserva, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, ispezioni e controlli atti ad accertare l'osservanza, in ogni provincia, delle norme che regolano la materia.

Commento sulla normativa turistica

## La rilevazione delle presenze e dei dati statistici.

La rilevazione dei dati statistici ha un'importanza fondamentale nella determinazione dei programmi turistici predisposti sia dagli enti pubblici sia dai privati che operano nel settore. Infatti, le riflessioni che scaturiscono dai dati statistici dovrebbero influenzare le strategie e gli obiettivi.

La normativa di riferimento è fissata dall'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dal successivo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Nella regione Sicilia i dati statistici vengono raccolti, coordinati ed elaborati da: Aziende autonome di turismo, Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, Assessorato regionale al turismo, ognuno per le proprie competenze territoriali.

La normativa che disciplina la rilevazione delle presenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive, è costituita dal 3° comma dell'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dall'art. 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203 e dal decreto 5 luglio 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive".

Ministero dell'interno - Decreto ministeriale 5 luglio 1994

## Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994

### IL MINISTERO DELL'INTERNO

- Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- Visto l'art. 16 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica degli accordi di Schengen;
- Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Effettuata in data 21 giugno 1994 la comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'unito modello cui dovranno conformarsi le schede per la comunicazione dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.

Roma, 5 luglio 1994

Il Ministro: MARONI

Timbro della struttura ricettiva

Data di arrivo .....

Da compilare da parte della persona ospitata: <sup>(1)</sup>

Cognome e nome .....

Nato a (città, provincia o Stato) ..... il .....

Cittadinanza .....

Residente in (via, città, provincia o Stato) .....

Firma del dichiarante .....

Documento tipo ..... n. ....

Rilasciato il .....

da .....

Firma del gestore <sup>(2)</sup> .....

Atri componenti del nucleo familiare (cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....

Giorno della consegna all'ufficio di P.S. ....

Bollo ufficio P.S. - Firma del funzionario .....

### NOTE

- (1) Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni alla voce "Altri componenti del nucleo familiare". Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo; gli altri componenti del gruppo verranno indicati in un elenco allegato sottoscritto dal dichiarante.

- (2) A convalida dell'esibizione del documento.

DM - Ministero dell'interno  
Decreto ministeriale 11 dicembre 2000

## Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

Ministero dell'interno, Dipartimento della P.S.

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

- Visto l'art. 7 del decreto - legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
- Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
- Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;
- Ritenuta la necessità di dover aggiornate le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994;
- Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1

#### Comunicazione giornaliera.

La Comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

### Art. 2

#### Comunicazione mediante consegna di un elenco.

1. La comunicazione è effettuata mediante consegna agli uffici di cui ai successivi

commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzi di sistemi automatici (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (città o Stato estero), delle persone alloggiate, nonché denominazione e sede della struttura ricettiva e data de giorno cui la comunicazione si riferisce.

- La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.
- Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di pubblica sicurezza è in facoltà dei gestori di effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel più breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in località che non siano sede né di questura, né di commissariato di pubblica sicurezza, né di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera può essere effettuata presso il comune.
- Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'eventuale comunicazione.
- La questura territorialmente competente curerà il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

### Art. 3

#### Comunicazione con mezzi informatici.

- I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare. Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.
- Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può, con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.
- I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.
- Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente.  
In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.

### Art. 4

#### Disposizioni finali.

- Il decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, è abrogato.
- Le disposizioni previste dal presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

Norme tecniche: requisiti minimi

Hardware: Personal computer, qualsiasi tipo purché supporti modem di cui sotto

Modem: velocità minima 2400 bps - correzione d'errori si

Software: Sw di comunicazione: realizzato in proprio o da terze parti

- Allegato A: tracciato record dati (ASCII standard, no lettere accentate) protocollo (8 bit di dati, 1 bit di stop, no parità)
- Allegato B: diagramma di flusso algoritmo di comunicazione



## ALLEGATO A

### Record di identificazione struttura ricettiva

Tipo record	Lunghezza	Obbligat./facoltativo	Descrizione
Numerico	4	O	Numero di schede da trasmettere
Alfanumerico	50	O	Denominazione Esercizio
Alfanumerico	60	O	Indirizzo e numero civico
Alfabetico	38	O	Luogo di dislocazione esercizio
Numerico	6	O	Codice Comune (vedi nota 1)
Numerico	15	F	Numero telefono
Numerico	15	F	Numero fax
Alfanumerico	40	F	Indirizzo e_mail
Alfanumerico	10	O	Password di accesso

Tipo record	Lunghezza	Obbligat./facoltativo	Descrizione
Numerico	9	O	Numero progressivo schedine alloggiati
Numerico	3	O	Sub-Progressivo: Fisso = 001
Numerico	2	O	Tipo di alloggiato (vedi nota 2)
Alfanumerico	10	O	Data di arrivo dell'ospite (GG/mm/AAAA)
Alfabetico	50	O	Cognome
Alfabetico	30	O	Nome
Numerico	1	F	Sesso (vedi nota 3)
Alfanumerico	10	O	Data di nascita (vedi nota 4)
Alfabetico	38	O	Luogo di nascita
Numerico	2	O	Provincia di nascita se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica Stato di nascita (vedi nota 6)
Numerico	3	O	Codifica cittadinanza (vedi nota 6)
Alfabetico	38	F	Località di residenza se in Italia
Numerico	2	O	Provincia di residenza se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica stato di residenza (vedi nota 6)
Numerico	5	O	Tipo di documento di identità (vedi nota 7)
Alfanumerico	20	O	Numero documento
Alfabetico	38	O	Luogo di rilascio del documento (per cittadini italiani) (vedi nota 1)
Alfanumerico	3	O	Stato di rilascio del documento (per cittadini stranieri) (vedi nota 6)

### Record di identificazione dell'ospite

(se codificato come 19/20 nel campo TIPO ALLOGGIATO)

Tipo record	Lunghezza	Obbligat./facoltativo	Descrizione
Numerico	9	O	Numero progressivo schedine alloggiati
Numerico	3	O	Sub-Progressivo di gruppo familiare da 002 a 999
Numerico	2	O	Tipo di alloggiato (vedi nota 2)
Alfanumerico	10	O	Data di arrivo dell'ospite (GG/mm/AAAA)
Alfabetico	50	O	Cognome
Alfabetico	30	O	Nome
Numerico	1	F	Sesso (vedi nota 3)
Alfanumerico	10	O	Data di nascita (vedi nota 4)
Alfabetico	38	O	Luogo di nascita
Numerico	2	O	Provincia di nascita se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica Stato di nascita (vedi nota 6)
Numerico	3	O	Codifica cittadinanza (vedi nota 6)

Nota 1 Codifica ufficiale dei comuni italiani per uso anagrafico, pubblicata su internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

Nota 2 Ospite singolo cod. 16  
Capo famiglia cod. 17  
Capo gruppo familiare cod. 18  
Familiare cod. 19  
Membro gruppo cod. 20

Nota 3 Sesso maschile cod. 1  
Sesso femminile cod. 2


Nota 4 Deve consentire eventuale sub-campo vuoto per giorno e mese

Nota 5 Codifica uniformata alle targhe automobilistiche eccetto ROMA=RM

Nota 6 Codifica ufficiale dei paesi per uso anagrafico (uniformato tabella ISTAT) - 3 caratteri numerici da 001 a 899 (777 = Nazioni non codificate), pubblicata su sito Internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

Nota 7 Tabella ASCII dei documenti di identità ammessi, pubblicata su sito internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

Norme tecniche: diagramma di flusso.



- I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
- Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità.
- La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovrà essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con un modem standard seriale RS232 avente velocità minima di 2400 bps con correzione di errore.
- Il formato dei dati da trasmettere è ASCII standard.
- Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine:  
1 record di identificazione struttura ricettiva  
seguito da N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto) secondo i tracciati specificati.
- Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verrà trasmesso un carattere di controllo uguale a:  
I = se il soggetto è stato inserito nell'archivio della questura;  
U = se il soggetto nella data di arrivo era già presente in archivio ed è stato aggiornato;  
N = se il record non è valido.
- Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti.
- A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione invierà automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.
- Tale ricevuta certificherà l'avvenuta operazione e pertanto dovrà essere conservata dall'esercizio ricettivo.

N° 208

Commento

Modalità per l'ottenimento delle licenze delle strutture turistico-ricettive nella regione Sicilia.

Alloggi agrituristici

- Solo il nulla osta I.P.A. (Ispettorato provinciale agricoltura) della Regione siciliana.

Classifica: istanza all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo 626 /94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

DOCUMENTAZIONE PER IL PARERE IGIENICO SANITARIO

- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici n. 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge n. 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626 /94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Relazione e tecnica attestante le modalità di approvvigionamento idrico e scarico fognario.

Licenza: istanza al sindaco.

(Legge Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 42, e decreto Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002)

- Istanza alla quale va allegata copia con forme all'originale della delibera di classifica rilasciata dall'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» ai sensi dell'art 5 della legge Regione siciliana n. 27 del 6 aprile 1996 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla AAPIT).
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Bed and breakfast: dichiarazione di inizio attività.

(Legge Regione siciliana 23 dicembre, n. 32, art. 88)

- La dichiarazione di inizio attività va presentata al sindaco, previa acquisizione della delibera di classifica, rilasciata dall'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico» ai sensi dell'art. 88 della legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 32 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla AAPIT) allegando:
  - relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;
  - planimetria dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato.

N° 141

Commento

Le licenze che regolano le attività turistiche in Sicilia.

L'intendimento di questa raccolta è quello di mettere insieme le norme che regolano l'attività delle attività turistiche in Sicilia, essa è rivolta a tutti coloro che operano nel settore, sia come privati che come funzionari di enti pubblici.

La Regione siciliana, godendo di autonomia normativa in materia di turismo, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma n) dello statuto approvato con R.D.L.vo 15 maggio 1946, n. 455, ha recepito, parzialmente, la legge "Quadro" sul turismo 17 maggio 1983, n. 217 e, nello specifico, la parte riguardante l'ordinamento delle strutture ricettive, con la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 artt. 3, 4, 5, 6 e 8.

Precedentemente alla legge "Quadro" nazionale sul turismo, con la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, la Regione siciliana ha regolamentato i "complessi ricettivi all'aria aperta". In data 9 giugno 1994 con la legge n. 25 la Regione siciliana ha recepito le norme sull'agriturismo di cui alla legge "quadro" del settore 5 dicembre 1985, n. 730. Per quanto riguarda il rilascio della licenza per l'attività ricettiva pubblica, va evidenziato che in tutte le regioni italiane a statuto ordinario, l'autorità competente è il sindaco secondo quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative".

In Sicilia il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è stato recepito con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che con l'art. 11 attribuisce le predette competenze ai sindaci, esclusivamente per le strutture extra-alberghiere, mentre, con l'art. 22, pur attribuendo ai comuni le funzioni di polizia amministrativa di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 733, per l'esercizio di dette funzioni rimanda a quanto disposto dalle norme di attuazione dello Statuto comportando quindi la necessità di una specifica norma regionale che assegni ai sindaci l'autorità per il rilascio delle licenze, anche, per le strutture ricettive alberghiere. Infatti con l'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e il successivo decreto di attuazione del 6 giugno 2002 sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo. Pertanto anche per le strutture alberghiere l'autorità preposta al rilascio della licenza, nella regione Sicilia, è il Sindaco.

#### STRUTTURE ALBERGHIERE

Per strutture alberghiere si intendono, secondo la normativa vigente:

- gli alberghi,
- i motels,
- i villaggi-albergo,
- le residenze turistico-alberghiere.

#### STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

Gli esercizi extra-alberghieri sono:

- i campeggi,
- i villaggi turistici,
- gli alloggi agrituristici,
- gli affittacamere,
- le case e gli appartamenti per vacanze,
- le case per ferie,
- gli ostelli per la gioventù,
- i rifugi alpini.

Tra le strutture extra-alberghiere va inserito anche

- il bed and breakfast,

normato in Sicilia dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dal decreto di attuazione della stessa dell'8 febbraio 2001 emanato dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, e successivamente dall'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e dall'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Va, inoltre, inserito tra le strutture extra-alberghiere

- il turismo rurale,

regolato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal successivo decreto di attuazione del 6 giugno 2002 emanato dall'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti. Il comma 3 dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 dispone che l'iscrizione al registro delle imprese, costituisce condizione per l'esercizio delle attività turistiche. Le norme che regolano la predetta iscrizione sono: la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, pertanto, sia le ditte individuali che le società, entro 30 giorni, dalla data di ottenimento della licenza rilasciata dal Sindaco, hanno l'obbligo dell'iscrizione al "registro delle imprese". L'iscrizione alla sezione speciale del REC prevista dall'art.5 della legge 217/83, è stata abrogata con l'art. 11 comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

L'autorizzazione per la ristorazione, riservata esclusivamente agli alloggiati, presso le strutture turistico ricettive, è la stessa prevista per l'avviamento dell'attività ricettiva. Pertanto non viene richiesta l'iscrizione al REC di cui alla legge 287/91.

Questa iscrizione è necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, estesa anche ai non alloggiati. Inoltre per l'iscrizione al REC necessitano i seguenti requisiti: soggettivi (maggiore età e obbligo scolastico); morali previsti dall'art. 2 comma 4 della legge 287/91; professionali di cui all'art. 2 comma 2 lettera c della legge 287/91 (esami presso la Camera di Commercio, riservati ai possessori di scuola secondaria o che negli ultimi 5 anni abbiano lavorato, almeno 2 anni nel settore; corsi professionali, organizzati dalle associazioni di categorie e autorizzati dalla Regione siciliana; i diplomi e le lauree del comparto turistico alberghiero danno diritto all'iscrizione al REC).

Il REC per le attività di commercio, istituito con la legge 426/71, è stato abrogato con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recepito in Sicilia dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Quindi l'obbligo dell'iscrizione al REC resta esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dalla legge 287/91.

L'art. 9 comma 3 della legge 135/2001 dispone che in caso di chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo superiore a otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Sindaco (art. 9 legge 135/2001) o nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato alla predetta autorità, senza che l'esercizio sia stato riaperto, la licenza è revocata, in ogni caso i periodi di chiusura non possono superare i tre mesi, salve cause di forza maggiore. La licenza può essere, altresì, sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico (art. 100 T.U.L.P.S.).

Le licenze dei ristoranti sono disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287

"Aggiornamento della normative sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", che attribuisce al sindaco la competenza per il rilascio della relative autorizzazioni. Se il servizio di ristorazione, all'interno di una struttura ricettiva, è rivolto anche ai non alloggiati, il titolare della licenza dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal REC di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 3 della legge 287/91. I parametri ed i limiti numerici, atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate, non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione alimentare, tra gli altri, negli esercizi annessi ad alberghi, o ad altri esercizi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati.

Le licenze di cui sopra devono essere precedute da una serie di atti amministrativi: le autorizzazioni edilizie, la certificazione relative alla sicurezza, i pareri igienico-sanitari, la classificazione innovazione nel campo delle licenze è costituita dalla istituzione dello "sportello unico" legge 59/97, D.P.R. 440/2000.

#### AGENZIE DI VIAGGI

Per quanto riguarda le Agenzie di viaggi va ricordato che con l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale.

#### SALE CONGRESSI

Le sale congressi, che si trovano all'interno di strutture ricettive devono essere provviste di autorizzazione di P.S., previa verifica da parte della Prefettura che si avvale di una propria commissione tecnica, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. (nelle regioni a statuto ordinario la predetta verifica è stata attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

#### PISCINE

Le piscine ad uso esclusivo degli alloggiati, per le quali non può essere chiesto alcun supplemento sui prezzi comunicati all'AAPIT, non necessitano di autorizzazioni di P.S. separate, ferme restando le prescrizioni in materia igienico-sanitaria. Se tali impianti sono aperti al pubblico esterno, e per l'accesso ad essi viene richiesto il pagamento di un biglietto, necessita l'autorizzazione di P.S. ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

## N° 254

DPR - Decreto Presidente della Repubblica  
28 maggio 2001, n. 311, art. 2

### Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.\*

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2001

(\*) numeri 77, 78 e 108, allegato I della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato I della legge n. 50/1999.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;
- Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
- Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
- Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
- Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
- Sentita la Conferenza unificata;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
- Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;
- Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

#### EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1

### Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
  - a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
  - b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
  - c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  - d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  - e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

## Art. 2

### Semplificazioni a carattere generale.

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.”;
  - b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.”;
  - c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggetti di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.”;
  - d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.”;
  - e) all'art. 15, primo comma, le parole “conforme alla legge sul bollo”, sono sostituite dalle seguenti: “conforme alla legge sul bollo, se prescritto”;
  - f) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente comma: “I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.”;
  - g) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di

legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.”;

h) il secondo comma dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.”;

i) all'articolo 247 è aggiunto il seguente comma:

“Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.”.

N° 275

Legge 25 agosto 1991, n. 287

## Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991, serie generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

### Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse.

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

## Art. 2

### Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
  - b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
  - c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se

trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:
  - a) che sono stati dichiarati falliti;
  - b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
  - c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
  - d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
  - e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  - f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la smentita condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

### Art. 3

#### Rilascio delle autorizzazioni.

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative – e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni – sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale – fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.
5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
  - a) al domicilio del consumatore;
  - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
  - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
  - f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

### Art. 4

#### Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:
  - a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
  - b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'art. 2;
  - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

### Art. 5

#### Tipologia degli esercizi.

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
  - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

### Art. 6

#### Commissioni.

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
  - a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) da un funzionario delegato dal questore;
  - c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
  - d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
  - f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  - g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
  - a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
  - c) da un funzionario delegato dal prefetto;
  - d) da un funzionario delegato dal questore;
  - e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;

- f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  - h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
  - i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
  6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

#### Art. 7

##### Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

#### Art. 8

##### Orario di attività.

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.
2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

#### Art. 9

##### Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

#### Art. 10

##### Sanzioni.

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonché la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.
3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonché alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. All'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre

trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

#### Art. 11

##### Disposizioni transitorie.

1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti del commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

#### Art. 12

##### Regolamento di esecuzione.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.
2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 25 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri – SCOTTI, Ministro dell'interno  
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
Visto, il Guardasigilli, MARTELLI

N° 138

### Commento sull'attività del gestore

#### Il gestore delle strutture turistico ricettive. La prenotazione presso le strutture ricettive.

Si definisce "albergatore" il titolare di struttura ricettiva che, contro corrispettivo, si obbliga a fornire al Cliente, o albergante, l'alloggio ed eventualmente il vitto ed a prestare quei servizi che rendono confortevole un soggiorno in locali organizzati per l'ospitalità retribuita.

L'attività di gestore delle strutture ricettive extra-alberghiere presenta analogia natura in quanto richiede non solo la cessione di locali provvisti delle necessarie somministrazioni (acqua-luce, etc) ma anche la prestazione di servizi personali quale il riassetto dei locali stessi e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.

L'esercizio della attività alberghiera o di pensione, locanda etc. è regolata dal T.U. di P.S. e dalle norme in materia del codice civile.

L'Autorità di P.S. può rifiutare di rilasciare la licenza amministrativa.

a) Per motivi inerenti alla persona del richiedente (soggettivi).

b) Per ragioni inerenti ai mezzi di cui il richiedente intende disporre (oggettivi).

La licenza ha carattere personale e pertanto non può essere ceduta però il titolare può nominare ai sensi dell'art. 93 del T.U. di P.S. un suo preposto che lo rappresenti.

Il gestore, oltre, alla prestazione del servizio ricettivo-alberghiero, può somministrare, alle persone ospitate, cibi e bevande, fornire giornali, riviste, pellicole cinematografiche, cartoline e francobolli, nonché installare per uso esclusivo delle persone alloggiate, servizi e strutture a carattere ricreativo. L'esercizio di tali servizi è comunque subordinato al rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative.

L'albergatore è un imprenditore in quanto espleta un'attività economica organizzata e finalizzata alla produzione di servizi. Poiché tale attività è aperta al pubblico, e soggetta a disciplina amministrativa, l'albergatore in virtù del combinato disposto degli art. 187 e 174 lett. E del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che approva il regolamento alla legge di P.S. non può rifiutare, senza legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. Il rapporto negoziale che si viene creare tra l'albergatore ed il Cliente è un contratto innominato unitario, nonostante la pluralità delle prestazioni fornite dall'albergatore - uso dei locali arredati, somministrazioni varie (acqua, luce, vitto, condizionamento) sicurezza delle cose depositate - utilizzazione della organizzazione alberghiera, a fronte delle quali prestazioni sta l'obbligo del pagamento di un corrispettivo.

L'albergatore, ai sensi dell'art. 1783 codice civile, è responsabile, come depositario, per il deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, con i

limiti di modalità e di valore (non oltre 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata) specificati nella norma.

È pure responsabile (art. 1784 codice civile) per le cose consegnate in custodia all'albergatore o da lui rifiutate avendo l'obbligo di accettarle.

L'art. 1785 codice civile disciplina i casi di esonero di responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo o non consegnate.

Il Cliente ha l'obbligo di denunciare il danno all'albergatore senza ritardo sotto pena della perdita del diritto al risarcimento.

In ogni caso è bene che la consegna di beni, danaro, preziosi, dati in custodia all'albergatore sia consacrata in apposita ricevuta.

Il risarcimento del danno subito dall'ospite dell'albergo, ove dovuto, è disciplinato dalle vigenti norme (artt. 1223 fino al 1229 codice civile) salvi i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1785 codice civile avanti indicato. Il risarcimento non si estende al danno subito dalle persone che si accompagnano al cliente o che gli rendono visita.

Per le cose dimenticate in albergo dai clienti valgono le regole generali sulle cose ritrovate (art. 927 e 928 codice civile) con consegna di esse al Sindaco e pubblicazione del ritrovamento.

L'art. 2760 codice civile riconosce all'albergatore il privilegio sulle cose che il Cliente ha portato in albergo e ciò a fronte dei suoi crediti anche per le somministrazioni fornite alla persona ospitata.

Il diritto degli albergatori a richiedere i corrispettivi per il vitto e l'alloggio somministrati al Cliente si prescrive in 6 mesi dal compimento della prestazione, anche se vi è stata continuazione (art. 2954 e 2958 codice civile). Tale prescrizione ha carattere presuntivo e può essere superata o dalla confessione del debitore di non avere estinto il suo debito o dal deferimento del giuramento al debitore, al coniuge, agli eredi, al rappresentante legale, sull'effettiva estinzione (art. 2960 codice civile). Albergatore è un imprenditore in quanto il suo è un lavoro di organizzazione economica secondo quanto disposto dall'art. 2082 del codice civile, detta attività deve avere carattere patrimoniale. Due sono, pertanto, i requisiti fondamentali previsti dall'art. 2082 codice civile affinché si abbia un imprenditore in senso giuridico e correlativamente un'impresa:

- a) la professionalità dell'esercizio;
- b) un'attività economica produttiva o di scambio organizzata.

L'esercizio dell'impresa deve, al fine di assumere carattere professionale, risolversi in una attività sistematica, stabile e continuativa tale da imprimere in colui che la esercita quella qualificazione sociale nella quale, appunto, la professione consiste.

I conducenti di attività occasionali o transeunti, che compiono speculazioni isolate, non esercitano un'impresa, in senso giuridico, non assumono la conseguente figura di imprenditore, perché non sussiste, in questa ipotesi, il necessario requisito della professionalità. Non è necessario che l'attività svolta, affinché sia definita professionale, sia la sola o la principale che il soggetto esercita, perché si può attendere, simultaneamente, a più e diverse professioni né è necessario che l'attività sia ininterrotta. Non perde, infatti, la sua peculiarità, un'attività professionale definita stagionale, la cui stagionalità non alteri la continuità sostanziale. Non è necessario che il titolare dell'impresa eserciti personalmente l'attività imprenditrice, purché colui che lo rappresenta sia munito dei necessari poteri giuridici, a tal proposito ogni norma di riferimento alla gestione di strutture ricettive prevede o meno la rappresentanza del titolare (art. 2203 codice civile).

È bene definire i concetti di impresa, imprenditore ed azienda che giacciono su tre piani diversi:

1. l'imprenditore è un soggetto (art. 2082 codice civile);
2. l'impresa è un'attività da lui o per lui organizzata e svolta;
3. l'azienda è un oggetto, lo strumento del quale l'imprenditore si serve per esercitare l'impresa (art. 2555 codice civile).

Ma non solo non coincidono le nozioni di impresa e di azienda, anche la titolarità dell'azienda non sempre coincide con quella dell'impresa. L'imprenditore, ossia il titolare dell'impresa, può essere una persona diversa dal proprietario dell'azienda. Così è titolare dell'impresa, non titolare dell'azienda, il mero possessore, l'usufruttuario l'affittuario dell'azienda, nel caso specifico delle strutture ricettive pubbliche, titolare dell'impresa è il soggetto al quale è intestata la licenza per lo svolgimento dell'attività.

Il contratto di albergo si può anche concludere nel modo dei contratti tra persone lontane mediante la cosiddetta prenotazione. Questa ricollegandosi ad una proposta dell'albergatore; e contenendo la precisazione della data in cui il prenotante intende fruire dei servizi dell'albergo costituisce accettazione di quella proposta. Invero l'albergatore che ha accettato la prenotazione si obbliga, nell'intervallo di tempo che intercorre fra la prenotazione ed il giorno indicato per l'arrivo, di regolare rapporti con suoi clienti in modo che venga tutelata e non subisca pregiudizio la prenotazione effettuata.

La prenotazione alberghiera si distingue in due forme a secondo che:

- 1) Rientri in una offerta definita pacchetto, caratterizzata dalla presenza di due elementi fra i seguenti:
  - a) trasporto;
  - b) alloggio;
  - c) altri servizi turistici non accessori al trasporto ed all'alloggio che costituiscano una parte significativa del "tutto compreso". In tale caso va applicato quanto disposto dal D. Leg. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE.
- 2) La prenotazione riguarda esclusivamente i servizi offerti all'interno della struttura ricettiva ed allora si applicano le norme del codice civile previste per i contratti.

La prenotazione può avvenire con acconto che dovrà essere fatturato e conteggiato in ogni caso (art. 6 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) o tramite caparra cofirmataria (art. 1385 codice civile) non soggetta ad acconto secondo quanto disposto dall'indicato D.P.R. ma conteggiata in caso di attuazione del contratto.

Se il cliente che ha dato la caparra è inadempiente al contratto e la caparra è definita confirmatoria l'albergatore ha diritto a ritenere la caparra e ad ottenere il maggiore risarcimento del danno. Se invece inadempiente al contratto è l'albergatore questi deve restituire il doppio della caparra, salvo sempre il maggior danno.

Se la caparra è definita "penitenziale" chi l'ha versata, nel caso che non ottemperi al contratto, la perde, mentre se inadempiente è chi l'ha ricevuta, deve restituirla in misura doppia (art. 1386) avendo la caparra funzione di corrispettivo del recesso.

In tema di prenotazione è bene ricordare che se un cliente chiede una camera singola e l'albergatore non ne ha la disponibilità, il richiedente dovrà fruire della tariffa della camera singola anche se gli verrà assegnata una camera doppia (art. 7 R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244 e Circolare Commissariato turismo 25 novembre 1955, n. 08680).

N° 195

Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I

## Modifiche al sistema penale.

Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, supplemento ordinario

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

*Le sanzioni amministrative.*

#### Sezione I

*Principi generali.*

##### Art. 1

*Principio di legalità.*

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

##### Art. 2

*Capacità di intendere e di volere.*

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

##### Art. 3

*Elemento soggettivo.*

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

##### Art. 4

*Cause di esclusione della responsabilità.*

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

##### Art. 5

*Concorso di persone.*

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

##### Art. 6

*Solidarietà.*

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

##### Art. 7

*Non trasmissibilità dell'obbligazione.*

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

## Art. 8

### *Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.*

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. <sup>(1)</sup> La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

## Art. 9

### *Principio di specialità.*

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

## Art. 10

### *Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.*

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

## Art. 11

### *Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.*

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

## Art. 12

### *Ambito di applicazione.*

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

## Sezione II

### *Applicazione.*

## Art. 13

### *Atti di accertamento.*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del Pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

## Art. 14

### *Contestazione e notificazione.*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma

dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

## Art. 15

### *Accertamenti mediante analisi di campioni.*

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

## Art. 16

### *Pagamento in misura ridotta.*

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. <sup>(1)</sup>

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione.

<sup>(1)</sup> L'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha abrogato il presente comma per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

## Art. 17

### *Obbligo del rapporto.*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distribuzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

## Art. 18

### *Ordinanza-ingiunzione.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

## Art. 19

### *Sequestro.*

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

## Art. 20

### *Sanzioni amministrative accessorie.*

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

## Art. 21

### *Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.*

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo. <sup>(1)</sup>

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

## Art. 22

### *Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.*

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il Pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

N.B.: Con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

## Art. 23

### *Giudizio di opposizione.*

Il Pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il Pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. <sup>(1)</sup>

Nel corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il Pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il Pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il Pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il Pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Il Pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

N.B.: Con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

<sup>(1)</sup> Con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 18 dicembre 1995, n. 507, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

## Art. 24

### *Connessione obiettiva con un reato.*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal 2° comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il Pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il Pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

## Art. 25

### *Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

## Art. 26

### *Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.*

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

## Art. 27

### *Esecuzione forzata.*

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

## Art. 28

### *Prescrizione.*

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

## Art. 29

### *Devoluzione dei proventi.*

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

## Art. 30

### *Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con

D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

## Art. 31

### *Provvedimenti dell'autorità regionale.*

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e 23.

## Sezione III

### *Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.*

## Art. 32

### *Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

## Art. 33

### *Altri casi di depenalizzazione.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste:

- dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- dagli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
- dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- dagli artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

## Art. 34

### *Esclusione della depenalizzazione.*

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

- dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
- da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli artt. 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
- dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
- dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
- dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal succ. art. 35;
- dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
- dall'art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

## Art. 35

### *Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale

versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al Pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli artt. 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal Pretore se vi è pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli artt. 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonchè per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

### Art. 36

#### *Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

### Art. 37

#### *Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie.*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perchè il fatto costituisce un più grave reato. Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'art. 35.

### Art. 38

#### *Entità della somma dovuta.*

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 672 del codice penale.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza<sup>(1)</sup>. La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

<sup>(1)</sup> *Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.*

### Art. 39

#### *Violazioni finanziarie.*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda<sup>(1)</sup>. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.<sup>(1)</sup>

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli artt. 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma.

<sup>(1)</sup> *Comma così modificato dall'art. 2, legge 28 dicembre 1993, n. 562.*

N° 213

Regione siciliana  
Circolare Assessorato bilancio e finanze 14 ottobre 1997

## Legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27, art. 6. Versamenti in entrata del bilancio regionale delle somme derivanti da sanzioni amministrative.

Lettera circolare

Assessorato regionale bilancio e finanze 14 ottobre 1997  
Direzione bilancio e tesoro, Gruppo V, Prot. n. 40687/D6

Alla Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

e p.c. alla Ragioneria Centrale Bilancio e finanze  
al Gruppo 9° - Bilancio

Loro sedi

Oggetto: Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 6 - Versamenti in entrata del bilancio regionale delle somme derivanti da sanzioni amministrative.

In riscontro alla nota n. 3373 dell'8 luglio 1997 si comunica che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla normativa in oggetto, devono essere acquisite in entrata dal bilancio della Regione siciliana con imputazione al capitolo 2301 "Mulle, ammende, sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - capo 08 - Tasse.

L'Assessore: MARZIO TRICOLI

N° 288

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma c)

## Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo.

Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, supplemento ordinario n. 203/L  
Entrata in vigore dal 30 dicembre 1998.

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione.*

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

- ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 [C163-913, - C185-339], o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
- agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
- agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche;

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 [C190-1226, - A198-45].

Regio decreto legge T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147

## Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, supplemento ordinario

### Art. 8

#### Titolarità della licenza.

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

### Art. 9

Oltre le condizioni stabilite dalla legge chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

### Art. 68

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni. Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

### Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di domanda la licenza.

### Art. 86

#### Obbligo per le strutture alberghiere della licenza di P.S.

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

### Art. 93

#### Rappresentante di licenza.

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati. Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

### Art. 99

#### Periodo di chiusura oltre gli 8 giorni e non superiore ai 3 mesi.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

### Art. 100

Potestà del questore di sospensione o revoca di qualsiasi tipo di licenza, anche amministrativa. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

### Art. 108

#### Autorità di P.S. locale.

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati. Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

### Art. 109

#### Obbligo di documento di riconoscimento e schede di notifica autorità P.S.

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta

di identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità e proveniente dalla amministrazione dello Stato. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal codice penale.

### Art. 147

#### Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 7

## Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, supplemento ordinario n. 139

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

### EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1

#### Ambito di applicazione.

- (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
- 1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
- 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
- 3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
- 4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

### Art. 7

#### Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

- (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

N° 104

Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12

## Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191.

art. 12 - Comunicazione della presenza di ospiti della Comunità europea in alloggi privati, dopo 30 giorni.

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo 1978

COPIA PER L'AUTORITA' LOCALE  
DI PUBBLICA SICUREZZA  
N.RO

( Timbro dell'ufficio )

### COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

( art. 12 del D.L. 21-3-1978, n. 59 convertito in legge 18-5-1978, n. 191 )

...I... sottoscritt...

Il Signor

C E D E N T E	( Cognome )		( Nome )	
	( Data di nascita )	( Comune di nascita )	( Provincia o nazione estera di nascita )	
	( Residenza ) (2)			

dichiara .....(1) che in data (3)..... ha ceduto in (4).....  
ha comunicato

Per uso ..... Al Signor .....

C E S S I O N E A R T I C O	( Cognome )		( Nome )	
	( Data di nascita )	( Comune di nascita )	( Provincia o nazione estera di nascita )	
	( Cittadinanza )		( Residenza ) (2)	
	( Tipo di documento )	( Numero documento )	( Data rilascio )	
( Autorità che ha rilasciato il documento )				

Il fabbricato sottoindicato già adibito a (5) ..... Sito in

F A B B R I C A T O	( Comune )		( Provincia )		
	( Via o piazza )	( N.ro civico )	( C.A.P. )		
	( Piano )	( Scala )	( Interno )	( N.ro accessori )	( N.ro ingressi )

Data (6) .....  
Il Compilatore ( Firma )

### Art. 12

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazioni delle disposizioni indicate nei commi

precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (\*).

(\* ) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.

È obbligatorio consegnare la comunicazione "antiterrorismo" nei seguenti casi:

- Consegna o messa a disposizione di un appartamento o altro locale a qualsiasi titolo: entro 48 ore dalla consegna delle chiavi;
- Ospitalità di conoscente e/o familiare per più di 30 giorni (senza richiesta di residenza): entro 48 ore;
- Persone non legate da vincoli affettivi o familiari (richiesta di residenza come nucleo familiare a se stante): entro 48 ore".

(1) Depennare la parte che non interessa  
(2) Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro Civico.  
(3) Indicare la data dell'atto di cessione.  
(4) Indicare il motivo della cessione.  
(5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.).  
Indicare la data di compilazione del modulo.

... I Signor .....

Ha presentato la comunicazione N. ....

Ha trasmesso la raccomandata

.....addi ..... Di cui all'art. 12 del D.L. 21/03/1978, n. 59 convertito in legge 18/05/1978, n. 191

L'incaricato

N° 437

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

## Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;
- Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;
- Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;
- Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonchè l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;
- Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
- Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;
- Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina

- relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;
- Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
  - Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
  - Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
  - Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
  - Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
  - Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
  - Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
  - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  - Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  - Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;
  - Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
  - Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  - Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;
  - Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
  - Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
  - Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;
  - Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;
  - Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10-5-2005;
  - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
  - Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## **Parte I**

### *Disposizioni generali.*

#### **Titolo I**

##### *Disposizioni generali e finalità.*

###### **Art. 1**

###### *Finalità ed oggetto.*

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

###### **Art. 2**

###### *Diritti dei consumatori.*

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
  - a) alla tutela della salute;
  - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  - c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  - d) all'educazione al consumo;
  - e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
  - f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  - g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

## **Art. 3**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente codice si intende per:
  - a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
  - b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
  - c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
  - d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
  - e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
  - f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

## **Parte II**

### *Educazione, informazione, pubblicità.*

#### **Titolo I**

##### *Educazione del consumatore.*

###### **Art. 4**

###### *Educazione del consumatore.*

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

#### **Titolo II**

##### *Informazioni ai consumatori.*

###### **Capo I**

###### *Disposizioni generali.*

###### **Art. 5**

###### *Obblighi generali.*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

###### **Capo II**

###### *Indicazione dei prodotti.*

###### **Art. 6**

###### *Contenuto minimo delle informazioni.*

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
  - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

###### **Art. 7**

###### *Modalità di indicazione.*

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei

prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

#### **Art. 8**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

#### **Art. 9**

##### *Indicazioni in lingua italiana.*

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

#### **Art. 10**

##### *Attuazione.*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

#### **Art. 11**

##### *Divieti di commercializzazione.*

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

#### **Art. 12**

##### *Sanzioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

### **Capo III**

#### *Particolari modalità di informazione.*

#### **Sezione I**

##### *Indicazione dei prezzi per unità di misura.*

#### **Art. 13**

##### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
  - b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
  - c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
  - d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
  - e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
  - f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

#### **Art. 14**

##### *Campo di applicazione.*

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
  - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
  - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

#### **Art. 15**

##### *Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.*

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

#### **Art. 16**

##### *Esenzioni.*

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
  - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
  - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
  - d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  - e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
  - f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
  - g) prodotti di fantasia;
  - h) gelati monodose;
  - i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

#### **Art. 17**

##### *Sanzioni.*

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

### **TITOLO III**

#### *Pubblicità e altre comunicazioni commerciali.*

#### **Capo I**

##### *Disposizioni generali.*

#### **Art. 18**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

#### **Capo II**

##### *Caratteri della pubblicità.*

## Sezione I

### Publicità ingannevole e comparativa.

#### Art. 19

##### Finalità.

1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

#### Art. 20

##### Definizioni.

1. Ai fini della presente sezione si intende:
  - a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
  - b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
  - c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
  - d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

#### Art. 21

##### Elementi di valutazione.

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
  - a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
  - b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
  - c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

#### Art. 22

##### Condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) non è ingannevole ai sensi del presente codice;
  - b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
  - c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
  - d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
  - e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
  - f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
  - g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
  - h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

#### Art. 23

##### Trasparenza della pubblicità.

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la

brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

#### Art. 24

##### Publicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

#### Art. 25

##### Bambini e adolescenti.

1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

#### Art. 26

##### Tutela amministrativa e giurisdizionale.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta

- giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
  14. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

### Art. 27

#### Autodisciplina.

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

### Capo III

#### Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria.

### Sezione I

#### Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di teleshopping.

### Art. 28

#### Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle teleshopping, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e teleshopping, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guida di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di teleshopping.

### Art. 29

#### Prescrizioni.

1. Le teleshopping devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

### Art. 30

#### Divieti.

1. È vietata la teleshopping che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievole per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la teleshopping di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le teleshopping non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

### Art. 31

#### Tutela dei minori.

1. La teleshopping non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La teleshopping non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
  - a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
  - b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
  - c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
  - d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

### Art. 32

#### Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle teleshopping sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

### Parte III

#### Il rapporto di consumo.

## Titolo I

### Dei contratti del consumatore in generale.

### Art. 33

#### Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
  - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  - b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  - c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
  - d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  - e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
  - f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
  - g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
  - h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  - i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
  - l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
  - m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
  - n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
  - o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
  - p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
  - q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
  - r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
  - s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
  - t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
  - u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
  - v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
  - a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
  - b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei

prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

#### **Art. 34**

##### *Accertamento della vessatorietà delle clausole.*

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

#### **Art. 35**

##### *Forma e interpretazione.*

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.

#### **Art. 36**

##### *Nullità di protezione.*

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
  - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  - b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  - c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

#### **Art. 37**

##### *Azione inibitoria.*

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrano giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al com. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 140.

#### **Art. 38**

##### *Rinvio.*

1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

### **TITOLO II**

#### *Esercizio dell'attività commerciale.*

### **Capo I**

#### *Disposizioni generali.*

#### **Art. 39**

##### *Regole nelle attività commerciali.*

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

### **Capo II**

#### *Promozione delle vendite.*

### **Sezione I**

#### *Credito al consumo.*

#### **Art. 40**

##### *Credito al consumo.*

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

#### **Art. 41**

##### *Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.*

1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al D.L. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

#### **Art. 42**

##### *Inadempimento del fornitore.*

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

#### **Art. 43**

##### *Rinvio al testo unico bancario.*

- Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonchè agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

### **TITOLO III**

#### *Modalità contrattuali.*

#### **Art. 44**

##### *Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio.*

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### **Capo I**

#### *Particolari modalità di conclusione del contratto.*

### **Sezione I**

#### *Contratti negoziati fuori dei locali commerciali.*

#### **Art. 45**

##### *Campo di applicazione.*

1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
  - a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
  - b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
  - c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
  - d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

#### **Art. 46**

##### *Esclusioni.*

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:
  - a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
  - b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
  - c) i contratti di assicurazione;
  - d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.

#### **Art. 47**

##### *Informazione sul diritto di recesso.*

- Per i contratti e per le proposte contrattuali soggette alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
  - l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
  - l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
- Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.
- Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
- Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
- Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
- Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.

#### **Art. 48**

##### *Esclusione del recesso.*

- Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

#### **Art. 49**

##### *Norme applicabili.*

- Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

### **Sezione II**

#### *Contratti a distanza.*

#### **Art. 50**

##### *Definizioni.*

- Ai fini della presente sezione si intende per:
  - contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
  - tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
  - operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

#### **Art. 51**

##### *Campo di applicazione.*

- Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

- relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.

#### **Art. 52**

##### *Informazioni per il consumatore.*

- In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
  - identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
  - caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  - prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
  - spese di consegna;
  - modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  - esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
  - modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  - costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  - durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  - durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
- Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
- In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
- Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
- In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

#### **Art. 53**

##### *Conferma scritta delle informazioni.*

- Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
  - un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'art. 65, comma 3;
  - l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
  - le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  - le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista a cui poter presentare reclami.

#### **Art. 54**

##### *Esecuzione del contratto.*

- Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

#### **Art. 55**

##### *Esclusioni.*

- Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:
  - ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso

domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

- b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
    - a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;
    - b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
    - c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
    - d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
    - e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
    - f) di servizi di scommesse e lotterie.

#### **Art. 56**

##### *Pagamento mediante carta.*

1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

#### **Art. 57**

##### *Fornitura non richiesta.*

1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

#### **Art. 58**

##### *Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.*

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

#### **Art. 59**

##### *Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi.*

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

#### **Art. 60**

##### *Riferimenti.*

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

#### **Art. 61**

##### *Rinvio.*

1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

### **Sezione III**

#### *Disposizioni comuni.*

#### **Art. 62**

##### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola

l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 63**

##### *Foro competente.*

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

### **Sezione IV**

#### *Diritto di recesso.*

#### **Art. 64**

##### *Esercizio del diritto di recesso.*

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

#### **Art. 65**

##### *Decorrenze.*

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
  - a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
  - b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
  - a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  - b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

## Art. 66

### *Effetti del diritto di recesso.*

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.

## Art. 67

### *Ulteriori obbligazioni delle parti.*

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

## Capo II

### *Commercio elettronico.*

## Art. 68

### *Rinvio.*

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

## Titolo IV

### *Disposizioni relative a singoli contratti.*

## Capo I

### *Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili.*

## Art. 69

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
  - b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
  - c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
  - d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

## Art. 70

### *Documento informativo.*

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
  - a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
  - b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
  - c) se l'immobile è determinato:
    - 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
    - 2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
  - d) se l'immobile non è ancora determinato:
    - 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
    - 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
    - 3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
  - e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
  - g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
  - h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
  - i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
  - l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## Art. 71

### *Requisiti del contratto.*

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
  - a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
  - b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;
  - c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
  - d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
  - e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

## Art. 72

### *Obblighi specifici del venditore.*

1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

## Art. 73

### *Diritto di recesso.*

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purchè si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità nè ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al com. 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

## Art. 74

### *Divieto di acconti.*

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73.

## Art. 75

### *Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione.*

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

## Art. 76

### *Obbligo di fideiussione.*

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.

## Art. 77

### *Risoluzione del contratto di concessione di credito.*

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.

## Art. 78

### *Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti.*

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

## Art. 79

### *Competenza territoriale inderogabile.*

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

## Art. 80

### *Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera.*

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella

italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorché l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

## Art. 81

### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.

## Capo II

### *Servizi turistici.*

## Art. 82

### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

## Art. 83

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
  - b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
  - c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

## Art. 84

### *Pacchetti turistici.*

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
  - a) trasporto;
  - b) alloggio;
  - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

## Art. 85

### *Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

## Art. 86

### *Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.*

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
  - a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
  - b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
  - c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
  - d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonchè il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
  - e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
  - f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;
  - g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
  - h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone

disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
- n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
- o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.

#### **Art. 87**

##### *Informazione del consumatore.*

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
  - a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
  - b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
  - c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
  - d) per i viaggi ed i soggiorni di minore età all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
  - e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

#### **Art. 88**

##### *Opuscolo informativo.*

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
  - a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
  - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
  - c) i pasti forniti;
  - d) l'itinerario;
  - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
  - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
  - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
  - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

#### **Art. 89**

##### *Cessione del contratto.*

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, in rapporti derivanti dal contratto, ove comunicati per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

#### **Art. 90**

##### *Revisione del prezzo.*

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere

adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

#### **Art. 91**

##### *Modifiche delle condizioni contrattuali.*

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

#### **Art. 92**

##### *Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.*

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

#### **Art. 93**

##### *Mancato o inesatto adempimento.*

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

#### **Art. 94**

##### *Responsabilità per danni alla persona.*

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

#### **Art. 95**

##### *Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.*

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto

del pacchetto turistico.

- La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
- In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
- Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

#### **Art. 96**

##### *Esonero di responsabilità.*

- L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
- L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

#### **Art. 97**

##### *Diritto di surrogazione.*

- L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
- Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

#### **Art. 98**

##### *Reclamo.*

- Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
- Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

#### **Art. 99**

##### *Assicurazione.*

- L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
- È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

#### **Art. 100**

##### *Fondo di garanzia.*

- È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonchè per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
- Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 99, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
- Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
- Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
- Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Titolo V**

#### *Erogazione di servizi pubblici.*

#### **Capo I**

##### *Servizi pubblici.*

#### **Art. 101**

##### *Norma di rinvio.*

- Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
- Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
- Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
- La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

### **Parte IV**

#### *Sicurezza e qualità.*

### **Titolo I**

#### *Sicurezza dei prodotti.*

#### **Art. 102**

##### *Finalità e campo di applicazione.*

- Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
- Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
- Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
- Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
- Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
- Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

#### **Art. 103**

##### *Definizioni.*

- Ai fini del presente titolo si intende per:
  - prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
    - delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
    - dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
    - della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonchè di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
    - delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
  - prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
  - rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
  - produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
  - distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
  - richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
  - ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonchè la sua offerta al consumatore.
- La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

#### **Art. 104**

##### *Obblighi del produttore e del distributore.*

- Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
- Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
- Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
- Le misure di cui al comma 3 comprendono:
  - l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
  - i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonchè l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
  - a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  - b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  - c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
  - a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
  - b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
  - c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
  - d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

#### **Art. 105**

##### *Presunzione e valutazione di sicurezza.*

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

#### **Art. 106**

##### *Procedure di consultazione e coordinamento.*

1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

#### **Art. 107**

##### *Controlli.*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede,

nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
  - a) per qualsiasi prodotto:
    - 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
    - 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
    - 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
  - b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
    - 1) richiedere l'asposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
    - 2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
  - c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
    - 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
  - d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
    - 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporre la fornitura o di esporlo;
    - 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
  - e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
    - 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
  - f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
    - 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
    - 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
  - a) il produttore;
  - b) il distributore, e in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
  - c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

#### **Art. 108**

##### *Disposizioni procedurali.*

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

#### **Art. 109**

##### *Sorveglianza del mercato.*

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
  - a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
  - b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
  - c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 110**

##### *Notificazione e scambio di informazioni.*

1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

#### **Art. 111**

##### *Responsabilità del produttore.*

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

#### **Art. 112**

##### *Sanzioni.*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000

euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), num. 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

#### **Art. 113**

##### *Rinvio.*

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

#### **TITOLO II**

##### *Responsabilità per danno da prodotti difettosi.*

#### **Art. 114**

##### *Responsabilità del produttore.*

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

#### **Art. 115**

##### *Prodotto.*

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

#### **Art. 116**

##### *Responsabilità del fornitore.*

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha ommesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata compare e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

#### **Art. 117**

##### *Prodotto difettoso.*

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
  - a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
  - b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
  - c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

#### **Art. 118**

##### *Esclusione della responsabilità.*

1. La responsabilità è esclusa:
  - a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
  - b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  - c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
  - d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
  - e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
  - f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

## Art. 119

### *Messa in circolazione del prodotto.*

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

## Art. 120

### *Prova.*

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

## Art. 121

### *Pluralità di responsabili.*

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

## Art. 122

### *Colpa del danneggiato.*

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

## Art. 123

### *Danno risarcibile.*

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
  - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

## Art. 124

### *Clausole di esonero da responsabilità.*

1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.

## Art. 125

### *Prescrizione.*

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

## Art. 126

### *Decadenza.*

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

## Art. 127

### *Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.*

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

## Titolo III

### *Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.*

## Capo I

### *Della vendita dei beni di consumo.*

## Art. 128

### *Ambito di applicazione e definizioni.*

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
  - a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
    - 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
    - 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
    - 3) l'energia elettrica;
  - b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
  - c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
  - d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

## Art. 129

### *Conformità al contratto.*

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
  - a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  - b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  - c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
  - d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
  - a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
  - b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
  - c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

## Art. 130

### *Diritti del consumatore.*

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
  - a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
  - b) dell'entità del difetto di conformità;

- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
  7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    - a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    - b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
    - c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
  9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
    - a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
    - b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

### Art. 131

#### *Diritto di regresso.*

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

### Art. 132

#### *Termini.*

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

### Art. 133

#### *Garanzia convenzionale.*

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
  - a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
  - b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

### Art. 134

#### *Carattere imperativo delle disposizioni.*

1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

### Art. 135

#### *Tutela in base ad altre disposizioni.*

1. Le disposizioni del presente capo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

### Parte V

#### *Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia.*

### Titolo I

#### *Le associazioni rappresentative a livello nazionale.*

### Art. 136

#### *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
  - a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
  - c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
  - d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
  - e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
  - f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
  - h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

### Art. 137

#### *Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
  - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
  - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445;

- d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
  - e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
  - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
  4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
  5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonchè con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonchè i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

#### **Art. 138**

##### *Agevolazioni e contributi.*

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.

#### **TITOLO II**

##### *Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia.*

#### **Art. 139**

##### *Legittimazione ad agire.*

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonchè dalle seguenti disposizioni legislative:
  - a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;
  - b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente art. e secondo le modalità di cui all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

#### **Art. 140**

##### *Procedura.*

1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
  - a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
  - c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonchè i soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonchè agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano

decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### **Art. 141**

##### *Composizione extragiudiziale delle controversie.*

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

#### **Parte VI**

##### *Disposizioni finali.*

#### **Art. 142**

##### *Modifiche al codice civile.*

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente: «Art. 1469-bis - *Contratti del consumatore.* Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».

#### **Art. 143**

##### *Irrinunciabilità dei diritti.*

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

#### **Art. 144**

##### *Aggiornamenti.*

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

## Art. 145

### Competenze delle regioni e delle province autonome.

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

## Art. 146

### Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
  - a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  - b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;
  - c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
  - d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
  - e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
  - f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
  - g) il D.L. 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
  - h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
  - i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
  - l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
  - m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
  - n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
  - o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  - p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  - s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
  - t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
  - a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
  - b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
  - c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
  - d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.



## ALLEGATO I

Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):

- servizi d'investimento;
- operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
- servizi bancari;
- operazioni riguardanti fondi di pensione;

- servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

- i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.



## ALLEGATO II

previsto dall'articolo 107, comma 3

(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)

### Procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche.

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
  - a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
  - b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
  - c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
  - d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8. Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
  - a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
  - b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
  - c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi. Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
SCAIOLA, Min. delle attività produttive – LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie  
BACCINI, Ministro per la funzione pubblica – CASTELLI, Ministro della giustizia  
SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze – STORACE, Ministro della salute  
Visto, il *Guardasigilli*: CASTELLI

N° 242

TAR della Liguria - Sentenza 21 febbraio 1987, n. 86  
Consiglio di Stato - Sentenza 22 novembre 1989, n. 824  
TAR della Campania - Sentenza 6 agosto 1991, n. 247

## Sentenze sulla multiproprietà.

### TAR della Liguria

Il TAR Liguria, con sentenza n. 86 del 21 febbraio 1987, ha ritenuto legittima la decadenza dal beneficio finanziario concesso sotto specifica condizione che l'immobile rimanga vincolato nella sua specifica destinazione alberghiera per la durata di quindici anni, pronunciata per aver il proprietario frazionato l'immobile in quote comportanti l'acquisto del mero diritto ad usufruire delle unità abitative per determinati periodi dell'anno, venendo l'immobile a perdere le caratteristiche proprie di apertura al pubblico tipiche della destinazione alberghiera.

### Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 22 novembre 1989, n. 824, ha ritenuto che l'attività alberghiera abbia fra i propri caratteri il fatto che si esprime attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad essa inerenti, per cui viene meno la destinazione alberghiera qualora il godimento degli alloggi e dei servizi connessi provenga esclusivamente dalla titolarità delle quote nelle quali il proprietario ha frazionato l'immobile.

### TAR della Campania

A fronte di siffatto orientamento, il TAR Campania, Napoli, sez. 3, con sentenza n. 247 del 6 agosto 1991 resa in controversia relativa allo svolgimento di attività edilizia, ha ritenuto non illegittima - sotto il dedotto profilo dell'applicazione della normativa inerente all'edilizia alberghiera, meno restrittiva di quella riguardante l'edilizia residenziale e privata - la concessione edilizia per la ristrutturazione, sopraelevazione ed ampliamento di immobili adibiti ad alberghi, ancorché ne sia previsto il frazionamento in "multiproprietà", peraltro con modalità inerenti alla gestione ed ai servizi, tali da rendere operante l'equiparazione delle "residenze turistico-alberghiere" agli alberghi. Il collegio ritiene di dover aderire all'orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire il perseguimento degli scopi tipici sottesi all'imposizione del vincolo alberghiero, anche in considerazione della disciplina regionale (art. 4, legge regionale n. 78/1976) che prevede il vincolo delle opere realizzate con finanziamenti pubblici "alla loro specifica destinazione", come individuata tra le tipologie di cui al precedente articolo 3.

N° 448

Legge 24 dicembre 2003, n. 378

## Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1

#### Finalità.

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio

nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.

### Art. 2

#### Programmazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
  - a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;
  - b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.
3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

### Art. 3

#### Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

### Art. 4

#### Procedure.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti

in difformità rispetto ai progetti approvati.

3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.

#### Art. 5

##### *Sponsorizzazioni.*

1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.

#### Art. 6

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

N° 449

Ministero per i beni e le attività culturali  
Decreto ministeriale 6 ottobre 2005

### Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.

Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

e

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

- Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»;
- Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;
- Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA:

#### Art. 1

##### *Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili.*

1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
3. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i

sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.
5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.

#### Art. 2

##### *Interventi ammissibili a contributo.*

1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unità d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie.
2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.
3. Nell'ambito dell'unità minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di cui all'articolo 1 sono ammessi:
  - a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali inadatti alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;
  - b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
  - c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purchè non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;
  - d) la ricostituzione di edifici non più abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge.
4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. È vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonchè la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.
5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attività agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessità ai fini dell'esercizio delle attività stesse. A tal fine è consentita l'aggiunta di parti nuove, purchè compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.
6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3

##### *Specifiche tecniche.*

1. (*Materiali*). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'articolo 2, sono di regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.
2. (*Murature*). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.
3. (*Solai, volte, coperture*). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
4. (*Facciate e superfici esterne*). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX sec. è consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata.
5. (*Infissi e serramenti*). Il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneità tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.
6. (*Pavimentazioni esterne e recinzioni*). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e

perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.

7. (Servizi e impianti tecnologici). È ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purchè non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.

#### Art. 4

##### Comitato paritetico per l'architettura rurale.

1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di prima applicazione, una corretta e più agevole attuazione della legge, è istituito il Comitato paritetico per l'architettura rurale, di seguito indicato come «Comitato».
2. Il Comitato è costituito da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di esperti anche appartenenti ad altre amministrazioni.
3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali per l'emanazione di direttive ai competenti uffici ministeriali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Inoltre, il Comitato svolge attività di studio ed analisi delle problematiche attinenti all'architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni consultive nonchè funzioni di osservatorio nazionale per l'architettura rurale.

#### Art. 5

##### Modalità di collaborazione.

1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali è allestito il sistema informativo dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli eventuali sistemi regionali.
2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica al Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le regioni possono stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e del territorio per l'individuazione congiunta degli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e l'elaborazione d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e valorizzazione.

In attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro per i beni e le attività culturali: BUTTIGLIONE

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: ALEMANNI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: MATTEOLI

N° 191

Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

## Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

### Titolo I

#### Norme di attuazione del POR Sicilia 2000-2006.

#### Art. 1

##### Intesa istituzionale di programma e accordi di programma quadro.

1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.
2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.
3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti commissioni parlamentari del l'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività del Governo regionale.

## Capo II

### Disposizioni generali.

#### Art. 77

##### Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola.
2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti:
  - a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche;
  - c) la realizzazione nelle aziende di strutture per la conservazione di prodotti agricoli locali, solo se connessi all'attività agrituristiche;
  - d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
  - e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
  - f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
3. Al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese, singole o associate, contributi per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti per:
  - a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
  - b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale;
  - c) la realizzazione di strutture per la conservazione di prodotti agricoli destinati all'attività di ristorazione;
  - d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
  - e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
  - f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
4. I contributi erogati ai sensi del presente articolo non possono superare il 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL della spesa ammessa a finanziamento.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.
6. L'aiuto previsto al presente articolo può essere erogato nell'ambito del "de minimis". In tale ipotesi il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
7. Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

## Capo II

### Aiuti "de minimis".

#### Art. 88

##### Aiuti al bed and breakfast.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
  - a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
  - b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
  - c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

## Titolo XII

### Pesca.

#### Capo I

##### Disposizioni generali.

#### Art. 152

##### Ittiturismo e pescaturismo.

1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.
2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.

##### NOTA ALL'ART. 152, COMMA 2:

- L'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche così dispone: "1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

#### Art. 167

##### Riconversione a fini turistici.

1. I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinuncia alla licenza di pesca.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

##### NOTA ALL'ART. 167, COMMA 1:

- L'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone: "Misure di carattere socioeconomico
1. Ai fini del presente articolo, per "pescatore" s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.
  2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 3760/92.
  3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:
    - a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
      - i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;
      - ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.  
I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.  
In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
    - b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
    - c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
    - d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
      - i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7 m e 24 m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10

e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;

- ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.

L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).

L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.

L'importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50.000 EUR.

4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:
  - a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
  - b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;
  - c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;
  - d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;
  - e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;
  - f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.
5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'art. 18, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche".

N° 194

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

## Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
- Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Capo I

#### Soggetti e attività.

#### Art. 1

##### Imprenditore agricolo.

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

- prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

N° 249

Agenzia delle entrate - Circolare 14 maggio 2002, n. 44/e

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  
Imprenditore agricolo.  
Nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile.  
Riflessi sulla disciplina dell'Iva e delle imposte dirette.

Agenzia delle entrate  
Direzione centrale, Normativa e contenzioso

SINTESI:

La circolare fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini IVA e dell'imposizione diretta, applicabile al settore agricolo, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha ridefinito, tra l'altro, la nozione di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

INDICE

- 1 Premessa.
- 2 Riformulazione dell'articolo 2135 del codice civile.
- 3 Riflessi sull'applicazione del regime speciale Iva in agricoltura.
- 3.1 Considerazioni generali.
- 3.2 Ulteriori precisazioni riguardo le attività connesse.
- 3.3 Il concetto di "prevalenza" nell'articolo 2135 c.c.
- 3.4 Regime Iva applicabile alle cessioni effettuate dalle società cooperative e loro consorzi.
- 3.5 Rettifica della detrazione a seguito del mutamento del regime.
- 4 Riflessi in materia di imposizione diretta.

1.

Premessa.

Allo scopo di favorire il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, in attuazione della delega conferita al Governo con gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati emanati i decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228, pubblicati sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, ed entrati in vigore il 30 giugno 2001. In particolare, il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha stabilito nuove disposizioni nel settore agricolo, ridefinendo, tra l'altro, la nozione di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Con la presente circolare si analizzano i riflessi che tale recente modifica normativa ha comportato sull'applicazione delle disposizioni tributarie, dando risposta, in tal modo, alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente.

2.

Riformulazione dell'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha provveduto a sostituire integralmente l'articolo 2135 del codice civile ridefinendo la figura dell'imprenditore agricolo così come segue:  
"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.  
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

Con la nuova definizione di imprenditore agricolo il Legislatore ha inteso ricomprendere nell'area dell'impresa agricola per "natura" ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso.

Ciò ha portato ad un'esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività, come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso e non per la riproduzione, le quali, in passato, erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola in via interpretativa.

Il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2135, inoltre, con riguardo alle attività

agricole connesse, dispone che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:

- requisito soggettivo: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali;
- requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire "prevalentemente" dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo di cui sopra.

La nuova formulazione della norma non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate "nell'esercizio normale dell'agricoltura" così come previsto dalla disposizione abrogata. Tale requisito comportava, in origine, che la connessione con l'attività agricola principale andasse verificata caso per caso, in relazione alla dimensione e nelle modalità di svolgimento dell'attività; notevoli conseguenze ne derivavano per quelle particolari attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti che, non essendo esercitate "normalmente" dagli agricoltori, erano da considerarsi attività commerciali, con possibilità tuttavia di riqualficarsi, in seguito, come attività connesse e quindi agricole allorquando, a seguito dell'evoluzione dell'economia agraria, tali attività di trasformazione venivano normalmente praticate dagli agricoltori.

I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina hanno ricompresso nell'ambito dell'esercizio normale dell'agricoltura ogni attività frutto dell'evoluzione delle tecniche agrarie, fatto salvo il collegamento tra il prodotto agricolo ottenuto ed il terreno da cui deriva.

Con la nuova disciplina, quindi, avuto riguardo alla suddetta evoluzione dei concetti, il richiamo all'"esercizio normale dell'agricoltura" è stato sostituito con il criterio della "prevalenza", nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti dai terzi.

Analogo criterio è stabilito per la qualificazione come attività connesse delle attività di fornitura a terzi di beni o servizi, le quali, oltre a soddisfare il requisito soggettivo stabilito per le imprese di trasformazione, devono utilizzare "prevalentemente" attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale. Al riguardo, è da considerarsi "normale" l'impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell'attività agricola principale; al contrario, non sarà qualificato come "normale" l'utilizzo occasionale e sporadico nell'attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Pertanto, per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Infine, l'ultima parte della norma in questione ricomprende nell'area delle attività connesse le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio, nonché le attività di agriturismo esercitate dall'imprenditore agricolo. Resta da precisare che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fa rientrare nella disciplina dell'imprenditore agricolo le società cooperative ed i relativi consorzi, costituite fra imprenditori agricoli, quando svolgano attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e a condizione che utilizzino "prevalentemente" prodotti dei soci, ovvero forniscano beni e servizi "prevalentemente" ai soci.

3.

Riflessi sull'applicazione del regime speciale Iva in agricoltura.

3.1. Considerazioni generali.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime speciale per le cessioni di prodotti effettuate dai produttori agricoli, consistente nella detrazione forfettizzata dell'Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Il regime speciale recato dal citato art. 34 si applica se ricorrono i seguenti presupposti:

1. oggettivo: i prodotti agricoli ceduti devono essere compresi fra quelli elencati nella Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
2. soggettivo: le cessioni di tali prodotti devono essere effettuate da "produttori agricoli", individuati al comma 2 del citato articolo 34 così come segue:
  - a) soggetti che esercitano, individualmente od in forma associata, le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, nonché le attività di pesca in acque dolci e di acquacoltura, con un volume di affari non superiori ad euro 20.658,28 (limite che entrerà in vigore il 1 gennaio 2003);
  - b) organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotto in applicazione di regolamenti dell'Unione europea;
  - c) cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni che effettuano cessioni di prodotti, allo stato originario o previa manipolazione o trasformazione, "per conto" dei soci o associati o partecipanti, in capo ai quali sussistano i requisiti per rientrare fra i soggetti di cui alla lettera a).

Il richiamo all'articolo 2135 del codice civile, contenuto nella lettera a) dell'articolo 34, comma 2 citato, e relativo alla figura dell'imprenditore agricolo, pone all'interprete nuove problematiche a seguito delle innovazioni recate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

In linea generale rientrano nel regime speciale per l'agricoltura le cessioni dei prodotti di cui alla Tabella A, parte I, effettuate dagli imprenditori agricoli, qualificati come tali in base alla nuova formulazione dell'articolo 2135 citato.

Per quanto riguarda le attività connesse, occorre considerare che, secondo la nuova definizione di imprenditore agricolo, le stesse sono da qualificarsi come attività agricole a condizione che abbiano per oggetto "prevalentemente" prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

La nuova formulazione della norma permette, pertanto, all'imprenditore agricolo di

svolgere la sua attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione utilizzando anche prodotti acquisiti da terzi, purché non in misura superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento. Soddissatto il requisito della prevalenza dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi, e ricondotta in tal modo, per connessione, l'intera attività all'area dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, si ritiene che il regime speciale Iva per l'agricoltura trovi applicazione sul complesso delle cessioni effettuate nell'ambito di tale attività.

Per queste fattispecie non trova, quindi, applicazione il comma 5 dell'articolo 34 in materia di impresa mista e le istruzioni impartite con la circolare n. 328/e del 24 dicembre 1997, paragrafo 6.4, sono da considerarsi superate.

Naturalmente la disciplina della cosiddetta "impresa mista" continuerà a trovare applicazione in ogni altro caso in cui l'impresa effettua anche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti di cui alla *Tabella A*, parte I.

È il caso, fra l'altro, delle imprese che effettuano, parallelamente all'attività agricola principale, prestazioni di servizi a terzi utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. È da ritenersi che, laddove ci siano i presupposti per inquadrare tale attività nell'ambito dell'impresa agricola ai sensi del nuovo articolo 2135 (vedasi al riguardo quanto detto al paragrafo 2), sulle prestazioni.

N° 118

Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

## Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

#### **Titolo I**

*Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate.*

#### **Art. 1**

*Risultati differenziali.*

1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2003 resta determinato in termini di competenza in 144.108 migliaia di euro e tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327 migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno 2004 in 258.229 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

#### **Art. 18**

*Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio.*

1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.
3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.
8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.
10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.

#### **Art. 19**

*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti ed agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti.
2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili.
3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è sostituito dal seguente:  
"1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto."  
4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30 giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
6. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
7. È consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori.
8. Il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37.
9. Gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.
10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".

#### **Art. 35**

*Controlli veterinari.*

1. I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli allevamenti transumanti o che si

spostano per urgenti motivi di alimentazione in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, devono essere oggetto di compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di partenza, presso la quale tali allevamenti sono censiti, a favore del settore di sanità pubblica veterinaria, competente sui territori di destinazione, che ha effettuato gli accertamenti sanitari.

#### Art. 50

##### Disposizioni in materia di motorizzazione civile.

- Una quota delle entrate previste nel bilancio della Regione e derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nonché di quelle previste dall'articolo 19, comma sesto, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è destinata al funzionamento ed al potenziamento dei servizi delle motorizzazioni civili della Sicilia. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito delle risorse regionali destinate a tali finalità, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è autorizzato a stipulare, per la certificazione e la rendicontazione della spesa oggetto della norma suddetta, apposita convenzione con società specializzata.
- ferma restando la titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli uffici della motorizzazione civile possono utilizzare, tramite convenzione, le stazioni realizzate da privati.

#### Art. 77

##### Bed and breakfast.

- Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di venti posti letto".
- Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati."
- All'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:  
"14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge."

## N° 149

### Regione siciliana Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, artt. 30 e 95

#### Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

##### Disposizioni per la razionalizzazione della spesa e dell'attività amministrativa.

#### Art. 30

##### Turismo rurale.

- L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
- Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
- Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
- L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e catastati come edifici rurali;
  - ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
  - dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.
- Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

- Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti".
- È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

#### Art. 95

##### Iniziativa turistico-alberghiera.

- L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare ai soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, un contributo straordinario in conto interessi per l'esercizio finanziario 2001.
- Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 800 milioni (capitolo 872818), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1007, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## N° 150

### Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002

#### Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002

#### L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Visto l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
- Visto il decreto 11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;
- Visto il decreto 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i parametri di classifica per le aziende agrituristiche;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, occorre procedere alla determinazione dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;
- Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 27 febbraio 2002;
- Vista la scheda tecnica della misura 2.3 "Aiuti al turismo rurale" di cui al POP 94/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996 ed il bando pubblico per l'attivazione della suddetta misura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997, che hanno espressamente previsto che le iniziative da ammettere al contributo comunitario dovevano rispettare le condizioni di una ricettività minima di 9 camere e 15 posti letto con superficie minima di 8 mq. per un posto e 10 mq. per due posti letto;
- Ritenuto, conseguentemente, che in sede di classificazione delle strutture rurali che hanno beneficiato dei contributi comunitari del POP 94/99, misura 2.3, "Aiuti al turismo rurale", occorrerà tener conto dei requisiti richiesti nella scheda tecnica di misura e nel bando di cui sopra è cenno;

#### DECRETA:

#### Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti per la classificazione e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale di cui all'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

#### Art. 2

Per le strutture di turismo rurale che hanno beneficiato dei contributi comunitari di cui al POP 94/99, misura 2.3, si terrà conto, in sede di classificazione delle particolari condizioni stabilite dalla scheda tecnica di misura e del bando citati in premessa, in materia di ricettività e di superficie delle camere.

#### Art. 3

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classifica di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96. Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### Art. 5

Ai sensi del 6° comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96 e all'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, avvalersi

anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva dell'allegato.

Palermo, 6 giugno 2002

CASCIO



ALLEGATO

### Relazione istruttoria.

Con il presente testo vengono diramate le disposizioni attuative dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 con riferimento agli alloggi di turismo rurale, che costituisce oggi un'apposita tipologia ricettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

Sono alloggi di turismo rurale quelli la cui attività viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali. Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell'operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l'attività di gestione di strutture turistico-ricettive.

La licenza all'esercizio dell'attività viene rilasciata dal comune in cui si trova la struttura ai sensi del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, recepito dalla Regione con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale è necessario acquisire il parere igienico-sanitario e la delibera di classifica dell'AAPIT competente per territorio, prevista dalla legge regionale n. 27/96.

Ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, l'attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale.

L'attività è esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito alcun aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n. 71/78, così come specificato nella circolare della direzione regionale urbanistica n. 4/2000 e nella delibera della Giunta regionale n. 185 del 5 luglio 2000, punto h).

L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali;
- b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da prodotti acquisiti da aziende e/o cooperative agricole locali;
- c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali per quanto attiene le dimensioni delle camere che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non soprapponibili, ed essere adeguati a quanto disposto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e dal decreto legislativo n. 626/94. Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere in relazione a quanto è previsto dalla suddetta normativa ed in analogia a quelli agrituristici i seguenti requisiti minimi:

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento, si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura è limitata alla stagione estiva;
- condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere, si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza;
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno se a cinque o quattro stelle;
- cambio biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria, consono alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona;
- interno ed esterno degli edifici in buon stato di manutenzione.

Le aziende rurali sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:

A - Requisiti e servizi;

B - Contesto e attività caratteristiche;

C - Attrezzature sportive e del tempo libero, rapportati alle stesse da assegnare.

## TABELLA A

Requisiti e servizi.

- 1) Servizio di ristorazione con offerta gastronomica tipica della zona, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti da aziende agricole locali.
- 2) Edifici di pregio.
- 3) Arredi di pregio.
- 4) Biancheria di pregio.
- 5) Ampi spazi interni.
- 6) Riscaldamento.
- 6.1) Condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere.
- 7) Cucina.
- 8) Bagni completi in tutte le camere (fatta eccezione per gli appartamenti in cui si richiede l'esistenza di un solo bagno a servizio di tutte le camere che lo compongono).
- 8.1) Bagni completi per il 50% delle camere.
- 9) Telefono nell'alloggio e/o nella struttura.
- 10) Cambio biancheria ogni giorno.
- 10.1) Cambio biancheria a giorni alterni.
- 10.2) Cambio biancheria due volte alla settimana.

## TABELLA B

Contesto ed attività caratteristiche.

- 1) Assistenza agli ospiti.
- 2) Sala comune diversa da quella destinata alla ristorazione.
- 3) Attività artigianali e culturali.
- 4) Spazio espositivo di prodotti tipici della zona.
- 5) Significativo contesto paesaggistico e naturalistico.

## TABELLA C

Attrezzature sportive e ricreative. Impianti sportivi e del tempo libero finalizzati alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale

- 1) Piscina.
- 2) Tennis.
- 3) Bocce.
- 4) Campo da gioco.
- 5) Parco bambini.
- 6) Ping pong.
- 7) Agricampeggio.
- 8) Equitazione.
- 9) Attività faunistico-venatoria.
- 10) Pesca.
- 11) Biciclette.
- 12) Spazi attrezzati.
- 13) Saune e centro fitness.
- 14) Palestre e/o attrezzature ed impianti ginnico sportivi.
- 15) Altro.

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.6.1, A.8.1., A.10.1 e A.10.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.6, A.8 e A.10.

### ESERCIZI A 5 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno dieci parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8, A.9 e A.10 (otto voci);
- tabella B - Obbligatorie l'esistenza di tutte le voci;
- tabella C - Almeno sette parametri, tra cui obbligatoria le voci C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

### ESERCIZI A 4 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.5, A.8, A.9 e A.10 (sette voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2 e B.5;
- tabella C - Almeno quattro parametri, di cui obbligatori C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

### ESERCIZI A 3 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno sette parametri, tra cui obbligatorie l'esistenza delle voci A.6.1, A.7, A.8.1, A.9 e A.10 (cinque voci);
- tabella B - Almeno due parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza della voce B.5 (una voce);
- tabella C - Almeno tre parametri.

### ESERCIZI A 2 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:

- tabella A - Almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.6.1, A.7 e A.10.2 (tre voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza di almeno una voce;
- tabella C - Almeno due parametri.

### ESERCIZI AD 1 STELLA: SOLI REQUISITI MINIMI.

L'obbligo negli alloggi rurali del parametro A.7 è previsto solo nei casi in cui gli esercizi sono ubicati in frazione o località isolate.

Per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi si fa riferimento al decreto del 29 novembre 2001 "Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche...".

È indispensabile, inoltre, che la vegetazione debba essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tipiche della zona.

Gli elementi di arredo esterno devono rispettare le caratteristiche peculiari della zona

garantendo l'aspetto rurale. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere e degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili ed arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile. Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi e conformi alle vigenti normative. Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e di preparazione dei cibi.

I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al momento della presentazione di istanza di classifica all'AAPIT competente per territorio.

Le aziende rurali comunicano all'AAPIT le tariffe da applicare, ai sensi della legge n. 284/91 e della legge regionale n. 27/96.

N° 443

Regione Emilia Romagna  
Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11

Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi  
di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3,  
della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26.

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 54 dell'8 maggio 1996

**Art. 1**

*Finalità.*

1. Il presente Regolamento detta norme di applicazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, per l'esercizio delle funzioni di competenza delle Province previste dalla legge.

**Art. 2**

*Ubicazione degli immobili.*

1. Ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 26 del 1994, potranno essere presi in considerazione gli immobili siti al di fuori dei centri urbani, delimitati dai piani regolatori generali (PRG) vigenti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; ai sensi dello stesso comma 2 lettera a) potranno altresì essere ammessi anche immobili inseriti in frazioni o borghi delimitati dal PRG, purché le caratteristiche edilizie tradizionali della zona siano mantenute sia nell'immobile che nel contesto in cui lo stesso è inserito.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli operatori di turismo rurale, la richiesta va presentata alla Provincia competente per territorio, la quale accerta il possesso dei requisiti.

**Art. 3**

*Requisiti degli edifici.*

1. L'offerta di ricettività e ristorazione deve essere esercitata in immobili già esistenti. Possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi comprese le ex-residenze coloniche, purché dotate di idonea destinazione d'uso.
2. Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 26/1994, ma eventualmente solo ristrutturazioni di tipo conservativo, che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio, o le ripristinino.
3. Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri della edilizia tradizionale della zona, con impiego prioritario di pietra, sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa.
4. Manufatti già esistenti realizzati con materiali non conformi alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati.
5. Per il rifacimento di coperture degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo, ecc.
6. Costituirà elemento di valutazione della domanda l'uso di tecnologie edilizie e di soluzioni costruttive che realizzino risparmio energetico e minore impatto ambientale.

**Art. 4**

*Denominazioni delle aziende.*

1. Quale denominazione dell'azienda sono ammissibili il nome e/o il cognome o soprannome di titolari presenti o passati della attività o del luogo (es. Ca' di Bazzone, Ca' Monduzzi, Borgo Cavani, ecc.); così pure tutte le denominazioni che richiamino la peculiarità rurale tramandata tradizionalmente, quali mulino, bettola, piola, osteria, ostello, mescita, ca', casa, casolare, casone, casino, scuderia, posta, locanda, ecc.
2. Sono utilizzabili denominazioni dialettali purché abbiano un effettivo riscontro storico-culturale con il luogo.
3. Non dovranno essere utilizzate le terminologie derivate da lingue straniere quali maison, house, country, pub, club, farm, ecc.
4. È possibile aggiungere alla denominazione preesistente, quale albergo, pensione, ostello, villaggio, secondo l'attività esercitata, l'aggettivo rurale.
5. Le aziende di turismo rurale, in possesso di regolare autorizzazione ed attive, sono individuate nel territorio regionale dallo stesso simbolo e dalla medesima

denominazione Turismo Rurale Emilia-Romagna affisso tramite targa all'ingresso dell'azienda.

6. Il simbolo e la denominazione di cui al comma 5 devono essere utilizzati in tutto il materiale promo-pubblicitario prodotto, nelle pubblicazioni informative, nonché nelle azioni promozionali.

**Art. 5**

*Dimensioni e volumi dell'attività.*

1. Per gli alberghi rurali valgono le norme di cui alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni, con il vincolo di un minimo di sette camere ed un massimo di ventisei, nonché le norme amministrative e di sicurezza vigenti.
2. Per le superfici, i volumi delle camere ed i correlati posti letto, valgono le norme dei regolamenti igienico-sanitari in vigore.
3. Per gli esercizi extralberghieri, di cui alla legge regionale 25 agosto 1988, n. 34, valgono i limiti di legge.
4. Per gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, di cui all'art. 5 lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, e relativo regolamento, è ammesso un massimo di centoventi coperti.

**Art. 6**

*Arredi esterni.*

1. Le aree adiacenti e le pertinenze degli immobili destinati alla ricettività e alla ristorazione, nonché gli edifici ed i locali di servizio, i parchi, i giardini, gli accessi secondari, dovranno essere realizzati o ripristinati in modo da costituire un insieme armonico con gli stessi, ed in sintonia con l'ambiente circostante.
2. La vegetazione dei parchi e dei giardini dovrà essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree e arbustive autoctone o adattate, tipiche delle consociazioni vegetali della zona.
3. Per le specie arboree ed arbustive ammesse, si fa riferimento alle liste approvate dai Regg. CEE 2078/92 e 2080/92. Le superfici erbose dovranno essere le più ampie e uniformi possibile.
4. Gli elementi di arredo dei giardini quali tavole, panche, sedili, sedie a sdraio, cestini di raccolta di rifiuti, cartelli indicatori, dovranno essere realizzati in legno, paglia, canne, ferro, ghisa, pietra o altro materiale tradizionale.
5. Per la realizzazione di pergole, pareti, divisori e coperture, andranno privilegiate strutture leggere, anche prefabbricate; potranno essere utilizzate altresì strutture mobili, quali ombrelloni, tensostrutture, tende, ecc.
6. Pergole, berso', gazebo e simili saranno possibilmente coperti da vegetazione rampicante, la quale potrà essere altresì utilizzata a scopo mimetico di strutture non altrimenti modificabili.
7. Le recinzioni perimetrali o interne, salvo i casi previsti dalla legge, dovranno essere realizzate prioritariamente in materiale ligneo e in sasso, ovvero con utilizzo di paleria, mentre sono da evitare le recinzioni metalliche, in cemento, in alluminio, in gesso.
8. Non sono ammessi elementi decorativi quali statue raffiguranti figure umane o animali non giustificati da motivi storici o caratteristiche locali. Sono da evitare le insegne luminose esterne autoilluminanti.
9. Sono ammissibili strutture quali le piscine, le saune, le palestre e/o le attrezzature ginnico-sportive inserite in idonei percorsi attrezzati.

**Art. 7**

*Arredi interni.*

1. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere, degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite l'utilizzo di materiali idonei, di mobili e arredi originali o in stile, l'utilizzo di coperture murarie e di oggettistica in stile.
2. Le pavimentazioni saranno realizzate preferibilmente in mattoni, cotto tradizionale, materiale ceramico, marmo, pietra, legno (anche parquet), tappeti e stuoie vegetali, evitando i rivestimenti con materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc.
3. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi, che saranno improntati a semplicità e rusticità.
4. Sono ammesse le collezioni di attrezzi e arnesi tipici di lavorazioni agricole e artigianali della zona, così come i giochi tradizionali quali biliardi, biliardini, strumenti musicali. Non sono ammessi videogiochi, slot, giochi elettronici.
5. Sono ammessi i trofei di caccia e altri animali imbalsamati, possibilmente inseriti in percorsi didattici organizzati.
6. Negli ingressi, le attrezzature informatiche e tecnologiche in dotazione dell'azienda, quali fax, segreterie telefoniche, modem, registratori di cassa, ecc. devono essere inserite in modo armonioso con l'ambiente.
7. Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati.
8. Non sono ammessi i distributori automatici di bevande o alimenti.
9. Saranno positivamente valutate tutte le dotazioni che aumentano il comfort dell'ospite, quali frigobar nelle camere, climatizzatori, servizi di citofono, sala tv, videoregistratori, altri mezzi per proiezioni, impianti musicali.
10. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e preparazione dei cibi, nonché per i servizi igienici individuali e di uso comune.

**Art. 8**

*Caratteristiche dei servizi.*

1. I servizi di turismo rurale offerti alla clientela devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda ai fini della valutazione della istanza e almeno annualmente confermati, contestualmente alla dichiarazione annuale dei prezzi e delle tariffe.

2. Le caratteristiche dei servizi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Allegato al presente regolamento.
3. Nella relazione allegata alla domanda dovrà essere chiaramente distinta l'offerta di servizi di turismo rurale organizzata dall'azienda da quella comunque disponibile nel territorio.

### Art. 9

#### Presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e loro istruttoria.

1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale sarà corredata da una dettagliata relazione tecnica che illustri, oltre all'ambiente e al territorio in cui ricade l'iniziativa, le caratteristiche dei servizi organizzati per gli ospiti, secondo quanto indicato all'Allegato al presente regolamento.
2. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione relativa alla ricettività e/o ristorazione dell'esercizio già autorizzata, dalla quale emergano le caratteristiche dimensionali e la qualità dei servizi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione forniti.
3. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco regionale è svolta dalle Province con le modalità ed i tempi previsti all'art. 24, comma 5, della legge regionale 26/94.
4. La durata del procedimento amministrativo è regolamentata conformemente alle norme vigenti in materia.
5. In sede di istruttoria tecnica le Province potranno avvalersi della consulenza di tecnici delle Comunità montane, dei Comuni, di operatori del settore nonché di esperti di materie specifiche.



### ALLEGATO

#### CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.

##### 1.

##### Ristorazione.

La ristorazione svolta nell'ambito di aziende di turismo rurale deve essere basata su una offerta di prodotti enogastronomici riconducibile a quella tipica della zona in cui l'azienda si trova.

I piatti confezionati devono utilizzare in percentuale prevalente prodotti provenienti da aziende agricole della zona e dai consorzi dei prodotti tipici regionali.

Il calcolo della prevalenza va effettuato in termini di valore monetario.

Va quindi fornito l'elenco dei principali piatti e dei prodotti tipici utilizzati, nonché l'elenco dei fornitori (aziende agricole o commerciali) di provenienza ove reperibili. Va specificato se si utilizzano prodotti di aziende della zona, l'utilizzo parziale o totale di prodotti biologici o provenienti da lotta integrata, le convenzioni con consorzi di prodotti tipici locali, le specialità enogastronomiche.

Idonea informazione dovrà essere fornita sulle possibilità di usufruire di strutture per la degustazione dei vini (cantina, tavernetta, locali appositi, ecc).

Altri servizi da indicare in domanda:

- Piccolo ristoro
- Pranzo al sacco
- Griglia
- Frigorifero a disposizione

##### 2.

##### Risorse ambientali e culturali.

Con riferimento alle risorse ambientali e culturali del territorio, dovrà essere dettagliatamente descritta la proposta di servizi che si intendono offrire.

a) risorse naturali:

- Ambiente montano
- Ambiente collinare
- Ambiente marino
- Ambiente fluviale
- Ambiente vallivo/lagunare
- Pianura
- Lago
- Gola
- Roccia
- Bosco
- Pineta
- Spiaggia
- Cascata
- Grotte
- Terme
- Flora e fauna particolari
- Oasi naturalistica
- Parco / giardino

b) risorse culturali e ricreative:

- Museo
- Biblioteca
- Archivio storico
- Zona di interesse archeologico
- Zona di interesse storico-artistico
- Folklore (corsi di ballo, di lingua, ecc.)
- Artigianato
- Fiere e mercati
- Feste religiose

c) attività sportive:

- Approdo
- Noleggio barche
- Balneazione
- Pesca
- Vela
- Tavola a vela
- Canottaggio
- Motonautica
- Sci nautico
- Canoa / kayak
- Deltaplano
- Alpinismo
- Sci alpino
- Sci nordico
- Pattinaggio su ghiaccio
- Escursionismo e percorsi vita
- Addestramento cani (specificare)
- Camminate
- Bicyclette fuori-strada
- Maneggio
- Sport equestri
- Escursioni a cavallo
- Bocce
- Calciotto
- Golf
- Minigolf

- Nuoto
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Tennis
- Tennis tavolo
- Caccia in riserva
- Pesca in riserva
- Tiro al piattello e con l'arco

d) altri servizi: Possono essere indicati nella relazione tecnica servizi generali di ospitalità turistica non inseriti nella preesistente autorizzazione, quali:

- Personale con conoscenze di lingue straniere
- Gruppi scolastici
- Parco giochi
- Nido
- Sala di lettura
- Sala riunioni
- Ballo
- Baby sitter
- Animazione
- Sala da gioco
- Solarium
- Noleggio biciclette
- Telefono portatile
- Prenotazioni di eventi culturali
- Cambio valuta
- Carta di credito
- Servizio postale
- Pronto soccorso
- Navetta privata
- Posteggio auto
- Garage
- Ospitalità animali da affezione
- Pensione cavalli

Possibilità di partecipare ad attività in aziende agricole, non retribuite e non sostitutive di mano d'opera aziendale:

- Vendemmia
- Raccolta olive
- Raccolta castagne
- Raccolta noci
- Raccolta frutta
- Raccolta frutti di bosco
- Raccolta funghi
- Raccolta piante aromatiche
- Altre.

Possibilità di acquisto di prodotti tipici locali:

- Caseari
- Olio di oliva
- Vino
- Conserve
- Dolci
- Distillati
- Altri

N° 151

#### Commento sulla normativa del "bed and breakfast"

### Il "bed and breakfast", l'ospitalità nella propria abitazione.

L'ospitalità turistica offerta nell'ambito dell'organizzazione familiare viene definita "bed and breakfast". Questi termini inglesi significano: camera e prima colazione. Questa forma di ospitalità non è assolutamente concorrenziale con le proposte alberghiere, in quanto essa è priva di servizi centralizzati offerti da personale dipendente. Infatti, i servizi di cui si può fruire all'interno di un B&B sono solamente quelli del cambio delle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre, naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua.

Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata. La formula B&B, ampiamente diffusa in diversi paesi, in Italia è stata avviata solo nel 1997; nel Lazio a seguito della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18.

Le altre regioni italiane che, ad oggi, hanno disciplinato il B&B sono:

- la Sardegna, con la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27;
- l'Emilia Romagna, con legge regionale 25 giugno 1999, n. 11;
- il Friuli Venezia Giulia, con legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;
- il Veneto, con legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49;
- la Toscana, con legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63;
- la Liguria con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;
- le Marche con legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8;
- il Piemonte con legge regionale 13 marzo 2000, n. 20;
- la Basilicata, con legge regionale 14 aprile 2000, n. 38;
- la Sicilia con l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
- la Campania con la legge regionale 14 maggio 2001, n.26;
- il Molise con la legge regionale 16 luglio 2002, n.16;
- la Puglia con la legge regionale 4 dicembre 2001, n.31;
- l'Umbria con la legge regionale 15 gennaio 2001, n.2;
- la Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", infatti, la norma dispone che per fornire alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.). L'eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25 agosto 1991, n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si ricade l'esercizio (tale licenza non è prevista per il bed and breakfast).

L'attività di affittacamere prevede, come per tutte le tipologie ricettive contemplate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, oltre la licenza, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'apertura della partita IVA. Dopo questa premessa esaminiamo l'art. 88 della legge, della Regione siciliana sul bed and breakfast, del 23 dicembre 2000, n. 32, il decreto di attuazione della stessa, emanato dall'Assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti dell'8 febbraio 2000, l'art. 110 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 e l'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e l'articolo 77 della legge

regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Il primo punto dispone aiuti "de minimis" ai soggetti che avvieranno l'attività di *bed and breakfast*. Si ricorda che l'aiuto "de minimis" prevede un contributo, nell'arco di tre anni, nell'ambito degli "aiuti di Stato a finalità regionali", non superiore a 100.000 ECU (lire 193.627.000).

L'attività in argomento può essere svolta, elusivamente, all'interno dell'abitazione nella quale il titolare dimora e ne è proprietario ma anche per chi non è proprietario, con un massimo di 5 stanze e 20 posti letto (art. 77, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4), fornendo alloggio e prima colazione non manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare.

Il secondo punto richiede l'assicurazione dei servizi minimi, secondo le disposizioni del decreto di attuazione della legge, successivamente specificati.

Il terzo punto stabilisce che i locali delle abitazioni devono possedere i requisiti previsti per l'uso abitativo.

Il quarto punto dispone che non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che, pertanto, resta accatastato come casa di civile abitazione.

I criteri generali per la classifica, previsti dal punto cinque, determinano le stelle in base alla disponibilità dei servizi igienici.

Pertanto, se nell'abitazione il bagno è comune sia agli ospiti che ai proprietari, all'esercizio verrà assegnata una stella, se gli ospiti possono fruire di un bagno, che non sia lo stesso dei proprietari, ma non a disposizione di ogni camera, verrà attribuita la categoria due stelle; se ogni camera per gli ospiti può disporre di un proprio servizio igienico, il *bed and breakfast* potrà essere classificato a tre stelle.

Ma la classifica deve seguire i requisiti minimi previsti dal decreto dell'8 febbraio 2001, pertanto, oltre a quanto detto per i servizi igienici, verrà verificato lo stato dell'abitazione, nel contesto dell'area residenziale in cui si trova l'edificio, la qualità dell'arredamento e dei servizi offerti.

Le modalità di avviamento sono regolamentate dal punto sei; non essendo previsto l'ottenimento di una licenza il titolare di un *bed and breakfast* dovrà dare comunicazione di inizio attività al Comune e all'AAPIT competente.

La comunicazione dei dati statistici va effettuata alle *Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico*, o alle *Aziende di soggiorno e turismo*.

Le stesse Aziende inseriranno i dati relativi agli esercizi di B&B negli annuari delle strutture turistico-ricettive riconosciute dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 che ha recepito la legge regionale 17 maggio 1983, n. 217, in materia di esercizi ricettivi.

Il punto sette prevede la classifica degli esercizi di B&B da parte delle Province Regionali, a tal proposito, il decreto di attuazione della legge regionale 32/2000 specifica che la predetta classifica è di competenza delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986; "Trasformazione degli *Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico*", infatti quest'ultimo decreto prevede che le Province Regionali si avvalgano, in materia di turismo, delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

La classifica viene deliberata, previo sopralluogo, dalle suddette Aziende, dopo la presentazione di apposita istanza, da parte degli aventi diritto, che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Parere igienico-sanitario rilasciato dal Distretto di Base della ASL competente, a seguito di richiesta dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico; il servizio di Medicina Pubblica della ASL, per il rilascio del parere di cui sopra, richiede n. 3 copie di planimetria e relazione tecnica sull'appartamento, contenenti le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico fognario;
- Copia certificato di abitabilità;
- Copia attestazione adeguamento legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme di sicurezza degli impianti";
- Autocertificazione attestante la dimora e la proprietà dell'appartamento, da parte del titolare del B&B.

Il punto otto stabilisce, come meglio specificato dal decreto di attuazione, che le presenze degli ospiti vengano comunicate, giornalmente, all'autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di garantire anche i gestori stessi.

La parte riguardante l'Iva viene trattata al punto nove, sebbene la legge richieda l'apertura Iva, è bene fare un distinguo. Se l'attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione Iva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l'inizio attività all'Ufficio delle entrate (IVA), sia per l'attribuzione della partita Iva, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel modello unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79, 80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime).

Se l'attività di *bed and breakfast*, invece, viene svolta in modo saltuario, non è richiesta l'apertura di partita Iva. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto attività non continuativa.

Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e 155 del 13 ottobre 2000.

In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell'Iva, per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.

#### DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel modello unico, se l'attività è svolta in modo saltuario. Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, non fiscale e pertanto la "madre" resterà al

titolare del B&B e la "figlia" verrà consegnata all'ospite.

Se, quest'ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo di lire 2.500.

#### CONTRIBUTI

I punti dieci e tredici dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte della Regione siciliana per avviare un'attività di B&B, in attuazione del POR 2000/2006, per il riordino dei regimi di aiuto alle imprese, nell'ambito di "Agenda 2000" (Finanziamenti dell'UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a finalità regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50 presenze annue, svolgere l'attività per almeno cinque anni e sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

L'importo del contributo di cui sopra, modificato con l'art. 110 della legge regionale 6/01 verrà assegnato "a fondo perduto" per i lavori di adeguamento strutturale e dei locali, dell'impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali.

Per l'erogazione dei contributi bisognerà attendere i bandi che l'Assessorato regionale al turismo, emanerà in attuazione dell'articolo di legge in argomento, secondo il principio aiuti "de minimis".

#### CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Le dimensioni delle camere per gli esercizi di *bed and breakfast* saranno le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1437 e, pertanto, per un posto-letto occorreranno, almeno, 8 mq; per due posti-letto 14 mq; per tre posti letto, almeno, 20 mq; e per quattro posti letto, almeno 26 mq.

#### CLASSIFICA

Il decreto di attuazione dell'art. 88 della legge regionale 32/2000, ha dettato le disposizioni per i requisiti minimi necessari alla classifica a stelle degli esercizi di *bed and breakfast*.

Pertanto verranno concesse le tre stelle se ogni stanza avrà un bagno a disposizione, ogni camera dovrà essere fornita di apparecchio televisivo, di impianto di climatizzazione (esclusi gli esercizi ubicati in località montana che siano forniti di riscaldamento), inoltre, la biancheria, l'arredamento dovranno essere di qualità. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria a giorni alterni, pulizia delle camere e dei servizi igienici giornalmente. Per le due stelle ci dovrà essere un bagno ad esclusivo uso degli ospiti, l'apparecchio televisivo ad uso comune e l'impianto di climatizzazione potrà essere sostituito dalla ventilazione a pale. I servizi obbligatori saranno: cambio della biancheria due volte la settimana, pulizia delle camere e dei servizi igienici ogni giorno.

Gli esercizi di *bed and breakfast* verranno classificati ad una stella se il bagno sarà comune a quello dei proprietari, se l'apparecchio televisivo sarà ad uso comune, l'impianto di riscaldamento potrà essere costituito da attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

I servizi obbligatori saranno: cambio biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni; pulizia nelle camere una volta al giorno.

## N° 152

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 8 febbraio 2001

### Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, parte I

#### L' ASSESSORE

##### PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
- Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;
- Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della

Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

DECRETA:

### Art. 1

Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast". Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.

### Art. 2

Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto. Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

### Art. 3

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.

Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2001

ROTELLA



ALLEGATO

## Normativa classifica.

Per *bed and breakfast* si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata. L'attività di *bed and breakfast* non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.

Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000. All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo. Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività. Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.

Gli esercizi di *bed and breakfast* sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato. Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.

Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.

Il provvedimento di classificazione degli esercizi di *bed and breakfast* viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.

Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96.

Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive. La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.

## TARIFFE

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria. Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.

### 3 stelle \*\*\*

#### REQUISITI MINIMI:

- Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
- Televisione in tutte le camere.
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.

#### DOTAZIONI

*Bagni completi in ogni camera:*

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

### 2 stelle \*\*

#### REQUISITI MINIMI:

- Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
- Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.
- Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
- Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.

#### DOTAZIONI

*Servizi igienico-sanitari:*

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

### 1 stella \*

#### REQUISITI MINIMI:

- Servizio di prima colazione.
- Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
- Prestazione di servizi obbligatori
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
- Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

#### DOTAZIONI

*Servizi igienico-sanitari:*

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.

Regione siciliana  
Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 13 - 23 e 110

## Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge

#### Art. 13

##### Strutture museali.

- Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi architettonici in centri storici.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'esercizio finanziario 2001, di cui lire 1.000 milioni al comune di Centuripe per la gestione e l'acquisto di attrezzature necessarie per il buon funzionamento della struttura museale; 1.000 milioni al comune di Sciarra per la istituzione di un museo archeologico e delle tradizioni da utilizzare per la sistemazione di manufatto esistente anche se realizzato per finalità diverse; 1.000 milioni al comune di Casteltermeni per il riattamento, la sistemazione e la manutenzione delle strutture del "Museo Miniera Cozzo Disi", per la realizzazione di opere di cui il comune si avvarrà del Corpo regionale delle miniere; 2.000 milioni destinati al comune di Calatafimi-Segesta per la istituzione del museo archeologico e per l'adattamento e la sistemazione di manufatto esistente, anche se realizzato per altre finalità nonché per gli arredi; 1.000 milioni al comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione del "Museo del carrello siciliano", da destinare all'acquisizione o alla realizzazione del manufatto nonché alla sua sistemazione ed all'acquisizione dei beni da esporre; 1.000 milioni al comune di Bisacchino per l'ampliamento, la sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici a servizio della struttura; 500 milioni al comune di Siracusa per la sistemazione dei locali destinati al "Museo del mare" e 500 milioni per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura, per il "Museo del Teatro classico"; 500 milioni al comune di Alcamo per la realizzazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica, del "Museo del vino e delle tradizioni"; lire 600 milioni al comune di Mistretta da destinare all'acquisizione e sistemazione di manufatti espositivi, nonché di manufatti attinenti le finalità museali; lire 700 milioni al comune di Mazara del Vallo al fine di realizzare un intervento di compatibilità architettonica tra gli edifici pubblici della Piazza della Repubblica; 800 milioni al comune di Gibellina per la manutenzione e valorizzazione delle opere d'arte contemporanea; 1.000 milioni al comune di Bronte per la sistemazione di manufatti espositivi e l'acquisto di strumenti tecnologici per l'istituzione del Museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna, nei locali del Castello Nelson.

#### Art. 14

##### Museo archeologico in Catania.

- L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'ente locale competente la somma di lire 1.000 milioni per l'acquisto o la realizzazione di elementi espositivi da ubicare nel sito museale in forza di protocollo d'intesa con la Regione per l'istituzione di un museo archeologico in Catania.

#### Art. 15

##### Atlante linguistico.

- L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo per la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane.
- Nella convenzione di cui al comma 1 deve essere previsto che il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo si avvalga, per la realizzazione dell'Atlante, anche della collaborazione di docenti e ricercatori delle Università degli studi di Catania e Messina.
- Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni.

#### Art. 16

##### Museo degli arazzi di Marsala.

- L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni all'Associazione "Amici del Museo della Matrice - Museo degli Arazzi di Marsala", per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

#### Art. 17

##### Teatro comunale di Caltanissetta.

- Al Teatro comunale di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisizione di strumenti tecnologici e la realizzazione di materiali di scena.

#### Art. 18

##### Museo interdisciplinare di Caltanissetta.

- Al Museo interdisciplinare di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisto o la realizzazione di attrezzature espositive, didattiche e tecnologiche.

#### Art. 19

##### Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi.

- Al fine di incrementare il flusso turistico culturale e musicale, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre un programma di iniziative, di intesa con l'Ente autonomo Teatro Bellini di Catania, per celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita del grande compositore siciliano Vincenzo Bellini e per il centenario della morte di Giuseppe Verdi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni.

#### Art. 20

##### Teatro Pirandello di Agrigento.

- L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 al Teatro comunale Luigi Pirandello di Agrigento per la realizzazione o l'acquisto di attrezzature scenografiche, strumenti e materiali didattici e tecnologici per la scuola.

#### Art. 21

##### Parco Museo Jalari.

- In considerazione della grande rilevanza culturale, etnografica, paesaggistica ed ambientale ed al fine di incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di mostre e convegni, escursioni etno-antropologiche con fruizione del Parco anche da parte di categorie disagiate, la preparazione dei giovani alla guida ambientale e la conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore del Parco Museo Jalari, associazione culturale di Barcellona Pozzo di Gotto, un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001, per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

#### Art. 22

(Articolo omissis in quanto impugnato dal  
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### Art. 23

##### Archivio dell'Autonomia siciliana.

- Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed alla storia, anche parlamentare, della Regione, è istituito l'Archivio audiovisivo e multimediale dell'Autonomia siciliana.
- L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire il materiale ed i relativi diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'Assemblea.
- Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le strutture dell'Assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche tramite il proprio sistema informativo automatizzato.
- Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

#### Art. 110

##### Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

- Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo.
- All'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a)", sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione".
- Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge.
- All'articolo 26, comma 1, le parole da "volti" a "paese estero" sono sostituite dalle parole "volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006".
- All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole "attraverso appositi bandi"; al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale"; al comma 3 sopprimere le parole da "il quale stabilisce" fino alla fine; al comma 4 sostituire le parole "per il finanziamento dei predetti PIT" con le parole "su base territoriale".
- All'articolo 28, comma 1, sopprimere le parole "e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure".
- Gli aiuti di cui all'articolo 38 possono essere erogati nell'ambito della regola "de minimis".

8. All'articolo 43, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalità della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile non è richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15."
9. Il comma 2 dell'articolo 49 è così modificato: "2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile e per un importo non superiore a lire 250 milioni, elevabili di lire 10 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e, comunque, fino all'importo massimo di lire 300 milioni; detti importi sono elevabili per i consorzi e le cooperative d'impresie sino a un massimo di un miliardo."
10. All'articolo 55, comma 2, lettera c), le parole "del tasso agevolato ai sensi della" sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento di cui alla".
11. All'articolo 66, comma 5, le parole "alla data di pubblicazione della presente legge" sono sostituite con le parole "alla data in cui il nuovo fondo sarà operativo".
12. All'art. 72 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7."
13. All'articolo 75, comma 5, lettera c), le parole "contributo complessivo" sono sostituite con "investimento complessivo".
14. L'articolo 88 è così modificato:
- al comma 6 vengono sostituite le parole da "L'esercizio di attività di alloggio" fino alle parole "di tutte le informazioni" con le seguenti "L'esercente l'attività di Bed and breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni";
  - al comma 10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio";
  - al comma 12 sono abrogate le parole "in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella".
15. All'articolo 94, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni".
16. All'articolo 95 è aggiunto il seguente comma: "5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelievi, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha prestato garanzia".
17. All'articolo 97, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni".
18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi nell'ambito del "de minimis".
19. L'articolo 108 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente: "Art. 108
- Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006 la legge regionale 27 novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.
  - L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli imprenditori agricoli singoli e associati, a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del P.O.R., i seguenti requisiti:
    - possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;
    - dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;
    - rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
  - L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per un importo massimo fino a 500.000 euro per azienda singola e fino a 1.500.000 euro per azienda associata.
  - Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
  - Sono abrogati gli articoli 4 e 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65".
20. Al comma 6 dell'articolo 126 dopo le parole "erogare agli enti locali" eliminare "incaricati".
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 gli aiuti a finalità regionale sono concessi nell'ambito del "de minimis" fino a quando non siano stati autorizzati dalla Commissione europea i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Quesito dell'Azienda di promozione turistica  
della provincia di Roma:  
IVA - servizio di alloggio e prima colazione  
disciplinato dall'articolo 8 della  
legge regionale del Lazio 29 maggio 1997, n. 18.

L'Azienda di Promozione turistica della provincia di Roma ha fatto presente che con legge della Regione Lazio 29 maggio 1997, n. 18, contenente norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie, è stato previsto e regolamentato anche il servizio di "alloggio e prima colazione". L'articolo 8 della legge regionale definisce tale il servizio consistente nell'offrire nella casa di abitazione alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Caratteristica del servizio è che esso viene reso avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Per lo svolgimento di tale attività non è necessario che venga richiesta l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune per l'esercizio delle altre strutture ricettive ai sensi del precedente articolo 7, essendo sufficiente che venga inoltrata una comunicazione preventiva all'"Azienda provinciale per il turismo" competente per territorio. La legge regionale, nel disciplinare la fattispecie nell'ambito dell'ordinamento amministrativo, ha usato espressioni che possono avere conseguenze nell'interpretazione del regime fiscale sotto il profilo dell'IVA, poichè l'attività di "alloggio e prima colazione" viene definita di carattere saltuario ovvero stagionale. Si rende pertanto necessario chiarire i termini dell'esercizio dell'attività al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di imponibilità all'IVA previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L'insieme delle caratteristiche delineate si ritiene che evidenzia, in linea generale, la mancanza di professionalità nell'esercizio del servizio di fornitura di *alloggio e prima colazione*, ricavabile, oltre che dalla dizione letterale della disposizione recata dall'art. 8 della legge regionale, dallo spirito stesso della legge che posiziona, sotto il profilo amministrativo, l'attività in questione al limite tra l'ospitalità volontaria e l'ospitalità imprenditoriale. In particolare, la **compresenza del titolare e degli ospiti** nelle unità immobiliari messe a disposizione lascia intendere che l'attività non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per fini commerciali, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità. È, altresì, da ritenere che rientrino nella normale conduzione e manutenzione dell'immobile i servizi di pulizia delle stanze e di prima colazione, forniti unitamente alla messa a disposizione dei locali, resi in assenza di autorizzazioni sanitarie e senza l'impiego di particolari strumentazioni tecniche ma avvalendosi della normale organizzazione familiare. Infine, anche se non assume in se valore decisivo, nel contesto normativo delineato, appare rilevante il fatto che l'esercizio dell'attività in questione non è subordinato al rilascio di autorizzazioni amministrative, diversamente da quanto previsto per l'esercizio delle altre strutture ricettive disciplinate dalla medesima legge regionale. In relazione alla disciplina fiscale applicabile ai fini dell'IVA, si fa presente che il presupposto soggettivo di imponibilità al tributo sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale. Pertanto, il carattere saltuario della attività di fornitura di *alloggio e prima colazione*, che si identifica sostanzialmente con quello della occasionalità, ne consente in via generale l'**esclusione dal campo di applicazione dell'IVA**. Ciò sempre che, ovviamente, tale attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa. Le attività economiche che danno luogo a ricavi aventi un certo carattere di stabilità sono, infatti, attratte nella sfera impositiva dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 citato, attuativo dell'articolo 4, comma 2 della VI direttiva CEE n. 77/389 del 17 maggio 1977.

IVA  
Trattamento tributario applicabile al servizio  
di alloggio e prima colazione per il bed and breakfast  
reso nella Regione Emilia Romagna,  
ai sensi della legge regionale 26 maggio 1999, n. 170.

## SINTESI REDAZIONALE:

In risposta ad un quesito posto da un'associazione, il ministero delle finanze, con la risoluzione in oggetto, ha fornito alcune precisazioni in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di alloggio e prima colazione, dette anche *bed & breakfast*. Ribadendo un orientamento già espresso, si afferma che il presupposto soggettivo di imponibilità all'IVA

sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di alloggio e prima colazione si identifica con quello della occasionalità; ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA può affermarsi solo se l'attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare. Si conclude inoltre che non influiscono in alcun modo, sul trattamento tributario applicabile, le condizioni di esercizio del *bed & breakfast* stabilite dalle regioni. (A.C.)

#### RISOLUZIONE

Con la nota che si riscontra la Direzione regionale per l'Emilia Romagna ha fatto presente che codesta Associazione ... ha chiesto dei chiarimenti in ordine al trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile alle prestazioni di alloggio e prima colazione effettuate nelle strutture ricettive, meglio note come *bed and breakfast*, operanti nella Regione Emilia Romagna.

Più precisamente la suddetta Associazione ha chiesto di conoscere se le anzidette prestazioni possano essere escluse dal campo di applicazione dell'IVA, analogamente al trattamento fiscale riservato alle medesime attività rese nella Regione Lazio, a condizione, ovviamente, che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti nella risoluzione ministeriale n. 180/E del 14 dicembre 1998.

L'attività in oggetto risulta essere disciplinata dalla legge regionale n. 170 del 26 maggio 1999, in particolare l'articolo 1, comma 3, dispone che "costituisce attività ricettiva a conduzione familiare *bed and breakfast*, l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata in non più di quattro stanze dell'unità abitativa ad uso residenziale e con un massimo di 10 posti letto". Inoltre, i successivi articoli 2 e 3, prevedono, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività in argomento non costituisca cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di residenza delle stesse; infine, la medesima attività può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività da inviare al comune territorialmente competente.

#### PREMESSO CIÒ

##### SI RITIENE DI PRECISARE QUANTO SEGUE.

Con la citata risoluzione n. 180/E del 1998 la scrivente, in una fattispecie del tutto analoga disciplinata nella Regione Lazio, ha, opportunamente, chiarito che il presupposto soggettivo di imponibilità all'IVA sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di "alloggio e prima colazione" si identifica con quello della occasionalità; ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA può affermarsi solo se l'attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Al riguardo, la scrivente è del parere che l'assenza nella citata legge regionale n. 170 del 1999, emanata dalla Regione Emilia Romagna, di un qualsiasi riferimento al carattere di saltuarietà della attività di che trattasi o all'utilizzo delle tre camere a sei posti letto, come invece previsto dalla predetta legge regionale per il Lazio, non rappresenti un elemento dirimente al fine di stabilire l'esclusione o meno della stessa attività dall'ambito applicativo del tributo.

La suddetta risoluzione n. 180/E, nello stabilire la irrilevanza ai fini IVA dell'attività di *bed and breakfast* esercitata in conformità alle disposizioni normative approvate dalla Regione Lazio, in quanto caratterizzata da elementi che fanno ritenere la sussistenza dell'occasionalità nell'esercizio della medesima, ribadisce, come innanzi menzionato, principi di carattere generale presenti nell'ordinamento fiscale, che quando si verificano determinano la carenza del presupposto soggettivo dell'IVA e quindi la esclusione dal suo campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata.

Premesso ciò, la scrivente ritiene non decisivo, al fine di stabilire la rilevanza al tributo dell'attività di *bed and breakfast*, la semplice considerazione che la legge regionale approvata dalla Regione Emilia Romagna non richiami tutte le condizioni previste in quella, disciplinante la stessa attività, adottata dalla Regione Lazio.

In conclusione, si ritiene che anche l'attività di alloggio e prima colazione resa sul territorio della Regione Emilia Romagna ai sensi della citata legge regionale n. 170 del 1999, ben possa considerarsi, se effettivamente resa con carattere di occasionalità, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.

Per converso, nell'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificerebbe in termini abituali e quindi professionali.

In tal caso, l'attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, conformemente con quanto previsto dal dettato normativo comunitario.

È appena il caso di evidenziare che l'attività in questione, ancorché - ricorrendone i presupposti - non rientri nell'ambito applicativo dell'IVA, in quanto attività commerciale non esercitata abitualmente, è soggetta all'imposizione sui redditi, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera i) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

N° 495

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 15 gennaio 2004, n. 2

## Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Interpretazioni.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, parte I

Alle A.A.P.I.T. della Sicilia.

Con l'abrogazione del 1° comma dell'art. 221 del regio decreto n. 1265/34 del T.U.L.L.S., prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 425/94, è venuta meno la necessità di acquisire il parere preventivo di ordine igienico-sanitario ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità. Il comma 4 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha espressamente indicato che l'esercizio dell'attività di bed & breakfast non comporta il cambio di destinazione d'uso che, ragionevolmente, deve originarsi in civile abitazione.

Nella fattispecie, i soggetti che intendono destinare parte della loro abitazione devono possedere per la stessa la certificazione di abitabilità per le norme di igiene pubblica applicate alle civili abitazioni. L'applicazione dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, alla luce dell'ultima modifica intervenuta con l'applicazione dell'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, comporta la necessità inalienabile di indicare espressamente il numero dei servizi igienici da ricavare nell'appartamento in relazione al numero degli ospiti da alloggiare.

Dal momento che l'art. 77 della legge regionale n. 4/2003, al comma 1, ha ampliato il numero delle camere e dei posti letto da destinare all'attività di bed & breakfast senza specificarne le opportunità, non avendo il supporto delle aziende sanitarie, non più competenti per l'abrogazione dell'art. 221 del regio decreto n. 1265/34, si rende necessario, per l'attività istituzionale delle A.A.P.I.T. provinciali, dare un indirizzo per potere procedere omogeneamente alla classificazione dei bed & breakfast.

È, dunque, necessario richiamare il comma 5 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, che indica chiaramente le tipologie di bed & breakfast ed i relativi servizi di cui dover disporre per l'esatta classificazione: a una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre (oggi cinque) e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle, se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato. Dalle discendenze del comma 5 si evidenzia che per i bed & breakfast a tre stelle nessuna indicazione è necessaria, mentre per i bed & breakfast a due e ad una stella si deve determinare il numero dei servizi da mettere a disposizione degli ospiti.

Per una più congrua applicazione della legge, nel tenere presente il rapporto bagni/posti letto, previsto per tutte le strutture ricettive, si richiama, per analogia, il decreto 11 giugno 2001 che indica espressamente (nell'allegato A) per tutte le strutture ricettive extralberghiere per le quali si richiede la destinazione d'uso di "civile abitazione" (esempio: affittacamere) la presenza di "un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato".

Alla luce di quanto specificato, le A.A.P.I.T. provinciali non potendosi più avvalere del parere igienico-sanitario non previsto per la destinazione d'uso di "civile abitazione" dovranno fare riferimento al certificato di abitabilità ed alla relazione tecnica, corredata da una planimetria dell'unità abitativa firmata da un tecnico abilitato, che attesti, con assunzione di relative responsabilità civili e penali, che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo in osservanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

La presente circolare sarà pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo:

PORRETTO

N° 496

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto assessoriale 30 novembre 2004.

## Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Aiuti al bed & breakfast".

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 17 dicembre 2004, parte I

### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, "Aiuti al bed & breakfast";

- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo;
- Visto il decreto 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, che norma i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed & breakfast";
- Visto l'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, che modifica ed integra la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto l'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, che inserisce l'attività di bed & breakfast tra quelle previste dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Visto l'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, che, nel modificare ed integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha ampliato il numero delle stanze e conseguentemente degli ospiti da accogliere in esercizio di bed & breakfast;
- Vista la circolare n. 2 del 15 gennaio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, che nell'integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha disposto per i B&B a due e ad una stella la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato;
- Visto il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 22 aprile 1971, recante modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, nonché il successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali relativamente alle altezze minime ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione, che prevedono:
  - per un posto letto, almeno mq 8 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - per due posti letto, almeno mq 14 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - per tre posti letto, almeno mq 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - per quattro posti letto, almeno mq 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
  - i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
  - l'altezza minima delle camere deve essere almeno m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55);
  - ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
  - le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si diffondano;
- Considerato che, per l'esercizio dell'attività di bed & breakfast, il fabbricato deve essere già in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
- Considerato che tutti gli impianti devono rispondere ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- Visto il comma 9 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che stabilisce che alle attività di bed & breakfast si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA;
- Ritenuto opportuno distinguere i diversi campi di applicazione della norma relativa all'I.V.A., si determina che qualora l'attività venga svolta in modo continuato, deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si prevede di esercitare in periodi di tempo discontinui e limitati, non è richiesta l'apertura di partita I.V.A., ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa;
- Viste le risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che inquadrano esplicitamente l'attività di bed & breakfast la quale, in quanto svolta dal proprietario residente abitante di quella unità abitativa, non presuppone un utilizzo di tipo commerciale e inoltre l'occasionalità dell'utilizzo dell'immobile determina l'esclusione dell'applicazione del regime I.V.A., sottoponendo gli esercenti all'obbligo del rilascio all'ospite di una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B&B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite;
- Considerato che le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite presso le province regionali, hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di classificazione ai sensi del decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, per i bed & breakfast già avviati;
- Ritenuto di dover indicare in maniera chiara e inequivocabile le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo in presenza di bandi di selezione emanati dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, richiamando il decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento tramite l'allegato A;

DECRETA:

### Art. 1

*Servizi igienici.*

Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, in relazione ai requisiti minimi dei bed & breakfast a 3 stelle, si dispone, per i B&B a due e ad una stella, la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato.

### Art. 2

*Requisiti igienico-sanitari.*

In osservanza al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, nonché al successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione destinati all'ospitalità in bed & breakfast sono ordinati come segue:

- per un posto letto occorrono, almeno mq 8, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per due posti letto, almeno mq 14, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per tre posti letto, almeno mq 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per quattro posti letto, almeno mq 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
- l'altezza minima delle camere deve essere almeno m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55);
- ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si diffondano.

### Art. 3

*Abitabilità.*

Il fabbricato dove si intende esercitare il bed & breakfast deve essere in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

Nel caso in cui gli uffici competenti al rilascio non fossero in condizione di rilasciarlo, dovrà essere richiesto un certificato di conformità alle norme urbanistiche, nonché alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale n. 32/2000 sarà sufficiente una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che attesti l'abitabilità dell'intero immobile e la sussistenza delle norme igienico sanitarie.

### Art. 4

*Sicurezza degli impianti.*

Il bed & breakfast deve possedere il certificato di idoneità relativamente all'adeguamento di tutti gli impianti ai requisiti sulla sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, o, in sostituzione, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da un tecnico abilitato che attesti che tutti gli impianti rispondono ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge n. 46/90.

### Art. 5

*Partita I.V.A.*

Per quanto disposto dal comma 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, i titolari di bed & breakfast dovranno essere in possesso di partita I.V.A. qualora l'attività venga svolta in modo continuato, e la stessa deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si esercita in periodi di tempo limitati non è richiesta la partita I.V.A., ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa. In presenza di partita I.V.A. saranno rilasciate le rituali ricevute fiscali, mentre in assenza di partita I.V.A. gli esercenti dovranno rilasciare all'ospite una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B & B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite.

### Art. 6

*Adempimenti di pubblica sicurezza.*

Ogni presenza dovrà essere comunicata, anche tramite i mezzi di comunicazione veloce (fax, e-mail, etc.), alla competente questura circondariale, trattenendo copia della stessa.

### Art. 7

*Verifica presenze.*

Alla scadenza dell'anno solare dovranno essere comunicate all'A.A.P.I.T. competente per territorio le effettive presenze avute nel periodo, avvalendosi delle ricevute (fiscali e non fiscali) rilasciate e delle comunicazioni inoltrate agli uffici di pubblica sicurezza. Inadempendo a tale procedimento, o giustificando meno di 50 presenze per l'anno, potrà essere revocato l'eventuale contributo regionale concesso.

### Art. 8

*Classificazioni.*

Le certificazioni già rilasciate dalle A.A.P.I.T. competenti per territorio, alla loro naturale scadenza, verranno rivalutate sulla scorta delle disposizioni contenute nel presente decreto.

## Art. 9

### Dotazioni complementari.

In presenza di contributi messi a bando dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, si rimanda al decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento che individua, per l'esercizio del bed & breakfast, le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo (allegato A).

## Art. 10

### Norme di carattere generale.

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel testo della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 88 e succ.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente all'allegato A, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipartimento turismo, sport e spettacolo:  
www.regione.sicilia.it/turismo

Palermo, 30 novembre 2004

PORRETTO



## ALLEGATO A

### Requisiti dei bed & breakfast ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001.

Dotazioni complementari, arredi e corredi rimborsabili con i contributi pubblici previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

In presenza dei contributi pubblici di cui al comma 10 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in ottemperanza alle disposizioni del decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, si riportano di seguito le quantità di dotazioni complementari, arredi e corredi rimborsabili dalla Regione siciliana:

#### BED & BREAKFAST ★★★

Ambienti accessori	Caratteristiche	Opere relative
Bagni privati completi	Vasca o doccia Lavabo WC e bidet	Fornitura e collocazione, completa di finiture e allacci alla rete
Locali comuni (cucina) (si precisa che, ai fini del rimborso delle spese, il locale di uso comune è stato individuato nella cucina perché sicuramente presente in tutti gli immobili di civile abitazione)	N. "n" tavoli in proporzione agli ospiti N. "n" sedie in proporzione agli ospiti N. 1 piano cottura, o cucina a gas N. 1 frigorifero N. 1 macchina da caffè per uso domestico N. 1 spremiagrumi per uso domestico N. "n" stoviglie da colazione in proporzione agli ospiti	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza
Impianto di climatizzazione	N. 1 pompa di calore o n. 1 ventilatore a pale in tutte le camere da letto destinate agli ospiti	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza

Ambienti complementari	Collocazioni	Opere relative
Televisione	In tutte le camere da letto destinate agli ospiti. Ove possibile, è consentito dotare l'apparecchio di impianto satellitare	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza
Attrezzature per la pulizia	N. 1 lavatrice adeguata al rispetto del servizio di pulizia dei corredi da effettuarsi giornalmente N. 1 apparecchio per la pulizia della casa per uso domestico (aspirapolvere o lavapavimenti) N. 1 sterilizzatore per servizi igienici.	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza

Arredi	Collocazioni	Quantità
Letto	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Fino ad un massimo di 4 per stanza
Tavolino	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Armadio	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Comodino o ripiano	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per posto letto
Specchio	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Appliques da comodino	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per comodino, adeguato alle norme di sicurezza
Lampada da tavolo per leggere e scrivere	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Una per tavolino, adeguata alle norme di sicurezza
Sgabello o ripiano apposto per i bagagli	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Cestino per rifiuti	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza, completo di sacchetto igienico
Sedia	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Una per posto letto
Tende per interni	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Fornitura e collocazione, in rapporto al numero degli infissi, adeguate alle norme di sicurezza e al tipo di arredamento degli ambienti

Corredi	Collocazioni	Qualità
Biancheria da letto e da bagno	Nelle camere da letto e nei bagni destinati agli ospiti	Adeguate al tipo di arredamento degli ambienti

#### BED & BREAKFAST ★★

Ambienti accessori	Caratteristiche	Opere relative
Bagni privati completi	Vasca o doccia Lavabo WC e bidet	Fornitura e collocazione, completa di finiture e allacci alla rete
Locali comuni (cucina) (si precisa che, ai fini del rimborso delle spese, il locale di uso comune è stato individuato nella cucina perché sicuramente presente in tutti gli immobili di civile abitazione)	N. "n" tavoli in proporzione agli ospiti N. "n" sedie in proporzione agli ospiti N. 1 piano cottura, o cucina a gas N. 1 frigorifero N. 1 macchina da caffè per uso domestico N. 1 spremiagrumi per uso domestico N. "n" stoviglie da colazione in proporzione agli ospiti	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza
Impianto di climatizzazione	N. 1 pompa di calore o n. 1 ventilatore a pale in tutte le camere da letto destinate agli ospiti	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza

Dotazioni complementari	Collocazioni	Opere relative
Televisione	N. 1 apparecchio nel locale comune che si destina agli ospiti. Ove possibile, è consentito dotare l'apparecchio di impianto satellitare	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza
Attrezzature per la pulizia	N. 1 lavatrice adeguata al rispetto del servizio di pulizia dei corredi da effettuarsi giornalmente N. 1 apparecchio per la pulizia della casa per uso domestico (aspirapolvere o lavapavimenti) N. 1 sterilizzatore per servizi igienici.	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza

Arredi	Collocazioni	Quantità
Letto	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Fino ad un massimo di 4 per stanza
Tavolino	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Armadio	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Comodino o ripiano	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per posto letto
Specchio	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Appliques da comodino	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per comodino, adeguato alle norme di sicurezza
Lampada da tavolo per leggere e scrivere	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Una per tavolino, adeguata alle norme di sicurezza
Sgabello o ripiano apposto per i bagagli	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza
Cestino per rifiuti	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Uno per stanza, completo di sacchetto igienico
Sedia	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Una per posto letto
Tende per interni	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Fornitura e collocazione, in rapporto al numero degli infissi, adeguate alle norme di sicurezza e al tipo di arredamento degli ambienti

Corredi	Collocazioni	Qualità
Biancheria da letto e da bagno	Nelle camere da letto e nei bagni destinati agli ospiti	Adeguate al tipo di arredamento dell'ambiente

#### BED & BREAKFAST ★

Ambienti accessori	Caratteristiche	Opere relative
Locali comuni (cucina) (si precisa che, ai fini del rimborso delle spese, il locale di uso comune è stato individuato nella cucina perché sicuramente presente in tutti gli immobili di civile abitazione)	N. 1 tavolo N. "n" sedie in proporzione agli ospiti N. 1 frigorifero N. 1 macchina da caffè per uso domestico N. 1 spremiagrumi per uso domestico N. "n" stoviglie da colazione in proporzione agli ospiti	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza

Dotazioni complementari	Collocazioni	Opere relative
Attrezzature per la pulizia	N. 1 lavatrice adeguata al rispetto del servizio di pulizia dei corredi da effettuarsi giornalmente N. 1 sterilizzatore per servizi igienici. N. 1 apparecchio per la pulizia della casa per uso domestico (aspirapolvere o lavapavimenti)	Fornitura e collocazione, completa di impianti di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza Adeguate alle norme di sicurezza

Arredi	Collocazioni	Quantità
Letto	Nelle camere da letto destinate agli ospiti	Fino ad un massimo di 4
Tavolino	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Uno
Armadio	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Uno
Comodino o ripiano	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Uno per posto letto
Specchio	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Uno, con adiacente presa di corrente
Appliques da comodino	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Uno per comodino, adeguato alle norme di sicurezza
Cestino per rifiuti	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Uno, completo di sacchetto igienico
Sedia	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Una per posto letto
Tende per interni	Nella camera da letto destinata agli ospiti	Fornitura e collocazione, in rapporto al numero degli infissi, adeguate alle norme di sicurezza e al tipo di arredamento dell'ambiente

Corredi	Collocazioni	Qualità
Biancheria da letto e da bagno	Nella camera da letto destinata agli ospiti e nel bagno comune	Adeguate al tipo di arredamento dell'ambiente

Fermo restando che le migliori, strutturali e impiantistiche, d'arredo e corredo, da apportare all'unità abitativa, se non riferite strettamente alle camere destinate agli ospiti, restano a carico del proprietario, si specifica che tutte le altre dotazioni non riportate nel decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, le dotazioni integrative (es.: televisori in tutte le camere per i B&B a due stelle) e le apparecchiature tecnologiche utili al miglioramento dell'esercizio dell'attività di bed & breakfast, sono completamente a carico del proprietario dell'immobile dove si intende esercitare il bed & breakfast.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437

## Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 22 aprile 1971

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Visto il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi;
- Sentito il Consiglio superiore di sanità;
- Udito il parere del Consiglio di Stato;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Ministro per la Sanità, di concerto con il Ministro per il turismo;

### DECRETA

#### Art. 1

Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le migliorie Igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, è modificato come segue: "Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interne sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio".

#### Art. 2

Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento è modificato come segue: "Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione artificiale e l'aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DM - Ministero per la sanità - Decreto 5 luglio 1975

## Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.

Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975

### IL MINISTRO PER LA SANITÀ:

- Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
- Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- Viste le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;
- Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;
- Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il 27 febbraio 1975;

### DECRETA:

#### Art. 1

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

#### Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

#### Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per 2 persone.

#### Art. 4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

#### Art. 5

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

#### Art. 6

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici conformi. È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

#### Art. 7

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

#### Art. 8

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

#### Art. 9

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

Regione siciliana - Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40

## Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 dell'8 novembre 1993

### Art. 40

#### Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

1. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all'articolo 7 della n. 833 del 1978, sono attribuite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
2. L'Assessore regionale per la sanità emana ordinanze di carattere contingibile ed urgente, dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione, in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia estesa al territorio dell'intera regione o al territorio di più comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati. Qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei termini previsti, l'Assessore regionale per la sanità provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario ad acta.
3. Sono attribuite nel settore dell'igiene e sanità pubblica all'Assessorato regionale della

sanità le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonché ogni competenza attribuita alla Regione in materia dalle leggi vigenti.

4. In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o da regolamento. Per lo svolgimento delle attività istruttorie inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i sindaci si avvalgono dei presidi e settori della competente unità sanitaria locale e, prioritariamente, del personale di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 febbraio 1991 n. 58. Tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, sono adottati dall'unità sanitaria locale.
5. L'organo di gestione di ciascuna unità sanitaria locale, in base ad uno schema predisposto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessorato regionale della sanità, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio, approva il regolamento di igiene secondo le esigenze locali, previo parere dei comuni interessati che si intende espresso favorevolmente se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
6. Spettano alle aziende unità sanitarie locali tutte le attività in materia di igiene e sanità di cui al comma 1 e di vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle già di competenza dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari, nonché le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4.
7. L'organo di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833 del 1978, individua il personale dell'unità sanitaria locale in servizio presso il settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro e presso il settore sanità pubblica veterinaria, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità.
8. Il personale di cui al comma 7 nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari, provinciali e comunali, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, che sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo.
10. Nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del settore sanitario competente per materia dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o per sua delega da altro medico del settore.

## N° 292

Regione siciliana - Assessorato alla sanità  
Decreto 18 novembre 1994, n. 13306, art. 4

**Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonché quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali.**

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 26 novembre 1994

### Art. 4

#### Attribuzioni del sindaco.

- 1) In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da leggi o regolamenti, ed in particolare:
  - a) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  - b) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;
  - c) rilascio delle autorizzazioni per l'uso di combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
  - d) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
  - e) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
  - f) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse;
  - h) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 lettera c) ed ex art. 44 lettera a)

- i) del D.P.R. n. 327/80, limitatamente ai mezzi che operano nell'ambito comunale;
- i) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo, per il consumo umano e/o per uso igienico sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale, sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate dal D.A. n. 3446 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio o con un funzionario da lui delegato del settore igiene pubblica;
- l) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici (R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni);
- m) provvedimenti relativi al titolo 10° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria;
- n) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.

### Art. 5

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 4, i sindaci, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge regionale n. 6/1981 e dai commi I e IV dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, si avvalgono prioritariamente dei servizi di igiene pubblica.

## N° 243

DM - Decreto Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

### Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Abbattimento barriere architettoniche.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989, supplemento ordinario

#### IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

- Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio, n.13;
- Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
- Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

#### EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1

#### Campo di applicazione.

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

### Art. 2

#### Definzioni.

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordenti.

B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.

D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

- H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
- I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978
- M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
- N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

## Art. 5

### Criteri di progettazione per la visitabilità.

#### 5.1 – RESIDENZA.

Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.

#### 5.2 – SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE.

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento. Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro statico". In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di 2;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

#### 5.3 – STRUTTURE RICETTIVE.

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità. Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

N° 237

Comune di Palermo - Ripartizione edilizia privata  
Disposizione di servizio 17 aprile 2000, n. 20

### Opere interne. Interpretazione dell' art. 9 della legge regionale 37/85. Direttive.

Il Dirigente coordinatore

Al Dirigente del Servizio concessioni abitabilità per l'edilizia residenziale

Al Dirigente del Servizio concessioni abitabilità per le attività produttive

Al Dirigente del Servizio condono / abusivismo edilizio

All'Assessore all'Edilizia privata

Al Segretariato generale

Oggetto: Opere interne

Interpretazione dell' art. 9 della legge regionale R. 37 / 85 - Direttive.

- Visto l'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che ha recepito, modificandolo, l'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con il quale viene stabilito che le opere interne alle costruzioni sono soggette alla sola presentazione da parte del proprietario e contestualmente all'inizio dei lavori, di una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato alla progettazione nella quale venga asseverato il rispetto delle norme igieniche - sanitarie e di sicurezza vigenti.
- Considerato che per opere interne, a norma della sopracitata disposizione di legge, si intendono tutte quelle opere che non comportino modifiche delle sagoma della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificino la destinazione d'uso della costruzione e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
- Vista la Circolare Ministeriale 16 novembre 1977, Direzione Generale Urbanistica - Div. I. n. 1918, avente per oggetto: "Concessione ad edificare - Opere da realizzare nell'ambito degli stabilimenti industriali".
- Vista la Circolare Ministeriale 30 luglio 1985, n. 3337 / 23 LL.PP., avente per oggetto: "Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 - Decreto legge 22 luglio 1985, n. 356 - Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne".
- Considerato che al punto 10 - Opere interne (art. 26) - della suddetta circolare si rileva che la disciplina dell'art. 26 non sia di agevole applicazione in quanto le opere in questione coincidono, almeno in parte, con gli interventi di recupero così come definiti dall'art. 31 della legge 457/78 (in Sicilia art. 20 della legge regionale 71/78).
- Considerato che il contenuto tipicamente derogatorio dell'art. 9 della legge regionale 37/85 ha determinato, in ossequio ai principi generali vigenti nell'ordinamento giuridico in materia di successioni delle leggi nella concessione o dell'autorizzazione edilizia per gli interventi edilizi realizzati all'interno degli edifici che siano comunque assimilabili alla casistica risultante dalla lettura dell'articolo sopracitato.
- Considerato che da un esame della giurisprudenza consolidata in materia di opere interne sono emersi orientamenti intesi ad una sostanziale estensione della fattispecie normativa alla quasi totalità degli interventi edilizi realizzati all'interno degli edifici e delle loro pertinenze, o comunque rientranti nella tipologia pertinenziale delle c.d. verande non prospicienti su pubbliche vie o piazze, orientamenti di cui si riportano di seguito le decisioni più significative:
  - a) "Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 5755 del 10 maggio 1988  
Rientra nel novero delle opere interne per le quali non è richiesta concessione o autorizzazione a norma dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la modificazione, rispetto al progetto autorizzato, della struttura portante del tetto di capannoni, ove essa sia interna a questi ultimi e non risultino modificati il profilo esterno, la sagoma, la volumetria, la superficie dei manufatti nonché la loro destinazione d'uso."
  - b) "Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 6573 del 3 giugno 1994  
Rientra nel novero delle opere interne non soggette, secondo la previsione dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a concessione o ad autorizzazione e non integra, per tanto, violazione della legge penale la divisione in due dell'altezza di un vano destinato all'esercizio della medesima attività commerciale, realizzata mediante struttura metallica ed assi di legno si da ricavare un soppalco, in quanto tale manufatto non determina né un'alterazione dei volumi preesistenti né costituzione di una nuova unità edilizia".
- Considerato che ai fini della oggettività necessaria di proseguire nel compito di semplificazione dell'azione amministrativa e di rendere meno gravosi per gli Utenti gli adempimenti procedurali loro spettanti, occorre dare un contenuto di massima chiarezza nell'ambito di una disciplina - quella delle opere interne - che ancora oggi, a distanza di quindici anni dalla pubblicazione della legge, si presta a diversa interpretazione tra gli addetti ai lavori ed anche tra i Funzionari dei Servizi di questa Ripartizione.
- Ritenuto di conseguenza necessario per una corretta applicazione della norma, individuare con esattezza la categoria delle opere interne, con lo scopo di ridurre ulteriormente i tempi di definizione delle pratiche attraverso la già paventata semplificazione dei procedimenti.

#### SI DISPONE

L'art. 26 della legge 47/85, nel testo sostituito dall'art 9 della legge regionale 37/85, va interpretato secondo le sottoelencate precisazioni.

Le opere interne possono riguardare singole unità immobiliari sia l'intera costruzione e comprendono le seguenti fattispecie di interventi edilizi:

1. Ampliamenti delle unità immobiliari all'interno della costruzione, mediante accorpamento totale o parziale di unità contigue, anche nei casi in cui, per ottenere l'accorpamento tra due unità, occorre realizzare un collegamento verticale tra due livelli, previa eliminazione della parte di solaio necessaria per l'inserimento della scala interna.
2. Eliminazione o spostamento (demolizione e ricostruzione) di pareti divisorie o parti di esse al fine di ottenere una diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità immobiliare;
3. Rinnovo e/o sostituzione di parti strutturali (lettera B e C, art. 20, della legge regionale 71/78), sempre che non riguardino l'esterno dell'edificio;
4. Sostituzione di singoli elementi costitutivi dell'edificio (lettera D, art. 20, della legge regionale 71/78), sempreché non costituiscano, per tipo ed ampiezza, un insieme sistematico di opere con la finalità tipica della ristrutturazione edilizia;
5. Realizzazione ex novo e/o integrazione di servizi igienici all'interno dell'unità immobiliare ed anche nel caso limite in cui la stessa ne sia sprovvista;
6. Realizzazione ex novo e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei macchinari esterni necessari al loro funzionamento, a condizione che la collocazione di tali macchinari (caldaie a gas e/o metano, serbatoi prefabbricati per la riserva idrica, ecc..) non riguardi i fronti dell'edificio prospicienti su pubbliche vie o piazze; (fatta

eccezione per le pompe di calore con riferimento alle quali si rinvia alla disposizione della scrivente n. 16 del 3 aprile 2000);

7. Chiusura, con strutture precarie, di balconi e verande non prospicienti pubbliche vie o piazze e ciò anche nel caso limite della chiusura di un balcone privo della copertura;
8. Collocazione, negli spazi liberi degli edifici (anche sui lastrici solari) non prospicienti su pubbliche vie o piazze, di piccoli elementi di arredo prefabbricati quali gazebo, pergolati, ecc. Tali strutture devono comunque rimanere aperte da tutti i lati.

Le opere interne non possono in ogni caso comportare negli edifici modifiche dell'aspetto esterno e della copertura e, negli edifici ricadenti nelle zone indicate alla lettera A, dell'art. 2, del D.M. 1444/68, occorre che vengano eseguite nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive. Dalla procedura dell'art. 9 della legge regionale 37/85 sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo monumentale ex legge n. 1089 1497 del 1939, per cui occorrerà l'autorizzazione edilizia per le opere interne da eseguirsi su detti immobili, previa acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA.; se l'immobile è solo parzialmente vincolato, l'inapplicabilità della procedura di cui all'9 riguarda soltanto la parte vincolata.

A titolo esemplificativo si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare nella categoria di quelle "interne", da realizzare nel rispetto dei termini sopra riportati:

- 1) Edilizia residenziale e destinazioni produttive:
  - accorpamento di intere unità immobiliari o di soli vani, anche nel caso in cui le unità o i vani da accorpare giacciono su piani diversi susseguenti;
  - chiusura con struttura precarie di balconi e verande;
  - eliminazione o spostamento di pareti interne o di parte o di esse;
  - opere interne che rispettano le originarie caratteristiche costruttive per gli immobili, ricadenti nelle zone di cui alla lett. A) dell'art. 2 del D.M. 1444/68;
  - realizzazione di piccoli sopralci con luce libera inferiore a ml 2,40 da destinare a locali di sgombero, a condizione che gli stessi non superino il 20% della superficie del vano a cui afferiscono ed in ogni caso la superficie massima di mq 6,00;
  - realizzazione ex novo di servizi igienici ed impianti tecnologici;
  - sostituzione o consolidamento di scale interne o di solai interpiano;
  - apertura o spostamento di vani parta interni nella muratura portante o consequenziale realizzazione di architravi;
  - collocazione di gazebi e/o pergolati.
- 2) Edilizia industriale:
  - attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette);
  - attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;
  - baracche ad elementi componibili in legno, metallo, o conglomerato armato;
  - basamenti incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
  - cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
  - cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
  - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto;
  - canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
  - chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
  - garitte;
  - installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
  - opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
  - passerelle di sostegno in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
  - ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
  - separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;
  - sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc. realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
  - tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
  - trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione.

Per quanto concerne la procedura interna ai Servizi occorre riscontrare le sole comunicazioni di opere interne relative ad interventi strutturali, ribadendo la necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte del Genio civile nei casi in cui sia previsto dalla legge. La lettura, da notificare all'interessato, dovrà essere inviata per conoscenza all'ufficio del Genio civile. I dirigenti dei servizi in indirizzo sono pregati di diffondere la presente a tutto il personale della Ripartizione.

Il Dirigente ammin.: DR. ENNIO MILAZZO – Il Dirigente coord.: ARCH. ITALIA CANNELLA

## N° 205

Regione siciliana - Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 9

### Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici e fabbricati agricoli.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 17 agosto 1985

#### Art. 9

##### Opere interne.

L'art. 26 è così sostituito:

«Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asservi le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile».

## N° 206

Regione siciliana - Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, art. 36

### Deroghe in favore di insediamenti produttivi turistici e fabbricati agricoli.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 17 agosto 1985

#### Art. 36

*Possibilità di ampliamento volumetrico del 30% alla data del 10 agosto 1985.*

Gli insediamenti produttivi esistenti, ivi compresi quelli ammessi a sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, sostituito con l'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, o ai sensi della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, effettuare ampliamenti degli immobili strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30 per cento della superficie in atto coperta.

Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1 ottobre 1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purché le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data predetta.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli è ammessa la loro demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura preesistente.

## N° 158

Ministero degli interni  
Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, artt. 104 - 110

### Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere.

Modificata ed integrata ai sensi delle:

- Circolare 24 gennaio 1963, n. 12;
- Circolare 1 marzo 1963, n. 28;
- Circolare 29 luglio 1971, n. 72.

#### INSTALLAZIONI SPORTIVE

(omissis). Per gli impianti sportivi valgono ora le norme del decreto ministeriale 10 settembre 1986.

#### PISCINE

#### Art. 104

1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della medesima.

#### Art. 105

1. Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antiscrucciolevole di colore chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca.
2. Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m 0,80 debbono avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.
3. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50 rivestita di materiale antiscrucciolevole.

## Art. 106

- Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme:
  - sia i trampolini che le piattaforme debbono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;
  - le piattaforme di lancio, da m 5 e m 10 di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di m 5,00 di lunghezza e m 2,00 di larghezza con recinzione su tre lati;
  - la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma di m 5,00;
  - la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:
    - per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua m 1,00 a m 3,00); profondità m 3,50 con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno m 7,00;
    - per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m 5,00 a m 10,00): profondità di almeno m 5 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m 8 e lunghezza di almeno m 18. Alla fine dei 18 metri occorre prevedere uno scivolo.

## Art. 107

- La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq 2 per ogni bagnante.
- La superficie complessiva del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

## Art. 108

- L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano le perfette pulizie del bagnante.

## Art. 109

- Gli impianti igienici debbono comprendere almeno:
  - due docce per ogni 40 bagnanti;
  - un gabinetto e due orinatoi per ogni 60 uomini;
  - un gabinetto per ogni 30 donne.
- Il rapporto uomini donne si può valutare 4 a 1.

## Art. 110

- "Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile". (\*)  
(\* ) *Articolo così sostituito dall'art. 20 del D.M. 25 agosto 1989.*

## N° 201

Ministero della sanità - Circolare 16 luglio 1971, n. 128

### Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.

Direz. Gen. Serv. Ig. Pubbl. Div. VI. n. 400.6/5.AG/1790  
Oggetto: Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.  
Roma, 16 luglio 1971

Ai Medici Provinciali, loro sedi  
e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno, Roma  
Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma  
Al Commissario dello Stato della Regione Siciliana, Palermo  
Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda, Cagliari  
Al Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Trento  
Al Vice-Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Bolzano  
Al Presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, Aosta  
Al Commissario del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste  
Ai Commissari Governativi presso le Regioni a Statuto ordinario, loro sedi  
Ai Prefetti della Repubblica, loro sedi  
Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, loro sedi  
Al Medico regionale della Valle d'Aosta, Aosta  
Al C.O.N.I., Roma

Come è noto le SS.LL., quali componenti delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e a norma dell'art. 104 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno, dettano prescrizioni in merito al ricambio dell'acqua delle piscine aperte al pubblico e agli impianti di ricircolazione e trattamento delle acque di dette piscine. Agli Ufficiali Sanitari spetta poi la vigilanza relativa alla attuazione di dette prescrizioni e la sorveglianza igienico-sanitaria di tali impianti. Si è ritenuto opportuno pertanto dare delle indicazioni di massima che possono essere tenute presenti per lo svolgimento dei compiti sopraindicati ed assicurino una certa uniformità di impostazione in tutto il territorio nazionale. Dal punto di vista igienico la agibilità delle piscine è subordinata alla osservanza di norme e condizioni di uso che principalmente concernono l'affluenza dei bagnanti, le modalità di esecuzione e di esercizio dell'impianti di depurazione e la entità del ciclo di rinnovo dell'acqua nel bacino. Incidentalmente va osservato che anche le norme di sicurezza relative soprattutto al controllo del carico massimo di affluenza del pubblico ed ai provvedimenti miranti ad evitare incidenti o quantomeno rischi per i bagnanti rappresentano elementi che direttamente o indirettamente esercitano la loro influenza sotto il profilo igienico-sanitario.

## 1.

### Acqua di alimentazione.

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici di inquinamento devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche variano ovviamente con il tipo di acqua utilizzata (Potabile, marina, etc.). In ogni caso deve essere esente da sostanze tossiche o irritanti o inquinanti che possano nuocere ai bagnanti. È però prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide come, ad esempio, il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/m<sup>3</sup>. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo prescritti. A questa portata deve in ogni caso sommarsi la integrazione necessaria a compensare le perdite per evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata di base.

## 2.

### Controllo del numero dei bagnanti.

Perché non si verifichino condizioni di eccessivo affollamento nello specchio d'acqua, pregiudizievoli sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene, è necessario che i valori riportati nell'art. 107 della citata circolare del Ministero dell'Interno, circa la disponibilità di 2 m<sup>2</sup> o m<sup>3</sup> per ogni bagnante siano riferiti a tutti i frequentatori della piscina, presenti oltre la barricata di cui all'art. 108 e non al numero dei bagnanti che effettivamente sono contemporaneamente nella vasca (ad esempio le norme americane richiedono circa 2 m<sup>2</sup> per nuotatore effettivamente presente in acqua). Pertanto il numero massimo di frequentatori che potranno essere contemporaneamente ammessi nella piscina, viene calcolato con le seguenti formule:  
$$N. \text{ max frequentatori contemporaneamente presenti} = \text{Superficie del bacino} / 2 \text{ in m}^2$$
  
oppure:  
$$N^{\circ} \text{ max frequentatori contemporaneamente} = \text{Volume del bacino} / 3 \text{ in m}^3$$

In base ai risultati di valutazioni statistiche, adottati tra l'altro negli Standards americani, si può considerare che mediamente il numero dei bagnanti contemporaneamente presenti in acqua rappresenta un'aliquota pari a 2/3 dei frequentatori totali contemporaneamente presenti nella piscina. Negli impianti aperti liberamente al pubblico nei quali non è possibile computare l'affluenza dei frequentatori, il controllo può effettuarsi solo attraverso verifiche saltuarie tendenti ad accertare che mai il numero dei bagnanti presenti nella vasca superi i limiti consentiti.

Negli impianti in cui l'affluenza del pubblico nella piscina è invece registrata, è possibile controllare il numero di frequentatori e verificare che mai si superino i limiti di affollamento sopra citati (2 m<sup>2</sup> di specchio d'acqua o 3 m<sup>3</sup> di volume per ogni frequentatore contemporaneamente presente nella piscina).

Dalla valutazione delle presenze complessive giornaliere può invece calcolarsi quale sarà la quantità residua di impurità e quindi la diluizione di essa al termine di ciascun ciclo di rinnovo dell'acqua e quindi anche la loro regressione quando in assenza di immissione successiva di impurità si continui ad effettuare il rinnovo dell'acqua nell'impianto (ad esempio si è calcolato che in queste condizioni sono sufficienti da 4 a 5 cicli di rinnovo per ottenere una diluizione del carico inquinante fino a circa l'1%). Queste considerazioni sono di basilare importanza per giustificare la necessità di proseguire ininterrottamente la ricircolazione dell'acqua durante le 24 ore anche quando la piscina non è occupata. Per assicurare che alla fine della giornata l'accumulo delle impurità apportate dai bagnanti che si avvicinano nella vasca non raggiunga limiti di intollerabilità, è sconsigliabile che siano autorizzati numerosi turni di ingresso del pubblico ed è necessario accertarsi che si realizzi in congruo periodo di riposo tra ciascun turno o gruppi di turni di affluenza.

## 3.

### Entità della ricircolazione dell'acqua.

In base a dati raccolti da studi ed indagini sull'argomento e sulla scorta di quanto prescritto dalle norme vigenti in altri Paesi, il proporzionamento delle ricircolazioni dovrebbe assicurare un prelievo di acqua usata ed una riimmissione di acqua depurata, in modo continuo durante le 24 ore, nella quantità oraria non inferiore a 1/8 del volume totale della vasca (cioè 3 ricambi completi nelle 24 ore).

## 4.

### Filtrazione.

I filtri del tipo a pressione o gravità debbono essere installati in batterie multiple per permettere il lavaggio di una aliquota di essi, mentre le altre unità sono in funzione. Le sostanze inquinanti sospese debbono essere eliminate mediante idonea flocculazione e successiva filtrazione.

## 5.

### Disinfezione.

L'acqua presente nella piscina, in linea di massima, dovrà conservare, entro certi limiti, le caratteristiche igieniche che caratterizzano l'acqua in origine; a tal fine oltre al rinnovo parziale dell'acqua di alimentazione questa dovrà essere costantemente depurata mediante l'aggiunta di quantità di sostanze ad azione disinfettante, allo scopo di distruggere quanto più rapidamente possibile i microrganismi patogeni, le alghe ed altre sostanze organiche facilmente cedute dai bagnanti. Pertanto l'acqua dovrà essere addizionata di una quantità di sostanza di disinfettante tale che possa esplicare una azione battericida per tutto il tempo di permanenza dell'acqua nella vasca. Per tale operazione, viene prevalentemente impiegato il cloro sotto forma di ipocloriti o cloro gassoso; possono essere impiegati anche altri disinfettanti a condizione che non esplicino, nelle reali condizioni di impiego, effetti tossico irritanti. Inoltre si ritiene opportuno sconsigliare la disinfezione con lampade germicide a raggi U.V. oppure con apparecchi ozonatori, in quanto tali procedimenti, pur esercitando una immediata e spiccata azione battericida sull'acqua da

trattare, non sono in grado, in particolari condizioni, di assicurare alcuna azione disinfettante residua sull'acqua durante il periodo di permanenza nella vasca. Nell'operazione di disinfezione a mezzo di clorazione, la quantità di cloro da aggiungere all'acqua in entrata varia in relazione alla portata e alla clororichiesta dell'acqua stessa, dovuta alla quantità di sostanze organiche ed inorganiche rapidamente ossidabili. Comunque la quantità di cloro attivo da aggiungere dovrà essere tale da rilevare, alla uscita dell'acqua dalla vasca, la presenza di cloro residuo libero compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l, mentre in nessun punto della piscina potrà mai superare un mg/litro. Qualora per ottenere, nell'acqua in uscita, le concentrazioni di cloro residuo libero sopra menzionate (0,4 - 0,6) si debba aggiungere un quantitativo di cloro tale che nella piscina venga superato il limite di 1 mg/l ciò può essere dovuto a un eccessivo carico inquinante conseguente ad un eccesso di bagnanti oppure ad un insufficiente ricambio. Spesso nel processo di clorazione può verificarsi, per la presenza di particolari sostanze organiche o di alghe formatesi nella piscina stessa, la formazione di cloro - composti organici che impartiscono all'acqua sgradevoli odori. In questo caso si può ricorrere alla cloro-ammoniazione per prevenire la formazione di clorofenoli. Con questo procedimento si ha la formazione di cloroamminele le quali hanno il vantaggio di essere più stabili e quindi di esplicare più a lungo un'azione residua nelle acque trattate; di contro hanno lo svantaggio di possedere potere ossidante e microbica più lento. Per queste ultime caratteristiche, quindi, si reputa opportuno evitare tale processo, in quanto l'impiego di sostanze dotate di azione disinfettante immediata residua, come il cloro e i suoi composti, offrono maggiore garanzie di carattere igienico-sanitario.

#### DOSAGGIO DEL CLORO ATTIVO DELLE ACQUE

Premesso che, per esprimere un giudizio definitivo alla avvenuta depurazione di un'acqua trattata con cloro, è necessario l'esame batteriologico, tuttavia, poiché tale esame richiede qualche giorno, è evidente la necessità di potere applicare altri metodi di esame che permettano di riconoscere rapidamente se nell'acqua trattata siano presenti, dopo un insufficiente periodo di contatto, piccole quantità di cloro libero in eccesso che ci consentano di esprimere un sicuro giudizio sull'efficacia del trattamento eseguito. I metodi studiati per la determinazione qualitativa e quantitativa del cloro attivo presente nell'acqua sono numerosi, tuttavia la lunga esperienza ha dimostrato che un metodo più rapido e rispondente allo scopo, per la sua praticità di uso, specie lontano dal laboratorio, è quello clorimetrico ottenuto con l'aggiunta della soluzione cloridrica di ortotolidina.

#### 6.

##### Controllo.

Come qualunque altro giudizio igienico, anche quello circa la idoneità delle piscine si basa sull'insieme dei dati rilevati in sede ispettiva e sui dati analitici. Tuttavia, nel caso particolare delle piscine, il controllo del cloro residuo, eseguito alla uscita della vasca con frequenza idonea, offre un criterio più semplice, immediato e significativo per valutare la idoneità igienica dell'impianto. Il controllo del cloro residuo dovrà essere effettuato, a cura del gestore, almeno due volte per turno, alla apertura e nel periodo di massimo affollamento della vasca e comunque almeno una volta ogni due ore. I campioni per il controllo del cloro residuo saranno prelevati sulla tubazione di uscita ed in diversi punti della vasca. Il cloro residuo in uscita dovrà essere compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l; nella vasca non dovrà superare la concentrazione di 1 mg/l. I dati rilevati dovranno essere annotati di volta in volta su apposito registro da tenere sempre aggiornato e a disposizione della Autorità sanitaria. Sullo stesso registro sarà annotato, alla chiusura, il numero di bagnanti presenti nell'intera giornata e nei singoli turni. L'Autorità sanitaria procederà dal canto suo ad analoghi controlli del cloro residuo almeno una volta la settimana ed al prelievo di campioni per esami batteriologici e chimico almeno due volte all'anno. Qualora la concentrazione di cloro residuo risultasse inferiore a 0,4 mg/l in uscita o superiore ad 1 mg/l nella vasca o si rilevassero sensibili discordanze fra il controllo del cloro residuo eseguito dalla Autorità sanitaria e quello eseguito dal gestore, l'Autorità sanitaria dovrà effettuare i necessari accertamenti al fine di mettere in evidenza i motivi della disfunzione o invitare il gestore a prendere gli opportuni provvedimenti. Qualora, per inosservanza delle norme e per qualsiasi altro motivo, perdurassero gli inconvenienti rilevati, deve essere immediatamente informato il presidente delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per i provvedimenti del caso.

#### 7.

##### Controlli batteriologici.

A cura dell'Autorità sanitaria tutte le piscine dovranno essere sottoposte a controllo batteriologico almeno una volta all'anno. Inoltre si dovrà procedere al controllo batteriologico ogni volta che si rilevi una concentrazione di cloro-residuo in uscita inferiore a 0,4 mg/l. Dovranno essere eseguiti controlli batteriologici tutte le volte che si accerti o si sospetti una qualche deficienza dell'impianto. Opportuni accertamenti batteriologici dovranno altresì essere eseguiti ogni volta che ciò sia indicato da rilievi epidemiologici. I campioni per l'esame batteriologico dovranno essere prelevati in corrispondenza della tubazione di uscita della vasca. Quando si debba accertare l'idoneità igienica dell'acqua di alimentazione della vasca, si procederà inoltre al prelievo di campioni dell'acqua in entrata. I campioni dovranno essere prelevati con bottiglie sterili contenenti ml 0,1 di tiosolfato di sodio al 10% per ogni 100 ml di capacità della bottiglia. Gli accertamenti batteriologici comprenderanno:

- la ricerca quantitativa dei coliformi totali - che non dovranno essere superiori a 1/100 ml - effettuata con il metodo riportato nella circolare di questo Ministero n. 160 del 1 ottobre 1970;
- Il conteggio delle colonie su agar a 37° C che non dovrà essere superiore a 200/1 ml

Se la concentrazione di cloro residuo in uscita è compresa fra 0,4 e 0,6 mg/litro, è consentita la presenza saltuaria di campioni che eccedano i limiti batteriologici suddetti. Sarà pertanto necessario in tali casi procedere fra l'altro ad una serie di esami batteriologici al fine di la reale situazione igienica. In linea generale e può essere consentito, sempre in presenza di cloro-residuo nella concentrazione richiesta che non più del 20% dei campioni superino i limiti suddetti.

In particolari circostanze, ove l'Autorità sanitaria lo ritenga opportuno, potrà essere eseguita la ricerca di altri indici batterici; fra questi particolarmente importanti per motivi epidemiologici e a causa di una loro maggiore resistenza al cloro nei confronti dei coliformi, risultino gli stafilococchi ed in particolare lo *Staphylococcus aureus*. È consigliabile effettuare la ricerca utilizzando la tecnica delle membrane filtranti e terreni fortemente selettivi per lo *Staph aureus* come il terreno di Zebowitz (Tellurite-Glycine-Agar). Il limite consentito per lo *Staph aureus* è intorno a 10/ml.

#### ESAMI CHIMICI

L'esame chimico di un'acqua utilizzata per piscine ha lo scopo di accertare, unitamente alle indagini batteriologiche, l'idoneità dell'acqua stessa ad uso balneazione. Per tanto l'analisi chimica ha un duplice scopo: uno di evidenziare le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua in origine (alimentazione), l'altro di controllare la conservazione di tali caratteristiche, mediante la determinazione di alcuni elementi significativi ai fini di un giudizio sullo stato igienico dell'acqua in corso di utilizzazione. A tal fine gli elementi necessari a stabilire rapidamente le quantità igieniche di detta acqua possono identificarsi in alcuni parametri base di cui si riportano i limiti di accettabilità, all'uscita della vasca:

PH	6,5 - 8,3
Torpidità	10 mg/l SiO <sub>2</sub>
Sostanze organiche	(KMnO <sub>4</sub> ) contenuto uguale a quello dell'acqua di riempimento
NH <sup>+</sup>	non rilevabile
NO-2	non rilevabile
Cl	30 mg/l oltre il contenuto dell'acqua di riempimento.

Qualora i cloruri dovessero superare i 50mg/l, oltre il contenuto dell'acqua di alimentazione, è necessario rinnovare completamente l'acqua. Con le indicazioni sopra riportate si ritiene di avere fornito uno strumento valido per la vigilanza igienico-sanitaria delle piscine. Si gradirà la segnalazione di eventuali difficoltà incontrate nella loro applicazione pratica.

Il Ministro: F.to MARIOTTI

N° 202

Ministero della sanità - Circolare 15 giugno 1972, n. 86

### Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.

Direz. Gen. Serv. Ig. Pubbl. Div. VI - N 400.6/5. AG.

Oggetto: Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine. Roma, 15 giugno 1972

Al Presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario, loro sedi  
 Ai medici provinciali delle regioni a statuto speciale, loro sedi  
 Al medico regionale della Valle d'Aosta, Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno, Roma  
 Al Ministero del turismo e dello spettacolo, Roma  
 Ai Commissari del governo per le Regioni:  
 Torino - Milano - Trento - Bolzano - Trieste - Genova - Bologna - Firenze - Perugia - Ancona - Roma - L'Aquila - Campobasso - Napoli - Bari - Potenza - Catanzaro  
 Al Rappresentante del governo per la Regione sarda, Cagliari  
 Al Commissario dello stato per la Regione siciliana, Palermo  
 Al Presidente la Commissione di coordinamento regione Valle d'Aosta, Aosta  
 Ai Prefetti della repubblica, loro sedi  
 Ai Medici provinciali delle regioni a statuto ordinario, loro sedi  
 Ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale, loro sedi  
 Ai Presidenti delle amministrazioni provinciali, loro sedi  
 Ai Direttori dei reparti medico e chimico dei laboratori prov. di igiene e profilassi  
 Al C.O.N.I., Roma

Questo ministero in data 16 luglio 1971 diramava la circolare n. 128 relativa alla vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine di cui si allega copia.

Avvicinandosi la stagione estiva nel richiamare il testo di detta circolare si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni anche in seguito a quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti.

Anzitutto si precisa che le istruzioni riportate in detta circolare riguardano le piscine per le quali vengono dettate prescrizioni a norma dell'art. 104 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno e quindi non si riferiscono alle piscine alimentate con acque minerali e a quelle nelle quali si fa uso di acque comuni a scopo terapeutico (R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, titolo II, art. 14).

Per quanto riguarda i procedimenti di filtrazione di cui al paragrafo 4) si precisa che la flocculazione non è necessaria se il mezzo filtrante impiegato garantisce una purezza del filtrato almeno tale da rispettare i limiti di accettabilità di cui al paragrafo 7).

Per la disinfezione di cui al paragrafo 5) si ritiene opportuno integrare quanto è stato detto in merito alla disinfezione con apparecchi ozonatori precisando che possono essere adottati sistemi di disinfezione a base di ozono soltanto quando il trattamento di azonizzazione venga seguito da idonea clorazione allo scopo di garantire costantemente un'azione disinfettante residua per prevenire eventuali pericoli di contaminazione derivanti dai bagnanti presenti nella vasca.

Per quanto riguarda il contenuto del 4° e 5° capoverso del paragrafo 6) controllo, mentre si ribadisce l'obbligo da parte del gestore della annotazione su apposito registro - preventivamente vistato dall'ufficiale sanitario - del cloro residuo e del numero presenti

nell'intera giornata e nei singoli turni, si precisa che il controllo del cloro residuo da parte della Autorità sanitaria deve essere effettuato saltuariamente, in rapporto alla importanza dell'impianto senza la necessità di rispettare la periodicità di cui al 5° capoverso -.

Il Ministero: F.to VALSECCHI

N° 450

Accordo 16 gennaio 2003 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

## Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- Visto gli articoli 2, com. 2, lett. b) e 4, comma 1 del D.L. 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;
- Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;
- Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;
- Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerte alla materia "tutela della salute", ricadente nella potestà concorrente delle regioni;
- Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal D.L. 26 maggio 1997, n. 155;
- Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931 n. 773 e successive modifiche;
- Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

SI CONVIENE NEI TERMINI SOTTOINDICATI:

#### Punto 1

##### *Definizione.*

- 1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

#### Punto 2

##### *Classificazione delle piscine.*

- 2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
- 2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
- a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
    - a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
    - a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonchè quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
    - a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
  - b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
  - c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di

riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

- 2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
- a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
  - b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
  - c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
  - d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
- 2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
- a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
  - b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
  - c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
  - d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
  - e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
  - f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
  - g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonchè dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
  - h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

#### Punto 3

##### *Campo di applicazione e finalità.*

- 3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
- 3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
- 3.3 Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
- a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
  - b) acqua marina;
  - c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

#### Punto 4

##### *Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.*

- 4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
- 4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

#### Punto 5

##### *Controlli.*

- 5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabili della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

#### Punto 6

##### *Controlli interni.*

- 6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
- 6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
- b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
  - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;
  - b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
  - b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
  - b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
  - b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.

6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuate dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.

6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

## Punto 7

### Controlli esterni.

7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

## Punto 8

### Sanzioni.

8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle regioni.

8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

## Punto 9

9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Roma, 16 gennaio 2003

Il presidente: LA LOGGIA - Il segretario: CARPINO



## ALLEGATO 1

### 1.

#### Requisiti igienico-ambientali.

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecnica ed acustiche.

### 1.1

#### Classificazione e requisiti delle acque utilizzate.

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

### 1.2

#### Requisiti dell'acqua di approvvigionamento.

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

### 1.3

#### Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca.

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A. I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto. Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraccarichi inconvenienti.

Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute. Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

### 1.4

#### Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua.

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti:
  - ozono;
  - ipoclorito di sodio;
  - dicloroisocianurato sodico anidro;
  - acido tricloroisocianurico.
  - cloro liquido;
  - ipoclorito di calcio;
  - dicloroisocianurato sodico biidrato;
2. Flocculanti:
  - solfato di alluminio (solido);
  - cloruro ferrico;
  - polidrossicloruro di alluminio;
  - alluminato di sodio (solido);
  - solfato di alluminio (soluzione);
  - clorosolfato ferrico;
  - polidrossiclorosolfato di alluminio;
  - alluminato di sodio (soluzione).
3. Correttori di ph:
  - acido cloridico;
  - sodio idrossido;
  - sodio bicarbonato.
  - acido solforico;
  - sodio bisolfato;

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze atossiche che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
- Poli(idrossietilene (dimetiliminio) etilene (di metiliminio) metilene di cloruro);
- Poli(ossietilene (dimetiliminio) etilene (dimetiliminio) etilene dicloruro);

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.

### 1.5

#### Punti di prelievo.

Acqua di approvvigionamento	campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca	campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca	campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca

### 1.6

#### Requisiti termoigrometrici e di ventilazione.

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m<sup>3</sup>/h per metro quadrato di vasca. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.

### 1.7

#### Requisiti illuminotecnici.

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

## Requisiti acustici.

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.



## ALLEGATO

Tabella A

Requisiti - dell'acqua in immissione e contenuta in vasca		
PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
<b>Requisiti fisici</b>		
<b>Temperatura:</b>		
- Vasche coperte in genere	24°C-32°C	24°C-30°C
- Vasche coperte bambini	26°C-35°C	26°C-32°C
- Vasche scoperte	18°C-30°C	18°C-30°C
<b>PH Per disinfezione a base di cloro.</b> Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l' azione disinfettante	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5
<b>Torbidità in Si O2</b>	<= 2 mg/l Si O2 (o unità equivalenti di formazina)	<= 4 mg/l Si O2 (o unità equivalenti diformazina)
<b>Solidi grossolani</b>	Assenti	Assenti
<b>Solidi sospesi</b>	<= 2 mg/l Si O2 (filtrazione su membrana da 0,45 µm)	<= 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 µm)
<b>Colore</b>	Valore dell'acqua potabile	<= 5 mg/l Pt/Cu oltre quello dell' acqua di approvvigionamento
<b>Requisiti chimici</b>		
<b>Cloro attivo libero</b>	0,6 + 1,8 mg/l Cl2	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2
<b>Cloro attivo combinato</b>	<= 0,2 mg/l Cl2	<= 0,4 mg/l Cl2
<b>Impiego combinato Ozono Cloro:</b>		
Cloro attivo libero	0,4 ÷ 1,6 mg Cl2	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato	<= 0,05 mg/l Cl2	<= 0,2 mg/l Cl2
Ozono	<= 0,01 mg/l O3	<= 0,01 mg/l O3
<b>Acido isocianurico</b>	<= 75 mg/l	<= 75 mg/l
<b>Sostanze organiche</b> (analisi al permanganato)	<= 2 mg/l di O2 oltre l' acqua di approvvigionamento	<= 2 mg/l di O2 oltre l' acqua di immissione
<b>Nitrati</b>	Valore dell' acqua potabile	<= 20 mg/l NO3 oltre l' acqua di approvvigionamento
<b>Flocculanti</b>	<= 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	<= 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
<b>Requisiti microbiologici</b>		
<b>Conta batterica a 22°</b>	<= 100 ufc/1 ml	<= 200 ufc/1 ml
<b>Conta batterica a 36°</b>	<= 10 ufc/1 ml	<= 100 ufc/1 ml
<b>Escherichia coli</b>	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
<b>Enterococchi</b>	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
<b>Staphylococcus aureus</b>	0 ufc/100 ml	<= 1 ufc/100 ml
<b>Pseudomonas aeruginosa</b>	0 ufc/100 ml	<= 1 ufc/100 ml

## N° 217

Commento sulla legislazione che regola la sicurezza

## Nuove norme per il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

### LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE.

Il decreto 9 aprile 1994 del Ministero dell'interno "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere dispone le modalità per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive previste dall'art.6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, competente all'attuazione ad alla vigilanza delle disposizioni impartite dal decreto è il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Legge 5 marzo 1990, n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti ed il successivo decreto di attuazione del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1991, n. 447 riguardano le disposizioni sulla sicurezza di:

- impianti di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
- impianti radiotelevisivi ed elettronici;
- impianti idro-sanitari;
- impianti di gas;
- impianti di sollevamento di persone o cose;
- impianti di protezione antincendio.

### NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

#### PREMESSA

Il reperimento, nella normativa nazionale delle direttive comunitarie sulla sicurezza con i decreti legislativi 626/94, 242/96, 493/96, 494/96, etc., interviene sulla già vasta e complessa legislazione che regola la materia della prevenzione degli infortuni e

della tutela della salute nei posti di lavoro, ma come stabilisce l'art. 98 del D.Lgs. 626/94 "restano in vigore se non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro".

Le modifiche alle precedenti leggi ed anche le nuove materie introdotte non incidono in modo fortemente quantitativo sulle precedenti disposizioni in materia tecnologica e normativa; ma ciò che ostacola certamente l'avvio del nuovo sistema e determinato dal dato che le disposizioni precedenti in materia di sicurezza sono state spesso disattese, particolarmente nella Pubblica Amministrazione.

L'avvio al nuovo approccio della gestione del «Sistema sicurezza» sta negli obblighi che il D.Lgs. 626/94 stabilisce in materia di organizzazione, formazione ed informazione, coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, valutazione, intatti i cardini del D.Lgs. 626/94 possono essere considerati:

- misure generali di tutela, valutazione dei rischi e piani di sicurezza (art. 3);
- ruolo dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (art. 4);
- partecipazione attiva dei lavoratori (art. 5);
- progettazione dei luoghi di lavoro ed impianti (art. 6);
- servizio di prevenzione e protezione (artt. 8, 9, 10);
- informazione e formazione dei lavoratori (artt. 21, 22);
- consultazione e partecipazione dei lavoratori (artt. 18, 19, 20);
- piani di emergenza e prevenzione antincendio (artt. 12, 13).

I nuovi obblighi comportano degli appesantimenti in termini organizzativi e di costi, ma indubbiamente è possibile una proposta operativa che permetta di trasformare i vincoli in opportunità a partire dallo stimolo/necessità di una revisione dell'esistente in termini normativi e tecnologici, per una conseguente ed adeguata "bonifica".

Un sistema globale di sicurezza (come previsto dal D. Lgs. 626/94) potrà diventare sicuramente un investimento con tangibili ritorni anche sul breve termine.

L'obiettivo di eccellere nella sicurezza non è soltanto moralmente corretto e condivisibile da datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ma anche economico (giornate di lavoro perdute, conservazione del patrimonio, tariffe assicurative, rivalse, etc.), ed è soprattutto indice di buona gestione, attraverso:

- a) l'individuazione dei ruoli;
- b) la preparazione di procedure operative, scritte, ragionevoli, conosciute ed applicate;
- c) sviluppo delle risorse umane;
- d) comportamenti culturali;
- e) valutazione dei risultati e sistema premiante.

Il modello sistemico che può essere usato anche come strumento di diagnosi, a cui ci riferiamo per raggiungere gli obiettivi della sicurezza, è basato sulla coerenza delle seguenti variabili:

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Ruolo, autorità, responsabilità, rendere conto dei datori di lavoro e dei supervisori;
- Ruolo di "staff" del Servizio di prevenzione e protezione, inserimento nell'organizzazione del Rappresentante dei lavoratori;
- Ruolo del medico competente;
- Linee di comunicazione;
- Riunioni periodiche.

#### MECCANISMI OPERATIVI

- Verificare l'adeguatezza tecnologica e normativa delle strutture, macchine, etc.;
- Adempimenti di legge e documentazione;
- Verificare e preparare norme e procedure operative scritte, ragionevoli, conosciute, applicate.

#### SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

- Professionalità dei supervisori;
- Addestramento dei nuovi lavoratori;
- Programmi di aggiornamento professionale;
- Riunioni periodiche dedicate alla sicurezza,
- Analisi e pubblicazione degli infortuni e degli incidenti.

#### COMPORAMENTI CULTURALI

- Rendere visibile il coinvolgimento dell'organizzazione attraverso l'entusiasmo alla Sicurezza e l'esempio;
- Reagire esplicitamente ai risultati eccellenti o cattivi;
- Stimolare un cambiamento culturale alla sicurezza non soltanto sui luoghi di lavoro, ma anche in casa, nella guida, etc.

#### CONTROLLO DEI RISULTATI ED "AUDITS"

- Controllare e verificare il rispetto delle norme e procedure operative e determinare l'efficienza delle procedure al conseguimento degli obiettivi, coerentemente al ciclo di "management": programmare, attivare, controllare, affinare;
- Instaurare un sistema di motivazione positiva, correttiva e punitiva.

#### DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE

D.Lgs. 626/94 e modifiche 242/96:

- 83/91 (Direttiva Quadro): Principi fondamentali per promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo I)
- 89/654 Luoghi di lavoro (Titolo II)
- 89/655 Attrezzature di lavoro (Titolo III)
- 89/656 Dispositivi di protezione individuale (Titolo IV)
- 90/269 Movimentazione manuale dei carichi (Titolo V)
- 90/270 Uso dei videoterminali (Titolo VI)
- 90/394 Protezione da agenti cancerogeni (Titolo VII)
- 90/679 Protezione da agenti biologici (Titolo VIII)

DPR 459/96:

- 89/392 – 95/368 Direttiva macchine

DPR 494/96:

- 92/57 Direttiva cantieri

DPR 493/96:

- 92/58 Direttiva segnaletica

D.Lgs. 645/96:

- 92/98 Direttive lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento

Recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza.

Avvio trasformazione da un sistema basato su norme tecniche specifiche a gestione globale della sicurezza, attraverso:

- Organizzazione;
- Valutazione;
- Partecipazione.
- Prevenzione;
- Informazione;

Marginali correzioni a normative precedenti.

Quattro nuove materie contenute nel D.Lgs 626/94

Innovazione in termini qualitativi. La sicurezza sul lavoro è obiettivo dell'esecuzione del lavoro e non più un requisito necessario per svolgerlo.

Aspetti innovativi D.Lgs. 626/94

### Art. 3

#### Misure di tutela.

- Valutazione;
- Programmazione;
- Progresso tecnico;
- Informazione, formazione, istruzione, consultazione.

### Artt. 4, 5, 6, 7

#### Obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti, fabbricanti, progettisti, lavoratori.

- Assegnazione di compiti di responsabilità;
- Predisposizione e distribuzione delle istruzioni;
- Coordinamento attività simultanee;
- Operatività e manutenzione delle opere finite;

### Art. 11

#### Riunione periodica.

- Verifica sull'efficacia del programma di sicurezza.

### Artt. 21, 22, 37, 38, 66

#### Formazione dei lavoratori.

- Quando, comprensibile, documentata;
- Partecipazione;
- Condizioni per il passaggio da strumenti a carattere puntuale "Command and control" a strumenti di gestione per trasformare vincoli in opportunità.

D.Lgs. 626/94 e 242/96, soggetti coinvolti:

- Datore di lavoro;
- Dirigenti e supervisori;
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori;
- Servizio di sicurezza e suo responsabile;
- Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione;
- Coordinatore per la sicurezza durante la esecuzione;
- Rappresentante per la sicurezza;
- Medico competente;
- Organi di sorveglianza.

## N° 452

Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Lettera - circolare 9 ottobre 2003

### Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5 come componenti di impianti di rivelazione di incendio.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi

Lettera - Circolare / Prot. n. P1172 / 4101 sott. 72/C1 (17)

Roma, 9 ottobre 2003

Ai Sigg. Direttori Regionali VV.F. - Loro sedi  
Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F. - Loro sedi

Oggetto: Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5 come componenti di impianti di rivelazione di incendio.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti volti a conoscere di quale tipo di certificazione debbano essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, in relazione a quanto disposto con la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale 4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, in

considerazione della recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 e dell'inizio del periodo di coesistenza con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1 aprile 2003, si fa presente quanto segue:

1. i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R. 21.4.1993, n.246), possono essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1 aprile c.a., per l'uso conforme alla loro destinazione;
2. i decreti interministeriali di cui all'art.6 commi 3 e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle Autorità italiane relative al periodo di coesistenza, al termine del quale potranno essere commercializzati unicamente prodotti marcati CE.

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998 all. II punto 3.2. in materia di documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativamente agli impianti di rivelazione d'incendio, si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali, possano essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per l'uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme a queste equivalenti, emesso da organismi/laboratori di prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo. Restano ovviamente validi i certificati rilasciati dall'ex Centro Studi Esperienze Antincendio.

Il Direttore Centrale: (BARZI)

## N° 165

Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523

### Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1937

Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 (1) (2) (3) (4)

### VITTORIO EMANUELE III

#### PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA, IMPERATORE D'ETIOPIA

- Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo ed i successivi regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1851, e regio decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che ne trasferiscono le attribuzioni al Sottosegretario prima e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda;
- Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
- Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina delle aziende che si occupano di viaggi e di turismo, secondo la mozione approvata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;
- Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1931, circa la vigilanza ed il controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo;
- Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

### Art. 1

Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:

- Categoria A - Uffici viaggi e turismo;
- Categoria B - Uffici turistici;
- Categoria C - Uffici di navigazione.

Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.

### Art. 2

Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate:

- a) vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e così biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, circolare, ecc.;
- b) prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie ed in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima;
- d) vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea;
- e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) organizzazioni di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture;
- g) spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- h) emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da

- organizzazioni nazionali od estere;
- i) rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques) altresì di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare della azienda abbia ottenute le prescritte autorizzazioni;
  - l) rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
  - m) informazioni di ogni genere in materia turistica;
  - n) diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e rendita di guide, orari, ecc.;
  - o) speciali prestazioni, purchè di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.);
  - p) assistenza in genere ai clienti.

### Art. 3

Sono uffici turistici le aziende che delle attività elencate all'art. 2 ne svolgono soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

### Art. 4

Sono uffici di navigazione le aziende la cui attività si limita a fornire informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione interna, marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea, di società od imprese nazionali od estere delle quali esse abbiano la rappresentanza <sup>(5)</sup>.

### Art. 5

Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 <sup>(6)</sup>, e dall'art. 220 del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62 <sup>(7)</sup>. Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta (su parere della speciale Commissione di cui al seguente art. 10) del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di accertare l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, l'efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo. Al Ministero stesso spetta anche di approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare <sup>(8)</sup>. La licenza di P.S. dovrà contenere l'espresso divieto che nei locali delle aziende sopra menzionate siano esercitate le altre attività specificate nel già citato art. 220 del regolamento di P.S. <sup>(7)</sup> <sup>(9)</sup>.

### Art. 6

Le aziende estere possono ottenere la licenza di cui all'art. 5 soltanto se i legali rappresentanti delle aziende abbiano la cittadinanza italiana. Potrà tuttavia essere concessa la licenza di esercizio anche a ditte straniere, rappresentate in Italia da cittadini stranieri, nel caso di riconosciuta idoneità di questi ultimi da parte del Ministero per la stampa e la propaganda, quando esista trattamento di reciprocità da parte delle Nazioni cui tali ditte appartengono.

### Art. 7

La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali, che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altre località del regno, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, del Ministero per la stampa e la propaganda e del Ministero dell'interno. L'obbligo del nulla osta sussiste anche per le succursali di aziende che, per speciale concessione, fossero esenti dall'obbligo della licenza di P.S. <sup>(10)</sup>.

### Art. 8

Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscono in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di P.S.; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero, in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole del Ministero per la stampa e la propaganda <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup>.

### Art. 9

Le aziende nazionali ed estere che attualmente godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di P.S. possono, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto, chiedere una proroga del beneficio stesso. Sull'istanza di proroga il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Commissione di cui all'art. 10, decide di concerto col Ministero dell'interno. La proroga del beneficio della esenzione può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Se l'istanza di concessione della proroga viene respinta, le aziende interessate devono chiedere la licenza della P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di mesi sei dalla comunicazione del provvedimento di rigetto. Fuori del caso che sia stata chiesta la proroga del beneficio dell'esenzione, le aziende nazionali ed estere, che attualmente ne godono, devono chiedere la licenza della P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 10

Il Ministero per la stampa e la propaganda, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentita una Commissione composta come segue:

- 1) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda con funzioni di presidente;
- 2) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 3) tre rappresentanti del Ministero delle comunicazioni con un solo voto;
- 4) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- 5) un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;
- 6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- 7) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;
- 8) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di

- trasporti automobilistici;
- 9) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 10) un rappresentante della Federazione nazionale degli autoferrottramvieri ed autointernavigatori;
- 11) un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero per la stampa e la propaganda. Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero per la stampa e la propaganda per i servizi del turismo <sup>(13)</sup>.

### Art. 11

La domanda di licenza di cui al precedente art. 5, oltre che contenere le indicazioni di cui all'art. 219 del regolamento di P.S. 21 gennaio 1929, n. 62 <sup>(14)</sup>, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente la licenza di P.S. salva l'eccezione di cui all'art. 6;
- 2) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le aziende costituite in tale forma, con l'elenco nominativo delle persone componenti il Consiglio di amministrazione della società e del personale dirigente, provvisto di procura;
- 3) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;
- 4) documenti da cui risulti che i dirigenti abbiano esercitato funzioni di concetto in un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno cinque anni e che sappiano parlare e scrivere correttamente, oltre alla lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee.

### Art. 12

Il titolare della licenza di cui all'art. 5 che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, il Ministero per la stampa e la propaganda e la Questura competente. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza s'intende decaduta. Il termine di chiusura non può essere superiore a 6 mesi; è ammessa una sola proroga di non più di 6 mesi per gravi ragioni da comprovarsi al Ministero per la stampa e la propaganda. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza <sup>(15)</sup>.

### Art. 13

Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di P.S., il Ministero per la stampa e la propaganda, su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 10, può provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o che comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione <sup>(16)</sup>.

### Art. 14

Entro dieci giorni dalla data di comunicazione della concessione della licenza di esercizio, il titolare dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare stesso oppure in titoli al portatore, nella misura che verrà determinata dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero per la stampa e la propaganda, in relazione all'importanza presunta dell'azienda, fra un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 50.000, salve le disposizioni vigenti per i depositi cauzionali derivanti dalla concessione di biglietteria delle Ferrovie italiane dello Stato <sup>(17)</sup>. All'obbligo di prestare cauzione non sono tenute le aziende esonerate dall'obbligo della licenza secondo il disposto dell'art. 9.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'ufficio a garanzia dei danni eventualmente arrecati ai terzi od alle Amministrazioni dello Stato in dipendenza dell'esercizio stesso, nonchè a garanzie di tasse non pagate e di eventuali pene pecuniarie. Lo svincolo della cauzione non potrà essere consentito che con le modalità prescritte dall'art. 116 del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, previa autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda e non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'ufficio e dalla cessazione della sua attività. Nel caso che l'ufficio o l'azienda acquisti uno sviluppo tale da richiedere l'aumento dell'importo della cauzione, il titolare dovrà provvedere, sotto pena di decadenza della licenza, ad effettuare il deposito dell'aumento richiestogli.

### Art. 15

Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate dal Ministero per la stampa e la propaganda, con norme stabilite di concerto col Ministero delle comunicazioni e con i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e delle corporazioni ed avranno principalmente per oggetto: <sup>(18)</sup>

- a) l'orientamento generale dell'attività turistica dell'azienda;
- b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;
- c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
- d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolare modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;
- e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali, in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

### Art. 16

Non potranno essere pubblicati, nè distribuiti programmi annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere, sia all'interno che per l'estero, se non dopo aver ottenuta l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda <sup>(19)</sup>. Della conseguita approvazione dovrà essere fatta citazione nelle pubblicazioni stesse. Requisito indispensabile per l'approvazione sarà che le pubblicazioni contengano precise ed esplicite le indicazioni seguenti:

- 1) itinerario del viaggio o della crociera;
- 2) prezzo;
- 3) specificazione dei servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità;

- 4) termini di tempo per le iscrizioni e per le rinunzie;
- 5) condizioni di rimborso, nei vari casi delle quote pagate;
- 6) data ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Per quanto riguarda le eventuali facilitazioni ferroviarie occorre che l'organizzatore delle crociere o dei viaggi abbia conseguito dal Ministero delle comunicazioni l'adesione per la concessione delle facilitazioni stesse.

#### Art. 17

Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione fra le sedi e le succursali di loro diretta gestione e quelle date in concessione a terzi, o di semplice rappresentanza. ... negli ultimi due casi, dovrà essere indicato il nome del concessionario o del rappresentante.

#### Art. 18

Le denominazioni «uffici od agenzie turistiche», di «navigazione» e simili, nonché le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuta regolare licenza <sup>(20)</sup>.

#### Art. 19

Le rappresentanze di ferrovie estere e gli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di concedere le nuove autorizzazioni dopo sentito il parere dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e delle comunicazioni.

#### Art. 20

Ai Comitati od Enti promotori di movimenti di masse è fatto divieto di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente decreto, se non per il tramite di aziende autorizzate. Potranno essere consentite deroghe dal Ministero per la stampa e la propaganda per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale senza scopi speculativi <sup>(21)</sup>.

#### Art. 21

L'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalle presenti disposizioni è punito ai sensi dell'art. 665 del Codice penale. Le infrazioni agli articoli 18 e 20 sono punite a termine della prima parte, ovvero del primo e del secondo capoverso dell'articolo stesso se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa. Le infrazioni agli articoli 16 e 17 possono soltanto dar luogo a diffida da parte dell'autorità di P.S. e, in caso di recidività (se commesse malgrado una precedente diffida), alla sospensione o alla revoca della licenza.

#### Art. 22

Presso il Ministero per la stampa e la propaganda sarà istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale saranno iscritti gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione, che, al momento della pubblicazione del presente decreto, siano muniti di licenza di P.S. per il rilascio della quale il Ministero per la stampa e la propaganda abbia già espresso il nulla osta prescritto dal decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1931. Un estratto dell'elenco sarà pubblicato nel foglio degli annunci legali di ogni Provincia, per la parte che riguarda la Provincia stessa e chiunque vi abbia interesse potrà farvi opposizione nei trenta giorni successivi, mediante ricorso al Ministero per la stampa e la propaganda che deciderà definitivamente. L'elenco sarà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dove saranno anche rese note le variazioni successive delle quali le Prefetture daranno comunicazione al Ministero per la stampa e la propaganda allo scopo di tenere l'elenco stesso continuamente aggiornato.

#### Art. 23

Le licenze di P.S. rilasciate senza l'intervento del Ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere rinnovate che con la procedura prescritta dall'art. 5 delle presenti disposizioni: è lasciata tuttavia facoltà al Prefetto di concedere una dilazione fino al compimento del sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto per quelle licenze la cui scadenza fosse anteriore a tale data. Entro lo stesso termine anche gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione già provvisti di regolare licenza dovranno versare la cauzione prescritta con l'art. 14.

#### Art. 24

Sono applicabili agli uffici viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. e del relativo regolamento, in materia di autorizzazioni di polizia alle agenzie viaggi, in quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.

#### Art. 25

L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie ed agli scali marittimi, compresa l'attività che si svolge a bordo dei piroscafi in arrivo, senza distinzione di bandiera, deve essere affidata ad uffici viaggi e turismo nazionali. Deroghe potranno essere consentite dal Ministero per la stampa e la propaganda soltanto per uffici stranieri appartenenti a Nazioni con le quali esistano accordi di reciprocità per le organizzazioni turistiche italiane.

#### Art. 26

Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato. La vigilanza e il controllo tecnico e amministrativo della gestione riguardante la vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, anche per gli uffici di viaggio e turismo menzionati all'art. 2 è di esclusiva competenza dell'Amministrazione ferroviaria, alla quale è pure riservata la decisione per le concessioni relative e la facoltà di adottare i provvedimenti di revoca delle medesime. Le norme del presente decreto non si applicano alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, nè agli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima, da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato o a contratto, la cui attività turistica è limitata esclusivamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi.

#### Art. 27

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

#### Art. 28

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ALFIERI - CIANO - SOLMI - DI REVEL - BENNI - LANTINI  
Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI



NOTE

- (1) La materia riguardante gli uffici di viaggio e turismo, gli uffici turistici ecc. è anche disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e dal decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Vedi pure le istruzioni impartite in merito dal Commissariato per il turismo con circolare n. 09680 in data 25 novembre 1955.
- (2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1937.
- (3) Convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1938).
- (4) Modificato con legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (5) Abrogato e sostituito con l'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (6) Riportato a pag. 463 (n.d.r. "Legislazione turistica" a cura di Francesco Fazio, Ettore Balsamo, Mario Lattanzi - Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione generale del Turismo, IV edizione, Roma, giugno 1964, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato).
- (7) Ora Regolamento per le leggi di P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 20.
- (8) Sostituito con l'art. 1 del decr. Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (9) Aggiunto un comma con l'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (10) Sostituito con l'art. 3 del decr. Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (11) Modificato con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (12) Aggiunto un comma con l'art. 1 della legge 22 gennaio 1942, n. 187.
- (13) Sostituito dall'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860.
- (14) Ora art. 204 del Regolamento per le leggi di P.S. 6 maggio 1940, n. 635.
- (15) Modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (16) Modificato con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (17) Vedi art. 3 della legge 4 aprile 1940, n. 860, citata.
- (18) Modificato con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (19) Modificato con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (20) Con circolare n. 20, prot. n. 10563.61/0044 in data 22 febbraio 1963, il Ministero del turismo e dello spettacolo, allo scopo di non ingenerare confusione, nella denominazione in lingua straniera, circa il tipo delle prestazioni particolari degli uffici di categoria B, ha fissato le seguenti diciture:  
in francese: «Agence de voyages, à compétence provinciale»;  
in inglese: «Resort Tourist Bureau, covering local area»;  
in tedesco: «Reisebüro, zugelassen für Stadt und Landkreis».
- (21) Modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

N° 166

Legge 4 aprile 1940, n. 860

Modificazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940

Legge 4 aprile 1940, n. 860 (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1

Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, possono limitare la loro attività al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie, Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

## Art. 2

Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno tre anni.

Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.

I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

## Art. 3

La cauzione per gli uffici turistici e di navigazione può essere ridotta fino al minimo di L. 2.000.

## Art. 4

Gli uffici di viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affissa nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

## Art. 5

Al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, sono apportate le seguenti varianti: L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 3°». All'art. 5 è aggiunto il comma seguente: «Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente.

La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia ed al nulla osta del Ministero della cultura popolare per ciò che si attiene alla competenza tecnica»<sup>(2)</sup>.

All'art. 7 è aggiunto il comma seguente: «Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo nulla osta come al comma precedente. È fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare al Ministero della cultura popolare, oltre che alle questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni»<sup>(3)</sup>.

L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

- 1) del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;
- 2) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 3) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
- 5) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- 6) di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;
- 7) del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;
- 8) di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;
- 9) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;
- 10) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- 11) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;
- 12) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
- 13) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- 14) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotrenvieri ed autointernavigatori;
- 15) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – PAVOLINI – CIANO – GRANDI  
– DI REVEL – HOST VENTURI – RICCARDI  
Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI



## NOTE

- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1940.
- (2) Modificato con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
- (3) Sostituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

N° 167

Legge 22 gennaio 1942, n. 187

## Variazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi.

*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1

All'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è aggiunto il seguente comma: «Agli Uffici turistici ed agli Uffici di navigazione può essere affidata la rappresentanza di Uffici viaggi e turismo per la raccolta di iscrizioni ai viaggi ed alle crociere da questi organizzati».

### Art. 2

L'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui all'art. 10, d'intesa col Mistro per l'interno, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

### Art. 3

La chiusura temporanea degli Uffici viaggi e turismo, degli Uffici turistici e degli Uffici di navigazione, di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – PAVOLINI – GRANDI – GORLA – HOST VENTURI – RICCI – RICCARDI  
Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

## NOTE:

- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942.

N° 168

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630

## Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.

*Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955

DPR - Decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630<sup>(1)</sup>

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
- Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
- Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno;

### DECRETA:

#### Capo I

*Agenzie di viaggio*<sup>(2)</sup>

#### Art. 1

Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti: «Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consiliare<sup>(3)</sup>, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal

Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati all'importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo. Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione. Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6. Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo».

## Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto all'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è modificato come segue:

«La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo».

## Art. 3

L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è sostituito dal seguente: «La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale. Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. È fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni».

## Art. 4

L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: «Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma e i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo. Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronuncia in via definitiva».

## Art. 5

L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: «Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale preavviso, la licenza s'intende decaduta. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza. Dlla chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo».

## Art. 6

L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: «Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione».

## Art. 7

L'art. 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: «Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente, al fine di accertare precipuamente:

- l'orientamento della attività turistica della azienda;
- l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;
- l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
- la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;
- il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione».

## Art. 8

Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: «Non potranno essere pubblicati nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno».

## Art. 9

Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: «Per l'organizzazione dei viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno. Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga può essere concessa anche dal Commissariato per il turismo».

## Capo II

### Guide - Interpreti - Corrieri.

## Art. 10

L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo».

## Art. 11

Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è modificato come segue: «La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, potrà essere disposta anche su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ente reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo».

## Capo III

### Prezzi

## Art. 12

Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole «... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la stampa e propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «all'Ente provinciale per il turismo».

## Art. 13

Alla lett. p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole «... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

## Art. 14

Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: «... per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo». Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo; nel quinto comma le parole: «Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

## Art. 15

Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «al Ministero per la stampa e la propaganda» sono sostituite con le parole: «all'Ente provinciale per il turismo».

## Art. 16

L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue: «La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari. Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali ed agenti dell'Forza pubblica, nonchè dai funzionari del Commissariato per il turismo e dell'Ente provinciale per il turismo nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata».

## Art. 17

L'art. 15 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue: «I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere documentati e presentati, entro sessanta giorni dall'infrazione, all'Ente provinciale per il turismo, che, fatti gli opportuni accertamenti, denuncerà i contravventori al Prefetto per i provvedimenti di competenza».

## Art. 18

L'art. 16 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «Il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale alberghi e turismo» sono sostituite con le parole: «l'Ente provinciale per il turismo».

### Art. 19

Al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: «dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della federazione nazionale alberghi e turismo» sono sostituite con le parole: «dai Prefetti, su proposta, degli Enti provinciali per il turismo, o, comunque, previo loro parere».

### Art. 20

All'art. 6 del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2469, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1112, le parole: «dal Ministero per la stampa e la propaganda» sono sostituite con le parole: «dall'Ente provinciale per il turismo».

### Capo IV

#### *Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri.*

### Art. 21

Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### Art. 22

L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è modificato come segue:  
«All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune».

### Art. 23

Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».  
Analogamente al secondo comma dello stesso articolo le parole: «Ente nazionale delle industrie turistiche» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### Capo V

#### *Affittacamere.*

### Art. 24

Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, è sostituito dal seguente:  
«La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo».

### Capo VI

#### *Rifugi alpini (4).*

### Art. 25

L'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:  
«Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:  
a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convergono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;  
b) di regolare il funzionamento di tali locali;  
c) di promuovere la costruzione di rifugi nonchè di alberghi a carattere turistico e di transito.

Sono esclusi, dalla disposizione di cui alla lettera a) i rifugi o simili di pertinenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali».

### Art. 26

L'art. 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente:  
«La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo, nonchè dagli ufficiali e agenti della Forza pubblica».

### Art. 27

L'art. 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:  
«Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, della pianta o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente decreto-legge. Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.  
La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.  
Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissario per il turismo, il quale decide in via definitiva. In ogni caso il Commissario per il turismo ha il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissario».

### Art. 28

L'art. 6 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue:  
«Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'art. 2 o ritarda di fare la prescritta denuncia o omette alcune delle notizie indicate nell'art. 3, oppure costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto

l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi».

### Art. 29

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è abrogato.

### Capo VII

#### *Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno e di turismo.*

### Art. 30

Nell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sostituito con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, al n. 1) del primo comma e al secondo comma dell'art. 19 dello stesso regio decreto-legge, sono aggiunte le parole «sentito il parere del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo». Al n. 2) dello stesso comma del citato art. 8 alle parole «Ente nazionale per le industrie turistiche» sono sostituite le parole «Ente provinciale per il turismo».

### Art. 31 (5)

Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:  
«Per giustificati motivi eccezionali, i Comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbracci l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal Prefetto, su conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, dispensati dal costituire l'azienda separata».

### Art. 32

L'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, convertito nella legge 4 gennaio 1932, n. 40, è abrogato.

### Art. 33

All'art. 17 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:  
«Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo».

### Art. 34

Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, le parole «Giunta provinciale amministrativa» sono sostituite con le parole: «Ente provinciale per il turismo».

### Art. 35

Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è modificato come segue:  
«Dopo la deliberazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Ente provinciale per il turismo e depositato per la durata di 8 giorni consecutivi nell'ufficio comunale».

### Art. 36

All'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è aggiunto il seguente comma: «L'Ente provinciale per il turismo, nel termine di cui sopra, esprime alla giunta provinciale amministrativa il proprio parere».

### Capo VIII

#### *Disposizioni comuni e finali.*

### Art. 37

Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

### Art. 38

Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, il Guardasigilli: MORO



NOTE

- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 agosto 1955.
- (2) Vedi pure, al riguardo, gli artt. 1-6 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.
- (3) In ordine alla competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo vedasi anche la nota (2) a pag. 142 (ndr: "Legislazione turistica" a cura di Francesco Fazio, Ettore Balsamo, Mario Lattanzi - Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione generale del Turismo, IV edizione, Roma, giugno 1964, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato).  
In particolare per quanto attiene la materia delle agenzie di viaggio va tenuto presente la circolare n. 120, prot. n. 45369 in data 25 luglio 1963 che si ritiene opportuno trascrivere qui di seguito: «Con circolari nn. 106 e 110, in data rispettivamente 29 marzo e 7 maggio 1963, sono stati affermati e chiariti i principi che, in relazione alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, disciplinano le attribuzioni di competenza degli organi di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo.

In particolare per quanto concerne la possibilità che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica citato, demandi proprie competenze al Comitato esecutivo, precisata la portata dell'art. 7 medesimo, con la circolare n. 106 sono stati stabiliti i limiti di tale potestà, nel senso che le competenze consiliari non suscettibili di attribuzione al Comitato sono quelle esclusive del Consiglio medesimo, quelle cioè enunciate espressamente dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, nonché quelle attribuite in modo espresso dalle norme «vigenti». Veniva quindi precisato che per «vigenti» si intendono le norme entrate in vigore successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 1044, dovendo quelle precedenti alla data del 27 agosto 1960 considerarsi assimilate alla generica competenza dell'Ente e come tali, pertanto idonee ad essere, con la deliberazione consiliare, attribuite al Comitato esecutivo.

Non sussistono, per tanto, perplessità di ordine giuridico in merito alle attribuzioni di cui trattasi. Per altro in sede di opportunità amministrativa, considerata l'importanza che di fatto assumono, sul piano locale, alcuni adempimenti riguardanti le agenzie di viaggio, molti Enti provinciali per il turismo non hanno ritenuto di trasferire ai Comitati esecutivi tutte le attribuzioni in materia.

Onde addevenire ad una uniforme disciplina al riguardo, questo Ministero suggerisce che restino di esclusiva competenza dei Consigli gli aspetti preminenti della materia quali il rilascio di nulla osta per l'apertura di nuovi uffici o di filiali, la revoca di licenze e, eventualmente, le nomine di nuovi direttori tecnici».

- (4) Gli articoli del Capo VI sono stati integralmente rifiuti nel testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.
- (5) Per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 il presente articolo deve intendersi abrogato.

N° 169

## Commissario per il turismo - Decreto 29 ottobre 1955

### Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 225 del 5 novembre 1955

Decreto Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 (1)

#### IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

- Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, riguardanti la delega al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale ai Comuni, alle Provincie e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, sul decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo;

#### DECRETA:

#### Agenzie di viaggio

##### Art. 1

Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno che:

- 1) il richiedente e il direttore tecnico abbiano la cittadinanza italiana, a meno che non si tratti di cittadini stranieri appartenenti a Stati con cui esista trattamento di reciprocità;
- 2) il richiedente e il direttore tecnico siano di buona condotta morale e civile;
- 3) il richiedente sia il legale rappresentante della società o dell'ente, nel caso che l'azienda assuma tali forme;
- 4) il direttore tecnico risiede nel Comune, sede della istituenda azienda o si obblighi a trasferirsi in esso;
- 5) il direttore tecnico abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo per un periodo: di cinque anni, per gli uffici di categoria A; di tre anni, per gli uffici di categoria A limitata al territorio nazionale; di un anno, per gli uffici di categoria B o C;
- 6) il direttore tecnico sappia parlare e scrivere correntemente, oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
- 7) i locali siano decorosi, convenientemente ubicati e indipendenti da altri ambienti o esercizi commerciali;
- 8) le attrezzature e l'arredamento siano efficienti e adeguati alla categoria dell'agenzia;
- 9) l'azienda disponga di mezzi finanziari adeguati alla sua importanza;
- 10) la concessione della licenza sia opportuna in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle esigenze generali e locali del turismo, da desumersi dal movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, dalla ricettività e attrezzatura turistica esistenti, dalle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., dal tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.) nonché dall'eventuale qualifica di «stazione di cura, soggiorno e turismo» ovvero di «Comune di interesse turistico» della località in cui dovrà sorgere l'ufficio di viaggio.

Per quanto riguarda la denominazione dell'azienda, gli Enti accerteranno che essa non sia uguale o simile a quella di altre agenzie di viaggio. A tale scopo chiederanno al Commissariato per il turismo se, successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle aziende nella *Gazzetta Ufficiale*, nuove agenzie di altre Provincie abbiano scelto

denominazioni simili. Per le agenzie di viaggio costituite in società, gli Enti accerteranno che l'attività turistica sia fra quelle che la società intenda svolgere per il conseguimento degli scopi sociali.

##### Art. 2

Gli Enti provinciali per il turismo daranno il «nulla osta», oltre che per l'apertura di nuove agenzie di viaggio, anche in caso di apertura di succursali o filiali, passaggio di categoria, sostituzione di titolari e dirigenti tecnici, trasferimento di sede.

Resta riservata al Commissariato per il turismo la concessione del nulla osta per il rilascio delle licenze a ditte straniere, che intendano gestire agenzie di viaggio in Italia.

##### Art. 3

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che la piega funzionalità dell'azienda sia garantita anche dalla continuità delle prestazioni del dirigente tecnico.

##### Art. 4

Gli Enti provinciali per il turismo provvederanno – ai sensi dell'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, – a pubblicare mensilmente, nel Foglio degli annunci legali della Provincia, l'elenco delle nuove agenzie di viaggio autorizzate e, per quelle già esistenti, la cessazione, la revoca e ogni altra variazione riguardante la denominazione, la categoria, il titolare, il direttore tecnico e la sede. Gli Enti invieranno al Commissariato per il turismo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco degli uffici di viaggio di categoria, A, B e C esistenti nella Provincia, completo e aggiornato di ogni variazione verificatasi durante l'anno.

##### Art. 5

Gli Enti provinciali per il turismo, per l'approvazione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che i programmi, gli annunci, i manifesti, ecc., riguardanti l'organizzazione di viaggi e di crociere, da effettuarsi nell'interno del territorio nazionale, contengano le seguenti indicazioni:

- itinerario-orario del viaggio o o della crociera;
- quote di partecipazione;
- servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità (sia per i mezzi di trasporto che per l'alloggio);
- importi da pagare per eventuali servizi supplementari;
- termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- condizioni di rimborso delle quote pagate, sia per rinuncia del cliente che per l'annullamento del viaggio o per causa di forza maggiore, o per altro motivo prestabilito.

Sul programma e su ogni stampato di propaganda dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione. L'approvazione di programmi di viaggi o di crociere all'estero, rimane di competenza del Commissariato per il turismo.

##### Art. 6

Per la concessione delle deroghe di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno:

- 1) il carattere patriottico, culturale o religioso del viaggio o della gita;
  - 2) il carattere occasionale, nonché l'assenza di scopi speculativi del viaggio o della gita;
  - 3) l'appartenenza dei partecipanti all'ente o alla associazione che organizza la gita.
- I viaggi e le gite di cui sopra non potranno formare oggetto di manifesti o di opuscoli di propaganda da diffondere pubblicamente. È consentita soltanto la diffusione fra i soci dell'ente organizzatore, di avvisi, anche sotto forma di notiziari. Detti avvisi dovranno indicare, fra l'altro, la data e gli estremi della conseguita autorizzazione.

Resta ferma la competenza del Commissariato per il turismo per le deroghe riguardanti l'organizzazione di viaggi e di gite collettive all'estero.

#### Guide, interpreti, corrieri.

##### Art. 7

Nell'esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività professionale delle guide, degli interpreti e dei corrieri, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo:

- a) accerteranno l'efficienza della preparazione professionale, la idoneità fisica e il comportamento delle guide, degli interpreti e dei corrieri, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249;
- b) riferiranno al Commissariato per il turismo e, eventualmente, all'autorità di pubblica sicurezza, ogni irregolarità, abuso, infrazione, omissione o violazione di legge che riscontrassero nel settore;
- c) promuoveranno i provvedimenti necessari in relazione ai punti di cui alle precedenti lettere.

##### Art. 8

Il programma di esami, previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, dovrà comprendere anche «nozioni generali sull'organizzazione e sulla legislazione turistica italiana».

##### Prezzi.

##### Art. 9

Gli Enti provinciali per il turismo, d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, eserciteranno assidua vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di prezzi alberghieri, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

In particolare, i controlli saranno effettuati:

- 1) sui registri dei clienti e delle presenze;
- 2) sulle copie dei conti delle persone alloggiate;
- 3) sulla pubblicità dei prezzi.

### Art. 10

Gli Enti provinciali per il turismo, previa intesa con il Prefetto, eserciteranno opportuna vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni igieniche per gli alberghi, le pensioni e le locande, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliori igieniche negli alberghi e all'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

In particolare, gli accertamenti verteranno:

- 1) sugli impianti igienico-sanitari dei bagni e gabinetti;
- 2) sugli impianti delle cucine, lavanderie, stirerie, ecc.;
- 3) sulle condizioni in genere di salubrità dei locali dell'esercizio e delle dipendenze, nonché dei relativi impianti e arredamenti.

### Affittacamere.

### Art. 11

La vigilanza sugli affittacamere, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, da esercitarsi d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza e con quella sanitaria, verterà:

- a) sull'accertamento del numero delle camere e dei letti adibiti al funzionamento dell'esercizio;
- b) sull'osservanza del limite previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, circa la durata minima dell'alloggio da fornire;
- c) sull'esistenza, specie nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, dei requisiti che caratterizzano gli affittacamere, al fine di evitare che questi esplichino attività proprie degli esercizi alberghieri;
- d) sull'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1112;
- e) sull'adempimento dell'obbligo di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la denuncia dei prezzi, a norma dell'articolo 10 della legge n. 1111.

### Rifugi alpini.

### Art. 12

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione o all'apertura di rifugi alpini, accerteranno che:

- 1) si tratti di costruzioni isolate in zone montane, raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere, ghiacciai, morene, ecc., per ricetto dei turisti e degli escursionisti di montagna;
- 2) la costruzione abbia carattere permanente, costituisca valida difesa dal freddo e dall'umidità, sia ubicata in modo da garantire sicuro asilo, abbia ricettività adeguata alla cubatura e risponda comunque a criteri razionali;
- 3) i rifugi con custode dispongono di locali destinati ad alloggio per il custode e allo stazionamento delle guide;
- 4) i rifugi accessibili, durante la chiusura invernale, dispongano di uno o più locali di fortuna con parti apribili dall'esterno;
- 5) i rifugi dispongano di servizi igienici, di rifornimento idrico e di riscaldamento, nonché di conveniente attrezzatura per il conforto, la sosta e il pernottamento di chi vi trova ricetto e siano dotati di cassetta di medicazione e pronto soccorso.

Per la costruzione e l'apertura di rifugi nelle zone militarmente importanti determinate dalle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, gli Enti dovranno accertare che gli interessati abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione dalle competenti autorità militari.

### Art. 13

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini dell'approvazione della nomina del gestore o della persona incaricata della custodia del rifugio, accerteranno che la persona prescelta:

- 1) abbia la cittadinanza italiana;
- 2) sia di buona condotta morale e civile;
- 3) abbia conoscenza della zona ove sorge il rifugio, nonché delle vie di accesso ad esso, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini;
- 4) abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo e i soccorsi sanitari di primo intervento.

### Art. 14

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercizio della funzione di vigilanza ad essi affidata, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che:

- 1) la costruzione, l'apertura e la gestione dei rifugi siano state debitamente autorizzate;
- 2) i rifugi, tenute presenti le loro caratteristiche funzionali siano sempre mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie;
- 3) i gestori e i custodi osservino le disposizioni in vigore sulla disciplina dei rifugi alpini, e, in particolare, quelle riguardanti la tenuta dei registri di pernottamento e la notificazione all'autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate;
- 4) le tariffe per la somministrazione del vitto e per il pernottamento siano tenute in luogo visibile in uno dei locali di uso comune del rifugio.

Le infrazioni alle disposizioni del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, e successive modificazioni, saranno comunicate all'autorità provinciale di pubblica sicurezza e le infrazioni alle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, alle autorità militari, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

### Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

### Art. 15

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'accertare la sussistenza dei motivi eccezionali per

la dispensa prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, terranno presenti le possibilità dell'Amministrazione comunale di assicurare con idonei servizi e personale specializzato il pieno assolvimento dei compiti demandati alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

I motivi eccezionali previsti dall'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, in presenza dei quali potrà essere accordata la dispensa, dovranno essere soprattutto considerati in relazione alla natura ed all'entità del movimento turistico della stazione di cura, soggiorno e turismo, che non dovrebbe postulare la dispensa quando lo stesso assuma rilevanza di interesse nazionale (2).

### Art. 16

I pareri espressi dagli Enti provinciali per il turismo sui bilanci e sui rendiconti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nonché sugli estratti dei bilanci e dei rendiconti dei Comuni dispensati dalla costituzione dell'azienda, attinenti alle partite di entrata e di uscita di cui al primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 705, devono essere informati al criterio del necessario coordinamento di tutte le iniziative turistiche, particolarmente di quelle concernenti le manifestazioni e la propaganda, onde conseguire la più razionale utilizzazione dei fondi comunque destinati al perseguimento di fini di interesse pubblico. Ad approvazione avvenuta, gli Enti provinciali per il turismo devono trasmettere al Commissariato per il turismo un estratto dei bilanci e dei rendiconti di cui al precedente comma ed eventuali successive variazioni.

### Disposizioni comuni.

### Art. 17

Gli accertamenti di cui al presente decreto dovranno essere svolti attraverso idonea istruttoria.

### Art. 18

Le decisioni delle maierie di cui agli articoli 1, 2, 12, 15 e 16 del presente decreto, saranno adottate con deliberazione consiliare che dovrà essere opportunamente motivata e contenere i risultati degli accertamenti eseguiti. Con le stesse modalità saranno proposti il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630. Gli Enti, ove lo ritengano opportuno, potranno chiedere che alle riunioni dei Consigli partecipi, senza voto deliberativo, un funzionario di grado direttivo del Commissariato per il turismo. Ogni altra decisione di cui al presente decreto sarà adottata con provvedimento dei presidenti degli Enti.

### Art. 19

I funzionari degli Enti provinciali per il turismo, che eserciteranno la vigilanza di cui agli artt. 16, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e agli articoli 9, 11 e 14 del presente decreto, saranno investiti dell'incarico con atto formale.

### Art. 20

Tutti i provvedimenti adottati dagli Enti provinciali per il turismo, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e del presente decreto, saranno comunicati al Commissariato per il turismo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dall'art. 2, n. 5), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

### Art. 21

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nelle materie oggetto del decentramento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1955

Il Commissario: ROMANI



NOTE

- (1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 5 novembre 1955.
- (2) Abrogato per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

N° 170

Commissariato per il turismo  
Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo I

Istruzioni impartite dal Commissariato per il turismo per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo.

CAPO I – AGENZIE DI VIAGGIO.

### I

NULLA OSTA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI P.S.

Ai sensi dell'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, spetta ora agli Enti provinciali per il turismo (1) dare il «nulla osta» per il rilascio della licenza di P.S., all'apertura di:

- Uffici di viaggio e turismo (categoria A e cat. A limitata al territorio nazionale).
- Uffici turistici (categoria B).
- Uffici di navigazione (categoria C).

DOMANDE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA  
E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

Al riguardo, gli Enti prenderanno contatti con le Autorità provinciali di P.S., al fine di stabilire intese sulle modalità da seguire per l'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 1 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Peraltro, allo scopo di acquisire con immediatezza idonei elementi di valutazione per la concessione del «nulla osta» e di assicurare alle istruttorie uno svolgimento rapido, esauriente e quanto più possibile uniforme, appare opportuno che dalle stesse domande di licenza, risultino le seguenti indicazioni:

- a) generalità e cittadinanza del titolare, e, ove si tratti di società, la qualità di legale rappresentante di essa;
- b) generalità e cittadinanza del dirigente, se questi sia persona diversa dal titolare;
- c) denominazione che si intende dare all'azienda;
- d) categoria della istituenda azienda;
- e) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;
- f) attività che l'azienda intende svolgere;
- g) attrezzatura dell'azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero; incarichi di rappresentanza eventualmente conferiti all'agenzia da ferrovie, da società di navigazione o da altre imprese di trasporto internazionali o estere; mezzi di trasporto di cui dispone, ecc.);
- h) consistenza patrimoniale dell'azienda.

Le domande poi dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente e del dirigente tecnico, qualora quest'ultimo sia persona diversa dal titolare;
- 2) certificato generale del casellario giudiziale sia del titolare che del dirigente tecnico;
- 3) certificato di residenza del dirigente tecnico nel Comune sede dell'istituenda azienda o dichiarazione con cui il dirigente si impegna a trasferirsi in esso;
- 4) certificato dal quale risulti:
  - per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno cinque anni;
  - per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A limitata al territorio nazionale): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo, per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici (categoria B): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione (categoria C): che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o C per un periodo di almeno un anno.Per «organismi di viaggio e turismo» devono intendersi gli Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale);
- 5) certificato dal quale risulti che il dirigente «parla e scrive correntemente» oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata al territorio nazionale), e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
- 6) dichiarazione con cui il dirigente tecnico s'impegna a dare esclusiva e continua prestazione presso l'istituendo ufficio di viaggio;
- 7) copia autentica dell'atto costitutivo della società o istitutivo dell'ente (se le aziende assumono tali forme) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché dei dirigenti provvisti di procura. Inoltre, dall'atto costitutivo deve risultare che l'attività turistica sia fra quelle che la società o l'ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi;
- 8) pianta planimetrica dei locali dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 9) nota descrittiva dell'arredamento.

I certificati di cui ai nn. 1, 2 e 3 possono essere sostituiti dal modulo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1053. I certificati di cui ai nn. 1 e 6 devono essere redatti su carta bollata competente e debitamente legalizzati.

Il certificato di cui al n. 4 deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso, fra l'altro, deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.

Il certificato di cui al n. 5 deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ovvero da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata.

Le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo alle quali, a seguito di conforme parere del Consiglio, è consentito di gestire, in base alla licenza dell'Autorità di P.S., agenzie di viaggio, non sono tenute a presentare i documenti di cui al punto 7).

#### ISTRUTTORIA

Gli Enti provinciali per il turismo, appena avranno notizie della richiesta di apertura di una nuova agenzia di viaggio, ne daranno comunicazione a questo Commissariato. E così per ogni domanda di istituzione di filiali, mutamento di categoria, sostituzione di titolari e di dirigenti, trasferimento di sede.

Sulla base della documentazione che accompagna la domanda di licenza, dovranno essere chieste riservate notizie:

- alla Questura, per accertare che il titolare ed il dirigente tecnico siano in possesso dei prescritti requisiti civili e morali; che il proposto dirigente abbia effettivamente prestato il servizio indicato nei certificati prodotti; che per il servizio dal medesimo prestato, i datori di lavoro abbiano versato le quote di R.M. cat. C/2 e i contributi per le Assicurazioni sociali e per la Cassa malattie; che i locali destinati all'azienda siano convenientemente ubicati, decorosamente arredati, indipendenti da altri ambienti commerciali. È raccomandabile che i locali abbiano, possibilmente, diretto ingresso su strada;

- alla Camera di commercio, industria e agricoltura, per accertare la potenzialità economica del richiedente nonché l'estimazione e il credito goduti negli ambienti commerciali sia dal titolare che dal dirigente;
- all'Associazione professionale degli agenti di viaggio e a quella degli albergatori, per accertare i requisiti professionali e linguistici del dirigente tecnico prescelto.

Agli Enti suddetti sarà chiesto, altresì, l'avviso sulla opportunità della concessione della licenza in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle esigenze generali e locali del turismo. Al riguardo, dovrà tenersi conto della consistenza del movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, della ricettività e dell'attrezzatura turistica esistenti, delle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., del tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.), nonché dell'eventuale qualifica di stazione di cura, soggiorno o turismo o della qualifica di «comune d'interesse turistico» della località in cui dovrà sotgere l'ufficio di viaggio. Per il trasferimento della sede e il mutamento della categoria della azienda, dovranno essere osservate le norme di cui sopra.

È superfluo soggiungere che la licenza di esercizio per le agenzie di viaggio è titolo strettamente personale. Ne consegue che in caso di morte del titolare, gli eredi dovranno chiedere una nuova licenza. Così anche per la sostituzione del legale rappresentante di una società e per la trasformazione in società di una ditta individuale.

Nel primo caso gli eredi dovranno comprovare la successione; nel secondo dovrà essere esibita copia notarile del verbale dell'assemblea dei soci relativa alla sostituzione del legale rappresentante della società; nel terzo gli Enti accerteranno che attraverso la trasformazione non si voglia mascherare la cessione dell'azienda.

#### II

##### DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA.

Spetta agli Enti Provinciali per il turismo «approvare» la denominazione che l'agenzia di viaggio intende adottare. Tale approvazione è subordinata all'accertamento da parte degli Enti, che nell'elenco di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, non risulti iscritta altra azienda autorizzata con denominazione uguale o simile.

Poiché però tale elenco viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno gli Enti dovranno chiedere al Commissariato se, per il periodo successivo a tale data, nuove agenzie di altre Province abbiano eventualmente adottato denominazioni uguali o simili. Si segnala, peraltro, l'opportunità di non concedere l'approvazione di quelle denominazioni che portino il nome della città dove l'agenzia ha sede. Ciò potrebbe ingenerare, specie all'estero, il convincimento che non si tratti di imprese private aventi scopi di lucro, bensì di organizzazioni ufficiali del turismo locale.

#### III

##### NOMINA DEL DIRIGENTE DELL'AZIENDA.

Tale nomina è subordinata, per quanto attiene alla «competenza tecnica» al nulla osta dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Gli accertamenti da eseguire sono analoghi a quelli indicati per il nulla osta al rilascio della licenza di P.S. per l'apertura di una agenzia di viaggio, e l'istruttoria tenderà, in particolare, ad accertare che il dirigente possieda i prescritti requisiti morali, tecnici e linguistici. Ad avvenuta concessione del nulla osta, gli Enti invieranno al Commissariato copia dei certificati di servizio e di quelli linguistici.

Nel caso che la persona indicata abbia già esercitato le mansioni di dirigente tecnico, non occorre una nuova istruttoria. Basterà la comunicazione del nominativo alla Questura competente, per l'annotazione di esso sulla licenza di esercizio, che, com'è noto, è vincolata anche al nome del direttore tecnico.

Qualora nella domanda si asserisca che il dirigente tecnico abbia prestato servizio presso agenzie di viaggio aventi sede in altra provincia, occorrerà chiederne conferma al Commissariato.

Si richiama l'attenzione degli Enti sulla necessità che le agenzie di viaggio non rimangano sprovviste lungamente del direttore tecnico, il quale garantisce, con la sua presenza, la continuità ed il regolare svolgimento della vita aziendale. È bene, quindi, nel caso che il dirigente cessi dalle sue funzioni, che egli sia sostituito nel più breve termine possibile, e, comunque, non oltre un mese o, eccezionalmente, due, qualora il reperimento di altro direttore presenti particolari difficoltà.

#### IV

##### SUCCURSALI E FILIALI A GESTIONE DIRETTA.

È valida, per le succursali e per le filiali a gestione diretta, la licenza prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge n. 2523 del 1936, previo il nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente Provinciale per il turismo e della Questura della provincia in cui sarà istituita la succursale o la filiale.

La «categoria» delle succursali o delle filiali deve essere la stessa di quella della sede centrale; gli accertamenti sono analoghi a quelli per il nulla osta al rilascio della licenza di apertura di nuove agenzie e devono riferirsi – oltre che alla opportunità dell'iniziativa – all'idoneità tecnica e linguistica del dirigente e al decoro e alla conveniente ubicazione dei locali.

Sarà opportuno, inoltre, interpellare la Camera di commercio della provincia ove si trova la sede centrale, sulla potenzialità economica della ditta in rapporto agli scopi che essa si propone.

Nell'effettuare l'istruttoria sarà bene tenere informata la Questura che ha rilasciato la licenza, alla quale dovrà, a suo tempo, essere comunicata la concessione del nulla osta, per il rilascio della copia della licenza da valere per l'istituenda succursale o filiale.

#### V

##### SUCCURSALI E FILIALI CON GESTIONE AUTONOMA, RAPPRESENTANTI E CORRISPONDENTI DI AZIENDE AUTORIZZATE.

Le succursali e le filiali con gestione autonoma, i rappresentanti ed i corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscono in proprio, sono tenuti a presentare domanda di licenza di P.S. con le modalità richieste per l'apertura di nuove agenzie.

## VI

### AZIENDE ESTERE.

Resta riservata alla competenza di questo Commissariato la concessione del «nulla osta» per il rilascio delle licenze ad aziende straniere che intendano gestire agenzie di viaggio e turismo in Italia, nonché per la sostituzione, in aziende straniere o italiane, di titolari e dirigenti che siano cittadini stranieri.

## VII

### CONSISTENZA PATRIMONIALE.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale del richiedente, essa dovrà essere adeguata alla importanza dell'Ufficio. Giova comunque far presente che per le aziende costituite in società, si è finora ritenuto di richiedere che il capitale fosse di almeno L. 990.000 per gli uffici di categoria A e di categ. C, e di almeno L. 600.000 per le aziende di categoria B.

## VIII

### CAUZIONE.

L'art. 14 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, prescrive che il titolare della licenza di esercizio deve costituire, presso la Cassa Depositi e Prestiti, una cauzione in titoli di rendita pubblica, esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare, oppure in titoli al portatore, nella misura che verrà determinata dal Ministero dell'Interno di concerto con il Commissariato. Gli Enti, pertanto, ad avvenuta concessione del nulla osta previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, trasmetteranno al Commissariato copia della deliberazione adottata.

## IX

### RITIRO TEMPORANEO O REVOCA DELLA LICENZA.

Quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o abbia dato luogo a gravi irregolarità di ordine valutario o amministrativo, o comunque si siano modificate le condizioni originarie della concessione, l'Ente Provinciale per il turismo può provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630. È, peraltro, opportuno che preventivamente sia svolta accurata istruttoria, interessando all'uopo, per le informazioni ed i pareri del caso, la Questura, la Camera di commercio industria e agricoltura, l'Associazione professionale degli agenti di viaggio e quella degli albergatori.

Ove l'Ente intenda avvalersi della facoltà di proporre direttamente all'Autorità provinciale di P.S. l'adozione delle misure di cui sopra, ne informerà, in via preventiva, questo Commissariato, specificando i motivi che consigliano il provvedimento.

## X

### CHIUSURA TEMPORANEA.

In caso di chiusura temporanea di un'agenzia di viaggio (per non più di sei mesi), o di eventuale proroga (per non oltre sei mesi) o di avvenuta decadenza della licenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti Provinciali per il turismo dovranno darne immediata comunicazione al Commissariato.

## XI

### FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.

Gli Enti Provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 3 del decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955, avranno cura di accertare che le agenzie di viaggio non presentino né applichino alla clientela tariffe alberghiere difformi da quelle riportate sull'Annuario Ufficiale degli alberghi, edito dall'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche.

## XII

### VIAGGI COLLETTIVI A CARATTERE TURISTICO E CROCIERE.

L'approvazione dei programmi, degli annunci, dei manifesti, ecc. riguardanti l'organizzazione, da parte di Agenzie di viaggio, di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere all'interno dell'Italia, è stata demandata agli Enti Provinciali per il turismo, mentre resta alla competenza del Commissariato l'approvazione dei viaggi e delle crociere per l'estero. L'approvazione dovrà essere richiesta all'Ente Provinciale per il turismo con domanda in bollo; e i programmi e ogni pubblicazione dovranno contenere le indicazioni di cui all'art. 5 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955. Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione al viaggio o alla crociera, occorre, fra l'altro, che sia fatta menzione dei termini per le iscrizioni e le rinunzie e delle modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

- 1) rinunzia al viaggio da parte del cliente;
- 2) annullamento del viaggio da parte dell'agenzia;
- 3) annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito.

Nel primo caso, considerate le controversie sorte in passato fra agenzie e clienti, è opportuno che nelle norme di partecipazione sia precisato che l'iscritto avrà diritto al rimborso della somma versata, meno il 10% della quota di partecipazione e degli importi per i servizi, sempreché la rinunzia pervenga almeno dieci giorni prima della partenza. A chi rinuncerà dopo tale termine, oltre alla trattenuta di cui sopra, potranno essere addebitate le spese telegrafiche e telefoniche per l'annullamento dei servizi predisposti, come pure il costo di quelle prestazioni che la ristrettezza del tempo non consentirà di recuperare. Nessun rimborso spetta invece a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà a parte del viaggio già iniziato.

Nel secondo caso, l'agenzia è tenuta al rimborso dell'intera somma versata dal cliente.

Nel terzo caso, come questo Commissariato ha avuto occasione di precisare con la circolare 8 gennaio 1953, n. 7, prot. 1055, l'agenzia può operare sulle quote pagate dal cliente una ritenuta, a titolo di concorso nelle spese di organizzazione, non superiore all'8% per importi fino a L. 150.000 e al 5% per la parte eccedente tale somma. Sui programmi e su ogni altro stampato di propaganda dovranno essere indicati gli

estremi dell'approvazione.

Per le gite periodiche di breve durata, i giri turistici della città e i limiti di itinerario in relazione alla categoria dell'agenzia, si precisa quanto segue:

### a) GITE PERIODICHE

Il Commissariato non ha ritenuto finora di autorizzare la diffusione di programmi riguardanti gite periodiche su lunghi percorsi (oltre 500 Km) da effettuarsi entro le 24 ore, nella considerazione che gite siffatte si risolverebbero in estenuanti viaggi e rapidi spostamenti che non darebbero la minima possibilità di ammirare le bellezze panoramiche e artistiche delle località previste nel programma.

Gli Enti vorranno, quindi, in linea di massima, attenersi a tale direttiva.

Per le gite periodiche di 24 ore, da effettuarsi su itinerari serviti da autolinee in concessione, si confermano le istruzioni impartite con le circolari 23 ottobre 1951, n. 5749, 14 agosto 1952, n. 5105, e 31 ottobre 1952, n. 6433.

Si tenga presente, comunque, che sui programmi delle gite dovrà essere sentito l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e che l'autorizzazione potrà essere concessa solo quando le gite non interferiscano con gli autoservizi di linea relativamente agli orari, alle tariffe, alla periodicità, ecc.

Ove occorra, e al fine di evitare situazioni di concorrenza, gli Enti disporranno che le gite si effettuino una sola volta la settimana, possibilmente in giorni non utilizzati dalle autolinee e a prezzi superiori alle tariffe praticate dalle stesse.

Dovrà essere inoltre prevista la prestazione obbligatoria di servizi accessori, (guide, interpreti, visite a musei, pasti, ecc.) il cui importo, da indicarsi specificatamente, deve essere cumulato con quello del trasporto.

### b) GIRI TURISTICI

Per i «giri turistici» della città, si raccomanda che i relativi programmi siano attentamente esaminati specie per quanto riguarda: la durata della gita che non deve essere eccessivamente contratta, i servizi offerti che devono essere di prima qualità (ritrovi ed esercizi pubblici veramente tipici e caratteristici, torpedoni moderni e confortevoli, guide poliglote autorizzate, ecc.), gli itinerari che devono essere completati con opportune soste per la visita alla località, ai musei, ecc., e le tariffe che devono essere eque e possibilmente concordate nella stessa misura per tutte le agenzie.

### c) LIMITI DI ITINERARIO

#### IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DELL'AGENZIA

È superfluo soggiungere che i viaggi e le crociere per l'estero possono essere organizzati soltanto dagli Uffici di viaggio e turismo (categoria A illimitata) di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2523; e che i viaggi per l'interno del territorio nazionale, oltre che dalle agenzie di categoria A illimitata possono essere organizzati dagli uffici di viaggio e turismo (categoria A limitata) di cui all'art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 860. Gli Uffici turistici (categoria B) devono limitarsi alla organizzazione di escursioni per la visita della città in cui hanno sede e dei dintorni.

## XIII

### DEROGHE PER VIAGGI E GITE OCCASIONALI.

Gli Enti, i Comitati, i Sodalizi, gli Istituti che si assumono l'organizzazione di viaggi, escursioni o gite collettive a carattere occasionale, per ottenere la deroga di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e dell'art. 6 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955, dovranno presentare all'Ente per il turismo della provincia in cui ha sede il sodalizio richiedente, domanda in carta legale recante le seguenti indicazioni:

- a) denominazione e domicilio dell'ente, sodalizio, istituto o comitato che organizza la gita, con la precisazione delle finalità statutarie e del carattere della gita;
- b) itinerario e programma del viaggio che dovrà comprendere: il giorno di partenza e di arrivo, i servizi che saranno forniti, i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- c) quote di partecipazione;
- d) condizione di rimborso delle quote pagate;
- e) numero complessivo dei partecipanti;
- f) dichiarazione di appartenenza al sodalizio o all'ente di tutti i partecipanti alla gita;
- g) esistenza o meno di forme assicurative contro gli eventuali danni alle persone.

Condizione essenziale alla concessione della deroga è che il viaggio o la gita sia occasionale, abbia carattere patriottico, culturale, religioso o sportivo e non persegua scopi speculativi.

I viaggi e le gite suddette non potranno formare oggetto di manifesti o di opuscoli di propaganda rivolti al pubblico. È tuttavia consentita la diffusione di avvisi, anche sotto forma di notiziari, esclusivamente tra i soci dell'ente organizzatore. Detti avvisi dovranno indicare, fra l'altro, la data e gli estremi della conseguita autorizzazione.

Gli enti concederanno la deroga dopo aver accertato l'esistenza di tali requisiti.

Il Commissariato, nell'intento di favorire lo sviluppo del turismo sociale, ha ritenuto finora di poter prescindere da specifiche richieste di deroga per le iniziative promosse da enti, istituti o sodalizi a carattere nazionale, i quali oltre a essere noti per le finalità patriottiche, culturali, religiose, sportive, non aventi fini di lucro, danno altresì, affidamento di garanzia per l'impiego di idonei mezzi tecnici [Touring Club Italiano (TCI), Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL), Club Alpino Italiano (CAI), Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Associazione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI), Centro Turistico Giovanile (CTG), Federazione Italiana Escursionismo (FIE)]. Potranno essere ammessi alla dispensa di cui sopra anche altri enti, istituti, comitati o sodalizi che siano dal Commissariato riconosciuti a carattere nazionale e non aventi scopi speculativi. Resta ferma la competenza del Commissariato per le deroghe riguardanti l'organizzazione di viaggi e di gite collettive all'estero.

La deroga, per altro, potrà essere concessa dagli Enti provinciali per il turismo delle provincie di confine, per le gite non eccedenti le 48 ore che abbiano per meta località in territorio limitrofo di oltre frontiera.

Gli Enti suddetti comunicheranno alla competente autorità di P.S. l'avvenuta concessione della deroga ai fini del rilascio del passaporto collettivo.

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084

## Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978

Attenzione: quella che segue è una traduzione non ufficiale.  
I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

### CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AI CONTRATTI DI VIAGGIO (CCV).

Gli Stati Parti della presente Convenzione, Constatando lo sviluppo del turismo ed il suo ruolo economico e sociale, Riconoscendo la necessità di stabilire delle disposizioni uniformi in materia di contratti di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

#### Capitolo I

##### Campo d'applicazione.

#### Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.
2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.
3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni «interline» o altre operazioni simili fra vettori.
4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.
5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.

#### Capitolo II

##### Obblighi generali degli organizzatori e intermediari di viaggi e dei viaggiatori.

#### Art. 2

1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.
2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.

#### Art. 3

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

#### Art. 4

In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.

#### Capitolo III

##### Contratto di organizzazione di viaggio.

#### Art. 5

L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.

#### Art. 6

1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
  - a) luogo e data di emissione;
  - b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
  - c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
  - d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
  - e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
  - f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
  - g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
  - h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;
  - i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
  - j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
  - k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.
2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.

#### Art. 7

1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.

#### Art. 8

Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.

#### Art. 9

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

#### Art. 10

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.
3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

#### Art. 11

1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione, che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.
2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

#### Art. 12

L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

#### Art. 13

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:
  - 50.000 franchi per danno alle persone;
  - 2.000 franchi per danno alle cose;
  - 5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

#### Art. 14

L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.

#### **Art. 15**

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.
2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.
4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.

#### **Art. 16**

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

### **Capitolo IV**

#### *Contratto di intermediario di viaggi.*

#### **Art. 17**

Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

#### **Art. 18**

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.
2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.

#### **Art. 19**

1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi. In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

#### **Art. 20**

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

#### **Art. 21**

L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

#### **Art. 22**

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

#### **Art. 23**

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

#### **Art. 24**

Il franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

#### **Art. 25**

Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.

#### **Art. 26**

Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.

#### **Art. 27**

1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.
2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.

#### **Art. 28**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.

### **Capitolo VI**

#### *Azioni legali.*

#### **Art. 29**

Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.

#### **Art. 30**

1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia. Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

### **Capitolo VII**

#### *Nullità delle stipulazioni contrarie alla Convenzione.*

#### **Art. 31**

1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.
2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.

### **Capitolo VIII**

#### *Disposizioni finali.*

#### **Art. 32**

1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.
2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto della Corte.

#### **Art. 33**

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.

#### **Art. 34**

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392

## Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1991, supplemento ordinario

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE Consiglio del 29 giugno 1982, concernente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte, tra gli altri, degli agenti di viaggio e turismo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
- Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

### EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### 1.

##### *Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio, sia esso "titolare indipendente con funzione di direttore tecnico" o "direttore tecnico", prestate presso un'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente.

#### 2.

##### *Definizione.*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.
2. L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniranno ai cittadini comunitari ogni informazione sulla regolamentazione da cui sono disciplinate le attività considerate.
4. Eventuali attività diverse da quelle elencate al comma 1 rimangono regolate dalle rispettive norme di settore anche se esercitate da agenzie di viaggio e turismo.

#### 3.

##### *Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.*

1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività di cui al presente decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità o di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti anzidetti.
2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.
3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta in tal caso anche ad un organismo professionale competente del Paese di origine o di provenienza.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio d'amministrazione, nonché, in ogni caso, dal direttore tecnico.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati dalle banche

### Art. 35

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo 33.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

### Art. 36

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

### Art. 37

Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga.

### Art. 38

Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.
2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile.
3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione a detta disposizione.

### Art. 39

1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.
2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

### Art. 40

1. Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:
  - a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;
  - b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione.
2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.
3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

### Art. 41

La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte.

### Art. 42

Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.

### Art. 43

Il Governo belga notificherà agli Stati interessati:

1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35.
2. Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 36.
3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39.
4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.

ed istituti di credito di altri Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito italiani.

8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della esibizione.

#### 4.

##### Capacità professionale.

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.
2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:
  - a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;
  - b) ovvero:
    - per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
    - per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
  - c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;
  - d) ovvero:
    - per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
    - per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.
4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.
5. Certificazione dell'attività svolta.
  1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente decreto, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di cui al presente decreto, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
6. Entrata in vigore.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### N° 173

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 13 marzo 2000, n. 521

### Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio.

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Lettera circolare 13 marzo 2000, prot. n. 521

Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia  
Presidenti delle Province regionali della Sicilia  
Presidenti delle AA.AA.P.I.T. della Sicilia  
Sindaci dei comuni dell'Isola  
alle Arcidiocesi e Diocesi della Sicilia  
e, p.c. all'Assessorato regionale degli enti locali  
ai Prefetti della Sicilia

ai Questori della Sicilia  
all'ANCI Sicilia  
all'Unione regionale province siciliane  
al Comando regionale Guardia di finanza

Al fine di regolamentare l'esercizio di organizzatore di viaggi, quale risulta dall'art. 3, lettere b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che espressamente richiama l'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, torna utile richiamare l'attenzione degli enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza del decreto legislativo n. 111/95 citato, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso". Nella considerazione che tale normativa è stata emanata a tutela dei consumatori, gli enti in indirizzo, allorché prevedano l'organizzazione di viaggi, ivi compresi quelli "d'istruzione", vacanze e circuiti "tutto compreso" per i propri dipendenti, per gli alunni e per i propri associati e che non si avvalgano della professionalità delle agenzie di viaggio, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal legislatore nazionale. In particolare, si richiama il contenuto degli artt. 7, 8, 9 e 20 del decreto su richiamato. In ordine poi all'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della circolare del Commissariato per il turismo n. 8581/1955, dei programmi di viaggio relativi alle suindicate iniziative la stessa dovrà essere richiesta alla scrivente Amministrazione entro i 60 giorni antecedenti la data di inizio effettivo del viaggio. Tali programmi si intendono tacitamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato. In caso di accertata mancata ottemperanza alle superiori direttive saranno interessati gli organi giudiziari e amministrativi per i successivi provvedimenti di competenza.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: ROTELLA

#### N° 172

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 13 marzo 2000, n. 518

### Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Lettera circolare 13 marzo 2000, prot. n. 518

Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Alla F.I.A.V.E.T., Palermo  
Assoturismo, Palermo  
Confcommercio, Palermo  
alle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico della Sicilia  
Questure della Sicilia  
e, p.c. al Dipartimento del turismo, Roma

Nelle more dell'approvazione del D.D.L. relativo alla "disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo", si ravvisa la necessità di impartire specifiche direttive sulla scorta, anche, della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale, dell'11 novembre 1998 che ha inteso fornire in materia elementi di indirizzo su tutto il territorio della Repubblica.

Con la citata sentenza preliminarmente viene messo in evidenza il contenuto dell'art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217 (espressamente richiamato dall'art. 9 della legge regionale n. 27/96), che definisce testualmente le agenzie di viaggi e turismo "imprese" alle quali sono applicabili gli artt. 2082 e 2555 del codice civile riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda. Da ciò emerge una incontrovertibile configurazione unitaria dell'agenzia di viaggi che comporta:

- 1) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione ed intermediazione nei servizi turistici riguarda l'impresa nella sua entità unitaria, prescindendo dalle filiali o sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire nell'esercizio della sua attività commerciale-imprenditoriale;
- 2) il carattere regionale dell'autorizzazione non impone una limitazione territoriale di attività nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l'accesso ad un mercato più ampio. È affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività. Ciò è confermato dal fatto:
  - a) che l'apposito elenco, tenuto aggiornato dallo Stato "sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni" è definito, nel 6° comma dell'art. 9 precisato, "elenco nazionale delle agenzie di viaggi";
  - b) che allo Stato spetta di aggiornare annualmente l'anzidetto elenco e pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;
  - c) che tale elenco venga inserito in un'apposita pubblicazione dell'ENIT. Non è priva di rilievo, poi, la circostanza che, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, le Regioni sono tenute ad accertare l'esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale;
- 3) le filiali, le sedi secondarie o le altre articolazioni territoriali dell'attività produttiva (uffici, punti vendita, etc. ...) non costituiscono entità separate dall'Azienda, nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore. Da ciò discende pertanto che:
  - a) nell'istanza per ottenere l'autorizzazione non è necessario indicare la qualità dell'agenzia se principale o filiale;

- b) nell'autorizzazione non è necessario annotare il carattere di agenzia principale o filiale;
- c) il pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla vigente legislazione statale, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse;
- d) la corresponsione della tassa di concessione regionale una volta soltanto e non già anche per l'apertura di filiali di agenzia di viaggi già autorizzata;
- e) il pagamento della cauzione non deve essere prestata dalla filiale di agenzia di viaggi già autorizzata.

#### DIRETTORE TECNICO

Nella considerazione che il termine agenzia di viaggi deve essere inteso unitariamente essendo intrinseco il concetto di impresa, qualunque ne sia l'articolazione sul territorio, discende che è da escludere, in base all'interpretazione testuale dell'art. 9 della legge n. 217/83, la presenza di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria. La scelta del legislatore nazionale è di non gravare l'impresa di vincoli organizzativi quale sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria.

#### SISTEMI INFORMATIZZATI

In presenza di un'agenzia che utilizzi sistemi informatici e che abbia propri terminali "remoti" presso clienti con essa convenzionati è fatto divieto di avvalersi soltanto di tali sistemi automatizzati, con esclusione di personale dipendente dell'agenzia medesima. Tale previsione non trova attuazione nell'ipotesi di clienti individuali e/o non convenzionati. Con successivo provvedimento saranno emanate opportune direttive in ordine ai nuovi sistemi informatici che verranno utilizzati nel campo della telematica avanzata.

#### INDIPENDENZA DEI LOCALI DA ALTRE ATTIVITÀ

Ai fini della tutela del consumatore si ravvisa l'opportunità che i locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ubicati all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, possiedano il requisito della indipendenza da altre attività esercitate.

Per quanto riguarda l'apertura di nuova agenzia di viaggi, il trasferimento della sede e il mutamento della categoria dell'azienda, si applicano le procedure previste dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, non in contrasto con le presenti direttive. In ordine all'organizzazione di viaggi "tutto compreso", trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. In particolare, si sottolinea l'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici. Al riguardo si specifica che i programmi di viaggio devono essere presentati all'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti della Regione siciliana entro e non oltre i 60 giorni precedenti l'inizio delle attività pubblicizzate. Gli stessi si intendono automaticamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato. La presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: ROTELLA

N° 174

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi e turismo

Procedure per apertura nuova agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata all'Assessorato regionale turismo / Dipartimento turismo, spettacolo e sport Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni" 90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare – persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione – ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva, per le società;
- ubicazione dell'istituenda agenzia (via, civico e comune);
- categoria dell'istituenda agenzia;
- denominazione che si intende dare all'agenzia (preferibile fornire più di una denominazione in ordine prioritario);
- generalità complete, cittadinanza e residenza della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia, se questi sia persona diversa dal titolare.

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

##### Richiedente:

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale;
- 5) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto (per le società) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il C.d.A.;
- 6) certificato di iscrizione alla CCIAA (per le società);
- 7) fotocopia del documento di identità valido.

##### Locali:

- 8) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del titolo di proprietà;

- 9) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 10) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 11) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 12) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico;
- 13) nota descrittiva dell'arredamento.

#### Direttore tecnico:

##### 1) SE GIÀ ABILITATO

- a) copia autenticata della delibera di abilitazione;
- b) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) autodichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
- e) autocertificazione di cui allo schema allegato;
- f) fotocopia del documento di identità valido.

##### 2) SE DA ABILITARE

- a) certificato dal quale risulti:
  - per le agenzie di cat. A/ill.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (ill. o lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
  - per le agenzie di cat. A/lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (ill. o lim.) per un periodo di almeno tre anni;
  - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
  - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.
 Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.
- b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);
- c) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente", oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/ill. o A/lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C). Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
- g) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- h) fotocopia del documento di identità valido.

#### DEPOSITO CAUZIONALE E TASSA DI RILASCIO:

- deposito cauzionale di euro 25,82 (= lire 50.000), di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, che il titolare dell'autorizzazione deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente provincia;
- tassa di concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo, commisurata al numero degli abitanti del Comune dove avrà sede l'istituenda agenzia di viaggi e turismo, ai sensi del Dl. 22 giugno 1991, n. 230, da versare sul conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana – Gestione Banco di Sicilia, Palermo –, Tassa sulle Concessioni Governative Regionali".



NOTE

- L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo è soggetto al versamento della tassa di concessione annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, nella misura prevista dal Dl. 22 giugno 1991, n. 230, in relazione al numero di abitanti del Comune in cui ha sede l'agenzia di viaggi e turismo. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo dell'autorizzazione.



ALLEGATO N. 1

#### Richiesta apertura nuova agenzia di viaggi e turismo

a ..... da denominare ".....".

Assessorato regionale turismo / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....  
cittadino/a ..... in via .....  
e residente a ..... in via .....

codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di **Impresa individuale** oppure in qualità di **legale rappresentante**  
della Società .....  
con sede legale a ..... in via ..... partita IVA .....  
iscritta al n. .... della CCIAA di .....

CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per l'apertura di una nuova  
agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

A tal proposito fa presente che:

- la sede dell'istituenda agenzia di viaggi e turismo è la seguente:  
indicare via, civico, comune, provincia;
- la denominazione che si intende dare all'istituenda agenzia di viaggi  
e turismo è la seguente: "....."  
e in subordine si forniscono altre denominazioni in ordine  
prioritario: ".....", ".....", ".....";
- la persona che assumerà la direzione tecnica dell'istituenda agenzia  
di viaggi e turismo è il/la sig./sig.ra ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a  
svolgere le funzioni di Direttore tecnico di A.d.V.

Si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....



ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione.

... I ..... sottoscritt .....  
nat ..... a ..... il .....  
e residente in ..... via .....  
in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di  
sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive  
modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

N° 175

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi e turismo

### Procedure per apertura succursale di agenzia di viaggi.

Istanza, come da schema allegato, indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professionisti"  
90142 Palermo - via Emanuele Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di  
impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede  
della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale  
rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare, della partita Iva e del numero di  
iscrizione alla CCIAA;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo principale (via, civico  
e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire  
detta agenzia principale;
- ubicazione dell'istituenda succursale (via, civico e comune);
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'agenzia di  
viaggi e turismo principale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

**Richiedente:**

- 1) copia autenticata della licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata per gestire  
l'agenzia di viaggi e turismo principale;
- 2) fotocopia del documento di identità valido.

**Locali:**

- 3) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del titolo  
di proprietà,
- 4) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 5) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato  
certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 6) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve  
risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente  
commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 7) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico abilitato;
- 8) nota descrittiva dell'arredamento.



ALLEGATO

### Apertura di succursale/filiale dell'agenzia di viaggi e turismo.

a ..... da denominare ".....".

**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professionisti"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di **Impresa individuale** oppure in qualità di **legale rappresentante**  
della Società ..... con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di ..... oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata ".....",  
con sede a ..... in via .....  
la cui direzione tecnica è affidata al/alla Sig./Sig.ra .....  
cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a .....  
in via ..... già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico

COMUNICA

a codesto spett.le Assessorato che è in corso l'apertura di una succursale/filiale della  
predetta agenzia di viaggi e turismo con sede a ..... in via .....  
Pertanto, al fine del previsto sopralluogo da parte di codesto Assessorato,  
si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....

N° 176

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi e turismo

### Procedure per avanzamento o declassamento di categoria di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professionisti"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di  
impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede  
della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale  
rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civ. e comune),  
e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- tipologia della categoria richiesta;
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'Agenzia di  
viaggi e turismo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti  
dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita IVA;
- 5) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 6) copia notarile del verbale di assemblea dei soci, in cui è deliberato l'avanzamento o il  
declassamento della categ. dell'agenzia di viaggi e turismo (per le società di capitale);
- 7) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e  
attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 8) fotocopia del documento di identità valido.



ALLEGATO N. 1

### Richiesta avanzamento/declassamento categoria dell'agenzia di viaggi e turismo.

a ..... da denominare ".....".

**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professionisti"  
90142 Palermo - via Emanuele Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di **Impresa individuale** oppure in qualità di **legale rappresentante**  
della Società ..... con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di ..... oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata ".....",  
con sede a ..... in via .....

CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per il passaggio alla cat..... (e per la sostituzione del Direttore tecnico, ove richiesto) della predetta agenzia di viaggi e turismo. A tal proposito fa presente che:

- la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata al/alla Sig./Sig.ra ..... cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via .....

già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico, oppure

- la persona che assumerà la direzione tecnica della citata agenzia di viaggi e turismo è il/la Sig./Sig.ra ..... cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via ..... già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a svolgere le funzioni di Direttore tecnico di A.d.V.

Si allega la seguente documentazione:

*Nota: In caso di contestuale richiesta di sostituzione/abilitazione del Direttore tecnico occorre allegare anche la documentazione relativa al nuovo Direttore tecnico abilitato o da abilitare.*

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione

..... I ..... sottoscritt .....  
nat ..... a ..... il .....  
e residente in ..... via .....  
in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

N° 177

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi e turismo

## Procedure per trasferimento sede di agenzia di viaggi

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Emanuele Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita IVA;
- indicazione, categ. e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- ubicazione della nuova sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

**Richiedente:**

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita Iva;
- 5) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- 6) copia notarile del verbale di assemblea dei soci, in cui è deliberato il trasferimento

- della sede dell'agenzia di viaggi e turismo (per le società di capitale);
- 7) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 8) fotocopia del documento di identità valido.

**Locali:**

- 9) copia autenticata del contratto di locazione debitamente registrato ovvero del titolo di proprietà,
- 10) certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale;
- 11) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme CEI con allegato certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta che ha eseguito i lavori;
- 12) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico abilitato, dalla quale deve risultare che essi siano completamente indipendenti da ogni altro ambiente commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
- 13) progetto di sistemazione dei locali vidimato da un tecnico;
- 14) nota descrittiva dell'arredamento.



## ALLEGATO N. 1

### Richiesta trasferimento sede dell'agenzia di viaggi e turismo.

a ..... da denominare ".....".

**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di **Impresa individuale** oppure in qualità di **legale rappresentante**  
della Società ..... con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
già titolare della licenza ..... rilasciata il .....  
dalla Questura di ..... oppure dell'autorizzazione assessoriale n. ....  
del ..... per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata ".....",  
con sede a ..... in via .....

CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per il trasferimento della sede della predetta agenzia di viaggi e turismo nella nuova sede ubicata

a ..... in via .....

A tal proposito fa presente che:

la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata al/alla Sig./Sig.ra ..... cittadino/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in via ..... già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico.

Si allega la seguente documentazione:

Firma .....



## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione.

..... I ..... sottoscritt .....  
nat ..... a ..... il .....  
e residente in ..... via .....  
in qualità di .....

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

N° 178

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi e turismo

## Procedure per voltura licenza di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni"  
90142 Palermo - via Emanuele Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di

impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;

- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva, per le società;
- ubicazione dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune);
- categoria dell'agenzia di viaggi e turismo;
- indicazione della tipologia di voltura;
- generalità complete, cittadinanza e residenza del Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

##### Richiedente:

- 1) autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- 4) fotocopia del codice fiscale e della partita Iva, per le società;
- 5) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto (per le società) con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il C.d.A.;
- 6) certificato di iscrizione alla CCIAA (per le società);
- 7) copia notarile della cessione delle quote e della vendita dell'azienda o altro (in caso di donazione o di successione copia notarile dell'atto comprovante la successione o la donazione);
- 8) copia notarile del verbale di assemblea dei soci relativa alla sostituzione del legale rappresentante della società (per le società di capitale);
- 9) copia autenticata della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 10) fotocopia del documento di identità valido.

##### NOTA:

Per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione assessoriale precedente sono dovute:

- a) la tassa di rilascio, ai sensi del Dlg. 22 giugno 1991, n. 230, commisurata in base al numero di abitanti del Comune dove ha sede l'agenzia di viaggi e turismo, da versare sul conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione siciliana - Gestione Banco di Sicilia Palermo - Tassa sulle concessioni governative;
- b) deposito cauzionale di Euro 25,82 (= lire 50.000), di cui all'art.14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, che il titolare dell'autorizzazione deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente provincia.



#### ALLEGATO N. 1

##### Richiesta voltura licenza/autorizzazione assessoriale dell'agenzia di viaggi e turismo.

a) ..... da denominare ".....".

**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professionisti"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....  
in qualità di Impresa individuale oppure in qualità di legale rappresentante  
della Società ..... con sede legale a ..... in via .....  
partita Iva ..... iscritta al n. .... della CCIAA di .....  
a seguito di ..... (specificare le motivazioni della voltura) .....

##### CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per la voltura della precedente licenza/autorizzazione assessoriale n. .... del .....  
per gestire l'agenzia di viaggi e turismo, cat. ....  
denominata "....." con sede a ..... in via .....  
A tal proposito fa presente che:  
la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata  
al/alla Sig./Sig.ra ..... cittadino/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico.  
Si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....



#### ALLEGATO N. 2

##### Schema di autocertificazione.

..... I ..... sottoscritt .....  
nat ..... a ..... il .....  
e residente in ..... via .....  
in qualità di .....  
dichiara sotto la propria responsabilità:  
• di non avere procedimenti penali e civili in corso;

- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

N° 179

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi e turismo

##### Procedure per abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All. 1), indirizzata  
all'**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professionisti"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del richiedente e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del richiedente.

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

##### Richiedente:

a) certificato dal quale risulti:

- per le agenzie di cat. A/III.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
- per le agenzie di cat. A/Lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno tre anni;
- per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
- per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.

Nota: *Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.*

- b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);
- c) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente", oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/III. o A/Lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C).  
Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
- d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza;
- e) certificato del casellario giudiziale;
- f) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- g) fotocopia del documento di identità valido.



#### ALLEGATO N. 1

##### Richiesta abilitazione a Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi.

di agenzia di viaggi e turismo di cat. ....

**Assessorato regionale turismo** / Dipartimento turismo, spettacolo e sport  
Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professionisti"  
90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a .....  
cittadino/a ..... nato/a a ..... il .....  
e residente a ..... in via .....  
codice fiscale ..... recapito telefonico .....

##### CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per essere abilitato a svolgere le  
funzioni di Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cat. ....  
Si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....



#### ALLEGATO N. 2

##### Schema di autocertificazione.

..... I ..... sottoscritt .....  
nat ..... a ..... il .....

e residente in ..... via .....  
in qualità di .....  
dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

N° 180

Regione siciliana - Modulistica per le agenzie di viaggi

## Procedure per sostituzione del direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.

Istanza, come da schema allegato (All.1), indirizzata all'Assessorato regionale turismo / Dipartimento turismo, spettacolo e sport Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni" 90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare – persona fisica in caso di impresa individuale, oppure, per le società, denominazione – ragione sociale e sede della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e recapito telefonico;
- indicazione del codice fiscale del titolare e della partita Iva;
- indicazione, categoria e sede dell'agenzia di viaggi e turismo (via, civ. e comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia;
- generalità complete, cittadinanza e residenza della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

#### Richiedente:

- 1) copia autenticata della licenza o dell'autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di pagamento della tassa di CC.GG. regionale per l'anno in corso;
- 2) copia notarile del verbale di assemblea, in cui viene deliberata la sostituzione del direttore tecnico (per le società);
- 4) autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;
- 5) lettera di dimissioni o di cessazione servizio del precedente direttore tecnico.

#### Direttore tecnico:

- 1) *Se già abilitato*
  - a) copia autenticata della delibera di abilitazione;
  - b) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
  - c) certificato del casellario giudiziale;
  - d) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa prestazione presso l'istituenda agenzia;
  - e) autocertificazione di cui allo schema allegato;
  - f) fotocopia del documento di identità valido.
- 2) *Se da abilitare*
  - a) certificato dal quale risulti:
    - per le agenzie di cat. A/III.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno cinque anni;
    - per le agenzie di cat. A/Lim.: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo di cat. A (III. o Lim.) per un periodo di almeno tre anni;
    - per gli uffici turistici di cat. B: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o B per un periodo di almeno un anno;
    - per gli uffici di navigazione di cat. C: che il dirigente abbia esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di cat. A o C per un periodo di almeno un anno.Detto certificato deve portare la firma, debitamente autenticata, del titolare dell'agenzia presso la quale è stato prestato il servizio. Dal certificato stesso tra l'altro deve risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.
  - b) copia autenticata degli estratti contributivi INPS (Mod.01/M - OTT);
  - c) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla e scrive correntemente", oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio e turismo (cat. A/III. o A/Lim.) e almeno una lingua estera europea, se si tratta di uffici turistici (cat. B) o di uffici di navigazione (cat. C). Detto certificato deve essere rilasciato da Istituti di lingue estere riconosciuti dal Ministero della P. I. oppure da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La firma deve essere debitamente autenticata dal Preside della scuola.
  - d) autocertificazione di cittadinanza italiana e di residenza e se questa è diversa da quella dove ha sede l'istituenda agenzia occorre anche una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si impegna a trasferirsi nel Comune dove ha sede l'agenzia;
  - e) certificato del casellario giudiziale;
  - f) autodichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continuativa

- prestazione presso l'istituenda agenzia;
- g) autocertificazione di cui allo schema allegato (All. 2);
- h) fotocopia del documento di identità valido.

### NOTE

Se il direttore tecnico da nominare è il titolare e non possiede i versamenti INPS occorre produrre:

- n. 2 certificazioni con firma autenticata, rilasciate da Tour operators, compagnie aeree o ferroviarie, dalle quali risulti che il titolare abbia esercitato funzioni di concetto con attribuzioni turistiche per almeno cinque anni (oppure tre anni, o un anno in base alla tipologia della categoria dell'agenzia) riportando la data di inizio e di eventuale cessazione del rapporto commerciale con i tour operators, compagnie aeree e/o ferroviarie;
- n. 1 certificazione con firma autenticata rilasciata dall'uscente direttore tecnico, il quale dichiara che il titolare sotto le sue direttive ha esercitato funzioni di concetto che nell'espletamento delle stesse ha dimostrato buone capacità sia in campo direttivo che operativo.

## ALLEGATO N. 1

### Richiesta sostituzione Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi.

denominata "....." di .....

Assessorato regionale turismo / Dipartimento turismo, spettacolo e sport Servizio "Vigilanza enti turistici, imprese e professioni" 90142 Palermo - via Notarbartolo n. 9

Il/la sottoscritto/a ..... cittadino/a ..... nato/a a .....  
il ..... e residente a ..... in via ..... codice fiscale .....  
recapito telefonico ..... in qualità di Impresa individuale  
oppure in qualità di legale rappresentante della Società .....  
con sede legale a .....  
in via ..... partita Iva ..... iscritta al n. ....  
della CCIAA di ..... già titolare della licenza .....  
rilasciata il ..... dalla Questura di .....  
oppure dell'autorizzazione assessoriale n. .... del .....  
per gestire l'agenzia di viaggi e turismo,  
cat. .... denominata ".....",  
con sede a ..... in via ..... a seguito di .....  
del precedente Direttore tecnico Sig./Sig.ra ..... a far data dal .....

### CHIEDE

a codesto spett.le Assessorato l'autorizzazione per la sostituzione del predetto Direttore tecnico. A tal proposito fa presente che: la persona che assumerà la direzione tecnica della citata agenzia di viaggi e turismo è il/la Sig./Sig.ra ..... cittadino/a ..... nato/a a .....  
il ..... e residente a ..... in via .....  
già abilitato/a a svolgere le funzioni di Direttore tecnico oppure da abilitare a svolgere le funzioni di Direttore tecnico di Agenzia di viaggi.  
Si allega la seguente documentazione: .....  
Firma .....

## ALLEGATO N. 2

### Schema di autocertificazione.

Il/la sottoscritto/a ..... nat ... a ..... il .....  
e residente in ..... via .....  
in qualità di .....  
dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere procedimenti penali e civili in corso;
- di non avere avuto inflitte condanne con sentenze passate in giudicato;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- di possedere pertanto tutti i requisiti civili e morali richiesti dal DPR 630/55.

Il dichiarante .....

N° 219

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995

## Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996, serie generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

- Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
- Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;
- Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;
- Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame";
- Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;
- Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;
- Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;
- Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;
- Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;
- Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;
- Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;
- Consultate la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
- Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

## DECRETA

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di guide turistiche.

### 1.

1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:
  - a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;
  - b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:
    - 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;
    - 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;
    - 3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;
    - 4) il numero dei partecipanti al viaggio.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

### 2.

1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.
3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.
4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

### 3.

1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

N° 453

Legge 2 gennaio 1989, n. 6

## Ordinamento della professione di guida alpina.

*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1

*Oggetto della legge.*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

### Art. 2

*Oggetto della professione di guida alpina.*

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
  - a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e scritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

### Art. 3

*Gradi della professione.*

1. La professione si articola in due gradi:
  - a) aspirante guida;
  - b) guida alpina – maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina – maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci – alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

### Art. 4

*Albo professionale delle guide alpine.*

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina – maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal

rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempre ché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine – maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilitata all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina – maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

#### **Art. 5**

##### *Condizioni per l'iscrizione all'albo.*

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine - maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità econ. europea;
  - b) età minima di 21 anni per le guide alpine - maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
  - c) idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
  - d) possesso del diploma si scuola media inferiore;
  - e) non avere subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
  - f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

#### **Art. 6**

##### *Trasferimento e aggregazione temporanea.*

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina – maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.
3. La guida alpina – maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci – alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

#### **Art. 7**

##### *Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina - maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine – maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate, dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine – maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina – maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

#### **Art. 8**

##### *Validità dell'iscrizione all'albo.*

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico – fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.
2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

#### **Art. 9**

##### *Aggiornamento professionale.*

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.
3. Le guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine – maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

#### **Art. 10**

##### *Specializzazioni.*

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
  - a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
  - b) speleologia;
  - c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al 10° comma dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

#### **Art. 11**

##### *Doveri della guida alpina.*

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

#### **Art. 12**

##### *Tariffe professionali.*

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### **Art. 13**

##### *Collegi regionali delle guide.*

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato in modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e per almeno tre quarti fra le guide alpine – maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine – maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

#### **Art. 14**

##### *Funzioni dei collegi regionali.*

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:
  - a) eleggere il direttivo;
  - b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
  - c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
- b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
- d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
- e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli artt. 7 e 9;
- g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano della pratica dell'alpinismo;
- h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
- i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

#### Art. 15

##### *Collegio nazionale delle guide.*

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine – maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al com. 2.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica naz. è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine – maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### Art. 16

##### *Funzioni del collegio nazionale.*

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
  - a) elaborare le norme della deontologia professionale;
  - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
  - c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;
  - d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
  - e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
  - f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine – maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
  - g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
  - h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
  - i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

#### Art. 17

##### *Sanzioni disciplinari e ricorsi.*

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili dalle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione scritta;
  - b) censura;
  - c) sospensione dell'albo per un periodo da un mese a un anno;
  - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La promozione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

#### Art. 18

##### *Esercizio abusivo della professione.*

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione.
3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

#### Art. 19

##### *Scuole di alpinismo.*

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci – alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci – alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina – maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.
3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci – alpinismo deve essere svolta da guide alpine – maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida – purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine – maestri di alpinismo – iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

#### Art. 20

##### *Scuole e istruttori del C.A.I.*

1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) e e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci – alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate “scuole di alpinismo” o “di sci – alpinismo” e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

#### Art. 21

##### *Accompagnatori di media montagna.*

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei territori innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

#### Art. 22

##### *Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.*

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico – pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché degli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

#### Art. 23

##### *Guide vulcanologiche.*

1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o

escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

- In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

#### Art. 24

##### Norme transitorie.

- In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
- In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina - maestro di alpinismo.
- Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### Art. 25

##### Regioni a statuto speciale.

- Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica dell'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

#### Art. 26

##### Modifica di norme.

- La lettera f) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è sostituita dalla legge seguente: "f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti, e rilevatori del servizio valanghe;"

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri - Visto, *Il Guardasigilli*: VASSALLI



#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### NOTA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1:

- La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".

##### NOTA ALL'ARTICOLO 10, COMMA 3:

- Il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 è il seguente: "Art. 11 (Attività professionali). - Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri. È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo. È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali. È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche. È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica dello sci. È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna. È aspirante guida o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina. È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di

persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali. In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpinismo, adeguate capacità professionali in sede tecnico - operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per vari gradi di professionalità dai componenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale. Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità. Spetta altresì alle leggi regionali disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero".

##### NOTE AGLI ARTICOLI 20, COMMA 1, E 26, COMMA 1:

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2. - Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:
  - alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
  - al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
  - alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
  - all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci - alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
  - alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla let. d);
  - all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
  - all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  - alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  - alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale".

- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 vedi precedente nota all'art. 10, com. 3.

N° 454

Legge 8 marzo 1991, n. 81

## Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991

### Art. 1

#### Oggetto della Legge.

- La presente Legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

### Art. 2

#### Oggetto della professione di maestro di sci.

- È il maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
- Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

### Art. 3

#### Albo professionale dei maestri di sci.

- L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.
- L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

#### **Art. 4**

##### *Condizioni per l'iscrizione all'albo.*

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità econ. europea;
  - b) maggiore età;
  - c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
  - d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
  - e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

#### **Art. 5**

##### *Trasferimento.*

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle Leggi Regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 ed articolo 4.

#### **Art. 6**

##### *Abilitazione tecnico-didattico-culturale.*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle Leggi Regionali.

#### **Art. 7**

##### *Materie di insegnamento.*

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali:
  - a) tecniche sciistiche;
  - b) didattica;
  - c) pericoli della montagna;
  - d) orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;
  - e) nozioni di medicina e pronto soccorso;
  - f) diritti, doveri e responsabilità del maestro;
  - g) leggi e regolamenti professionali.

#### **Art. 8**

##### *Competenze della Federazione italiana sport invernali.*

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, articolo 7, articolo 9, articolo 10 ed articolo 11 della presente Legge.
2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

#### **Art. 9**

##### *Commissioni di esame.*

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.
2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

#### **Art. 10**

##### *Specializzazioni.*

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

#### **Art. 11**

##### *Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.*

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c. dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

#### **Art. 12**

##### *Maestri di sci stranieri.*

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione

all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, dell'equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 Settembre di ogni anno.

#### **Art. 13**

##### *Collegi regionali dei maestri di sci.*

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del collegio:
  - a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
  - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
  - c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
  - a) eleggere il consiglio direttivo;
  - b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
  - c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
  - d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
  - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente Legge e dalle Leggi Regionali.
5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d. del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

#### **Art. 14**

##### *Collegi interregionali.*

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.
2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente Legge per i collegi regionali.
3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

#### **Art. 15**

##### *Collegio nazionale dei maestri di sci.*

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### **Art. 16**

##### *Funzioni del collegio nazionale.*

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
  - a) elaborare le norme della deontologia professionale;
  - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
  - c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;
  - d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
  - e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
  - f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
  - g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

#### **Art. 17**

##### *Sanzioni disciplinari e ricorsi.*

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente Legge o dalle Leggi Regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione scritta;
  - b) censura;
  - c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno;
  - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

#### **Art. 18**

##### *Esercizio abusivo della professione.*

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

#### **Art. 19**

##### *Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza.*

1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

#### **Art. 20**

##### *Scuole di sci.*

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:
  - a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;
  - b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;
  - c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

#### **Art. 21**

##### *Corsi ed istruttori del Club Alpino Italiano.*

1. Il Club Alpino Italiano (CAI), ai sensi delle lettere d. ed e. dell'articolo 2 della Legge 26 Gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente Legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

#### **Art. 22**

##### *Adeguamento della legislazione regionale.*

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente Legge.
2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente Legge.

#### **Art. 23**

##### *Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.*

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6 sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della Legge 2 Gennaio 1989, n. 6. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui al com. 8 dell'articolo 7 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6.

N° 184

Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 28

## Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Finalità della legge.*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.

#### **Art. 2**

##### *Compiti della guida alpina.*

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
  - a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci - alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

#### **Art. 3**

##### *Gradi della professione di guida alpina.*

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
  - a) aspirante guida;
  - b) guida alpina - maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come determinate dal Collegio regionale delle guide di seguito indicato come Collegio; il divieto non sussiste e se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci - alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza della predetta abilitazione decade di diritto dall'iscrizione al relativo Registro professionale di cui all'articolo 4.

#### **Art. 4**

##### *Registro professionale delle guide alpine.*

1. È istituito il Registro professionale delle guide alpine della Regione siciliana, di seguito indicato come Registro.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che risultino iscritti al Registro o che vi siano temporaneamente aggregati.
3. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione al Registro.
4. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina - maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale, ovvero che in esso offra le proprie prestazioni ai clienti.

#### **Art. 5**

##### *Condizioni per l'iscrizione al Registro.*

1. Possono ottenere l'iscrizione al Registro coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
  - b) età minima di 21 anni per le guide alpine - maestri di alpinismo, e di 18 anni per gli aspiranti guida;
  - c) idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
  - d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
  - e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
  - f) residenza, o domicilio, o stabile recapito in un comune della Regione.

#### **Art. 6**

##### *Trasferimento e aggregazioni temporanee.*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intendono esercitare stabilmente la professione possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel Registro professionale della Regione siciliana.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o uno stabile recapito in un comune della Regione.
3. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta al Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intende svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci - alpinismo situate nel territorio regionale può chiedere l'aggregazione temporanea al Registro della Regione siciliana, conservando l'iscrizione al Registro o albo della regione o provincia autonoma di provenienza. L'aggregazione è disposta dal Collegio.
4. Non è consentita l'aggregazione temporanea degli aspiranti guida.

#### **Art. 7**

##### *Corsi di formazione professionale.*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della

formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.

- Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
- L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
- Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro e, nel caso dei corsi per guide alpine - maestri di alpinismo, coloro che abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
- Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine - maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

#### **Art. 8**

##### *Aggiornamento professionale.*

- Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento.
- Il rinnovo periodico dell'iscrizione al Registro, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1.
- Per la definizione dei contenuti e delle modalità dei corsi di aggiornamento e per l'individuazione dei casi di esonero dall'obbligo di frequenza, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

#### **Art. 9**

##### *Doveri della guida alpina.*

- Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti al Registro sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
- Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

#### **Art. 10**

##### *Tariffe professionali.*

- Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida vengono determinate ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Collegio.

#### **Art. 11**

##### *Collegio regionale delle guide alpine.*

- È istituito, come organo di autodisciplina della professione, il Collegio regionale delle guide alpine.
- Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro nonché le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.
- L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo. Ad essa partecipano senza diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 5, le guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.
- L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Le riunioni, convocate con un preavviso di almeno sette giorni, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
- Il direttivo dura in carica tre anni ed è composto da non più di sette membri, dei quali uno designato dalle guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.
- Il direttivo elegge tra i propri componenti aventi la qualifica di guida alpina - maestro di alpinismo il presidente del collegio.
- L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina con proprio decreto le modalità di elezione del direttivo.
- Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
- La vigilanza sul Collegio è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### **Art. 12**

##### *Funzioni del Collegio.*

- Spetta all'assemblea del Collegio:
  - eleggere il direttivo;
  - approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
  - approvare eventuali regolamenti di organizzazione interna;
  - pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal direttivo.
- Il direttivo del Collegio esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. In particolare, spetta al direttivo:
  - svolgere le funzioni concernenti la tenuta del Registro, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;
  - vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale e applicare le sanzioni disciplinari;
  - stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
  - collaborare con le competenti autorità regionali anche sulla base di apposite convenzioni, al fine di tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi.

- Il presidente rappresenta il Collegio, convoca le riunioni del direttivo e dell'assemblea e ne presiede i lavori.

#### **Art. 13**

##### *Sanzioni disciplinari.*

- Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro che si rendano responsabili di violazioni delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 9 e 10, sono passibili, in relazione alla gravità delle violazioni medesime e all'eventuale recidiva, delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - ammonizione scritta;
  - censura;
  - sospensione dal Registro per un periodo da un mese a un anno;
  - radiazione dal Registro.
- Gli addebiti che motivano l'irrogazione di una sanzione disciplinare sono contestati all'interessato, il quale può chiedere di essere sentito o presentare memorie scritte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione dell'addebito.
- I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposto ricorso al direttivo del Collegio nazionale delle guide. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento.

#### **Art. 14**

##### *Esercizio abusivo della professione.*

- L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di guida vulcanologica di cui al comma 2 dell'articolo 17 è punito ai sensi dell'art. 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è irrogata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

#### **Art. 15**

##### *Scuole di alpinismo.*

- L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può autorizzare l'istituzione di scuole di alpinismo o di sci - alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). I relativi decreti assessoriali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
- Alle scuole istituite ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
- È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 per le scuole e gli istruttori del Club alpino italiano (CAI).

#### **Art. 16**

##### *Accompagnamento in ascensioni ed escursioni su vulcani.*

- L'attività di accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani che prevedono percorsi in zone rocciose, su ghiacciai, terreni innevati, o comunque richiedano per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi, è riservato alle guide alpine di cui all'articolo 2.
- Nelle escursioni e nelle ascensioni su vulcani che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 l'attività di accompagnamento può essere svolta anche da guide vulcanologiche abilitate ai sensi dell'articolo 18 ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 19.

#### **Art. 17**

##### *Assistenza di guida alpina.*

- I concessionari dei servizi pubblici di trasporto dei turisti sull'Etna, che praticano l'accompagnamento di comitive di escursioni oltre i 2000 metri di quota, devono assicurare la presenza di una guida alpina - maestro di alpinismo per ogni comitiva.

#### **Art. 18**

##### *Corsi per l'abilitazione professionale.*

- L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
- I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.
- Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
- L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
- Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro.

#### **Art. 19**

##### *Elenco delle guide vulcanologiche.*

- Presso il Collegio è istituito l'elenco delle guide vulcanologiche.
- L'iscrizione nell'elenco è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 18.
- Gli iscritti nell'elenco partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Collegio e designano un loro rappresentante nel direttivo del Collegio medesimo.
- Il Collegio organizza almeno ogni quattro anni corsi di aggiornamento professionale per le guide vulcanologiche.
- La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, non determinata da cause di forza maggiore riconosciute dal direttivo del Collegio, comporta la decadenza dall'elenco.

## Art. 20

### Tariffe.

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide vulcanologiche sono ogni due anni determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

## Art. 21

### Norme transitorie.

1. Fino a quando non sarà costituito il Collegio, per ogni adempimento connesso all'attuazione della presente legge, la Regione si avvale dell'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI).
2. Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guida alpina già abilitati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi vigenti e residenti nel territorio della Regione sono iscritti di diritto, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Registro di cui all'articolo 4.

## Art. 22

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996

N° 234

Legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 27 bis

## Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. <sup>(1) (2) (3)</sup>

- (1) *A partire dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).*
- (2) *Allo scopo di agevolare la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.*
- (3) *Vedi legge 21 maggio 1998, n. 164.*

## Art. 27 bis

### Iniziative di pesca-turismo.

1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. <sup>(1)</sup>
- (1) *Articolo aggiunto dall'art. 20, legge 10 febbraio 1992, n. 165 e così sostituito dall'art. 1, legge 21 maggio 1998, n. 164.*

N° 186

Legge 21 maggio 1998, n. 164

## Misure in materia di pesca e di acquacoltura.

*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998

## Art. 1

1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.
2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: "prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";
  - b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) è inserito il seguente: "11-bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca";
  - c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: "con mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati";
  - d) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora le imprese

richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19";

- e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale";
  - f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) un rappresentante degli acquacoltori";
  - g) l'articolo 27-bis è sostituito dal seguente: "Art. 27-bis (Iniziative di pesca-turismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
  - h) all'articolo 27-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese";
  - i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo".
3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziare per il funzionamento del Comitato medesimo.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
  5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102".
  6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
  7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
  8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.

## Art. 2

1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle

DM - Decreto ministeriale  
13 aprile 1999, n. 293

**Regolamento recante norme  
in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo,  
in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982,  
n. 41, e successive modificazioni.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999  
Entrata in vigore del decreto: 7 settembre 1999

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

di concerto con

IL MINISTRO

DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

- Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. g), della legge 21 maggio 1998, n. 164;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
- Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
- Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pescaturismo;
- Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;
- Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
- Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;
- Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
- Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
- Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

1. Per pescaturismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turisticocreative.
2. Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:
  - a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;
  - b) lo svolgimento di attività turisticocreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
  - c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLE PREMESSE:

- Si riporta il testo dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca), introdotto dall'art. 20 della legge n. 165/1992, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164: "Art. 27-bis (Iniziativa di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turisticocreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.

4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per adetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

**Art. 3**

1. È istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

**Art. 4**

1. L'articolo 172-bis del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
 

"Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco).

  1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
  2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
    - a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
    - b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
  4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
  5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo".

• Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*".

• La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante norme sulla disciplina della pesca marittima, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1965, n. 203.

• Il testo della deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spade per il periodo 1997-1999, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.

• Il testo degli articoli 3 e 29 della legge n. 41/1992, è il seguente:  
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la Commissione è integrata da:

- a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante delle industrie conserviere;
- e) un rappresentante designato dal comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore all'ottavo.

Il regolamento interno del comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato".

"Art. 29 (Composizione della commissione consultiva centrale). - La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è così composta:

- a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
- b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l) due rappresentanti del Ministero della sanità rispettivamente della direzione generale servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
- n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
- o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
- r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna dell'associazione nazionale;
- aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
- bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo".

NOTA ALL'ART. 1:

• Per il testo dell'art. 27-bis della legge n. 41/1982, come da ultimo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera g), della legge n. 164/1998, si veda nelle note alle premesse.

## Art. 2

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.
3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.
4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1 novembre - 30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

NOTA ALL'ART. 2:

• Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera), è il seguente:  
"Art. 5 (Imbarco di ricercatori). - (Omissis); c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistono sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio".

## Art. 3

1. L'attività di pescaturismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale autorità marittima.
3. Quando l'attività di pescaturismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechina intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

NOTE ALL'ART. 3:

• Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963): "Art. 96 (Norme di comportamento). - I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva l'osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego".

• Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina delle licenze di pesca): "Art. 19 (Piccola pesca).

1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.
2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferretaria; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.
3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.
4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.
5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso o tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2)".

## Art. 4

1. In aggiunta alle previsioni dell'articolo 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'art. 19 del D.M. 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.

- Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.
- Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la miticoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

NOTA ALL'ART. 4:

- Per il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si veda nelle note all'art. 3.

**Art. 5**

- Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;
  - copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;
  - copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pescaturismo.
- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.
- Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.
- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
- L'esercente attività di pescaturismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

**Art. 6**

- Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 25 maggio 1988.
- I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.
- Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.
- Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

NOTA ALL'ART. 6:

- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera):

“Art. 12 (Mezzi di salvataggio). - I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento”.

“Art. 13 (Mezzi di salvataggio collettivi). - Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio:

- navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacità sufficienti per tutte le persone a bordo;
- navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.

Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi”.

“Art. 14 (Mezzi di salvataggio individuali). - Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo”.

“Art. 15 (Salvagente anulare). - Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondenti alla seguente tabella:

- per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1;
- per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di cui uno con boetta luminosa;
- per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa”.

**Art. 7**

- Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pescaturismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.
- L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

**Art. 8**

- I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1 aprile 1998 di cui alle premesse sono abrogati.
- Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

NOTA ALL'ART. 8:

Il decreto ministeriale 1 aprile 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998), reca modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 1999.

Il Ministro per le politiche agricole: DE CASTRO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: TREU – Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

N° 457

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, artt. 2 e 3

**Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, supplemento ordinario n. 149

**Art. 2**

*Imprenditore ittico.*

- È imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonchè le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
- Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
- Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.
- Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.

**Art. 3**

*Attività connesse a quelle di pesca.*

Ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore e in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalità delle relative aziende ed in particolare per la più rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti attività sono connesse a quelle di pesca purchè non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

- imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
- attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;
- la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonchè le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.

N° 458

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, artt. 6 e 7

**Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2004

**Art. 6**

*Imprenditore ittico.*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Imprenditore ittico).

- È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”.

#### NOTE ALL'ART. 6:

• Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”: “4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.”.

• Si riporta il titolo dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”:

“Art. 37 (*Impianti di acquacoltura e piscicoltura*). 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.”.

#### Art. 7

##### Attività connesse.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente: “Art. 3 (*Attività connesse a quelle di pesca*).
  1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purchè non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
    - a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: “pescaturismo”;
    - b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: “ittiturismo”;
    - c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.
  2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
  3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.”.

#### NOTE ALL'ART. 7:

• Si riporta il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

“2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,

determinata ai sensi dell'art. 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.”.

• Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”:

“2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.”.

N° 209

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Circolare 2 agosto 2002

### Pescaturismo per unità da pesca di stazza lorda inferiore alle tre tonnellate.

Gabinetto - Ufficio interrogazioni  
Classifica 1226/ISS, prot. n. 3073, 2 agosto 2002

Al Sen. Loredana De Petris, Senato della Repubblica, Roma  
e p.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento rapporti con il Parlamento - Ufficio III, Roma  
al Segretariato generale del Senato della Repubblica, Roma  
allo Schedario elettronico della Camera dei Deputati, Roma

Oggetto: Interrogazione n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169 del 9 maggio 2002

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fatto conoscere che, relativamente alla possibilità di effettuare l'attività di pesca turismo da parte delle unità di stazza inferiore alle tre tonnellate, si era già espressa favorevolmente emanando le opportune disposizioni alle autorità marittime periferiche nonché al Registro navale italiano (RINA) con lettera circolare prot. 82/001102/sic Nav. in data 7 maggio 1997. Con tale circolare si istruivano, difatti, le Autorità marittime circa la liceità dell'esercizio delle attività in questione anche da parte delle unità da pesca inferiori alle tre tonnellate di stazza lorda.

Sempre in detta circolare si confermava che dette unità avrebbero dovuto comunque essere in possesso del certificato di Annotazione di Sicurezza in regolare corso di validità. Pertanto, nella fattispecie della pesca turismo, fa conoscere il predetto Comando delle Capitanerie di Porto, l'obbligo delle annotazioni deve considerarsi esteso anche alle unità in questione, in aggiunta al “certificato” previsto dal D.M. 19 giugno 1992 in attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel comunicare quanto premesso, ha fatto conoscere di avere esteso tale posizione anche al RINA. Si fa infine presente che, a prescindere dagli aspetti connessi alle necessità di avere a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte, non può non affermarsi l'importanza dell'accertamento del RINA. Detto accertamento mira, tra l'altro, a verificare l'esistenza dei requisiti tecnici e strutturali dell'unità di navigazione, dell'apparato motore e, soprattutto, della stabilità.

Quanto ai controlli periodici, il predetto Comando informa che, fermi restando quelli a cadenza triennale di competenza del RINA, non risulta l'esistenza di alcuna prescrizione che imponga una verifica annuale.

Per il Ministro: f.to ON. MAMMOLA

 ALLEGATO

#### Interrogazione n. 4/02137

Interrogazione n. 4/02137 pubblicata sul resoconto sommario n. 169 del 9 maggio 2002.

DE PETRIS – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali.

PREMESSO CHE:

- l'attività di pescaturismo, definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e regolamentata con decreto del Ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, costituisce un importante ausilio per lo sviluppo delle imprese del settore della pesca, rappresentando una opportunità di favorire la differenziazione multifunzionale e l'integrazione del reddito degli operatori;
- lo sviluppo delle attività di pescaturismo può incidere favorevolmente sull'offerta innovativa di servizi ricreativi e turistici e di opportunità occupazionali nelle località costiere tutt'ora interessate dalla presenza di comunità di pescatori;
- il rilascio delle autorizzazioni per le imbarcazioni abilitate al pescaturismo è di competenza dei compartimenti marittimi, previa effettuazione dei controlli e delle verifiche di sicurezza a cura del Registro navale (RINA);
- nell'effettuazione dei suddetti controlli il RINA ritiene ad oggi di non concedere il proprio nulla-osta alle imbarcazioni di stazza inferiore alle tre tonnellate, venendosi di fatto a determinare l'esclusione di una parte significativa degli operatori della piccola pesca costiera dalle opportunità offerte dal pescaturismo;
- mentre i controlli sulle imbarcazioni per l'abilitazione alla pesca devono essere effettuati con cadenza triennale, le verifiche in caso di attività di pescaturismo devono essere ripetute ogni anno, con notevole aggravio di oneri burocratici ed economici a carico degli operatori;
- appare opportuno, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, favorire uno snellimento delle procedure burocratiche in materia,

SI CHIEDE DI SAPERE:

- se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario definire, in accordo con gli organi addetti ai controlli e nel rispetto delle dotazioni di sicurezza, modalità che consentano anche agli operatori della piccola pesca, con imbarcazioni di stazza inferiore alle tre tonnellate, di esercitare attività di pescaturismo.
- se non ritengano opportuno valutare la possibilità che i controlli annuali sulle imbarcazioni siano effettuati dagli uffici del compartimento marittimo, ferma restando la verifica triennale di competenza del Registro navale.

N° 210

Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 giugno 2002

Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293  
Attività di pescaturismo.

Dipartimento delle politiche di mercato  
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura

Al Comando delle Capitanerie di porto  
Sede  
e. p.c. Federcoopescas  
Roma - via de' Gigli d'Oro, 21

Roma, 26 giugno 2002

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 - Attività di pesca - turismo.

Riferimento quesito n. 923/MC/gf del 6 giugno 2002 della Federcoopescas, unito in copia per il Comando in indirizzo.

Com'è noto la ratio della ratio dell'art. 3 comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293 è che durante lo svolgimento dell'attività di pesca turismo da parte di imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti i sistemi a traino, tali sistemi non siano a bordo; essi infatti devono essere sbarcati e sigillati prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo dalla locale Autorità marittima.

In relazione al quesito in riferimento si comunica pertanto che nel momento in cui si effettua l'attività di pesca turismo è essenziale e conforme allo spirito della normativa vigente il fatto che i sopra menzionati sistemi a traino siano stati sbarcati e sigillati. Ciò relativamente alla materiale durata dell'attività di pesca turismo.

Pertanto, qualora nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività di pesca gli interessati vogliano svolgere attività di pesca professionale, essi, nel momento in cui non effettuano la pesca turismo possono riprendere in consegna gli attrezzi da traino, purché li sbarchino nei giorni in cui svolgono la pesca turismo.

Quanto sopra può essere in ogni caso nel rispetto di tutti i requisiti del D.M. 13 aprile 1999, n. 293. Il Comando Generale in indirizzo è pregato di estendere alle Capitanerie di porto e agli Uffici marittimi il contenuto del presente dispaccio.

Il Direttore generale: ATTILIO TRIPODI

N° 215

Ministero delle politiche agricole e forestali  
Circolare 26 luglio 2002, n. 270090

Regolamento interministeriale (trasporti - politiche agricole),  
recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca  
turismo (impianto radiotelefonico VHS anche portatile).

Dipartimento delle politiche di mercato  
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura  
Lettera circolare 26 luglio 2002, prot. 270090

A tutte le Capitanerie di porto - Loro sedi  
tutti gli Uffici circondariali marittimi - Loro sedi  
e. p.c. Ministero delle comunicazioni  
Direzione generale pianificazione e gestione frequenze  
Div. IV - Sez. II - 00144 Roma  
Comando Generale del Capo delle Capitanerie di porto  
Reperto 6° - Sicurezza della navigazione - Sede  
tutte le Associazioni di categoria - Loro sedi

Roma, 26 luglio 2002.

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293. Regolamento interministeriale (trasporti - politiche agricole), recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo.

Con riferimento alla normativa in oggetto, in sede applicativa, si è manifestata la necessità di giungere alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 - comma 4 - che, per le navi autorizzate alla pesca turismo prescrive la donazione di un apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

Ciò in quanto, per tale tipologia di attività, sono pervenute alla scrivente quesiti dall'utenza e da alcune Autorità marittime, in merito ai comportamenti posti in essere da Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, impongono agli armatori di navi da pesca i seguenti adempimenti che non trovano riscontro nelle norme vigenti in materia:

- l'installazione di un impianto radio fisso VHF/DSC "di tipo approvato", con funzioni DSC disattivate;
- l'obbligatorietà della visita di collaudo anche agli apparati portatili.

Tali comportamenti hanno creato confusione nelle marine.

Si ritiene, quindi, indispensabile inviare, in allegato la nota n. 10913 del 2 luglio c.a. del Comando generale, diretta al Dicastero delle comunicazioni, che chiarisce in maniera puntuale ed esaustiva le problematiche sopra evidenziate, con riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Detto chiarimento, condiviso dalla scrivente, non deve dare adito ad ulteriori dubbi interpretativi, in quanto chiarisce entrambi gli aspetti che hanno dato origine agli inconvenienti sopra segnalati ovvero:

- che è possibile utilizzare un apparato radio portatile, in alternativa a quello fisso;
- che detto apparato non deve essere sottoposto a collaudo. Nella fattispecie in questione, si applica in via analogica, la stessa prassi adottata per il diporto nautico, sia pure limitatamente alle navi di lunghezza inferiore a 15 tonnellate di stazza lorda.

Alla luce di quanto sopra esposto e secondo quanto concertato in merito con i competenti servizi del Comando Generale, si conferma che le previsioni interpretative anzidette trovano riscontro nelle finalità che la scrivente intende perseguire con le disposizioni in oggetto, in un'ottica di semplificazione delle procedure amministrative, di eliminazione delle difficoltà insorte in diverse maniere, che ostacolano il regolare svolgimento delle attività di pesca turismo ed infine, per evitare ulteriori oneri non giustificati a carico dell'utenza peschereccia. Le Associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente lettera circolare la massima diffusione tra gli associati e gli operatori del settore.

Il Direttore generale reggente: ATTILIO TRIPODI

 ALLEGATO

Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina  
dell'attività di pescaturismo.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto  
Reperto 6° - Sicurezza della navigazione  
Prot. n. 86/10915 Uff. II Sez. II

Genova, 2 luglio 2002

Al Ministero delle comunicazioni  
Direzione generale pianificazione e gestione frequenze  
Divisione IV - Sezione II - 00144 Roma

Oggetto: Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293.  
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo.

Rif. a) nota prot. n. 4125 del 10 dicembre 2001;  
b) nota prot. n. 086/0433 / Uff. II - Sez. II del 12 gennaio 2001.

Con la nota in riferimento a) codesto Ministero ha chiesto di conoscere le eventuali osservazioni e/o disposizioni in merito ai requisiti tecnici degli impianti VHF installati a bordo delle unità destinate all'attività di pescaturismo.

Ciò premesso si precisa quanto segue:

1. Se le unità di che trattasi rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 97/70/CE (navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ed esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri) ad esse devono applicarsi le norme contenute nel capitolo IX della convenzione Torremolinos, in applicazione del quale esse devono essere dotate anche di un impianto radio fisso VHF/DSC di tipo approvato (Med o Solas);
2. Le unità che non rientrano nei limiti del precedente punto 1 e di stazza lorda superiore a 15 tonnellate devono essere dotate di impianto radio VHF fisso di tipo approvato (D.M. 22 giugno 1982);
3. Le unità che non rientrano nei precedenti punti 1 e 2 ma esercitano la pescaturismo, devono essere comunque dotate di apparecchiature radio VHF, anche di tipo portatile e devono assicurare un corretto funzionamento nell'ambiente marino, rispettare tutti i requisiti del SMSSM, (Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza).

N° 497

Normativa europea - Regolamento CEE n. 1998/2006

## Disciplina del regime "de minimis" nel periodo 2007-2013.

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento CE n. 1998/2006, che disciplina il regime "de minimis" nel periodo 2007-2013. Le principali novità riguardano l'innalzamento del limite massimo a 200.000 euro nell'arco di tre anni finanziari e l'allargamento dei settori ammissibili, tra i quali rientra anche il settore dei trasporti. Il Regolamento (CE) n.1998/2006 introduce significative novità nella gestione e nell'operatività degli aiuti di importanza minore cosiddetti "de minimis".

La normativa comunitaria prevede, in generale, il divieto alla concessione di aiuti alle imprese che possano falsare o minacciare la concorrenza, attribuendo vantaggi a determinate categorie di imprese e incidendo così sugli scambi tra gli Stati membri. Dal 1992 la Commissione ha ritenuto che "non ogni aiuto ha un impatto sensibile sul commercio e sulla concorrenza", e ha introdotto la regola de minimis.

Si ritiene che gli aiuti di modesto ammontare non abbiano un rilevante impatto sugli scambi e conseguentemente non possano alterare la libera concorrenza, considerando così rispettato il principio generale previsto dal Trattato

Il valore dell'ammontare dell'aiuto di importanza minore è cresciuto nel tempo, passando da 50.000 Ecu a 100.000 euro fino all'attuale valore di 200.000 euro.

È utile ricordare che, sebbene il regime di aiuto "de minimis" sia un regime semplificato, il mancato rispetto della regola de minimis e il superamento della soglia può dar luogo ad una procedura di infrazione.

Il nuovo regolamento che è in vigore dal 1° gennaio 2007 sostituisce integralmente quanto già disposto dal Regolamento (CE) n. 69 del 2001 e modifica alcuni passaggi della regola per adattare il regime di aiuto al nuovo scenario socio economico dell'Europa allargata.

### LA REGOLA.

Possono essere concessi aiuti nel senso più generale del termine ad una medesima impresa, fino al massimo di 200.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il massimale è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro al lordo di qualsiasi imposta.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa dalla sovvenzione diretta, la valorizzazione dell'aiuto è l'Equivalente Sovvenzione Lordo. L'ESL è la base comune in cui le diverse tipologie di incentivazione devono essere convertite. È calcolata al lordo, ossia senza dedurre le imposte e gli oneri eventualmente applicabili sull'aiuto.

Gli aiuti che sono erogati in più quote devono essere attualizzati al momento della concessione. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione ed è periodicamente aggiornato dalla Commissione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e sul portale web dell'Unione europea.

### LE NOVITÀ.

Il nuovo regolamento introduce significative novità che vanno a modificare l'istituto de minimis. Queste si possono così riassumere:

- un nuovo ammontare soglia, portato a 200.000 euro,
- una modifica della definizione del triennio di riferimento,
- un allargamento dei soggetti beneficiari.

### LA NUOVA SOGLIA.

La novità più rilevante riguarda la soglia degli aiuti de minimis, innalzata a 200.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

La regola de minimis si applica agli aiuti trasparenti e cioè a quegli aiuti dove sia possibile determinare ex ante l'equivalente sovvenzione lordo, ossia senza che risulti necessario effettuare un'attenta analisi del rischio. Risultano così aiuti trasparenti le sovvenzioni, gli incentivi, le esenzioni fiscali e ancora i finanziamenti a tasso agevolato.

Risultano invece aiuti non trasparenti quelli concessi come conferimenti e partecipazioni nel capitale di rischio dove risulta di difficile determinazione l'indice di rischio e conseguentemente risulta aleatoria la valorizzazione dell'aiuto. Fanno eccezione gli aiuti concessi per un valore di apporto che risulti inferiore al valore soglia. In questo caso possono essere definiti aiuti "de minimis".

Un approfondimento risulta necessario per gli aiuti concessi in un regime di garanzia, che ricadono nel de minimis. La forma di garanzia di un prestito non superiore a 1.500.000 euro, qualora la copertura non superi la percentuale dell'80% del prestito, può rientrare nel regime di aiuti di importanza minore.

### IL PERIODO DI RIFERIMENTO.

Un'altra importante novità è la definizione del periodo di riferimento. Il nuovo regolamento specifica che il richiamato periodo di tre anni viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa.

Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi precedenti.

La novità introdotta mira a semplificare la gestione e l'archiviazione degli aiuti, potendo così far coincidere il periodo di riferimento con i due esercizi precedenti oltre che con quello corrente. Il momento in cui considerare l'aiuto è il momento in cui al beneficiario è accordato il beneficio, secondo gli usi del regime giuridico nazionale.

### I NUOVI SOGGETTI.

A differenza di quanto previsto dal regolamento n. 69/2001, le nuove disposizioni vengono ad ampliare la portata del regime di aiuti, considerando ammissibili anche il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e il settore del trasporto, seppure con delle specificità e delle limitazioni.

Nel primo caso, infatti, è possibile concedere aiuti alle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli solo se questi non sono legati al prezzo e/o al quantitativo dei prodotti, se non sono connessi all'esportazione verso paesi terzi o siano condizionati all'impiego di prodotti interni.

Nel secondo caso la Commissione ha voluto considerare l'evoluzione del settore dei trasporti e, in particolare, la ristrutturazione di numerose attività a seguito della loro liberalizzazione, risultando così opportuno inserire il settore nel campo d'applicazione del regolamento de minimis.

Per il settore trasporto possono essere concesse sovvenzioni per interventi consuntivi o programmi d'investimento con l'esplicita esclusione dell'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Oltre a ciò, il limite massimo per gli aiuti alle imprese di trasporto è fissato a 100.000 euro come anche il valore della garanzia presentata per finanziamenti che non deve eccedere i 750.000 euro.

Viene confermato il divieto a riconoscere sovvenzioni pubbliche alle imprese in difficoltà o aiuti per la ristrutturazione o il salvataggio aziendale. Risultano ancora non ammissibili gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione o quelle misure che favoriscono l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

### LE NUOVE REGOLE.

Viene confermato il corollario che permette ad una stessa impresa di cumulare aiuti de minimis con altre tipologie di sovvenzione sempre che con tale cumulo non si dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata da uno specifico regolamento di esenzione per categoria o anche attraverso una decisione della Commissione.

Viene anche confermato che la soglia massima di aiuto deve essere rispettata a prescindere dalla forma e dall'obiettivo perseguito come anche dall'origine dei finanziamenti: locali, nazionali o comunitari.

Un'ulteriore modifica riguarda la concessione di misure di aiuto che eccedano il limite previsto. In questa particolare fattispecie l'aiuto non potrà essere considerato de minimis, neppure in bonus fino al limite dal valore soglia. L'intera sovvenzione così dovrà rispettare l'obbligo di preventiva notifica e l'intensità riconosciuta e non potrà essere considerato aiuto de minimis neppure per la parte che potrà trovare capienza nel massimale.

### IL CONTROLLO.

Nel momento della concessione dell'aiuto è necessaria un'apposita comunicazione, in forma scritta o anche in forma elettronica che richiederà il nuovo regolamento e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Prima di erogare l'aiuto sarà richiesta al beneficiario, in forma scritta o elettronica, apposita comunicazione relativa all'evidenza di qualsiasi aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti oltre a quelli dell'esercizio in corso.

### CONCLUSIONI.

Con il nuovo regolamento la Commissione ha prodotto uno sforzo teso alla trasparenza del regime che può riguardare differenti tipologie di imprese e diverse forme di aiuto. Un'importante innovazione, oltre all'innalzamento della soglia a 200.000 euro consta nella definizione del triennio come anche nel riconoscimento del regime di aiuti per le imprese di trasporto e per quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ad un livello eccedente il massimale.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili qualora venga superato il limite di intensità previsto.

Il Regime degli aiuti di importanza minore, oggi già molto impiegato potrà interessare nuovi strumenti perché l'aumento del massimale e la semplicità di gestione lo rendono aderente e di interessante applicabilità a strumenti di politica industriale che oggi operano in regime di notifica.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 9

## Finanziaria 1998. Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero.

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997

### Art. 9

#### Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero.

1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
Decreto ministeriale 20 luglio 1998

## Estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/92 del settore turistico alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, serie generale

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- Vista la deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992 convertito dalla legge n. 488/1992;
- Vista la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 che, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate a partire dal 1997, ha introdotto modifiche e integrazioni alla predetta deliberazione del 27 aprile 1995;
- Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della predetta legge n. 449/1997 che estende le agevolazioni della richiamata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive del CIPE, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 449/1997 stessa, la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
- Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
- Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del predetto decreto legislativo n. 112/1998 che prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
- Vista la legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983;
- Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C213 del 23 luglio 1996;
- Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995 e del 30 giugno 1997;
- Ritenuto di dover adottare misure tese, in particolare, ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese, di iniziative che comportino un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale, senza tuttavia determinare sovrapposizioni con altri strumenti agevolativi locali;
- Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 giugno 1998 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

### DECRETA:

#### Art. 1

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del Paese a

maggiore vocazione turistica, di iniziative che comportano un riequilibrio tra domanda ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le modalità e le procedure di cui al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi decreti e circolari ministeriali.

#### Art. 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge, nonché quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima. Con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo art. 4, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Ai predetti soggetti si applicano i criteri per la determinazione della dimensione di impresa di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, con i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1997.

#### Art. 3

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse in favore dei progetti di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:
  - a) "ampliamento" l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
  - b) "ammodernamento" l'iniziativa volta al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
  - c) "riconversione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di una attività ammissibile di cui al precedente art. 2 diversa da quella svolta precedentemente;
  - d) "riattivazione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili di cui al precedente art. 2, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
  - e) "trasferimento", secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le spese ammissibili sono, purché capitalizzate, quelle di cui all'art.4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ivi compresi gli arredi, ed f) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni – ad eccezione di quelle riferite a commesse interne di lavorazione – relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Sono altresì ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art.5, comma 1, della legge n. 217/1983 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa. Tra le spese di cui alla richiamata lettera a) sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciuti (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001) limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Le spese relative all'acquisto di una struttura esistente possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Per le iniziative promosse dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art.9 della legge n. 217/1983 le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle suddette lettere a), limitatamente alla quota iniziale dei contratti di franchising, e), ivi compresi gli arredi, ed f).

#### Art. 4

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attività di cui al precedente art. 2, le banche concessionarie incaricate dell'attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli obiettivi dell'iniziativa in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresì la validità dell'iniziativa da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni. Ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui al punto 3.8 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie regionali, distinte da quelle relative alle attività estrattive, manifatturiere e di servizi, sulla base degli indicatori di cui all'art.6, comma 4, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali

riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).

2. Ai fini della determinazione dell'ultimo dei suddetti indicatori, le priorità regionali sono individuate con riferimento alle aree del territorio, alle attività ammissibili di cui al precedente art.3 e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascuna attività e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci.
3. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica, con le modalità e nei termini di cui all'art. 6-bis del decreto ministeriale citato:
  - a) le eventuali ulteriori attività ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;
  - b) le particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, le specifiche attività e/o le tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta ed individua il relativo punteggio da attribuire alle stesse.
4. Qualora una regione non indichi, entro i termini fissati:
  - alcuna attività aggiuntiva, sono considerate ammissibili, nella regione medesima, solo le attività svolte dalle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983, attraverso le strutture di cui all'art. 6 della stessa legge, e dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima;
  - alcuna area, attività e tipologia ritenuta prioritaria ed il relativo punteggio, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative delal graduatoria relativa alla regione medesima.

### Art. 5

1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione delle presenti direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare contestualità con quelli relativi alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi. La decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al solo primo bando di attuazione della presente normativa è fissata a partire dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### Art. 6

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 5, lettera c) della delibera CIPE del 27 aprile 1995, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro: BERSANI


N° 115

Commento

## Il mondo della certificazione ISO.

### LE NORME ISO

Le norme sono accordi documentati che contengono specificazioni tecniche o altri criteri specifici che sono usati come regole, linee guida o definizioni di caratteristiche, per assicurare che i materiali, i prodotti, i processi ed i servizi siano affidabili. Gli standard ISO sono sviluppati secondo il consenso di tutte le parti in causa (sono prese in considerazione: manifatture, venditori, gruppi di consumatori, laboratori di test, governi, consulenti, organismi di ricerca). Essi sono anche norme volontarie: la standardizzazione internazionale, infatti, è *market-driven* e perciò si basa sulla volontaria attenzione di tutti gli interessi del mercato. Le norme sono emesse da comitati tecnici dell'ISO e sono riconosciute in tutto il mondo grazie ad un sistema di controllo molto rigoroso. Aderirvi significa dare un respiro internazionale ai beni ed ai servizi che si producono. Di seguito il sistema di controllo dell'universo ISO.



### L'ISO

L'ISO è nato il 23 febbraio del 1947, ha sede a Ginevra ed è una federazione di enti di standardizzazione nazionali di 130 paesi (uno per ogni nazione). L'ISO è un'organizzazione non governativa che si occupa di promuovere nel mondo lo sviluppo della standardizzazione (e le attività connesse), in maniera tale da facilitare lo scambio internazionale di beni e servizi, e per sviluppare la cooperazione nelle sfere di attività intellettuali, scientifiche, tecnologiche ed economiche. Il lavoro dell'ISO consiste in accordi internazionali che sono pubblicati come norme internazionali. Ad eccezione dell'ISO 9000, nate nel 1987, e delle ISO 14.000, nate dieci anni dopo, la maggioranza degli standard ISO sono altamente specifici.

### IL CEN

#### Comité Européen de Normalisation

Il CEN promuove l'armonizzazione tecnica volontaria in Europa congiuntamente con organizzazioni mondiali e con partner europei ed ha sottoscritto il World Trade Organization (WTO), codice di buone pratiche per la preparazione, adozione ed applicazione di norme. Il CEN lavora attraverso procedure che garantiscono il rispetto del consenso, della trasparenza, dell'impegno degli Stati, della coerenza tecnica e della corretta integrazione con altri lavori internazionali.

### L'UNI

#### Ente Nazionale Italiano di Unificazione

In Italia si è cominciato ad affrontare tali problemi nella seconda metà degli anni '80, ed in quel periodo gli enti di normazione italiani UNI e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) hanno dato vita a strutture in grado di rispondere alle direttive comunitarie.

### IL SINCERT

#### Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione

Creato nel 1991 dall'UNI e dal CEI, con la partecipazione del Ministero dell'Industria, del CNR e dell'ENEA, ha il compito di accreditare Enti di Certificazione di Sistemi Qualità, Prodotti, Personale, Sistemi di Gestione Ambientale e Organismi di Ispezione.

### GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

In Italia sono più di cinquanta e hanno il compito di verificare l'aderenza alle norme dei sistemi aziendali, prodotti e personale. È possibile che un Ente di Certificazione non sia accreditato dal SINCERT. In questo caso il valore della certificazione si riduce al solo riconoscimento dell'Ente in questione e nulla più.

### LA SOCIETÀ DI CONSULENZA

Sono società che offrono servizi di consulenza per l'implementazione delle norme nelle Imprese. La loro serietà e professionalità è commisurata al loro livello di organizzazione ed al livello di aggiornamento dei loro consulenti.

### LE IMPRESE

Sono le beneficiarie finali di tutto il sistema di standardizzazione.

### L'ISO è l'organizzazione aziendale: ISO 9001 del 2000

L'ISO 9000 è uno standard emesso dal comitato tecnico ISO TC 176 e concerne fondamentalmente la "gestione della qualità".

"Gestione della qualità" significa che l'organizzazione di un'impresa fa in modo di assicurare che i suoi prodotti siano conformi alle richieste del cliente.

Il comitato migliora continuamente le norme secondo cicli di circa sette anni.

Le nuove norme sono entrate in vigore nel novembre 2000 (la precedente edizione risale al 1994), e la principale novità consiste nella sparizione della suddivisione nei tre modelli ISO 9001, 9002, 9003. Così come accade per la norma ISO 14001, relativa ai sistemi di gestione ambientale, esisterà un'unica norma che ha diritto all'ottenimento del certificato di conformità: la ISO 9001 edizione 2000.

Per la norma in questione, la qualità è uno dei sistemi di gestione aziendali, possibilmente da integrare con i restanti (ambientale, della sicurezza, economico-finanziario, etc.). In questo senso la ISO 9001 edizione 2000 è stata strutturata in modo da presentare collegamenti più agevoli con la 14001.

Le novità di rilievo della nuova ISO 9001 sono rappresentate da una maggiore enfasi:

- alla soddisfazione del cliente;
- alla definizione degli obiettivi, nonché alla pianificazione per raggiungerli,
- ai concetti di misura, analisi e miglioramento, introducendo un nuovo specifico requisito;
- alla gestione per processi al loro collegamento con la pianificazione della qualità;
- alla gestione delle risorse dedicate al sistema, in particolare modo umane.

L'ISO 9001 del 2000 riguarda il modo in cui l'organizzazione è fatta, e non direttamente il risultato del suo lavoro. In altre parole, essa riguarda i processi e non i prodotti. La filosofia della norma fa sì che i requisiti siano "generici". Non ha alcuna importanza ciò che l'organizzazione è o fa specificamente. Se essa vuole implementare un sistema di gestione per la qualità, allora il sistema in questione ha un numero di caratteristiche essenziali che sono articolate nella ISO 9001 del 2000.

### Come si implementa un sistema Qualità certificabile ISO 9001: 2000

Per implementare un Sistema Qualità certificabile ISO 9001: 2000 è opportuno affidarsi a società di consulenza esperte.

Queste dovrebbero essere in grado di dimostrare:

- L'adozione del Sistema di Qualità alla loro stessa struttura;
- La professionalità dei loro consulenti, dimostrando che questi sono adeguatamente formati e continuamente aggiornati;
- Trasparenza e garanzia contrattuale per quanto riguarda i tempi e di modi del loro servizio;

- Adeguata presenza sul mercato per mezzo di referenze.

Il consulente che curerà il Sistema Qualità aziendale dovrà fare delle visite periodiche in Azienda al fine di:

1. trarre tutte quelle informazioni sulla realtà aziendale, necessarie a redigere il Manuale Qualità, le Procedure, le Istruzioni Operative e la modulistica che documentano il Sistema Qualità;
2. confrontarsi con il personale aziendale per rendere quanto più aderente possibile la documentazione per la Qualità alla realtà aziendale;
3. redigere tutta la documentazione del Sistema Qualità nella versione definitiva;
4. formare il personale aziendale al Sistema Qualità realizzato con la loro stessa collaborazione;
5. assistere il personale nell'applicazione del Sistema Qualità;
6. assistere la Direzione aziendale alla scelta dell'Ente di Certificazione.

Egli non deve:

1. fornire una documentazione per la Qualità già preconfezionata;
2. sostituirsi alla Direzione aziendale per quanto riguarda le scelte per la politica aziendale relativa alla Qualità;
3. evitare di confrontarsi con la realtà aziendale sulla quale sta operando.

Una volta che la documentazione del Sistema Qualità sia stata redatta in forma definitiva e che il Sistema sia stato applicato per un lasso di tempo ragionevole, l'Azienda dovrà inviare il Manuale Qualità all'Ente di Certificazione prescelto.

#### Come avviene la certificazione secondo la norma ISO 9001: 2000

La comprensione dell'iter di certificazione ISO 9001 è utile per meglio comprendere i passi che un'Impresa deve compiere per raggiungere il riconoscimento della validità dei propri sforzi rispetto al miglioramento della propria organizzazione.

L'iter di certificazione ha inizio con una valutazione di conformità della documentazione di Sistema. L'Ente di certificazione, perciò, evidenzierà gli eventuali scostamenti esistenti tra la documentazione predisposta dall'Azienda e quanto prescritto dalla norma di riferimento.

In un secondo momento viene invece eseguita una visita in Azienda chiamata "audit" o "Visita Ispettiva", con la quale si verifica la conformità dell'applicazione del Sistema implementato; questa fase si sviluppa intervistando gli operatori, osservando il loro operato e valutando le principali registrazioni che caratterizzano il sistema<sup>(1)</sup>. Se l'audit avrà esito positivo l'Ente di certificazione rilascerà il Certificato di Qualità. Una volta raggiunta la certificazione ha inizio il ciclo di audit di mantenimento con l'obiettivo di verificare il mantenimento della conformità del Sistema per i tre anni di validità della certificazione.

#### I vantaggi per un'Azienda che implementa un Sistema Qualità in accordo con la norma ISO 9001 edizione 2000.

I vantaggi di un'Azienda che implementa un sistema di Qualità ISO 9001:2000 sono molteplici e possono essere riassunti come segue:

- strumenti collaudati a livello mondiale per il controllo analitico e puntuale dei processi aziendali per migliorare l'efficienza e l'efficacia aziendale;
- strumenti collaudati a livello mondiale per la definizione degli obiettivi e per la pianificazione necessaria a raggiungerli;
- semplicità di linguaggio, facilità di comprensione all'interno dei processi aziendali e tra il personale;
- razionalizzazione della documentazione utilizzata in Azienda;
- maggiore focalizzazione sulla soddisfazione del cliente;
- reale considerazione dell'esigenze e dei benefici di tutti gli attori dei processi aziendali (proprietari, manager, fornitori, personale).

Costituzione di un punto di partenza naturale verso il miglioramento costante del prestazioni aziendali.

#### L'ISO e l'ambiente: ISO 14000

L'ISO sviluppa sistemi standard anche per la gestione dell'ambiente che possono essere implementati in qualsiasi tipo di organizzazione sia pubblica che privata. Il comitato tecnico predisposto a tal fine è l'ISO/TC 207, Gestione ambientale, ed è stato creato nel 1993. I primi standard sviluppati sono stati pubblicati nel 1996. I risultati del comitato sono conosciuti come "la famiglia ISO 14000". Un Sistema di Gestione Ambientale basato sugli standard ISO 14000 è uno strumento di gestione che abilita un'organizzazione di qualunque dimensione e tipo a controllare l'impatto delle sue attività, prodotti e servizi sull'ambiente.

Un Sistema di Gestione Ambientale rende dunque possibile un approccio strutturato per classificare obiettivi e scopi ambientali, per raggiungerli e per dimostrare che essi sono stati raggiunti. Ciò significa che l'organizzazione fa in modo di minimizzare gli effetti deleteri sull'ambiente causati dalle sue attività.

Le norme non specificano i livelli di performance ambientale perché sono stati concepiti a fine di provvedere un quadro di riferimento per qualsiasi tipologia aziendale. Anche in questo caso, dunque, la filosofia sottesa è che i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale siano "generici". Adempiere a tali requisiti richiede evidenza oggettiva che può essere controllata per dimostrare che il Sistema di Gestione Ambientale è effettivamente operante in conformità con gli standard.

#### Come si implementa un sistema Qualità certificabile secondo la norma 14001

L'iter di implementazione rispecchia quello relativo alle norme ISO 9001:2000

#### Come avviene la certificazione secondo la norma ISO 14001

Anche in questo caso, la verifica della conformità alla ISO 14001 rispecchia le modalità già utilizzate per la ISO 9001 tranne per il fatto che è prevista una visita in azienda dell'Ente di Certificazione chiamata "pre-audit".

Il pre-audit ha principalmente due finalità:

- valutare se le modalità con cui le Aziende hanno effettuato la fase di individuazione degli aspetti ambientali e di valutazione della loro significatività si possono considerare affidabili: un'incompleta od errata esecuzione di questo punto potrebbe minare alla base la validità dell'intero Sistema.
- verificare se la conformità legislativa dell'Azienda soggetta all'Audit è affidabile. In questa fase l'Ente non ha la minima pretesa ed autorità di sostituirsi agli organi di controllo preposti. Tuttavia è impensabile il rilascio del certificato ad un'Azienda che non sia in conformità ai requisiti legislativi necessari.

Anche per l'ISO 14001, una volta raggiunta la certificazione ha inizio il ciclo di audit di mantenimento del sistema per i tre anni di validità della certificazione.

#### L'EMAS

In Europa, in particolare con il V Programma per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, si è evidenziata la necessità di sviluppare strumenti per consentire di passare dall'approccio punitivo, verso chi non viene trovato conforme alle regole cogenti, a quello premiante per coloro i quali sono in grado di dimostrare l'eccellenza ambientale dei propri processi, con l'EMAS (e/o prodotti, con l'Ecolabel). In altri termini, si è creato uno strumento per fornire un vantaggio competitivo alle Aziende ecoefficienti.

Così l'EMAS, nascendo da un'esigenza "pubblica" anziché "industriale" ha affrontato con particolare attenzione l'aspetto di comunicazione verso l'esterno introducendo la Dichiarazione Ambientale che rappresenta la principale differenza rispetto alla ISO 14001. D'altro canto, l'ultima versione di EMAS ha introdotto al suo interno i requisiti prescritti dalla ISO 14001.

#### Come si implementa un sistema EMAS

L'iter di implementazione rispecchia quello relativo alle norme ISO 9001:2000

#### Come avviene la registrazione EMAS

Un discorso particolare vale per l'EMAS, perché l'accreditamento ad effettuare attività di verifica e convalida viene rilasciato dal Comitato per l'Ecoaudit e l'Ecoabel Sezione EMAS Italia, un organismo composto da membri indicati da diversi Ministeri.

In questo caso l'Iter si differenzia parzialmente da quello applicato per l'ISO 14001, poiché il sistema Italiano ha scelto di effettuare le attività di verifica e convalida sul sito in un unico momento. Nel caso dell'EMAS, dunque, l'attività di pre-audit e audit, prevista dalla certificazione ISO 14001, si svolgono in un'unica soluzione.

Esiste, infine, la possibilità di compiere un cammino combinato ISO 14001- EMAS per coloro i quali intendono puntare alla massima visibilità esterna, raggiungendo sia la certificazione ISO 14001 sia la registrazione EMAS.

Il regolamento EMAS prevede infatti che possa essere accettata la validità di un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo uno standard riconosciuto, quale è l'ISO 14001.

In questo modo, una volta raggiunta la certificazione in accordo all'ISO 14001, è possibile ridurre drasticamente le attività di verifica del sistema per quanto riguarda l'EMAS; fermo restando che la parte di convalida della dichiarazione ambientale dovrà essere seguita a parte, non essendo previsto per l'ISO alcun documento di questa tipologia.

#### I vantaggi per un'Azienda che implementa un Sistema di gestione ambientale in accordo con l'ISO 14001 e/o EMAS

L'ISO 14001 e l'EMAS sono strumenti che possono essere usati:

1. fornire assicurazioni al management che i processi e le attività sono sotto controllo rispetto all'impatto ambientale. Gli impiegati, dal canto loro possono essere più contenti se essi sanno che lavorano per un'organizzazione responsabile nei confronti dell'ambiente;
2. fornire assicurazioni alle parti interessate, come i clienti, la comunità gli organismi di controllo.

Gli approcci ISO14000 ed EMAS impegnano l'Azienda a prendere sul serio tutte le aree in cui essa ha un impatto ambientale. Questo sistematico approccio può condurre ai seguenti benefici:

- Ridurre i costi di waste management
- Ridurre il consumo di energia e materiali
- Abbassare i costi di distribuzione
- Migliorare l'immagine aziendale nei confronti dei clienti, degli organismi di controllo e nel settore pubblico
- Fornire un quadro di riferimento per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

#### I COSTI

I costi per l'implementazione di ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS sono difficilmente determinabili a priori.

È opportuno che essi siano definiti dopo un check-up iniziale dello stato organizzativo e/o di ecoefficienza dell'Azienda a cura dell'Azienda che svolgerà il servizio di consulenza.

- (1) Per Imprese di piccole e medie dimensioni l'esame documentale e l'audit vero e proprio possono concentrarsi in una sola giornata.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

**Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.***Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

**TITOLO I***Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione.***Art. 1***Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario.*

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

**TITOLO II***Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.***Capo I***Istituzione dell'Autorità.***Art. 10***Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscano agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento

nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

**NOTE**

1. Il D.L. 20 ottobre 1992, n. 414 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1992), non convertito in legge (comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1992), aveva disposto (con l'art. 4) la deroga dell'art. 16.
2. Il D.Lgs 14 dicembre 1992, n. 481 (in supplemento ordinario n. 131 relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1992, n. 131) ha modificato (con gli artt. 16, 17 e 18) gli artt. 27, 28 e 29.
3. Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1992), convertito con legge 17 febbraio 1993, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1993), ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 16, comma 4.
4. Il D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 (in supplemento ordinario n. 92 relativo alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993) ha abrogato (ma con prosecuzione dell'efficacia fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto) (con l'art. 161) gli artt. 27, 28, 29 e 30.
5. La legge 31 luglio 1997, n. 249 (in supplemento ordinario n. 154/L relativo alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997) ha abrogato (con l'art. 1) l'art. 20, com. 1.

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica  
11 luglio 2003, n. 284**Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.***Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2003**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa;
- Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 1, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
- Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;
- Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicità comparativa, che la procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
- Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicità comparativa;
- Ritenuto altresì, di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003
- Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1

### Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;
  - b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

## Art. 2

### Richiesta di intervento dell'Autorità.

1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorità al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevole ovvero di pubblicità comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorità. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:
  - a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
  - b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
    - 1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
    - 2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicità è stata diffusa, nonché indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
    - 3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicità è stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonché del numero telefonico che è stato chiamato;
    - 4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;
    - 5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;
    - 6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;
    - 7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;
  - c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicità o di illiceità della pubblicità comparativa;
  - d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.
2. La richiesta presentata dal Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.

## Art. 3

### Ufficio e persona responsabili del procedimento.

1. L'ufficio responsabile del procedimento è l'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

## Art. 4

### Avvio del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.
2. Se la richiesta è irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non è in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia.
4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati.
5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.

## Art. 5

### Termini del procedimento.

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti

- dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Autorità di copia del messaggio stesso.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:
  - a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;
  - b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero.
4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica l'articolo 12.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorità.

## Art. 6

### Partecipazione al procedimento.

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:
  - a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
  - b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
  - c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso può:
  - a) accedere agli atti del procedimento;
  - b) presentare memorie scritte e documenti.

## Art. 7

### Audizioni.

1. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.
2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
3. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.

## Art. 8

### Perizie e consulenze.

1. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.
2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.
3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

## Art. 9

### Scelta dei consulenti tecnici.

1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

## Art. 10

### Onere della prova.

1. Se l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.

## Art. 11

### Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario.

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, anche d'ufficio e con atto motivato, la sospensione

- della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.
- Quando la richiesta di sospensione è inoltrata da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorità ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorità provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.
  - Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per la decisione.
  - L'Autorità può disporre con atto motivato la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento.
  - Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.
  - La decisione dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all'Autorità.

#### Art. 12

##### *Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

- Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.
- Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per l'adozione del provvedimento finale.
- Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.

#### Art. 13

##### *Autodisciplina.*

- I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
- Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia dell'Autorità sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

#### Art. 14

##### *Decisione dell'Autorità.*

- Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui è possibile ricorrere.

#### Art. 15

##### *Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa.*

- L'Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
- Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

#### Art. 16

##### *Comunicazioni.*

- Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
- Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possano avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorità.

#### Art. 17

##### *Abrogazione di norme.*

- È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627.

N° 465

## La Costituzione della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1947

### PRINCIPI FONDAMENTALI.

#### Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

#### Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

#### Titolo V

##### *Le Regioni, le Province, i Comuni.*

#### Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

#### Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- immigrazione;
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistem tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- norme generali sull'istruzione;
- previdenza sociale;
- legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione

e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

### Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

N° 469

Legge 6 aprile 1977, n. 184

## Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (Convenzione di Parigi).

Materia: recupero e protezione di beni culturali - ecologia  
Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale.

Data firma Accordo: 16 novembre 1972

Vigenza internazionale: 17 dicembre 1975

Data della ratifica, notifica, adesione: aderito il 23 giugno 1978

Comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 18 settembre 1978

Depositari accordo: UNESCO

*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977, supplemento ordinario;  
aggiornato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000

### Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

### Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore all'articolo 33 della convenzione stessa.

### Art. 3

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in L. 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in L. 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ALLEGATO

Traduzione non ufficiale.

I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Testo vigente.

Aggiornato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000

## Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

LA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA, RIUNITASI A PARIGI DAL 17 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE 1972, NELLA SUA DICIASSETTESIMA SESSIONE.

- Constatando che il patrimonio culturale e quello naturale sono sempre più minacciati dalla distruzione provocata, non solo da cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che aggravano la situazione con fenomeni di alterazione o di distruzione ancora più pericolosi,
- Considerando che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,
- Considerando che la tutela di questo patrimonio a livello nazionale è spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede e l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del Paese sul cui territorio si trova il bene da salvaguardare,
- Tenuto presente che lo Statuto dell'organizzazione prevede che essa aiuterà al mantenimento, al progresso e alla diffusione del sapere, vegliando per la conservazione e la tutela del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati le convenzioni internazionali necessarie a tale scopo,
- Considerando che le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali dimostrano l'importanza che presenta per tutti i popoli del mondo la salvaguardia di beni unici e insostituibili a qualsiasi popolo essi appartengano,
- Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale e naturale presentano un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l'umanità,
- Considerando che, in relazione all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli che incombono, tutta la collettività internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente,
- Considerando che è indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che stabiliscono un sistema efficace di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo metodi scientifici e moderni,
- Avendo deciso, nella sua sedicesima sessione, che questa questione sarebbe stata oggetto di una Convenzione internazionale,

ADOPTA IN DATA ODIERNA, 16 NOVEMBRE 1972,  
LA PRESENTE CONVENZIONE:

### Sezione I

*Definizioni del patrimonio culturale e naturale.*

#### Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati

«patrimonio culturale»:

- i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

#### Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati

«patrimonio naturale»:

- i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;
- i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

#### Art. 3

1. Spetta a ciascuno Stato – parte della presente Convenzione – definire e delimitare i

diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra.

## Sezione II

### *Tutela nazionale e tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale.*

#### Art. 4

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia in caso di necessità, con l'aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali può beneficiare.

#### Art. 5

1. Al fine di assicurare una tutela e una conservazione più efficaci e una valorizzazione più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile:
  - a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
  - b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o più servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono;
  - c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio culturale e naturale;
  - d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione il restauro di questo patrimonio;
  - e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo.

#### Art. 6

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunità internazionale.
2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, se lo richiedono gli Stati sul cui territorio si trova.
3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2, situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione.

#### Art. 7

1. Ai fini della presente Convenzione per tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale mondiale si intende la costituzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionali miranti a favorire gli Stati parti della Convenzione nei loro sforzi per preservare e identificare tale patrimonio.

## Sezione III

### *Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale.*

#### Art. 8

1. Presso l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura viene istituito un comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto da quindici Stati parti della Convenzione eletti dagli Stati parti della Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21, a partire dalla sessione ordinaria della Conferenza Generale che si svolgerà dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per non meno di 40 Stati.
2. L'elezione dei membri del Comitato deve assicurare un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo.
3. Alle riunioni del Comitato possono presenziare, con voto consultivo, un rappresentante del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN), ai quali possono aggiungersi, su richiesta degli Stati parti della Convenzione riuniti in Assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e non governative con scopi analoghi.

#### Art. 9

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale, nel corso della quale sono stati eletti, fino al termine della terza sessione ordinaria successiva.

2. Il mandato di un terzo dei membri designati nel corso della prima elezione scade, tuttavia, al termine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella nella quale sono stati eletti; mentre il mandato di un secondo terzo dei membri designati contemporaneamente, scade al termine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale, successiva a quella nella quale sono stati eletti. I nomi di questi membri vengono estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione.
3. Gli Stati membri del Comitato scelgono come propri rappresentanti persone competenti nel campo del patrimonio culturale o naturale.

#### Art. 10

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento.
2. Il Comitato può in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonché persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari.
3. Il Comitato può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.

#### Art. 11

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione presenta al Comitato del patrimonio mondiale, nella misura del possibile, un elenco dei beni del patrimonio culturale e naturale, situati sul proprio territorio, che possono essere inclusi nell'elenco previsto al paragrafo 2 del presente articolo. Questo elenco, che non va considerato come esauriente, deve contenere una documentazione relativa al luogo in cui tali beni sono dislocati e all'interesse da essi rappresentato.
2. Sulla base degli elenchi presentati dagli Stati, in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra, il Comitato compila, aggiorna e pubblica, sotto il nome di «Elenco del patrimonio mondiale», un elenco di beni del patrimonio culturale e naturale, così come sono definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione che, a suo parere, hanno valore universale eccezionale in conformità con i criteri fissati. L'elenco aggiornato viene distribuito almeno ogni due anni.
3. L'inserimento di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale non può avvenire senza il consenso dello Stato partecipante interessato. L'inserimento di un bene situato sul territorio la cui sovranità o giurisdizione è oggetto di rivendicazione da parte di più Stati, non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in lite.
4. Il Comitato compila, aggiorna e pubblica, quando le circostanze lo esigono, sotto il nome di «Elenco del patrimonio mondiale in pericolo», l'elenco dei beni figuranti nell'«Elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia si richiedono lavori considerevoli e per i quali è stata chiesta assistenza nell'ambito della presente Convenzione. In questo elenco viene indicato il costo preventivo delle operazioni. In questo elenco possono essere inseriti solo i beni del patrimonio culturale e naturale minacciati da pericoli seri e concreti, come ad esempio la minaccia di sparizione dovuta ad un progressivo deterioramento, i progetti di grandi lavori pubblici o privati, il rapido sviluppo urbano e turistico, la distruzione dovuta a cambiamenti di utilizzazione o di proprietà della terra, alterazioni profonde dovute a una causa sconosciuta, abbandono per qualsiasi motivo, calamità e cataclismi, pericolo di conflitti armati, grandi incendi, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, alta marea. In circostanze straordinarie il Comitato può in qualunque momento procedere a una nuova iscrizione nell'«Elenco del patrimonio mondiale in pericolo e darne immediata comunicazione.
5. Il Comitato definisce i criteri sulla base dei quali un bene del patrimonio culturale o naturale può essere inserito nell'uno o nell'altro degli elenchi previsti nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
6. Prima di rifiutare una richiesta di iscrizione in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato parte sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale in questione.
7. Il Comitato, in accordo con gli Stati interessati, coordina e incoraggia gli studi e le ricerche necessarie per la compilazione degli elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

#### Art. 12

1. Il fatto che un bene del patrimonio culturale o naturale non è stato inserito in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, non significa in alcun modo che esso non ha un valore universale eccezionale per fini diversi da quelli che risultano dalla iscrizione su questi elenchi.

#### Art. 13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande di assistenza internazionale, formulate dagli Stati parti della presente Convenzione, per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati nel loro territorio, che sono inseriti o possono essere inseriti negli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11. L'oggetto di tali domande può essere la protezione, la conservazione, la valorizzazione o la restaurazione di tali beni.
2. Le domande di assistenza internazionale, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo possono anche avere per oggetto l'identificazione di un bene del patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 in quei casi in cui ricerche preliminari hanno dimostrato che ne vale la pena.
3. Il Comitato decide sul seguito da dare a queste domande, determina, in caso di necessità, la natura e l'importanza del suo aiuto e autorizza la conclusione, in suo nome, degli accordi necessari con il governo interessato.
4. Il Comitato fissa l'ordine di priorità dei propri interventi, lo fa tenendo presente l'importanza dei beni da salvaguardare per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessità di assicurare l'assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura, del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori che è necessario intraprendere, l'entità delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano questi beni e, in particolare, la misura nella quale essi possono assicurare la tutela di tali beni con i propri mezzi.

5. Il Comitato compila, aggiorna e diffonde l'elenco dei beni per i quali viene fornita un'assistenza internazionale.
6. Il Comitato decide sull'utilizzazione delle risorse del Fondo creato in conformità all'articolo 15 della presente Convenzione. Ricerca i mezzi per aumentare tali risorse e adotta tutte le misure utili a tale scopo.
7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, aventi scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Ai fini dell'esecuzione dei propri programmi e progetti, il Comitato può, in particolare, ricorrere al Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), nonché ad altri organismi pubblici o privati e a persone fisiche.
8. Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

#### Art. 14

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da un Segretario nominato dal Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
2. Il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando il più possibile i servizi del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN) nei campi di loro competenza e delle rispettive possibilità, prepara la documentazione del Comitato, l'ordine del giorno delle sue riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

#### Sezione IV

*Fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.*

#### Art. 15

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».
2. Tale Fondo è costituito come un fondo di garanzia, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
  - a) contributi volontari e obbligatori degli Stati parti della presente Convenzione;
  - b) versamenti, doni o legati, che potranno essere effettuati:
    - I) da altri Stati,
    - II) dall'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e da altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni intergovernative;
    - III) da organismi pubblici o privati o da persone fisiche;
  - c) interessi sulle risorse del Fondo;
  - d) il prodotto di collette ed introiti di manifestazioni organizzate in favore del Fondo, nonché
  - e) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento che sarà elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.
4. I contributi al Fondo e le altre forme di assistenza fornite al Comitato possono essere utilizzati solo agli scopi definiti dal Comitato. Esso può accettare contributi destinati a un programma particolare o a un progetto determinato, a condizione che sia il Comitato a decidere sull'esecuzione di tale programma o progetto. Il versamento di contributi al Fondo non può essere legato ad alcuna condizione politica.

#### Art. 16

1. Senza pregiudicare qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a versare regolarmente al Fondo del patrimonio mondiale, ogni due anni, contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme per tutti gli Stati, verrà definito dall'Assemblea Generale degli Stati parti della Convenzione, riuniti durante le sessioni della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tale decisione dell'Assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati parti presenti e votanti che non abbiano fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati parti della Convenzione potrà superare l'1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
2. Tuttavia, ogni Stato di cui agli articoli 31 o 32 della presente Convenzione, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione può dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Uno Stato parte della Convenzione avendo fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, può, in qualsiasi momento, ritirare la suddetta dichiarazione mediante notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il ritiro della dichiarazione avrà effetto sul contributo obbligatorio dovuto da questo Stato solo a partire dalla data della successiva Assemblea Generale degli Stati parti.
4. Affinché il Comitato sia in grado di pianificare efficacemente la propria attività, i contributi degli Stati parti della presente Convenzione, che abbiano fatto le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, dovranno essere versati su una base regolare, almeno ogni due anni e non dovranno essere inferiori ai contributi che essi avrebbero dovuto versare se vi fossero stati obbligati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Qualsiasi Stato parte della Convenzione in ritardo sul pagamento dei propri contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente, non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale; tale disposizione

non si applica nel corso della prima elezione. Il mandato di un tale Stato, che è già membro del Comitato, cessa al momento delle elezioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione.

#### Art. 17

1. Gli Stati parti della presente Convenzione favoriscono la costituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche o private aventi lo scopo di incoraggiare donazioni in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

#### Art. 18

1. Gli Stati parti della presente Convenzione danno la propria assistenza alle campagne internazionali di raccolta di fondi per il Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essi favoriscono la raccolta di fondi effettuata a tali fini dalle organizzazioni menzionate al paragrafo 3 dell'articolo 15.

#### Sezione V

*Condizioni e modalità dell'assistenza internazionale.*

#### Art. 19

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può chiedere l'assistenza internazionale in favore dei beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul proprio territorio. Esso dovrà presentare insieme alla propria domanda gli elementi di informazione e la documentazione, prevista all'articolo 21, di cui dispone e che sono necessari al Comitato per prendere una decisione.

#### Art. 20

1. L'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere accordata solo per i beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far figurare in uno degli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13, della lettera c) dell'articolo 22 e dell'articolo 23.

#### Art. 21

1. Il Comitato del patrimonio mondiale determina la procedura di esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e indica, in particolare, quali elementi devono figurare nella domanda che dovrà contenere la descrizione dell'operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del loro costo, la loro urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non gli consentono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande dovranno, ogni volta che è possibile, essere appoggiate dal parere di esperti.
2. Per lavori che debbano presumibilmente essere effettuati senza indugio, le richieste di assistenza, presentate in relazione a catastrofi o calamità naturali, dovranno essere esaminate d'urgenza e con priorità dal Comitato che dovrà disporre di un fondo di riserva destinato a tali eventualità.
3. Prima di prendere una decisione il Comitato svolge le ricerche e le consultazioni che ritiene necessarie.

#### Art. 22

1. L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può avere le seguenti forme:
  - a) studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione e la valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale, così come definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della presente Convenzione;
  - b) nomina di esperti, tecnici e mano d'opera qualificata per assicurare la buona esecuzione del progetto approvato;
  - c) formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo della identificazione, della protezione, della conservazione e della valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale;
  - d) fornitura delle attrezzature che lo Stato interessato non possiede o che non è in grado di acquisire;
  - e) concessione di prestiti ad interessi ridotti o senza interessi, o che possano essere rimborsati a lungo termine;
  - f) concessione, in casi eccezionali e appositamente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.

#### Art. 23

1. Il Comitato del patrimonio mondiale può ugualmente fornire assistenza internazionale ai centri nazionali o regionali per la formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'identificazione, della tutela, della conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

#### Art. 24

1. Un'assistenza internazionale molto importante potrà essere accordata solo dopo dettagliate ricerche scientifiche, economiche e tecniche. Tali ricerche dovranno far uso dei metodi più avanzati di protezione, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e dovranno corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Le ricerche dovranno inoltre definire i mezzi che consentano di impiegare razionalmente le risorse disponibili nello Stato interessato.

#### Art. 25

1. Il finanziamento dei lavori necessari deve, in linea di principio, incombere solo parzialmente sulla comunità internazionale. La partecipazione finanziaria dello Stato che beneficia dell'assistenza internazionale deve costituire una parte sostanziale delle risorse destinate a ciascun programma o progetto a meno che le proprie risorse non glielo consentano.

#### Art. 26

1. Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono nell'accordo

che viene da essi concluso le condizioni alle quali va eseguito il programma o progetto per il quale è fornita assistenza internazionale conformemente alla presente Convenzione. Lo Stato che beneficia di tale assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell'accordo.

## Sezione VI

### Programmi educativi.

#### Art. 27

1. Gli Stati parti della presente Convenzione faranno ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati e in particolare mediante programmi di educazione e di informazione, per rafforzare il rispetto e il legame dei propri popoli verso il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.
2. Essi si impegnano ad informare ampiamente il pubblico dei pericoli che minacciano tale patrimonio, nonché delle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

#### Art. 28

1. Gli Stati parti della presente Convenzione che fruiscono dell'assistenza internazionale in applicazione della presente Convenzione, adottano le misure necessarie per far conoscere l'importanza dei beni che sono stati oggetto di tale assistenza e il ruolo esercitato da quest'ultima.

## Sezione VII

### Relazioni.

#### Art. 29

1. Gli Stati parti della presente Convenzione indicheranno nelle relazioni che verranno presentate all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nei termini e nella forma prescritti, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure da essi adottate per l'applicazione della Convenzione, nonché l'esperienza da essi acquisita in questo campo.
2. Tali relazioni saranno portate a conoscenza del Comitato del patrimonio mondiale.
3. Il Comitato presenta una relazione sulla propria attività ad ogni sessione ordinaria della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

## Sezione VIII

### Clausole finali.

#### Art. 30

1. La presente Convenzione viene redatta in inglese, arabo, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede.

#### Art. 31

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o alla accettazione da parte degli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura conformemente alla procedura prevista dalle rispettive costituzioni.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

#### Art. 32

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato, che non sia membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'organizzazione.
2. L'adesione viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

#### Art. 33

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ma unicamente nei confronti di quegli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o adesione in tale data o in precedenza. Nei riguardi di qualsiasi altro Stato la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

#### Art. 34

1. Le seguenti disposizioni si applicheranno agli Stati parti della presente Convenzione aventi un sistema costituzionale federale o non unitario:
  - a) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa del potere legislativo centrale o federale, gli impegni del governo centrale o federale saranno gli stessi degli Stati parti, che non sono Stati federali;
  - b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa di ciascuno degli Stati, Paesi, Province o Cantoni che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il Governo Federale informerà di dette disposizioni le autorità degli Stati, Paesi, Province o Cantoni con la propria raccomandazione per la loro adozione.

#### Art. 35

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione ha la facoltà di denunciare la Convenzione.
2. La denuncia viene notificata con un atto scritto che viene depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

3. La denuncia prenderà effetto dodici mesi dopo la ricezione dell'atto di denuncia. Essa non modificherà in alcun modo gli impegni finanziari assunti dallo Stato denunciante fino alla data in cui la denuncia avrà effetto.

#### Art. 36

1. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri, previsti nell'articolo 32, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, menzionati negli articoli 31 e 32, nonché, delle denunce previste nell'articolo 35.

#### Art. 37

1. La presente Convenzione può essere revisionata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Pertanto il suo testo riveduto impegnerà solo quegli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
2. Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che costituisca una revisione totale o parziale della presente e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione che contiene il testo revisionato.

#### Art. 38

1. Conformemente all'articolo 102 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

#### FATTO

a Parigi oggi ventitré novembre 1972 in due esemplari autentici recanti la firma del Presidente della diciassettesima sessione della Conferenza Generale e del Direttore Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e le cui copie autenticate saranno inviate a tutti gli Stati, indicati negli articoli 31 e 32, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura nella sua diciassettesima sessione, che si è tenuta a Parigi e che è stata dichiarata chiusa il 21 novembre 1972.

#### IN FEDE DI CHE

hanno apposto le loro firme il 23 novembre 1972.

#### [FIRME]

N° 471

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali,  
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Riorganizzato con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3  
*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;
- Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle attività culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
- Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1

#### *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.*

1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

### Art. 2

#### *Attribuzioni del Ministero.*

1. Al Ministero sono devolute:
  - a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
  - b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
  - a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
  - b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
  - c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
  - d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;
  - e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
  - f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
  - g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
  - a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  - b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).

### Art. 3

#### *Il Ministro.*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.

### Art. 4

#### *Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici.*

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri

componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli artt. 3 e 7 del decreto Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.

### Art. 5

#### *Il segretario generale.*

1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

### Art. 6

#### *Organizzazione del Ministero.*

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demotnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanea, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.

### Art. 7

#### *Il soprintendente regionale.*

1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:
  - a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;
  - c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

Legge 9 gennaio 2006, n. 14

## Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006, supplemento ordinario n. 16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Autorizzazione alla ratifica.*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

#### Art. 2

##### *Ordine di esecuzione.*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

#### Art. 3

##### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri – FINI, Ministro degli affari esteri  
BUTTIGLIONE, Ministro per i beni e le attività culturali – Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

## Convenzione europea del paesaggio.

*(traduzione non ufficiale)*

### PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

- Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
- Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
- Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
- Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
- Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
- Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
- Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
- Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
- Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Bern, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio

3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

### Art. 8

#### *Soprintendenze e gestioni autonome.*

1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

### Art. 9

#### *Scuole di formazione e studio.*

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

### Art. 10

#### *Accordi e forme associative.*

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
  - a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
  - b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.

### Art. 11

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### Art. 12

#### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.

1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

- Riconoscendo che la qualità e diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
- Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,

Hanno convenuto quanto segue:

## Capitolo I

### Disposizioni generali.

#### Art. 1

##### Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione:

- a. *“Paesaggio”* designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni;
- b. *“Politica del paesaggio”* designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
- c. *“Obiettivo di qualità paesaggistica”* designa la formulazione da parte di autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;
- d. *“Salvaguardia dei paesaggi”* indica le azioni di conservazioni e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e. *“Gestione dei paesaggi”* indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f. *“Pianificazione dei paesaggi”* indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

#### Art. 2

##### Campo di applicazione.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.

#### Art. 3

##### Obiettivi.

La presente Convenzione si prefigge di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

## Capitolo II

### Misure nazionali.

#### Art. 4

##### Ripartizione delle competenze.

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

#### Art. 5

##### Misure generali.

Ogni parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b);
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

#### Art. 6

##### Misure specifiche.

## A) SENSIBILIZZAZIONE.

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

## B) FORMAZIONE ED EDUCAZIONE.

Ogni Parte si impegna a promuovere:

- a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b) programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c) insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.

## C) IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE.

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

- a) i - identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;  
ii - analizzare le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;  
iii - seguirne le trasformazioni;
- b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

2. I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

## D) OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA.

Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'art. 5.c.

## E) APPLICAZIONE.

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte di impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

## Capitolo III

### Cooperazione europea.

#### Art. 7

##### Politiche e programmi internazionali.

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

#### Art. 8

##### Assistenza reciproca e scambio di informazioni.

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a) prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività di ricerca in materia di paesaggio;
- b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

#### Art. 9

##### Paesaggi transfrontalieri.

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

#### Art. 10

##### Controllo dell'applicazione della Convenzione.

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

#### Art. 11

##### Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

1. Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

- saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
  4. L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

## **Capitolo IV**

### *Clausole finali.*

#### **Art. 12**

##### *Relazioni con altri strumenti giuridici.*

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

#### **Art. 13**

##### *Firma, ratifica, entrata in vigore.*

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

#### **Art. 14**

##### *Adesione.*

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario del Consiglio d'Europa.

#### **Art. 15**

##### *Applicazione territoriale.*

1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi altro momento successivo mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Art. 16**

##### *Denuncia.*

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

#### **Art. 17**

##### *Emendamenti.*

1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri,

il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.

4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

#### **Art. 18**

##### *Notifiche.*

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
- d) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
- e) ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
- f) ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- g) ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

### **Comunicato Ministero degli Affari Esteri.**

## **Entrata in vigore della Convenzione europea del paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2006

A seguito dell'emanazione della legge 9 gennaio 2006, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2006, n. 16, S.O. che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

Ai sensi dell'art. 13, la Convenzione medesima è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006.

**N° 494**

**Legge 20 febbraio 2006, n. 77**

## **Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.**

*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

#### **Art. 1**

##### *Valore simbolico dei siti italiani UNESCO.*

1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

NOTA ALL'ART. 1:

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,

alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Art. 2

### *Priorità di intervento.*

1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

## Art. 3

### *Piani di gestione.*

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguono finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

### NOTA ALL'ART. 3:

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004.

## Art. 4

### *Misure di sostegno.*

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
  - a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
  - b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
  - c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
  - d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:
  - a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
  - b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### NOTA ALL'ART. 4:

- L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1978, n. 233, dispone: «Art. 11 (Legge finanziaria).
  1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
  2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
  3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale

ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

- a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili progresse specificamente indicate;
  - b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
  - c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
  - d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
  - e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  - f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
  - g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
  - h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
  - i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
- i-bis*) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
- i-ter*) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
- i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
  5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
  6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.
  - 6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*).

## Art. 5

### *Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali.*

1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri – Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Regione siciliana - Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80

## Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 3 agosto 1977

L'Assemblea regionale ha approvato

### IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico - culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali. Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.

#### Art. 2

I beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:

- 1) naturali e naturalistici;
- 2) paesistici, architettonici ed urbanistici;
- 3) archeologici;
- 4) etno - antropologici;
- 5) storici, artistici ed iconografici;
- 6) bibliografici;
- 7) archivistici.

#### Art. 3

In attesa della riforma dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

#### Art. 4

È istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

Esso è composto:

- a) dal Presidente della Regione;
- b) dagli Assessori regionali per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per le finanze, per lo sviluppo economico e per il turismo;
- c) da nove membri eletti dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
- d) da sei membri designati dalle associazioni regionali degli enti locali e loro amministratori, scelti tra i consiglieri comunali e provinciali;
- e) da nove docenti universitari di materie relative ai beni di cui all'art. 2, scelti dal Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;
- g) da tre rappresentanti eletti dai presidenti dei consigli scolastici provinciali, fra gli stessi;
- h) da un esperto designato dalla Conferenza episcopale siciliana;
- i) da un rappresentante dell'associazione «Italia Nostra»;
- l) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- m) da cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal personale medesimo;
- n) da un rappresentante della sezione regionale siciliana dell'Associazione italiana biblioteche;
- o) da due rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo;
- p) da quattro rappresentanti degli istituti di alta cultura con sede in Sicilia, di cui uno dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo;
- q) dal rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

#### Art. 5

Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali è convocato dal presidente almeno

una volta ogni trimestre e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza semplice.

Il Consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto valore scientifico nonché sentire i presidenti dei Consigli locali, rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

Gli atti del Consiglio sono ordinariamente pubblici. Entro sei mesi dal relativo insediamento, il Consiglio regionale approva il proprio regolamento interno.

Le funzioni di componente del Consiglio sono gratuite. Ai componenti il Consiglio regionale non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale. Possono essere corrisposti agli esperti di cui al terzo comma del presente articolo, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico - culturali, i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente della Regione.

#### Art. 6

Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:

- elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
- fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;
- fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;
- fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
- fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
- propone sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle Soprintendenze;
- esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.

Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:

- 1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
- 2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;
- 3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;
- 4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;
- 5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.

Il Consiglio regionale, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

#### Art. 7

In considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali della Regione, ed al fine di garantire omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il Consiglio regionale chiede pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali in materia di concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze, nonché su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno.

#### Art. 8

Fino all'approvazione del piano generale per la programmazione regionale, il piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali è approvato, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

#### Art. 9

Sono istituiti i seguenti Centri regionali:

- 1) Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;
- 2) Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

I Centri regionali sono organismi tecnico - scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.

#### Art. 10

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24, la gestione di ciascun Centro sarà affidata ad un comitato composto:

- dal direttore;
- da 3 membri eletti dall'Assemblea regionale, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
- da 3 rappresentanti eletti dal personale del Centro;
- da 2 dirigenti rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni

culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la Ragioneria generale della Regione.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente, scelto fra i componenti elettivi o designati, e dura in carica cinque anni.

Il direttore del Centro è nominato per pubblico concorso per titoli specifici ed esami.

#### Art. 11

Sono istituite le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nel numero e nelle sedi di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

#### Art. 12

Ciascuna Soprintendenza si articola in sezioni tecnico - scientifiche in relazione alle caratteristiche ed alla natura dei beni di cui al precedente art. 2 alla cui tutela è preposta, e comunque deve prevedere le seguenti sezioni:

- archeologica;
- architettonico - urbanistica;
- storico - artistica;
- ambientale;
- bibliografica.

#### Art. 13

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:

- 1) provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;
- 2) esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;
- 3) forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;
- 4) rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dello art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637;
- 5) svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

#### Art. 14

Il Soprintendente e i responsabili delle sezioni tecnico - scientifiche predispongono il programma annuale di attività, e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione annuale è trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed al Consiglio locale interessato. Il Soprintendente vigila sul regolare funzionamento dei servizi.

#### Art. 15

Presso le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituiti i Consigli locali per i beni culturali ed ambientali. Ciascun Consiglio è composto:

- a) dai presidenti delle province della circoscrizione o da loro delegati;
- b) da tre membri eletti da ciascun Consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i consiglieri comunali della relativa provincia;
- c) da tre membri eletti da ciascun Consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i presidenti dei distretti scolastici della circoscrizione;
- d) da tre membri eletti dal personale tecnico - scientifico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;
- f) da un esperto designato da ciascuna Curia vescovile, avente sede nella circoscrizione;
- g) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- h) da tre esperti nelle materie di cui all'art. 2 eletti dai Consigli provinciali con voto limitato a due.

Il Soprintendente competente partecipa, con voto consultivo, al Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali. I membri del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

#### Art. 16

Il Consiglio locale è insediato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio è convocato dal presidente ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le funzioni di componente del Consiglio sono gratuite. Ai componenti è corrisposto, a carico dell'Amministrazione regionale, solo il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 17

Il Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali:

- esprime pareri su richiesta del Consiglio regionale e degli enti locali;
- formula proposte agli organi interessati in ordine alla tutela, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla loro fruizione sociale;
- promuove iniziative dirette all'individuazione dei beni culturali ed ambientali ed al censimento dei beni medesimi;
- propone programmi, attività ed iniziative agli enti locali, alle istituzioni scolastiche

e culturali, diretti alla più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale delle relative Soprintendenze.

#### Art. 18

La ex Biblioteca nazionale di Palermo, le biblioteche universitarie di Catania e Messina sono biblioteche regionali.

La Biblioteca di Palermo assume la denominazione di Biblioteca centrale della Regione siciliana.

La Biblioteca centrale della Regione ha il compito di:

- a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia;
- b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale, che riguardino la Sicilia;
- c) acquisire il materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;
- d) costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con lo Istituto centrale del catalogo;
- e) costituire e incrementare una microfilmoteca regionale ed un laboratorio per il restauro di materiale librario, di codici membranacei e cartacei, di pergamene, di materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui ne sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico.

Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano le funzioni di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da apposite convenzioni stipulate previo parere del Consiglio regionale. Alle biblioteche regionali è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti alle stesse assegnati e per la loro normale attività funzionale escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione.

#### Art. 19

I musei, le gallerie, le pinacoteche delle Soprintendenze trasferite alla Regione assumono la denominazione rispettivamente di musei, gallerie, pinacoteche regionali. Ad essi è assegnata una dotazione finanziaria per la attuazione dei compiti istituzionali e la loro normale attività funzionale, escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione.

#### Art. 20

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, è autorizzato ad istituire corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per il personale addetto o da utilizzare per i beni culturali, anche mediante apposite convenzioni con Università degli studi, enti ed istituti pubblici specializzati.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato, sentito il Consiglio regionale, ad istituire borse di studio annuali in numero non superiore a 30, da utilizzarsi per motivate esigenze di alta specializzazione, presso qualificati istituti italiani o esteri. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a provvedere, anche mediante convenzioni con istituti di alta cultura, a pubblicazioni scientifiche e alla divulgazione culturale dell'attività delle Soprintendenze, dei centri regionali, delle biblioteche regionali, del Consiglio regionale.

#### Art. 21

L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di cose mobili e immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente allo esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni.

I comuni nel cui territorio ricade l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del consiglio comunale, adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all'acquisto degli stessi beni sulla base della valutazione del competente ufficio tecnico erariale. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi pari al 95 per cento della spesa.

#### Art. 22

Nel quadro dei programmi regionali previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile, sarà dato particolare rilievo alla utilizzazione dei giovani in compiti di sorveglianza, custodia, censimento, catalogazione, animazione culturale e in ogni altra attività connessa all'attuazione della presente legge.

#### Art. 23

Con appositi provvedimenti legislativi saranno regolati le competenze, le funzioni e le attività delle istituzioni teatrali e musicali pubbliche, delle biblioteche e degli archivi degli enti locali, dei centri regionali di servizio culturale, l'eventuale scioglimento dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia di cui alla legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e del Gabinetto di restauro di cui alla legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, nonché la programmazione dei contributi da destinare ad enti ed istituzioni pubbliche o aperte al pubblico per la finalità della presente legge.

#### Art. 24

Con successiva legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, saranno disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle Soprintendenze, delle biblioteche e dei centri.

#### Art. 25

Fino all'emanazione della legge di cui al precedente articolo tutte le Soprintendenze, i musei, le biblioteche e le gallerie esistenti nella Regione continuano ad assolvere alle

funzioni ad essi attribuite dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 26

Nella tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, le espressioni «Assessorato regionale della pubblica istruzione» e «Direzione regionale della pubblica istruzione» sono sostituite rispettivamente con: «Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione» e: «Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente» - «Direzione regionale della pubblica istruzione».

#### Art. 27

Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e dei Consigli locali di competenza di enti ed organismi sono effettuate entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, l'autorità competente emana il provvedimento di costituzione anche in mancanza delle relative designazioni.

#### Art. 28

Le disposizioni regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.

#### Art. 29

Per l'attuazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti previsti sul bilancio ordinario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 2.000 milioni così suddivisa:

- per l'art. 13, lire 100 milioni per spese di catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;
- per l'art. 13, lire 800 milioni per conservazione e restauro dei beni monumentali;
- per l'art. 13, lire 500 milioni per scavi archeologici ivi comprese le espropriazioni;
- per l'art. 21, lire 500 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza storica, artistica e architettonica;
- per l'art. 19, lire 50 milioni per musei, pinacoteche e gallerie regionali;
- per l'art. 20, lire 50 milioni per l'istituzione di borse di studio.

#### Art. 30

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la somma di lire 10.000 milioni, così suddivisi:

- per gli articoli 5, 6 e 15, lire 50 milioni per il funzionamento dei Consigli regionali e locali;
- per l'art. 6, lire 50 milioni per l'elaborazione delle linee del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali e il loro uso sociale;
- per l'art. 9, lire 300 milioni per il finanziamento dei centri regionali del restauro e della catalogazione;
- per l'art. 20, lire 150 milioni per spese relative a corsi di formazione, qualificazione e specializzazione;
- per l'art. 20, lire 100 milioni per l'istituzione di borse di studio;
- per l'art. 18, lire 500 milioni per le biblioteche regionali;
- per l'art. 19, lire 800 milioni per i musei, le gallerie, le pinacoteche regionali;
- per l'art. 20, lire 50 milioni per le pubblicazioni scientifiche;
- per l'art. 21, lire 1.000 milioni per interventi diretti all'acquisizione di edifici monumentali;
- per l'art. 21, lire 2.000 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza artistica, storica e architettonica;
- per l'art. 13, lire 500 milioni per catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;
- per l'art. 13, lire 4.500 milioni per la tutela e la conservazione di beni monumentali, architettonici e opere d'arte mobili ivi comprese le opere di sicurezza e le attrezzature antifurto.

#### Art. 31

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno in corso.

All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio 1978, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

#### Art. 32

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1977



ALLEGATO - TABELLA A

### Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.

(Tabella Ristrutturata)

- Per la circoscrizione delle Province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna la sede della Soprintendenza è Agrigento.
- Per la circoscrizione della Prov. di Catania la sede della Soprintendenza è Catania.
- Per la circoscrizione della Prov. di Messina la sede della Soprintendenza è Messina.
- Per la circoscrizione della Prov. di Palermo la sede della Soprintendenza è Palermo.
- Per la circoscrizione delle Province di Ragusa e Siracusa la sede della Soprintendenza è Siracusa.
- Per la circoscrizione della Provincia di Trapani la sede della Soprintendenza è Trapani.

## Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 18 maggio 1991

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

### Capo I

*Istituzione ed ordinamento di musei regionali.*

#### Art. 1

- A modifica ed integrazione della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono trasformati in musei interdisciplinari i seguenti musei:
  - Museo regionale di Messina;
  - Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa;
  - Galleria di Palazzo Abatellis di Palermo;
  - Museo regionale di Trapani.

#### Art. 2

- Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.
- Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:
  - Antiquarium di Aidone;
  - Antiquarium di Gela;
  - Antiquarium di Tindari - Patti;
  - Antiquarium di Tusa;
  - Antiquarium di Giardini - Naxos;
  - Antiquarium di Himera;
  - Antiquarium di Marianopoli;
  - Antiquarium di Favignana;
  - Antiquarium di Lampedusa;
  - Museo del carretto e naturalistico di Terrasini;
  - Museo di Sciacca;
  - Museo naturalistico «Cave di Cusa»;
  - Museo archeologico - Lilibeo Marsala;
  - Casa - Museo Verga di Catania;
  - Casa - Museo di Palazzo Acreide;
  - Museo di Adrano;
  - Museo Palazzo Mirto di Palermo;
  - Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;
  - Museo della Pomice di Lipari;
  - Villa Imperiale di Piazza Armerina;
  - Museo del sale di Trapani.
- Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia - Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera - museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale del Barocco in noto e il museo delle tradizioni silvo - pastorali in Mistretta, nonché il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria.
- Nelle more del verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopradetti musei, la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui all'articolo 11.
- L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la celebrazione di Salvatore Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo anniversario della nascita del poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche attraverso l'acquisizione della casa natale del poeta una biblioteca - museo regionale.

#### Art. 3

- I musei interdisciplinari di cui all'articolo 1 hanno la dotazione organica di personale indicata nella tabella B/ 6 allegata alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. I musei regionali hanno la dotazione organica indicata nella tabella B/ 7 allegata alla medesima legge.
- Ai musei interdisciplinari e regionali si applicano le norme della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, in quanto compatibili.

#### Art. 4

- Al fine di assicurare la tutela, la salvaguardia, l'agibilità, la migliore conservazione e fruizione del patrimonio archeologico geleso e delle isole dello Stagnone presso Marsala l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1991, ad effettuare una spesa straordinaria di lire 6.500 milioni così suddivisa:
  - per esplorazione e scavi archeologici nelle aree più direttamente interessate da antiche testimonianze, lire 1.000 milioni, di cui 500 milioni per la zona archeologica geleso e 500 milioni per le isole dello Stagnone;

- b) per la ricerca ed il recupero di reperti nello specchio d'acqua antistante il porto di Gela e le isole dello Stagnone presso Marsala, dove recentemente sono state individuate o ritrovate navi di origine greca e punica, lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per la nave di origine greca e lire 250 milioni per la nave di origine punica;
- c) per la costituzione di due parchi archeologici e ambientali, uno presso Gela e l'altro presso le isole dello Stagnone, anche a mezzo di espropri, ove poter ubicare altresì, ai fini della fruizione, i reperti di provenienza subacquea già recuperati e da recuperare, lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'allestimento espositivo della nave greca e del suo corredo e lire 2.000 milioni per l'allestimento della nave punica e del suo corredo;
- d) per potenziamento del Museo di Gela e del Museo di Mozia, con funzione divulgativa e didattica, lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per il Museo di Gela e lire 500 milioni per il Museo di Mozia.

#### Art. 5

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 4, il Museo di Gela e il Museo dell'isola di Mozia si aggiungono ai musei regionali elencati all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
2. Ai musei di cui al comma 1 è attribuita la dotazione organica di personale secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella B/ 6 annessa alla predetta legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

#### Art. 6

1. Per la tutela e la conservazione dell'area Floristella - Grottacalda e per l'acquisizione ed il recupero del palazzo Pennisi sito nella predetta area compresa nei territori di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera è istituito l'ente parco minerario Floristella - Grottacalda.
2. L'ente parco, cui l'Ente minerario siciliano (EMS) conferirà la relativa area in proprietà, provvede alla protezione e conservazione del complesso minerario Floristella, alla difesa e protezione del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria e della circostante area forestata, alla riqualificazione dei valori etno - antropologici e naturali del parco e al corretto uso del relativo territorio.
3. Apposito statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione, provvede a regolare le attività e le finalità dell'ente, nonché la composizione degli organi di amministrazione nei quali sono rappresentati la Regione, la provincia regionale di Enna ed i comuni di cui al comma 1.
4. Il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Regione.
5. Ogni intervento nell'area del parco è sottoposto al preventivo parere dell'ente che ne valuta la compatibilità con le vocazioni dell'area stessa.
6. Gli interventi deliberati dall'ente sono sottoposti a parere preventivo dei consigli degli enti locali interessati.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1991, la spesa di lire 300 milioni. Per gli esercizi successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

#### Art. 7

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo di lire 50 milioni, a decorrere dal 1991, a favore del Museo San Nicolò e SS. Salvatore, in Militello in Val di Catania.

### Capo II

#### *Interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.*

#### Art. 8

1. Per favorire l'avvio delle attività e della programmazione delle attività teatrali, liriche, musicali, concertistiche e di balletto del teatro Vittorio Em. di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere i seguenti ulteriori contributi a favore dell'associazione «Ente teatro di Messina»: nell'esercizio finanziario 1992, lire 5.000 milioni; a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, un contributo complessivo annuo di lire 13.000 milioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla programmazione ed allo svolgimento della stagione teatrale, musicale, lirica, concertistica e di balletto, nonché alla gestione della struttura teatrale.

#### Art. 9

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al comune di Trapani un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quale concorso alla ricostruzione del teatro Garibaldi.

#### Art. 10

1. È istituito presso ciascuna delle sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali dell'Isola un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze di costituzione e di aggiornamento del catalogo regionale di cui all'articolo 18, lettera d, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.
2. Il gruppo di lavoro provvede, anche con il concorso della provincia regionale competente, a costituire ed aggiornare presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia la banca comune dei dati bibliografici anche automatizzata delle biblioteche del territorio provinciale, utile all'incremento del catalogo regionale.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 400 milioni.

#### Art. 11

1. Per le finalità degli articoli 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 18.000 milioni così ripartita:
  - a) lire 9.000 milioni per l'acquisto, il riattamento e la ripartizione degli immobili;
  - b) lire 9.000 milioni per il loro arredamento, per le attrezzature specialistiche e per

quanto altro occorre per il funzionamento dei musei.

2. Per gli anni successivi le predette spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

#### Art. 12

1. All'onere di lire 30.150 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 14.850 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 15.300 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Il predetto onere e quello ricadente negli esercizi finanziari 1992 e 1993, valutato in lire 22.450 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.450 milioni per l'anno 1993, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - progetto 05.02 - Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

#### Art. 13

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 giugno 1991.

N° 236

Regione siciliana  
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, artt. 6 - 16 e 24

### Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Titolo II

*Disposizioni per l'incremento e la razionalizzazione delle entrate e per la valorizzazione del patrimonio.*

RECEPIMENTO LEGGE RONCHEY

#### Art. 6

*Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali.*

1. La fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.
2. Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti, il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di emissione, ivi incluse la vendita, la prevendita e la distribuzione dei biglietti, nonché di determinazione e riscossione del relativo prezzo per la fruizione dei servizi.

#### Art. 7

*Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso.*

1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso a musei, gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni nel cui territorio gli stessi ricadono. I comuni destinano prioritariamente i proventi ad interventi di miglioramento dei servizi connessi ai medesimi siti.
2. Nel caso in cui siano individuati più comuni contermini interessati alla gestione dei siti, i proventi sono assegnati equamente agli stessi o alle loro associazioni, nella proporzione fissata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentiti i comuni interessati.

#### Art. 16

*Vigilanza e custodia dei beni culturali.*

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e custodia e favorire il regolare funzionamento di musei, gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni altro istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli stessi, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare, affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale del ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifiche corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quello di società costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'articolo 10 della medesima legge.
3. Lo svolgimento, ai sensi dei commi 1 e 2, delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di consentire una più adeguata tutela dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione garantendo la vigilanza anche armata degli stessi, sono determinati:
  - a) il mansionario degli agenti tecnici custodi di cui alle tabelle B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 per i diversi profili professionali ed il loro assetto organizzativo interno;
  - b) il contingente di personale con la qualifica di agente tecnico custode addetto esclusivamente a compiti di vigilanza armata.
5. Gli agenti tecnici custodi di cui alla lettera b) del comma 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, svolgimento, sotto le direttive dei responsabili dei servizi ed in raccordo con il nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, tra gli altri i seguenti compiti:
  - a) vigilanza e custodia armata diurna e notturna nelle aree archeologiche, nelle gallerie, nelle biblioteche e nei siti museali e di interesse storico-culturale;
  - b) controllo nelle zone sottoposte a vincolo archeologico dalle Soprintendenze;
  - c) scorta ed accompagnamento di reperti archeologici e di beni culturali di rilevante valore.
6. Agli agenti tecnici custodi addetti, con specifico provvedimento, a compiti di vigilanza armata è corrisposta un'indennità di rischio sostitutiva dell'indennità di pubblica sicurezza da determinarsi, in misura non superiore alla stessa, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38. Gli agenti tecnici custodi di cui al punto b) del comma 4 sono periodicamente sottoposti a controlli medici e psico-attitudinali al fine di verificarne l'idoneità all'espletamento delle mansioni.

N° 481

Legge 3 novembre 2000, n. 20.

## Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 4 novembre 2000, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

### Titolo I

*Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.*

#### Art. 1

*Istituzione e finalità.*

1. È istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
2. Il Parco ha finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare persegue:
  - a) l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;
  - b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
  - c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
  - d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
  - e) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.
3. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

#### Art. 2

*Perimetro e zone.*

1. Il Parco archeologico è delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.
2. Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:
  - a) zona III - archeologica;

- b) zona III - ambientale e paesaggistica;
- c) zona III - naturale attrezzata.

3. I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui all'articolo 14. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.
4. Resta fermo quanto disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 13 giugno 1991 e quanto disposto dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

### Art. 3

*Zona I - archeologica.*

1. La zona archeologica, costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.
2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici.
3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.
4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico, soltanto:
  - a) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
  - b) i collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
  - c) i mutamenti di destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza;
  - d) gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
  - e) le esecuzioni di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne luminose e no, con esclusione di ogni altro intervento che costituisca modifica all'ambiente e, previo parere dell'ufficio del Genio civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
  - f) le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;
  - g) le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;
  - h) gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.

### Art. 4

*Zona II - ambientale e paesaggistica.*

1. La zona ambientale e paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all'articolo 1.
2. Nella zona, oltre alle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere, altresì, autorizzate:
  - a) le modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere legalmente esistenti, a carattere temporaneo e provvisorio ovvero la realizzazione di volumi tecnici e pertinenze assolutamente indispensabili per la fruizione del manufatto, purché conformi al piano di cui all'articolo 14 e purché non comportino aumenti di volume e di altezza;
  - b) le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree.
3. È fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

### Art. 5

*Zona III - naturale attrezzata.*

1. La zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.
2. Nella zona, oltre alle opere di cui agli articoli 3 e 4, possono essere autorizzate, solo se previste dal piano di cui all'articolo 14, la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.
3. L'aspetto morfologico e la tipologia degli insediamenti esistenti devono essere stabiliti dal piano del Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento all'immagine del paesaggio agrario consolidato ed alle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.
4. È fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

## Art. 6

### *Variazioni del perimetro del Parco.*

1. Il perimetro del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2. La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, nonché del Consiglio comunale di Agrigento ed applicata la procedura di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione del piano e degli allegati prevista dall'articolo 14.

## Art. 7

### *Organi del Parco.*

1. Sono organi del Parco:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Direttore;
  - c) il Collegio dei revisori.

## Art. 8

### *Consiglio del Parco. Composizione.*

1. Il Consiglio del Parco è composto:
  - a) da un dirigente almeno di seconda fascia dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nominato dall'Assessore, con funzione di Presidente del Consiglio;
  - b) dal Presidente della Provincia regionale di Agrigento;
  - c) dal Sindaco del comune di Agrigento;
  - d) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento;
  - e) dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali della Provincia regionale di Agrigento;
  - f) da cinque docenti universitari delle discipline di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche, economia del turismo, geologia, scelti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione tra quelli indicati dai rettori delle Università italiane. Qualora le designazioni da parte delle Università non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
  - g) da un esperto archeologo designato dall'UNESCO-IKOMOS;
  - h) da un esperto designato dal Ministro dei beni culturali ed ambientali.
2. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.
3. Partecipano ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, tre esperti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, tra quelli designati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo.
5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7. Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.
8. I componenti di cui alle lettere a), f) e g) possono essere confermati una sola volta.
9. I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

## Art. 9

### *Compiti del Consiglio del Parco.*

1. Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1:
  - a) adotta il piano di cui all'articolo 14;
  - b) approva il piano triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:
    - 1) interventi di ricerca archeologica;
    - 2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
    - 3) il recupero ed il restauro dell'ambiente e del paesaggio;
    - 4) il recupero, anche tramite espropriazione, a funzioni culturali e sociali e di supporto ai servizi del Parco di fabbricati ed immobili legalmente esistenti entro il perimetro del Parco;
    - 5) il recupero della viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del territorio;
    - 6) la realizzazione delle viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunicazione tra il Parco e la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del piano;
  - c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato;
  - d) delibera sulla dotazione organica del Parco e sul regolamento di organizzazione. Per il primo triennio di applicazione della presente legge è utilizzato personale dell'Amministrazione regionale;
  - e) delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del Parco;
  - f) delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del Parco;

- g) delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni.

## Art. 10

### *Direttore del Parco.*

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva.
2. L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Il direttore del Parco:
  - a) organizza l'attività amministrativa del Parco;
  - b) sovraintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo;
  - c) attua le direttive del Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;
  - d) relaziona semestralmente all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e al Consiglio del Parco.

## Art. 11

### *Vigilanza e controlli.*

1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio del Parco sono esecutive e devono essere comunicate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. Le deliberazioni del Consiglio di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 9 sono sottoposte al controllo anche di merito dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.
4. La deliberazione di cui alla lettera f) dell'articolo 9 è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5. La richiesta di chiarimenti, che può essere fatta al Consiglio una sola volta, interrompe i termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Gli atti del Direttore del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall'affissione all'albo del Parco. Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla ricezione.
7. Qualora gli organi del Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a mezzo di commissario ad acta.

## Art. 12

### *Collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dipendenti dell'Assessorato medesimo.
2. Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

## Art. 13

### *Criteri di gestione.*

1. Il Parco deve essere gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle attività nel Parco può prevedere oneri concessori a carico di coloro che intendano svolgere attività nel Parco e costi dei servizi a carico dei visitatori e degli altri fruitori.
2. I bilanci di previsione sono approvati dal Consiglio del Parco su proposta del direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmessi entro i dieci giorni successivi all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Con le stesse procedure i bilanci consuntivi sono approvati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Possono essere autorizzati progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali del Parco, nonché dirette alla ricerca, studio, scavo e conservazione dei beni medesimi. Le iniziative avranno priorità se collegate al recupero dei beni, anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, e dirette alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati. I progetti possono prevedere l'affidamento in concessione di beni a tempo determinato ad enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, imprese private anche riunite in consorzi. I progetti, se ritenuti meritevoli per le caratteristiche e gli obiettivi individuati, sono ammessi ai piani di finanziamento che l'amministrazione del Parco appronta semestralmente per attingere alle risorse regionali, nazionali ed europee.

## Art. 14

### *Redazione del piano del Parco.*

1. Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio del Parco conferisce l'incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad un gruppo di progettazione dove siano almeno presenti esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del piano regolatore generale del comune di Agrigento.
2. Il mancato conferimento dell'incarico di cui al comma 1 nel termine stabilito

- determina la decadenza degli organi gestionali del Parco.
3. Sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali, relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall'articolo 3, all'ambiente ed al paesaggio tipizzato e sulla base, altresì, di uno studio agronomico, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifico-archeologica nella Valle dei Templi, il piano individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco e, considerato il particolare stato franoso della zona, le opere di sistemazione idraulico-forestale, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
  4. Il piano può ampliare il perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.
  5. Per gli immobili dei quali sia prevista l'espropriazione deve essere predisposto apposito piano particellare d'esproprio e relativo elenco. Fra gli immobili da espropriare devono altresì essere identificati nel piano quelli per i quali si rende opportuna la concessione in uso agli stessi soggetti espropriati o, in caso di rifiuto di questi, a quegli altri soggetti che intendano praticare in detti immobili le attività indicate come possibili dal piano stesso.
  6. Il piano tiene conto del programma delle attività redatto dal Consiglio del Parco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 e delle direttive apposite emanate dal predetto organo.
  7. Il piano del Parco è adottato dal Consiglio del Parco, entro dodici mesi dall'affidamento dell'incarico di redazione dello stesso, sentiti la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ed il Consiglio comunale di Agrigento.
  8. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggersi nella città di Agrigento, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
  9. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano. I proprietari degli immobili compresi nel piano possono presentare opposizioni.
  10. Sulle osservazioni e opposizioni, che devono essere visualizzate a cura della Direzione del Parco in apposite planimetrie, il Consiglio del Parco formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle opposizioni e osservazioni medesime.
  11. Il piano del Parco è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, entro quattro mesi dalla presentazione del piano all'Assessorato medesimo.
  12. Col decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.
  13. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione, il Consiglio del Parco è tenuto ad effettuarla entro quattro mesi.

#### **Art. 15**

##### *Vigilanza e sanzioni.*

1. La vigilanza sul territorio del Parco è affidata al Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Agrigento che può avvalersi delle strutture all'uopo costituite presso la Soprintendenza, restando fermi i poteri di controllo del territorio attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione siciliana.
2. Chiunque, contravvenendo alle norme della presente legge nonché alle altre norme vigenti realizzate di qualsiasi natura e specie ed il proprietario o il committente se persona diversa, è oggetto di una immediata diffida alla demolizione dell'opera abusiva e comunque alla sua rimozione. Al contravventore può essere assegnato un tempo massimo di giorni trenta per provvedervi ed, in mancanza, nei tempi strettamente indispensabili imposti dalle particolari caratteristiche di tempo e luogo, il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali ordina l'immediata demolizione o rimozione dell'opera abusiva alla squadra di pronto intervento di cui all'articolo 16.
3. Tutte le spese relative nonché le sanzioni amministrative sono a carico del contravventore e del proprietario dell'area, se diverso dal primo. Per l'esecuzione si applica il regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.
4. Alle norme sanzionatorie deve essere data opportuna pubblicità anche a mezzo del comune di Agrigento. Deve essere costituito presso la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento un ufficio informazioni in grado di fornire tutte le notizie utili sullo stato del territorio o della singola particella.

#### **Art. 16**

##### *Squadra di pronto intervento del Parco.*

1. Per i fini di cui all'articolo 15 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste costituisce una squadra di pronto intervento composta da guardie forestali con compiti di vigilanza sul territorio e di esecuzione delle ordinanze sanzionatorie del Soprintendente ai beni culturali ed ambientali.

#### **Art. 17**

##### *Procedure coattive in corso.*

1. Fino all'approvazione del piano del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese le procedure sanzionatorie amministrative previste dalle leggi regionali in vigore nell'ambito del perimetro del Parco stesso.
2. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, anche nelle more dell'approvazione

del prescritto piano del Parco, è autorizzata a procedere alla demolizione o acquisizione dei fabbricati realizzati in violazione delle norme edilizie e vincolistiche in vigore ed edificati nelle sole strutture portanti, non utilizzati a fini abitativi, in base ad un piano di individuazione degli stessi.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 15 hanno immediata attuazione e prevalgono sulle norme attualmente vigenti. Nel caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di opere edilizie abusive interessanti le aree protette, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 si estende all'intero manufatto abusivo preesistente, tranne se utilizzato effettivamente a scopo abitativo.

#### **Art. 18**

##### *Regime delle espropriazioni.*

1. Con successiva legge e sulla base della normativa statale si provvederà ad individuare gli interventi necessari per garantire il diritto all'abitazione ed allo svolgimento di attività imprenditoriali di coloro le cui abitazioni e le cui attività attualmente insistono nell'area delimitata a Parco archeologico.

#### **Art. 19**

##### *Norme di salvaguardia.*

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 14 restano in vigore nelle aree di Parco di cui all'art. 2 le norme del decreto Presidente della Regione 13 giugno 1991.
2. Dalla data di approvazione del piano del Parco la disciplina delle attività nel Parco è regolata dallo stesso.

#### **Titolo II**

##### *Sistema dei parchi archeologici regionali.*

#### **Art. 20**

##### *Istituzione e finalità.*

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco archeologico regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione del Parco, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede ad individuare con decreto le aree già perimetrate dalle competenti soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.
4. Entro 180 giorni dall'individuazione delle aree di cui al comma 2, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio provvedono ad avanzare all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione la proposta di parco, sentiti i comuni interessati che debbono pronunciarsi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della soprintendenza.
5. La proposta di parco deve contenere la perimetrazione dell'area archeologica (zona A), la perimetrazione dell'area di rispetto (zona B) e l'eventuale perimetrazione dell'area di interesse paesaggistico (zona C).
6. La proposta deve contenere, altresì, uno schema di regolamento che, per le aree nel parco individuate, indichi modalità d'uso, vincoli e divieti.
7. Il parco archeologico è istituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali. La normativa del parco archeologico costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.
8. Il parco ha autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio e non include le spese relative al personale.
9. Il bilancio ed il conto consuntivo del parco sono approvati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
10. Le entrate del Parco sono costituite da:
  - a) somme allo stesso assegnate a carico dello stato di previsione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il funzionamento dell'istituzione;
  - b) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal parco;
  - c) contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati.
11. Al parco è assegnata la dotazione di personale stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il direttore del Parco.
12. Con apposito regolamento, emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del parco.

#### **Art. 21**

##### *Organi del parco.*

1. Sono organi del parco:
  - a) il direttore;
  - b) il comitato tecnico-scientifico.

#### **Art. 22**

##### *Direttore del parco. Nomina e funzioni.*

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore

regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

2. Il direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni:
  - a) partecipa al comitato tecnico-scientifico;
  - b) predispone lo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco ed il programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
  - c) dà esecuzione ai medesimi programmi, dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
  - d) sovrintende al corretto funzionamento del parco, vigilando sul rispetto del regolamento;
  - e) dirige il personale del parco;
  - f) formula proposte da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico, ivi compresi gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
  - g) provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del parco;
  - h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

### Art. 23

#### Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni.

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto:
  - a) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;
  - b) dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati;
  - c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
  - d) da un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale.
2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.
3. I componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola.
4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti un rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.
5. Fermi restando i compiti di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal sovrintendente ai beni culturali ed ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

### Art. 24

#### Abrogazione di norme.

1. L'articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è abrogato.

### Titolo III

#### Norme finali.

### Art. 25

#### Oneri finanziari.

1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui:
  - a) 100 per le finalità dell'articolo 8;
  - b) 50 per le finalità dell'articolo 12;
  - c) 500 per le finalità dell'articolo 14.
2. Per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni di cui:
  - a) 100 per le finalità dell'articolo 8;
  - b) 50 per le finalità dell'articolo 12;
  - c) 1.500 per le finalità dell'articolo 14.
3. All'onere complessivo di lire 650 milioni si fa fronte per l'esercizio 2000 con le disponibilità del capitolo 21257 - cod. 1001 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.
4. L'onere complessivo di L. 1.650 milioni per l'esercizio 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002, progetto 01.08.02 (cod. 1001).
5. Per le finalità del Titolo II della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

### Art. 26

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 novembre 2000.

LEANZA

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  
e per la pubblica istruzione: GRANATA



#### AVVERTENZA:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

#### NOTA ALL'ART. 1, COMMA 3:

L'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", così dispone:

"Art. 146 - Beni tutelati per legge.

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
  - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144."

#### NOTA ALL'ART. 2, COMMA 1:

L'art. 1 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante "Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento", così dispone:

"1. Il confine del Parco archeologico di Agrigento coincide con il confine della zona "A" delimitata con l'art. 2 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971, richiamati in premessa."

#### NOTE ALL'ART. 2, COMMA 4:

– Gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, così dispongono:

- "3. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti, sono inoltre individuate le seguenti zone costituenti il territorio di completamento e di rispetto necessario all'esistenza ed al godimento del parco e dei suoi valori:
  - a) il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona "B" delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con l'aggiunta del territorio compreso entro il confine esterno delle particelle appresso indicate che, partendo dall'incrocio tra la regia trazzera Mosè e la stradella che arriva nella Villa Giudice, racchiude le particelle nn. 245 - 16 - 54 - 63 - taglia la 20 - 52 - 436 - 437 - 125 - 75 - 126 - 127 - 165 - 169 - 170 - 130 - 60 - del foglio di mappa n. 160, part. nn. 88 - 143 - 80 - 211 - 212 - 254 - 164 - 163, taglia la regia trazzera S. Biagio, continua includendo le particelle nn. 237 - 249 - 136 - 135 - 67 - 68 - 66 - 65 - 72 - 100 - 99 - 60 - 263 - 262 - 4 - del foglio di mappa n. 155, continua ancora includendo le particelle nn. 85 - 84 - 79 - 78 - 75 - 141 - 72 - 71 - 70 - 86 e, seguendo il confine attuale della zona "B" di cui sopra, arriva al punto di partenza, cioè alla particella n. 245 del foglio di mappa n. 160;
  - b) il territorio compreso nel perimetro di cui alle zone "C" e "D" delimitate con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;
  - c) il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona "E" delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971.
4. I territori di cui all'articolo precedente sono assoggettati ai vincoli di seguito indicati:
  - a) nel territorio descritto alla lett. a) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "B" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con la modifica del limite massimo di fabbricabilità fondiaria, il cui indice viene elevato da due a tre centesimi di metro cubo per metro quadrato;
  - b) nel territorio descritto alla lett. b) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "D" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7

ottobre 1971; c) nel territorio descritto alla lett. c) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "E" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971; d) sono confermate le prescrizioni di vincolo assoluto previste nell'ambito del Parco pirandelliano nella zona del Caos e nelle aree protette da vincoli idrogeologici, fluviali, marini e forestali.

5. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli precedenti, restano ferme le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 3 e dell'art. 5 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971.".
- L'art. 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale", così dispone: "Art. 25. Interpretazione autentica.
1. Le disposizioni del de creto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreto 16 maggio 1968 e con decreto 7 ottobre 1971, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica.
- Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalla legge n. 47 del 1985 e dalla legge n. 724 del 1994."

**NOTA ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, LETTERA D):**

L'art. 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone: "Art. 20 - Definizione degli interventi. -

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; (Omissis)."

**NOTA ALL'ART. 12, COMMA 2:**

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

**NOTA ALL'ART. 14, COMMA 1:**

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".

**NOTA ALL'ART. 19, COMMA 1:**

Il D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante "Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 27 luglio 1991, n. 37.

**NOTA ALL'ART. 20, COMMA 1:**

L'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", così dispone:

"Art. 1 - La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali ed ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.

Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale."

**NOTE ALL'ART. 23, COMMA 5:**

Gli artt. 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", rispettivamente così dispongono:

- "Art. 21 - Obblighi di conservazione.

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico."

- "Art. 151 - Alterazione dello stato dei luoghi.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione."

**N° 482**

Regione siciliana  
Legge 9 agosto 2002, n. 9, art. 29

**Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione.  
Disposizioni varie.**

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 16 agosto 2002, parte I

L'Assemblea regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA**

**Titolo I**

*Provvedimenti in materia di lavoro.*

**Titolo II**

*Provvedimenti in materia di beni culturali.*

**Art. 29**

*Abrogazione e modifiche di norme.*

1. Il punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono abrogati.
2. Le lettere c) e g) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono abrogate.
3. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente:  
"b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato".
4. L'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85 è così sostituito:  
"Art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa".
5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: "- Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo".

# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici.

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.  
Raccolta della normativa italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*



## AAPIT PALERMO

© Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

I edizione, giugno 1999 (volume e cd-r)

II edizione, maggio 2003 (volume e cd-r)

III edizione, agosto 2007 (volume e cd-r)

*Presidente: dr Salvatore Sammartano*

*Direttore f.f.: dott.ssa Marina Abbagnato*

*U.O.B. Stampa materiale turistico di propaganda: dott.ssa Doriana Calajò*

*U.O.B. Strutture ricettive: dott.ssa Giuseppina Casella*

90141 Palermo - Piazza Castelnuovo, 34

Tel. 091.6058111 Fax 091.582788 - 6058481

E-mail: mail@palermotourism.com

Web: <http://www.palermotourism.com>

## PROGETTO SPECIALE

### **Riqualificazione del sistema turistico provinciale.**

*Responsabile del progetto e autore del volume e del cd-r:*

*"La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici"*

**dr Saverio Panzica**

E-mail: [saveriopanzica@alice.it](mailto:saveriopanzica@alice.it)

*Gruppo di lavoro:*

**Saverio Panzica, Anna Di Bartolo, Rosalia Verdina, Maria Pilar Visconti**

E-mail: [progettoq@palermotourism.com](mailto:progettoq@palermotourism.com)

*Progetto e realizzazione grafica: Studio grafico Pietro Lupo*

90121 Palermo - Via Roberto Antiochia, 1 Tel. 091.6221425 - 347.7793831

E-mail: [asplupo@libero.it](mailto:asplupo@libero.it) - [info@quicksicily.com](mailto:info@quicksicily.com) Web: <http://www.quicksicily.com> (*annuari ufficiali alberghi*)

*Realizzazione del logo: Alias s.r.l.*

90139 Palermo - Via Salvatore Vigo, 5 Tel. 091.6090867 Fax 091.6090862

E-mail: [info@aliasadv.com](mailto:info@aliasadv.com) Web: <http://www.aliasadv.com>

*Illustrazioni:*

disegni gentilmente concessi dalla dott.ssa **Ludmila Shashkova**

*Stampa del volume: Grafistampa di Giovanni Irosa*

90144 Palermo - Via Lazio, 122 Tel. 091.227317 Fax 091.6853035

settembre 2007

*Riproduzione del cd-r: Return s.r.l.*

90143 Palermo - Piazza Don Bosco, 6 Tel. 091.543737 Fax 091.6316900

E-mail: [numeri@returnsrl.com](mailto:numeri@returnsrl.com) Web: <http://www.returnsrl.com>


## AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE

- I documenti citati nel sommario e pubblicati in questa versione "volume" potrebbero in diversi casi risultare parzialmente riprodotti. Per la documentazione integrale di quanto è stato raccolto, si invita alla consultazione della versione "cd-r" allegata al volume.
- Il testo della *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e degli altri documenti, sono riprodotti solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico.
- L'AAPIT Palermo e l'autore non rispondono pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.
- Si rimanda per ogni ulteriore accertamento, alla consultazione dei testi originali, di cui vengono indicati gli estremi delle pubblicazioni ufficiali.

# La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici

*Vademecum del quadro normativo turistico e culturale.*

*Raccolta della normativa  
italiana e siciliana in relazione con le disposizioni internazionali.*






Palermo

*Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo*



**Provincia regionale di Palermo**



**aapit**  
Palermo

QUALITÀ DEI  
SERVIZI TURISTICI



Provincia Regionale  
di Palermo

### Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo

Presidente: dr Salvatore Sammartano - Direttore f.f.: dott.ssa Marina Abbagnato

90141 Palermo - Piazza Castelnuovo, 35 Tel. 091.6058111 Fax 091.582788 - 6058481

Web: <http://www.palermotourism.com> E-mail: [mail@palermotourism.com](mailto:mail@palermotourism.com)

Uffici informazioni turistiche - E-mail: [info@palermotourism.com](mailto:info@palermotourism.com)

- Palermo centro: Piazza Castelnuovo, 34 Tel. 091.6058351 Fax 091.586338
- Stazione Centrale FS: Piazza Giulio Cesare Tel. 091.6058671 Fax 091.6058671
- Aeroporto civile Falcone Borsellino: 90045 Cinisi - Punta Raisi Tel. 091.591698 Fax 091.6525053

### Progetto speciale: Riqualficazione del sistema turistico provinciale

Responsabile del progetto: dr Saverio Panzica (E-mail: [saveriopanzica@alice.it](mailto:saveriopanzica@alice.it))

Tel. 091.6058229 Fax 091.582788 E-mail: [progettoq@palermotourism.com](mailto:progettoq@palermotourism.com)